Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC /14071 P.S

10000/143/697

Declassified E.O. 12958, Section 3.3/NND No. 785016

10000/143/697

OFFICIAL GAZETTES, (PS 3A)
(SEPT., OCT. 1944);
DEC. 1944 – FEB. 1945

Conto corrente con la Posta

Anno 83° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 15 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 150

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1944, n. 447.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 155

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 448.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Sacramento con sede in Foggia . . . Pag. 176

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 449.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Resurrezione detta dei Portadini, con sede in Alatri (Frosinone) . . . . . Pag. 176

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 450.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Rosario, di Maria SS.ma Immacolata e di Gesù e Maria, con sede in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) . . . . . Pag. 176

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.
Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Roma . . . . . Pag. 177

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 1945.
Indicazione delle cariche fasciste aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2 . . . . . Pag. 177

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1944.
Emissione di nuovi francobolli postali . . . Pag. 178

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.
Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Roma per l'anno 1945 . . . . . Pag. 178

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1945.
Contributo del 2 % dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944 dalle società di assicurazione che esercitano il ramo incendio . . . . . Pag. 179

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 180

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Un fascicolo - Prezzo vari...

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 150

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1944, n. 447.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 155

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 448.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Sacramento con sede in Foggia . . . Pag. 176

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 449.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Resurrezione detta dei Portadini, con sede in Alatri (Frosinone) . . . . . Pag. 176

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 450.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Rosario, di Maria SS.ma Immacolata e di Gesù e Maria, con sede in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) . . . . . Pag. 176

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite . . . . . Pag. 176

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Rieti . . . . . Pag. 177

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.
Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Roma . . . . . Pag. 177

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 1945.
Indicazione delle cariche fasciste aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2 . . . . . Pag. 177

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1944.
Emissione di nuovi francobolli postali . . . Pag. 178

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.
Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Roma per l'anno 1945 . . . . . Pag. 178

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1945.
Contributo del 2 % dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944 dalle società di assicurazione che esercitano il ramo incendio . . . . . Pag. 179

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 180

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 20 DEL 15 FEBBRAIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Caltanissetta.

(97)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione della decorazione al valor militare ai seguenti militari:

ALLA MEMORIA

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ellena Felliciano di Giuseppe e di Loreto Maddalena, nato a S. Benigno Canavese (Torino) nel 1921, silurista, matricola 62363. — (*Determinazione del 15 marzo 1944*).

A VIVENTI

MEDAGLIA D'ARGENTO

Baroglio Mario di Ernesto e di Cavalcanti Maria, nato a Casale Monferrato il 3 gennaio 1914, tenente di vascello. — (*Determinazione del 15 agosto 1943*).

Ivonetti Luraschi Marcello di Luraschi Bice, nato a Venezia il 6 giugno 1904, sottotenente. — (*Determinazione del 5 febbraio 1944*).

Roselli Lorenzini Giuseppe di Gaetano e di Serra Serena, nato a Roma il 17 marzo 1910, capitano di corvetta;

Ott Cesare fu Carlo e di Longione Maria Teresa, nato a Livorno il 17 aprile 1922, sottotenente di vascello;

Federici Federico di Antonio e fu Giudice Giuditta, nato a L'Aquila il 30 settembre 1912, capitano del Genio navale. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Cunsolo Giovanni di Giuseppe e di Riggio Anita, nato a Petralia Sottana (Palermo) il 18 ottobre 1910, capitano di corvetta;

Guidi Giusto di Guido e di Campioni Vittorina, nato a Padova il 7 dicembre 1914, tenente di vascello.

Santarelli Luigi fu Angelo e di Gallinella Rosa, nato a Loreto (Ancona) il 13 ottobre 1901, capitano D. M.;

Ciaramelli Mauro fu Francesco e di Siebo Pomponia, nato a Marina di Pisa (Pisa) il 4 agosto 1907, capo silurista di 2ª classe, matricola 7834. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Bechi Renato di Gino e di Pompucci Maria, nato a Noceto (Parma) il 9 dicembre 1919, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 1° marzo 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Pelissero Adriano di Armando e di Genovesi Giuseppina, nato a Torino il 24 giugno 1918, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 20 gennaio 1944*).

Busetti Ignazio di Giovanni e di Matticovich Anna, nato a Fontane d'Arsero (Pola) il 4 ottobre 1919, sergente silurista, matricola 45502;

Cucinotta Giacomo di Andrea e di Cucinotta Giuseppa, nato a Messina il 20 maggio 1912, capo M. N. di 3ª classe, matricola 20421;

Silvetti Guerrino di Antonio e di Monachesi Virginia, nato a Montesilvano (Pescara) il 9 novembre 1921, sergente meccanico, matricola 64198. — (*Determinazione del 5 febbraio 1944*).

Cacace Amedeo fu Domenico e di Troponi Rosa, nato a Meta di Sorrento (Napoli) il 2 febbraio 1919, sottotenente di vascello;

Adami Silvio fu [illegible] e di Susini Giovanna, nato a Contigliano (Rieti) il 18 aprile 1912, capo nocchiere [illegible] classe, matricola 22178;

Munizzi Franco fu Antonio e di Monteverde Maria, nato a Catanzaro il 16 maggio 1912, capo elettricista di 3ª classe, matricola 27975;

Baldrighi Armano fu Carlo e fu Raffo Rosa, nato a Fontiglio (Milano) il 20 gennaio 1913, capo silur. di 3ª classe, matr. 20903;

Asta Valentino fu Antonio e di Kiancnich Guglielmina, nato a Venezia il 18 febbraio 1913, 2° capo elettr., matr. 30258;

Cottignoli Lorenzo di Tito e fu Benuzzi Laura, nato a Taranto il 1° gennaio 1916, 2° capo R. T., matr. 32741;

Lotto Franco di Alberto e fu Meda Maddalena, nato a Pianezza del Lago (Vicenza) l'11 giugno 1920, sergente elettr. C. G. Vol., matr. 44523;

Bagnato Alessandro di Rocco e di Iaquilino Concetta, nato a Gela (Caltanissetta) il 2 gennaio 1918, sergente nocchiere, matr. 50858;

Marocutti Mario di Nicolò e fu Bigot Gisella, nato a Muggia (Trieste) il 3 gennaio 1916, sergente silur., matr. 5677;

Mori Domenico di Ferdinando e di Wardi Umberta, nato a Portoferraio (Livorno) il 20 febbraio 1911, capo M. N. 2ª classe, matr. 23110;

Di Modica Salvatore fu Giovanni e di Guglielmino Maddalena, nato a Vittoria (Ragusa) il 22 novembre 1913, capo M. N. 3ª classe, matr. 26416;

Passarella Giannino di Giulio e fu Osti Ida, nato a Gorino (Ferrara) il 20 aprile 1917, sergente M. N., matr. 44032;

Zannier Mario fu Giovanni e di Zavagno Anna Maria, nato a Vittorio Veneto il 20 maggio 1921, sergente M. N., matr. 40151;

Gaddi Ernesto fu Carlo e di Derico Filomena, nato a Cervinara (Avellino) il 24 marzo 1920, sotto capo cannoniere P. S., matr. 54952;

Berselli Renzo di Torenzio e di Matilde, nato a Mantova il 30 luglio 1920, sotto capo silurista, matr. 1971;

Guidotti Nicola di Emilio e di Andrenelli Annunziata, nato a San Benedetto del Tronto (Ancona) il 18 marzo 1915, nocchiere matr. 91164;

Rossini Ferdinando di Domenico e di Gelosa Emma, nato a Monza (Milano) il 5 settembre 1921, silurista, classe 1921/9, matr. 59300;

Leporati Pericle di Angelo e fu Soldani Maria, nato a Varano Melegari (Parma) il 25 febbraio 1907, montatore garanzia ditta « Calzoni ». — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Ballarin Domenico di Candido e di Ballarin Aurelia, nato a Palestrina (Venezia) il 4 febbraio 1916, tenente di vascello;

Sorcinelli Carlo di Oscar e di Mangarini Lidia, nato a Porto Recanati (Macerata) il 27 febbraio 1920, sottotenente di vascello;

Messina Domenico di Giovanni e di Amato Maria, nato a Molfetta (Bari) il 2 maggio 1919, sottotenente G. N. (D. M.);

Dolli Silvio di Francesco e di Ianch Giuseppina, nato a Trieste il 3 agosto 1912, sottotenente G. N. (D. M.);

Passalacqua Antonio fu Giuseppe e di Alagna Margherita, nato a Trapani il 7 febbraio 1907, capo mecc. 3ª cl., matr. 49038;

Fanfani Daniele di Gaetano e fu Rachello Maria Teresa, nato a Venezia il 16 luglio 1912, capo mecc. 3ª cl., matr. 63914;

Lauricella Raffaele di Orazio e di Arnina Giuseppa, nato a Recalbiato (Agrigento) il 20 maggio 1913, 2° capo mecc., matricola 27386;

Laici Bruno di Raniero e di Minnucci Francesca, nato a Roma il 9 ottobre 1920, sotto capo mecc., matr. 49719;

Giovanniello Donato di Felice e di Esposito Giuseppina, nato a Camposano (Napoli) il 12 giugno 1924, sotto capo mecc., matr. 69935;

Cavallina Gaspare di Giuseppe e di Pierguidi Giuditta, nato a Firenze il 4 dicembre 1912, tenente di vascello. — (*Determinazione del 1° marzo 1944*).

Scioldone Antonio di Guglielmo e di Franceschini Natalina, nato a Rimini il 6 gennaio 1917, sottotenente di vascello;

Perondini Umberto di Guido e di Bresciani Erminia, nato a Mantova il 4 agosto 1910, capo M. N. 3ª cl., matr. 729567;

[illegible] Francesco e di Lancini Virginia, nato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

E' sanzionata la concessione della decorazione al valor militare ai seguenti militari:

ALLA MEMORIA

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ellena Felliciano di Giuseppe e di Loreto Maddalena, nato a S. Benigno Canavese (Torino) nel 1921, silurista, matricola 62263. — (*Determinazione del 15 marzo 1944*).

A VIVENTI

MEDAGLIA D'ARGENTO

Baroglio Mario di Ernesto e di Cavalcanti Maria, nato a Casale Monferrato il 3 gennaio 1914, tenente di vascello. — (*Determinazione del 15 agosto 1943*).

Ivonetti Luraschi Marcello di Luraschi Bice, nato a Venezia il 6 giugno 1904, sottotenente. — (*Determinazione del 5 febbraio 1944*).

Roselli Lorenzini Giuseppe di Gaetano e di Serra Serena, nato a Roma il 17 marzo 1910, capitano di corvetta;

Ott Cesare fu Carlo e di Longione Maria Teresa, nato a Livorno il 17 aprile 1922, sottotenente di vascello;

Federici Federico di Antonio e fu Giudice Giuditta, nato a L'Aquila il 30 settembre 1912, capitano del Genio navale. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Cunsolo Giovanni di Giuseppe e di Riggio Anita, nato a Petralia Sottana (Palermo) il 18 ottobre 1910, capitano di corvetta;

Guidi Giusto di Guido e di Campioni Vittorina, nato a Padova il 7 dicembre 1914, tenente di vascello;

Santarelli Luigi fu Angelo e di Gallinella Rosa, nato a Loreto (Ancona) il 13 ottobre 1901, capitano D. M.;

Ciaramelli Mauro fu Francesco e di Siebo Pomponia, nato a Marina di Pisa (Pisa) il 4 agosto 1907, capo silurista di 2ª classe, matricola 7834. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Bechi Renato di Gino e di Pompucci Maria, nato a Noceto (Parma) il 9 dicembre 1919, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 1° marzo 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Pellissero Adriano di Armando e di Genovesi Giuseppina, nato a Torino il 24 giugno 1918, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 20 gennaio 1944*).

Busetti Ignazio di Giovanni e di Matticovich Anna, nato a Fontane d'Arsero (Pola) il 4 ottobre 1919, sergente silurista, matricola 45502;

Cucinotta Giacomo di Andrea e di Cucinotta Giuseppa, nato a Messina il 20 maggio 1913, capo M. N. di 3ª classe, matricola 20421;

Silvetti Guerrino di Antonio e di Monachesi Virginia, nato a Montesilvano (Pescara) il 9 novembre 1921, sergente meccanico, matricola 64198. — (*Determinazione del 5 febbraio 1944*).

Cacace Amedeo fu Domenico e di Troponi Rosa, nato a Meta di Sorrento (Napoli) il 2 febbraio 1919, sottotenente di vascello;

Sassone Giuseppe di Francesco e di Lanciai Licinia, nato a Perugia il 6 maggio 1922, guardiamarina;

Basile Alberto di Ernesto e di Muccio Letizia, nato a La Spezia il 13 febbraio 1922, guardiamarina;

Biazzo Giovanni fu Carmelo e di Copelli Nicoletta, nato a Martirano (Catanzaro) il 26 marzo 1919, tenente del G. N.;

Cecchi Didaco fu Giampietro e di Bartoli Ersilia, nato a Lerici (La Spezia) il 29 marzo 1920, tenente del Genio navale (D. M.);

Spena Alfredo di Luigi e di Giordano Adele, nato a Napoli il 14 settembre 1911, capitano medico;

Vol., matr. 44623;

Bagnato Alessandro di Rocco e di Iaquilino Concetta, nato a Gela (Caltanissetta) il 2 gennaio 1918, sergente nocchiere, matr. 50858;

Marocutti Mario di Nicolò e fu Bigot Gisella, nato a Muggia (Trieste) il 3 gennaio 1916, sergente silur., matr. 5677;

Mori Domenico di Ferdinando e di Wardi Umberta, nato a Portoferraio (Livorno) il 20 febbraio 1911, capo M. N. 2ª classe, matr. 23110;

Di Modica Salvatore fu Giovanni e di Guglielmino Maddalena, nato a Vittoria (Ragusa) il 22 novembre 1913, capo M. N. 3ª classe, matr. 20415;

Passarella Giannino di Giulio e fu Osti Ida, nato a Gorino (Ferrara) il 20 aprile 1917, sergente M. N., matr. 44028;

Zannier Mario fu Giovanni e di Zavagno Anna Maria, nato a Vittorio Veneto il 20 maggio 1921, sergente M. N., matr. 49151;

Gaddi Ernesto fu Carlo e di Derico Filomena, nato a Cervinara (Avellino) il 24 marzo 1920, sotto capo cannoniere P. S., matr. 54952;

Derselli Renzo di Torenzio e di Matilde, nato a Mantova il 30 luglio 1920, sotto capo silurista, matr. 1971;

Guidotti Nicola di Emilio e di Andrenelli Annunziata, nato a San Benedetto del Tronto (Ancona) il 18 marzo 1915, nocchiere matr. 91164;

Rossini Ferdinando di Domenico e di Gelosa Emma, nato a Monza (Milano) il 5 settembre 1921, silurista, classe 1921/9, matr. 59309.

Leporati Pericle di Angelo e fu Soldani Maria, nato a Varano Melegari (Parma) il 25 febbraio 1907, moniatore garanzia ditta « Calzoni ». — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Ballarin Domenico di Candido e di Ballarin Aurelia, nato a Palestrina (Venezia) il 4 febbraio 1916, tenente di vascello;

Sorcinelli Carlo di Oscar e di Mangarini Lidia, nato a Porto Recanati (Macerata) il 27 febbraio 1920, sottotenente di vascello;

Messina Domenico di Giovanni e di Amato Maria, nato a Molfetta (Bari) il 2 maggio 1919, sottotenente G. N. (D. M.);

Dolli Silvio di Francesco e di Iench Giuseppina, nato a Trieste il 3 agosto 1912, sottotenente G. N. (D. M.);

Passalacqua Antonio fu Giuseppe e di Alagna Margherita, nato a Trapani il 7 febbraio 1907, capo mecc. 3ª cl., matr. 48238;

Fanfoni Daniele di Gaetano e fu Rachello Maria Teresa, nato a Venezia il 16 luglio 1912, capo mecc. 3ª cl., matr. 23914;

Lauricella Raffaele di Orazio e di Arnina Giuseppa, nato a Recalbiato (Agrigento) il 20 maggio 1913, 2° capo mecc., matricola 27386;

Laici Bruno di Raniero e di Minnucci Francesca, nato a Roma il 9 ottobre 1920, sotto capo mecc., matr. 49719.

Giovanniello Donato di Felice e di Esposito Giuseppina, nato a Camposano (Napoli) il 12 giugno 1924, sotto capo mecc., matr. 60835;

Cavallina Gaspare di Giuseppe e di Pierguidi Giuditta, nato a Firenze il 4 dicembre 1912, tenente di vascello. — (*Determinazione del 1° marzo 1944*).

Scialdone Antonio di Guglielmo e di Franceschini Natalina, nato a Rimini il 6 gennaio 1917, sottotenente di vascello;

Perondini Umberto di Guido e di Dresciani Erminia, nato a Mantova il 4 agosto 1910, capo M. N. 3ª cl., matr. 723567;

Roccaforita Antonio fu Ugo e di Marchiori Giovanna, nato a Roma il 13 giugno 1924, cann. P. M., matr. 65506;

Lannutti Domenico di Giuseppe e di Domenica Rosa, nato a Gessopalena (Chieti) il 28 marzo 1924, cann. P. M., matricola 66244. — (*Determinazione del 1° marzo 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

Esposito Giovanni di Alfredo e fu Santoni Amedea, nato a Roma il 5 giugno 1913, corrispondente di guerra. — (*Determinazione del 2 gennaio 1944*).

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Comboni Matteo di Giuseppe e di [illegible]etta Nalde, nato a Brescia il 18 settembre 1917, guardiamarina;

Pronol Gianni di Giuseppe e di Zocche Anna, nato a Schio (Vicenza) il 17 marzo 1916, capitano del Genio navale;

Ruzoli Guglielmo di Ernesto e fu Tommasi Elena, nato a Palestrina (Roma) il 12 dicembre 1911, capo cann. P. S. di 3ª classe, matr. 19393;

Agliano Salvatore di Francesco e fu Giuffrida Anna, nato a Catania il 20 marzo 1908, 2° capo torp., matr. 93038;

Longobardi Giuseppe di Giuseppe e di Visi Maria, nato a Boscotrecase (Napoli) il 19 luglio 1916, sergente cann. P. S., matr. 20739;

Manfredini Giuseppe di Carlo e di Mainardi Rosa, nato a Pesto Edianiti (Cremona) il 9 settembre 1919, sergente cann. P. M., matr. 42826;

Lo Parco Angelo di Francesco e fu Roma Marina, nato a Ostuni (Bari) il 13 gennaio 1917, sergente M. N., matr. 20646;

Semenza Marcello di Luigi e di Gianello Antonietta, nato a Praia (Avellino) il 1° dicembre 1921, sotto nocch., matr. 58895;

D'Intisonante Raffaele di Camillo e di Marcucci Maria Antonina, nato a Nocciano (Pescara), il 16 settembre 1921, sotto capo cann. arm., matr. 64229;

Maule Enrico fu Luigi e di Macorini Erminia, nato a Monfalcone (Trieste) il 12 giugno 1913, sotto capo torp., matr. 51061;

Carro Enrico di Sergio e di Bell'Omo Carminia, nato a Trani (Bari) il 16 maggio 1914, sotto capo torp., matr. 82354;

Catalani Adelmo di Cesare e di Mozzi Margherita, nato a Montemarciano (Ancona) il 26 febbraio 1919, sotto capo M. N., matr. 76357;

Traina Domenico di Giuseppe e di Mignora Domenica, nato ad Augusta (Siracusa) il 14 luglio 1922, cann. P. S., matr. 76978;

Messinese Antonio di Giuseppe e di Spinassola Concetta, nato a San Severo (Foggia) il 5 febbraio 1920, cann. P. M., matr. 51641;

Vitali Paolo di Domenico e fu Cipriotti Raffaela, nato a Caristi (Cosenza) il 28 maggio 1922, cann. P. M., matr. 51641;

Bolzano Ferdinando di Salvatore e di Prota Marianna, nato a Torre Annunziata (Napoli) l'8 maggio 1922, cann. arm., matricola 101444;

Bergero Bartolomeo fu Giuseppe e di Torello Chiara, nato a Genova il 22 settembre 1922, torp., matr. 70335;

Marianucci Hermes di Giuseppe e di Cingolani Carola, nato a Trevi (Perugia) il 12 giugno 1923, silurista, matr. 61099;

Pellegrinelli Alessandro di Alberto e di Colombo Luisa, nato a Brescia il 20 novembre 1922, elettr. I. E., matr. 80771;

Pelizzi Vittorio di Tommaso e di De Felice Maria, nato a Lanciano (Chieti) il 21 dicembre 1921, M. N., matr. 60588;

Chiappini Pierino di Umberto e di Piccola Baldina, nato a S. Pietro in Ceno (Piacenza) il 9 gennaio 1923, all. cann. P. M., matr. 13096. — (*Determinazione del 20 gennaio 1944*).

Tintori Isacco di Emilio e di Persico Flaminia, nato ad Alzano Lombardo (Alessandria) il 20 febbraio 1920, sergente mot., matr. 44399;

Zulian Romano di Romano e di Presca Paola, nato a Trieste il 27 maggio 1920, sotto capo R. T., matr. 22073;

Celeste Vincenzo di Concetto e di Magno Rosa, nato a Scicli (Ragusa) il 6 dicembre 1923, sotto capo segn., matr. 68600;

Droetto Sisto di Giulio e di Boero Cristiana, nato a Colasse Torinese (Torino) il 28 marzo 1919, sottocapo P. M., matr. 90263;

De Benedictis Luigi di Silvio e di De Ludovico Carolina, nato a Mosciano S. Angelo (Teramo) il 3 gennaio 1923, sottocapo M. N., matr. 82291;

Magagni Francesco di Costante e di Valsecchi Rosalia, nato a Rosario Santa Fè il 21 luglio 1919, sottocapo C. M., matr. 90856;

Grillo Rocco di Diego e di Magri Maria, nato a Pizzo Calabro il 17 ottobre 1919, nocch., matr. 27111;

Bocchi Giuseppe di Carlo e di Galanti Albina, nato a Piacenza il 23 aprile 1922, cann. P. M., matr. 73856;

Botti Andrea di Camillo e di Bosini Teresa, nato a Santimento (Piacenza) l'8 agosto 1922, cann. A., matr. 74133;

Tempo Secondo di Lino e di Domenichini Ernesta, nato a [illegible] silur., matr. 66478;

Bertoldi Vasco di Pie[illegible]e di Mien Luigia, nato a Pievenne Rocchetta (Vicenza) l'8 novembre 1915, 2° capo silur., matricola 39434;

Diliberto Mario di Salvatore e fu Melucci Carmela, nato a Brindisi il 17 ottobre 1915, 2° capo elettr., matr. 36554;

Andrenacci Ferruccio di Domenico e di D'Andria Eleonora, nato a Giulianova (Teramo) l'11 aprile 1917, sergente segn., matr. 44887;

Bidoli Steno di Bidoli Maria, nato a Pola il 2 aprile 1920, serg. silur., matr. 42748;

Calvi Giovanni di Alberto e di Saccone Angela, nato a Spotorno (Savona) il 7 novembre 1921, serg. silur., matr. 50267;

Brucclanesi Giuseppe di Gaudenzio, nato a Civitavecchia (Roma) il 3 gennaio 1920, serg. silur., matr. 50246;

Russo Giuseppe fu Ernesto e di Spezzati Concetta, nato a Cerignola (Foggia) il 20 ottobre 1919, serg. elettr., matr. 43002;

Lombardo Antonio fu Pietro e di Puglisi Rosaria, nato a Messina l'8 maggio 1917, serg. elettr., matr. 25707;

Baratto Enrico di Giordano e di Goldini Irene, nato a Monselice (Padova) il 16 novembre 1921, serg. M. N., matr. 49129;

Antonielli Eugenio fu Giovanni e fu Grassano Maria, nato a Tortona (Alessandria) l'8 settembre 1917, serg. M. N., matricola 48070;

Canonico Aldo di Guglielmo e di Sartoris Emma, nato a Saluzzo (Cuneo) il 26 febbraio 1915, serg. M. N., matr. 91164;

Gala Vincenzo di Antonio e di D'Addario Giovanna, nato a S. Severo (Foggia) il 30 maggio 1924, sottocapo R.T.I., matricola 59733;

Vanni Desideri Paolo di Curzio e di Bussei Anna Maria, nato a Firenze il 24 dicembre 1920, sottocapo segn. T. S., matricola 27586;

Primiceri Gino fu Giuseppe e di Santese Vincenza, nato a Lecce l'8 settembre 1922, sottocapo cann. P. M., matr. 53418;

Foglio Otello di Giovanni e di Bardi Adalgisa, nato a Pontremoli (Apuania) il 16 aprile 1922, sottocapo elettr., matr. 52939;

Andreoni Antonio di Giovanni e di Fulco Maria, nato a Reggio Calabria il 2 gennaio 1922, sottocapo elettr., matr. 60400;

Renko Luigi di Matteo e di Dolenz Francesca, nato a Trieste il 3 gennaio 1920, sottocapo elettr., matr. 4842;

Storti Tolmino di Alfredo e di Alieri Cornelia, nato a Castelgoffredo (Mantova) il 12 settembre 1918, sottocapo silur., matr. 67638;

Preganelli Pietro di Agostino e di Scaglia Palmira, nato a Roncadelle (Brescia) il 5 novembre 1920, sottocapo M. N., matricola 51974;

Armellin Enrico di Luigi e di Berardi Antonietta, nato a Treviso il 29 settembre 1920, sottocapo M. N., matr. 51972;

Dri Luigi di Girolamo e di Bometti Matilde, nato a Strassoldo (Udine) il 18 luglio 1921, sottocapo M. N., matr. 51965;

Mereu Giovanni di Salvatore e di Gratti Anna, nato a Nuoro il 19 novembre 1919, sottocapo inferm., matr. 75846;

Potere Mario di Enrico e di Coscione Elvira, nato a Monte Procida (Napoli) il 26 novembre 1918, nocch., matr. 64438;

Lucci Edoardo fu Antonio e di Martini Luisa, nato a Baia (Napoli) il 24 maggio 1917, nocch., matr. 38038;

Stemberga Emilio fu Martino e di Cossi Giovanna, nato a Vines (Pola) il 19 giugno 1923, nocch., matr. 133918;

Memeo Guglielmo di Giulio e di Terza Giulia, nato a Trezzone (Cuneo) il 7 giugno 1921, nocch., matr. 51926;

Bertoli Paolo di Pietro e di D'Abbundo Italia, nato a Udine il 16 marzo 1922, nocch., matr. 75267;

Miraglia Emilio fu Francesco e di Di Tono Elisabetta, nato a Mondragone (Napoli) il 30 settembre 1920, marinaio, matricola 28558;

Corsini Eteocle fu Michele e di Serafini Ottavia, nato a S. Giusto (Perugia) il 27 aprile 1921, R.T.I., matr. 57336;

Bonato Ottorino di Giovanni e di Toniazzo Maria, nato a Virgilio (Mantova) il 29 gennaio 1925, R. T., matr. 68781;

Santamaria Ernesto fu Angelo e fu Pucci Ottavia, nato a Licata (Agrigento) il 1° gennaio 1917, elettr., matr. 50871;

Chillotratti Mario di Natale e di Rocco Maria, nato a [illegible]

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 183016

Romana, nato a Nocciano (Pescara), il 16 settembre 1921, sotto capo cann. arm., matr. 64229;

Maule Enrico fu Luigi e di Macorini Erminia, nato a Monfalcone (Trieste) il 12 giugno 1913, sotto capo torp., matr. 51061;

Carro Enrico di Sergio e di Bell'Omo Carminia, nato a Trani (Bari) il 16 maggio 1914, sotto capo torp., matr. 82354;

Calalani Adelmo di Cesare e di Mozzi Margherita, nato a Montemarciano (Ancona) il 26 febbraio 1919, sotto capo M. N., matr. 76357;

Traina Domenico di Giuseppe e di Mignora Domenica, nato ad Augusta (Siracusa) il 14 luglio 1922, cann. P. S., matr. 76978;

Messinese Antonio di Giuseppe e di Spinassola Concetta, nato a San Severo (Foggia) il 5 febbraio 1920, cann. P. M., matr. 51641;

Vitali Paolo di Domenico e fu Cipriotti Raffaela, nato a Caristi (Cosenza) il 28 maggio 1922, cann. P. M., matr. 51641;

Bolzano Ferdinando di Salvatore e di Prota Marianna, nato a Torre Annunziata (Napoli) l'8 maggio 1922, cann. arm., matricola 101444;

Bergero Bartolomeo fu Giuseppe e di Torello Chiara, nato a Genova il 22 settembre 1922, torp., matr. 70335;

Marianucci Hermes di Giuseppe e di Cingolani Carola, nato a Trevi (Perugia) il 12 giugno 1923, silurista, matr. 61099;

Pellegrinelli Alessandro di Alberto e di Colombo Luisa, nato a Brescia il 20 novembre 1922, elettr. I. E., matr. 80771;

Pelizzi Vittorio di Tommaso e di De Felice Maria, nato a Lanciano (Chieti) il 21 dicembre 1921, M. N., matr. 60588;

Chiappini Pierino di Umberto e di Piccola Baldina, nato a S. Pietro in Ceno (Piacenza) il 9 gennaio 1923, all. cann. P. M., matr. 15096. — (*Determinazione del 20 gennaio 1944*).

Tintori Isacco di Emilio e di Persico Flaminia, nato ad Aizano Lombardo (Alessandria) il 20 febbraio 1920, sergente mot., matr. 44399;

Zultan Romano di Romano e di Presca Paola, nato a Trieste il 27 maggio 1920, sotto capo R. T., matr. 22073;

Celeste Vincenzo di Concetto e di Magno Rosa, nato a Scicli (Ragusa) il 6 dicembre 1923, sotto capo segn., matr. 68600;

Droetto Sisto di Giulio e di Boero Cristiana, nato a Colasse Torinese (Torino) il 28 marzo 1919, sottocapo P. M., matr. 90263;

De Benedictis Luigi di Silvio e di De Ludovico Carolina, nato a Mosciano S. Angelo (Teramo) il 3 gennaio 1923, sottocapo M. N., matr. 82291;

Magagni Francesco di Costante e di Valsecchi Rosalia, nato a Rosario Santa Fè il 21 luglio 1919, sottocapo C. M., matr. 90856;

Grillo Rocco di Diego e di Magrì Maria, nato a Pizzo Calabro il 17 ottobre 1919, nocch., matr. 27111;

Bocchi Giuseppe di Carlo e di Galanti Albina, nato a Piacenza il 23 aprile 1922, cann. P. M., matr. 73856;

Botti Andrea di Camillo e di Bosini Teresa, nato a Santimento (Piacenza) l'8 agosto 1922, cann. A., matr. 74133;

Tempo Secondo di Lino e di Domenichini Ernesta, nato a Marano Lagunare Moline il 19 settembre 1921, silur., matr. 66475;

Barbaini Germano di Carlo e di Martini Maria, nato a Milano il 22 dicembre 1922, M. N., matr. 75303;

Gallo Vincenzo di Giulio e di Barbisio Candida, nato a Sant'Ambrogio di Susa (Torino) il 2 giugno 1921, silur., matr. 62728;

Galasso Angelo di Luigi e di Baratti Rosa, nato a Milano il 12 giugno 1922, elettr., matr. 75510. — (*Determinazione del 5 febbraio 1944*).

Arata Mario di Giacinto e di Benearrivato Caterina, nato ad Acqui (Alessandria) il 29 aprile 1915, 2° capo sil., matr. 34490;

Antonielli Eugenio fu Giovanni e fu Grassano Maria, nato a Tortona (Alessandria) l'8 settembre 1917, serg. M. N., matricola 49070;

Canonico Aldo di Guglielmo e di Sartoris Emma, nato a Saluzzo (Cuneo) il 26 febbraio 1915, serg. M. N., matr. 91164;

Gala Vincenzo di Antonio e di D'Addario Giovanna, nato a S. Severo (Foggia) il 30 maggio 1924, sottocapo R.T.I., matricola 59733;

Vanni Desideri Paolo di Curzio e di Bussei Anna Maria, nato a Firenze il 24 dicembre 1920, sottocapo segn. T. S., matricola 27586;

Primiceri Gino fu Giuseppe e di Santese Vincenza, nato a Lecce l'8 settembre 1922, sottocapo cann. P. M., matr. 53418;

Foglio Otello di Giovanni e di Bardi Adalgisa, nato a Pontremoli (Apuania) il 16 aprile 1922, sottocapo elettr., matr. 52239;

Andreoni Antonio di Giovanni e di Fulco Maria, nato a Reggio Calabria il 2 gennaio 1923, sottocapo elettr., matr. 60400;

Renko Luigi di Matteo e di Dolenz Francesca, nato a Trieste il 3 gennaio 1920, sottocapo elettr., matr. 4842;

Storti Tolmino di Alfredo e di Alieri Cornelia, nato a Castelgoffredo (Mantova) il 12 settembre 1918, sottocapo silur., matr. 67633;

Preganelli Pietro di Agostino e di Scaglia Palmira, nato a Roncadelle (Brescia) il 5 novembre 1920, sottocapo M. N., matricola 51974;

Armellin Enrico di Luigi e di Berardi Antonietta, nato a Treviso il 29 settembre 1920, sottocapo M. N., matr. 51972;

Dri Luigi di Girolamo e di Bometti Matilde, nato a Strassoldo (Udine) il 18 luglio 1921, sottocapo M. N., matr. 51965;

Mereu Giovanni di Salvatore e di Gratti Anna, nato a Nuoro il 19 novembre 1919, sottocapo inferm., matr. 75846;

Potere Mario di Enrico e di Coscione Elvira, nato a Monte Procida (Napoli) il 26 novembre 1918, nocch., matr. 64438;

Lucci Edoardo fu Antonio e di Martini Luisa, nato a Baia (Napoli) il 24 maggio 1917, nocch., matr. 38038;

Siemberga Emilio fu Martino e di Cossi Giovanna, nato a Vines (Pola) il 19 giugno 1923, nocch., matr. 133918;

Memeo Guglielmo di Giulio e di Terza Giulia, nato a Trezzone (Cuneo) il 7 giugno 1921, nocch., matr. 54926;

Bertoli Paolo di Pietro e di D'Abbundo Italia, nato a Udine il 16 marzo 1922, nocch., matr. 75267;

Miraglia Emilio fu Francesco e di Di Tono Elisabetta, nato a Mondragone (Napoli) il 30 settembre 1920, marinaio, matricola 28558;

Corsini Eteocle fu Michele e di Serafini Ottavia, nato a S. Giusto (Perugia) il 27 aprile 1921, R.T.I., matr. 57336;

Bonato Ottorino di Giovanni e di Toniazzo Maria, nato a Virgilio (Mantova) il 29 gennaio 1925, R. T., matr. 68781;

Santamaria Ernesto fu Angelo e fu Puoci Ottavia, nato a Licata (Agrigento) il 1° gennaio 1917, elettr., matr. 50871;

Chittofratti Mario di Natale e di Rocco Maria, nato a Piacenza il 14 gennaio 1921, elettr., matr. 33174;

Nani Giuseppe di Aquilino e di Artasi Maria, nato a San Rocco al Porto (Milano) il 16 novembre 1922, silur., matricola 74192;

Strambi Luigi di Enrico e di Fiorletta Clementina, nato ad Alatri (Frosinone) il 18 aprile 1923, sil., matr. 66130;

Trentanovi Giorgio di Giuseppe e di Posarelli Ida, nato a Panzano Chianti (Firenze) il 29 dicembre 1924, sil., matricola 66962;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Suttorini Riccardo di Francesco e di Zanella Palmira, nato ad Aiello del Friuli (Udine) il 2 gennaio 1922, silur., matr. 56338;

Raffaelli Raffaello di Guido e di Camici Romana, nato a Meleto Valdarno (Arezzo) il 7 novembre 1924, silur., matricola 66856;

Cortese Renato di Giorgio e di Ravone Luisa, nato a San Giorgio a Cremano (Napoli) il 19 luglio 1919, silur., matr. 30235;

Portinari Carlo di Luciano e di Navilli Margherita, nato a Treviso il 23 marzo 1924, M. N., matr. 65320;

Del Pizzo Raffaele di Vincenzo e di Camelia Eleonora, nato a Minori (Salerno) il 7 settembre 1920, M. N., matr. 24288;

Zuccon Carlo di Martino e di Milian Maria, nato a Canine (Pola) il 13 novembre 1919, fuoch. A., matr. 96190;

Repetti Renato fu Pietro e fu Fornari Enrichetta, nato a Gossolengo (Piacenza) il 20 agosto 1920, fuoch. A., matr. 86;

Taglietti Angelo di Giuseppe e di Vinati Anna Caterina, nato a Roncadello (Brescia) il 19 gennaio 1920, fuoch., matricola 144053;

Admolfi Francesco di Carmine e di Avellone Genoveffa, nato a Padula (Salerno) il 1° gennaio 1920, fur. S., matr. 55444;

Simonetti Armando di Pietro e di Perreson Pasqua, nato a Corno di Rosazzo (Udine) il 2 giugno 1913, montatore garanz. Fiat. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Cerisola Guido di Pietro e di Polacci Carolina, nato a Genova il 30 aprile 1920, asp. guardiamarina;

Lasagna Felice fu Felice e di Ravazzi Giovanna, nato ad Alessandria il 9 ottobre 1894, capo cann. 1ª cl., matr. 89711.

Panarese Paolo di Salvatore e di Fortaluni Caterina, nato a Mafie (Lecce) il 18 febbraio 1900, capo mecc. 1ª cl., matricola 64963;

Luisi Alfredo di Carlo e di Marocci Maria, nato a Parma il 25 ottobre 1909, capo S. D. T. 2ª cl., matr. 10724;

Busoli Germinal fu Luigi e fu Sansani Carolina, nato ad Ammresvil (Svizzera) il 28 maggio 1911, capo cann. P. S. 3ª cl., matr. 15953;

Lanzarini Gino di Giuseppe e di Serra Venusta, nato a Decima di Persicato (Bologna) il 10 novembre 1915, 2° capo cann. P. S., matr. 24887;

D'Aniello Vincenzo di Giovanni e di Prota Rosa, nato a San Marzano (Salerno) il 13 giugno 1914, 2° capo cann. arm., matr. 29973;

Quattrocchi Filippo di Angelo e di Vitello Liboria, nato a Mazarino (Caltanisetta) il 17 maggio 1917, 2° capo cann. P. S., matr. 38733;

Purificato Erasmo di Giuseppe e di Bardano Vincenza, nato a Formia (Littoria) il 28 ottobre 1916, 2° capo cann. P., matr. 1001;

Carere Salvatore di Reginaldo e di Agostino Maria Rosa, nato a S. Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) il 29 agosto 1916, 2° capo cann. P. S., matr. 39121;

Abbrescia Arcangelo fu Francesco e di Castigliano Maria, nato a Bari il 19 settembre 1915, 2° capo R. T., matr. 32742;

Marchisio Aristide di Maurizio e di Bruzzone Rosa, nato a Fegino (Genova) il 22 luglio 1914, 2° capo mecc., matr. 71182;

Ciani Giobatta di Antonio e di Piccini, nato a Pozzo di Codroipo (Udine) il 26 luglio 1917, serg. segn., matr. 41640;

Finocchiaro Mario di Salvatore e di Barbagallo Giovanna, nato ad Acireale (Catania) il 1° settembre 1915, serg. cann. P. M., matr. 4062;

Leogrande Vincenzo di Gennaro e fu Donghia Luisa, nato a Mottola (Taranto) il 17 dicembre 1918, serg. cann. P. S. matricola 40851;

Sguera Giovanni di Giovanni e di Del Colle Maria, nato a Castelmonte del Friuli (Udine) il 15 giugno 1918, serg. cann. T., matr. 41091;

Loigo Aldo di Emilio e fu Gobato Maria, nato a Palazzolo delle Stelle (Udine) il 20 giugno 1920, serg. S. D. T., matr.

Morello Giovanni fu Giovanni e di De Caro Giuseppa, nato a Licata (Agrigento) il 18 novembre 1918, serg. mecc., matr. 51701;

Lisi Pasquale di Luigi e di Caforno Letizia, nato a Fasano (Brindisi) il 14 aprile 1917, serg. inf., matr. 21750;

D'Aquino Luigi di Angelo e di Lepori Antonietta, nato a Praia P. V. (Avellino) il 10 ottobre 1921, s. nocch., matricola 57921;

Orsi Enrico fu Luigi e di Boccardo Caterina, nato a San Pierdarena (Genova) il 20 aprile 1924, s. capo segn., matricola 61980.

Licori Agostino, nato a Treviso il 21 dicembre 1920, s. capo cann. P. M., matr. 49035;

Paragliola Domenico di Angelo e di Ferraiolo Elvira, nato a Marano (Napoli) il 20 ottobre 1920, s. c. cann. P. S., matricola 52084;

Zanghetta Rino di Giuseppe e di Sacchiero Domenica, nato a Vò (Padova) il 19 settembre 1919, s. capo cann. arm., matricola 89111;

Zanelli Pierangelo di Riccardo e di Sillio Felicina, nato a Ivrea (Aosta) il 19 giugno 1922, s. capo cann., matr. 53061;

Verolino Michele di Luigi e di Di Matteo Luisa, nato a Napoli il 14 settembre 1919, s. capo cann., matr. 93893;

Managò Giovanni fu Vincenzo e di Nizzari Domenica, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 19 febbraio 1916, s. capo cann. O., matr. 51370;

Abbonati Giuseppe di Salvatore e di Carpiteva Brigida, nato a Trapani il 23 ottobre 1918, s. capo cann. P. S., matricola 71371;

Tropina Carlo di Eugenio e di Dell'Avello Giuseppina, nato a S. Pietro Natisone (Udine) il 23 agosto 1917, s. capo cann. arm., matr. 42123;

Barreca Giuseppe fu Demetrio e di Cara Domenica, nato a Reggio Calabria il 1° giugno 1922, s. capo cann. P. M., matricola 55568;

Cecere Giuseppe di Antonio e di Adamo Anna, nato a Montecerchio (Benevento) il 19 novembre 1920, s. capo cann. P. M., matr. 54937;

Fiorillo Antonio di Bonaventura e di Venditi Assunta, nato a Vietri sul Mare (Salerno) il 13 marzo 1916, sotto capo cann. P. S., matr. 32887;

Donati Renato di Pietro e di Burroni Agar, nato ad Arezzo il 4 febbraio 1920, s. capo silur., matr. 57003;

Fasoglio Vittorio di Italo e di Corbiana Amalia, nato a Murisengo Monferrato (Asti) l'11 gennaio 1922, s. capo sil., matr. 54003;

Susmo Renato di Salvatore e di Podis Sofia, nato a Oristano (Cagliari) il 16 settembre 1921, s. capo R. T., matr. 53102;

Caselli Agostino di Arturo e di Brambatti Luisa, nato a Sapri (Salerno) il 2 marzo 1919, s. capo elettr., matr. 63918;

Roncardo Nazzareno di Antonio e di Nicolosa Grazia, nato a Messina il 5 gennaio 1924, s. capo elettr., matr. 55038;

Gullotta Michele di Alfio e di Vona Giovanna, nato a Catania il 31 maggio 1923, s. capo mecc., matr. 61092;

Micalizzi Giovanni fu Pasquale e di Chirico Maria, nato a Cannitello (Reggio Calabria) il 27 ottobre 1918, s. capo fuoch., matr. 71135.

Pino Domenico di Domenico e di De Salvo Maria, nato a Messina il 18 marzo 1911, s. capo fur., matr. 98566;

La Rocca Vincenzo di Giovanni e di D'Angelo Maria Laura, nato a Piano di Sorrento (Napoli) il 24 settembre 1924, silur., matr. 67098;

Bruno Vito di Vito e di Potere Laura, nato a Taranto il 2 luglio 1921, silur., matr. 39039;

Carlino Sebastiano di Luigi e di Pratola Nunzia, nato a Napoli l'8 gennaio 1921, silur., matr. 34308;

D'Adorante Francesco di Luigi e di Zullo Cosima Lucia, nato a Mesagne (Brindisi) il 16 agosto 1923, nocch., matricola 67893;

Iampieri Camillo di Bernardo e di Iachino Teresa, nato a [illegible] Taranto) il 4 novembre 1919, mar. s. v., matri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nato a Roncadello (Brescia) il 19 gennaio 1920, fuochi, matricola 144053;

Adinolfi Francesco di Carmine e di Avellone Genoveffa, nato a Padula (Salerno) il 1° gennaio 1920, fur. S., matr. 55444;

Simonetti Armando di Pietro e di Perreson Pasqua, nato a Corno di Rosazzo (Udine) il 2 giugno 1913, montatore garanz. Fiat. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Cerisola Guido di Pietro e di Polacci Carolina, nato a Genova il 30 aprile 1920, asp. guardiamarina;

Lasagna Felice fu Felice e di Ravazzi Giovanna, nato ad Alessandria il 9 ottobre 1894, capo cann. 1ª cl., matr. 89711;

Panarese Paolo di Salvatore e di Portaluni Caterina, nato a Maglie (Lecce) il 18 febbraio 1900, capo mecc. 1ª cl., matricola 64963;

Luisi Alfredo di Carlo e di Marocci Maria, nato a Parma il 25 ottobre 1909, capo S. D. T. 2ª cl., matr. 10724;

Busoli Germinal fu Luigi e fu Sansani Carolina, nato ad Ammresvil (Svizzera) il 28 maggio 1911, capo cann. P. S. 3ª cl., matr. 15953;

Lanzarini Gino di Giuseppe e di Serra Venusta, nato a Decima di Persicato (Bologna) il 10 novembre 1915, 2° capo cann. P. S., matr. 24887;

D'Aniello Vincenzo di Giovanni e di Prota Rosa, nato a San Marzano (Salerno) il 13 giugno 1914, 2° capo cann. arm., matr. 29973;

Quattrocchi Filippo di Angelo e di Vitello Liboria, nato a Mazarino (Caltanisetta) il 17 maggio 1917, 2° capo cann. P. S., matr. 38733;

Purificato Erasmo di Giuseppe e di Bardano Vincenza, nato a Formia (Littoria) il 28 ottobre 1910, 2° capo cann. P., matr. 1001;

Carere Salvatore di Reginaldo e di Agostino Maria Rosa, nato a S. Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) il 29 agosto 1916, 2° capo cann. P. S., matr. 39121;

Abbrescia Arcangelo fu Francesco e di Castigliano Maria, nato a Bari il 19 settembre 1915, 2° capo R. T., matr. 32742;

Marchisio Aristide di Maurizio e di Bruzzone Rosa, nato a Fegino (Genova) il 22 luglio 1914, 2° capo mecc., matr. 71182;

Ciani Giobatta di Antonio e di Piccini, nato a Pozzo di Codroipo (Udine) il 26 luglio 1917, serg. segn., matr. 41640;

Finocchiaro Mario di Salvatore e di Barbagallo Giovanna, nato ad Acireale (Catania) il 1° settembre 1915, serg. cann. P. M., matr. 4662;

Leogrande Vincenzo di Gennaro e fu Donghia Luisa, nato a Mottola (Taranto) il 17 dicembre 1918, serg. cann. P. S., matricola 40851;

Squezzi Giovanni di Giovanni e di Dei Colle Maria, nato a Castelnuovo del Friuli (Udine) il 15 giugno 1918, serg. cann. T., matr. 41091;

Luigo Aldo di Emilio e fu Gobato Maria, nato a Palazzolo delle Stelle (Udine) il 20 giugno 1920, serg. S. D. T., matricola 42702;

Scaringi Liberato di Antonio e di Polinezzi Caterina, nato a Moriupo (Roma) il 15 ottobre 1918, serg. art., matr. 48030;

Gomiernio Zelio di Luigi e di Tioppo Orsola, nato a Castelfranco Veneto (Treviso) il 22 marzo 1919, serg. P. S., matricola 42782;

Arena Domenico di Elia e di Butrucè Maria, nato a S. Pietro Mardo (Catanzaro) il 3 novembre 1919, serg. cann. P. S., matr. 40356;

Scarolo Santi di Scarolo Griselda, nato a Carbonara (Treviso) il 10 luglio 1919, serg. R. T., matr. 42598;

Braccioli Giacomo di Carlo e di Giacomelli Maria, nato a Ronco Ferraro (Mantova) il 27 agosto 1920, serg. R. T., matricola 42628;

Zanelli Pierangelo di Riccardo e di Sillo Felicina, nato a Ivrea (Aosta) il 19 giugno 1922, s. capo cann., matr. 53961;

Verolino Michele di Luigi e di Di Matteo Luisa, nato a Napoli il 14 settembre 1919, s. capo cann., matr. 93893;

Manago Giovanni fu Vincenzo e di Nizzari Domenica, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 19 febbraio 1916, s. capo cann. O., matr. 51370;

Abbonati Giuseppe di Salvatore e di Carpiteva Brigida, nato a Trapani il 23 ottobre 1918, s. capo cann. P. S., matricola 71371;

Tropina Carlo di Eugenio e di Dell'Avello Giuseppina, nato a S. Pietro Natisone (Udine) il 23 agosto 1917, s. capo cann. arm., matr. 42123;

Barreca Giuseppe fu Demetrio e di Cara Domenica, nato a Reggio Calabria il 1° giugno 1922, s. capo cann. P. M., matricola 55568;

Cecere Giuseppe di Antonio e di Adamo Anna, nato a Montecerchio (Benevento) il 19 novembre 1920, s. capo cann. P. M., matr. 54937;

Fiorillo Antonio di Bonaventura e di Venditti Assunta, nato a Vietri sul Mare (Salerno) il 13 marzo 1916, sotto capo cann. P. S., matr. 32867;

Donati Renato di Pietro e di Burroni Agar, nato ad Arezzo il 4 febbraio 1920, s. capo silur., matr. 57063;

Fasoglio Vittorio di Italo e di Coriana Amalia, nato a Murisengo Monferrato (Asti) l'11 gennaio 1922, s. capo sil., matr. 54003;

Susino Renato di Salvatore e di Podis Sofia, nato a Oristano (Cagliari) il 16 settembre 1921, s. capo R. T., matr. 53102;

Caselli Agostino di Arturo e di Brambatti Luisa, nato a Sapri (Salerno) il 2 marzo 1919, s. capo elettr., matr. 63918;

Roncordo Nazzareno di Antonio e di Nicolosa Grazia, nato a Messina il 5 gennaio 1924, s. capo elettr., matr. 55933;

Gulotta Michele di Alfio e di Vona Giovanna, nato a Catania il 31 maggio 1923, s. capo mecc., matr. 61092;

Micalizzi Giovanni fu Pasquale e di Chirico Maria, nato a Cannitello (Reggio Calabria) il 27 ottobre 1918, s. capo fuoch., matr. 71135;

Pino Domenico di Domenico e di De Salvo Maria, nato a Messina il 19 marzo 1911, s. capo fur., matr. 95506;

La Rocca Vincenzo di Giovanni e di D'Angelo Maria Laura, nato a Piano di Sorrento (Napoli) il 24 settembre 1924, silur., matr. 67038;

Bruno Vito di Vito e di Potere Laura, nato a Taranto il 2 luglio 1921, silur., matr. 39039;

Carlino Sebastiano di Luigi e di Cratola Nunzia, nato a Napoli l'8 gennaio 1921, silur., matr. 34306;

D'Alforante Francesco di Luigi e di Zullo Cosima Lucia, nato a Mesagne (Brindisi) il 16 agosto 1923, nocch., matricola 67363;

Iampieri Camillo di Bernardo e di Iachino Teresa, nato a Tortoreto (Teramo) il 4 novembre 1919, marò s. v., matricola 78129;

Macina Nicola di Donato e di Piscopo Maria, nato a Palese (Bari) il 23 maggio 1919, marò s. v., matr. 95515;

De Candia Cosimo di Orazio e di Damiana Abatista, nato a Molfetta (Bari) il 20 gennaio 1920, marò s. m., matr. 10563;

Monago Domenico fu Giovanni e di Di Borgomeo Concetta, nato a Napoli l'11 aprile 1920, marò s. v., matr. 11410;

Scotellaro Vincenzo di Carmine e di Mesecchia Raffaela, nato a Napoli il 31 marzo 1920, marò s. v., matr. 1998;

Freno Giuseppe di Carmelo e di Calabrò Maria, nato a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) il 2 giugno 1920, marò s. m., matr. 14494;

T 85016

Roscelo Giovanni di Silvio e di Caporale Maria, nato a Sottomarina (Venezia) il 25 novembre 1920, marò s. m., matricola 8808;

Rigano Rosario di Giuseppe e di Lafaussi Francesca, nato a Messina il 15 gennaio 1921, marò s. v., matr. 50095;

Gentile Rocco di Umberto e di Basti Cristina, nato a Ortona a Mare (Chieti) il 7 luglio 1921, marò s. m., matr. 58930;

Bollis Domenico di Salvatore e di Caputi Virginia, nato a Gallipoli (Lecce) l'11 febbraio 1920;

Infante Vincenzo di Raffaele e di Esposito Anna, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 13 maggio 1921, marò s. v., matr. 55558;

Micalizzi Giuseppe fu Francesco e di Manganaro Santa, nato a Scaletta (Messina) il 10 settembre 1921, marò s. v., matr. 50324;

Termopoli Leonildo, nato a Salerno (Napoli) il 17 ottobre 1921, marò s. v., matr 52913;

Bartolucci Renato di Augusto e di Betti Adele, nato a Firanzola di Focara (Pesaro) il 7 novembre 1918, marò s. m., matr. 60075;

Ferrara Michele di Michele e di Leone Maddalena, nato a Ravello (Salerno) il 10 novembre 1921, marò s. v., matr. 47196;

Tarantino Rosario di Antonio e di Pipitan Marianna, nato a Palermo il 27 marzo 1921, marò s. v., matr. 68065;

Di Giandomenico Armando di Antonio e di Silsa Teresa, nato a Roseto (Teramo) il 16 luglio 1921, marò s. m., matricola 34657;

Mischiati Ildo di Guerino e di Pattorello Lina, nato a Tallipo (Rovigo) il 12 marzo 1922, marò s. v., matr. 72235;

Baldo Mario di Antonio e di Benedetti Anna, nato a Borgosacco (Trento) il 22 settembre 1922, marò s. v., matr. 98754;

D'Onofrio Vinicio di Antonio e di Circupiori Annunziata, nato a Livorno il 10 giugno 1922, marò s. m., matr. 81939;

Barbaduomo Antonio di Francesco e fu Saggesi Giacoma, nato a Cagnano Varano (Foggia) il 24 settembre 1922, marò s. v., matr. 78243;

Formisano Giuseppe di Antonio e di Quina Francesca, nato a Torre del Greco (Napoli) il 27 ottobre 1922, marò s. v., matr. 82511;

Casole Mario di Luigi e fu Annato Fedele, nato a Gallipoli (Lecce) l'1 luglio 1922 segn., matr. 67886;

Zeppieri Alberto di Aristodemo e di Regali Amalia, nato a Roma il 5 agosto 1921, segn., matr. 43401;

Ravoni Marino fu Domenico e di Fiori Angela, nato a Veiano (Viterbo) il 4 maggio 1922, cann. P. M., matr. 64084;

Bertella Pietro di Antonio e di Caniera Cristina, nato a Matori (Salerno) il 27 giugno 1923, cann. P. S., matr. 63683;

Bustaffa Adriano di Giovanni e di Borsari Maria, nato a Mantova il 16 agosto 1923, cann. P. S., matr. 61721;

Balagi Sergio di Maudino e di Vanni Fernanda, nato a Cascina (Pisa) il 31 maggio 1922, S. D. T., matr. 63392;

Rossi Gino di Adolfo e di Lami Ester, nato a Uliveto (Pisa) il 4 febbraio 1921, cann. O., matr. 40463;

Brusamonti Luigi di Angelo e di Cattaneo Teresa, nato a Melegnano (Milano) il 15 marzo 1921, cann. O., matr. 54049;

Levoli Giovanni di Nilo e di Diaca Ernestina, nato a Rossano Calabro (Cosenza) il 7 marzo 1921, cann. O, matr. 47530;

Fiume Carmine, nato a Bisciotti (Salerno) il 14 maggio 1919, cann. P. M., matr. 98581;

Abbiati Pietro di Enrico e di Tosca Carolina, nato a Grotta-D'Adda (Cremona) il 9 maggio 1920, cann. O., matr. 45853;

Baratti Candido di Baratti Luigina, nato a Ornavasso (Novara) l'11 giugno 1922, furiere, matr. 76462;

Guzzon Nello di Giuseppe e di Popezzo Maria, nato a Marano Lagunare (Udine) il 24 aprile 1921, cann. O., matricola 28026;

Barboni Antonio di Luigi e di Ragazzini Maria, nato a Marina di Ravenna il 16 luglio 1920, cann. A., matr. 8556;

Forlin Guglielmo di Giacomo e di Schinta Edwige, nato a Cartura (Padova) il 30 aprile 1920, cann. P. M., matr. 5161;

Fraglio Vincenzo di Antonio e di Simoni Maria, nato a [illegible] matr. [illegible]

Molinari Luigi di Angelo e di Fontana Santa, nato a Zibello (Parma) il 6 maggio 1922, marò silur., matr. 94324;

Biasotti Giovanni di Armando e di Riscossa Iolanda, nato a San Pierdarena (Genova) il 18 marzo 1923, elettr., matricola 63602;

Girola Battista fu Domenico e di Pozzi Pierina, nato a Milano il 18 novembre 1919, elettr., matr. 93456;

Pellegrini Rino fu Angelo e fu Boscarol Lucia, nato a Monfalcone il 23 gennaio 1920, elettr., matr. 29719,

Donnarumma Pietro di Luigi e di Martino Luisa, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 24 ottobre 1920, matr. 26791;

Bregliano Duilio di Secondo e di Comino Flora, nato a Ospedaletti (Imperia) il 19 settembre 1922, elettr., matr. 106055;

Zamarion Enzo di Luigi e di Rempioni Anita, nato a Vedelago (Treviso) il 21 marzo 1921, R. T., matr. 43373;

Luiella Giovanni di Filippo e di Campolo Francesca, nato a Lazzaro (Reggio Calabria) il 16 aprile 1924, all. mecc., matricola 63991;

Clagnan Giovanni di Giovanni e fu Kuchec Mari, nato a Abbazia (Fiume) il 14 gennaio 1925, all. mecc., matr. 63033;

Stanzione Luigi di Salvatore e di Grassa Raffaela, nato a Napoli il 19 maggio 1918, fuoch. M. N., matr. 46082;

Tafuro Raffaele di Emilio e fu Scarcilla Vincenza, nato a S. Pietro Vernotico (Brindisi) il 22 febbraio 1922, fuoch. O., matr. 86972;

Cavaliere Pasquale di Raffaele e di De Angelis Elena, nato a S. Giovanni a Teduccio (Napoli) il 30 agosto 1921, fuoch. O., matr. 76106;

Mascolo Guido di Armando e di Mascolo Maddalena, nato a Casola (Napoli) il 15 marzo 1923, fuoch. A., matr. 129197;

Zinnato Natale di Giovanni e di Rappaggio Orsina, nato a Venezia il 23 marzo 1923, fuoch. O., matr. 65134;

Pesando Pietro di Andrea e di Bertongiacchetti Agnese, nato a Montalto Dora il 9 aprile 1922, fuoch. O., matr. 97760;

Pipan Silvano di Francesco e di Pipan Erminia, nato a Trieste il 3 luglio 1922, fuoch. O., matr. 81266;

Troncato Gennaro di Rocco e di Dadi Antonietta, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 6 settembre 1922, fuoch. O., matricola 101497;

Bego Gastone di Gelindo e di Borella Anna, nato a Bagnoli di Sopra (Padova) il 31 ottobre 1922, fuoch. O., matricola 72268;

Avantaggiato Nicola di Giuseppe e di Vita Carla, nato a Lequile (Lecce) il 30 agosto 1922, fuoch. O., matr. 87260;

Tagliatti Fernando di Giacomo e di Arvele Eufemia, nato a Porta Garibaldi (Ferrara) il 15 maggio 1921, cann. O., matricola 50225;

Bleve Rocco di Francesco e di Ferilli Cosima, nato a Cagliano del Capo (Lecce) il 3 giugno 1921, cann. O., matr. 41971;

Gaglione Salvatore fu Gennaro e di Menilla Angelina, nato a Torre del Greco (Napoli) il 6 luglio 1921, cann. art., matricola 38351;

Cervara Ernesto di Pasquale e di Pedratti Luisa, nato a Borgotaro il 9 febbraio 1922, fuoch. A., matr. 92513;

Casella Francesco di Vincenzo e di Marratino Raffaela, nato a Napoli il 3 febbraio 1922, fuoch. A., matr. 70158;

Suma Cosimo fu Carlo e di Matemucci Maria, nato a Taranto il 24 maggio 1922, fuoch. A., matr. 86135;

Mazzelli Andrea fu Battista e di Salvatore Celeste, nato a Fusino V. T. (Brescia) il 15 giugno 1922, cann. arm., matricola 80530;

Del Bono Giuseppe di Francesco e di Pintossi Teresa, nato a Monte Cellio Bruciato (Brescia) il 22 settembre 1922, cann. arm., matr. 80629;

Castagna Francesco di Luigi e di Calise Lucia, nato a Lacco Ameno (Napoli) il 26 gennaio 1922, cann. P. M., matricola 91112;

Solari Giovanni fu Guido e di Piano Elisa, nato a Genova il 3 dicembre 1922, cann. arm., matr. 105789;

Zanetti Carlo di Zanetti Maria Angelina, nato a Trento il 18 dicembre 1922, cann. arm., matr. 98788;

Rossi Alvezio di Guido e di Castellani Anna, nato a Sesto Fiorentino (Firenze) il 22 agosto 1922, cann. arm., matr. 109008;

Ferrillo Filippo di Nicola e di Ricciardi, nato a Castelve-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

matr. 30824;

Termopoli Leonilda, nato a Salerno (Napoli) il 17 ottobre 1921, marò s. v., matr. 52913;

Bartolucci Renato di Augusto e di Betti Adele, nato a Firanzola di Focara (Pesaro) il 7 novembre 1918, marò s. m., matr. 60075;

Ferrara Michele di Michele e di Leone Maddalena, nato a Ravello (Salerno) il 10 novembre 1921, marò s. v., matr. 47196;

Tarantino Rosario di Antonio e di Pipitan Marianna, nato a Palermo il 27 marzo 1921, marò s. v., matr. 68865;

Di Giandomenico Armando di Antonio e di Silsa Teresa, nato a Roseto (Teramo) il 16 luglio 1921, marò s. m., matricola 34657;

Mischiati Ildo di Guerino e di Pattorello Lina, nato a Tallipo (Rovigo) il 12 marzo 1922, marò s. v., matr. 72305;

Baldo Mario di Antonio e di Benedetti Anna, nato a Borgosacco (Trento) il 22 settembre 1922, marò s. v., matr. 98754;

D'Onofrio Vinicio di Antonio e di Circuplori Annunziata, nato a Livorno il 10 giugno 1922, marò s. m., matr. 81939;

Barbaduomo Antonio di Francesco e fu Saggesi Giacoma, nato a Cagnano Varano (Foggia) il 24 settembre 1922, marò s. v., matr. 78243;

Formisano Giuseppe di Antonio e di Quina Francesca, nato a Torre del Greco (Napoli) il 27 ottobre 1922, marò s. v., matr. 82511;

Casole Mario di Luigi e fu Annato Fedele, nato a Gallipoli (Lecce) l'1 luglio 1922, segn., matr. 67886;

Zeppieri Alberto di Aristodemo e di Regali Amalia, nato a Roma il 5 agosto 1921, segn., matr. 43401;

Ravoni Marino fu Domenico e di Fiori Angela, nato a Veiano (Viterbo) il 4 maggio 1922, cann. P. M., matr. 64084;

Bertella Pietro di Antonio e di Camera Cristina, nato a Matori (Salerno) il 27 giugno 1923, cann. P. S., matr. 63683;

Bustaffa Adriano di Giovanni e di Borsari Maria, nato a Mantova il 16 agosto 1923, cann. P. S., matr. 61721;

Balagi Sergio di Maudino e di Vanni Fernanda, nato a Cascina (Pisa) il 31 maggio 1922, S. D. T., matr. 63392;

Rossi Gino di Adolfo e di Lami Ester, nato a Uliveto (Pisa) il 4 febbraio 1921, cann. O., matr. 40163;

Brusamonti Luigi di Angelo e di Cattaneo Teresa, nato a Meleguano (Milano) il 15 marzo 1921, cann. O., matr. 54049;

Leoni Giovanni di Nilo e di Diaca Ernestina, nato a Rossano Calabro (Cosenza) il 7 marzo 1921, cann. O, matr. 47530;

Fiume Carmine, nato a Bisciotti (Salerno) il 14 maggio 1919, cann. P. M., matr. 98581;

Abbiati Pietro di Enrico e di Tosca Carolina, nato a Grotta-D'Adda (Cremona) il 9 maggio 1920, cann. O., matr. 45853;

Baratti Candido di Baratti Luigina, nato a Ornavasso (Novara) l'11 giugno 1922, furiere, matr. 76462;

Guzzon Nello di Giuseppe e di Popezzo Maria, nato a Marano Lagunare (Udine) il 24 aprile 1921, cann. O., matricola 28926;

Barboni Antonio di Luigi e di Ragazzini Maria, nato a Marina di Ravenna il 16 luglio 1920, cann. A., matr. 8556;

Forlin Gualtiero di Giacomo e di Schinta Edwige, nato a Cartura (Padova) il 30 aprile 1920, cann. P. M., matr. 5161;

Veggio Vincenzo di Antonio e di Simoni Maria, nato a Manerba (Brescia) l'11 luglio 1920, cann. O., matr. 2651;

Marrese Mario di Tommaso e di Zona Maria, nato a Calvi Risulta (Napoli) il 25 novembre 1920, cann. O., matr. 29312;

Nicolai Irio di Ereo e di Lorenzani Faustina, nato a La Spezia il 22 settembre 1920, sil., matr. 13597;

Petrillo Michele di Francesco e di Sperduto Concetta, nato a Torre Picilli (Napoli) il 21 luglio 1921, torp., matr. 63964;

Barbieri Stefano di Tommaso e di Rossi Maddalena, nato a Genova Pra il 22 settembre 1922, torp., matr. 73159;

Naccari Renato di Giuseppe e di Nordio Emilia, nato a Chioggia (Venezia) il 16 giugno 1921, marò sllur., matr. 41355;

Lucia Giovanni di Pietro [illegible] a Lazzaro (Reggio Calabria) il 16 aprile 1924, all. mecc., matricola 63991;

Clagnan Giovanni di Giovanni e fu Kuchec Mari, nato a Abbazia (Fiume) il 14 gennaio 1925, all. mecc., matr. 63033;

Stanzione Luigi di Salvatore e di Grassa Raffaela, nato a Napoli il 19 maggio 1918, fuoch. M. N., matr. 46082;

Tafuro Raffaele di Emilio e fu Scarcilla Vincenza, nato a S. Pietro Vernotico (Brindisi) il 22 febbraio 1922, fuoch. O., matr. 86972;

Cavaliere Pasquale di Raffaele e di De Angelis Elena, nato a S. Giovanni a Teduccio (Napoli) il 30 agosto 1921, fuoch. O., matr. 70106;

Mascolo Guido di Armando e di Mascolo Maddalena, nato a Casola (Napoli) il 15 marzo 1923, fuoch. A., matr. 129197;

Zinnato Natale di Giovanni e di Rappaggio Orsina, nato a Venezia il 23 marzo 1923, fuoch. O., matr. 65134;

Pesando Pietro di Andrea e di Bertongiacchetti Agnese, nato a Montalto Dora il 9 aprile 1922, fuoch. O., matr. 97760;

Pipan Silvano di Francesco e di Pipan Erminia, nato a Trieste il 3 luglio 1922, fuoch. O., matr. 81266;

Troncato Gennaro di Rocco e di Dadi Antonietta, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 6 settembre 1922, fuoch. O., matricola 101497;

Bego Gastone di Gelindo e di Borella Anna, nato a Bagnoli di Sopra (Padova) il 31 ottobre 1922, fuoch. O., matricola 72268;

Ananiaggiato Nicola di Giuseppe e di Vita Carla, nato a Leguile (Lecce) il 30 agosto 1922, fuoch. O., matr. 87260;

Tagliatti Fernando di Giacomo e di Arvele Eufemia, nato a Porta Garibaldi (Ferrara) il 15 maggio 1921, cann. O., matricola 59225;

Bleve Rocco di Francesco e di Ferilli Cosima, nato a Gagliano del Capo (Lecce) il 3 giugno 1921, cann. O., matr. 41971;

Caglione Salvatore fu Gennaro e di Menilla Angelina, nato a Torre del Greco (Napoli) il 6 luglio 1921, cann. art., matricola 38351;

Cervara Ernesto di Pasquale e di Pedratti Luisa, nato a Borgotaro il 9 febbraio 1922, fuoch. A., matr. 92513;

Casella Francesco di Vincenzo e di Marratino Raffaela, nato a Napoli il 3 febbraio 1922, fuoch. A., matr. 70158;

Suma Cosimo fu Carlo e di Matemucci Maria, nato a Taranto il 24 maggio 1922, fuoch. A., matr. 86135;

Muzzelli Andrea fu Battista e di Salvatore Celeste, nato a Fusino V. T. Brescia) il 15 giugno 1922, cann. arm., matricola 80530;

Del Bono Giuseppe di Francesco e di Pintossi Teresa, nato a Monte Cellio Bruciato (Brescia) il 22 settembre 1922, cann. arm., matr. 80629;

Castagna Francesco di Luigi e di Calise Lucia, nato a Lacco Ameno (Napoli) il 26 gennaio 1922, cann. P. M., matricola 91112;

Solari Giovanni fu Guido e di Piano Elisa, nato a Genova il 3 dicembre 1922, cann. arm., matr. 105789;

Zanetti Carlo di Zanetti Maria Angelina, nato a Trento il 18 dicembre 1922, cann. arm., matr. 98788;

Rossi Alvezio di Guido e di Castellani Anita, nato a Sesto Fiorentino (Firenze) il 22 agosto 1922, cann. arm., matr. 103008;

Verrilo Filippo di Nicola e di Ricciardi, nato a Castelvenere (Benevento) il 4 giugno 1921, cann. P. M., matr. 32600;

Corradini Mario di Pietro e di Sfolcini Prandina, nato a Piacenza il 29 aprile 1921, cann. P. M., matr. 33441;

Ziglioli Ernesto di Palmiro e di Martini Maria, nato a Torre Pallavicino (Bergamo) il 17 febbraio 1922, cann. O., matricola 74556;

Piazza Giuseppe di Carlo e di Villa Fortuna, nato a Trifosio (Milano) il 22 aprile 1922, cann. O., matr. 76012;

Mallo Giuseppe di Salvatore e di Iacono Teresa, nato a Comiso (Ragusa) il 7 gennaio 1922, cann. P. M., matr. 87394;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

De Vico Gabriele di Rocco e di De Ca[illegible] Giuditta, nato a Farintola (Pescara) il 27 giugno 1922, cann. O., matr. 99405;

Di Prima Giuseppe di Leonardo e di Maccarini Maria, nato a Mascali (Catania) il 27 settembre 1922, cann. O., matr. 96949;

Schiano Di Zipaolo Michele di Vincenzo e di Scotto Di Casana Fortuna, nato a Procida (Napoli) il 6 ottobre 1922, cann. O., matr. 91206;

Materia Francesco di Stefano e di Giuffrida Maria, nato a S. Maria Salina (Messina) il 4 aprile 1922, cann. P. M., matricola 100053;

Romano Arduino di Pietro e fu Otelli Angela, nato a Brescia l'11 giugno 1922, cann. arm., matr. 80741;

Sigona Francesco di Giovanni e di Denaro Concettina, nato a Pozzallo (Ragusa) il 14 ottobre 1921, fuoch. M. A., matricola 39736;

Leoni Silvio di Pietro e di Clerici Rosa, nato a Bulgarograsso (Como) il 14 luglio 1921, fuoch. A., matr. 54858;

Passoni Paolo di Alfredo e di Guarneri Adele, nato a Pozzuolo Mantesana (Milano) il 14 luglio 1921, fuoch. A., matricola 54224;

Baldis Alfredo di Giuseppe e di Colombo Zita, nato a Torre Boldone (Bergamo) il 26 settembre 1920, fuoch. A., matricola 11989;

Oppezzo Eusebio di Bernardo e di Oppezzo Margherita, nato a Stropiano (Vercelli) il 17 novembre 1920, fuoch. A., matricola 9880;

Fissore Francesco di Giovanni e Zorniotti Caterina, nato a Cherasco (Cuneo), il 24 ottobre 1920, fuoch. O., matr. 16334;

Imparato Luigi di Gennaro e di Pisacane Rosa, nato a Napoli il 3 gennaio 1921, fuoch. A., matr. 49802;

Carmignani Pietro di Virgilio e di Gioacchini Angelina, nato a S. Croce sull'Arno (Pisa) il 28 luglio 1921, fuoch. M. A., matr. 66136;

Bertolino Andrea di Silvestro e di Di Trapani Rosina, nato a Palermo il 2 gennaio 1921, fuoch. A., matr. 57550;

Sanna Giovanni fu Giovanni e di Porcheddu Angela, nato ad Alghero il 6 gennaio 1921, fuoch. A., matr. 65251;

De Luco Antonio di Giorgio e di Sesta Carmela, nato a Corigliano Calabro (Cosenza) il 25 dicembre 1921, fuoch. O., matr. 47535;

Manera Fausto di Angelo e di Santanato Savio, nato a Verola Nuova (Brescia) il 25 agosto 1921, fuoch. M. N., matricola 59362. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Terzi Edoardo di Edoardo e di Avogadro Maria, nato a Cornegliano (Genova) il 30 ottobre 1921, S. T. V.;

Versa Oscar fu Oscar e fu Legan Maria, nato a Trieste il 1° dicembre 1920, guardiamarina;

Conte Camillo di Gennaro e fu Russo Filomena, nato a Napoli l'1 maggio 1917, tenente G. N.;

Mazzella Giuseppe di Michele e di Sabia Anna, nato a Procida, il 16 aprile 1923, asp. guardiamarina;

Minnini Michele di Pietro e di Ciccimarra Pasqua, nato ad Altamura (Bari) l'11 ottobre 1908, capo mecc. 3ª, matricola 6677;

Moisio Dante fu Felice e di Re Caterina, nato a Vignale Monferrato (Alessandria) il 19 settembre 1911, capo silurista di 3ª classe, matr. 18904;

Malaspina Ezio fu Alberto e di Montefiori Virginia, nato a S. Martino di Durasca (La Spezia) il 12 settembre 1917, 2° capo elettr., matr. 38060;

Calò Gaetano fu Francesco e fu Aglieri Gaetana, nato a Palermo il 29 novembre 1914, 2° capo elettr., matr. 27492;

Checco Filippo di Antonio e di Crea Filomena, nato a Motta S. Giovanni (R. Calabria) 2° capo M. N., matr. 39132;

Fiorani Pietro di Aldo e di Intropidi Angela, nato a Milano il 10 settembre 1917, serg. sil., matr. 41092;

Vivone Pietro di Carmine e di Campagna Antonietta, nato a S. Tecla (Salerno) il 17 febbraio 1921, serg. M. N., matr. 50056;

Massetti Raffaele di Ermete e di Rosati Francesca, nato a S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 15 luglio 1919,

Pellegrino Mario di Ar[illegible]o e di Pidocchielli Antonietta, nato a Marzano Appio (Na[illegible]) il 16 ottobre 1922, s. capo segn., matr. 56792;

D'Abbieri Lorenzo di Antonio e di Giannubilo Chiara, nato a Serra Capriola (Foggia) il 15 novembre 1920, s. capo R. T., matr. 51311;

Giannotta Benito di Antonio e fu Beccarsi Adele, nato a Giannello (Lecce) il 16 aprile 1924, s. capo R. T., matr. 59717;

Guccino Marcello di Gerardo e di Gestani Caterina, nato a Napoli il 26 aprile 1921, s. capo elettr., matr. 54333;

Rodia Teodoro di Nicola e fu Pica Francesca, nato a Brindisi il 26 agosto 1917, s. capo elettr., matr. 47238;

Lipomi Crocifisso di Vincenzo e di Anastasia Grazia, nato a Tunisi il 23 agosto 1920, s. capo sil., matr. 54213;

Barbuti Gabriele di Nicola e fu Aprile Cristina, nato a Brindisi il 3 giugno 1921, s. capo M. N., matr. 51418;

Lombardi Gabriele di Leonardo e di Pentassuglia Angela, nato a Fasano (Brindisi), s. capo M. N., matr. 59788;

Indiano Ettore di Francesco e di Zizzariella Ines, nato a Brindisi l'8 maggio 1924, s. capo M. N., matr. 59765;

Fabrizi Nicola di Davide e di Mollica Carmela, nato a S. Pieri (Ragusa) il 4 marzo 1922, nocch., matr. 87713;

Mannini Enzo di Guglielmo e di Monti Carmelina, nato a Modigliano (Forlì) il 25 dicembre 1925, nocch., matr. 71184;

Fabbri Fausto di Augusto e di Zoli Emilia, nato a Brisichella (Ravenna) il 17 settembre 1925, nocch., matr. 71030;

Borrelli Raffaele di Giorgio e di Ferrara Giovanna, nato a Palermo il 28 marzo 1920, marinaio, matr. 12992;

Cornacchia Franco fu Antonio e di Castelli Rosa, nato a Confienza (Pavia) l'8 dicembre 1920, marinaio, matr. 22303;

Bogo Ferruccio di Rodolfo e di Bogo Maria, nato a Milano il 12 ottobre 1923, cann. P. S., matr. 65512;

Bellincione Giuliano di Santo e di Busancano Olimpia, nato a Chiavazza (Vercelli) il 25 aprile 1923, cann. P. S., matricola 46787;

Giovannetti Silvano di Nestore e di Rapanelli Sabatina, nato a Campiglia Marittima (Livorno) il 27 luglio 1921, cann. arm., matr. 49377;

Lo Schiavo Antonio fu Francesco e di Mangeruca Lucrezia, nato a Taurianova (R. Calabria) il 3 novembre 1921, elettricista, matr. 39518;

Brega Massimo fu Cesare e di Tagliabue Maria, nato a Bergamo il 2 maggio 1919, elettr., matr. 11791;

Lamieri Giulio di Alfonso e di Franzoni Laura, nato a Bologna il 16 aprile 1921, silurista, matr. 69152;

Carrassale Alfredo di Cesare e di Parentini Emilia, nato a La Spezia il 28 giugno 1924, torp., matr. 66085;

Giordano Letterio di G. Battista e fu Scalisi Concetta, nato a Palermo il 20 settembre 1920, fuoch. A., matr. 68965;

Fragiacomo Carlo di Guido e di Naccari Carla, nato a Trieste il 28 aprile 1921, M. N., matr. 37109;

Caputo Antonio fu Giovanni e di Magarelli Elisa, nato a Molfetta (Bari) il 16 maggio 1918, nocch. di 2ª classe, matricola 37729;

Cervi Achille fu Alfonso e di Marabini Francesca, nato a La Maddalena il 27 marzo 1901, capo R. T. 3ª classe, matricola 5078;

Della Latta Mario fu Lisandro e di Martina Assunta, nato a Viareggio il 10 agosto 1913, capo M. N. 3ª classe, matr. 26487;

Carpentieri Giuseppe fu Vincenzo e di Napoli Teresa, nato a R. Calabria il 6 giugno 1914, 2° nocch., matr. 33466;

Giardina Giuseppe di Giuseppe e di Cola Carmela, nato a Termini Imerese (Palermo) il 20 giugno 1918, serg. R. T., matr. 46562;

Gargano Domenico di Alfonso e di Martina Carmela, nato a Salerno il 13 marzo 1921, sotto nocch., matr. 52568;

Simeone Pietro fu Luigi e fu Ferro Anna, nato a Vicenza il 14 marzo 1924, sotto nocch., matr. 63069;

Bozzolan Renzo di Giuseppe e di Guarnieri Argia, nato a Frasinelle (Rovigo) il 18 agosto 1922, sotto nocch., matr. 59127;

Montagna Carmelo di Giuseppe e di Annatuna Vincenza, nato a Siracusa il 14 marzo 1920, sotto capo segn., matr. 7068;

[illegible] fu Francesco e di Pecchinenda Maria, nato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nato a Pozzallo (Ragusa) [illegible]
tricola 39736;

Leoni Silvio di Pietro e di Clerici Rosa, nato a Bulgarograsso (Como) il 14 luglio 1921, fuoch. A., matr. 54858;

Passoni Paolo di Alfredo e di Guarneri Adele, nato a Pozzuolo Mantesana (Milano) il 14 luglio 1921, fuoch. A., matricola 54224;

Baldis Alfredo di Giuseppe e di Colombo Zita, nato a Torre Boldone (Bergamo) il 26 settembre 1920, fuoch. A., matricola 11989;

Oppezzo Eusebio di Bernardo e di Oppezzo Margherita, nato a Stropiano (Vercelli) il 17 novembre 1920, fuoch. A., matricola 9880;

Fissore Francesco di Giovanni e Zorniotti Caterina, nato a Cherasco (Cuneo), il 24 ottobre 1920, fuoch. O., matr. 16334;

Imparato Luigi di Gennaro e di Pisacane Rosa, nato a Napoli il 3 gennaio 1921, fuoch. A., matr. 49802;

Carmignani Pietro di Virgilio e di Gioacchini Angelina, nato a S. Croce sull'Arno (Pisa) il 28 luglio 1921, fuoch. M. A., matr. 66136;

Bertolino Andrea di Silvestro e di Di Trapani Rosina, nato a Palermo il 2 gennaio 1921, fuoch. A., matr. 57559;

Sanna Giovanni fu Giovanni e di Porcheddu Angela, nato ad Alghero il 6 gennaio 1921, fuoch. A., matr. 65251;

De Luca Antonio di Giorgio e di Sesta Carmela, nato a Corigliano Calabro (Cosenza) il 26 dicembre 1921, fuoch. O., matr. 47535;

Manera Fausto di Angelo e di Santanato Savio, nato a Verola Nuova (Brescia) il 25 agosto 1921, fuoch. M. N., matricola 59362. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Terzi Edoardo di Edoardo e di Avogadro Maria, nato a Cornegliano (Genova) il 30 ottobre 1921, S. T. V.;

Versa Oscar fu Oscar e fu Legan Maria, nato a Trieste il 12 dicembre 1920, guardiamarina;

Conte Camillo di Gennaro e fu Russo Filomena, nato a Napoli l'1 maggio 1917, tenente G. N.;

Mazzella Giuseppe di Michele e di Sabia Anna, nato a Procida, il 16 aprile 1923, asp. guardiamarina;

Minnini Michele di Pietro e di Ciccimarra Pasqua, nato ad Altamura (Bari) l'11 ottobre 1908, capo mecc. 3ª, matricola 6677.

Moisio Dante fu Felice e di Re Caterina, nato a Vignale Monferrato (Alessandria) il 19 settembre 1911, capo silurista di 3ª classe, matr. 18904;

Malaspina Ezio fu Alberto e di Montefiori Virginia, nato a S. Martino di Durasca (La Spezia) il 12 settembre 1917, 2° capo elettr., matr. 38060;

Calò Gaetano fu Francesco e fu Aglieri Gaetana, nato a Palermo il 29 novembre 1914, 2° capo elettr., matr. 27492;

Checco Filippo di Antonio e di Crea Filomena, nato a Motta S. Giovanni (R. Calabria) 2° capo M. N., matr. 39182;

Fiorani Pietro di Aldo e di Infropidi Angela, nato a Milano il 10 settembre 1917, serg. sil., matr. 41092;

Vivone Pietro di Carmine e di Campagna Antonietta, nato a S. Tecla (Salerno) il 17 febbraio 1921, serg. M. N., matr. 50056;

Massetti Raffaele di Ermete e di Rosati Francesca, nato a S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 15 luglio 1919, serg. fur. S., matr. 77708;

Bassi Ezio di Nino e di Bassi Maria, nato a Udine il 22 giugno 1920, s. nocch., matr. 51649;

Mazza Cesare di Michele e di Sorrentino Lucia, nato a Torre del Greco il 18 luglio 1920, s. nocch., matr. 5857;

Balucca Mario di Candido e di Massetti Maria, nato a Corciano (Perugia) il 25 gennaio 1923, s. capo cann. P. S. matr. 62992;

Giuliani Antonio di Pietro e di Iorio Maria, nato a Pignataro Maggiore (Napoli) l'1 ottobre 1921, s. capo cann. P. S. matr. 54922;

Brindisi il 3 giugno 1921, [illegible]

Lombardi Gabriele di Leonardo e di Pentassuglia Angela, nato a Fasano (Brindisi), s. capo M. N., matr. 59788;

Indiano Ettore di Francesco e di Zizzariella Ines, nato a Brindisi l'8 maggio 1924, s. capo M. N., matr. 59766;

Fabrizi Nicola di Davide e di Mollica Carmela, nato a S. Pieri (Ragusa) il 4 marzo 1922, nocch., matr. 87713;

Mannini Enzo di Guglielmo e di Monti Carmelina, nato a Modigliano (Forlì) il 25 dicembre 1925, nocch., matr. 71194;

Fabbri Fausto di Augusto e di Zoli Emilia, nato a Brisichella (Ravenna) il 17 settembre 1925, nocch., matr. 71030;

Borrelli Raffaele di Giorgio e di Ferrara Giovanna, nato a Palermo il 28 marzo 1920, marinaio, matr. 12998;

Cornacchia Franco fu Antonio e di Castelli Rosa, nato a Confienza (Pavia) l'8 dicembre 1920, marinaio, matr. 22393;

Bogo Ferruccio di Rodolfo e di Bogo Maria, nato a Milano il 12 ottobre 1923, cann. P. S., matr. 65512;

Bellincione Giuliano di Santo e di Busancano Olimpia, nato a Chiavazza (Vercelli) il 25 aprile 1923, cann. P. S., matricola 46787;

Giovannetti Silvano di Nestore e di Rapanelli Sabatina, nato a Campiglia Marittima (Livorno) il 27 luglio 1921, cann. arm., matr. 49377;

Lo Schiavo Antonio fu Francesco e di Mangeruca Lucrezia, nato a Taurianova (R. Calabria) il 3 novembre 1921, elettricista, matr. 39518;

Brega Massimo fu Cesare e di Tagliabue Maria, nato a Bergamo il 2 maggio 1919, elettr., matr. 11791;

Lamieri Giulio di Alfonso e di Franzoni Laura, nato a Bologna il 16 aprile 1921, silurista, matr. 69152;

Carrassale Alfredo di Cesare e di Parentini Emilia, nato a La Spezia il 28 giugno 1924, torp., matr. 66085;

Giordano Letterio di G. Battista e fu Scalisi Concetta, nato a Palermo il 20 settembre 1920, fuoch. A., matr. 68065;

Fragiacomo Carlo di Guido e di Naccari Carla, nato a Trieste il 28 aprile 1921, M. N., matr. 37109;

Caputo Antonio fu Giovanni e di Magarelli Elisa, nato a Molfetta (Bari) il 16 maggio 1913, nocch. di 2ª classe, matricola 37729;

Cervi Achille fu Alfonso e di Marabini Francesca, nato a La Maddalena il 27 marzo 1901, capo R. T. 3ª classe, matricola 5078;

Della Latta Mario fu Lisandro e di Martina Assunta, nato a Viareggio il 10 agosto 1913, capo M. N. 3ª classe, matr. 26487;

Carpentieri Giuseppe fu Vincenzo e di Napoli Teresa, nato a R. Calabria il 6 giugno 1914, 2° nocch., matr. 33466;

Giardina Giuseppe di Giuseppe e di Cola Carmela, nato a Termini Imerese (Palermo) il 20 giugno 1918, serg. R. T., matr. 46562;

Gargano Domenico di Alfonso e di Martina Carmela, nato a Salerno il 13 marzo 1921, sotto nocch., matr. 52568;

Simeone Pietro fu Luigi e fu Ferro Anna, nato a Vicenza il 14 marzo 1924, sotto nocch., matr. 63069;

Bozzolan Renzo di Giuseppe e di Guarnieri Argia, nato a Frasinelle (Rovigo) il 18 agosto 1922, sotto nocch., matr. 59127;

Montagna Carmelo di Giuseppe e di Annatuna Vincenza, nato a Siracusa il 14 marzo 1920, sotto capo segn., matr. 7068;

Buccino Donato fu Francesco e di Pecchinento Maria, nato ad Auletta (Salerno) il 10 febbraio 1923, sotto capo sil., matricola 60744;

Vaccani Alfredo di Enrico e di Bozzone Antonia, nato a Legnano (Milano) il 2 luglio 1920, sil., matr. 53256;

Colombo Mario di Natale e di Mangano Eleonora, nato a Piacenza il 12 agosto 1922, sil., matr. 92151;

Rinauto Pietro di Antonio e di Spadaro Francesca, nato a Marettino il 14 settembre 1921, idr., matr. 87864;

Tagliabue Giovanni fu Giuseppe e fu Dubini Serafina, nato a Corimate (Como) il 2 luglio 1919, sil., matr. 90926;

Declassified S.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Colombo Emanuele di Ambrogio e di Bianchina Maria, nato a Robecchetto (Milano) il 9 [illegible] 1921, sil., matr. 53340;

Togariello Giuseppe fu Giuseppe e di Ilipa Maria, nato a Cassano Murge (Bari) il 13 giugno 1919, sotto capo M. N., matricola 90590;

Marri Alberto di Aristide e di Fazi Rosa, nato a Civitavecchia il 21 settembre 1922, M. N., matr. 94384;

Silvestri Giuseppe fu Nazzareno e di Schiano Nazzarena, nato a Orbetello (Grosseto) il 30 settembre 1921, M. N., matricola 94846;

Nuvoli Primo di Francesco e di Falco Rosina, nato a Porto Torres (Sassari) il 1° gennaio 1924, sotto capo M. N., matricola 59033;

Marchionne Ignazio di Angelo e di Proietti Rosa, nato a Roviano (Roma) il 17 agosto 1921, sotto capo segn., matr. 56781;

Baraldi Alessandro di Luigi e di Bacchiglieri Maria, nato a Galliera (Bologna) il 29 marzo 1920, sotto capo P. M., matricola 8699;

Lovacco Antonio fu Calogero e di Lauria Rosa, nato a Licata (Agrigento) il 31 marzo 1923, sotto capo R. T., matr. 55947;

Nicosa Vittorio di Giobatta e di Risso Rosa, nato a Lavagna (Genova) il 23 gennaio 1918, sotto capo elettr., matricola 49873;

Ramondino Walter di Bonifacio e di Primani Maria, nato a Porto Ercole (Grosseto) il 30 agosto 1921, sottocapo M. N., matr. 60334;

Sanzin Renato di Benedetto e di Negrisini Teresa, nato a Trieste il 27 gennaio 1920, sotto capo M. N., matr. 4823;

Briglia Salvatore di Giuseppe e di Licata Angelina, nato a Noto (Siracusa) il 15 ottobre 1920, cann. P. M., matr. 64447;

Martorana Mario di Mariano e di D'Alessandro Marianna, nato a Palermo il 16 novembre 1923, R. T., matr. 121093;

Bigtello Remo di Luigi e di Magnisa Maria, nato a Borgo del Sugana (Trento) il 21 ottobre 1919, cann. A., matr. 53736;

Landazzi Rodolfo di Cesare e di Giacomo Anastasia, nato a Roma il 30 settembre 1923, R. T., matr. 93285;

Giacomelli Romeo di Antonio e fu Baldo Luisa, nato a Battaglia Terme il 19 giugno 1921, cann. A., matr. 53039;

Delle Fave Giovanni di Rocco e di Ferrante Lucia, nato a Rodi Garganico (Foggia) il 30 maggio 1922, M. N., matricola 78295;

Violante Giovanni di Michele e di Cassia Salemmi, nato a S. Angelo in Formis (Napoli) il 31 agosto 1922, M. N. matricola 64966. — (*Determinazione del 1° marzo 1944*).

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, addì 18 febbraio 1944

VITTORIO EMANUELE

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944.
Registro n. 1 Marina, foglio n. 302.

(176)

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1944, n. 447.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e 29 maggio 1944, n. 141;

Considerata la necessità di provvedere alla inscrizione nei bilanci di vari Ministeri ed in quelli di talune

Considerata, inoltre, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, ulteriori somme occorrenti per il pagamento di talune spese afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203 e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria del commercio e del lavoro, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, del Fondo di beneficenza e di religione nella Città di Roma, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Tutti i pagamenti da effettuare sul capitolo n. 23 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1944-45 senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie per corrispondere alla Banca d'Italia gli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa, delle cui disponibilità questa abbia assunto l'impegno di inibirsi l'impiego sotto qualsiasi forma a sollievo della circolazione, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a Galliera (Bologna) il 29 marzo 1920, sotto capo R. M., matricola 8099;

Lovacco Antonio fu Calogero e di Lauria Rosa, nato a Licata (Agrigento) il 31 marzo 1923, sotto capo R. T., matr. 55947;

Nicosa Vittorio di Giobatta e di Risso Rosa, nato a Lavagna (Genova) il 23 gennaio 1918, sotto capo elettr., matricola 49879;

Ramondino Walter di Bonifacio e di Primani Maria, nato a Porto Ercole (Grosseto) il 30 agosto 1921, sottocapo M. N., matr. 60634;

Sanzin Renato di Benedetto e di Negrisini Teresa, nato a Trieste il 27 gennaio 1920, sotto capo M. N., matr. 4828;

Briglia Salvatore di Giuseppe e di Licata Angelina, nato a Noto (Siracusa) il 15 ottobre 1920, cann. P. M., matr. 64447;

Mortorana Mario di Mariano e di D'Alessandro Marianna, nato a Palermo il 16 novembre 1923, R. T., matr. 121993;

Bialello Remo di Luigi e di Magnisa Maria, nato a Borgo del Sugana (Trento) il 21 ottobre 1919, cann. A., matr. 53735;

Landazzi Rodolfo di Cesare e di Giacomo Anastasia, nato a Roma il 30 settembre 1923, R. T., matr. 9328;

Giacometti Romeo di Antonio e fu Baldo Luisa, nato a Battaglia Terme il 19 giugno 1921, cann. A., matr. 53930;

Delle Fave Giovanni di Rocco e di Ferrante Lucia, nato a Rodi Garganico (Foggia) il 30 maggio 1922, M. N., matricola 78206;

Violante Giovanni di Michele e di Cassia Salemmi, nato a S. Angelo in Formis (Napoli) il 31 agosto 1922, M. N. matricola 61966. — (*Determinazione del 1° marzo 1944*).

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, addì 18 febbraio 1944

VITTORIO EMANUELE

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944.
Registro n. 1 Marina, foglio n. 302.

(176)

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1944, n. 447.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e 29 maggio 1944, n. 141;

Considerata la necessità di provvedere alla inscrizione nei bilanci di vari Ministeri ed in quelli di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1944-45, dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento dei servizi statali nelle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo restituite alla diretta amministrazione del Governo italiano a decorrere dal 16 ottobre 1944 e per provvedere ad alcune altre sopravvenute esigenze;

finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria del commercio e del lavoro, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, del Fondo di beneficenza e di religione nella Città di Roma, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Tutti i pagamenti da effettuare sul capitolo n. 23 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1944-45 senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie per corrispondere alla Banca d'Italia gli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa, delle cui disponibilità questa abbia assunto l'impegno di inibirsi l'impiego sotto qualsiasi forma a sollievo della circolazione, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 73. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 35. — Imposta sui fondi rustici	L.	10.000.000
Cap. n. 36. — Imposta sui fabbricati	»	10.000.000
Cap. n 37. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	»	70.000.000
Cap. n. 38. — Imposta complementare progressiva, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 39. — Imposta personale progressiva sui celibi	»	4.000.000
Cap. n. 40. — Imposta ordinaria sul patrimonio, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 43. — Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 53. — Imposta di registro	»	30.000.000
Cap. n. 54. — Imposta speciale sul plusvalore dei beni immobili, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 55. — Imposta generale sull'entrata, ecc.	»	300.000.000
Cap. n. 56. — Tassa di bollo.	»	40.000.000
Cap. n. 57. — Imposte in surrogazione del registro e del bollo	»	20.000.000
Cap. n. 59. — Imposta ipotecaria	»	10.000.000
Cap. n. 65. — Tasse sulle concessioni governative	»	10.000.000
Cap. n. 68. — Tassa unica di circolazione sugli autocarri, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 82. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	»	10.000.000
Cap n. 84. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero	»	2.000.000
Cap. n. 88. — Imposta sul gas e sull'energia elettrica	»	5.000.000
Cap. n. 89. — Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	»	1.000.000
Cap. n. 100. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	»	24.000.000
Cap. n. 101. — Imposta sul consumo dei sali, ecc.	»	2.100.000
Cap. n. 104. — Provento del lotto	»	130.000.000
Cap. n. 162. — Rimborsi e concorsi diversi, ecc.	»	300.000
Cap. n. 193. — Ritenuta sugli stipendi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 392. — Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri dell'Africa italiana, della guerra, ecc.	»	21.000.000
Cap. n. 476 (*aggiunto*). — Ricupero delle somme rimborsate al contabile del Portafoglio per i pagamenti dal medesimo anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (art. 7 del R. decreto legge 29 dicembre 1932, n. 1713; convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319)	»	100.000.000
Totale	L.	888.400.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA *B*

Cap. n. 12. — Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc. L. 908.000

Cap. n. 13. — Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie, ecc. » 123.959.000

Cap. n. 14. — Interessi sui certificati di credito per il finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari, ecc. » 637.811.000

Cap. n. 15. — Interessi sui certificati di credito per l'erogazione di contributi in capitale per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1942 degli Enti ausiliari, ecc. » 20.982.000

Cap. n. 18. — Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate, ecc. » 1.320.000

Cap. n. 24 (modificata la denominazione). — Annualità all'Ente di assistenza di Roma (Legge 10 febbraio 1917, n. 25, art. 2) (*Spesa obbligatoria*) » 105.000

Cap. n. 41. — Spese per la Camera dei deputati » 9.500.000

Cap. n. 48. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. » 500.000

Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri » 4.700.000

Cap. n. 64. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio Nazionale delle ricerche, ecc. » 3.611.625

Cap. n. 68. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti) » 1.200.000

Cap. n. 107 VII. — Premi di operosità, ecc. (Sottosegretariato stampa e informazioni) » 800.000

Cap. n. 107 IX. — Spese casuali » 100.000

Cap. n. 107 XXXVI (di nuova istituzione) - Spese per il funzionamento di Commissioni » 120.000

Cap. n. 112. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. » 3.000.000

Cap. n. 114. — Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo, ecc. » 300.000

Cap. n. 115. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti » 200.000

Cap. n. 116-*bis*. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. » 20.000.000

Cap. n. 118. — Compensi ad estranei alla Amministrazione del tesoro, ecc. » 315.000

Cap. n. 120. — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione del tesoro centrale e provinciale, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 147. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, ecc. » 80.000.000

Cap. n. 148. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma » 3.000.000

Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interesse sui mutui concessi ai Comuni, ecc. » 25.000.000

Cap. n. 173. — Spese per la beneficenza romana » 300.000

Cap. n. 176. — Contributo straordinario al comune di Napoli per l'ammortamento di passività inerenti al riscatto dell'azienda tramviaria, ecc. » 200.000

Cap. n. 178. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge. » 5.000.000

Cap. n. 183. — Interessi compresi nelle annualità, ecc. » 876.600

Cap. n. 201-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale [illegible] lavoro italiano all'estero e il-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178516

Cap. n. 39. — Imposta personale progressiva sui celibi	»	4.000.000	
Cap. n. 40. — Imposta ordinaria sul patrimonio, ecc.	»	40.000.000	
Cap. n. 43. — Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare, ecc.	»	15.000.000	
Cap. n. 53. — Imposta di registro	»	30.000.000	
Cap. n. 54. — Imposta speciale sul plusvalore dei beni immobili, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 55. — Imposta generale sull'entrata, ecc.	»	300.000.000	
Cap. n. 56. — Tassa di bollo	»	40.000.000	
Cap. n. 57. — Imposte in surrogazione del registro e del bollo	»	20.000.000	
Cap. n. 59. — Imposta ipotecaria	»	10.000.000	
Cap. n. 65. — Tasse sulle concessioni governative	»	10.000.000	
Cap. n. 68. — Tassa unica di circolazione sugli autocarri, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 82. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	»	10.000.000	
Cap n. 84. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero	»	2.000.000	
Cap. n. 88. — Imposta sul gas e sull'energia elettrica	»	5.000.000	
Cap. n. 89. — Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	»	1.000.000	
Cap. n. 100. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	»	24.000.000	
Cap. n. 101. — Imposta sul consumo dei sali, ecc.	»	2.100.000	
Cap. n. 104. — Provento del lotto	»	120.000.000	
Cap. n. 162. — Rimborsi e concorsi diversi, ecc.	»	300.000	
Cap. n. 193. — Ritenuta sugli stipendi, ecc.	»	10.000.000	
Cap. n. 392. — Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri dell'Africa italiana, della guerra, ecc.	»	21.000.000	
Cap. n. 476 (*aggiunto*). — Ricupero delle somme rimborsate al contabile del Portafoglio per i pagamenti dal medesimo anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (art. 7 del R. decreto legge 29 dicembre 1932, n. 1713; convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319)	»	100.000.000	
Totale	L.	888.400.000	

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *in aumento*:

Cap. n. 7. — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali	L.	480.000.000
Cap. n. 11. — Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale, ecc.	»	50.450.000
Cap. n. 18. — Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate, ecc.	»	1.320.000
Cap. n. 24 (modificata la denominazione). — Annualità all'Ente di assistenza di Roma (Legge 10 febbraio 1917, n. 25, art. 2) (*Spesa obbligatoria*)	»	105.000
Cap. n. 41. — Spese per la Camera dei deputati	»	9.500.000
Cap. n. 48. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	»	500.000
Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	4.700.000
Cap. n. 64. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio Nazionale delle ricerche, ecc.	»	3.611.025
Cap. n. 83. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti)	»	1.200.000
Cap. n. 107 VII. — Premi di operosità, ecc. (Sottosegretariato stampa e informazioni)	»	800.000
Cap. n. 107 IX. — Spese casuali	»	100.000
Cap. n. 107 XXXVI (di nuova istituzione) - Spese per il funzionamento di Commissioni	»	120.000
Cap. n. 112. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 114. — Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo, ecc.	»	300.000
Cap. n. 115. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	»	200.000
Cap. n. 116-*bis*. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 118. — Compensi ad estranei alla Amministrazione del tesoro, ecc.	»	315.000
Cap. n. 120. — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione del tesoro centrale e provinciale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 147. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 148. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma	»	3.000.000
Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interesse sui mutui concessi ai Comuni, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 173. — Spese per la beneficenza romana	»	300.000
Cap. n. 176. — Contributo straordinario al comune di Napoli per l'ammortamento di passività inerenti al riscatto dell'azienda tramviaria, ecc.	»	200.000
Cap. n. 178. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge	»	5.000.000
Cap. n. 188. — Interessi compresi nelle annualità, ecc.	»	876.600
Cap. n. 201-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero a titolo di rimborso della somma di L. 3.870.000 posta a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 7 del R. decreto-legge 15 dicembre 1929, n. 3143 per il pagamento agli azionisti dell'interesse minimo del 4,50 % garantito sul capitale nominale relativo alla gestione 1940	»	3.870.000
Cap. n. 206. — Interessi a quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi, ecc.	»	5.830.650
Cap. n. 216-*bis*. — Sovvenzione alla Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione	»	83.884.000

declassified a.o. 12356 Section 3.3/NND No. 178016

Cap. n. 216-VII (di nuova istituzione). — Sovvenzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per colmare il disavanzo della gestione	L.	74.740.000
Cap. n. 218-*quinquies* (di nuova istituzione). — Spesa per l'impianto di una mensa per il personale in servizio della Presidenza del consiglio dei ministri e servizi dipendenti	»	300.000
Cap. n. 218-*sexies* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per l'acquisto e l'invio di pacchi ai prigionieri di guerra	»	50.000.000
Cap. n. 218-*septies* (di nuova istituzione). — Spese per le automobili adibite ai servizi della Presidenza del consiglio dei ministri ed a quelli dei Ministri senza portafoglio	»	400.000
Cap. n. 218-*octies* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il pagamento delle spese di trasporto del personale statale appartenente ai vari Dicasteri in occasione del trasferimento del Governo da Salerno a Roma	»	87.900
Cap. n. 240-*bis*. — Assegnazione straordinaria per acquisto ed affitto di macchine, ecc., ad integrazione del patrimonio dell'Istituto centrale di statistica	»	5.000.000
Cap. n. 240-*ter*. — Assegnazione straordinaria per le spese del censimento generale della ricostruzione nazionale	»	75.000.000
Cap. n. 244-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per l'Alto commissariato per la Sardegna »). — Indennità di rappresentanza all'Alto commissario	»	96.000
Cap. n. 244-*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzione ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato	»	400.000
Cap. n. 244-*quater* (di nuova istituzione). — Indennità di missione e tramutamento al personale	»	300.000
Cap. n. 244-*quinquies* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale	»	60.000
Cap. n. 244-*sexies* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di una autovettura nonchè per l'esercizio e la manutenzione di automezzi	»	450.000
Cap. n. 244-*septies* (di nuova istituzione). — Fitto di locali per l'alloggio dell'Alto Commissario - Arredamento e riscaldamento degli alloggi dell'Alto commiss. e del Segretario gen.	»	118.000
Cap. n. 244-*octies* (di nuova istituzione). — Spese di ufficio e di cancelleria	»	226.000
Cap. n. 244-*novies* (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva	»	50.000
Cap. n. 244-*decies* (di nuova istituzione). — Fondo a disposizione dell'Alto commissario per spese dipendenti da eccezionali avvenimenti - Spese di beneficenza e varie	»	350.000
Cap. n. 246-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per l'Alto Commissariato per la Sicilia »). — Indennità di rappresentanza all'Alto commissario	»	48.000
Cap. n. 246-*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato	»	250.000
Cap. n. 246-*quater* (di nuova istituzione). — Indennità di missione e di tramutamento al personale	»	300.000
Cap. n. 246-*quinquies* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale	»	70.000
Cap. n. 246-*sexies* (di nuova istituzione). — Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi	»	350.000
Cap. n. 251-*bis*. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo	L.	1.600.000
Cap. n. 256. — Assegni una volta tanto per ferite, lesioni e infermità contratte in guerra, esclusi quelli per eventi bellici posteriori al 15 gennaio 1935, ecc.	»	64.000
Cap. n. 257. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc.	»	3.100.000
Cap. n. 258. — Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 259. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 260. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare in dipendenza degli eventi bellici verificatisi in Ispagna, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 261. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valor militare per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940	»	40.000.000
Cap. n. 266-X (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale per lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici (R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e R. decreto 10 giugno 1940, n. 506)	»	1.500.000
Cap. n. 266-XI (di nuova istituzione). — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici (R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415 e R. decreto 10 giugno 1940, n. 506)	»	1.000.000
Cap. n. 267-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi alle Aziende di credito per il collocamento di buoni del Tesoro	»	30.000.000
Cap. n. 269. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati, ecc. (pensioni di guerra)	»	250.000
Cap. n. 270. — Spese per il funzionamento del Comitato, ecc. (pensioni di guerra)	»	300.000
Cap. n. 274. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. (pensioni di guerra)	»	30.000
Cap. n. 277-*bis*. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra	»	500.000
Cap. n. 282. — Interessi 4,50 % da corrispondere al 1° settembre 1943 ed al 1° marzo 1944, sulle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, ecc.	»	2.182.000
Cap. n. 286-*quater* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Provveditorato generale dello Stato per prestazioni straordinarie inerenti al rimborso ai Comuni delle spese da essi sostenute per l'istituzione del servizio razionamento dei consumi	»	50.000
Cap. n. 292. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale, ecc.	»	20.730.000
Cap. n. 293. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc.	»	353.300
Cap. n. 294. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie, ecc.	»	40.411.000
Cap. n. 295. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento delle spese		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

di trasporto del personale statale ai gabinetti ai vari Dicasteri in occasione del trasferimento del Governo da Salerno a Roma . . . » 87.900

Cap. n. 240-*bis*. — Assegnazione straordinaria per acquisto ed affitto di macchine, ecc., ad integrazione del patrimonio dell'Istituto centrale di statistica . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 240-*ter*. — Assegnazione straordinaria per le spese del censimento generale della ricostruzione nazionale . . . . . » 75.000.000

Cap. n. 244-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per l'Alto commissariato per la Sardegna »). — Indennità di rappresentanza all'Alto commissario . . . » 96.000

Cap. n. 244-*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzione ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato . . . . » 400.000

Cap. n. 244-*quater* (di nuova istituzione). — Indennità di missione e tramutamento al personale . . . . . » 300.000

Cap. n. 244-*quinquies* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale . . . . . » 60.000

Cap. n. 244-*sexies* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di una autovettura nonchè per l'esercizio e la manutenzione di automezzi . . . . . » 450.000

Cap. n. 244-*septies* (di nuova istituzione). — Fitto di locali per l'alloggio dell'Alto Commissario - Arredamento e riscaldamento degli alloggi dell'Alto commiss. e del Segretario gen. » 118.000

Cap. n. 244-*octies* (di nuova istituzione). — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . » 226.000

Cap. n. 244-*novies* (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva . . . . . » 60.000

Cap. n. 244-*decies* (di nuova istituzione). — Fondo a disposizione dell'Alto commissario per spese dipendenti da eccezionali avvenimenti - Spese di beneficenza e varie . . » 330.000

Cap. n. 246-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per l'Alto Commissariato per la Sicilia »). — Indennità di rappresentanza all'Alto commissario . . . » 48.000

Cap. n. 246-*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato . . . » 250.000

Cap. n. 246-*quater* (di nuova istituzione). — Indennità di missione e di tramutamento al personale . . . . . » 300.000

Cap. n. 246-*quinquies* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale . . . . . » 70.000

Cap. n. 246-*sexies* (di nuova istituzione). — Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi . . . . . » 350.000

Cap. n. 246-*septies* (di nuova istituzione). — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . » 240.000

Cap. n. 246-*octies* (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva . . . . . » 72.000

Cap. n. 246-*novies* (di nuova istituzione). — Fondo a disposizione dell'Alto commissario per spese dipendenti da eccezionali avvenimenti, di beneficenza e varie . . . . . » 200.000

Cap. n. 268. — Pensioni di guerra e soprassoldi di medaglie al valor militare per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940 . . » 40.000.000

Cap. n. 266-X (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale per lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici (R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e R. decreto 10 giugno 1940, n. 506) . . . . . » 1.500.000

Cap. n. 266-XI (di nuova istituzione). — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici (R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415 e R. decreto 10 giugno 1940, n. 506) . . . » 1.000.000

Cap. n. 267-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi alle Aziende di credito per il collocamento di buoni del Tesoro . . . . . » 30.000.000

Cap. n. 269. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati, ecc. (pensioni di guerra) . . . . . » 250.000

Cap. n. 270. — Spese per il funzionamento del Comitato, ecc. (pensioni di guerra) . . » 300.000

Cap. n. 274. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. (pensioni di guerra) . . » 30.000

Cap. n. 277-*bis*. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra . . . » 500.000

Cap. n. 282. — Interessi 4,50 % da corrispondere al 1° settembre 1943 ed al 1° marzo 1944, sulle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, ecc. . . . . » 2.182.000

Cap. n. 286-*quater* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Provveditorato generale dello Stato per prestazioni straordinarie inerenti al rimborso ai Comuni delle spese da essi sostenute per l'istituzione del servizio razionamento dei consumi . . . . . » 50.000

Cap. n. 292. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale, ecc. . . . . » 20.730.900

Cap. n. 293. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc. . . . . » 353.800

Cap. n. 294. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie, ecc. . . . . » 40.411.000

Cap. n. 295. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari, ecc. . . . . » 203.400.000

Cap. n. 296. — Quote di capitale compreso nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per l'erogazione di contributi in capitale per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1942 degli Enti ausiliari, ecc. . . . . » 8.695.000

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 298. — Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutuate per la concessione di prestiti ai Comuni, ecc. . . . . L. 5.792.000

Cap. n. 299. — Quota di capitale comprese nell'annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di S. Spirito, ecc. » 878.000

Cap. n. 303. — Quote di capitale comprese nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione di L. 29.000.000 per il completamento a cura e a carico dello Stato dei lavori, ecc., del nuovo Ospedale dello Scudillo, ecc. . . » 1.625.000

Cap. n. 304. — Quote di capitale comprese nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli, in ammortamento delle anticipazioni per la costruzione di una caserma, ecc. . . » 367.000

Cap. n. 307. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro, ecc. . . . . » 3.385.000

Cap. n. 312. — Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato, ecc. . . . . » 884.000

Cap. n. 320. — Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie, ecc. . . . . » 901.000

Cap. n. 326-*bis*. — Anticipazioni delle pensioni gravanti sui Comuni, ecc. spettanti a cittadini italiani profughi, ecc. . . . » 200.000

Cap. n. 327. — Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di ammortamento del prestito, ecc. . . . » 1.400.000

Cap. n. 329. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare, esclusi quelli relativi ad eventi bellici posteriori al 15 gennaio 1935 . . . » 50.000.000

Totale . . . L. 2.226.311.975

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 139. — Indennità di trasferimento, di viaggio, ecc. . . . . L. 40.500

Cap. n. 317-*bis* (soppresso). — Anticipazioni delle pensioni gravanti sui Comuni, ecc. . » 200.000

Totale . . . L. 240.500

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento.*

Cap. n. 4. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc. . . . . L. 100.000 —

Cap. n. 11. — Spese per la manutenzione ordinaria dei local del Ministero . . . » 1.450.000 —

Cap. n. 13. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti . . . . » 300.000 —

Cap. n. 14. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. . . . . » 6.000.000 —

Cap. n. 18. — Sussidi al personale di ruolo, ecc. . . . . » 80.000 —

Cap. n. 21. — Spese casuali . . . . » 220.000 —

Cap. n. 35. — Aggio e complemento di aggio ai gestori del lotto, ecc. . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 48. — Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura, ecc. . . . . L. 250.000 —

Cap. n. 49. — Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, ecc. » 4.000.000 —

Cap. n. 50. — Spese per il servizio automobilistico . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 51. — Assegni fissi per spese di ufficio . . . . . » 600.000 —

Cap. n. 52. — Fitto di locali in servizio della guardia di finanza . . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 53. — Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della guardia di finanza, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 54. — Spese pei servizi di polizia tributaria . . . . . » 70.000 —

Cap. n. 55. — Assegni e compensi al personale salariato, ecc., addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ecc. . . . . » 370.000 —

Cap. n. 56. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna, ecc. » 600.000 —

Cap. n. 58. — Premi di operosità, rendimento e compensi, ecc. al personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici . . » 2.000.000 —

Cap. n. 59. — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc. . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 62. — Indennità e spese per la commissione censuaria centrale . . . » 250.000 —

Cap. n. 74. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse . . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 77. — Spese per il personale addetto alla vigilanza, ecc. . . . . » 586.000 —

Cap. n. 86. — Spese per lavori di sicurezza, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 96. — Contributo dello Stato al Comitato Olimpico nazionale italiano, ecc. . » 7.171.095 —

Cap. n. 100. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni fissi, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 100 *bis* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del demanio e del personale di altre amministrazioni dello Stato addetto all'amministrazione dei Canali Cavour ed alle aziende patrimoniali . . . . » 70.000 —

Cap. n. 101. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 103. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 104. — Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 112. — Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori . . . . » 5.000 —

Cap. n. 113 *ter*. — Imposte e sovrimposte, tributi, ecc. . . . . » 400.000 —

Cap. n. 113 *septies*. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio . . . . . » 800.000 —

Cap. n. 113 *septies*. — Sussidi agli agenti ed ex agenti di custodia delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 3.000 —

Cap. n. 113 *octies*. — Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni e da eredità devolute allo Stato, ecc. . . . » 20.000 —

Cap. n. 113 X. — Contribuzioni fondiarie

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 304. — Quote di capitale comprese nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli, in ammortamento delle anticipazioni per la costruzione di una caserma, ecc. . . » 367.000

Cap. n. 307. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro, ecc. . . . . » 3.385.000

Cap. n. 312. — Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato, ecc. . . . . » 884.000

Cap. n. 320. — Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie, ecc. . . . . » 901.000

Cap. n. 326-*bis*. — Anticipazioni delle pensioni gravanti sui Comuni, ecc. spettanti a cittadini italiani profughi, ecc. . . . » 200.000

Cap. n. 327. — Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di ammortamento del prestito, ecc. . . . » 1.400.000

Cap. n. 329. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare, esclusi quelli relativi ad eventi bellici posteriori al 15 gennaio 1935 . . . » 50.000.000

Totale . . . L. 2.226.311.975

b) *in diminuzione*:

Cap. n. 149. — Indennità di trasferimento, di viaggio, ecc. . . . . L. 40.500

Cap. n. 317-*bis* (soppresso). — Anticipazioni delle pensioni gravanti sui Comuni, ecc. . » 200.000

Totale . . . L. 240.500

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *in aumento*:

Cap. n. 4. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc. . . . . L. 100.000 —

Cap. n. 11. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero . . . » 1.430.000 —

Cap. n. 13. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti . . . . » 300.000 —

Cap. n. 14. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. . . . . » 6.000.000 —

Cap. n. 18. — Sussidi al personale di ruolo, ecc. . . . . » 80.000 —

Cap. n. 21. — Spese casuali . . . . » 220.000 —

Cap. n. 33. — Aggio e complemento di aggio ai gestori del lotto, ecc. . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 38. — Vincite al lotto . . . » 70.000.000 —

Cap. n. 43. — Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, ecc., premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, ecc. . . . . » 150.000.000 —

Cap. n. 44. — Indennità eventuali, di trasmutamento ed altre per la guardia di finanza, ecc. . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 45. — Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie ai personali della Regia accademia e scuola di applicazione, ecc. . . » 300.000 —

Cap. n. 46. — Compensi e sussidi alla guardia di finanza, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 55. — Assegni e compensi al personale salariato, ecc., addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ecc. . . . . » 370.000 —

Cap. n. 56. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna, ecc. » 600.000 —

Cap. n. 58. — Premi di operosità, rendimento e compensi, ecc. al personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici . . » 2.000.000 —

Cap. n. 59. — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc. . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 62. — Indennità e spese per la commissione censuaria centrale . . . » 250.000 —

Cap. n. 74. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse . . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 77. — Spese per il personale addetto alla vigilanza, ecc. . . . . » 586.000 —

Cap. n. 86. — Spese per lavori di sicurezza, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 96. — Contributo dello Stato al Comitato Olimpico nazionale italiano, ecc. . » 7.171.095 —

Cap. n. 100. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni fissi, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 100 *bis* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del demanio e del personale di altre amministrazioni dello Stato addetto all'amministrazione dei Canali Cavour ed alle aziende patrimoniali . . . . » 70.000 —

Cap. n. 101. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 103. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 104. — Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 112. — Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori . . . . » 5.000 —

Cap. n. 113 *ter*. — Imposte e sovrimposte, tributi, ecc. . . . . » 400.000 —

Cap. n. 113 *series*. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio . . . . . » 800.000 —

Cap. n. 113 *septies*. — Sussidi agli agenti ed ex agenti di custodia delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 3.000 —

Cap. n. 113 *octies*. — Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni e da eredità devolute allo Stato, ecc. . . . » 20.000 —

Cap. n. 113 X. — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio e del demanio pubblico, ecc. . . . . » 14.000.000 —

Cap. n. 113 XI. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 113 XII. — Restituzioni e rimborsi » 60.000 —

Cap. n. 113 XIII. — Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico . . . » 600.000 —

Cap. n. 113 XIV (di nuova istituzione). — Spese di coazioni e di liti, risarcimento ed altri accessori (*spesa obbligatoria*) . . . » 15.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 113 XV (di nuova istituzione). — Indennità di trasferimento, di viaggio e soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti il demanio patrimoniale e gli altri servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato . . . . . L. 30.000 —

Cap. n. 115. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte dirette . . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 121. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 127. — Spese per lavori di ordinaria manutenzione, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 135 (modificata la denominazione). — Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane e imposte indirette » 300.000 —

Cap. n. 156 *bis* (di nuova istituzione). — Personale di ruolo del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute e personale di ruolo di altre amministrazioni temporaneamente comandato a prestare servizio presso la Direzione generale - Stipendi ed altri assegni fissi (*spese fisse*) . . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 156 *ter* (di nuova istituzione). — Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero già dipendenti dal soppresso Ministero per gli scambi e per le valute, personale incaricato della reggenza degli uffici stessi a norma dell'art. 1 del R. decreto 4 marzo 1940, n. 153 - Stipendi ed altri assegni fissi (*spese fisse*) . . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 156-*quater* (di nuova istituzione). — Personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso Ministero per gli scambi e per le valute; retribuzioni ed altri assegni fissi dovuti ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, e rimborso delle retribuzioni corrisposte da Enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 14 del R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187 - Retribuzioni dovute ai sensi dell'articolo 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, agli estranei incaricati di studi nell'interesse degli scambi e delle valute - Indennità di licenziamento al personale non di ruolo . . » 500.000 —

Cap. n. 165-*quater*. — Contributo nella spesa per l'impianto ed il funzionamento di una mensa per il personale, ecc. . . . . » 1.058.000 —

Cap. n. 167. — Somme da corrispondere ai comuni ed agli appaltatori per indennizzi in dipendenza dell'esenzione della imposta di consumo dei viveri destinati alle truppe mobilitate, ecc. . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 168. — Soprassoldo caro-viveri per i brigadieri, sottobrigadieri, appuntati, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 169. — Interessi compresi nella undicesima delle cinquanta annualità da corrispondersi alla massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza di Roma . . . . . » 77.647,06

Cap. n. 170. — Assegnazione straordinaria per spese relative ai servizi e prestazioni della Regia guardia di finanza dipendenti dallo stato di guerra, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 171. — Spese per il munizionamento e la provvista degli altri materiali necessari all'addestramento bellico dei militari del Corpo della Regia guardia di finanza, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 175. — Spese, anche per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. . L. 4.000.000 —

Cap. n. 176-*bis* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento per i servizi inerenti all'applicazione del R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, concernente l'istituzione dell'imposta sull'entrata . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 177-*bis*. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 178-*sexies* (di nuova istituzione). — Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (*spesa obbligatoria*) . . . » 1.000 —

Cap. n. 180-*undecies* (di nuova istituzione) — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra (legge 1° luglio 1940, n. 813) . . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 187. — Quota di capitale compresa nella dodicesima delle cinquanta annualità da corrispondersi alla massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma, ecc. . . . » 26.238,68

Cap. n. 189-*bis*. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, ecc. . . . . » 700.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 334.541.540,74

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 163 (soppresso). — Assegno temporaneo mensile ai funzionari, ecc. già appartenenti all'Amministrazione dello Stato, ecc. L. 20.000.000

Cap. n. 164-*bis* (soppresso). — Retribuzione al personale non di ruolo e temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, ecc., dei beni dei sudditi nemici, ecc. . . » 1.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 21.000.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 165. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e degli uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche. (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 3. — Manutenzione di locali . L. 100.000

Cap. n. 5. — Assegni ecc. per gli addetti ai Gabinetti . . . . . » 200.000

Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole . . . » 20.000.000

Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . » 100.000

Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati . . . . » 4.500.000

Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 19. — Cancellerie, segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc. . . . » 8.000.000

Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc. . . . . » 750.000

Cap. n. 21. — Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 156 *bis* (di nuova istituzione). — Personale di ruolo del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute e personale di ruolo di altre amministrazioni temporaneamente comandato a prestare servizio presso la Direzione generale - Stipendi ed altri assegni fissi (*spese fisse*) . . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 156 *ter* (di nuova istituzione). — Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero già dipendenti dal soppresso Ministero per gli scambi e per le valute, personale incaricato della reggenza degli uffici stessi a norma dell'art. 1 del R. decreto 4 marzo 1940, n. 153 - Stipendi ed altri assegni fissi (*spese fisse*) . . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 156-*quater* (di nuova istituzione). — Personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso Ministero per gli scambi e per le valute; retribuzioni ed altri assegni fissi dovuti ai sensi del R. decerto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, e rimborso delle retribuzioni corrisposte da Enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 14 del R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187 - Retribuzioni dovute ai sensi dell'articolo 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, agli estranei incaricati di studi nell'interesse degli scambi e delle valute - Indennità di licenziamento al personale non di ruolo . . » 500.000 —

Cap. n. 165-*quater*. — Contributo nella spesa per l'impianto ed il funzionamento di una mensa per il personale, ecc. . . . . » 1.053.000 —

Cap. n. 167. — Somme da corrispondere ai comuni ed agli appaltatori per indennizzi in dipendenza dell'esenzione della imposta di consumo dei viveri destinati alle truppe mobilitare, ecc. . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 168. — Soprassoldo caro-viveri per i brigadieri, sottobrigadieri, appuntati, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 169. — Interessi compresi nella undicesima delle cinquanta annualità da corrispondersi alla massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza di Roma . . . . . » 77.647,06

Cap. n. 170. — Assegnazione sraordinaria per spese relative ai servizi e prestazioni della Regia guardia di finanza dipendenti dallo stato di guerra, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 171. — Spese per il munizionamento e la provvista degli altri materiali necessari all'addestramento bellico dei militari del Corpo della Regia guardia di finanza, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 171-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Servizi del lotto e delle lotterie »). — Quota dell'importo del ricavato dalla vendita dei biglietti della lotteria automobilistica di Tripoli e della lotteria ippica di Merano destinata a favore degli Enti beneficiari (articoli 20 e 22 del regolamento generale per le lotterie di Tripoli e Merano approvato col R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674) » 5.058.560 —

Cap. n. 180-*undecies* (di nuova istituzione) — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra (legge 1° luglio 1940, n. 813) . . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 187. — Quota di capitale compresa nella dodicesima delle cinquanta annualità da corrispondersi alla massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma, ecc. . . . . » 26.238,68

Cap. n. 189-*bis*. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, ecc. . . . . » 700.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 334.541.540,74

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 163 (soppresso). — Assegno temporaneo mensile ai funzionari, ecc. già appartenenti all'Amministrazione dello Stato, ecc. L. 20.000.000

Cap. n. 164-*bis* (soppresso). — Retribuzione al personale non di ruolo e temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, ecc., dei beni dei sudditi nemici, ecc. . . » 1.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 21.000.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 165. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e degli uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche. (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 3. — Manutenzione di locali . L. 100.000

Cap. n. 5. — Assegni ecc. per gli addetti ai Gabinetti . . . . . » 200.000

Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole . . . » 20.000.000

Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . » 100.000

Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati . . . . » 4.500.000

Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 19. — Cancellerie, segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc. . . . » 8.000.000

Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc. . . . . » 750.000

Cap. n. 21. — Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 22. — Premi di operosità e di rendimento ai magistrati per il funzionamento, la direzione e la vigilanza degli organi giudiziari nell'attuazione del nuovo ordinamento dei codici . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 23. — Assegni per spese di ufficio, ecc. . . . . » 100.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 31. — Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli uffici giudiziari	L.	500.000
Cap. n. 32. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, ecc.	»	100.000
Cap. n. 33. — Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 41. — Spese per i servizi relativi ai revisori dei conti, ecc.	»	17.000
Cap. n. 42. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	»	50.000
Cap. n. 44. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 46. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena. Stipendi, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 47. — Stipendi, ecc., agli agenti di custodia, ecc.	»	5.600.000
Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc.	»	50.000
Cap. n. 49. — Indennità di tramutamento e di missione al personale degli Istituti di prevenzione e pena, ecc.	»	100.000
Cap. n. 50. — Compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione, ecc.	»	50.000
Cap. n. 57. — Spese di fitto di locali, ecc.	»	35.000
Cap. n. 60. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo	»	30.000
Cap. n. 62. — Fitti di locali requisiti ad uso alloggio, ecc.	»	20.000
Totale	L.	56.902.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, contributi, ecc.	L.	404.000 —
Cap. n. 33. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero	»	650.000 —
Cap. n. 35. — Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo, ecc.	»	180.000 —
Cap. n. 36. — Contributo all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, ecc.	»	255.000 —
Cap. n. 37. — Contributi e spese per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	»	446.000 —
Cap. n. 41. — Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero	»	1.500.000 —
Cap. n. 42. — Contributo dello Stato alla « Fondazione dei figli degli italiani all'estero »	»	3.700.000 —
Cap. n. 45. — Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 52. — Competenze per il personale delle scuole, ecc.	»	15.000.000 —
Cap. n. 53. — Competenze al personale ed altre spese per i lettorati all'estero	»	2.000.000 —
Cap. n. 55. — Scuole sussidiate	»	6.000.000 —
Cap. n. 56. — Istituti di cultura italiana all'estero	»	2.000.000 —
Cap. n. 57. — Acquisto di libri, materiali, per le scuole italiane all'estero, ecc.	»	4.500.000 —
Cap. n. 70 (modificata la denominazione). — Assegnazione straordinaria alla « Fondazione dei figli degli italiani all'estero »	L.	185.630 —
Cap. n. 72. — Interessi compresi nelle annualità per l'estinzione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti o con altri Enti o Istituti autorizzati, ecc.	»	360.145 —
Cap. n. 72-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere all'Istituto nazionale della Previdenza sociale per l'ammortamento del mutuo di L. 1.250.000 concesso all'Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava » (R. decreto-legge 7 settembre 1933 n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 288)	»	81.314,30
Cap. n. 73. — Spese per il rimpatrio dall'estero e per l'assistenza ai cittadini italiani	»	19.000.000 —
Cap. n. 80. — Somma corrispondente alla quota parte di capitale, compresa nell'annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto o costruzione di locali per le scuole italiane all'estero, ecc.	»	230.357 —
Cap. n. 81. — Quote di capitale comprese nelle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Enti o Istituti autorizzati, per l'ammortamento dei mutui concessi per la corresponsione di contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case degli italiani » all'estero, ecc.	»	68.610 —
Cap. n. 81-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica - Partite che si compensano nell'entrata). — Rimborso al contabile del portafoglio dello Stato dell'importo dei pagamenti da esso anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (art. 7 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319)	»	100.000.000 —
Totale	L.	159.836.095,30

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. (Modificata la denominazione). — Personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione dell'Africa italiana in servizio presso l'Amministrazione centrale e periferica appartenente, o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale e - Personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativi (*Spese fisse*)	L.	33.000.000
Cap. n. 24. — Spese politiche segrete	»	1.200.000
Cap. n. 32. — Spese non connesse allo stato di guerra del Governo generale dell'Africa Orientale italiana, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 33. — Spese non connesse allo stato di guerra del Governo generale della Libia, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 37-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni ed indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici - Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	»	100.000.000
Cap. n. 40. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc.	»	10.000
Totale	L.	137.210.000

b) *In diminuzione:*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

ceri mandamentali, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 46. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena. Stipendi, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 47. — Stipendi, ecc., agli agenti di custodia, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 49. — Indennità di tramutamento e di missione al personale degli Istituti di prevenzione e pena, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 50. — Compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione, ecc. . . » 50.000

Cap. n. 57. — Spese di fitto di locali, ecc. » 35.000

Cap. n. 60. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo . . . » 30.000

Cap. n. 62. — Fitti di locali requisiti ad uso alloggio, ecc. . . . . » 20.000

Totale . . . L. 56.992.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, contributi, ecc. L. 404.000 —

Cap. n. 33. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero . . . . . » 650.000 —

Cap. n. 35. — Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo, ecc. . . . . » 180.000 —

Cap. n. 36. — Contributo all'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, ecc. . » 255.000 —

Cap. n. 37. — Contributi e spese per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante . . . . . » 446.000 —

Cap. n. 41. — Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero . . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 42. — Contributo dello Stato alla « Fondazione dei figli degli italiani all'estero » . . . . . » 3.700.000 —

Cap. n. 45. — Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 52. — Competenze per il personale delle scuole, ecc. . . . . » 15.000.000 —

Cap. n. 53. — Competenze al personale ed altre spese per i lettorati all'estero . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 55. — Scuole sussidiate . . . . » 6.000.000 —

Cap. n. 56. — Istituti di cultura italiana all'estero . . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 57. — Acquisto di libri, materiali, per le scuole italiane all'estero, ecc. . . . » 4.500.000 —

Cap. n. 58. — Spese generali per le scuole italiane all'estero . . . . . » 1.650.000 —

Cap. n. 60. — Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 61. — Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 69. — Assegnazione straordinaria a favore del centro italiano di studi americani in Roma, ecc. . . . . » 125.000 —

quota parte di capitale, compresa nell'annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto o costruzione di locali per le scuole italiane all'estero, ecc. . . . . » 230.357 —

Cap. n. 81 — Quote di capitale comprese nelle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Enti o Istituti autorizzati, per l'ammortamento dei mutui concessi per la corresponsione di contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case degli italiani » all'estero, ecc. . . . . » 68.649 —

Cap. n. 81-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica - Partite che si compensano nell'entrata). — Rimborso al contabile del portafoglio dello Stato dell'importo dei pagamenti da esso anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (art. 7 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319) . . . . » 100.000.000 —

Totale . . L. 159.836.095,30

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. (Modificata la denominazione). — Personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione dell'Africa italiana in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente, o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale - Personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativi (*Spese fisse*) . . . . L. 33.000.000

Cap. n. 24. — Spese politiche segrete . » 1.200.000

Cap. n. 32. — Spese non connesse allo stato di guerra del Governo generale dell'Africa Orientale italiana, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 33. — Spese non connesse allo stato di guerra del Governo generale della Libia, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 37-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni ed indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici - Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi . . » 100.000.000

Cap. n. 40. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc. . . . » 10.000

Totale . . . L. 137.210.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 34. — Spese dipendenti dallo stato di guerra da sostenere nel Regno per conto del Governo della Libia . . . . . L. 1.500.000

Cap. n. 35. — Spese dipendenti dallo stato di guerra da sostenere nel Regno per conto del Governo generale dell'Africa Orientale italiana. » 1.500.000

Totale . . . L. 3.000.000

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento:*

Cap. n. 6. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 300.000
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi . . . . . » 300.000
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento . » 100.000
Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 11. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie . . . . . » 250.000
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie . . . . » 5.000.000
Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc. . » 108.000
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc., stipendi, ecc. » 9.200.000
Cap. n. 21. — Premi di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi provveditorati agli studi . . . . » 800.000
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditori agli studi . . . . . » 300.000
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole dell'ordine elemeniare, ecc. . . . . » 140.000.000
Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare . . . . . » 10.000
Cap. n. 32. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare . . . . . » 10.000
Cap. n. 33. — Assegni di benemerenza al personale direttivo ed insegnante, ecc. . . . » 5.000
Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesse agli insegnanti, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 37. — Visite mediche-fiscali agli insegnanti, ecc. . . . . » 2.000
Cap. n. 39. — Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e Corpi morali per lo arredamento di scuole, ecc. . . . » 20.000
Cap. n. 40. — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini di infanzia, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 43. — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie ed integrative della scuola, ecc. . . . . » 70.000
Cap. n. 44 — Spese per conferenze e corsi magistrali, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 45. — Sussidi e spese per la propaganda igienica, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85 del testo unico approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577 . . . . » 100.000
Cap. n. 47 — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didat- » 200.000
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche, ecc. . . . . L. 150.000
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnazione dell'economia domestica nelle Regie scuole medie . . . . . » 18.000
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc. . . . . » 9.000.000
Cap. n. 63. — Rimunerazioni ai presidi di Istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni, ecc. . . . . » 2.000
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione magistrale . . . . . » 400.000
Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di maternità e di abilitazione magistrale . . . . . » 11.000
Cap. n. 66. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. . . . . » 1.900
Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche, ecc. . » 80.000
Cap. n. 72. — Sussidi e spese per l'educazione fisica, ecc. . . . . » 4.000
Cap. n. 74. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Spese di fitto, ecc. . . . » 150.000
Cap. n. 78 (modificata la denominazione). — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili - Sussidi alle famiglie dei beneficiari di posti gratuiti . . . . . » 1.645.000
Cap. n. 82. — Regi Istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc. . . . . » 600.000
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi Istituti tecnici agrari, ecc. . . . . » 1.760.000
Cap. n. 85. — Stipendi assegni e retribuzioni al personale dei Regi Istituti tecnici, ecc. » 3.000.000
Cap. n. 86. — Regi Istituti tecnici, ecc. Rimunerazione agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc. . » 15.000
Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica . . . . . » 300.000
Cap. n. 88. — Regi Istituti tecnici, ecc. Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di abilitazione tecnica . . . . » 22.000
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi Istituti tecnici e di Regie scuole tecniche industriali, ecc. . . . » 3.000.000
Cap. n. 91. — Contributi all'Ente nazionale per l'educazione marinara, ecc. . . . . » 1.900.000
Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc. . . . . » 1.850.000
Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini . . . . . » 50.000
Cap. n. 95. — Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc. . » 41.500
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi, ecc. . . . . » 8.000.000
Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera

Approved for Release 2000/08/21 : CIA-RDP78-03356 Section 3.3/NND No. 785016

ciali obbligatorie	5.000.000	
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie	108.000	
Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc.	9.200.000	
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc., stipendi, ecc.	800.000	
Cap. n. 21. — Premi di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi provveditorati agli studi	300.000	
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	300.000	
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditori agli studi	500.000	
Cap. n. 24 — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	140.000.000	
Cap. n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	10.000	
Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare	10.000	
Cap. n. 32. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare	5.000	
Cap. n. 33. — Assegni di benemerenza al personale direttivo ed insegnante, ecc.	100.000	
Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante, ecc.	20.000	
Cap. n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesse agli insegnanti, ecc.	2.000	
Cap. n. 37. — Visite mediche-fiscali agli insegnanti, ecc.	20.000	
Cap. n. 39. — Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e Corpi morali per lo arredamento di scuole, ecc.	10.000	
Cap. n. 40. — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini di infanzia, ecc.	200.000	
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc	70.000	
Cap. n. 43. — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie ed integrative della scuola, ecc.	5.000	
Cap. n. 44. — Spese per conferenze e corsi magistrali, ecc.	5.000	
Cap. n. 45. — Sussidi e spese per la propaganda igienica, ecc.	100.000	
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85 del testo unico approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577	10.000	
Cap. n. 47 — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc.	200.000	
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico, ecc.	18.000.000	
Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc.	110.000	
Cap. n. 53. — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione, ecc.	1.000	
Cap. n. 54. — Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.	50.000	
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione	80.000	
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria		
commissioni per gli esami di maturità		11.500
abilitazione magistrale		1.900
Cap. n. 66. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.		80.000
Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche, ecc.		4.000
Cap. n. 72. — Sussidi e spese per l'educazione fisica, ecc.		1.000.000
Cap. n. 74. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.		150.000
Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Spese di fitto, ecc.		
Cap. n. 78 (modificata la denominazione) — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili . Sussidi alle famiglie dei beneficiari di posti gratuiti		1.615.000
Cap. n. 82. — Regi Istituti tecnici agrari Stipendi, ecc.		600.000
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi Istituti tecnici agrari, ecc.		1.760.000
Cap. n. 85. — Stipendi assegni e retribuzioni al personale dei Regi Istituti tecnici, ecc.		3.000.000
Cap. n. 86. — Regi Istituti tecnici, ecc. Rimunerazione agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.		15.000
Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica		300.000
Cap. n. 88. — Regi Istituti tecnici, ecc. Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di abilitazione tecnica		22.000
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi Istituti tecnici e di Regie scuole tecniche industriali, ecc.		3.000.000
Cap. n. 91. — Contributi all'Ente nazionale per l'educazione marinara, ecc.		1.900.000
Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc.		150.000
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc.		1.850.000
Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini		50.000
Cap. n. 95. — Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc.		41.500
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi, ecc.		8.000.000
Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, ecc		30.000
Cap. n. 101. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc.		700.000
Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche di dattilografia, ecc.		500.000
Cap. n. 103. — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc.		800.000
Cap. n. 105. — Spese per visite mediche, ecc.		20.000

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 106. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Istituti dell'ordine universitario)	L.	100.000
Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, ecc.	»	20.000
Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc.	»	2.000
Cap. n. 133. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc.	»	400.000
Cap. n. 134. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n. 180	»	200.000
Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n. 180	»	50.000
Cap. n. 136. — Indennità di missione al personale non di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n. 180	»	10.000
Cap. n. 138. — Accademie di belle arti e licei artistici, ecc.	»	5.230
Cap. n. 140. — Regia Accademia d'arte drammatica in Roma, ecc.	»	40.000
Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 143. — Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte, ecc.	»	150.000
Cap. n. 144. — Assegni fissi e contributi ad enti, ecc. per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	»	120.000
Cap. n. 146. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc.	»	100.000
Cap. n. 147. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte, ecc.	»	100.000
Cap. n. 148. — Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 150. — Monumenti - Dotazioni governative a monumenti, ecc.	»	200.000
Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.	»	200.000
Cap. n. 159. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti, ecc.	»	240.000
Cap. n. 161. — Acquisto di cose d'arte antica, ecc.	»	20.000
Cap. n. 162. — Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, ecc.	»	30.000
Cap. n. 163. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, ecc.	»	30.000
Cap. n. 164. — Paghe, ecc. al personale salariato, ecc., in servizio dei monumenti, musei, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 166. — Spese per fitti locali, ecc., degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti, ecc.	»	60.000
Cap. n. 172. — Spese per il funzionamento dell'Ufficio di legislazione scolastica comparata, ecc.	»	250.000
Cap. n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso istituti e scuole, ecc.	»	2.800.000
Cap. n. 182. — Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ecc. per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime, ecc.	»	100.000
Cap. n. 193. — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi istituti di antichità e di arte, ecc.	»	60.000
Cap. n. 202-*bis* (di nuova istituzione). —		

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile, ecc.	L.	20.000.000
Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza al capo della polizia, ecc.	»	80.000
Cap. n. 3. — Indennità di trasloca mento al personale civile	»	350.000
Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile - Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore del personale civile ai sensi dell'art. 14 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536	»	1.000.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale proprio, ecc.	»	8.500.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno, ecc.	»	15.000
Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio o già appartenente all'Amministraione dell'interno, ecc.	»	75.000
Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc.	»	300.000
Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc.	»	750.000
Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc.	»	150.000
Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.	»	250.000
Cap. n. 14. — Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 16. — Consigli e Commissioni - Spese relative	»	25.000
Cap. n. 17. — Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali per la finanza locale, ecc.	»	25.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie	»	7.000.000
Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, ecc.	»	15.000
Cap. n. 28. — Foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa, ecc.	»	250.000
Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. - Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali	»	3.000.000
Cap. n. 31. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno, ecc.	»	200.000
Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistena, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 36. — Funzionamento delle scuole di paleografia diplomatica e di archivistica, ecc.	»	6.000
Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 39. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc.	»	300.000
Cap. n. 40. — Sussidi ai Comuni, ecc., per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro e i tumori maligni in genere, ecc.	»	150.000
Cap. n. 41. — Spese per l'attuazione di cor-	»	15.000

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n. 180 . » 50.000

Cap. n. 136. — Indennità di missione al personale non di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n. 180 . . . . » 10.000

Cap. n. 138. — Accademie di belle arti e licei artistici, ecc. . . . . » 5.230

Cap. n. 140. — Regia Accademia d'arte drammatica in Roma, ecc. . . . . » 40.000

Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 153. — Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 144. — Assegni fissi e contributi ad enti, ecc. per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica . . . . » 120.000

Cap. n. 146. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 147. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 148. — Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 150. — Monumenti - Dotazioni governative a monumenti, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . » 200.000

Cap. n. 159. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti, ecc. . . . . » 210.000

Cap. n. 161. — Acquisto di cose d'arte antica, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 162. — Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, ecc. . . » 30.000

Cap. n. 163. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 164. — Paghe, ecc. al personale salariato, ecc., in servizio dei monumenti, musei, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 166. — Spese per fitti locali, ecc., degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 172. — Spese per il funzionamento dell'Ufficio di legislazione scolastica comparata, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso istituti e scuole, ecc. . . . . » 2.800.000

Cap. n. 182. — Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ecc. per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 193. — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi istituti di antichità e di arte, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 202-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1944-45 . . . . . » 210.000

Totale degli aumenti . . . L. 219.773.630

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 77. — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc. . . . . L. 1.600.000

strazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore del personale civile ai sensi dell'art. 14 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536 . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale proprio, ecc. . . . » 8.500.000

Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio o già appartenente all'Amministrazione dell'interno, ecc. . . . . » 75.000

Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc. . . . » 750.000

Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 14. — Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 16. — Consigli e Commissioni - Spese relative . . . . . » 25.000

Cap. n. 17. — Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali per la finanza locale, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie . . . » 7.000.000

Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 28. — Foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa, ecc. . . . » 250.000

Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. - Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali . . » 3.000.000

Cap. n. 31. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ecc. . » 10.000.000

Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di animalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno, ecc. . » 200.000

Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistena, ecc. . . . . » 200.000.000

Cap. n. 36. — Funzionamento delle scuole di paleografia diplomatica e di archivistica, ecc. . . . . » 6.000

Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 39. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 40. — Sussidi ai Comuni, ecc., per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro e i tumori maligni in genere, ecc. . » 150.000

Cap. n. 41. — Spese per l'attuazione di corsi, ecc., per la lotta contro il cancro, ecc. . » 15.000

Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc. . » 300.000

Cap. n. 43. — Contributi ai Comuni, ecc., per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, ecc. . . . » 450.000

Cap. n. 44. — Sussidi per corsi, ecc., per la profilassi della tubercolosi, ecc. . . . » 10.000

Cap. n. 45. — Sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi, ecc. . . . . » 500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 47. — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc.	L.	25.000
Cap. n. 48. — Rimborso ai Comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc.	»	75.000
Cap. n. 50. — Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 54. — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc.	»	400.000
Cap. n. 55. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 58. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili, ecc.	»	250.000
Cap. n. 59. — Spese per il funzionamento, ecc., dell'Istituto superiore di sanità, ecc.	»	23.000.000
Cap. n. 60. — Premi di nuzialità e natalità	»	2.000.000
Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 66. — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	100.000
Cap. n. 67. — Spesa per il funzionamento della Scuola tecnica di polizia, ecc.	»	500.000
Cap. n. 68. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza	»	8.000.000
Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	300.000
Cap. n. 70. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	450.000
Cap. n. 73. — Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 74. — Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi, ecc.	»	2.000
Cap. n. 75. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc.	»	200.000
Cap. n. 77. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc.	»	250.000
Cap. n. 78. — Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza, ecc.	»	20.000
Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza - Soprassoldo	»	800.000
Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia, ecc.	»	200.000
Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc.	»	500.000
Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica	»	3.300.000
Cap. n. 84-*bis*. — Personale di ruolo del servizio speciale riservato, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 96. — Retribuzioni e indennità di caroviveri al personale, avventizio e giornaliero, ecc.	»	500.000
Cap. n. 100-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazioni vitalizie e sussidi ai danneggiati politici	»	195.000
Cap. n. 104. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	»	100.000.000
Cap. n. 109. — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	»	350.000.000
Cap. n. 111. — Somma da corrispondere [illegible] delle poste e dei tele-		

Cap. n. 114. — Assegnazioni straordinarie per l'esecuzione dei lavori di protezione antiaerea, ecc.	L.	50.000.000
Cap. n. 115-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per fitto di locali e per altre occorrenze di carattere urgente per il trasferimento di atti e di uffici in dipendenza della guerra	»	1.000.000
Cap. n. 116. — Concorso dello Stato nelle spese per l'ammortamento dei mutui concessi agli enti ausiliari, ecc.	»	19.556.000
Cap. n. 120. — Spese relative all'incremento della produzione zootecnica e alla difesa sanitaria del bestiame, ecc.	»	75.000
Cap. n. 121. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra	»	6.000.000
Cap. n. 123-*bis* — Spese per l'impianto ed il funzionamento dei campi di concentramento	»	500.000
Cap. n. 124. — Spese varie (escluse quelle di personale) per i servizi di censura	»	250.000
Cap. n. 125. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc.	»	500.000
Cap. n. 126. — Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari, ecc.	»	40.000.000
Cap. n 126-*bis*. (modificata la denominazione). — Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali e ai sottufficiali, guardie scelte a guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6 e decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187)	»	300.000.000
Cap. n. 127. — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti ai servizi di censura, ecc.	»	200.000
Cap. n. 128. — Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale addetto ai servizi di censura, ecc.	»	20.000
Cap. n. 129. — Borse di studio - Corsi di lingue straniere in alcuni seminari e premi a seminaristi, ecc.	»	12.000
Cap. n. 131. — Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto	»	270.000
Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc.	»	20.939.150
Totale	L.	1.739.315.150

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 87. — Contributo dello Stato per integrare i redditi di patrimoni riuniti ex-economali, ecc.	L.	1.256.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	1.500.000
Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc.	»	600.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ecc., dell'Istituto superiore di sanità, ecc. . » 23.000.000
Cap. n. 60. — Premi di nuzialità e natalità » 2.000.000
Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc. . . . . » 200.000.000
Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc. » 1.000.000
Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 66. — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 67. — Spesa per il funzionamento della Scuola tecnica di polizia, ecc. . . » 500.000
Cap. n. 68. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza . . . . . » 8.000.000
Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 70. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . » 450.000
Cap. n. 73. — Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 25.000.000
Cap. n. 74. — Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi, ecc. . » 2.000
Cap. n. 75. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 77. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc. . » 250.000
Cap. n. 78. — Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza - Soprassoldo . . . » 800.000
Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 3.200.000
Cap. n. 84-*bis*. — Personale di ruolo del servizio speciale riservato, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 96. — Retribuzioni e indennità di caroviveri al personale, avventizio e giornaliero, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 100-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazioni vitalizie e sussidi ai danneggiati politici . . . . . » 195.000
Cap. n. 104. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . . » 100.000.000
Cap. n. 109. — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi . . . . . » 350.000.000
Cap. n. 111. — Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 111-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento dell'Ufficio dell'alimentazione . . . . . » 100.000
Cap. n. 112. — Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funionamento degli uffici per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali . . . » 30.000.000
Cap. n. 113. — Assegnazioni straordinarie per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche, ecc. . . . » 250.000.000
al servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 6.000.000
Cap. n. 123-*bis* — Spese per l'impianto ed il funzionamento dei campi di concentramento . . . . . » 500.000
Cap. n. 124. — Spese varie (escluse quelle di personale) per i servizi di censura . . » 250.000
Cap. n. 125. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 126. — Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari, ecc. . . . . » 40.000.000
Cap. n 126-*bis*. (modificata la denominazione). — Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali e ai sottufficiali, guardie scelte a guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6 e decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187) . . . . » 300.000.000
Cap. n. 127. — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti ai servizi di censura, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 128. — Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale addetto ai servizi di censura, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 129. — Borse di studio - Corsi di lingue straniere in alcuni seminari e premi a seminaristi, ecc. . . . . » 12.000
Cap. n. 131. — Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto . . . . » 270.000
Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc. . . » 20.939.150

Totale . . . . L. 1.739.315.150

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 87. — Contributo dello Stato per integrare i redditi di patrimoni riuniti ex-economali, ecc. . . . . L. 1.256.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . L. 1.500.000
Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 8.000.000
Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc. . . . . » 600.000
Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . » 310.000
Cap. n. 6. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. - Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse . . . » 300.000
Cap. n. 7. — Ufficiali idraulici - Competenze diverse . . . . . » 200.000
Cap. n. 8. — Incaricati stabili - Compensi, premi e soprassoldi, ecc. . . . . » 210.000

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 9. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, ecc.	L.	800.000
Cap. n. 10. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, ecc.	»	300.000
Cap. n. 11. — Assicurazioni sociali per trattamento di malattia, ecc.	»	120.000
Cap. n. 12. — Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione, ecc.	»	300.000
Cap. n. 13. — Fitti e canoni	»	900.000
Cap. n. 14. — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	»	1.000.000
Cap. n. 15. — Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca, ecc.	»	50.000
Cap. n. 17. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero, ecc.	»	500.000
Cap. n. 18. — Spese di liti e per arbitraggi	»	50.000
Cap. n. 19. — Spese casuali	»	200.000
Cap. n. 22. — Genio civile - Spese d'ufficio	»	1.400.000
Cap. n. 23. — Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili e strumenti geodetici, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc.	»	800.000
Cap. n. 32. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 33. — Escavazione di porti e spiagge	»	1.000.000
Cap. n. 34. — Manutenzione delle vie navigabili, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 51. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Retribuzione giornaliera	»	10.000.000
Cap. n. 52. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Indennità di trasferta, ecc.	»	700.000
Cap. n. 53. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Premi di operosità e rendimento	»	600.000
Cap. n. 54. — Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni e paghe, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 55. — Assicurazioni sociali e trattamento di malattia per il personale non di ruolo	»	700.000
Cap. n. 56. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo, ecc.	»	1.700.000
Cap. n. 57. — Retribuzione a tecnici privati, ecc.	»	500.000
Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc.	»	500.000
Cap. n. 59. — Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile, ecc.	»	300.000
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche	»	500.000
Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio, nonchè alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili, ecc.	»	1.700.000
Cap. n. 62. — Spese casuali ed impreviste per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie	»	400.000
Cap. n. 63. — Spese per le statistiche, ecc.	»	70.000
Cap. n. 64. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti	»	1.000.000
Cap. n. 65. — Spese per il funzionamento		
Cap. n. 94. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. (strade ferrate)	L.	200.000
Cap. n. 95. — Sussidi al personale, ecc. (strade ferrate)	»	200.000
Cap. n. 100-*ter*. — Personale salariato: salari ed assegni vari di carattere continuativo (spese di viabilità)	»	6.000.000
Cap. n. 100-IV. — Personale non di ruolo: retribuzione giornaliera	»	5.700.000
Cap. n. 100-V. — Personale di ruolo, salariato e non di ruolo: competenze varie	»	2.500.000
Cap. n. 100-VI. — Debito vitalizio, pensioni ordinarie e indennità per una sola volta invece di pensione	»	1.100.000
Cap. n. 100-VII. — Spese generali, di funzionamento e diverse	»	2.000.000
Cap. n. 100-VIII. — Lavori di manutenzione	»	31.000.000
Cap. n. 100-IX. — Lavori di riparazione e di sistemazione generale	»	9.000.000
Cap. n. 100-XI (di nuova istituzione). — Interessi sui prestiti per la esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali e spese per la stipulazione dei relativi contratti	»	41.000.000
Cap. n. 100-XII (di nuova istituzione). — Opere da eseguirsi con pagamenti in annualità	»	107.000.000
Cap. n. 106. — Opere stradali	»	25.000.000
Cap. n. 107. — Opere marittime	»	25.000.000
Cap. n. 108. — Opere idrauliche	»	45.000.000
Cap. n. 109. — Opere edilizie	»	40.000.000
Cap. n. 110. — Edilizia economica e popolare, ecc.	»	120.000.000
Cap. n. 111. — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	»	75.000.000
Cap. n. 112. — Opere in dipendenza di alluvioni, piene, frane, ecc.	»	500.000
Cap. n. 113. — Opere in dipendenza di terremoti	»	250.000
Cap. n. 123-*bis* (di nuova istituzione). — Quote di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali	»	42.000.000
Totale	L.	631.450.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 3. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 4. — Sussidi al personale, ecc.	»	60.000
Cap. n. 6. — Spese per il servizio di copiatura a macchina, ecc.	»	10.000
Cap. n. 9. — Spese di ufficio per gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, ecc.	»	10.000
Cap. n. 10. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc.	»	400.000
Cap. n. 13. — Spese telegrafiche, ecc.	»	1.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. (strade ferrate)	»	400.000
Cap. n. 56. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	100.000
Totale	L.	1.481.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ed adattamento di locali . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 15. — Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili, ecc. . . . . » 1.200.000

Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca, ecc. . » 50.000

Cap. n. 17. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 18. — Spese di liti e per arbitraggi » 50.000

Cap. n. 19. — Spese casuali . . . . . » 200.000

Cap. n. 22. — Genio civile - Spese d'ufficio » 1.400.000

Cap. n. 23. — Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili e strumenti geodetici, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc. . . . . » 800.000

Cap. n. 32. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 33. — Escavazione di porti e spiagge . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 34. — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 51. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Retribuzione giornaliera . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 52. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 700.000

Cap. n. 53. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Premi di operosità e rendimento . . . . . » 600.000

Cap. n. 54. — Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni e paghe, ecc. . » 1.000.000

Cap. n. 55. — Assicurazioni sociali e trattamento di malattia per il personale non di ruolo . . . . . » 700.000

Cap. n. 56. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo, ecc. . . . . » 1.700.000

Cap. n. 57. — Retribuzione a tecnici privati, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 59. — Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile, ecc. » 300.000

Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche . . . . . » 500.000

Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio, nonchè alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili, ecc. . » 1.700.000

Cap. n. 62. — Spese casuali ed impreviste per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie . . . . . » 400.000

Cap. n. 63. — Spese per le statistiche, ecc. » 70.000

Cap. n. 64. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti . . » 1.000.000

Cap. n. 66. — Spese per il funzionamento di commissioni e comitati . . . . . » 800.000

Cap. n. 68. — Compenso al personale addetto ai Provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 82-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo dell'Acquedotto Pugliese (legge 28 giugno 1943, n. 665) . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 93. — Personale avventizio e straordinario - Assegni, ecc. . . . . » 300.000

invece di pensione . . . . . » 1.100.000

Cap. n. 100-VII. — Spese generali, di funzionamento e diverse . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 100-VIII. — Lavori di manutenzione . . . . . » 31.000.000

Cap. n. 100-IX. — Lavori di riparazione e di sistemazione generale . . . . . » 9.000.000

Cap. n. 100-XI (di nuova istituzione). — Interessi sui prestiti per la esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali e spese per la stipulazione dei relativi contratti » 41.000.000

Cap. n. 100-XII (di nuova istituzione). — Opere da eseguirsi con pagamenti in annualità . . . . . » 107.000.000

Cap. n. 106. — Opere stradali . . . » 25.000.000

Cap. n. 107. — Opere marittime . . » 25.000.000

Cap. n. 108. — Opere idrauliche . . » 45.000.000

Cap. n. 109. — Opere edilizie . . . » 40.000.000

Cap. n. 110. — Edilizia economica e popolare, ecc. . . . . » 120.000.000

Cap. n. 111. — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie . . . . . » 75.000.000

Cap. n. 112. — Opere in dipendenza di alluvioni, piene, frane, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 113. — Opere in dipendenza di terremoti . . . . . » 250.000

Cap. n. 123-*bis* (di nuova istituzione). — Quote di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali . » 47.000.000

Totale . . . L. 631.460.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 3. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, ecc. L. 500.000

Cap. n. 4. — Sussidi al personale, ecc. » 60.000

Cap. n. 6. — Spese per il servizio di copiatura a macchina, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 9. — Spese di ufficio per gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 10. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 13. — Spese telegrafiche, ecc. . . » 1.000

Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. (strade ferrate) . » 400.000

Cap. n. 56. — Spese relative al servizio degli autoveicoli . . . . . » 100.000

Totale . . . L. 1.481.000

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 3. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti al Gabinetti . . . L. 250.000

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 6. — Indennità e spese per commissioni, ecc. . . . . » 200.000

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 8. — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc.	L.	200.000
Cap. n. 9. — Spese casuali	»	25.000
Cap. n. 12. — Pensioni ordinarie	»	50.000.000
Cap. n. 13. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 14. — Rendite annuali temporanee e vitalizie, ecc.	»	20.000
Cap. n. 15. — Pensioni dell'Ordine militare di Savoia, ecc.	»	50.000
Cap. n. 16. — Ufficiali del R. Esercito e cappellani militari - Stipendi, ecc.	»	49.370.000
Cap. n. 18. — Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti - Stipendi, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 19. — Personali civili non di ruolo, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 20. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 21. — Spese per la preparazione della leva, ecc.	»	50.000
Cap. n. 22. — Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 24. — Corredo alle truppe, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 25. — Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 27. — Servizio sanitario, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 29. — Foraggi per i quadrupedi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 39. — Servizio chimico militare - Spese per studi, ecc.	»	800.000
Cap. n. 41. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	»	300.000
Cap. n. 43. — Spese di trasporto di materiali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 44. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 45. — Spese per risarcimento di danni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali, stipendi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, assegni fissi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 53. — Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 54. — Carabinieri Reali Corredo, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 55. — Spese generali per le legioni Carabinieri Reali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 56. — Servizi automobilistici, ecc.	»	500.000
Cap. n. 61. — Indennità temporanea a sottufficiali, ecc.	»	200.000
Cap. n. 62. — Indennità temporanea ai sottufficiali, ecc. dei carabinieri Reali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 67-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per le spese di impianto di una mensa per il personale in servizio dell'amministrazione centrale della guerra	»	200.000
Cap. n. 67-*ter* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni ed indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le potenze detentrici - Spese di spedalità, di viaggio, varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	L.	100.000.000
Cap. n. 127-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per il ricupero di navi mercantili affondate nei porti	»	100.000.000
Cap. n. 128-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario nelle spese di personale degli Uffici del lavoro portuale	»	1.000.000
Cap. n. 138. — Fondo scorta per le Regie navi, ecc.	»	20.000.000
Totale	» L.	251.370.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc.	L.	1.000.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi ed assegni vari	L.	500.000
Cap. n. 2. — Spese di telegrammi, ecc.	»	30.000
Cap. n. 4. — Risarcimento di danni, ecc.	»	700.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale militare e civile, ecc.	»	850.000
Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici, ecc.	»	500.000
Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi	»	7.000.000
Cap. n. 17. — Pensioni ai personali civili e militari	»	500.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. - Stipendi, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	»	110.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento	»	500.000
Cap. n. 25. — Spese sanitarie, ecc.	»	500.000
Cap. n. 26. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica	»	1.300.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, adattamento e trasformazione degli immobili, ecc.	»	11.300.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, grandi e piccole riparazioni e trasformazioni di aeromobili, motori, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 34. — Materiale d'armamento per velivoli, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi e materiale vario relativo, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 36. — Esperienze, studi e modelli, ecc.	»	200.000
Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo	»	3.000.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 43. — Acquisto di materiale radio elettrico, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 44. — Canoni per la manutenzione	»	1.100.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 20. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni, ecc. . . . » 15.000.000
Cap. n. 21. — Spese per la preparazione della leva, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 22. — Indennità e spese di viaggio, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 24. — Corredo alle truppe, ecc. » 5.000.000
Cap. n. 25. — Pane e viveri per le truppe, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 27. — Servizio sanitario, ecc. . » 5.000.000
Cap. n. 29. — Foraggi per i quadrupedi, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 39. — Servizio chimico militare - Spese per studi, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 41. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc. . . » 300.000
Cap. n. 43. — Spese di trasporto di materiali, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 44. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 45. — Spese per risarcimento di danni, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali, stipendi, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, assegni fissi, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 53. — Indennità e spese di viaggio, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 54. — Carabinieri Reali Corredo, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 55. — Spese generali per le legioni Carabinieri Reali, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 56. — Servizi automobilistici, ecc. » 500.000
Cap. n. 61. — Indennità temporanea a sottufficiali, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 62. — Indennità temporanea ai sottufficiali, ecc. dei carabinieri Reali, ecc . » 50.000
Cap. n. 67-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per le spese di impianto di una mensa per il personale in servizio dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 200.000
Cap. n. 67-*ter* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni ed indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le potenze detentrici - Spese di spedalità, di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi . . . . . » 400.000.000

Totale . . . L. 580.565.000

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

Cap. n. 15. — Sovvenzioni ad Istituti, ecc. L. 1.000.000
Cap. n. 25. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi, ecc. . . . . » 29.370.000
Cap. n. 119-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni ed inden-

Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc. . . L. 1.000.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi ed assegni vari . . . . . L. 500.000
Cap. n. 2. — Spese di telegrammi, ecc. . » 30.000
Cap. n. 4. — Risarcimento di danni, ecc. » 700.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale militare e civile, ecc. . . . . » 850.000
Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi . . . . . » 7.000.000
Cap. n. 17. — Pensioni ai personali civili e militari . . . . . » 500.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 60.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, ecc. . . . » 40.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile . . . . » 110.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento . . . . . » 500.000
Cap. n. 25. — Spese sanitarie, ecc. . . » 500.000
Cap. n. 28. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica . . . » 1.300.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, adattamento e trasformazione degli immobili, ecc. . . . . » 11.200.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, grandi e piccole riparazioni e trasformazioni di aeromobili, motori, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 34. — Materiale d'armamento per velivoli, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi e materiale vario relativo, ecc. . . . . » 50.000.000
Cap. n. 36. — Esperienze, studi e modelli, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo . . . . . » 3.000.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc. . . . . » 80.000.000
Cap. n. 43. — Acquisto di materiale radio elettrico, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 44. — Canoni per la manutenzione degli impianti radiotelegrafici, ecc. . . » 1.100.000
Cap. n. 46. — Personali degli aeroporti civili - Stipendi, ecc. . . . . » 720.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc. . . . . » 20.000.000
Cap. n. 52. — Sussidi al personale avventizio, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 56-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il pagamento delle indennità dovute per l'occupazione di suolo necessario per i campi di volo occorrenti alle Forze Armate alleate . . . . . » 20.000.000
Cap. n. 59. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi, ecc., dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 125.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 60. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . L. 25.000.000

Cap. n. 60-*bis* (di nuova istituzione). — Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni e indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici - Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi » 100.000.000

Cap. n. 63. — Anticipazione ad Enti aeronautici per provvedere alle momentanee deficienze di fondi, ecc. . . . . » 1.000.000

Totale . . . L. 665.350.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 56. — Sistemazione nuovi campi di aviazione, ecc. . . . . L. 10.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 3. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti . . . . L. 100.000 —

Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . » 1.350.000 —

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 650.000 —

Cap. n. 6. — Premio di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti degli organi dipendenti, ecc. . . . . » 600.000 —

Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc. . » 420.000 —

Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc. . . . » 230.000 —

Cap. n. 9. — Manutenzione di locali, ecc. . » 28.000 —

Cap. n. 10. — Acquisto di opere giornali e riviste per la biblioteca, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 15. — Spese per le statistiche, ecc. . » 40.000 —

Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc. » 1.042.000 —

Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi . » 1.000.000 —

Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ecc. . . . . » 1.150.000 —

Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc. . . . » 200.000 —

Cap. n. 23. — Esperienze agrarie, acclimazione di seme di piante erbacee e legnose, ecc. » 100.000 —

Cap. n. 24. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc. . . » 300.000 —

Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc . » 100.000 —

Cap. n. 26. — Spese per il controllo della produzione e del commercio del seme bachi da seta, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 27. — Apicoltura: incoraggiamenti ecc. . . . . » 30.000 —

Cap. n. 28. — Vivai governativi di viti americane, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 31. — Spese per la distribuzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc. » 200.000 —

Cap. n. 32. — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 34. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali, ecc. . » 20.000 —

Cap. n. 44. — Contributi all'Ente assistenziale produttori di selvaggina, ecc. . . . L. 380.065,70

Cap. n. 45. — Premi alle riserve di caccia per l'intensivo allevamento della selvaggina, ecc. . . . . » 192.961,65

Cap. n. 46-*bis*. (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « V - Pesca »). — Spese per l'incremento e la disciplina della pesca (art. 5 della legge 21 maggio 1940, n. 626) . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 48. — Contributo dovuto all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del parco nazionale del Gran Paradiso; del parco nazionale di Abruzzo, ecc. . » 150.000 —

Cap. n. 49. — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali, ecc. . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 51. — Istruzione forestale, ecc. . » 40.000 —

Cap. n. 52. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, guardie ed allievi del Real Corpo delle foreste, ecc . . . . . » 8.000.000 —

Cap. n. 53. — Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ad ufficiali, sottufficiali e guardie del Real Corpo delle foreste, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 54. — Spese per corredo ed equipaggiamento, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 55. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, ecc. . . . . » 172.586,35

Cap. n. 56. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo, ecc. . . » 100.000 —

Cap. n. 58. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Regio Corpo delle foreste, ecc. . . . . » 230.000 —

Cap. n. 62. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani . . . . . » 800.000 —

Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 66. — Spese relative a studi e ricerche sperimentali sui mezzi di lotta contro i parassiti delle piante da frutto, ecc. . . » 50.000 —

Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc. per studi ed accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale, ecc. . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 71. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc. . . . » 100.000 —

Cap. n. 71-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'impianto ed il funzionamento di una mensa per il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale dell'agricoltura e delle foreste . . . . . » 120.000 —

Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie, ecc. . . . » 400.000 —

Cap. n. 77. — Contributi nelle spese per la ricostruzione di castagneti, ecc. . . . . » 60.000 —

Cap. n. 79. — Contributi nelle spese per le operazioni di disinfestazione dei nichi secchi, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 81. — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 83. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc. » 300.000 —

Cap. n. 87. — Contributi, ecc. per la produzione mulattiera e cavallina, ecc. . . . » 100.000 —

Cap. n. 90. — Contributi e spese per il mi-

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Totale . . . L. [illegible]

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 56. — Sistemazione nuovi campi di aviazione, ecc. . . . . L. 10.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 3. — Assegni e indennità di missione agli addetti al Gabinetti . . . . . L. 100.000 —
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . » 1.350.000 —
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 650.000 —
Cap. n. 6. — Premio di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti degli organi dipendenti, ecc. . . . . » 600.000 —
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc. . » 420.000 —
Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc. . . . » 230.000 —
Cap. n. 9. — Manutenzione di locali, ecc. . » 28.000 —
Cap. n. 10. — Acquisto di opere giornali e riviste per la biblioteca, ecc. . . . . » 20.000 —
Cap. n. 15. — Spese per le statistiche, ecc. . » 40.000 —
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc. » 1.012.000 —
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi . . » 1.000.000 —
Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ecc. . . . . » 1.150.000 —
Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc. . . . » 200.000 —
Cap. n. 23. — Esperienze agrarie, acclimazione di seme di piante erbacee e legnose, ecc. » 100.000 —
Cap. n. 24. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc. . . » 300.000 —
Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc . » 100.000 —
Cap. n. 26. — Spese per il controllo della produzione e del commercio del seme bachi da seta, ecc. . . . . » 50.000 —
Cap. n. 27. — Apicoltura: incoraggiamenti ecc. . . . . » 30.000 —
Cap. n. 28. — Vivai governativi di viti americane, ecc. . . . . » 300.000 —
Cap. n. 31. — Spese per la distribuzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc. » 200.000 —
Cap. n. 32. — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc. . . . . » 50.000 —
Cap. n. 34. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali, ecc. . » 20.000 —
Cap. n. 36. — Contributi e spese per i corsi temporanei per i contadini, ecc. . . . . » 300.000 —
Cap. n. 39. — Contributi e sussidi a favore di enti ed associazioni, con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografi ed altre forme di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria . . . . . » 50.000 —
Cap. n. 40. — Studi sui fenomeni atmosferici, ecc. . . . . » 20.000 —
Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare, ecc, la produzione zootecnica nazionale, ecc. . . » 3.000.000 —
Cap. n. 49. — Spese per [illegible] alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali, ecc. . . . . » 1.500.000 —
Cap. n. 51. — Istruzione forestale, ecc. . » 40.000 —
Cap. n. 52. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, guardie ed allievi del Real Corpo delle foreste, ecc . . . . . » 8.000.000 —
Cap. n. 53. — Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ad ufficiali, sottufficiali e guardie del Real Corpo delle foreste, ecc. . . . . » 100.000 —
Cap. n. 54. — Spese per corredo ed equipaggiamento, ecc. . . . . » 150.000 —
Cap. n. 55. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, ecc. . . . . » 172.536,35
Cap. n. 56. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo, ecc. . . » 100.000 —
Cap. n. 58. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Regio Corpo delle foreste, ecc. . . . . » 280.000 —
Cap. n. 62. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani . . . . . » 800.000 —
Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. . . . . » 500.000 —
Cap. n. 66. — Spese relative a studi e ricerche sperimentali sui mezzi di lotta contro i parassiti delle piante da frutto, ecc. . . » 50.000 —
Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc. per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale, ecc. . . . . » 1.500.000 —
Cap. n. 71. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc. . . . » 100.000 —
Cap. n. 71-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'impianto ed il funzionamento di una mensa per il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale dell'agricoltura e delle foreste . . . . . » 120.000 —
Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie, ecc. . . . » 400.000 —
Cap. n. 77. — Contributi nelle spese per la ricostruzione di castagneti, ecc. . . . . » 60.000 —
Cap. n. 79. — Contributi nelle spese per le operazioni di disinfestazione dei nidi secchi, ecc. . . . . » 20.000 —
Cap. n. 81. — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc. . . . . » 200.000 —
Cap. n. 83. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc. » 300.000 —
Cap. n. 87. — Contributi, ecc. per la produzione mulattiera e cavallina, ecc. . . . » 100.000 —
Cap. n. 90. — Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e coniglicoltura, ecc. . . . . » 600.000 —
Cap. n. 92-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « VI - Pesca »). — Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione della produzione della pesca e delle industrie accessorie (art. 1 della legge 21 maggio 1930, n. 626 - quinta delle dieci rate) . . . . . » 3.500.000 —
Cap. n. 110. — Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos, ecc. . . . . » 300.000 —

Approved for Release 2000/08/16 : CIA-RDP78-03061A000600010001-6 Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 113-*bis* (di nuova istituzione). — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito stipulate ai sensi dell'art. 45 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604 del R. decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 303 convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e delle leggi 3 giugno 1935, n. 1281 e 21 maggio 1940, n. 626 recanti provvedimenti a favore dell'industria della pesca e contributi pel credito peschereccio . . . . . L. 1.000.000 —

Cap. n. 116. — Spese per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, ecc. . » 200.000 —

Cap. n. 117. — Acquisto di terreni e spese di impianto ed ampliamento di vivai forestali » 100.000 —

Cap. n. 119. — Indennità temporanea mensile agli agenti del Reale Corpo delle foreste. » 20.000 —

Cap. n. 121. — Indennità e spese di viaggio per missioni, ecc. . . . . » 10.000 —

Cap. n. 124. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . » 37.000.000 —

Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatoria e facoltativa, ecc. » 10.000.000 —

Cap. n. 128. — Quota di interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano, ecc. . » 1.000.000 —

Cap. n. 130. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 131. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative, ecc. . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 133. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Alimentazione) . » 300.000 —

Cap. n. 134. — Personale non di ruolo - Retribuzione ed indennità di licenziamento . » 520.000 —

Cap. n. 135. — Indennità e rimborso di spesa per missioni, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 138. — Fitto locali . . . . . » 650.000 —

Cap. n. 144. — Stipendi e assegni di carattere continuativo al personale addetto al servizio per l'approvvigionamento di prodotti legnosi, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 145. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . » 400.000 —

Cap. n. 146. — Premi di operosità e di rendimento al personale . . . . . » 400.000 —

Cap. n. 147. — Spese per il funzionamento degli uffici . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 148. — Spese per l'acquisto diretto o requisizione del soprasuolo dei boschi, ecc. » 100.000.000 —

Cap. n. 150. — Spese per integrare la differenza fra il costo e il prezzo di vendita del carbone vegetale, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 151. — (Modificata la denominazione). — Quote di integrazione e premi da corrispondere ai produttori di legna da ardere e carbone vegetale (R. decreto-legge 18 agosto 1942, n. 882, convertito con modificazioni, nella legge 22 aprile 1943, n. 395) . . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 156. — Sussidi per opere di dissodamento, anche senza l'impiego di mezzi meccanici ed esplosivi, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 164. — Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa [illegible] di biotti

ad opere di bonifica peschereccia (R. decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 303 convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 - 7ª delle dodici rate) L. 1.000.000 —

Totale . . . L. 211.376.617,70

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

In aumento:

Cap. n. 5. — Indennità di rimborsi di spese, per ispezioni, missioni, ecc. . . . . L. 100.000 —

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 9. — Sussidi al personale, ecc. . » 30.000 —

Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni d'acqua . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie . . . » 200.000 —

Cap. n. 25. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Corpo Reale delle miniere . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 27. — Contributo dello Stato sulle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie, ecc. . . . . » 800.000 —

Cap. n. 37. — Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, ecc. . . » 35.000 —

Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici metrici in giro di verificazione periodica, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 41. — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 42. — Acquisto fabbricazione e manutenzione del materiale metrico, ecc. . . » 10.000 —

Cap. n. 43. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. . . . . » 332.000 —

Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari, ecc. (Uffici provinciali dell'economia) . . . . » 300.000 —

Cap. n. 69. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali e provinciali del lavoro . . . . . » 16.000.000 —

Cap. n. 71. — Stipendi, ecc., al personale dell'Ispettorato della industria e lavoro . . » 200.000 —

Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 78-*bis* (di nuova istituzione). — Somme da erogare a favore del personale dell'Ispettorato Industria e lavoro in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498) . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 78-*ter* (di nuova istituzione). — Spese relative a indagini, studi, prestazioni e servizi di carattere urgente e riservato inerenti alla ricostruzione nazionale . . . . . » 800.000 —

Cap. n. 85. — Spese per favorire la lavorazione col processo di idrogenazione degli oli minerali grezzi, ecc. . . . . » 71.000.000 —

Cap. n. 88. — Contributo dello Stato alla Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.), ecc. . . » 2.000.000 —

Cap. n. 91. — Spese (escluse i premi di operosità e rendimento al personale) per il [illegible] dei servizi del soppresso Uf-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

credito peschereccio . . . . . .

Cap. n. 116. — Spese per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, ecc. . » 200.000 —

Cap. n. 117. — Acquisto di terreni e spese di impianto ed ampliamento di vivai forestali » 100.000 —

Cap. n. 119. — Indennità temporanea mensile agli agenti del Reale Corpo delle foreste. » 20.000 —

Cap. n. 121. — Indennità e spese di viaggio per missioni, ecc. . . . . » 10.000 —

Cap. n. 124. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . » 37.000.000 —

Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatoria e facoltativa, ecc. » 10.000.000 —

Cap. n. 128. — Quota di interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano, ecc. . » 1.000.000 —

Cap. n. 130. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 131. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative, ecc. . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 133. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Alimentazione) . » 360.000 —

Cap. n. 134. — Personale non di ruolo - Retribuzione ed indennità di licenziamento . » 550.000 —

Cap. n. 135. — Indennità e rimborso di spesa per missioni, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 138. — Fitto locali . . . . . » 650.000 —

Cap. n. 144. — Stipendi e assegni di carattere continuativo al personale addetto al servizio per l'approvvigionamento di prodotti legnosi, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 145. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . » 400.000 —

Cap. n. 146. — Premi di operosità e di rendimento al personale . . . . . » 400.000 —

Cap. n. 147. — Spese per il funzionamento degli uffici . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 148. — Spese per l'acquisto diretto o requisizione del soprasuolo dei boschi, ecc. » 100.000.000 —

Cap. n. 150. — Spese per integrare la differenza fra il costo e il prezzo di vendita del carbone vegetale, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 151. — (Modificata la denominazione). — Quote di integrazione e premi da corrispondere ai produttori di legna da ardere e carbone vegetale (R. decreto-legge 18 agosto 1942, n. 882, convertito con modificazioni, nella legge 22 aprile 1943, n. 395) . . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 156. — Sussidi per opere di dissodamento, anche senza l'impiego di mezzi meccanici ed esplosivi, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 164. — Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura di Rovigo, ecc. . . . . » 1.000 —

Cap. n. 166. — Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'estinzione delle anticipazioni, ecc. . » 6.150.000 —

Cap. n. 166-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Partecipazioni azionarie). — Partecipazione dello Stato al capitale della Banca Nazionale del Lavoro in relazione alla somma di L. 20.000.000 assegnata dalla Banca medesima per operazioni di credito relativo

In aumento:

Cap. n. 5. — Indennità di rimborsi di spese, per ispezioni, missioni, ecc. . . . . L. 100.000 —

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 9. — Sussidi al personale, ecc. . » 30.000 —

Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni d'acqua . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie . . . . » 200.000 —

Cap. n. 25. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Corpo Reale delle miniere . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 27. — Contributo dello Stato sulle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie, ecc. . . . . » 800.000 —

Cap. n. 37. — Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, ecc. . . » 35.000 —

Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici metrici in giro di verificazione periodica, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 41. — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 42. — Acquisto fabbricazione e manutenzione del materiale metrico, ecc. . . » 10.000 —

Cap. n. 43. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. . . . . » 332.000 —

Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari, ecc. (Uffici provinciali dell'economia) . . . » 300.000 —

Cap. n. 69. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali e provinciali del lavoro . . . . . » 16.000.000 —

Cap. n. 71. — Stipendi, ecc., al personale dell'Ispettorato della industria e lavoro . . » 200.000 —

Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 78-*bis* (di nuova istituzione). — Somme da erogare a favore del personale dell'Ispettorato Industria e lavoro in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498) . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 78-*ter* (di nuova istituzione). — Spese relative a indagini, studi, prestazioni e servizi di carattere urgente e riservato inerenti alla ricostruzione nazionale . . . . . » 800.000 —

Cap. n. 85. — Spese per favorire la lavorazione col processo di idrogenazione degli oli minerali grezzi, ecc. . . . . » 71.000.000 —

Cap. n. 88. — Contributo dello Stato alla Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.), ecc. . . » 2.000.000 —

Cap. n. 91. — Spese (escluse i premi di operosità e rendimento al personale) per il funzionamento dei servizi del soppresso Ufficio prodotti minerari, ecc. . . . . » 110.000 —

Cap. n. 97-*ter* (di nuova istituzione). — Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2032, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 - *Spesa obbligatoria* . . . » 88.582,28

Totale . . . L. 92.906.582,28

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 11. — Interessi 5 % sui certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale, ecc. . . . . L. 825.114

Cap. n. 12. — Interessi 5 % sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc. . . . . » 274.000

Cap. n. 13. — Interessi 5 % sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie, ecc. . . . . » 54.125.300

Cap. n. 18. — Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate, ecc. . . » 3.000.000

Cap. n. 19. — Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia Sicula occidentale, ecc. . . . . » 9.345.490

Cap. n. 43 — Personale di ruolo, stipendi, ecc. . . . . » 21.400

Cap. n. 45. — Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti . . . . » 58.725

Cap. n. 48. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 88. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti) . . . . . » 1.800.000

Cap. n. 107-VII. — Premi di operosità, ecc. (stampa e informazioni) . . . . . » 700.000

Cap. n. 113. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 143. — Somma da versare alla Cassa di colleganza fra gli ingegneri, ecc. . . » 31.764

Cap. n. 146. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. . . . . » 3.500.000

Cap. n. 147. — Spese per forniture di carta bianca, ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 150. — Spese per le automobili, ecc. » 170.000

Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . » 5.250.000

Cap. n. 173. — Spese per la beneficenza Romana . . . . . » 34.975.000

Cap. n. 178. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge . . . . . » 3.470.600

Cap. n. 186. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni, ecc., per la costruzione della strada autocamionale Genova-Serravalle-Scrivia, ecc. » 3.187.000

Cap. n. 187. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni, ecc., per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova, ecc. . » 798.900

Cap. n. 188. — Interessi compresi nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento delle anticipazioni, ecc., per il completamento, ecc., dei lavori, ecc., del nuovo ospedale dello Scudillo, ecc. . . . . » 940.000

Cap. n. 192. — Rimborso alla S. A. nazionale Cogne delle spese inerenti al servizio dei prestiti obbligazionari, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 197. — Somma occorrente per il pagamento del canone a forfait, ecc. per la sistemazione della Südbahn, ecc. . . . » 4.044.000

Cap. n. 198. — Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo, ecc. per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, ecc. . . . . » 3.115.000

Cap. n. 208. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari, ecc., relativi all'indennità caroviveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari . . . L. 7.530.000

Cap. n. 236. — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 244-*bis*. — Indennità di rappresentanza all'Alto commissario . . . . . » 40.000

Cap. n. 244-*ter*. — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato . . . . . » 160.000

Cap. n. 244-*quater*. — Indennità di missione e tramutamento al personale. . . . . » 120.000

Cap. n. 244-*quinquies*. — Premi di operosità e di rendimento al personale. . . . . » 20.000

Cap. n. 244-*sexies*. — Spese per l'acquisto di una autovettura nonchè per l'esercizio, ecc. » 100.000

Cap. n. 244-*septies*. — Fitto di locali per l'alloggio dell'Alto commissario - Arredamento, ecc. . . . . » 28.000

Cap. n. 244-*octies*. — Spese d'ufficio e di cancelleria . . . . . » 80.000

Cap. n. 244-*novies*. — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva . . . » 12.000

Cap. n. 244-*decies*. — Fondo a disposizione dell'Alto commissario, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 246-*bis*. — Indennità di rappresentanza all'Alto commissario . . . . . » 12.000

Cap. n. 246-*ter*. — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio, ecc. . . . . » 70.000

Cap. n. 246-*quater*. — Indennità di missione e di tramutamento al personale . . . » 60.000

Cap. n. 246-*quinquies*. — Premi di operosità e di rendimento al personale . . . » 20.000

Cap. n. 246-*sexies*. — Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi . . . . » 90.000

Cap. n. 246-*septies*. — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . . » 90.000

Cap. n. 246-*octies*. — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva . . . . » 18.000

Cap. n. 246-*novies*. — Fondo a disposizione dell'Alto commissario, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 262-*bis*. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale (escluso quello della Ragioneria generale dello Stato) in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . » 88.470

Cap. n. 262-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per la fabbricazione, emissione e consegna dei titoli del prestito redimibile 5 %, autorizzato dal R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, provvigioni e spese varie (esclusi i premi di operosità e rendimento dipendenti dalle operazioni relative al prestito medesimo) » 27.070.000

Cap. n. 266. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . » 200.000

Cap. n. 266-XI. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici, ecc. » 6.820.000

Cap. n. 268. — Spese inerenti alla fornitura delle uniformi, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 286-*bis*. — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, ecc., inerenti al servizio del razionamento dei consumi . » 3.500.000

Cap. n. 292. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certifi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per concessioni di strade

Cap. n. 19. — Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia Sioula occidentale, ecc. . . . . » 9.345.400

Cap. n. 43. — Personale di ruolo, stipendi, ecc. . . . . » 21.400

Cap. n. 45. — Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti . . . . » 58.725

Cap. n. 48. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 88. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti) . . . . . » 1.800.000

Cap. n. 107-VII. — Premi di operosità, ecc. (stampa e informazioni) . . . . . » 700.000

Cap. n. 112. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 143. — Somma da versare alla Cassa di colleganza fra gli ingegneri, ecc. . . » 31.764

Cap. n. 146. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. . . . . » 3.500.000

Cap. n. 147. — Spese per forniture di carta bianca, ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 150. — Spese per le automobili, ecc. » 170.000

Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . » 5.250.000

Cap. n. 173. — Spese per la beneficenza Romana . . . . . » 31.975.000

Cap. n. 178. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge . . . . . » 3.470.600

Cap. n. 186. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni, ecc., per la costruzione della strada autocamionale Genova-Serravalle-Scrivia, ecc. » 3.187.000

Cap. n. 187. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni, ecc., per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova, ecc. . » 798.000

Cap. n. 188. — Interessi compresi nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento delle anticipazioni, ecc., per il completamento, ecc., dei lavori, ecc., del nuovo ospedale dello Scudillo, ecc. . . . . » 940.000

Cap. n. 192. — Rimborso alla S. A. nazionale Cogne delle spese inerenti al servizio dei prestiti obbligazionari, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 197. — Somma occorrente per il pagamento del canone a forfait, ecc. per la sistemazione della Südbahn, ecc. . . . . » 4.044.000

Cap. n. 198. — Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo, ecc. per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, ecc. . . . . » 3.115.000

Cap. n. 201-*quater* (di nuova istituzione). — Spese dipendenti dalla applicazione dei Regi decreti-legge 2 luglio 1936, n. 1371, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 260 e 15 ottobre 1936, n. 1884, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 250 sul cambio e la cessione dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale italiana. » 14.500

Cap. n. 206. — Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, ecc., sulle somme da essa fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie . » 2.858.275

di una autovettura nonchè

Cap. n. 244-*septies*. — Fitto di locali per l'alloggio dell'Alto commissario - Arredamento, ecc. . . . . » 28.000

Cap. n. 244-*octies*. — Spese d'ufficio e di cancelleria . . . . . » 80.000

Cap. n. 244-*novies*. — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva . . . . » 12.000

Cap. n. 244-*decies*. — Fondo a disposizione dell'Alto commissario, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 246-*bis*. — Indennità di rappresentanza all'Alto commissario . . . . . » 12.000

Cap. n. 246-*ter*. — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio, ecc. . . . . » 70.000

Cap. n. 246-*quater*. — Indennità di missione e di tramutamento al personale . . . . » 60.000

Cap. n. 246-*quinquies*. — Premi di operosità e di rendimento al personale . . . . » 20.000

Cap. n. 246-*series*. — Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi . . . . . » 90.000

Cap. n. 246-*septies*. — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . . » 90.000

Cap. n. 246-*octies*. — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva . . . . » 18.000

Cap. n. 246-*novies*. — Fondo a disposizione dell'Alto commissario, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 263-*bis*. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale (escluso quello della Ragioneria generale dello Stato) in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . » 88.470

Cap. n. 263-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per la fabbricazione, emissione e consegna dei titoli del prestito redimibile 5 %, autorizzato dal R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, provvigioni e spese varie (esclusi i premi di operosità e rendimento dipendenti dalle operazioni relative al prestito medesimo) » 27.070.000

Cap. n. 266. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 266-XI. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici, ecc. » 6.820.000

Cap. n. 268. — Spese inerenti alla fornitura delle uniformi, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 286-*bis*. — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, ecc., inerenti al servizio del razionamento dei consumi . » 3.500.000

Cap. n. 292. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale, ecc. . . . . » 137.000

Cap. n. 293. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc. . . . . » 64.000

Cap. n. 294. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie, ecc. . . . . » 16.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178016

Cap. n. 299. — Quota di capitale compresa nella annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di S. Spirito, ecc. . . . L. 877.200

Cap. n. 301. — Quote di capitale comprese nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni, ecc. per la costruzione della strada autocamionale Genova-Serravalle-Scrivia, ecc. . . . . » 34.895.000

Cap. n. 302. — Quota di capitale compresa nell'annualità decennale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni, ecc., per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova, ecc. . . . . » 8.730.000

Cap. n. 303. — Quote di capitale comprese nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione, ecc., nuovo ospedale dello Scudillo, ecc. . » 1.562.400

Cap. n. 312-*bis* (di nuova istituzione). — Valore nominale delle monete d'argento ritirate dalla circolazione (Regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874 e decreti ministeriali 15 giugno 1935, 15 ottobre 1941, n. 177884 e 28 novembre 1941, n. 181707) . . . . . » 66.945.090

Cap. n. 320. — Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie, ecc. . . . . » 900.530

Cap. n. 326. — Anticipazioni alle Amministrazioni degli Ospedali Riuniti di Roma, ecc. » 25.950.000

Totale . . L. 341.963.768

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 63. — Personale: stipendi ed assegni fissi . . . . . L. 196.640

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Cap. n. 14. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. . . . . L. 1.500.000 —

Cap. n. 32. — Indennità per il funzionamento degli archivi, ecc. . . . . » 15.000 —

Cap. n. 35. — Aggio e complemento d'aggio, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 36. — Provvista e riparazioni di materiali, ecc. . . . . » 237.432 —

Cap. n. 37. — Spese di coazioni e di liti, ecc. (servizi del lotto) . . . . . » 10.000 —

Cap. n. 39. — Spese, ecc. riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria Ippica di Merano . . . . . » 130.000 —

Cap. n. 42. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 43. — Stipendi, paghe, ecc. premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, ecc. . . . . » 3.080.000 —

Cap. n. 55. — Assegni e compensi al personale salariato, ecc. addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ecc. . . . . » 3.909,55

Cap. n. 56. — Spesa per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna, ecc. » 3.028.280 —

Cap. n. 58. — Premi di operosità, rendimento e compensi, ecc. al personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 74. — Premi di operosità e di ren- » 3.000.000 —

Cap. n. 113. — Restituzioni e rimborsi (Demanio pubblico) . . . . . L. 10.000 —

Cap. n. 113-*ter*. — Imposte, sovrimposte, tributi, ecc. (Aziende patrimoniali) . . . » 30.000 —

Cap. n. 113-*quater*. — Spese di coazioni e di liti, ecc. (Aziende patrimoniali) . . . . » 2.000 —

Cap. n. 113-IX. — Spese di custodia e manutenzione di opere d'arte donate allo Stato dalla signora Henriette Tower, ecc. . . . » 5.250 —

Cap. n. 113-XI. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 115. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale, ecc. . . . » 800.000 —

Cap. n. 160-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la integrazione ed il rinnovamento del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna (art. 4 del R. decreto-legge 13 agosto 1932, n. 1033, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1746 e art. 7 della legge 10 giugno 1940, n. 660) . . . . . » 868.220 —

Cap. n. 177-*bis*. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. . . . . » 2.859.000 —

Cap. n. 178-*quater*. — Acquisti eventuali di stabili e terreni . . . . . » 400.000

Cap. n. 178-*septies* (di nuova istituzione). — Spese inerenti alla eredità in favore dello Stato, disposta da Andersen Hendrik Christian e per la estinzione di un mutuo contratto dal medesimo e garantito con ipoteca sul fabbricato « Villa Elena » (art. 4 della legge 29 gennaio 1942, n. 66) . . . . . » 176.233,55

Cap. n. 178-*octies* (di nuova istituzione). — Onere a carico del demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al R. teatro San Carlo di Napoli . . . . » 79.378,65

Cap. n. 183-*ter* (di nuova istituzione). — Acquisto di saccarina e di zucchero per la fabbricazione di zucchero saccarinato, spese di lavorazione e pel servizio di vendita; spese per l'acquisto di recipienti ed involucri, spese di trasporto e distribuzione ed altre accessorie (R. decreto-legge 12 ottobre 1942, numero 1230) . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 189-*bis*. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 190 (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Partecipazioni azionarie »). — Somma da erogare ai termini dell'art. 13 della legge 24 novembre 1941, n. 1286, per l'aumento della partecipazione dello Stato al capitale azionario della Società anonima navigazione Eritrea . . . . . » 563.740 —

Totale degli aumenti . . . L. 21.493.443,75

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 164-*bis*. — Retribuzione al personale non di ruolo e temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, ecc. dei beni dei sudditi nemici, ecc. . . . L. 6.820.000 —

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 20.000.000

Cap. n. 22. — Premi di operosità e di rendimento ai magistrati, ecc. . . . . » 12.000.000

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dalle anticipazioni, ecc., per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova, ecc. . . . . » 8.730.000

Cap. n. 303. — Quote di capitale comprese nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione, ecc., nuovo ospedale dello Scudillo, ecc. . » 1.562.400

Cap. n. 312-*bis* (di nuova istituzione). — Valore nominale delle monete d'argento ritirate dalla circolazione (Regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874 e decreti ministeriali 15 giugno 1935, 15 ottobre 1941, n. 177884 e 28 novembre 1941, n. 181707) . . . . . » 66.945.090

Cap. n. 320 — Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie, ecc. . . . . » 900.530

Cap. n. 326. — Anticipazioni alle Amministrazioni degli Ospedali Riuniti di Roma, ecc. » 25.950.000

Totale . . L. 341.953.768

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 63. — Personale: stipendi ed assegni fissi . . . . . L. 196.640

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Cap. n. 14. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. . . . . L. 1.500.000 —

Cap. n. 32. — Indennità per il funzionamento degli archivi, ecc. . . . . » 15.000 —

Cap. n. 35. — Aggio e complemento d'aggio, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 36. — Provvista e riparazioni di materiali, ecc. . . . . » 237.432 —

Cap. n. 37. — Spese di coazioni e di liti, ecc. (servizi del lotto) . . . . . » 10.000 —

Cap. n. 39. — Spese, ecc. riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria Ippica di Merano . . . . . » 130.000 —

Cap. n. 42. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 43. — Stipendi, paghe, ecc. premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, ecc. . . . . » 3.980.000 —

Cap. n. 55. — Assegni e compensi al personale salariato, ecc. addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ecc. . . . . » 3.909,55

Cap. n. 56. — Spesa per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna, ecc. » 3.028.280 —

Cap. n. 58. — Premi di operosità, rendimento e compensi, ecc. al personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 74 — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse . » 3.000.000 —

Cap. n. 101. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 103. — Spese di amministrazione, ecc., dei canali patrimoniali dell'antico demanio, ecc. . . . . » 400.000 —

Cap. n. 104. — Spese per l'Amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc. . . . . » 15.000 —

Cap. n. 112. — Spese di coazioni e di liti, ecc. (Demanio pubblico) . . . . . » 5.000 —

dimento al personale provinciale, ecc. » 600.000 —

Cap. n. 169-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la integrazione ed il rinnovamento del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna (art. 4 del R. decreto-legge 13 agosto 1932, n. 1033, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1746 e art. 7 della legge 19 giugno 1940, n. 660) . . . . . » 868.220 —

Cap. n. 177-*bis*. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. . . . . » 2.850.000 —

Cap. n. 178-*quater* — Acquisti eventuali di stabili e terreni . . . . . » 400.000

Cap. n. 178-*septies* (di nuova istituzione). — Spese inerenti alla eredità in favore dello Stato, disposta da Andersen Hendrik Christian e per la estinzione di un mutuo contratto dal medesimo e garantito con ipoteca sul fabbricato « Villa Elena » (art. 4 della legge 29 gennaio 1942, n. 66) . . . . . » 176.233,55

Cap. n. 178-*octies* (di nuova istituzione). — Onere a carico del demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al R. teatro San Carlo di Napoli . . . . . » 79.378,65

Cap. n. 183-*ter* (di nuova istituzione). — Acquisto di saccarina e di zucchero per la fabbricazione di zucchero saccarinato, spese di lavorazione e pel servizio di vendita; spese per l'acquisto di recipienti ed involucri, spese di trasporto e distribuzione ed altre accessorie (R. decreto-legge 12 ottobre 1942, numero 1230) . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 189-*bis*. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 190 (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Partecipazioni azionarie »). — Somma da erogare ai termini dell'art. 13 della legge 24 novembre 1941, n. 1286, per l'aumento della partecipazione dello Stato al capitale azionario della Società anonima navigazione Eritrea . . . . . » 568.740 —

Totale degli aumenti . . . L. 21.493.443,75

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 164-*bis*. — Retribuzione al personale non di ruolo e temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, ecc. dei beni dei sudditi nemici, ecc. . . . . L. 6.920.000 —

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 20.000.000

Cap. n. 22. — Premi di operosità e di rendimento ai magistrati, ecc. . . . . » 12.000.000

Cap. n. 23. — Assegni per spese di ufficio, ecc. . . . . » 120.000

Cap. n. 25. — Contributo nelle spese di ufficio delle cancellerie, ecc. . . . . » 560.000

Cap. n. 61. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 1.750.000

Totale . . . L. 34.430.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cap. n. 65. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	L.	450.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 4. — Spese di manutenzione e di adattamento di locali, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc. .	»	1.210.000
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, ecc.	»	234.000
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc.	»	580.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	900.000
Cap. n. 21. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	540.000
Cap. n. 30. — Indennità alle Commissioni giudicatrici, ecc.	»	31.000
Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami, ecc.	»	119.000
Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo, ecc.	»	96.000
Cap. n. 53. — Premi a presidi ed ai professori incaricati della direzione, ecc. .	»	1.755.000
Cap. n. 54. — Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.	»	25.000
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione	»	58.000
Cap. n. 63. — Rimunerazione ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni	»	85.000
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc.	»	1.176.000
Cap. n. 133. — Soprintendente alle antichità, ecc.	»	67.000
Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, ecc. .	»	164.000
Cap. n. 140 — Regia accademia d'arte drammatica in Roma, ecc.	»	40.000
Cap. n. 143. — Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte, ecc. . . .	»	32.500
Cap. n. 145. — Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata, ecc.	»	12.000
Cap. n. 150. — Monumenti - Dotazioni governative, ecc.	»	69.000
Cap. n. 176. — Retribuzioni e compensi per esercitazioni di lavoro, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 181. — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 186-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario all'Amministrazione provinciale di Sassari per il mantenimento della locale Regia Università (ultima delle dieci rate stabilite dall'art. 6 del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49 . . .	»	270.000
Cap. n. 187 *bis* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere alle Università ed ai Regi Istituti universitari in corrispettivo delle tasse e sopratasse non riscosse per effetto della dispensa concessa agli studenti appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 224 . . .	»	148.000
Totale . . .	L.	11.551.500
Cap. n. 84 *octies*. — Spese per gli impianti tecnici, ecc.	L.	250.000 —
Cap. n. 99-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni di spese residue di esercizi finanziari anteriori	»	9.176.795,26
Cap. n. 116. — Concorso dello Stato nelle spese per l'ammortamento dei mutui concessi agli Enti ausiliari, ecc.	»	1.985.720 —
Totale . . .	L.	12.782.515,26

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 95. — Sussidi al personale, ecc. .	L.	200
Cap. n. 100 *bis*. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc (Spese di viabilità)	»	3.000.000
Cap. n. 100 *ter*. — Personale salariato - Salari, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 100 *quater*. — Personale non di ruolo: retribuzione giornaliera	»	5.000.000
Cap. n. 100 *quinquies*. — Personale di ruolo, salariato e non di ruolo: competenze varie	»	2.000.000
Cap. n. 100 *sexies*. — Debito vitalizio, ecc.	»	360.000
Cap. n. 100 *septies*. — Spese generali di funzionamento e diverse	»	3.000.000
Cap. n. 100 *octies*. — Lavori di manutenzione, ecc.	»	50.000.000
Totale . . .	L.	78.360.200

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi	L.	271.500.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc., Stipendi, ecc.	»	70.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri, ecc. Stipendi, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale, ecc.	»	35.000.000
Cap. n 23. — Spese di viaggio, ecc. . .	»	57.200.000
Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 59. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dipendenti dallo stato di guerra	»	300.000.000
Totale . . .	L.	764.700.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	800.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti degli organi dipendenti, ecc.	»	400.000
Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc. . . .	»	1.800.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali,, ecc.	»	350.000
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi . .	»	200.000
Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di [illegible] missioni, ecc.	»	350.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di Consigli, ecc. . . . . » 580.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento » 300.000
Cap. n. 21. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 540.000
Cap. n. 30. — Indennità alle Commissioni giudicatrici, ecc. . . . . » 31.000
Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami, ecc. . . . . » 119.000
Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo, ecc. . . . . » 36.000
Cap. n. 53. — Premi a presidi ed ai professori incaricati della direzione, ecc. . » 1.755.000
Cap. n. 54. — Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione . . . . . » 58.000
Cap. n. 63. — Rimunerazione ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni . . . . . » 85.000
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc. . . . . » 1.176.000
Cap. n. 133. — Soprintendente alle antichità, ecc. . . . . » 67.000
Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, ecc. . » 164.000
Cap. n. 140. — Regia accademia d'arte drammatica in Roma, ecc. . . . . » 40.000
Cap. n. 143. — Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte, ecc. . . . » 32.500
Cap. n. 145. — Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata, ecc. . . . . » 12.000
Cap. n. 150. — Monumenti - Dotazioni governative, ecc. . . . . » 69.000
Cap. n. 176. — Retribuzioni e compensi per esercitazioni di lavoro, ecc. . . . . » 4.500.000
Cap. n. 181. — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 186-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario all'Amministrazione provinciale di Sassari per il mantenimento della locale Regia Università (ultima delle dieci rate stabilite dall'art. 6 del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49 . . . . » 270.000
Cap. n. 187 *bis* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere alle Università ed ai Regi Istituti universitari in corrispettivo delle tasse e sopratasse non riscosse per effetto della dispensa concessa agli studenti appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 224 . . . . » 148.000

Totale . . . L. 11.551.500

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 61. — Servizio segreto . . . L. 820.000 —
Cap. n. 84 *quater*. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc . . . . » 300.000 —
Cap. n. 84 *quinques*. — Indennità di missione, di trasferta e di trasloco al personale, ecc. . . . . » 250.000 —
Cap. n. 95. — Sussidi al personale, ecc. . L.
Cap. n. 100 *bis*. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc (Spese di viabilità) . . . . » 3.000.000
Cap. n. 100 *ter*. — Personale salariato - Salari, ecc. . . . . » 15.000.000
Cap. n. 100 *quater*. — Personale non di ruolo: retribuzione giornaliera . . . . » 5.000.000
Cap. n. 100 *quinquies*. — Personale di ruolo, salariato e non di ruolo: competenze varie . . . . . » 2.000.000
Cap. n. 100 *sexies*. — Debito vitalizio, ecc. » 500.000
Cap. n. 100 *septies*. — Spese generali di funzionamento e diverse . . . . . » 3.000.000
Cap. n. 100 *octies*. — Lavori di manutenzione, ecc. . . . . » 50.000.000

Totale . . . L. 78.500.200

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi . . . . . L. 271.500.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc., Stipendi, ecc. . . . . » 70.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri, ecc. Stipendi, ecc. . . . . » 30.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale, ecc. . . . . » 35.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, ecc. . . » 57.200.000
Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi, ecc. » 1.000.000
Cap. n. 59. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dipendenti dallo stato di guerra » 300.000.000

Totale . . . L. 764.700.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . L. 500.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti degli organi dipendenti, ecc. . . . . » 400.000
Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc. . . . » 1.800.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali., ecc. » 350.000
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi . . » 200.000
Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. . . . . » 350.000
Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc. studi ed accertamenti per opere di bonifica, ecc. . . . . » 180.000
Cap. n. 70. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc. in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 71. — Fitto di locali requisiti, ecc. » 100.000
Cap. n. 134. — Personale non di ruolo Retribuzione, ecc. (Alimentazione) . . . » 660.000
Cap. n. 136. — Premi di operosità ecc. . » 770.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 69. — Somma da erogare per provvidenze, ecc., in dipendenza di offese nemiche, ecc.	L.	630.000
Cap. n. 142. — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ufficio centrale, ecc.	»	450.000
Totale	L.	8.040.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.	L.	12.000
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese, per ispezioni, missioni, ecc.	»	12.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	400.000
Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni d'acqua	»	100
Cap. n. 12 *bis*. — Manutenzione di locali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 34. — Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli uffici minerari, ecc.	»	6.500
Cap. n. 36. — Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno, ecc.	»	350
Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici metrici, ecc.	»	25.000
Cap. n. 42. — Acquisto fabbricazione e manutenzione del materiale metrico, ecc.	»	300
Cap. n. 43. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	4.800
Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Uffici provinciali dell'economia)	»	250
Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento	»	1.200
Cap. n. 54. — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc.	»	2.400
Cap. n. 59. — Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella al merito del lavoro », ecc.	»	1.100
Cap. n. 60. — Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria, ecc.	»	1.000
Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio e competenze ai militari dell'arma dei Reali carabinieri che prestano servizio presso i circoli dell'Ispettorato industria e lavoro	»	5.100
Cap. n. 73. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.800
Cap. n. 74. — Sussidi al personale dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc.	»	1.200
Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc.	»	33.700
Cap. n. 77. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	36.100
Cap. n. 78. — Fitto di locali requisiti, ecc.	»	20.000
Cap. n. 78 *bis*. — Somma da erogare a favore del personale dell'Ispettorato industria e lavoro in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	28.000
Cap. n. 79. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio, ecc.	»	2.000
Cap. n. 80. — Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	1.100
Cap. n. 95. — Spese per l'applicazione del Regio decreto-legge 10 novembre 1924,		
Cap. n. 106. — Spese di ufficio (migrazioni e colonizzazione)	L.	000
Cap. 108. — Somma da erogare per l'assistenza ed il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero, ecc.	»	605.000
Totale	L.	1.688.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45.

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi, ecc.	L.	8.000.000
Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 3. — Canoni delle rivendite	»	120.000
Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi	»	80.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	»	900.000
Cap. n. 7. — Proventi della vendita dei sali sofisticati, ecc.	»	300.000
Cap. n. 24 *bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	»	74.740.000
Totale	L.	85.640.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Stipendi, ecc.	L.	1.170.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Retribuzioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 4. — Premi di prolungamento di orario, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc.	»	150.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, di trasferimento, ecc.	»	200.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc.	»	20.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, ecc. - Spese per l'impianto o ampliamento di cucine economiche, ecc.	»	920.000
Cap. n. 15. — Spese di ufficio, ecc.	»	400.000
Cap. n. 18. — Spese per liti civili, ecc.	»	20.000
Cap. n. 19. — Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, ecc.	»	2.800.000
Cap. n. 20. — Imposte, sovrimposte, canoni, ecc.	»	650.000

Approved For Release 2001/08/27 : CIA-RDP78-03061A000100010001-1
CIA-RDP78-03061A Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc. L. 12.000
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese, per ispezioni, missioni, ecc. » 12.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. » 400.000
Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni d'acqua » 100
Cap. n. 12 *bis*. — Manutenzione di locali, ecc. » 50.000
Cap. n. 34. — Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli uffici minerari, ecc. » 6.500
Cap. n. 36. — Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno, ecc. » 350
Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici metrici, ecc. » 25.000
Cap. n. 42. — Acquisto fabbricazione e manutenzione del materiale metrico, ecc. » 300
Cap. n. 43. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. » 4.800
Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Uffici provinciali dell'economia) » 250
Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento » 1.200
Cap. n. 54. — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. » 2.400
Cap. n. 59. — Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella al merito del lavoro », ecc. » 1.100
Cap. n. 60. — Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria, ecc. » 1.000
Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio e competenze ai militari dell'arma dei Reali carabinieri che prestano servizio presso i circoli dell'Ispettorato industria e lavoro » 5.100
Cap. n. 73. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. » 1.800
Cap. n. 74. — Sussidi al personale dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc. » 1.200
Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc. » 33.700
Cap. n. 77. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. » 36.100
Cap. n. 78. — Fitto di locali requisiti, ecc. » 20.000
Cap. n. 78 *bis*. — Somma da erogare a favore del personale dell'Ispettorato industria e lavoro in dipendenza di offese nemiche, ecc. » 28.000
Cap. n. 79. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio, ecc. » 2.000
Cap. n. 80. — Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere, ecc. » 1.100
Cap. n. 95. — Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, ecc. » 53.300
Cap. n. 96. — Premi per le ricerche minerarie, ecc. » 90.000
Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc » 293.000
Cap. n. 99. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali » 200

Tabella C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45.

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

Entrata.

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi, ecc. L. 8.000.000
Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc. » 1.500.000
Cap. n. 3. — Canoni delle rivendite » 120.000
Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi » 80.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili » 900.000
Cap. n. 7. — Proventi della vendita dei sali sofisticati, ecc. » 200.000
Cap. n. 24 *bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario » 74.740.000

Totale . . . L. 85.640.000

Spesa.

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Stipendi, ecc. L. 1.470.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Retribuzioni, ecc. » 530.000
Cap. n. 4. — Premi di prolungamento di orario, ecc. » 1.000.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. » 150.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, di trasferimento, ecc. » 260.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc. » 20.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, ecc. - Spese per l'impianto o ampliamento di cucine economiche, ecc. » 920.000
Cap. n. 15. — Spese di ufficio, ecc. » 400.000
Cap. n. 18. — Spese per liti civili, ecc. » 20.000
Cap. n. 19. — Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, ecc. » 2.000.000
Cap. n. 20. — Imposte, sovrimposte, canoni, ecc. » 680.000
Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie, ecc. » 100.000
Cap. n. 26. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato, ecc. » 10.000.000
Cap. n. 27. — Compra di tabacchi, ecc. » 45.350.000
Cap. n. 30. — Trasporto di tabacchi e di materiali diversi » 9.000.000
Cap. n. 34. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle saline, ecc. » 700.000

Approved for Release by NARA on 12-19-2013 pursuant to E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178516

Cap. n. 35. — Compra dei sali, ecc. . . .	L.	7.100.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative	»	3.160.000
Cap. n. 45. — Aggio di vendita dei preparati chinacei, ecc.	»	10.000
Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri, ecc.	»	1.600.000
Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 61. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498)	»	170.000
Totale . . .	L.	85.640.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Interessi sui titoli di debito pubblico, ecc.	L.	2.154.570 —
Cap. n. 2. — Interessi compresi nell'annualità fissa dovuta dallo Stato, ecc. . . .	»	77.647,06
Cap. n. 3. — Fitto ricavabile dall'edificio destinato a sede del Comando generale del Corpo	»	265.100 —
Cap. n. 4. — Fitto ricavabile dall'edificio in Roma destinato a sede del Nucleo di polizia tributaria investigativa	»	65.000 —
Cap. n. 7. — Vendita di libretti, ecc. . .	»	20.000 —
Cap. n. 8. — Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi	»	35.000 —
Cap. n. 10. — Capitale compreso nell'annualità fissa dovuta dallo Stato, ecc. . .	»	26.238,68
Cap. n. 11. — Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati ai militari del Corpo	»	13.120.000 —
Cap. n. 18. — Quota contravvenzionale spettante al fondo per la repressione del contrabbando	»	58.000 —
Cap. n. 19. — Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie	»	550.000 —
Totale . . .	L.	16.371.555,74

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Concorso nella spesa per il personale addetto all'Ufficio amministrativo del Comando, ecc.	L.	33.700 —
Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario, ecc. . . .	»	95.000 —
Cap. n. 3. — Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio di amministrazione, ecc. . . .	»	40.000 —
Cap. n. 6. — Manutenzione dei locali pei magazzini del vestiario	»	2.500 —
Cap. n. 8. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della Massa	»	150.000 —
Cap. n. 12. — Rimborso delle spese di cura	»	100.000 —
Cap. n. 22. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento, ecc.	L.	12.000.000 —
Cap. n. 23. — Investimento dei capitali disponibili, ecc.	»	890.835,74
Cap. n. 27. — Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo, ecc. . . .	»	300.000 —
Cap. n. 29. — Spesa a carico del fondo per la scoperta e la repressione del contrabbando (*spesa d'ordine*)	»	58.000 —
Cap. n. 30. — Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni, ecc. . .	»	677.000 —
Totale . . .	L.	16.371.555,74

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	L.	649.500
Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili . .	»	15.000
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali	»	100.000
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	»	135.000
Cap. n. 6. — Rendite e crediti di dubbia riscossione	»	1.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuto dal tesoro dello Stato rispettivamente nella spesa per miglioramenti economici al clero	»	1.300.500
Cap. n. 9. — Contributo dello Stato per la corresponsione al clero dell'aggiunta temporanea del 12 %, ecc.	»	270.000
Totale . . .	L.	2.471.000

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6. — Spese di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione, ecc.	L.	5.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale, ecc.	»	75.000
Cap. n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici	»	40.000
Cap. n. 11. — Spese di liti e di coazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, ecc. . .	»	10.000
Cap. n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati. Manutenzione di corsi e canoni di acqua. Mercedi a campieri e fontanieri . .	»	50.000
Cap. n. 13. — Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione	»	5.000
Cap. n. 14. — Annualità ed altri pesi, inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc. .	»	100.000
Cap. n. 15. — Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed officiatura di chiese	»	100.000
Cap. n. 17. — Pensioni monastiche ed assegni vitalizi	»	400
Cap. n. 18. — Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie soppresse	»	600
Cap. n. 20. — Assegni a Chiese parroc-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di offese belliche (R. decreto-legge 16 ottobre 1942, n. 1498) . . . . . » 170.000

Totale . . . L. 85.640.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Interessi sui titoli di debito pubblico, ecc.	L.	2.151.570 —
Cap. n. 2. — Interessi compresi nell'annualità fissa dovuta dallo Stato, ecc.	»	77.647,06
Cap. n. 3. — Fitto ricavabile dall'edificio destinato a sede del Comando generale del Corpo	»	265.100 —
Cap. n. 4. — Fitto ricavabile dall'edificio in Roma destinato a sede del Nucleo di polizia tributaria investigativa	»	65.000 —
Cap. n. 7. — Vendita di libretti, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 8. — Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi	»	35.000 —
Cap. n. 10. — Capitale compreso nell'annualità fissa dovuta dallo Stato, ecc.	»	26.238,68
Cap. n. 11. — Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati ai militari del Corpo	»	13.120.000 —
Cap. n. 18. — Quota contravvenzionale spettante al fondo per la repressione del contrabbando	»	58.000 —
Cap. n. 19. — Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie	»	550.000 —
Totale	L.	16.371.555,74

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Concorso nella spesa per il personale addetto all'Ufficio amministrativo del Comando, ecc.	L.	33.700 —
Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario, ecc.	»	95.000 —
Cap. n. 3. — Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio di amministrazione, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 6. — Manutenzione dei locali pei magazzini del vestiario	»	2.500 —
Cap. n. 8. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della Massa	»	150.000 —
Cap. n. 12. — Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 14. — Interessi sulle anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia, ecc.	»	900.000 —
Cap. n. 15. — Imposte e spese di manutenzione, relative all'edificio di proprietà della Massa, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 16. — Imposte e spese di manutenzione, relative all'edificio di proprietà della Massa, ecc.	»	25.000 —
Cap. n. 17. — Somme da erogarsi in concessioni, ecc.	»	750.000 —
Cap. n. 19. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine	»	209.520 —
Totale	L.	1.855.720 —

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	L.	649.500
Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili	»	15.000
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali	»	100.000
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	»	135.000
Cap. n. 6. — Rendite e crediti di dubbia riscossione	»	1.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuto dal tesoro dello Stato rispettivamente nella spesa per miglioramenti economici al clero	»	1.200.500
Cap. n. 9. — Contributo dello Stato per la corresponsione al clero dell'aggiunta temporanea del 12 %, ecc.	»	270.000
Totale	L.	2.471.000

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6. — Spese di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione, ecc.	L.	5.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale, ecc.	»	75.000
Cap. n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici	»	40.000
Cap. n. 11. — Spese di liti e di coazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, ecc.	»	10.000
Cap. n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati. Manutenzione di corsi e canoni di acqua. Mercedi a campieri e fontanieri	»	50.000
Cap. n. 13. — Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione	»	5.000
Cap. n. 14. — Annualità ed altri pesi, inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 15. — Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese	»	100.000
Cap. n. 17. — Pensioni monastiche ed assegni vitalizi	»	400
Cap. n. 18. — Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie soppresse	»	600
Cap. n. 20. — Assegni a Chiese parrocchiali ed annualità diverse passato a carico del Fondo per il culto, ecc.	»	25.000
Cap. n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci e ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 28. — Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite, esclusi i capitali	»	10.000
Cap. n. 29. — Spese per riparazioni ad edifici ex demaniali e di enti ecclesiastici già di regio patronato	»	25.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 34. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	L.	50.000
Cap. n. 36. — Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto, ecc.	»	50.000
Totale . . .	L.	2.546.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 35. — Fondo di riserva per le spese impreviste	L.	75.000

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse	L.	2.377.310

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 5. — Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti allo scopo di sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	L.	1.256.000

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare	L.	14.000
Cap. n. 6. — Imposte e tasse	»	5.000
Cap. n. 7. — Spese contrattuali e di liti .	»	1.000
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti	»	50.000
Cap. n. 9. — Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive	»	10.000
Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura	»	5.000
Cap. n. 14. — Assegni fissi e oneri diversi per scopi di culto, di beneficenza e di istruzione	»	25.000
Cap. n. 20. — Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie e diverse	»	10.000
Cap. n. 21-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto e saldo di spese residue anteriori all'esercizio corrente	»	200.000
Cap. n. 22. — Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	»	801.310
Totale . . .	L.	1.121.310

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse	L.	49.700
Cap. n. 5 (modificata la denominazione). — Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'art. 5 del disegno di		

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale - Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale	L.	3.000
Cap. n. 2. — Pensioni agli impiegati a riposo	»	4.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia .	»	6.000
Cap. n. 7. — Spese di liti e di coazione. - Spese per atti e contratti: tassa di registro, bollo, ipoteche, ecc.	»	1.300
Cap. n. 10. — Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie, ecc.	»	3.700
Cap. n. 15. — Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate, ecc.	»	492.000
Totale . . .	L.	510.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 25. — Fondo a disposizione . . .	L.	10.300

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	L.	15.000.000
Cap. n. 3. — Ammende applicate al personale postelegrafonico, ecc.	»	30.000
Cap. n. 4 (modificata la denominazione). — Ritenute mensili a carico del personale dell'Amministrazione per la fornitura della divisa uniforme e dei camiciotti ed altre entrate varie relative alla fornitura stessa (R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, convertito nella legge 27 ottobre 1926, n. 900 e Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1791 e 2 agosto 1929, n. 1477) - Ricupero della somma per l'acquisto delle calzature fornite al personale medesimo . . .	»	2.535.000
Cap. n. 5. — Ricuperi in seguito a frodi e danni, ecc.	»	155.000
Cap. n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere, ecc.	»	10.000
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali		500.000
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali	»	200.000
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»	400.000
Cap. n. 10. — Telegrafi	»	6.000.000
Cap. n. 11. — Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi per cessioni a pagamento, ecc.	»	100.000
Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici	»	200.000
Cap. n. 13. — Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo	»	200.000
Cap. n. 28-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo	»	78.384.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse	L.	2.377.310

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 5. — Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti allo scopo di sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	L.	1.256.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare	L.	14.000
Cap. n. 6. — Imposte e tasse	»	5.000
Cap. n. 7. — Spese contrattuali e di liti	»	1.000
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti	»	50.000
Cap. n. 9. — Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive	»	10.000
Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura	»	5.000
Cap. n. 14. — Assegni fissi e oneri diversi per scopi di culto, di beneficenza e di istruzione	»	25.000
Cap. n. 20. — Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie e diverse	»	10.000
Cap. n. 21-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto e saldo di spese residue anteriori all'esercizio corrente	»	200.000
Cap. n. 22. — Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	»	801.310
Totale	L.	1.121.310

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse	L.	49.700
Cap. n. 5 (modificata la denominazione). — Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'art. 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906, e dell'art. 6, lettera *b*), del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, articolo 9, lettera *b*), della legge 14 giugno 1928, n. 1315, e art. 25 della legge 27 maggio 1929, n. 848. Art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 19	»	450.000
Totale	L.	499.700

mento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia	»	6.000
Cap. n. 7. — Spese di liti e di coazione. - Spese per atti e contratti: tassa di registro, bollo, ipoteche, ecc.	»	1.300
Cap. n. 10. — Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie, ecc.	»	3.700
Cap. n. 15. — Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate, ecc.	»	492.000
Totale	L.	510.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 25. — Fondo a disposizione	L.	10.300

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	L.	15.000.000
Cap. n. 3. — Ammende applicate al personale postelegrafonico, ecc.	»	30.000
Cap. n. 4 (modificata la denominazione). — Ritenute mensili a carico del personale dell'Amministrazione per la fornitura della divisa uniforme e dei camicioni ed altre entrate varie relative alla fornitura stessa (R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, convertito nella legge 27 ottobre 1926, n. 900 e Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1791 e 2 agosto 1929, n. 1477) - Ricupero della somma per l'acquisto delle calzature fornite al personale medesimo	»	2.535.000
Cap. n. 5. — Ricuperi in seguito a frodi e danni, ecc.	»	155.000
Cap. n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere, ecc.	»	10.000
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	»	500.000
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali	»	900.000
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»	400.000
Cap. n. 10. — Telegrafi	»	6.000.000
Cap. n. 11. — Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi per cessioni a pagamento, ecc.	»	100.000
Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici	»	200.000
Cap. n. 13. — Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo	»	200.000
Cap. n. 28-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	»	78.384.000
Totale	L.	104.414.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	15.000.000
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc.	»	3.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, ecc.	L.	3.500.000
Cap. n. 7. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro, ecc.	»	30.000
Cap. n. 8. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione	»	1.500.000
Cap. n. 9. — Indennità di tramutamento	»	40.000
Cap. n. 10. — Spese per medicinali e per visite medico-fiscali, ecc.	»	30.000
Cap. n. 11. — Indennità per piccola manutenzione, ecc.	»	6.000
Cap. n. 12. — Sussidi al personale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 13. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 16. — Rimborso alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato della differenza fra il costo dei biglietti, ecc.	»	20.000
Cap. n. 17. — Versamento all'Istituto cauzione e quiescenza per i ricevitori postali, ecc.	»	35.000
Cap. n. 18 (modificata la denominazione). — Spesa per la fornitura delle divise uniformi, dei camiciotti e dei vestiari impermeabili da lavoro al personale dell'Amministrazione (Regi decreti 11 giugno 1925, n. 1058; 7 ottobre 1926, n. 1791 e 2 agosto 1929, n. 1477) - Spesa per la fornitura di calzature al personale stesso	»	2.800.000
Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie	»	7.000.000
Cap. n. 23. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 24. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte	»	400.000
Cap. n. 26. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali	»	5.000.000
Cap. n. 27. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	»	200.000
Cap. n. 28. — Sussidi al personale dei servizi rurali	»	100.000
Cap. n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatari, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 30. — Sussidi agli accollatori ed ex accollatari, ecc.	»	30.000
Cap. n. 31. — Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie, ecc.	»	300.000
Cap. n. 33. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana, ecc.	»	200.000
Cap. n. 36. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e natanti, ecc.	»	400.000
Cap. n. 37. — Premio per la vendita di carte-valori postali, esclusi i segnatasse	»	2.000.000
Cap. n. 38. — Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc.	»	280.000
Cap. n. 39. — Versamento alla Cassa speciale vaglia delle somme ricuperate, ecc.	»	20.000
Cap. n. 40. — Fornitura, manutenzione, trasporto e facchinaggio di materiali ed utensili ad uso della posta, ecc.	»	500.000
Cap. n. 42. — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze, ecc.	»	1.300.000
Cap. n. 43. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 44. — Spese di manutenzione e di miglierie nell'edificio delle Casse postali, ecc.	»	35.000
Cap. n. 45. — Rimborsi eventuali, ecc.	»	330.000
Cap. n. 46. — Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per fondi, ecc.	»	135.000
Cap. n. 56. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici	L.	20.000
Cap. n. 57. — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi e degli uffici fono-telegrafici comunali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 58. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 59. — Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria, ecc.	»	20.000
Cap. n. 60. — Acquisto di materiali a reintegro di quelli prelevati dai depositi per cessioni a pagamento, ecc.	»	200.000
Cap. n. 61. — Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini, ecc.	»	80.000
Cap. n. 62. — Spesa per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radio-elettriche, ecc.	»	150.000
Cap. n. 65. — Impianto di ricevitorie ed agenzie telegrafiche, ecc.	»	300.000
Cap. n. 70. — Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche, ecc.	»	500.000
Cap. n. 73. — Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ecc.	»	40.000
Cap. n. 74. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 79. — Imposte erariali, sovraimposte comunali e provinciali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 81. — Retribuzione al personale delle ricevitorie e delle agenzie, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 83. — Sussidi ai titolari ed ex-titolari di ricevitorie e loro famiglie	»	30.000
Cap. n. 86. — Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale e telegrafico, a Berna, ecc.	»	50.000
Cap. n. 87. — Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici, ecc.	»	50.000
Cap. n. 88 — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria, ecc.	»	700.000
Cap. n. 89 — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 95. — Fitti di locali di proprietà privata	»	500.000
Cap. n. 96. — Fitti per locali provvisorii, in circostanze straordinarie	»	800.000
Cap. n. 105. — Residui passivi eliminati, ecc.	»	2000.000
Cap. n. 106. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	17.140.000
Totale	L.	104.414.000

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

a) *In aumento:*

Cap. n. 43. — Forniture ai servizi, ecc.	L.	460.000.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 42. — Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino, ecc.	L.	460.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fra il costo dei biglietti, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 17. — Versamento all'Istituto cauzione e quiescenza per i ricevitori postali, ecc. » 35.000

Cap. n. 18 (modificata la denominazione). — Spesa per la fornitura delle divise uniformi, dei camicietti e dei vestiari impermeabili da lavoro al personale dell'Amministrazione (Regi decreti 11 giugno 1925, n. 1058; 7 ottobre 1926, n. 1791 e 2 agosto 1929, n. 1477) - Spesa per la fornitura di calzature al personale stesso . » 2.800.000

Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie . . . » 7.080.000

Cap. n. 23. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 24. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . . . . » 400.000

Cap. n. 26. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 27. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali . . . . . » 200.000

Cap. n. 28. — Sussidi al personale dei servizi rurali . . . . . » 100.000

Cap. n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatari, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 30. — Sussidi agli accollatori ed ex accollatari, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 31. — Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 33. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana, ecc. . . . » 200.000

Cap. n. 36. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e natanti, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 37. — Premio per la vendita di carte-valori postali, esclusi i segnatasse . . » 2.000.000

Cap. n. 38. — Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc. . . » 280.000

Cap. n. 39. — Versamento alla Cassa speciale vaglia delle somme ricuperate, ecc. . . » 25.000

Cap. n. 40. — Fornitura, manutenzione, trasporto e facchinaggio di materiali ed utensili ad uso della posta, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 42. — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze, ecc. . » 1.300.000

Cap. n. 43. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 44. — Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali, ecc. » 35.000

Cap. n. 45. — Rimborsi eventuali, ecc. . » 330.000

Cap. n. 46. — Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi, ecc. . . . . » 135.000

Cap. n. 47. — Compensi ai ricevitori postali, ecc. . . . . » 800.000

Cap. n. 48. — Premi annui ai ricevitori postali, ecc. . . . . » 75.000

Cap. n. 49. — Compensi ai ricevitori postali, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 51. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico . . . . . » 400.000

Cap. n. 52. — Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti, ecc. » 20.000

Cap. n. 66. — Impianto di ricevitorie ed agenzie telegrafiche, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 70. — Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 73. — Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ecc. . . » 40.000

Cap. n. 74. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 79. — Imposte erariali, sovraimposte comunali e provinciali, ecc. . . . . » 560.000

Cap. n. 81. — Retribuzione al personale della ricevitorie e delle agenzie, ecc. . . . » 20.000.000

Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 83. — Sussidi ai titolari ed ex-titolari di ricevitorie e loro famiglie . . . » 30.000

Cap. n. 86. — Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale e telegrafico, a Berna, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 87. — Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 88 — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria, ecc. . . . . » 700.000

Cap. n. 89 — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 95. — Fitti di locali di proprietà privata . . . . . » 500.000

Cap. n. 96. — Fitti per locali provvisori, in circostanze straordinarie . . . . . » 800.000

Cap. n. 105. — Residui passivi eliminati, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 106. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 17.150.000

Totale . . . L. 154.414.000

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

a) *In aumento:*

Cap. n. 43. — Forniture ai servizi, ecc. L. 460.000.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 42. — Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino, ecc. L. 460.000.000

UFFICI DEL LAVORO PORTUALE

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 4-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario dello Stato nelle spese di personale . . . . . L. 1.000.000

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Retribuzioni ed assegni al personale straordinario, ecc. . . . . L. 1.000.000

CONTO DEI RESIDUI

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi . . . . . L. 350.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. . . . . L. 350.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario, ecc. . . L. 27.713

FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 10 *bis* (di nuova istituzione). — Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036) . . . . . L. 414.196,58

PATRIMONIALI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 6 *bis* (di nuova istituzione). — Saldi attivi delle cessate gestioni economali L. 292.758,26

SPESA

In aumento:

Cap. n. 21 *bis*. — Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto e saldo, di spese residue anteriori all'esercizio corrente L. 16.463,10

Cap. n. 21 *ter* (di nuova istituzione). — Saldi passivi delle cessate gestioni economali . . . . . » 443.853,07

Cap. n. 21 *quater* (di nuova istituzione). — Indennità a favore di titolari e reggenti dei subeconomati dei benefici vacanti soppressi, che può essere concessa ai termini dell'art. 28 della legge 27 maggio 1929, n. 848 (R. decreto 10 marzo 1930, n. 286) . . . . . » 58.200 —

Totale . . . L. 518.516,17

Cap. n. 4. — Ricuperi e proventi diversi . L. 5.075

Cap. n. 5. — Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato, ecc. . . . . » 1.100.000

Cap. n. 6. — Contributo dello Stato per la corresponsione al clero dell'aggiunta temporanea del 12 per cento, ecc. . . . . » 72.000

Cap. n. 7. — Prezzo di vendita dei beni di enti soppressi ed esazione di capitali propri dell'amministrazione . . . . . » 126

Totale . . . L. 1.979.283

SPESA

Cap. n. 1. — Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale - Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale, ecc. . . . . L. 32.980

Cap. n. 2. — Pensioni agli impiegati a riposo . . . . . » 9.590

Cap. n. 4. — Contributi vari al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma . . . . . » 9.000

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia . » 8.490

Cap. n. 6. — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio e di stampa . . . . . » 24.000

Cap. n. 7. — Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche, ecc. . . . . » 11.410

Cap. n. 8. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici, e corrisposte per uso di acqua . . » 145.490

Cap. n. 9. — Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici, ecc. . . . . » 438.389

Cap. n. 10. — Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie, ecc. . . . . » 14.930

Cap. n. 11. — Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese . . . . . » 271.865

Cap. n. 12. — Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero . . . . . » 950

Cap. n. 13. — Assegno alla Santa Sede per il mantenimento in Roma delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero ecc. . . . . » 100.050

Cap. n. 14. — Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, ecc. . . . . » 46.040

Cap. n. 15. — Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate, ecc. . . . . » 465.080

Cap. n. 16. — Spese casuali . . . . . » 1.550

Cap. n. 18. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ecc. . . . . » 3.072

Cap. n. 23. — Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato . . . » 9.855

Cap. n. 24. — Erogazioni fisse di beneficenza all'Ente Comunale di assistenza e all'Istituto dei ciechi di S. Alessio . . . » 95.560

Cap. n. 25. — Fondo a disposizione . . » 202.350

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

In aumento:

Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi . . . . . L. 850.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. . . . . L. 350.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario, ecc. . . L. 27.713

FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 10 *bis* (di nuova istituzione). — Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036) . . . . . L. 414.196,58

PATRIMONIALI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 6 *bis* (di nuova istituzione). — Saldi attivi delle cessate gestioni economali L. 292.758,26

SPESA

In aumento:

Cap. n. 21 *bis*. — Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto e saldo di spese residue anteriori all'esercizio corrente L. 16.463,10

Cap. n. 21 *ter* (di nuova istituzione). — Saldi passivi delle cessate gestioni economali . . . . . » 443.853,07

Cap. n. 21 *quater* (di nuova istituzione). — Indennità a favore di titolari e reggenti dei subeconomati dei benefici vacanti soppressi, che può essere concessa ai termini dell'art. 28 della legge 27 maggio 1929, n. 848 (R. decreto 10 marzo 1930, n. 268) . . . . . » 58.200 —

Totale . . . L. 518.516,17

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse L. 672.487
Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili . . » 10.820
Cap. n. 3. — Censi, canoni e livelli - Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente . . . . . » 118.775

SPESA

Cap. n. 1. — Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale - Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale, ecc. . . . . L. 32.980
Cap. n. 2. — Pensioni agli impiegati a riposo . . . . . » 9.590
Cap. n. 4. — Contributi vari al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma . . . . . » 9.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia . » 8.490
Cap. n. 6. — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio e di stampa . . . . . » 24.000
Cap. n. 7. — Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche, ecc. . . . . » 11.410
Cap. n. 8. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici, e corrisposte per uso di acqua . . » 145.490
Cap. n. 9. — Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici, ecc. . . . . » 438.389
Cap. n. 10. — Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie, ecc. . . . . » 14.930
Cap. n. 11. — Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese . . . . » 271.805
Cap. n. 12. — Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero . . . . . » 950
Cap. n. 13. — Assegno alla Santa Sede per il mantenimento in Roma delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero ecc. . . . . » 100.050
Cap. n. 14. — Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, ecc. . . . . » 46.040
Cap. n. 15. — Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate, ecc. . . . . » 465.080
Cap. n. 16. — Spese casuali . . . . . » 1.550
Cap. n. 18. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ecc. . . . . » 9.072
Cap. n. 23. — Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato . . . » 9.855
Cap. n. 24. — Erogazioni fisse di beneficenza all'Ente Comunale di assistenza e all'Istituto dei ciechi di S. Alessio . . . » 95.560
Cap. n. 25. — Fondo a disposizione . . » 302.350
Cap. n. 26. — Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera, ecc. . . . . » 968.800
Cap. n. 27. — Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate all'Ente Comunale di assistenza di Roma, ecc. . . . . » 146.540

Totale . . . L. 3.129.922

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 978016

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, aggiunta di famiglia, paghe giornaliere, caroviveri e indennità di servizio	L.	6.000.000
Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc.	»	400.000
Cap. n. 3. — Indennità per missione e trasferimenti	»	100.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, ecc.	»	200.000
Cap. n. 5. — Premio al personale di commutazione per intensificazione del traffico, ecc.	»	250.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale	»	10.000
Cap. n. 7. — Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni ordinarie al personale telefonico	»	13.000.000
Cap. n. 8. — Indennità per una volta tanto, invece di pensione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 9. — Indennità servizio di notte	»	150.000
Cap. n. 10. — Retribuzione al personale diurnista, ecc.	»	800.000
Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda	»	100.000
Cap. n. 12. — Contributo a carico della Azienda e degli assicurati per assicurare il personale a stipendio, ecc.	»	700.000
Cap. n. 13. — Contributo a carico della Azienda per indennità da corrispondersi in caso di infortuni sul lavoro	»	5.000
Cap. n. 14. — Spese di ufficio: spese di adattamento e di manutenzione dei locali, ecc.	»	350.000
Cap. n. 19. — Interessi sui mutui concessi alle provincie ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale del 9 febbraio 1919, n. 243, ecc.	»	500.000
Cap. n. 21. — Spese per fitto di locali di proprietà privata	»	113.000
Cap. n. 22. — Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 24. — Rimborso all'Amministrazione postale, telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane, appoggiate su palificazione telegrafica, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 25. — Spese casuali	»	20.000
Cap. n. 26. — Spese per l'esercizio da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 31. — Imposta erariale e comunale, ecc.	»	26.000
Cap. n. 35. — Spesa per lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane, ecc.	»	20.450.000
Cap. n. 36. — Indennità di missione al personale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 38. — Somme da erogare per provvidenze al personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 39-*bis* (di nuova istituzione). — Protezione antiaerea di stazioni telefoniche amplificatrici e di centrali interurbane e provvedimenti eccezionali per garantire il funzionamento di circuiti di speciale importanza	»	41.000

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 448.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Foggia.

N. 448. Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 449.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Resurrezione detta dei Portadini, con sede in Alatri (Frosinone).

N. 449. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Resurrezione detta dei Portadini, con sede in Alatri (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 450.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Rosario, di Maria SS.ma Immacolata e di Gesù e Maria, con sede in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria).

N. 450. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Rosario, di Maria SS.ma Immacolata e di Gesù e Maria, con sede in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 6. — Sussidi al personale . . . . . »
Cap. n. 7. — Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni ordinarie al personale telefonico . . . . . » 13.000.000
Cap. n. 8. — Indennità per una volta tanto, invece di pensione, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 9. — Indennità servizio di notte » 150.000
Cap. n. 10. — Retribuzione al personale diurnista, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda . . . . . » 100.000
Cap. n. 12. — Contributo a carico della Azienda e degli assicurati per assicurare il personale a stipendio, ecc. . . . . » 700.000
Cap. n. 13. — Contributo a carico della Azienda per indennità da corrispondersi in caso di infortuni sul lavoro . . . . . » 5.000
Cap. n. 14. — Spese di ufficio: spese di adattamento e di manutenzione dei locali, ecc. » 350.000
Cap. n. 19. — Interessi sui mutui concessi alle provincie ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale del 9 febbraio 1919, n. 243, ecc. » 500.000
Cap. n. 21. — Spese per fitto di locali di proprietà privata . . . . . » 113.000
Cap. n. 22. — Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 24. — Rimborso all'Amministrazione postale, telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane, appoggiate su palificazione telegrafica, ecc. » 2.000.000
Cap. n. 25. — Spese casuali . . . . . » 20.000
Cap. n. 26. — Spese per l'esercizio da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 31. — Imposta erariale e comunale, ecc. . . . . » 26.000
Cap. n. 35. — Spesa per lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane, ecc. . . . . » 20.450.000
Cap. n. 36. — Indennità di missione al personale, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 38. — Somme da erogare per provvidenze al personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 39-*bis* (di nuova istituzione). — Protezione antiaerea di stazioni telefoniche amplificatrici e di centrali interurbane e provvedimenti eccezionali per garantire il funzionamento di circuiti di speciale importanza . » 41.000
Cap. n. 39-*ter* (di nuova istituzione). — Spesa per la costruzione di linee telefoniche di interesse militare . . . . . » 2.525.000

Totale . . . L. 55.040.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Resurrezione detta dei Portadini, con sede in Alatri (Frosinone).

N. 449. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Resurrezione detta dei Portadini, con sede in Alatri (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 450.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Rosario, di Maria SS.ma Immacolata e di Gesù e Maria, con sede in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria).

N. 450. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Rosario, di Maria SS.ma Immacolata e di Gesù e Maria, con sede in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio *Maria*, di stazza lorda tonn. 16,82, iscritto al n. 16 delle matricole del Compartimento marittimo di Salerno: dalle ore 8,30 dell'11 agosto 1944;

Motopeschereccio *Graziella*, di stazza lorda tonnellate 21,07, iscritto al n. 569 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 0 del 12 giugno 1944;

Motopeschereccio *Antonio*, di stazza lorda tonnellate 19,55, iscritto al n. 364 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 0 dal 10 luglio 1944;

Motopeschereccio *S. Giorgio*, di stazza lorda tonnellate 28,03, iscritto al n. 564 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 0 del 15 giugno 1944;

Motopeschereccio *Nuova Maria di Pugliano*, di stazza lorda tonn. 18,15, iscritto al n. 807 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 0 del 7 giugno 1944;

Motobarca *Aurora*, di stazza lorda tonn. 4,05, iscritta al n. 11 del Registro galleggianti del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 10 del 7 agosto 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 216. — VENTURA

(175)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Rieti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù della autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

(192) BONOMI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.
Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto in data 12 ottobre 1944, col il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Roma per il triennio 1944-46;
Considerato che il prof. Spolverini Luigi, nominato col predetto decreto, ha rassegnato le dimissioni da tale incarico e che in sua sostituzione viene proposto il prof. Caronia Giuseppe;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Roma pel triennio 1944-46 il signor prof. Caronia Giuseppe, pediatra.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

(193) BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 1945.
Indicazione delle cariche fasciste aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

partimento marittimo di Napoli: dalle ore 0 dal 10 luglio 1944;

Motopeschereccio *S. Giorgio*, di stazza lorda tonnellate 28,03, iscritto al n. 564 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 0 del 15 giugno 1944;

Motopeschereccio *Nuova Maria di Pugliano*, di stazza lorda tonn. 18,15, iscritto al n. 807 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 0 del 7 giugno 1944;

Motobarca *Aurora*, di stazza lorda tonn. 4,05, iscritta al n. 11 del Registro galleggianti del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 10 del 7 agosto 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 216. — VENTURA

(175)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Rieti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù della autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Rieti per triennio 1944-1946 i signori:
dott. Alessandro Alessandrini, medico chirurgo;
dott. Luigi Baroni, medico chirurgo;
dott. Enzo Marzi, pediatra;
dott. Francesco Cenciotti, esperto in materie amministrative;
dott. Berardino Giovannelli, esperto in scienze agrarie.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto in data 12 ottobre 1944, col il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Roma per il triennio 1944-46;
Considerato che il prof. Spolverini Luigi, nominato col predetto decreto, ha rassegnato le dimissioni da tale incarico e che in sua sostituzione viene proposto il prof. Caronia Giuseppe;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Roma pel triennio 1944-46 il signor prof. Caronia Giuseppe, pediatra.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

(193) BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 1945.
Indicazione delle cariche fasciste aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

Decreta:

Articolo unico.

Le cariche direttive che hanno per effetto la sospensione del diritto elettorale prevista dall'art. 8 del de-

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

creto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, sono le seguenti:

1) segretario e vice segretario del partito fascista;
2) membro del gran consiglio del fascismo;
3) componente del direttorio nazionale del partito fascista;
4) componente del consiglio nazionale del partito fascista;
5) ispettore del partito fascista;
6) segretario e vice segretario federale;
7) ispettore federale;
8) segretario politico di comune con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti;
9) ufficiale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in servizio permanente effettivo, con grado superiore a quello di centurione.

Roma, addì 2 febbraio 1945

BONOMI

(189)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1944.
Emissione di nuovi francobolli postali.

IL MINISTRO PER LE POSTE
E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali titolo preliminare e parte prima approvato col R. decreto 18 agosto 1940, n. 689;
Visto il decreto Luogotenenziale n. 191 del 10 agosto 1944, col quale sono state aumentate le tariffe postali;
Considerata l'opportunità, in relazione a tali aumenti, di provvedere alla emissione di francobolli ordinari da cent. 60 e di cartoline ordinarie da cent. 60;
Considerata inoltre l'opportunità di togliere dai valori postali in corso di validità i fasci littori;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di francobolli postali ordinari da centesimi 60 e di cartoline postali ordinarie da centesimi 60.

Art. 2.

Le caratteristiche dei valori di cui all'art. 1 sono le seguenti:
Francobolli ordinari da centesimi 60: sono del formato stampa di mm. 20 x 24 e del formato stampa di

su cartoncino sottile color paglierino, portano nel mezzo in alto la leggenda « Cartolina postale » in carattere romano e sotto ad essa, nel centro, è posto il nuovo stemma d'Italia.
Nell'angolo destro, in alto, è stampato il francobollo con l'effigie di S. M. il Re di prospetto, il valore di centesimi 60 è marcato nella parte superiore del francobollo stesso, mentre in quella inferiore si legge: « Poste italiane ».
Una linea verticale divide in due parti la cartolina, nella cui destra sono tracciate sei linee orizzontali per l'indirizzo.

Art. 3.

Nelle ristampe delle carte valori postali in corso, da eseguire dopo l'esaurimento delle scorte esistenti, non dovranno essere più riprodotti i fasci littori.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1944

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(190)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.
Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Roma per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e della Camera di commercio industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

La Deputazione della Borsa valori di Roma, per l'anno 1945, è così costituita:

Deputati effettivi:

Il direttore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Gr. uff. Giulio Zarà, per la Stanza di compensazione;
Gr. uff. Tito Natali, comm. dott. Domenico De Ritis, comm. dott. Nicola Santoro e gr. uff. Michele

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178516

fascista;

5) ispettore del partito fascista;

6) segretario e vice segretario federale;

7) ispettore federale;

8) segretario politico di comune con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti;

9) ufficiale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in servizio permanente effettivo, con grado superiore a quello di centurione.

Roma, addì 2 febbraio 1945

BONOMI

(189)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1944.
Emissione di nuovi francobolli postali.

IL MINISTRO PER LE POSTE
E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali titolo preliminare e parte prima approvato col R. decreto 18 agosto 1940, n. 689;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 191 del 10 agosto 1944, col quale sono state aumentate le tariffe postali;

Considerata l'opportunità, in relazione a tali aumenti, di provvedere alla emissione di francobolli ordinari da cent. 60 e di cartoline ordinarie da cent. 60;

Considerata inoltre l'opportunità di togliere dai valori postali in corso di validità i fasci littori;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di francobolli postali ordinari da centesimi 60 e di cartoline postali ordinarie da centesimi 60.

Art. 2.

Le caratteristiche dei valori di cui all'art. 1 sono le seguenti:

Francobolli ordinari da centesimi 60: sono del formato carta di mm. 20 × 24 e del formato stampa di mm. 17 × 21, sono stampati in fotocalcografia in colore verde scuro su carta filigranata a coroncine reali.

Il disegno, racchiuso in una cornicetta lineare, è composto dall'effigie di S. M. il Re di prospetto con, nella parte inferiore, la leggenda « Poste italiane » in carattere scuro su fondo chiaro. Il valore è situato nella parte superiore, in bianco su fondo scuro.

Cartoline ordinarie da centesimi 60: sono del formato cm. 10,5 × 14,5, sono stampate con inchiostro verde e Poste italiane ».

Una linea verticale divide in due parti la cartolina, nella cui destra sono tracciate sei linee orizzontali per l'indirizzo.

Art. 3.

Nelle ristampe delle carte valori postali in corso, da eseguire dopo l'esaurimento delle scorte esistenti, non dovranno essere più riprodotti i fasci littori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1944

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(190)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.
Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Roma per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e della Camera di commercio industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

La Deputazione della Borsa valori di Roma, per l'anno 1945, è così costituita:

Deputati effettivi:

Il direttore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gr. uff. Giulio Zarù, per la Stanza di compensazione;

Gr. uff. Tito Natali, comm. dott. Domenico De Ritis, comm. dott. Nicola Santoro e gr. uff. Michele Zanni, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Cav. uff. Arnaldo Cacchi, per l'Istituto di emissione;

Comm. Igino Bruti, comm. Emilio Peroni e comm. Ruggero Campos Venuti, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

L'ispettore superiore del Tesoro, delegato dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, farà parte della Deputazione di borsa come membro senza voto deliberativo.

Roma, addì 2 febbraio 1945

Il Ministro: SORENI

(157)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1945.

Contributo del 2 % dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944 dalle società di assicurazione che esercitano il ramo incendio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che detta nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Considerato che in applicazione dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, occorre determinare per il 1944 l'ammontare del contributo 2 % sui premi di assicurazione incendio introitati dalle compagnie e stabilire le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso a favore della Cassa sovvenzioni antincendi;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo del 2 % dovuto per il 1944 alla Cassa sovvenzioni antincendi ai termini dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dalle compagnie di assicurazioni aventi sede nell'Italia liberata, sulla base dei premi da esse denunciati per il rischio incendio ai sensi dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, è stabilito nell'ammontare a fianco di ciascuna di esse indicato nell'elenco, allegato *A*, annesso al presente decreto e controfirmato dal Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro.

Art. 2.

Sui contratti di assicurazione comprendenti cumulativamente più rischi, tra cui il rischio incendio, il contributo del 2 % da computarsi sulla parte di premio riferentisi al rischio incendio, è stabilito nella misura seguente:

a) polizze globali autoveicoli: 10 % del premio totale;

zioni antincendi e dell'effettuato versamento sarà data comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro - Servizio assicurazioni private.

La rata eventualmente già scaduta sarà versata non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Non è consentita altra forma di versamento diversa da quella prevista dal precedente art. 3.

Tuttavia saranno ritenuti validi i versamenti parziali del contributo già effettuato, in conto esercizio 1944, alla data di pubblicazione del presente decreto, e le società interessate saranno tenute a versare sul c/c postale n. 1/20019 - Roma, le differenze occorrenti a completare l'importo del contributo da esse rispettivamente dovuto per l'anno 1944.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1945

Il Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro
GRONCHI

p. *Il Ministro per l'interno*
MOLÈ

ALLEGATO *A*

Elenco delle Compagnie di assicurazioni, aventi la sede sociale nell'Italia liberata, che a' termini dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono sottoposte al pagamento, a favore della Cassa sovvenzione antincendi, del contributo 2 % per l'anno 1944 sulla base dei premi di assicurazione contro l'incendio introitati nell'anno 1943.

Il contributo è stato calcolato sull'importo dei premi incendio denunziati nel 1943, diminuito degli accessori computati nella percentuale forfettizzata del 10 %.

SOCIETÀ	Sede	Ammontare del contributo
1. Alleanza Securitas Esperia . . .	Roma	L. 83.390,40
2. Assicurazioni d'Italia	»	» 417.131,85
3. Preservatrice	»	» 19.787,55
4. Unione Italiana Riassicurazione .	»	» 103.205 —
5. U.M.A.N.A.	»	» 3.182,70
6. Phenix Incendio	»	» 25.861 —
	»	» 21.431,05

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Contributo del 2 % dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944 dalle società di assicurazione che esercitano il ramo incendio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che detta nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Considerato che in applicazione dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, occorre determinare per il 1944 l'ammontare del contributo 2 % sui premi di assicurazione incendio introitati dalle compagnie e stabilire le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso a favore della Cassa sovvenzioni antincendi;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo del 2 % dovuto per il 1944 alla Cassa sovvenzioni antincendi ai termini dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dalle compagnie di assicurazioni aventi sede nell'Italia liberata, sulla base dei premi da esse denunciati per il rischio incendio ai sensi dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, è stabilito nell'ammontare a fianco di ciascuna di esse indicato nell'elenco, allegato A, annesso al presente decreto e controfirmato dal Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro.

Art. 2.

Sui contratti di assicurazione comprendenti cumulativamente più rischi, tra cui il rischio incendio, il contributo del 2 % da computarsi sulla parte di premio riferentisi al rischio incendio, è stabilito nella misura seguente:

a) polizze globali autoveicoli: 10 % del premio totale;

b) polizze per i rischi dei proprietari di fabbricati o rischi degli inquilini: 40 % del premio totale;

c) polizze cumulative furti e incendio: 50 % del premio totale.

Art. 3.

Il contributo di cui ai precedenti articoli sarà versato dalle compagnie in due rate uguali rispettivamente non oltre il 15 febbraio e il 15 aprile 1945 sul c/c postale n. 1/20219 - Roma, intestato alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944.

Tuttavia saranno ritenuti validi i versamenti parziali del contributo già effettuato, in conto esercizio 1944, alla data di pubblicazione del presente decreto, e le società interessate saranno tenute a versare sul c/c postale n. 1/20919 - Roma, le differenze occorrenti a completare l'importo del contributo da esse rispettivamente dovuto per l'anno 1944.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1945

Il Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro
GRONCHI

p. *Il Ministro per l'interno*
MOLÈ

ALLEGATO A

Elenco delle Compagnie di assicurazioni, aventi la sede sociale nell'Italia liberata, che a' termini dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono sottoposte al pagamento, a favore della Cassa sovvenzione antincendi, del contributo 2 % per l'anno 1944 sulla base dei premi di assicurazione contro l'incendio introitati nell'anno 1943.

Il contributo è stato calcolato sull'importo dei premi incendio denunziati nel 1943, diminuito degli accessori computati nella percentuale forfettizzata del 10 %.

SOCIETÀ	Sede	Ammontare del contributo
1. Alleanza Securitas Esperia . . .	Roma	L. 83.390,40
2. Assicurazioni d'Italia	»	» 417.131,95
3. Preservatrice	»	» 19.787,55
4. Unione Italiana Riassicurazione .	»	» 103.205 —
5. U.M.A.N.A.	»	» 3.182,70
6. Phenix Incendio	»	» 26.861 —
7. Danubio	»	» 31.431,65
TOTALE . . .		L. 684.040,85

Roma, addì 8 febbraio 1945

Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro
GRONCHI

(191)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 9 gennaio 1945 - N. 6

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,90
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,95
Redimibile 3,50 % 1934	»	87 —
Id. 5 % 1936	»	97,95
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,55

Media dei titoli del 10 gennaio 1945 - N. 7

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,90
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,90
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,35

Media dei titoli dell'11 gennaio 1945 - N. 8

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,40
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,95
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,20

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 12 gennaio 1945 - N. 9

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	85 —
Id. 5 % 1936	»	96,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

Media dei titoli del 13 gennaio 1945 - N. 10

Rendita 3,50 % 1906	L.	115 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	85,25
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	94,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	94 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	94 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 15 gennaio 1945 - N. 11

Rendita 3,50 % 1906	L.	114 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,70
Id. 5 % 1936	»	97,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,30

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	97,90
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,15
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,15
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,55

Media dei titoli del 10 gennaio 1945 - N. 7

Rendita 3,50 % 1906		L.	117,90
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	95,70
Redimibile 3,50 % 1934		»	86,90
Id.	5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	97,60
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,95
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,90
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,95
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,35

Media dei titoli dell'11 gennaio 1945 - N. 8

Rendita 3,50 % 1906		L.	117,50
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	95 —
Redimibile 3,50 % 1934		»	86,40
Id.	5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	94,95
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	97 —
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,10
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,60
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95 —
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,20

Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	93,50
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	93,50
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

Media dei titoli del 13 gennaio 1945 - N. 10

Rendita 3,50 % 1906		L.	115 —
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	95,25
Redimibile 3,50 % 1934		»	85,25
Id.	5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	96,80
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	94,90
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	94 —
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	93,90
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	94 —
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 15 gennaio 1945 - N. 11

Rendita 3,50 % 1906		L.	114 —
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	95,80
Redimibile 3,50 % 1934		»	86,70
Id.	5 % 1936	»	97,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	97,50
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	95,75
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,40
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,40
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,35
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,30

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 10 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 300	All'Estero	Abb. annuo . . L. 600
	» semestrale » 150		» semestrale » 300
	» trimestrale » 80		» trimestrale » 150
	Un fascicolo . . » 5		Un fascicolo . . » 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400
	» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 60		» trimestrale » 120
	Un fascicolo . . » 5		Un fascicolo . . » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 400 —
	» semestrale . . . . » 100 —		» semestrale . . . . » 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 16.
Istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche . . . . . Pag. 141

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.
Nuovo tipo di carta da impiegare per la stampa dei biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1 . . . . . Pag. 143

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.
Sostituzione del commissario straordinario della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca . . Pag. 143

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo «Mostra-Mercato dell'Artigianato» con sede in Firenze . . . . . Pag. 143

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 144

LEGGI E DECRETI

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Allo scopo di rendere più rapida l'azione statale nell'esecuzione dei lavori pubblici e nell'attuazione delle provvidenze dirette alla riparazione dei danni causati dalla guerra, agli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile istituiti secondo l'ordinamento ora vigente sono conferite le attribuzioni e facoltà indicate nel presente decreto.

Gli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile assumono la denominazione di « Provveditorati regionali alle opere pubbliche ».

Art. 2.

Ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche è demandata la gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori e dei servizi attribuiti alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, secondo le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti e con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 3.

14071
1054
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLA PARTE PRIMA

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 300 — semestrale » 150 — trimestrale » 80 — Un fascicolo . . » 5
All'Estero: Abb. annuo . . L. 600 — semestrale » 300 — trimestrale » 150 — Un fascicolo . . » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . . . L. 200 — semestrale . . . » 100 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . L. 400 — semestrale . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 16.
Istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche . . . . . Pag. 141

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.
Nuovo tipo di carta da impiegare per la stampa dei biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1 . . . . . Pag. 143

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.
Sostituzione del commissario straordinario della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca . . Pag. 143

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo «Mostra-Mercato dell'Artigianato» con sede in Firenze . . . . . Pag. 143

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 144

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 16.
Istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Allo scopo di rendere più rapida l'azione statale nell'esecuzione dei lavori pubblici e nell'attuazione delle provvidenze dirette alla riparazione dei danni causati dalla guerra, agli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile istituiti secondo l'ordinamento ora vigente sono conferite le attribuzioni e facoltà indicate nel presente decreto.

Gli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile assumono la denominazione di «Provveditorati regionali alle opere pubbliche».

Art. 2.

Ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche è demandata la gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori e dei servizi attribuiti alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, secondo le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti e con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 3.

Il provveditore regionale presenta al Ministro per i lavori pubblici entro il mese di settembre di ciascun anno il programma di massima dei lavori da iniziare nel successivo esercizio finanziario, e, nei limiti della approvazione ministeriale e delle relative assegnazioni di fondi, procede all'esecuzione dei lavori.

Restano invariate le disposizioni vigenti in materia di servizi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali, nonchè in materia di derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche, di navigazione interna, di escavazione nei porti, di conduzione nella energia elettrica e di occupazione di spiagge marittime.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il provveditore regionale si pronunzia tuttavia sulle domande di derivazione e di utilizzazione delle acque pubbliche dopo che sia stata esaurita la prescritta istruttoria.

Art. 4.

Il provveditore regionale, sotto la sua personale responsabilità, con proprio decreto approva in linea tecnica i progetti per lavori, forniture e prestazioni sino all'importo di L. 10.000.000 nonchè, sentito il Comitato di cui al successivo art. 7, i progetti di importo non superiore a L. 20.000.000, comprese le somme a disposizione, se intenda provvedere all'appalto mediante trattativa privata ovvero all'esecuzione in economia, e non superiore a L. 30.000.000 se intenda provvedere all'appalto mediante asta pubblica o licitazione privata. Con lo stesso decreto impegna la spesa relativa e autorizza l'esecuzione dei lavori o delle forniture.

Gli atti relativi agli impegni e i titoli di spesa sono vistati dal funzionario di ragioneria addetto al Provveditorato, semprechè egli nulla trovi da osservare.

Nel caso contrario, se il provveditore regionale giudichi che l'atto di impegno o il titolo di pagamento debba aver corso, dà ordine scritto al funzionario di ragioneria, che deve eseguirlo. Tale ordine scritto è comunicato alla Corte dei conti con l'atto o titolo cui si riferisce.

L'ordine non può essere dato nè deve essere eseguito quando si tratti di eccedenza o di errata imputazione di spesa.

Art. 5.

Il provveditore regionale ha facoltà di concludere ed approvare, sotto la propria responsabilità, transazioni relative ai lavori ed alle forniture, compreso l'esonero di penalità stipulate, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga, non superi L. 300.000 concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto e per la esecuzione dello stesso contratto.

Se ciò che si abbandona o si paga non superi lire 500.000 la stessa facoltà compete al provveditore regionale se alla transazione abbia dato parere favorevole il Comitato di cui al successivo art. 7.

Art. 6.

Non si applicano le disposizioni degli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, quando i provvedimenti di cui agli articoli 4 e 5 abbiano riportato l'approvazione a maggioranza assoluta del Comitato.

Art. 7.

Per l'esame in linea tecnica ed economica dei pro[illegible] degli schemi di contratti per presta-

Il Comitato così costituito ha tutte le funzioni ed attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici competenti per materia.

Art. 8.

Nel disimpegno della sua attività il provveditore regionale per le opere pubbliche assume la rappresentanza giuridica del Ministero dei lavori pubblici di fronte ai terzi ed in giudizio dinanzi a qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale.

Art. 9.

Per le opere affidate alla gestione di ciascun Provveditorato regionale sono istituiti distinti capitoli di bilancio per i corrispondenti stanziamenti annuali.

Sugli stanziamenti sono accreditati ai provveditori regionali, con ordini tratti sulle varie sezioni di tesoreria comprese nella rispettiva circoscrizione territoriale, a seconda delle necessità di cassa, i fondi occorrenti per provvedere al pagamento delle spese impegnate e liquidate.

Per far fronte a spese urgenti i provveditori regionali possono emettere ordinativi intestandoli ai dipendenti capi degli uffici esecutivi, i quali di volta in volta ne renderanno conto.

Delle spese eseguite i provveditori regionali trasmettono rendiconto alla fine di ogni semestre alla Corte dei conti, previo controllo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. I rendiconti devono essere firmati anche dal titolare della Ragioneria del provveditorato, il quale risponde della loro regolarità.

I Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, ciascuno nella propria competenza, dispongono ispezioni e riscontri ai servizi dei Provveditorati regionali per le opere pubbliche.

Art. 10.

Presso i Provveditorati regionali per le opere pubbliche può essere comandato personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 11.

Per le opere e forniture attualmente in corso in base ad autorizzazioni disposte ed impegni di spesa assunti con provvedimento di data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto la gestione amministrativa e contabile resta nella competenza del Ministero dei lavori pubblici.

I provveditori regionali assumeranno invece interamente la gestione delle opere e forniture da appaltare in base alle direttive di massima e nei limiti di finanziamento che saranno fissati dal Ministro per i lavori pubblici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

non superiore a L. 30.000.000 se intenda provvedere all'appalto mediante asta pubblica o licitazione privata. Con lo stesso decreto impegna la spesa relativa e autorizza l'esecuzione dei lavori o delle forniture.

Gli atti relativi agli impegni e i titoli di spesa sono vistati dal funzionario di ragioneria addetto al Provveditorato, semprechè egli nulla trovi da osservare.

Nel caso contrario, se il provveditore regionale giudichi che l'atto di impegno o il titolo di pagamento debba aver corso, dà ordine scritto al funzionario di ragioneria, che deve eseguirlo. Tale ordine scritto è comunicato alla Corte dei conti con l'atto o titolo cui si riferisce.

L'ordine non può essere dato nè deve essere eseguito quando si tratti di eccedenza o di errata imputazione di spesa.

Art. 5.

Il provveditore regionale ha facoltà di concludere ed approvare, sotto la propria responsabilità, transazioni relative ai lavori ed alle forniture, compreso l'esonero di penalità stipulate, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga, non superi L. 300.000 concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto e per la esecuzione dello stesso contratto.

Se ciò che si abbandona o si paga non superi lire 500.000 la stessa facoltà compete al provveditore regionale se alla transazione abbia dato parere favorevole il Comitato di cui al successivo art. 7.

Art. 6.

Non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, quando i provvedimenti di cui agli articoli 4 e 5 abbiano riportato l'approvazione a maggioranza assoluta del Comitato.

Art. 7.

Per l'esame in linea tecnica ed economica dei progetti dei lavori e degli schemi di contratti per prestazioni e forniture, il provveditore regionale convoca di volta in volta un Comitato costituito di un avvocato dello Stato, di due ingegneri capi degli uffici del Genio civile delle provincie ricadenti nella circoscrizione del Provveditorato, del dirigente la ragioneria dell'Intendenza di finanza della provincia in cui ha sede il Provveditorato o di altro funzionario designato dal Ministero del tesoro, e del medico provinciale della provincia stessa o dell'ispettore agrario regionale, in relazione agli affari da esaminare.

Per le opere affidate alla gestione di ciascun Provveditorato regionale sono istituiti distinti capitoli di bilancio per i corrispondenti stanziamenti annuali.

Sugli stanziamenti sono accreditati ai provveditori regionali, con ordini tratti sulle varie sezioni di tesoreria comprese nella rispettiva circoscrizione territoriale, a seconda delle necessità di cassa, i fondi occorrenti per provvedere al pagamento delle spese impegnate e liquidate.

Per far fronte a spese urgenti i provveditori regionali possono emettere ordinativi intestandoli ai dipendenti capi degli uffici esecutivi, i quali di volta in volta ne renderanno conto.

Delle spese eseguite i provveditori regionali trasmettono rendiconto alla fine di ogni semestre alla Corte dei conti, previo controllo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. I rendiconti devono essere firmati anche dal titolare della Ragioneria del provveditorato, il quale risponde della loro regolarità.

I Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, ciascuno nella propria competenza, dispongono ispezioni e riscontri ai servizi dei Provveditorati regionali per le opere pubbliche.

Art. 10.

Presso i Provveditorati regionali per le opere pubbliche può essere comandato personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 11.

Per le opere e forniture attualmente in corso in base ad autorizzazioni disposte ed impegni di spesa assunti con provvedimento di data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto la gestione amministrativa e contabile resta nella competenza del Ministero dei lavori pubblici.

I provveditori regionali assumeranno invece interamente la gestione delle opere e forniture da appaltare in base alle direttive di massima e nei limiti di finanziamento che saranno fissati dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 12.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 primo, secondo e terzo capoverso, 5, 6, 7, 8, 9 primo capoverso e successivi, 11 e 14 si applicano anche per quanto concerne le opere pubbliche di bonifica. Nei riguardi di queste, peraltro, restano attribuite al Ministro e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le attribuzioni degli articoli stessi demandate al Ministro e al Ministero dei lavori pubblici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I progetti delle opere pubbliche di bonifica da eseguire in gestione diretta o in concessione sono approvati in linea tecnica dal provveditore, sentito il Comitato di cui all'art. 7 per quelli di importo superiore a L. 5.000.000.

Per le opere in gestione diretta entro i limiti di importo fissati al primo comma dell'art. 4, il provveditore con suo decreto impegna la spesa relativa, e autorizza l'esecuzione dei lavori.

Per le opere in concessione spetta al provveditore di avviare le relative istruttorie, restando in ogni caso riservato all'Amministrazione centrale di promuovere i provvedimenti di concessione.

Art. 13.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto hanno carattere temporaneo, in rapporto ai bisogni contingenti determinati dallo stato di guerra e dai danni causati da azioni belliche.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, sarà fissata la data di cessazione della loro applicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI — GULLO.

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 34. — ARGENTO

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.

Nuovo tipo di carta da impiegare per la stampa dei biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;

Visto l'art. 7 del regolamento sui biglietti di Stato approvato col predetto R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1939, che autorizzava la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1940, che stabilisce le caratteristiche dei biglietti di Stato da L. 2

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(158)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario straordinario della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1944, relativo allo scioglimento del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca ed alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nella persona del dott. Emilio Ciuffa;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 343, col quale la Fondazione per la piccola pesca cambia la sua denominazione in quella di « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca »;

Ritenuto che il dott. Emilio Ciuffa ha rassegnato le dimissioni dalla carica di commissario dell'Ente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il capitano di vascello in servizio permanente effettivo Ciurlo Ernesto è nominato commissario straordinario della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

Al commissario straordinario spetterà, sul bilancio dell'Ente, il rimborso delle spese cui egli andrà incontro per l'adempimento dell'incarico, secondo le norme che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Roma, addì 22 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(156)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Mostra-Mercato dell'Artigianato » con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto 7 marzo 1938, n. 703, che istituisce

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 13.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto hanno carattere temporaneo, in rapporto ai bisogni contingenti determinati dallo stato di guerra e dai danni causati da azioni belliche.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, sarà fissata la data di cessazione della loro applicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI — GULLO.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 34. — ARGENTO

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.

Nuovo tipo di carta da impiegare per la stampa dei biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;

Visto l'art. 7 del regolamento sui biglietti di Stato approvato col predetto R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1939, che autorizzava la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1940, che stabilisce le caratteristiche dei biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1;

Ritenuta la necessità di provvedere ad una ulteriore ristampa dei biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1 con il tipo di carta attualmente disponibile;

Determina:

I biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1, da emettersi con le caratteristiche di cui al sopra citato decreto Ministeriale 12 giugno 1940, possono essere stampati su carta bianca speciale sfornita di filigrana.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1944, relativo allo scioglimento del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca ed alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nella persona del dott. Emilio Ciuffa;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 343, col quale la Fondazione per la piccola pesca cambia la sua denominazione in quella di « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca »;

Ritenuto che il dott. Emilio Ciuffa ha rassegnato le dimissioni dalla carica di commissario dell'Ente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il capitano di vascello in servizio permanente effettivo Ciurlo Ernesto è nominato commissario straordinario della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

Al commissario straordinario spetterà, sul bilancio dell'Ente, il rimborso delle spese cui egli andrà incontro per l'adempimento dell'incarico, secondo le norme che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Roma, addì 22 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(156)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Mostra-Mercato dell'Artigianato » con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto 7 marzo 1938, n. 703, che istituisce l'Ente autonomo « Mostra - Mercato dell'Artigianato » con sede in Firenze e ne approva il relativo statuto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina dei commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra-Mercato dell'Artigianato » con sede in Firenze;

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Decreta:

L'ing. Luzzi Alfredo è nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente autonomo « Mostra-Mercato dell'Artigianato » con sede in Firenze, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

Roma, addì 2 febbraio 1945

Il Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

(159)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 2 gennaio 1945 - N. 1

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,20
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,95
Id. 5 % 1936	»	96,45
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,45

Media dei titoli del 3 gennaio 1945 - N. 2

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,20
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,10
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,55

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 gennaio 1945 - N. 3

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,40
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,05
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

Media dei titoli del 5 gennaio 1945 - N. 4

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,40
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	87 —
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,30
Id. 4 % (15 settembre 1951	»	88,50

Media dei titoli dell'8 gennaio 1945 - N. 5

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,90
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,25
Id. 5 % 1936	»	97,85
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 2 gennaio 1945 - N. 1

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,20
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,95
Id. 5 % 1936	»	96,45
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,45

Media dei titoli del 3 gennaio 1945 - N. 2

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,20
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,10
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,55

Media dei titoli del 5 gennaio 1945 - N. 4

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,40
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	87 —
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,30
Id. 4 % (15 settembre 1951	»	88,50

Media dei titoli dell'8 gennaio 1945 - N. 5

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,90
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,25
Id. 5 % 1936	»	97,85
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

1107/45.

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 13 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419, concernente modificazione degli istituti dell'ammonizione e del confino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1945, n. 7, all'art. 2, secondo comma, linea 8, ove è detto: «... di grado inferiore al 10° ...» ecc., devesi leggere: «... di grado non inferiore al 10° ...» ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 dicembre 1944, n. 446.

Regolazione dei pagamenti e delle riscossioni in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi alleati . . . . . Pag. 145

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 17.

Norme per il pagamento dei titoli di credito assoggettati a procedura di ammortamento e di quelli emessi con la clausola «non trasferibile». . . . . Pag. 146

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1944.

Sostituzione del presidente della Commissione centrale delle ricevitorie postali e telegrafiche . . . . Pag. 147

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 1945.

Disposizioni e comunicati

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario straordinario dell'Ente produttori selvaggina . . . . . Pag. 148

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 dicembre 1944, n. 446.

Regolazione dei pagamenti e delle riscossioni in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi alleati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, e contenente norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;

Visto l'art. 3 del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che trasferisce al Ministero dell'industria, commercio e lavoro le attribuzioni del Ministero per gli scambi e le valute in materia di disciplina delle importazioni e delle esportazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giu-

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 300 — » semestrale » 150 — » trimestrale » 80 — Un fascicolo » 5
All'Estero: Abb. annuo L. 600 — » semestrale » 300 — » trimestrale » 150 — Un fascicolo » 10

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200 — » semestrale » 100 — » trimestrale » 60 — Un fascicolo » 5
All'Estero: Abb. annuo L. 300 — » semestrale » 150 — » trimestrale » 120 — Un fascicolo » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200 — » semestrale » 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero: Abb. annuo L. 400 — » semestrale » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419, concernente modificazione degli istituti dell'ammonizione e del confino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1945, n. 7, all'art. 2, secondo comma, linea 8, ove è detto: «... di grado inferiore al 10° ...» ecc., devesi leggere: «... di grado non inferiore al 10° ...» ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 dicembre 1944, n. 446.
Regolazione dei pagamenti e delle riscossioni in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi alleati . . . . . Pag. 145

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 17.
Norme per il pagamento dei titoli di credito assoggettati a procedura di ammortamento e di quelli emessi con la clausola «non trasferibile». . . . . Pag. 146

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1944.
Sostituzione del presidente della Commissione centrale delle ricevitorie postali e telegrafiche . . . . Pag. 147

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 1945.
Sospensione dell'esecuzione del decreto Presidenziale in data 29 gennaio 1945 riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) . . . . . Pag. 147

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1945.
Soppressione di enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione . . . . . Pag. 147

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1944.
Ritorno in sede degli uffici giudiziari di Livorno (Corte d'appello di Firenze) . . . . . Pag. 148

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario straordinario dell'Ente produttori selvaggina . . . . . Pag. 148

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 dicembre 1944, n. 446.

Regolazione dei pagamenti e delle riscossioni in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi alleati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, e contenente norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;

Visto l'art. 3 del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che trasferisce al Ministero dell'industria, commercio e lavoro le attribuzioni del Ministero per gli scambi e le valute in materia di disciplina delle importazioni e delle esportazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riscossione dell'importo ricavato dalla vendita delle merci fornite dalle Nazioni Alleate all'Italia può

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

essere affidata, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro, alla Banca d'Italia.

Le somme riscosse affluiranno al Tesoro dello Stato con le modalità da stabilirsi con la convenzione di cui all'art. 3 e saranno imputate ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata, nella categoria « Movimento di capitali ».

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, con propri decreti, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, stabilirà le modalità secondo le quali devono essere regolate le operazioni di importazione delle merci fornite dalle Nazioni Alleate.

Art. 2.

I pagamenti delle somme dovute ai fornitori in corrispettivo delle merci consegnate agli Alleati per essere esportate all'estero saranno effettuati dalla Banca d'Italia con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello per il tesoro.

La Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro la documentazione che sarà stabilita col decreto di cui al comma precedente, acompagnata dalla prova dell'eseguito pagamento.

Il rimborso alla Banca d'Italia delle somme da essa pagate sarà disposto a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nella categoria « Movimento di capitali » su presentazione di un certificato dell'ufficio incaricato di tenere le contabilità previste dall'art. 49 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 2 ottobre 1940, n. 1518, attestante la presentazione dei conti di cui al comma precedente. I rimborsi potranno essere fatti in acconto o a saldo: in questo secondo caso si dovrà certificare da parte dell'ufficio anzidetto la regolarità delle contabilità rese dalla Banca d'Italia.

Sulle somme regolarmente pagate dalla Banca d'Italia sarà dovuto, fino al giorno del rimborso, l'interesse al saggio che sarà stabilito nella convenzione prevista nell'articolo seguente.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto ed a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni relative al funzionamento dei servizi ad essa affidati.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 17.

Norme per il pagamento dei titoli di credito assoggettati a procedura di ammortamento e di quelli emessi con la clausola « non trasferibile ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, il pagamento delle cambiali, dei vaglia cambiari, degli assegni bancari e, in genere, dei titoli di credito di cui al R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736, smarriti, sottratti o distrutti, autorizzato a norma di legge a seguito della relativa procedura di ammortamento, potrà aver luogo previa prestazione di garanzia personale, ove si tratti di titoli il cui importo complessivo non superi le lire venticinquemila, e previa garanzia reale, che potrà essere rappresentata anche da titoli dello Stato o da titoli ammessi dalla legge per le operazioni di anticipazione, ove si tratti di titoli il cui importo complessivo superi la somma di lire venticinquemila.

La garanzia si estende agli interessi sull'importo complessivo dei titoli, calcolati per un anno nella misura del tasso legale.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per i titoli emessi con clausola « non trasferibile » dei quali l'art. 97 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, consente, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, il pagamento senza la procedura di ammortamento.

Art. 2.

Qualora, per mancata prestazione della garanzia di cui all'art. 1 non si faccia luogo al pagamento, il debitore, trascorsi trenta giorni dalla notifica del decreto di ammortamento o, se si tratti di titolo non trasferibile, dal compimento del termine di cui all'art. 97 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, deve versare l'importo dei titoli, in conto fruttifero di interessi bancari, a favore del creditore.

Art. 3.

Gli atti con i quali viene prestata la garanzia ai sensi dell'art. 1, sono soggetti soltanto alla tassa fissa di re-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

I pagamenti delle somme dovute ai fornitori in corrispettivo delle merci consegnate agli Alleati per essere esportate all'estero saranno effettuati dalla Banca d'Italia con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello per il tesoro.

La Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro la documentazione che sarà stabilita col decreto di cui al comma precedente, acompagnata dalla prova dell'eseguito pagamento.

Il rimborso alla Banca d'Italia delle somme da essa pagate sarà disposto a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nella categoria « Movimento di capitali » su presentazione di un certificato dell'ufficio incaricato di tenere le contabilità previste dall'art. 49 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 2 ottobre 1940, n. 1518, attestante la presentazione dei conti di cui al comma precedente. I rimborsi potranno essere fatti in acconto o a saldo; in questo secondo caso si dovrà certificare da parte dell'ufficio anzidetto la regolarità delle contabilità rese dalla Banca d'Italia.

Sulle somme regolarmente pagate dalla Banca d'Italia sarà dovuto, fino al giorno del rimborso, l'interesse al saggio che sarà stabilito nella convenzione prevista nell'articolo seguente.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto ed a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni relative al funzionamento dei servizi ad essa affidati.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 61. — PETIA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, il pagamento delle cambiali, dei vaglia cambiari, degli assegni bancari e, in genere, dei titoli di credito di cui al R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736, smarriti, sottratti o distrutti, autorizzato a norma di legge a seguito della relativa procedura di ammortamento, potrà aver luogo previa prestazione di garanzia personale, ove si tratti di titoli il cui importo complessivo non superi le lire venticinquemila, e previa garanzia reale, che potrà essere rappresentata anche da titoli dello Stato o da titoli ammessi dalla legge per le operazioni di anticipazione, ove si tratti di titoli il cui importo complessivo superi la somma di lire venticinquemila.

La garanzia si estende agli interessi sull'importo complessivo dei titoli, calcolati per un anno nella misura del tasso legale.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per i titoli emessi con clausola « non trasferibile » dei quali l'art. 97 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, consente, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, il pagamento senza la procedura di ammortamento.

Art. 2.

Qualora, per mancata prestazione della garanzia di cui all'art. 1 non si faccia luogo al pagamento, il debitore, trascorsi trenta giorni dalla notifica del decreto di ammortamento o, se si tratti di titolo non trasferibile, dal compimento del termine di cui all'art. 97 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, deve versare l'importo dei titoli, in conto fruttifero di interessi bancari, a favore del creditore.

Art. 3.

Gli atti con i quali viene prestata la garanzia ai sensi dell'art. 1, sono soggetti soltanto alla tassa fissa di registro di lire quaranta e, qualora si tratti di garanzia reale, anche alla tassa fissa di altre lire quaranta per l'esecuzione della formalità ipotecaria.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 60. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1944.
Sostituzione del presidente della Commissione centrale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 agosto 1944, numero 305, che apporta modificazioni agli articoli 336 e 337 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 9 luglio 1936, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1936, registro n. 13, Ufficio riscontro poste, foglio n. 138, riguardante la nomina del gr. uff. avv. Ferdinando Rocco, presidente di sezione del Consiglio di Stato, a presidente della Commissione centrale delle ricevitorie postali e telegrafiche;

Considerata la necessità della sostituzione del gr. ufficiale avv. Ferdinando Rocco predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cav. di gr. croce dott. Enrico De Martino, consigliere di Stato, è nominato presidente della Commissione centrale delle ricevitorie postali e telegrafiche in sostituzione del gr. uff. avv. Ferdinando Rocco.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

(168) BONOMI — CEVOLOTTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 1945.
Sospensione dell'esecuzione del decreto Presidenziale in data 29 gennaio 1945 riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Domenico Carducci a commissario per la gestione della anzidetta società;

Ritenuto che, in data anteriore all'anzidetto decreto — con avviso di convocazione del 23 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte seconda. Foglio delle inserzioni, del 27 gennaio 1945, n. 8, pag. 38 — gli azionisti della S.I.C.I. erano stati convocati in assemblea generale per il giorno 19 febbraio 1945 per deliberare, fra l'altro, la nomina del Consiglio di amministrazione della società medesima;

Ritenuta l'opportunità, in attesa delle deliberazioni della anzidetta assemblea, di sospendere l'esecuzione del precedente decreto 29 gennaio 1945;

Sentito il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

E' sospesa l'esecuzione del decreto Presidenziale in data 29 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 30 gennaio 1945, riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e nomina del commissario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 5 febbraio 1945

BONOMI

(171)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1945.
Soppressione di enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuto che in conseguenza della nuova disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei prodotti alimentari, affidata con il citato decreto legislativo Luogotenenziale all'Alto Commissario dell'alimentazione, è necessario sopprimere gli enti ed uffici precedentemente istituiti per operare nel campo dell'alimentazione;

Sulla proposta dell'Alto Commissario dell'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono soppressi:

l'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste, istituito con decreto Ministeriale 25 marzo 1941, pubbli-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;
Visto il decreto Luogotenenziale 31 agosto 1944, numero 305, che apporta modificazioni agli articoli 336 e 337 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il R. decreto 9 luglio 1936, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1936, registro n. 13, Ufficio riscontro poste, foglio n. 138, riguardante la nomina del gr. uff. avv. Ferdinando Rocco, presidente di sezione del Consiglio di Stato, a presidente della Commissione centrale delle ricevitorie postali e telegrafiche;
Considerata la necessità della sostituzione del gr. ufficiale avv. Ferdinando Rocco predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cav. di gr. croce dott. Enrico De Martino, consigliere di Stato, è nominato presidente della Commissione centrale delle ricevitorie postali e telegrafiche in sostituzione del gr. uff. avv. Ferdinando Rocco.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO

(168)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 1945.

Sospensione dell'esecuzione del decreto Presidenziale in data 29 gennaio 1945 riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;
Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1945, con il quale, a causa della dispersione degli amministratori, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.), con sede in Roma, e la nomina del signor

Art. 1.

E' sospesa l'esecuzione del decreto Presidenziale in data 29 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 30 gennaio 1945, riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e nomina del commissario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 5 febbraio 1945

BONOMI

(171)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1945.

Soppressione di enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;
Ritenuto che in conseguenza della nuova disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei prodotti alimentari, affidata con il citato decreto legislativo Luogotenenziale all'Alto Commissario dell'alimentazione, è necessario sopprimere gli enti ed uffici precedentemente istituiti per operare nel campo dell'alimentazione;
Sulla proposta dell'Alto Commissario dell'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono soppressi:
l'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste, istituito con decreto Ministeriale 25 marzo 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1941;
l'Ufficio distribuzione olio e grassi alimentari, istituito con decreto Ministeriale 28 febbraio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 15 maggio 1941;
l'Ufficio controllo formaggi, istituito con decreto Ministeriale 17 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1941, modificato con decreto Ministeriale 13 aprile 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1943;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'Ufficio centrale prodotti ortofrutticoli, istituito con decreto Ministeriale 15 maggio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 1943;

il Comitato centrale degli esperti nella valutazione del bestiame da macello, istituito con decreto Ministeriale 2 gennaio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1941;

la Commissione centrale per il controllo del vino e le dipendenti Commissioni tecniche provinciali, istituite con gli articoli da 9 a 12 del decreto Ministeriale 23 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1942;

il Comitato per il controllo sulla macinazione e pastificazione e sull'attuazione dei piani industriali, istituito con decreto Ministeriale 3 settembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 6 settembre 1941, modificato con i decreti Ministeriali 6 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1943, e 16 maggio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1943;

il Comitato per la gestione della cassa centrale uova, istituito con l'art. 6 del decreto Ministeriale 7 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1943, modificato con decreto Ministeriale 30 agosto 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 207 del 6 settembre 1943.

La liquidazione e la redazione del bilancio finale sono affidate a commissari, nominati dall'Alto Commissario dell'alimentazione. I commissari liquidatori sono assistiti da un tecnico finanziario designato dal Ministero del tesoro ed, ove occorra, da un esperto nei servizi dell'alimentazione, nominati entrambi dall'Alto Commissario dell'alimentazione.

Alla devoluzione delle attività che restano dopo esaurita la liquidazione provvede l'Alto Commissario dell'alimentazione, previa intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

L'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai per le carni, di cui al decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 10 aprile 1941, è sciolta. Per la liquidazione si applica il secondo comma dell'art. 1 del presente decreto.

I Consorzi provinciali tra i macellai per le carni, di cui al predetto decreto Ministeriale 5 aprile 1941, sono posti in liquidazione con provvedimento prefettizio. Sono convalidati i provvedimenti eventualmente già adottati al riguardo dai prefetti.

Esaurita la liquidazione, le restanti attività dei Consorzi predetti, da accantonare in un unico fondo, e quelle dell'Associazione indicata nel primo comma del presente articolo saranno amministrate separatamente e destinate ai fini che saranno determinati dall'Alto Commissario dell'alimentazione, previa intesa con il Ministro per il tesoro.

bre 1942, è sciolta. Per la liquidazione e la devoluzione delle eventuali restanti attività si osservano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1945

(167) BONOMI — SOLERI — BERGAMI

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1944.

Ritorno in sede degli uffici giudiziari di Livorno (Corte d'appello di Firenze).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;
Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1943;
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

Il Tribunale di Livorno, la Procura del Regno presso il Tribunale medesimo e la Corte di assise della stessa città, trasferiti temporaneamente nei comune di San Miniato, ritornano, dalla data del presente decreto, nella loro sede.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1944

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(169)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Ente produttori selvaggina

Per decreto in data 5 febbraio 1945 il Ministro per l'In-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784016

zetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1943;

il Comitato per la gestione della cassa centrale nova, istituito con l'art. 6 del decreto Ministeriale 7 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1943, modificato con decreto Ministeriale 30 agosto 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 207 del 6 settembre 1943.

La liquidazione e la redazione del bilancio finale sono affidate a commissari, nominati dall'Alto Commissario dell'alimentazione. I commissari liquidatori sono assistiti da un tecnico finanziario designato dal Ministero del tesoro ed, ove occorra, da un esperto nei servizi dell'alimentazione, nominati entrambi dall'Alto Commissario dell'alimentazione.

Alla devoluzione delle attività che restano dopo esaurita la liquidazione provvede l'Alto Commissario dell'alimentazione, previa intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

L'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai per le carni, di cui al decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 10 aprile 1941, è sciolta. Per la liquidazione si applica il secondo comma dell'art. 1 del presente decreto.

I Consorzi provinciali tra i macellai per le carni, di cui al predetto decreto Ministeriale 5 aprile 1941, sono posti in liquidazione con provvedimento prefettizio. Sono convalidati i provvedimenti eventualmente già adottati al riguardo dai prefetti.

Esaurita la liquidazione, le restanti attività dei Consorzi predetti, da accantonare in un unico fondo, e quelle dell'Associazione indicata nel primo comma del presente articolo saranno amministrate separatamente e destinate ai fini che saranno determinati dall'Alto Commissario dell'alimentazione, previa intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

La Società tra i produttori e commercianti dei prodotti della pesca, della quale è stata prevista la costituzione con decreto Ministeriale 12 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settem-

I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;
Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1943;
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

Il Tribunale di Livorno, la Procura del Regno presso il Tribunale medesimo e la Corte di assise della stessa città, trasferiti temporaneamente nel comune di San Miniato, ritornano, dalla data del presente decreto, nella loro sede.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1944

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(169)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Ente produttori selvaggina

Con decreto in data 5 febbraio 1945 il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha nominato il principe don Francesco Chigi della Rovere commissario per la straordinaria gestione dell'Ente produttori selvaggina, con i poteri del presidente, del Consiglio e dell'assemblea.

(170)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 8 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 novembre 1944, n. 440.
Assegnazione di fondi per spese delle Forze Armate Alleate in Italia . . . . . Pag. 126

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 441.
Modificazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, contenente norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra. Pag. 126

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 442.
Modificazioni al R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi . . . . . Pag. 127

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 443.
Sovvenzione straordinaria all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio 1943-44 . . . . . Pag. 127

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, numero 444.
Disposizioni per la promozione a capoguardia di 2ª classe nel Corpo degli agenti di custodia . . . . . Pag. 128

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 dicembre 1944, numero 445.
Determinazione del posto nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni degli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna . . . . . Pag. 128

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 12.
Modificazione alle norme relative al funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari . . . . . Pag. 130

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 13.
Provvidenze economiche di carattere straordinario ai lavoratori . . . . . Pag. 130

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 14.
Cessazione delle Commissioni uniche per gli affari del personale, istituite transitoriamente presso i Ministeri e ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale . . . . . Pag. 132

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 15.
Abrogazione della legge 24 luglio 1942, n. 1090, sull'esercizio di determinate attività artigianali . . . Pag. 132

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.
Nomina dei commissari e dei vice commissari dell'Associazione nazionale combattenti . . . . . Pag. 132

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Pollaio provinciale di Roma e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 133

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.
Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni . . . . . Pag. 133

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Per gli annunzi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita presso l'Istituto Poligrafico dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo via ...), e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 novembre 1944, n. 440.
Assegnazione di fondi per spese delle Forze Armate Alleate in Italia . . . . . Pag. 126

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 441.
Modificazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, contenente norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra. Pag. 126

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 442.
Modificazioni al R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi . . . . . Pag. 127

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 443.
Sovvenzione straordinaria all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio 1943-44 . . . . . Pag. 127

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, numero 444.
Disposizioni per la promozione a capoguardia di 2ª classe nel Corpo degli agenti di custodia . . . . . Pag. 128

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 dicembre 1944, numero 445.
Determinazione del posto nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni degli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna . . . . . Pag. 128

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 10.
Elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi . . . . . Pag. 129

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 11.
Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi. Pag. 129

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 12.
Modificazione alle norme relative al funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari . . . . . Pag. 130

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 13.
Provvidenze economiche di carattere straordinario ai lavoratori . . . . . Pag. 130

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 14.
Cessazione delle Commissioni uniche per gli affari del personale, istituite transitoriamente presso i Ministeri e ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale . . . . . Pag. 132

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 15.
Abrogazione della legge 24 luglio 1942, n. 1090, sull'esercizio di determinate attività artigianali . . . Pag. 132

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.
Nomina dei commissari e dei vice commissari dell'Associazione nazionale combattenti . . . . . Pag. 132

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dei Pollaio provinciale di Roma e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 133

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.
Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni . . . . . Pag. 133

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.
Nomina del commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori del commercio . . . . . Pag. 133

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.
Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura . . . . Pag. 133

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.
Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria . . . . . Pag. 134

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.
Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'industria ad avvalersi dell'opera di due coadiutori . . . . . Pag. 134

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.
Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura ad avvalersi dell'opera di due coadiutori . . . . . Pag. 134

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.
Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori del commercio ad avvalersi dell'opera di due coadiutori . . . . . Pag. 134

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.
Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni ad avvalersi dell'opera di due coadiutori. Pag. 134

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di personale dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie . . . . . Pag. 135

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1945.
Nomina del presidente, del vice presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo . . . . . Pag. 135

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.
Tariffa unica per i trasporti di cose su strada con automezzi . . . . . Pag. 135

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1945.
Determinazione delle industrie alle quali sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, relative al graduale pagamento delle passività cambiarie . . . . . Pag. 138

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Comunicato del Comitato interministeriale dei prezzi (Circolare n. 1) . . . . . Pag. 138
Proroga della gestione straordinaria della Società anonima cooperativa di consumo « Unione cooperativa di consumo », con sede a Pieve a Settimo . . . . . Pag. 138
Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa « Consumo esercenti latterie » in Livorno. Pag. 138

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 139

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 140

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato Pag. 140

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 novembre 1944, n. 446.

Assegnazione di fondi per spese delle Forze Armate Alleate in Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) in aumento:

Cap. n. 202 (modificata la denominazione). — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate e spese di qualsiasi natura connesse alla permanenza in Italia delle Forze Armate medesime . .	L.	616.000.000

b) in diminuzione:

Cap. n. 203. — Spese per il risarcimento dei danni occasionati dalle Forze Armate Alleate	»	183.000.000
Cap. n. 204. — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate	»	13.000.000
	L.	196.000.000

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 49. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 441.

Modificazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, contenente norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 ottobre 1940, n. 1518;

Riconosciuta la necessità di elevare i limiti di autorizzazione di spesa contenuti nell'art. 3 della legge suddetta 21 ottobre 1940, n. 1518;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178516

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di personale dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie . . . . . Pag. 135

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1945.
Nomina del presidente, del vice presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo . . . . . Pag. 135

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.
Tariffa unica per i trasporti di cose su strada con automezzi . . . . . Pag. 135

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1945.
Determinazione delle industrie alle quali sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, relative al graduale pagamento delle passività cambiarie . . . . . Pag. 136

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Comunicato del Comitato interministeriale dei prezzi (Circolare n. 1) . . . . . Pag. 138
Proroga della gestione straordinaria della Società anonima cooperativa di consumo « Unione cooperativa di consumo », con sede a Pieve a Settimo . . . . . Pag. 138
Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa « Consumo esercenti latterie » in Livorno. Pag. 138

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 139

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 140

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato Pag. 140

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 novembre 1944, n. 440.

Assegnazione di fondi per spese delle Forze Armate Alleate in Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299;
b) in diminuzione:

Cap. n. 203. — Spese per il risarcimento dei danni occasionati dalle Forze Armate Alleate	»	183.000.000
Cap. n. 204. — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate	»	13.000.000
	L.	196.000.000

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 49. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 441.

Modificazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, contenente norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 ottobre 1940, n. 1518;
Riconosciuta la necessità di elevare i limiti di autorizzazione di spesa contenuti nell'art. 3 della legge suddetta 21 ottobre 1940, n. 1518;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I limiti di spesa, stabiliti all'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, sono sestuplicati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 50. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 442.

Modificazioni al R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943. n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 23 e 24 sono soppresse.

Art. 3.

L'art. 29 è sostituito dal seguente:

« Le cose mobili sequestrate in occasione dell'accertamento di un reato contro la disciplina dei consumi, se appartengono all'imputato ovvero se soggette a confisca, possono essere restituite in tutto o in parte al consumo, quando non abbiano interesse per il procedimento penale ».

Art. 4.

L'art. 32 è così modificato:

« Se è stata ordinata la confisca delle cose sequestrate, il pubblico ministero o il pretore competente [illegible] può ordinare la restituzione di esse al

Art. 5.

Dòpo l'art. 32 sono aggiunti gli articoli seguenti:

« Art. 32-*bis*. — Se si tratta di merci deteriorabili, soggette a tesseramento o di largo consumo ed appartenenti all'imputato, la immissione al consumo deve aver luogo immediatamente. A tale scopo l'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha accertato il reato, avverte nel più breve termine il prefetto che ordina la distribuzione delle merci sequestrate agli enti da lui designati.

« Qualora si tratti di merci molto deperibili e non si possa ricevere tempestivamente l'ordine di distribuzione l'ufficiale di polizia giudiziaria può destinare tali merci all'ente che ne abbia maggiore bisogno in rapporto alle sue finalità.

« La somma ricavata è depositata ai sensi dell'art. 31 ».

« Art. 32-*ter*. — In tutti i casi preveduti negli articoli precedenti l'ente che riceve la merce deve corrispondere il prezzo di listino o, in mancanza di esso, quello stabilito con perizia ».

Art. 6.

Il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 44, è abrogato.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 55. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 443.

Sovvenzione straordinaria all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio 1943-44.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 442.

Modificazioni al R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943. n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 23 e 24 sono soppresse.

Art. 3.

L'art. 29 è sostituito dal seguente:

« Le cose mobili sequestrate in occasione dell'accertamento di un reato contro la disciplina dei consumi, se appartengono all'imputato ovvero se soggette a confisca, possono essere restituite in tutto o in parte al consumo, quando non abbiano interesse per il procedimento penale ».

Art. 4

L'art. 32 è così modificato:

« Se è stata ordinata la confisca delle cose sequestrate, il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione può ordinare la restituzione di esse al consumo con decreto motivato, quando ne ravvisi la opportunità.

« Copia del decreto viene comunicata al prefetto, il quale provvede ai sensi dell'art. 30, comma 3°. La somma ricavata in seguito alla consegna agli enti interessati deve essere versata immediatamente all'Ufficio del registro ».

zione l'ufficiale di polizia giudiziaria può destinare le merci all'ente che ne abbia maggiore bisogno in rapporto alle sue finalità.

« La somma ricavata è depositata ai sensi dell'art. 31 ».

« Art. 32-*ter*. — In tutti i casi preveduti negli articoli precedenti l'ente che riceve la merce deve corrispondere il prezzo di listino o, in mancanza di esso, quello stabilito con perizia ».

Art. 6.

Il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 44, è abrogato.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 55. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 443.

Sovvenzione straordinaria all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio 1943-44.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto che per effetto dello stato di guerra l'esercizio finanziario 1943-44 dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi si chiude in disavanzo;

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Riconosciuta la necessità di provvedere alla copertura del disavanzo predetto, nonchè al pagamento delle spese residue degli esercizi precedenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' concessa all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi una sovvenzione straordinaria di L. 1.200.000.000 a copertura del disavanzo finanziario dell'esercizio 1943-1944 e per il pagamento delle spese in conto residui degli esercizi 1942-1943 e 1943-1944.

Detta sovvenzione straordinaria sarà inscritta in apposito capitolo dell'entrata, parte straordinaria, del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e verrà rimborsata al Tesoro con gli avanzi netti di gestione degli esercizi venturi.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 53. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, numero 444.

Disposizioni per la promozione a capoguardia di 2ª classe nel Corpo degli agenti di custodia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto del Ministro per la giustizia 26 gennaio 1943, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio successivo, col quale venne bandito un esame di concorso per 50 posti di capiguardia di 2ª classe nel Corpo degli agenti di custodia, ai sensi degli articoli 28 e seguenti del regolamento per il Corpo, approvato con

Ritenuta la necessità ed urgenza di procedere alla copertura dei posti per potere disporre di graduati per le necessità del servizio degli Istituti di prevenzione e di pena;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga agli articoli 29 e 31 del R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, la graduatoria dei vincitori del concorso per 50 posti di capoguardia di 2ª classe nel Corpo degli agenti di custodia, bandito con decreto del Ministro per la giustizia del 26 gennaio 1943, sarà formato in base ai risultati delle sole prove scritte, secondo la votazione riportata nelle medesime dai candidati, salvo le preferenze, a parità di voti, stabilite dalle leggi in vigore, esclusi però i benefici derivanti da disposizioni di leggi o regolamenti che stabiliscono diritti e preferenze per meriti fascisti o demografici.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 54. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 dicembre 1944, numero 445.

Determinazione del posto nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni degli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 21, e 16 marzo 1944, n. 90, riguardanti l'istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione dell'Alto Commissariato per la Sicilia;

Visti il R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, e successive modificazioni, sull'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gli e verrà rimborsata al Tesoro con gli avanzi netti di gestione degli esercizi venturi.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 53. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, numero 444.

Disposizioni per la promozione a capoguardia di 2ª classe nel Corpo degli agenti di custodia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto del Ministro per la giustizia 26 gennaio 1943, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio successivo, col quale venne bandito un esame di concorso per 50 posti di capiguardia di 2ª classe nel Corpo degli agenti di custodia, ai sensi degli articoli 28 e seguenti del regolamento per il Corpo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;
Atteso che di detto concorso sono state espletate le prove scritte in conseguenza del decreto del Ministro per la giustizia 21 giugno 1943, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1943;
Considerato che non è possibile procedere all'espletamento delle prove orali per le difficoltà derivanti dell'attuale stato di guerra;

formato in base ai risultati delle sole prove scritte, secondo la votazione riportata nelle medesime dai candidati, salvo le preferenze, a parità di voti, stabilite dalle leggi in vigore, esclusi però i benefici derivanti da disposizioni di leggi o regolamenti che stabiliscono diritti e preferenze per meriti fascisti o demografici.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 54. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 dicembre 1944, numero 445.

Determinazione del posto nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni degli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 21, e 16 marzo 1944, n. 90, riguardanti l'istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna;
Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione dell'Alto Commissariato per la Sicilia;
Visti il R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, e successive modificazioni, sull'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Alto Commissario per la Sicilia e l'Alto Commissario per la Sardegna, nelle precedenze a Corte e nelle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

pubbliche funzioni, prendono posto nella categoria III, classe 5ª-*bis*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 47. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 10.

Elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i R. decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, è elevato di cinque anni il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi:

a) nelle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo;

b) presso le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti, gli istituti od aziende, comprese quelle di trasporto, amministrate o mantenute con il concorso delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei relativi consorzi;

c) presso le aziende municipalizzate;

d) presso enti parastatali, comunque costituiti o [illegible] presso le opere nazionali ed in genere tutti

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per i concorsi già indetti, e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le norme del presente decreto non si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale militare delle Forze armate.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 48. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 11.

Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 204, 2° comma, 206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R. decreto 30 marzo 1942, n. 318;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

[illegible] del 16 [illegible] 1945, sola-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 47. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 10.

Elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i R. decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, è elevato di cinque anni il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi:

a) nelle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo;

b) presso le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti, gli istituti od aziende, comprese quelle di trasporto, amministrate o mantenute con il concorso delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei relativi consorzi;

c) presso le aziende municipalizzate;

d) presso enti parastatali, comunque costituiti o denominati, presso le opere nazionali ed in genere tutti gli enti e gli istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo sottoposto a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo.

L'aumento di cinque anni è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per altre norme speciali.

Il limite massimo di età non potrà, comunque, superare i 45 anni di età.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 48. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 11.

Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 204, 2° comma, 206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R. decreto 30 marzo 1942, n. 318;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma, 206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R. decreto 20 marzo 1942, n. 318, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui sarà dichiarata la cessazione del presente stato di guerra.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 783046

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 56. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 12.

Modificazione alle norme relative al funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, serie II, sulla imposta di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516, è sostituito dal seguente:

Le Commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari, costituite a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88, durano in funzione quattro anni.

In caso di anticipato scioglimento le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

I componenti le Commissioni possono essere riconfermati nella carica.

Il primo quadriennio scade per tutte le Commissioni col 31 dicembre 1948.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 13.

Provvidenze economiche di carattere straordinario ai lavoratori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto l'accordo concluso il 22 dicembre 1944 fra alcune associazioni di prestatori d'opera e di datori di lavoro di fatto attualmente esistenti relativo a provvidenze economiche di carattere straordinario ai lavoratori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la marina e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I datori di lavoro devono corrispondere ai propri dipendenti, aventi qualifica impiegatizia ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, oltre la 13ª mensilità, nella misura dovuta in base a norme, convenzioni ed usi, una gratifica straordinaria per l'anno 1944, pari all'ammontare mensile delle indennità di carovita e di presenza, e, quando sia prevista o in fatto corrisposta, anche della indennità di mensa.

Art. 2.

Per i lavoratori dell'industria, del commercio, del credito e dell'assicurazione, non aventi qualifica impiegatizia, la gratifica natalizia del 1944 deve essere corrisposta nella misura di 200 ore di salario, qualora nel 1943 fosse prevista o in fatto corrisposta nella misura di 192 ore. La gratifica stessa deve essere corrisposta nella misura di due settimane di salario qualora nel 1943 fosse prevista o in fatto corrisposta nella misura di una settimana. Sono salvi gli accordi più favorevoli conclusi anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto tra le associazioni sindacali di fatto, la cui efficacia è estesa a tutti gli appartenenti alla categoria entro l'ambito di applicazione territoriale degli accordi stessi.

Ai lavoratori predetti deve inoltre essere corrisposta, per l'anno 1944, una gratifica straordinaria pari all'ammontare mensile delle indennità di carovita e di presenza, e, quando sia prevista o in fatto corrisposta,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 56. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 12.

Modificazione alle norme relative al funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, serie II, sulla imposta di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516, è sostituito dal seguente:

Le Commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari, costituite a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88, durano in funzione quattro anni.

In caso di anticipato scioglimento le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

I componenti le Commissioni possono essere riconfermati nella carica.

Il primo quadriennio scade per tutte le Commissioni col 31 dicembre 1948.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 57. — PETIA

---

verno e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto l'accordo concluso il 22 dicembre 1944 fra alcune associazioni di prestatori d'opera e di datori di lavoro di fatto attualmente esistenti relativo a provvidenze economiche di carattere straordinario ai lavoratori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la marina e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I datori di lavoro devono corrispondere ai propri dipendenti, aventi qualifica impiegatizia ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, oltre la 13ª mensilità, nella misura dovuta in base a norme, convenzioni ed usi, una gratifica straordinaria per l'anno 1944, pari all'ammontare mensile delle indennità di carovita e di presenza, e, quando sia prevista o in fatto corrisposta, anche della indennità di mensa.

Art. 2.

Per i lavoratori dell'industria, del commercio, del credito e dell'assicurazione, non aventi qualifica impiegatizia, la gratifica natalizia del 1944 deve essere corrisposta nella misura di 200 ore di salario, qualora nel 1943 fosse prevista o in fatto corrisposta nella misura di 192 ore. La gratifica stessa deve essere corrisposta nella misura di due settimane di salario qualora nel 1943 fosse prevista o in fatto corrisposta nella misura di una settimana. Sono salvi gli accordi più favorevoli conclusi anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto tra le associazioni sindacali di fatto, la cui efficacia è estesa a tutti gli appartenenti alla categoria entro l'ambito di applicazione territoriale degli accordi stessi.

Ai lavoratori predetti deve inoltre essere corrisposta, per l'anno 1944, una gratifica straordinaria pari all'ammontare mensile delle indennità di carovita e di presenza, e, quando sia prevista o in fatto corrisposta, anche della indennità di mensa.

Art. 3.

Agli effetti della determinazione dell'ammontare della gratifica straordinaria, prevista dagli articoli precedenti, la indennità carovita è calcolata, per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia, in trenta giornate

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e per gli altri lavoratori in venticinque giornate; le indennità di presenza e di mensa sono calcolate, per tutti i lavoratori, in venticinque giornate.

Art. 4.

I datori di lavoro dell'agricoltura devono corrispondere per l'anno 1944:

1) ai braccianti, che pur non essendo vincolati all'impresa da un rapporto di lavoro continuativo, hanno tuttavia prestato la loro opera con carattere di abitualità, una gratifica straordinaria pari a due settimane della retribuzione in danaro, da calcolarsi sulle paghe di fatto della seconda quindicina di dicembre 1944;

2) ai salariati fissi una gratifica straordinaria pari alla metà della retribuzione mensile in denaro, da calcolarsi sulle paghe di fatto del mese di dicembre 1944.

Art. 5.

La misura e le modalità per la corresponsione della gratifica straordinaria per l'anno 1944 al personale navigante della marina mercantile libera, sia da carico che da passeggeri, tanto a propulsione meccanica che a vela, e della pesca meccanica, saranno stabilite con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Per il personale navigante delle società di navigazione esercenti servizi di preminente interesse nazionale e per il personale sia navigante sia amministrativo delle società sovvenzionate esercenti servizi locali sarà provveduto, ai fini di cui al comma precedente, a termini delle speciali leggi che regolano gli enti predetti.

Al personale indicato nei precedenti comma sarà frattanto corrisposta dai datori di lavoro, oltre alla gratifica natalizia prevista o in fatto corrisposta, una anticipazione sulla gratifica straordinaria, nella misura di lire cinquecento per i comandanti, di lire ottocento per il personale di stato maggiore e di lire mille per il personale di bassa forza. Le società sovvenzionate indicate nel secondo comma corrisponderanno lire cinquecento ai capi ufficio, lire ottocento ai sotto capi ufficio e agli altri impiegati e lire mille agli autisti ed ai fattorini.

Art. 6.

La gratifica straordinaria è corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità di servizio del lavoratore nell'anno 1944, con un minimo di quattro dodicesimi.

Le frazioni di mese sono computate proporzionalmente.

Art. 7.

La gratifica straordinaria e l'integrazione di gratifica natalizia assorbono, fino alla concorrenza del loro importo, quanto sia stato eventualmente corrisposto allo stesso titolo dai datori di lavoro.

Art. 8.

La gratifica straordinaria e la integrazione di gratifica natalizia non sono soggette a trattenuta o a contributi di carattere sociale od assicurativo e non sono

servizio retribuito da almeno una settimana o che alla stessa data erano assenti per ferie, per malattia, per infortunio, per gravidanza o puerperio.

Le disposizioni di cui al 1° comma non si applicano ai portieri di stabili adibiti ad uso di abitazione civile e ai dipendenti degli studi professionali.

Per i dipendenti di aziende artigiane le disposizioni stesse si applicano nei casi, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dalle Associazioni sindacali di fatto con accordi da stipulare, a seconda della rispettiva sfera di applicazione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, presso gli Uffici regionali o provinciali del lavoro ovvero presso gli Ispettorati dell'industria e del lavoro, per le provincie nelle quali gli Uffici del lavoro non siano costituiti. Gli accordi predetti sono obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria.

Art. 10.

I datori di lavoro debbono corrispondere ai loro dipendenti, in servizio nelle quattro giornate dell'anno 1944, nelle quali era dovuto il salario o lo stipendio ancorchè non vi fosse stata prestazione di lavoro, o nelle altre comunque ad esse sostituite, la retribuzione relativa a quelle di dette giornate che non abbiano ancora pagata.

Nel calcolo di tale retribuzione si computano anche le indennità che, in base a norme, convenzioni od usi, non si considerano come facenti parte dello stipendio o del salario.

Non si computa tuttavia la maggiorazione per il lavoro festivo, eventualmente prevista da norme, convenzioni od usi.

Art. 11.

La gratifica straordinaria, la integrazione di gratifica natalizia e la retribuzione di cui al precedente articolo debbono essere corrisposte entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Per la conciliazione e la decisione delle controversie che potessero sorgere in conseguenza del presente decreto si osservano le disposizioni che regolano la conciliazione e la decisione delle controversie derivanti dall'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303.

Art. 13.

Le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro si applicano alle violazioni delle norme del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della retribuzione in danaro, da calcolarsi sulle paghe di fatto della seconda quindicina di dicembre 1944;

2) ai salariati fissi una gratifica straordinaria pari alla metà della retribuzione mensile in denaro, da calcolarsi sulle paghe di fatto del mese di dicembre 1944.

Art. 5.

La misura e le modalità per la corresponsione della gratifica straordinaria per l'anno 1944 al personale navigante della marina mercantile libera, sia da carico che da passeggeri, tanto a propulsione meccanica che a vela, e della pesca meccanica, saranno stabilite con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Per il personale navigante delle società di navigazione esercenti servizi di preminente interesse nazionale e per il personale sia navigante sia amministrativo delle società sovvenzionate esercenti servizi locali sarà provveduto, ai fini di cui al comma precedente, a termini delle speciali leggi che regolano gli enti predetti.

Al personale indicato nei precedenti comma sarà frattanto corrisposta dai datori di lavoro, oltre alla gratifica natalizia prevista o in fatto corrisposta, una anticipazione sulla gratifica straordinaria, nella misura di lire cinquecento per i comandanti, di lire ottocento per il personale di stato maggiore e di lire mille per il personale di bassa forza. Le società sovvenzionate indicate nel secondo comma corrisponderanno lire cinquecento ai capi ufficio, lire ottocento ai sotto capi ufficio e agli altri impiegati e lire mille agli autisti ed ai fattorini.

Art. 6.

La gratifica straordinaria è corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità di servizio del lavoratore nell'anno 1944, con un minimo di quattro dodicesimi.

Le frazioni di mese sono computate proporzionalmente.

Art. 7.

La gratifica straordinaria e l'integrazione di gratifica natalizia assorbono, fino alla concorrenza del loro importo, quanto sia stato eventualmente corrisposto allo stesso titolo dai datori di lavoro.

Art. 8.

La gratifica straordinaria e la integrazione di gratifica natalizia non sono soggette a trattenuta o a contributi di carattere sociale ed assicurativo e non sono computate, ad alcun effetto, come facenti parte del salario o dello stipendio.

Art. 9.

Le disposizioni che precedono si applicano ai lavoratori ai quali è dovuta l'indennità di carovita prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 363, e che alla data del 22 dicembre 1944 erano in spettiva sfera di applicazione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, presso gli Uffici regionali o provinciali del lavoro ovvero presso gli Ispettorati dell'industria e del lavoro, per le provincie nelle quali gli Uffici del lavoro non siano costituiti. Gli accordi predetti sono obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria.

Art. 10.

I datori di lavoro debbono corrispondere ai loro dipendenti, in servizio nelle quattro giornate dell'anno 1944, nelle quali era dovuto il salario o lo stipendio ancorchè non vi fosse stata prestazione di lavoro, o nelle altre comunque ad esse sostituite, la retribuzione relativa a quelle di dette giornate che non abbiano ancora pagata.

Nel calcolo di tale retribuzione si computano anche le indennità che, in base a norme, convenzioni od usi, non si considerano come facenti parte dello stipendio o del salario.

Non si computa tuttavia la maggiorazione per il lavoro festivo, eventualmente prevista da norme, convenzioni od usi.

Art. 11.

La gratifica straordinaria, la integrazione di gratifica natalizia e la retribuzione di cui al precedente articolo debbono essere corrisposte entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Per la conciliazione e la decisione delle controversie che potessero sorgere in conseguenza del presente decreto si osservano le disposizioni che regolano la conciliazione e la decisione delle controversie derivanti dall'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303.

Art. 13.

Le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro si applicano alle violazioni delle norme del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — DE COURTEN — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 59. — PETIA.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 14.

Cessazione delle Commissioni uniche per gli affari del personale, istituite transitoriamente presso i Ministeri e ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per i trasporti;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° marzo 1945 cessa l'efficacia del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, e delle successive estensioni. Con la stessa decorrenza sono ripristinati gli organi, le cui attribuzioni erano state sospese con il citato decreto-legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 58. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 15.

Abrogazione della legge 24 luglio 1942, n. 1090, sull'esercizio di determinate attività artigianali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per l'interno e con quello per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogata la legge 24 luglio 1942, n. 1090, che disciplina l'esercizio di alcune attività artigianali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 51. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Nomina dei commissari e dei vice commissari dell'Associazione nazionale combattenti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto lo statuto organico dell'Associazione nazionale combattenti, approvato con R. decreto 8 dicembre 1932;
Visto il decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale l'on. Ettore Viola e l'on. Vincenzo Bavaro furono nominati rispettivamente commissario straordinario e commissario aggiunto dell'Associazione medesima;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1944, col quale l'avv. Gennaro Fermariello, il prof. avv. Umberto Gazzoni, l'onorevole avv. Carlo Manes, l'on. avv. Francesco Musotto, l'avv. Guido Rodinò di Miglione furono nominati vice commissari della predetta Associazione;
Ritenuta la necessità di adeguare le norme statutarie dell'Associazione nazionale combattenti alle maggiori esigenze che, nell'attuale situazione, si presentano pel raggiungimento dei suoi scopi;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° marzo 1945 cessa l'efficacia del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, e delle successive estensioni. Con la stessa decorrenza sono ripristinati gli organi, le cui attribuzioni erano state sospese con il citato decreto-legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CEREABONA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 58. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 15.
Abrogazione della legge 24 luglio 1942, n. 1030, sull'esercizio di determinate attività artigianali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1090, che disciplina l'esercizio di alcune attività artigianali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante, fra l'altro, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione del presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 51. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.
Nomina dei commissari e dei vice commissari dell'Associazione nazionale combattenti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto lo statuto organico dell'Associazione nazionale combattenti, approvato con R. decreto 8 dicembre 1932;

Visto il decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale l'on. Ettore Viola e l'on. Vincenzo Bavaro furono nominati rispettivamente commissario straordinario e commissario aggiunto dell'Associazione medesima;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1944, col quale l'avv. Gennaro Fermariello, il prof. avv. Umberto Gazzoni, l'onorevole avv. Carlo Manes, l'on. avv. Francesco Musotto, l'avv. Guido Rodinò di Miglione furono nominati vice commissari della predetta Associazione;

Ritenuta la necessità di adeguare le norme statutarie dell'Associazione nazionale combattenti alle maggiori esigenze che, nell'attuale situazione, si presentano pel raggiungimento dei suoi scopi;

Considerata l'opportunità di attribuire ai dirigenti della stessa Associazione più ampi poteri;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178016

Art. 1.

L'on. Ettore Viola e l'on. Vincenzo Bavaro cessano rispettivamente dalle cariche di commissario straordinario e commissario aggiunto dell'Associazione nazionale combattenti.

Art. 2.

L'on. avv. Luigi Gasparotto e l'on. Ettore Viola sono nominati, rispettivamente commissario generale e commissario generale aggiunto dell'Associazione nazionale combattenti, della quale avranno la legale rappresentanza a tutti gli effetti, sostituendosi agli organi statutari di amministrazione ed esercitando, anche disgiuntamente, tutti i poteri che a termini dello statuto spettano agli organi direttivi e consultivi dell'ente e che potranno anche delegare al vice commissario generale e ai vice commissari di cui all'articolo seguente.

Art. 3.

L'on. Vincenzo Bavaro è nominato vice commissario generale dell'Associazione nazionale combattenti.

Sono confermati vice commissari dell'Associazione medesima i signori:

avv. Gennaro Fermariello, avv. prof. Umberto Gazzoni, on. avv. Carlo Manes, on. avv. Francesco Musotto, avv. Guido Rodinò di Miglione.

Art. 4

E' abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con il presente decreto che verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

(154)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Pollaio provinciale di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Ritenuta la necessità di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Pollaio provinciale di Roma e di delegarne le attribuzioni ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Pollaio provinciale di Roma è sciolto. L'amministrazione straordinaria del Pollaio stesso è affidata ad un commissario

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Gino Capogrossi-Colognesi è nominato commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(141)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il sig. Aladino Bibolotti è nominato commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(142)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

che potranno anche delegare al vice commissario generale e ai vice commissari di cui all'articolo seguente.

Art. 3.

L'on. Vincenzo Bavaro è nominato vice commissario generale dell'Associazione nazionale combattenti.

Sono confermati vice commissari dell'Associazione medesima i signori:

avv. Gennaro Fermariello, avv. prof. Umberto Gazzoni, on. avv. Carlo Manes, on. avv. Francesco Musotto, avv. Guido Rodinò di Miglione.

Art. 4

E' abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con il presente decreto che verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

(154)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Pollaio provinciale di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Ritenuta la necessità di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Pollaio provinciale di Roma e di delegarne le attribuzioni ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Pollaio provinciale di Roma è sciolto. L'amministrazione straordinaria del Pollaio stesso è affidata ad un commissario nella persona del dott. Mario Castelli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

(150)

Il dott. Gino Capogrossi-Colognesi è nominato commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(141)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il sig. Aladino Bibolotti è nominato commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(142)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

L'on. Achille Grandi è nominato commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(143)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Oreste Lizzadri è nominato commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(144)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'industria ad avvalersi dell'opera di due coadiutori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'industria è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei seguenti coadiutori:

dott. Lamberto Giannitelli e on. Domenico Marchiaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(145)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura ad avvalersi dell'opera di due coadiutori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei seguenti coadiutori:

avv. Leopoldo Rubinacci e Raffaele Pastore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(146)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori del commercio ad avvalersi dell'opera di due coadiutori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori del commercio è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei seguenti coadiutori:

rag. Augusto Colombo ed Eugenio Laricchiuta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(147)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni ad avvalersi dell'opera di due coadiutori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Oreste Lizzadri è nominato commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(144)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'industria ad avvalersi dell'opera di due coadiutori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'industria è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei seguenti coadiutori:

dott. Lamberto Giannitelli e on. Domenico Marchioro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(145)

avv. Leopoldo Rubinacci e Raffaele Pastore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(146)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori del commercio ad avvalersi dell'opera di due coadiutori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori del commercio è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei seguenti coadiutori:

rag. Augusto Colombo ed Eugenio Laricchiuta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(147)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni ad avvalersi dell'opera di due coadiutori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei seguenti coadiutori:

dott. Vittorio Angiolini e rag. Luciano Tamburrano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(148)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di personale dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto 8 ottobre 1925, e successive modificazioni, concernente l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Visto il R decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva il relativo statuto, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1944, con il quale è stato nominato un commissario straordinario per la gestione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Vista la lettera in data 9 dicembre 1944, n. 228, con la quale il commissario dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti dall'Ente stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che la situazione finanziaria dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie non consente, fra l'altro, per le attuali contingenze, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari alla sua ridotta attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, al 31 ottobre 1943, i provvedimenti di licenziamento disposti, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie per il personale della sede centrale, delle Delegazioni interprovinciali di Napoli, Aquila, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari e della Sezione autonoma di credito per l'artigianato e le piccole industrie.

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1945.

Nomina del presidente, del vice presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostruzione del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo;

Veduto l'art. 7 dello statuto della Cassa predetta, approvato con decreto del Capo del Governo in data 1° maggio 1940, n. 1738;

Decreta:

Il prof. Lauro Chiazzese e l'avv. Giuseppe Alessi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo, per la durata di un quinquennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I sigg. Cesare Sessa, avv. Giovanni Cartia, on. Giovanni Guarino Amella, on. Giuseppe Scialabra, on. Enrico La Loggia, comm. Carmelo Patanè e conte Mario Tommaso Gargallo, sono nominati membri del Consiglio di amministrazione della Cassa medesima per la durata di un quadriennio a far tempo dalla data predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1945

(149) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.

Tariffa unica per i trasporti di cose su strada con automezzi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1944 che fissa i corrispettivi per i trasporti di cose su strada con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di personale dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto 5 ottobre 1925, e successive modificazioni, concernente l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Visto il R decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva il relativo statuto, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1944, con il quale è stato nominato un commissario straordinario per la gestione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Vista la lettera in data 9 dicembre 1944, n. 228, con la quale il commissario dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti dall'Ente stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che la situazione finanziaria dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie non consente, fra l'altro, per le attuali contingenze, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari alla sua ridotta attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, al 31 ottobre 1943, i provvedimenti di licenziamento disposti, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie per il personale della sede centrale, delle Delegazioni interprovinciali di Napoli, Aquila, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari e della Sezione autonoma di credito per l'artigianato e le piccole industrie.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(151)

tegoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostruzione del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo;

Veduto l'art. 7 dello statuto della Cassa predetta, approvato con decreto del Capo del Governo in data 1° maggio 1940, n. 1738;

Decreta:

Il prof. Lauro Chiazzese e l'avv. Giuseppe Alessi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo, per la durata di un quinquennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I sigg. Cesare Sessa, avv. Giovanni Cartia, on. Giovanni Guarino Amella, on. Giuseppe Scialabra, on. Enrico La Loggia, comm. Carmelo Patanè e conte Mario Tommaso Gargallo, sono nominati membri del Consiglio di amministrazione della Cassa medesima per la durata di un quadriennio a far tempo dalla data predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(149)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.

Tariffa unica per i trasporti di cose su strada con automezzi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1944 che fissa i corrispettivi per i trasporti di cose su strada con automezzi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, che stabilisce l'istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.);

Ritenuta la necessità di adeguare i corrispettivi stessi alla situazione contingente;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreto

Articolo unico.

I corrispettivi per i trasporti di cose con automezzi non potranno superare quelli indicati nelle unite tabelle e norme di applicazione.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1945.

Roma, addì 30 gennaio 1945

Il Ministro per l'industria commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per i trasporti
CERABONA

ALLEGATO *A*

QUOTE DI INGAGGIO E QUOTE CHILOMETRICHE

Portate degli automezzi	Quota fissa di ingaggio Lire	Quota chilometrica Lire per q.le-km. indivisibile
Fino a 5 q.li	210	2,150
» 6 »	234	2,107
» 7 »	258	2,064
» 8 »	282	2,021
» 9 »	306	1,979
» 10 »	330	1,937
» 11 »	356	1,900
» 12 »	382	1,862
» 13 »	408	1,824
» 14 »	434	1,787
» 15 »	460	1,750
» 16 »	486	1,714
» 17 »	512	1,679
» 18 »	538	1,645
» 19 »	564	1,612
» 20 »	590	1,580
» 21 »	614	1,550
» 22 »	638	1,520
» 23 »	662	1,491
» 24 »	686	1,462
» 25 »	710	1,434
» 26 »	734	1,407
» 27 »	758	1,381
» 28 »	782	1,356
» 29 »	806	1,332

Portate degli automezzi	Quota fissa di ingaggio Lire	Quota chilometrica Lire per q.le-km. indivisibile
Fino a 36 q.li	974	1,189
» 37 »	998	1,172
» 38 »	1.022	1,156
» 39 »	1.046	1,141
» 40 »	1.070	1,126
» 41 »	1.094	1,112
» 42 »	1.118	1,099
» 43 »	1.142	1,086
» 44 »	1.166	1,074
» 45 »	1.190	1,062
» 46 »	1.214	1,051
» 47 »	1.238	1,040
» 48 »	1.262	1,030
» 49 »	1.286	1,021
» 50 »	1.310	1,012
Da 51 a 52 q.li	1.333	1,004
» 53 » 54 »	1.379	0,988
» 55 » 56 »	1.425	0,974
» 57 » 58 »	1.471	0,960
» 59 » 60 »	1.517	0,948
» 61 » 62 »	1.561	0,937
» 63 » 64 »	1.603	0,927
» 65 » 66 »	1.645	0,917
» 67 » 68 »	1.687	0,909
» 69 » 70 »	1.729	0,901
» 71 » 73 »	1.769	0,893
» 74 » 76 »	1.826	0,883
» 77 » 79 »	1.883	0,874
» 80 » 82 »	1.940	0,865
» 83 » 85 »	1.991	0,856
» 86 » 88 »	2.042	0,848
» 89 » 91 »	2.093	0,842
» 92 » 94 »	2.144	0,836
» 95 » 97 »	2.195	0,832
» 98 » 99 »	2.246	0,829
» 100 » 109 »	2.290	0,827
» 110 » 119 »	2.430	0,820
» 120 » 129 »	2.570	0,815

Digitized by Google
Section 3, 3/NND No. 78516

Portata degli automezzi	Quota fissa di ingaggio Lire	Quota chilometrica Lire per q.le-km. indivisibile
Fino a 5 q.li	210	2,150
» 6 »	234	2,107
» 7 »	258	2,064
» 8 »	282	2,021
» 9 »	306	1,979
» 10 »	330	1,937
» 11 »	356	1,900
» 12 »	382	1,862
» 13 »	408	1,824
» 14 »	434	1,787
» 15 »	460	1,750
» 16 »	486	1,714
» 17 »	512	1,679
» 18 »	538	1,645
» 19 »	564	1,612
» 20 »	590	1,580
» 21 »	614	1,55[illegible]
» 22 »	638	1,520
» 23 »	662	1,491
» 24 »	686	1,462
» 25 »	710	1,434
» 26 »	734	1,407
» 27 »	758	1,381
» 28 »	782	1,356
» 29 »	806	1,332
» 30 »	830	1,309
» 31 »	854	1,287
» 32 »	878	1,265
» 33 »	902	1,244
» 34 »	926	1,225
» 35 »	950	1,207
» 46 »	1.214	1,061
» 47 »	1.238	1,040
» 48 »	1.262	1,030
» 49 »	1.286	1,021
» 50 »	1.310	1,012
Da 51 a 52 q.li	1.333	1,004
» 53 » 54 »	1.379	0,988
» 55 » 56 »	1.425	0,974
» 57 » 58 »	1.471	0,960
» 59 » 60 »	1.517	0,948
» 61 » 62 »	1.561	0,937
» 63 » 64 »	1.603	0,927
» 65 » 66 »	1.645	0,917
» 67 » 68 »	1.687	0,909
» 69 » 70 »	1.729	0,901
» 71 » 73 »	1.769	0,893
» 74 » 76 »	1.826	0,883
» 77 » 79 »	1.883	0,874
» 80 » 82 »	1.940	0,865
» 83 » 85 »	1.991	0,856
» 86 » 88 »	2.042	0,848
» 89 » 91 »	2.093	0,842
» 92 » 94 »	2.144	0,836
» 95 » 97 »	2.195	0,832
» 98 » 99 »	2.246	0,829
» 100 » 109 »	2.280	0,827
» 110 » 119 »	2.430	0,820
» 120 » 129 »	2.570	0,815
» 130 » 139 »	2.700	0,812
» 140 » 149 »	2.800	0,809
» 150 » 159 »	2.900	0,806
» 160 » 169 »	2.990	0,804
» 170 » 179 »	3.070	0,802
» 180 ed oltre	3.150	0,800

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

ALLEGATO *B*.

NORME PER L'APPLICAZIONE

I. — NORME GENERALI.

Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui al presente decreto, s'intende:

a) per *autotreno* un autoveicolo atto al trasporto di cose composto congiuntamente di motrice e di rimorchio;

b) per *autocarro* un veicolo atto al trasporto di cose costituito dalla sola motrice;

c) per *motocarro* un autoveicolo a tre ruote, atto al trasporto di cose, avente portata utile compresa fra 350 e 1000 kg. e gli analoghi tipi di portata superiore, ancora eccezionalmente in circolazione;

d) per *motofurgone* un autoveicolo a tre ruote, atto al trasporto di cose, avente portata utile inferiore o eguale a 350 kg.;

e) per *automezzo* indistintamente l'autotreno, l'autocarro, il motocarro ed il motofurgone;

f) per *portata utile* quella indicata nella licenza di circolazione e solo ad essa bisogna riferirsi nel calcolare il corrispettivo dovuto al trasporto (salvo le eccezioni più sotto elencate);

g) per *sosta*, il tempo intercedente tra il momento in cui l'automezzo giunge al luogo di carico o scarico e quello in cui riparte da dato luogo;

h) per *luogo di ingaggio*, il luogo dove è la stazione o l'ufficio dell'ENAC dalla quale il trasporto dipende.

II. — STRUTTURA DELLA TARIFFA.

La tariffa è composta:

a) da una quota di ingaggio, dovuta indipendentemente dalla distanza che l'automezzo deve percorrere e comprensiva del compenso per il percorso autorimessa-luogo d'ingaggio e ritorno;

b) da una quota chilometrica;

c) da una maggiorazione di L. 0,06 per ogni q.le-km. effettuato, non applicabile ai motofurgoni;

d) dell'imposta sull'entrata.

— le quote di cui alle lettere *a*) e *b*) risultano dalle allegate tabelle;

— le quote di cui alle lettere *c*) e *d*) devono essere computate *in aggiunta* a quelle risultanti da dette tabelle.

Pertanto, salvo le eccezioni di cui ai punti seguenti, a *ciascun trasporto* si applica:

a) la quota fissa di ingaggio;

b) la quota chilometrica e la maggiorazione di cui alla precedente lettera *c*), sia sul percorso di andata a carico, sia su quello di ritorno a vuoto o viceversa;

c) l'imposta sull'entrata sul totale delle voci precedenti, *dovuta per ciascun trasporto nella misura stabilita dalla legge*.

Dette tariffe sono le massime in ogni caso applicabili ed i prefetti, sentiti i direttori compartimentali dell'ENAC, hanno facoltà di ridurre le quote di ingaggio e le quote chilometriche nei limiti del 10 %, per quelle provincie nelle quali il minor costo della vita giustifichi tale riduzione.

Per i trasporti di massa e specialmente per quelli che interessano l'alimentazione, i direttori provinciali e compartimentali promuoveranno speciali accordi forfetari con gli Enti interessati, in diminuzione delle presenti tariffe, eventualmente indicendo la gara fra gli autotrasportatori per l'appalto di tali trasporti.

III. — CARICO, STIVATURA E SCARICO.

Il carico, la stivatura e lo scarico delle merci devono essere eseguite rispettivamente a cura e spese del mittente e del destinatario.

L'itinerario tassato è quello effettivamente seguito dall'automezzo tenendo conto delle necessarie deviazioni e delle circonvallazioni.

Le distanze si desumono dalla carta automobilistica al 200.000 della Consociazione Turistica Italiana (T.C.I.).

VI. — EFFETTUAZIONE DI PIU' TRASPORTI CON LO STESSO AUTOMEZZO.

Se con lo stesso automezzo vengono contemporaneamente effettuate più spedizioni, da caricare e scaricare nello stesso luogo, le tasse si applicano, come se si trattasse di un unico trasporto, sulla portata utile dell'automezzo e si ripartiscono poi fra i vari trasporti in proporzione al peso di ciascuno.

Quando invece il carico e lo scarico non avvengono negli stessi luoghi, ma tuttavia trattisi di spedizioni da effettuare con lo stesso automezzo e sullo stesso itinerario (il cui termine sarà stabilito dal trasporto destinato più lontano) per *ciascun trasporto* sarà dovuta la quota di ingaggio che competerebbe per un automezzo di portata utile pari al peso reale del trasporto medesimo, mentre la quota chilometrica sarà calcolata sulla portata utile del mezzo e ripartita poi, così come la maggiorazione cui al punto II lettera *c*), tra i vari trasporti in proporzione dei q.li-km. di ciascuno.

Qualora la somma delle varie quote di ingaggio calcolate come è detto sopra, risulti inferiore alla quota di ingaggio che sarebbe dovuta in base alla portata utile dell'automezzo, si applicherà quest'ultima, ripartendola poi, come avviene per la quota chilometrica, fra i vari trasporti proporzionalmente ai q.li-km. di ciascuno.

VII. — TRASPORTI EFFETTUATI UTILIZZANDO PERCORSI A VUOTO.

L'automezzo che, in relazione ad un primo trasporto, deve effettuare un determinato percorso a vuoto, può essere utilizzato per un altro trasporto da effettuare sul percorso medesimo.

Al nuovo trasporto si applica la tariffa che competerebbe per un automezzo di portata utile pari al peso reale del trasporto medesimo e per la distanza che questo effettivamente deve percorrere.

Il mittente del primo trasporto pagherà in tal caso la quota chilometrica e la maggiorazione di cui al punto II lettera *c*) afferente al percorso che si sarebbe dovuto effettuare a vuoto, diminuita della quota chilometrica e della maggiorazione sopra detta che viene a pagare il nuovo trasporto.

VIII. — TRASPORTI IN SERIE.

Se l'automezzo, effettuato il primo trasporto, anzichè rientrare direttamente al luogo d'ingaggio, viene utilizzato per altre spedizioni poste su itinerario diverso da quello di ritorno, la tariffa da applicare a *ciascun trasporto* deve essere computata come segue:

a) calcolando la quota di ingaggio in rapporto alla portata utile del mezzo;

b) calcolando la quota chilometrica e la maggiorazione di cui al punto II lettera *c*) per il percorso da ciascuno effettuato a carico, pure in base alla portata utile dell'automezzo;

c) attribuendo a ciascuno una parte della quota chilometrica e della maggiorazione di cui al punto II lettera *c*) competente al percorso od ai percorsi a vuoto (sempre calcolata in base alla portata utile dell'automezzo) in proporzione dei chilometri da ciascuno effettuati a carico.

IX. — EFFETTUAZIONE DI PIU' TRASPORTI NELLA MEDESIMA GIORNATA.

Se un automezzo effettua più trasporti nella medesima giornata la quota di ingaggio deve essere riscossa una sola volta (calcolandola naturalmente sulla portata utile dell'automezzo) e ripartita in parti proporzionali ai q.li-km. da ciascun trasporto effettuati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ro, il motocarro ed il motofurgone;

f) per *portata utile* quella indicata nella licenza di circolazione e solo ad essa bisogna riferirsi nel calcolare il corrispettivo dovuto al trasporto (salvo le eccezioni più sotto elencate);

g) per *sosta*, il tempo intercedente tra il momento in cui l'automezzo giunge al luogo di carico o scarico e quello in cui riparte da detto luogo;

h) per *luogo di ingaggio*, il luogo dove è la stazione o l'ufficio dell'ENAC dalla quale il trasporto dipende.

II. — Struttura della tariffa.

La tariffa è composta:

a) da una quota di ingaggio, dovuta indipendentemente dalla distanza che l'automezzo deve percorrere e comprensiva del compenso per il percorso autorimessa-luogo d'ingaggio e ritorno;

b) da una quota chilometrica;

c) da una maggiorazione di L. 0,06 per ogni q.le-km. effettuato, non applicabile ai motofurgoni;

d) dell'imposta sull'entrata.

— le quote di cui alle lettere *a*) e *b*) risultano dalle allegate tabelle;

— le quote di cui alle lettere *c*) e *d*) devono essere computate *in aggiunta* a quelle risultanti da dette tabelle.

Perianto, salvo le eccezioni di cui ai punti seguenti, a *ciascun trasporto* si applica:

a) la quota fissa di ingaggio;

b) la quota chilometrica e la maggiorazione di cui alla precedente lettera *c*), sia sul percorso di andata a carico, sia su quello di ritorno a vuoto o viceversa;

c) l'imposta sull'entrata sul totale delle voci precedenti, *dovuta per ciascun trasporto nella misura stabilita dalla legge*.

Dette tariffe sono le massime in ogni caso applicabili ed i prefetti, sentiti i direttori compartimentali dell'ENAC, hanno facoltà di ridurre le quote di ingaggio e le quote chilometriche nei limiti del 10 % per quelle provincie nelle quali il minor costo della vita giustifichi tale riduzione.

Per i trasporti di massa e specialmente per quelli che interessano l'alimentazione, i direttori provinciali e compartimentali promuoveranno speciali accordi forfetari con gli Enti interessati, in diminuzione delle presenti tariffe, eventualmente indicendo la gara fra gli autotrasportatori per l'appalto di tali trasporti.

III. — Carico, stivatura e scarico.

Il carico, la stivatura e lo scarico delle merci devono essere eseguite rispettivamente a cura e spese del mittente e del destinatario.

IV. — Peso tassabile.

Salvo le eccezioni di cui ai punti seguenti, le tariffe si applicano sulla portata utile dell'automezzo.

V. — Distanza tassabile.

Salvo le eccezioni di cui ai punti seguenti, le tariffe si applicano sul percorso: luogo di ingaggio, luogo di scarico del trasporto e ritorno.

razione cui al punto II lettera *c*), tra i vari trasporti in proporzione dei q.li-km. di ciascuno.

Qualora la somma delle varie quote di ingaggio calcolate come è detto sopra, risulti inferiore alla quota di ingaggio che sarebbe dovuta in base alla portata utile dell'automezzo, si applicherà quest'ultima, ripartendola poi, come avviene per la quota chilometrica, fra i vari trasporti proporzionalmente ai q.li-km. di ciascuno.

VII. — Trasporti effettuati utilizzando percorsi a vuoto.

L'automezzo che, in relazione ad un primo trasporto, deve effettuare un determinato percorso a vuoto, può essere utilizzato per un altro trasporto da effettuare sul percorso medesimo.

Al nuovo trasporto si applica la tariffa che competerebbe per un automezzo di portata utile pari al peso reale del trasporto medesimo e per la distanza che questo effettivamente deve percorrere.

Il mittente del primo trasporto pagherà in tal caso la quota chilometrica e la maggiorazione di cui al punto II lettera *c*) afferente al percorso che si sarebbe dovuto effettuare a vuoto, diminuita della quota chilometrica e della maggiorazione sopra detta che viene a pagare il nuovo trasporto.

VIII. — Trasporti in serie.

Se l'automezzo, effettuato il primo trasporto, anzichè rientrare direttamente al luogo d'ingaggio, viene utilizzato per altre spedizioni poste su itinerario diverso da quello di ritorno, la tariffa da applicare a *ciascun trasporto* deve essere computata come segue:

a) calcolando la quota di ingaggio in rapporto alla portata utile del mezzo;

b) calcolando la quota chilometrica e la maggiorazione di cui al punto II lettera *c*) per il percorso da ciascuno effettuato a carico, pure in base alla portata utile dell'automezzo;

c) attribuendo a ciascuno una parte della quota chilometrica e della maggiorazione di cui al punto II lettera *c*) competente al percorso od ai percorsi a vuoto (sempre calcolata in base alla portata utile dell'automezzo) in proporzione dei chilometri da ciascuno effettuati a carico.

IX. — Effettuazione di più trasporti nella medesima giornata.

Se un automezzo effettua più trasporti nella medesima giornata la quota di ingaggio deve essere riscossa una sola volta (calcolandola naturalmente sulla portata utile dell'automezzo) e ripartita in parti proporzionali ai q.li-km. da ciascun trasporto effettuati.

X. — Maggiorazione della tariffa.

Quando, per disposizione del mittente, che dovrà tassativamente risultare da un documento scritto, il trasporto venga effettuato nelle ore notturne (cioè da 2 ore dopo il tramonto del sole all'alba) e dopo 8 ore dal momento in cui l'automezzo è stato posto a disposizione, la quota di ingaggio e le quote chilometriche saranno aumentate del 7 % nel primo caso e del 4,5 % nel secondo caso. Tale maggiorazione non si applica nel caso di prosecuzione di viaggio o di ritorno a vuoto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

Per gli automezzi costruiti con attrezzatura fissa e destinati al trasporto continuo ed esclusivo di determinate cose, la cui natura risulterà da apposita annotazione sulla licenza di circolazione, si applicheranno la quota di ingaggio e la quota chilometrica aumentate del 10 %.

Per i colli di straordinario peso, cioè per quelli eccedenti la metà della portata utile dell'automezzo, la quota di ingaggio e la quota chilometrica saranno pure aumentate del 10 %.

Per gli autotreni cisterna e le autocisterne saranno invece aumentate del 20 %.

XI. — TEMPO A DISPOSIZIONE PER IL CARICO E LO SCARICO.

Le presenti tariffe sono comprensive del tempo occorrente per le operazioni di carico e scarico, che devono effettuarsi nel tempo massimo di 80 q.li all'ora per gli autotreni e di q.li 40 all'ora per gli altri automezzi.

Ogni perditempo dovuto ad operazioni di carico e scarico oltre i limiti sopra indicati, o ad altre ragioni comunque imputabili al mittente od al destinatario, è penalizzato nella misura seguente per ogni ora o frazione di ora:

L. 300 per gli autotreni di portata utile superiore a 120 quintali;

L. 250 per gli autotreni di portata utile fino a 120 q.li;

L. 200 per gli autocarri di portata utile superiore a 30 quintali;

L. 150 per i motocarri ed i motofurgoni.

XII. — PERNOTTAZIONI.

Se un automezzo resta impegnato durante la notte, cioè da due ore dopo il tramonto all'alba del giorno successivo, deve essere corrisposto al vettore, in aggiunta alla tariffa, la somma di L. 400 per ogni pernottazione.

(155)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1945.

Determinazione delle industrie alle quali sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, relative al graduale pagamento delle passività cambiarie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, concernente il graduale pagamento di passività cambiarie;

Vista l'istanza del 16 gennaio 1945, n. 235, dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini, con la quale si chiedeva che venisse disposta l'applicazione del decreto predetto alla industria e al commercio cinematografici:

Ritenuto che gli eventi bellici impediscono alle imprese suindicate ogni collegamento con le filiali del Nord e con i mercati di esportazione ed inoltre riducono la circolazione dei films di produzione italiana:

ziale 11 gennaio 1945, n. 8, concernente il graduale pagamento di passività cambiarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1945

Il Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(166)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Comunicato del Comitato interministeriale dei prezzi (Circolare n. 1)

Con circolare n. 1 del 25 gennaio c. a., il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesse nell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 347, ha dato facoltà, nei casi di urgenza, ai Comitati provinciali di modificare i prezzi delle merci legalmente autorizzati alla data dell'8 settembre 1943 e non successivamente modificati da disposizioni del Governo legale. La stessa facoltà, con le stesse restrizioni, compete ai Comitati provinciali rispetto ai prezzi diversamente determinati successivamente alla data dell'8 settembre 1943.

I prezzi determinati dai Comitati provinciali avranno efficacia sino a quando non intervengano disposizioni di carattere generale che regolino la materia su base nazionale.

Per i prezzi dei servizi e delle prestazioni, i Comitati provinciali raccoglieranno le richieste di aumento che ad essi perverranno e le trasmetteranno, con le loro osservazioni e proposte, al Comitato che si riserva di trattare la questione con criteri unitari.

(160)

Proroga della gestione straordinaria della Società anonima cooperativa di consumo « Unione cooperativa di consumo », con sede a Pieve a Settimo.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 29 gennaio 1945, si proroga al 30 aprile 1945 la gestione straordinaria della Società anonima cooperativa di consumo « Unione cooperativa di consumo », con sede a Pieve a Settimo, e si conferiscono al cav. uff. Silvio Mura, commissario della cooperativa stessa, le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento della cooperativa, per approvare il bilancio 1944, e per nominare il collegio dei sindaci.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata all'approvazione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

(161)

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa « Consumo esercenti latterie » in Livorno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

oltre i limiti sopra indicati, o ad altre ragioni comunque imputabili al mittente od al destinatario, è penalizzato nella misura seguente per ogni ora o frazione di ora:

L. 300 per gli autotreni di portata utile superiore a 120 quintali;

L. 250 per gli autotreni di portata utile fino a 120 q.li;

L. 200 per gli autocarri di portata utile superiore a 30 quintali;

L. 150 per i motocarri ed i motofurgoni.

XII. — PERNOTTAZIONI.

Se un automezzo resta impegnato durante la notte, cioè da due ore dopo il tramonto all'alba del giorno successivo, deve essere corrisposto al vettore, in aggiunta alla tariffa, la somma di L. 400 per ogni pernottazione.

(155)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1945.

Determinazione delle industrie alle quali sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, relative al graduale pagamento delle passività cambiarie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, concernente il graduale pagamento di passività cambiarie;

Vista l'istanza del 16 gennaio 1945, n. 235, dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini, con la quale si chiedeva che venisse disposta l'applicazione del decreto predetto alla industria e al commercio cinematografici:

Ritenuto che gli eventi bellici impediscono alle imprese suindicate ogni collegamento con le filiali del Nord e con i mercati di esportazione ed inoltre riducono la circolazione dei films di produzione italiana;

Ritenuto che pertanto può accogliersi l'istanza dell'Associazione sopraricordata;

Decreta:

Alle imprese industriali e commerciali cinematografiche è applicabile il decreto legislativo Luogotenen-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Comunicato del Comitato interministeriale dei prezzi (Circolare n. 1)

Con circolare n. 1 del 25 gennaio c. a., il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesse nell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 347, ha dato facoltà, nei casi di urgenza, ai Comitati provinciali di modificare i prezzi delle merci legalmente autorizzati alla data dell'8 settembre 1943 e non successivamente modificati da disposizioni del Governo legale. La stessa facoltà, con le stesse restrizioni, compete ai Comitati provinciali rispetto ai prezzi diversamente determinati successivamente alla data dell'8 settembre 1943.

I prezzi determinati dai Comitati provinciali avranno efficacia sino a quando non intervengano disposizioni di carattere generale che regolino la materia su base nazionale.

Per i prezzi dei servizi e delle prestazioni, i Comitati provinciali raccoglieranno le richieste di aumento che ad essi perverranno e le trasmetteranno, con le loro osservazioni e proposte, al Comitato che si riserva di trattare la questione con criteri unitari.

(160)

Proroga della gestione straordinaria della Società anonima cooperativa di consumo « Unione cooperativa di consumo », con sede a Pieve a Settimo.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 29 gennaio 1945, si proroga al 30 aprile 1945 la gestione straordinaria della Società anonima cooperativa di consumo « Unione cooperativa di consumo », con sede a Pieve a Settimo, e si conferiscono al cav. uff. Silvio Mura, commissario della cooperativa stessa, le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento della cooperativa, per approvare il bilancio 1944, e per nominare il collegio dei sindaci.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata all'approvazione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

(161)

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa « Consumo esercenti latterie » in Livorno.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 29 gennaio 1945, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Livorno in data 16 dicembre 1944, relativo alla nomina del dott. rag. Mario Radogna a commissario della Società cooperativa « Consorzio esercenti latterie » con sede in Livorno.

(162)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 13 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	120,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,70
Id. 5 % 1936	»	98,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 14 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	120 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,75
Id. 5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 15 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	119,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,30
Id. 5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 18 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	116 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,80
Id. 5 % 1936	»	98,00
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 19 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,30
Id. 5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli del 20 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,35
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli del 21 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,30
Id. 5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 22 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,30
Id. 5 % 1936	»	98,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,65
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 14 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	120 —
Id.	3,50 % 1902	»	95 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	97,65
Redimibile 3,50 %	1934	»	88,75
Id.	5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	97,55
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,65
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 15 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	119,50
Id.	3,50 % 1902	»	95 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	97,50
Redimibile 3,50 %	1934	»	88,30
Id.	5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 18 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	116 —
Id.	3,50 % 1902	»	95 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	97,15
Redimibile 3,50 %	1934	»	87,80
Id.	5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	96,70
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,10
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,05
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,10
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,05

Media dei titoli del 20 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	117 —
Id.	3,50 % 1902	»	95 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	97,60
Redimibile 3,50 %	1934	»	88,35
Id.	5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,70
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,45
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli del 21 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	116,80
Id.	3,50 % 1902	»	95 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	97,50
Redimibile 3,50 %	1934	»	88,30
Id.	5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	97,15
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,60
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,25
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 22 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	117,25
Id.	3,50 % 1902	»	95 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	97,75
Redimibile 3,50 %	1934	»	88,30
Id.	5 % 1936	»	98,40
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,80
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,30
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,25
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,55

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178516

Media dei titoli del 27 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	98,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 28 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,30
Id. 5 % 1936	»	98,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,35

Media dei titoli del 29 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,10
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	98,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,60
Id. 5 % 1936	»	98,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giovanni Lala di Luigi, nato a Angrogna (Torino) il 6 agosto 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Roma nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Roma.

(163)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 10 del 23 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(165)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 11 del 25 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 4 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(164)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Id.	5 % (15 aprile 1951) . . .	»	96,35
Id.	4 % (15 settembre 1951) . . .	»	88,40

Media dei titoli del 28 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	117,25
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	97,75
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,30
Id. 5 % 1936		»	98,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	97,50
Id.	5 % (15 febbraio 1949) . . .	»	96,60
Id.	5 % (15 febbraio 1950) . . .	»	96,35
Id.	5 % (15 settembre 1950) . . .	»	96,35
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id.	4 % (15 settembre 1951) . . .	»	88,35

Media dei titoli del 29 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	117,10
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	98,80
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,60
Id. 5 % 1936		»	98,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	97,50
Id.	5 % (15 febbraio 1949) . . .	»	97 —
Id.	5 % (15 febbraio 1950) . . .	»	96,40
Id.	5 % (15 settembre 1950) . . .	»	96,40
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id.	4 % (15 settembre 1951) . . .	»	88,50

(164)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 10 del 23 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 febbraio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(165)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 11 del 25 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 4 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12958 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 6 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 novembre 1944, n. 436.
Passaggio del servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato al Ministero delle comunicazioni. Pag. 118

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 437.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza . . . . . Pag. 118

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 438.
Disposizioni relative al personale giudiziario durante lo stato di guerra . . . . . Pag. 119

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1944, numero 439.
Modificazioni all'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1941, n. 1194, relativo alla Commissione per le direttive e la vigilanza sulla ricostruzione delle contabilità di uffici postali-telegrafici distrutte o disperse in conseguenza della guerra e per la corresponsione di indennità o rimborsi per oggetti e valori postali . . . . . Pag. 120

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.
Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista degli industriali . . . . . Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.
Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista degli agricoltori . . . . . Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.
Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista dei commercianti . . . . . Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.
Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti . . . . . Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.
Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni. Pag. 123

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 123
Ministero delle finanze: Avviso di rettifica . . . Pag. 123

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per il conferimento di n. 6 borse di studio per la lotta contro la tubercolosi. Pag. 124

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle) . . . . . Un fascicolo . . L. 10

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 200 — ; semestrale . . . . 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 400 — ; semestrale . . . . 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 novembre 1944, n. 436.

Passaggio del servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato al Ministero delle comunicazioni. Pag. 118

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 437.

Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza . . . . . Pag. 118

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 438.

Disposizioni relative al personale giudiziario durante lo stato di guerra . . . . . Pag. 119

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1944, numero 439.

Modificazioni all'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1941, n. 1194, relativo alla Commissione per le direttive e la vigilanza sulla ricostruzione delle contabilità di uffici postali-telegrafici distrutte o disperse in conseguenza della guerra e per la corresponsione di indennità o rimborsi per oggetti e valori postali . . . . . Pag. 120

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 9.

Deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private. Pag. 121

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.

Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana « La Previdenza » con sede in Pachino (Siracusa) nella locale Cassa rurale ed artigiana « Il Lavoro » . . . . . Pag. 121

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista degli industriali . . . . . Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista degli agricoltori . . . . . Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista dei commercianti . . . . . Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti . . . . . Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni. Pag. 123

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 123

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica . . . Pag. 123

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per il conferimento di n. 6 borse di studio per la lotta contro la tubercolosi. Pag. 124

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 124

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 16 DEL 6 FEBBRAIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Chieti. (96)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178516

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 novembre 1944, n. 436.

Passaggio del servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato al Ministero delle comunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Visto il R. decreto 24 giugno 1923, n. 1348;
Visto il decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1795;
Visto il R. decreto 3 aprile 1926, n. 746;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per la guerra e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato, già affidato al Ministero della guerra, passa al Ministero delle comunicazioni.

Art. 2.

La gestione del servizio di cui all'articolo che precede è effettuata in economia dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 3.

E' conservato presso le singole Amministrazioni il personale attualmente in servizio.

All'inquadramento ed alla sorveglianza di esso ed ai servizi generali di ufficio e di officina provvede il personale tecnico dell'Ispettorato.

Art. 4.

La spesa è a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato alle neces-

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 46. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 437.

Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, concernente l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1938, n. 2214;
Visto il R. decreto 2 maggio 1940, n. 902, che approva il regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato;
Visto il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1674;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, in deroga alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, convertito con modificazioni nella

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Visto il R. decreto 24 giugno 1923, n. 1348;
Visto il decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1795;
Visto il R. decreto 3 aprile 1926, n. 746;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per la guerra e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato, già affidato al Ministero della guerra, passa al Ministero delle comunicazioni.

Art. 2.

La gestione del servizio di cui all'articolo che precede è effettuata in economia dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 3.

E' conservato presso le singole Amministrazioni il personale attualmente in servizio.

All'inquadramento ed alla sorveglianza di esso ed ai servizi generali di ufficio e di officina provvede il personale tecnico dell'Ispettorato.

Art. 4.

La spesa è a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto non si applica al servizio automobilistico dei Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'interno.

Quest'ultimo provvede anche al servizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le Amministrazioni predette effettuano in economia i servizi stessi.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 46. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 437.

Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, concernente l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1938, n. 2214;
Visto il R. decreto 2 maggio 1940, n. 902, che approva il regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato;
Visto il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1674;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, in deroga alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1938, n. 2214, e nel R. decreto 2 maggio 1940, n. 902, i sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza possono contrarre matrimonio solo se siano sottufficiali di carriera o appuntati con tre rafferme compiute.

Art. 2.

Le domande presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto dai militari che possiedano i requisiti stabiliti dal R. decreto 2 maggio 1940, n. 902, avranno regolare corso a norma del decreto stesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — PIACENTINI — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 45. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 438.

Disposizioni relative al personale giudiziario durante lo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sull'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, recante modifiche alle circoscrizioni giudiziarie e ad alcune norme dell'Ordinamento giudiziario;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Destinazione in soprannumero dei bloccati fuori sede.

I magistrati, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e gli uscieri che, per circostanze dipendenti dagli eventi bellici, non siano in grado di raggiungere le loro sedi, possono, per esigenze di servizio e finchè permane l'impedimento, essere destinati in altri uffici senza diritto alle inden-

Art. 2.

Destinazione in soprannumero dei magistrati che rientrano in ruolo.

La destinazione ad un ufficio, in soprannumero alla pianta organica può essere disposta, a norma dell'art. 1, anche per i magistrati collocati fuori ruolo organico della Magistratura, qualora rientrino in ruolo.

Art. 3.

Sospensione dei termini per l'immissione in possesso.

In caso di nomine, promozioni o tramutamenti, qualora, in dipendenza delle circostanze di cui all'art. 1, non abbia potuto aver luogo l'assunzione delle funzioni nel termine di legge, il termine stesso, rimane sospeso, e riprende il suo corso dalla data di cessazione dell'impedimento.

Art. 4.

Posizione del personale rimasto fuori del territorio del Regno.

I magistrati, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e gli uscieri giudiziari, addetti ad uffici compresi nel territorio del Regno, prigionieri di guerra, dispersi o rimasti in Africa, nei possedimenti dell'Egeo o all'estero, sono considerati in soprannumero nelle rispettive sedi.

Essi successivamente al rimpatrio, cessano di diritto da tale posizione all'atto in cui, nelle sedi stesse, si rendono vacanti posti corrispondenti a quelli da loro precedentemente ricoperti.

Art. 5.

Applicazioni a posti occupati da magistrati e funzionari distaccati presso Amministrazioni od Enti o sospesi per epurazione.

Ai posti occupati dal personale distaccato presso altre Amministrazioni od Enti o sospeso dall'ufficio, ai sensi dell'art. 22 ultima parte del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere applicati, limitatamente alla durata dell'incarico o della sospensione, magistrati e funzionari di cancelleria appartenenti ad altri uffici giudiziari.

Per i magistrati tale applicazione può essere disposta anche con funzioni diverse, e dalle preture agli uffici collegiali e del pubblico ministero, o viceversa.

Per i magistrati aventi i requisiti richiesti dagli articoli 114, 115 e 116 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'applicazione di cui al comma precedente, può essere disposta anche con le funzioni del grado superiore, ed oltre i limiti numerici in tali articoli previsti.

L'applicazione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo non comporta, comunque, maggiorazione del trattamento economico annesso al grado [illegible] dai magistrati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — PIACENTINI — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 45. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 438.

Disposizioni relative al personale giudiziario durante lo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sull'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, recante modifiche alle circoscrizioni giudiziarie e ad alcune norme dell'Ordinamento giudiziario;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Destinazione in soprannumero dei bloccati fuori sede.

I magistrati, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e gli uscieri che, per circostanze dipendenti dagli eventi bellici, non siano in grado di raggiungere le loro sedi, possono, per esigenze di servizio e finchè permane l'impedimento, essere destinati in soprannumero ad altri uffici senza diritto alle indennità di missione.

La destinazione può essere disposta per i magistrati indifferentemente con funzioni giudicanti o requirenti, e dalle preture ad uffici collegiali o del pubblico ministero, o viceversa.

Il provvedimento è adottato con decreto Ministeriale, e per i magistrati inamovibili non occorre il loro consenso.

Art. 3.

Sospensione dei termini per l'immissione in possesso.

In caso di nomine, promozioni o tramutamenti, qualora, in dipendenza delle circostanze di cui all'art. 1, non abbia potuto aver luogo l'assunzione delle funzioni nel termine di legge, il termine stesso, rimane sospeso, e riprende il suo corso dalla data di cessazione dell'impedimento.

Art. 4.

Posizione del personale rimasto fuori del territorio del Regno.

I magistrati, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e gli uscieri giudiziari, addetti ad uffici compresi nel territorio del Regno, prigionieri di guerra, dispersi o rimasti in Africa, nei possedimenti dell'Egeo o all'estero, sono considerati in soprannumero nelle rispettive sedi.

Essi successivamente al rimpatrio, cessano di diritto da tale posizione all'atto in cui, nelle sedi stesse, si rendono vacanti posti corrispondenti a quelli da loro precedentemente ricoperti.

Art. 5.

Applicazioni a posti occupati da magistrati e funzionari distaccati presso Amministrazioni od Enti o sospesi per epurazione.

Ai posti occupati dal personale distaccato presso altre Amministrazioni od Enti o sospeso dall'ufficio, ai sensi dell'art. 22 ultima parte del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere applicati, limitatamente alla durata dell'incarico o della sospensione, magistrati e funzionari di cancelleria appartenenti ad altri uffici giudiziari.

Per i magistrati tale applicazione può essere disposta anche con funzioni diverse, e dalle preture agli uffici collegiali e del pubblico ministero, o viceversa.

Per i magistrati aventi i requisiti richiesti dagli articoli 114, 115 e 116 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'applicazione di cui al comma precedente, può essere disposta anche con le funzioni del grado superiore, ed oltre i limiti numerici in tali articoli previsti.

L'applicazione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo non comporta, comunque, maggiorazione del trattamento economico annesso al grado organicamente rivestito dai magistrati.

Il provvedimento è adottato con decreto Ministeriale. Nell'ambito del distretto possono provvedere anche il primo presidente o il procuratore generale, secondo la rispettiva competenza, o, quando ne sia il caso, d'intesa tra loro.

Per i magistrati inamovibili non è richiesto il loro consenso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

Promozioni a giudice o a pretore con riserva di anzianità.

Qualora, in dipendenza delle circostanze di cui all'art. 1, non sia possibile ottenere tempestivamente per tutti i promovendi il parere dei competenti Consigli giudiziari, può procedersi alla promozione dei soli aggiunti per i quali sia pervenuto il parere.

Le promozioni di cui al precedente comma sono conferite con riserva di anzianità, fermo il disposto dell'art. 139 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per quanto applicabile.

La riserva di anzianità verrà sciolta quando si sarà potuto deliberare sulla promozione di tutti gli aggiunti provenienti da un medesimo esame.

Art. 7.

Promozione a giudice o pretore - Applicabilità dell'articolo 156 capoverso dell'Ordinamento giudiziario.

Si applica il capoverso dell'art. 156 R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la promozione al grado 8° degli aggiunti giudiziari che si trovano nelle condizioni previste in detto capoverso.

Art. 8.

Promozioni di magistrati ai gradi 5° e 4° con riserva di anzianità.

Qualora tra i vincitori dei concorsi o negli elenchi dei promovibili per scrutinio ai gradi 4° e 5° siano compresi magistrati che si trovino in zone non ancora liberate, può procedersi alla promozione, con riserva di anzianità, di coloro che li seguono nella graduatoria dei vincitori o negli elenchi dei promovibili.

A tale fine verranno tenuti scoperti nei rispettivi ruoli organici tanti posti di grado corrispondente quanti saranno i magistrati così pretermessi nella promozione.

Per questi ultimi la promozione, qualora venga ad essi successivamente conferita, avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data in cui avrebbero dovuto conseguirla secondo il posto occupato nella graduatoria od elenco.

La disposizione si applica anche nei confronti di coloro la cui posizione non sia definita in dipendenza dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257.

La riserva di anzianità di cui al 1° comma del presente articolo verrà sciolta allorchè saranno cessati i motivi che l'hanno determinata, ed in ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai fini di cui all'art. 8 comma ultimo, del R. decreto 5 novembre 1931, n. 1444.

Art. 10.

Efficacia retroattiva dei provvedimenti relativi al personale.

I provvedimenti concernenti la nomina, la promozione, le destinazioni, i trasferimenti, la revoca, la sospensione e qualsiasi altro relativo allo stato del personale dipendente, che dopo l'8 settembre 1943 non hanno potuto essere disposti a causa della guerra o della situazione politico-amministrativa, sono adottati con efficacia giuridica ed economica decorrente dalla data, che verrà determinata nello stesso decreto, a partire dalla quale avrebbero avuto effetto, a mente delle disposizioni all'uopo vigenti, se fossero stati tempestivamente emanati.

Tale disposizione si applica anche ai provvedimenti previsti dal presente decreto, esclusi quelli di cui all'art. 5 del decreto medesimo.

Art. 11.

Limiti di applicazione del decreto rispetto al tempo.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 8 e 10 sono applicabili solo fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 44. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1944, numero 439.

Modificazioni all'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1941, n. 1194, relativo alla Commissione per le direttive e la vigilanza sulla ricostruzione delle contabilità di uffici postali-telegrafici distrutte o disperse in conseguenza della guerra e per la corresponsione di indennità o rimborsi per oggetti e valori postali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

La riserva di anzianità verrà sciolta quando si sarà potuto deliberare sulla promozione di tutti gli aggiunti provenienti da un medesimo esame.

Art. 7.

Promozione a giudice o pretore - Applicabilità dell'articolo 156 capoverso dell'Ordinamento giudiziario.

Si applica il capoverso dell'art. 156 R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la promozione al grado 8° degli aggiunti giudiziari che si trovano nelle condizioni previste in detto capoverso.

Art. 8.

Promozioni di magistrati ai gradi 5° e 4° con riserva di anzianità.

Qualora tra i vincitori dei concorsi o negli elenchi dei promovibili per scrutinio ai gradi 4° e 5° siano compresi magistrati che si trovino in zone non ancora liberate, può procedersi alla promozione, con riserva di anzianità, di coloro che li seguono nella graduatoria dei vincitori o negli elenchi dei promovibili.

A tale fine verranno tenuti scoperti nei rispettivi ruoli organici tanti posti di grado corrispondente quanti saranno i magistrati così pretermessi nella promozione.

Per questi ultimi la promozione, qualora venga ad essi successivamente conferita, avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data in cui avrebbero dovuto conseguirla secondo il posto occupato nella graduatoria od elenco.

La disposizione si applica anche nei confronti di coloro la cui posizione non sia definita in dipendenza dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257.

La riserva di anzianità di cui al 1° comma del presente articolo verrà sciolta allorchè saranno cessati i motivi che l'hanno determinata, ed in ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 9.

Efficacia, ai fini dell'ammissione a concorsi o scrutini, del servizio prestato in determinati uffici durante l'attuale stato di guerra.

Il servizio prestato dai magistrati, durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, presso uffici diversi da quelli giudiziari, è parificato, ai fini dell'art. 200 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ad effettivo ed ininterrotto servizio prestato presso uffici giudiziari.

zione politico-amministrativa, sono adottati con efficacia giuridica ed economica decorrente dalla data, che verrà determinata nello stesso decreto, a partire dalla quale avrebbero avuto effetto, a mente delle disposizioni all'uopo vigenti, se fossero stati tempestivamente emanati.

Tale disposizione si applica anche ai provvedimenti previsti dal presente decreto, esclusi quelli di cui all'art. 5 del decreto medesimo.

Art. 11.

Limiti di applicazione del decreto rispetto al tempo.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 8 e 10 sono applicabili solo fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 44. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1944, numero 439.

Modificazioni all'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1941, n. 1194, relativo alla Commissione per le direttive e la vigilanza sulla ricostruzione delle contabilità di uffici postali-telegrafici distrutte o disperse in conseguenza della guerra e per la corresponsione di indennità o rimborsi per oggetti e valori postali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 giugno 1941, n. 1194;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/P, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1941, n. 1194, è sostituito dal seguente:

« La Commissione è presieduta da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 6° ed è composta dai seguenti membri:

a) due funzionari dell'Amministrazione postale telegrafica di grado non inferiore al 6°;

b) capo della Ragioneria centrale dell'Amministrazione postale telegrafica;

c) un funzionario del ruolo postelegrafonico del Ministero dell'Africa Italiana;

d) il funzionario o l'ufficiale superiore, capo della Sezione postale dello Stato Maggiore - Ufficio servizi - in rappresentanza del Ministero della guerra;

e) un ufficiale superiore in rappresentanza del Ministero della marina;

f) un magistrato della Corte dei conti;

g) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 7°;

Segretario:

un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore all'8°.

La Commissione è nominata dal Ministro per le comunicazioni, tenendo conto delle designazioni fatte dagli altri Ministeri per i funzionari o ufficiali rispettivamente dipendenti ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — CASATI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 42. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 9.

Deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

UMBERTO DI SAVOIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, quarto e quinto comma, il decreto di costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni può stabilire che questo duri in carica per un tempo inferiore ai quattro anni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica fino al compimento del sesto mese successivo alla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 52. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.

Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana « La Previdenza » con sede in Pachino (Siracusa) nella locale Cassa rurale ed artigiana « Il Lavoro ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

telegrafica di grado non inferiore al 6°;

b) capo della Ragioneria centrale dell'Amministrazione postale telegrafica;

c) un funzionario del ruolo postelegrafonico del Ministero dell'Africa Italiana;

d) il funzionario o l'ufficiale superiore, capo della Sezione postale dello Stato Maggiore - Ufficio servizi - in rappresentanza del Ministero della guerra;

e) un ufficiale superiore in rappresentanza del Ministero della marina;

f) un magistrato della Corte dei conti;

g) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 7°;

Segretario:

un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore all'8°.

La Commissione è nominata dal Ministro per le comunicazioni, tenendo conto delle designazioni fatte dagli altri Ministeri per i funzionari o ufficiali rispettivamente dipendenti ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — CASATI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 42. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 9.

Deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Art. 1.

In deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, quarto e quinto comma, il decreto di costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni può stabilire che questo duri in carica per un tempo inferiore ai quattro anni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica fino al compimento del sesto mese successivo alla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 52. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.

Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana « La Previdenza » con sede in Pachino (Siracusa) nella locale Cassa rurale ed artigiana « Il Lavoro ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le deliberazioni adottate dalle assemblee dei soci delle Casse rurali ed artigiane « La Previdenza » con sede nel comune di Pachino (Siracusa) ed « Il Lavoro » (già Littorio) pure con sede in Pachino (Sira-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cusa), assemblee tenutesi il 28 marzo 1943 e nelle quali fu decisa la fusione delle due aziende;

Vedute le deliberazioni in data 10 agosto 1944 dei rispettivi Consigli di amministrazione delle aziende stesse nelle quali venne stabilita l'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana « La Previdenza » nella Cassa rurale ed artigiana « Il Lavoro » e come stabilito dalle rispettive assemblee dei soci, il cambiamento della ragione sociale della Cassa rurale « Il Lavoro » in Cassa rurale ed artigiana di Pachino (Siracusa);

Decreta:

Si autorizza la incorporazione della Cassa rurale ed artigiana « La Previdenza » con sede in Pachino (Siracusa) nella Cassa rurale ed artigiana « Il Lavoro » pure con sede in Pachino, ed il cambiamento della ragione sociale di quest'ultima azienda in Cassa rurale ed artigiana di Pachino.

Tale incorporazione sarà attuata secondo le modalità e condizioni specificate nelle delibere dei rispettivi organi amministrativi citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(126)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista degli industriali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Guido Grocchi, l'ing. Fabio Friggeri e l'ing. Nicola Rivelli sono nominati commissari liquidatori della Confederazione fascista degli industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(136)

Decreta:

Il dott. Filippo Maria Visconti, il prof. Mario Marinucci e l'ing. Silvio Sensi sono nominati commissari liquidatori della Confederazione fascista degli agricoltori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(137)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista dei commercianti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Vittorio Quercia, il sig. Francesco Hausmann e l'avv. Filippo Migozzi sono nominati commissari liquidatori della Confederazione fascista dei commercianti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(138)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

L'avv. Salvatore Salomone, il dott. Raffaele Ferruzzi [illegible] sono nominati commissari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ragione sociale di quest'ultima azienda in Cassa rurale ed artigiana di Pachino.

Tale incorporazione sarà attuata secondo le modalità e condizioni specificate nelle delibere dei rispettivi organi amministrativi citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(126)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista degli industriali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Guido Grocchi, l'ing. Fabio Friggeri e l'ing. Nicola Rivelli sono nominati commissari liquidatori della Confederazione fascista degli industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(136)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista degli agricoltori.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

fascista dei commercianti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Vittorio Quercia, il sig. Francesco Hausmann e l'avv. Filippo Migozzi sono nominati commissari liquidatori della Confederazione fascista dei commercianti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(138)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

L'avv. Salvatore Salomone, il dott. Raffaele Ferruzzi e il sig. Armando Migliari sono nominati commissari liquidatori della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(139)

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1945.

Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Pier Carlo Restagno, il dott. Michele Pottino e l'avv. Ambrogio Orlando sono nominati commissari liquidatori della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(140)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - POSTAFOGLIO

Media dei titoli del 1° dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,95
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,60
Id. 5 % 1936	»	98,15
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli del 4 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,75
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
	»	97 —

Media dei titoli del 6 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,70
Id. 5 % 1936	»	98,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli dell'11 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,75
Id. 5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,55

Media dei titoli del 12 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	115 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,80
Id. 5 % 1936	»	98,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel Decreto Ministeriale 8 dicembre 1944 comunic: « Prezzi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sari liquidatori della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(140)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 1° dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,95
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,60
Id. 5 % 1936	»	98,15
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli del 4 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,75
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,70
Id. 5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli dell'11 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	113,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,75
Id. 5 % 1936	»	98,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

Media dei titoli del 12 dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	115 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,80
Id. 5 % 1936	»	98,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 9 dicembre 1944 recante: « Prezzi di vendita dei prodotti chimacei dello Stato » pubblicato a pagina 44 della *Gazzetta Ufficiale* in data 13 gennaio 1945, n. 6, nelle premesse del decreto stesso, dopo il terzo capoverso, deve leggersi:

« Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze ».

(153)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per il conferimento di n. 6 borse di studio per la lotta contro la tubercolosi

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduti gli articoli 282-*d*) e 336-*b*) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1938, circa le norme relative alla concessione di borse di studio per tirocini di addestramento nella lotta contro la tubercolosi e il cancro;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli per il conferimento ai medici chirurghi di n. 6 borse di studio, dell'ammontare di L. 10.000 ciascuna, per un tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi della durata di mesi tre.

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia, i quali siano addetti ad istituzioni e servizi contro la tubercolosi o, comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione nella materia anzidetta.

Le borse sono conferite ai primi graduati risultanti dalla graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice, di cui al decreto Ministeriale 31 ottobre 1937 sopra citato.

I vincitori del concorso dovranno impegnarsi di frequentare a scopo di studio, e per un periodo di mesi tre, un istituto di riconosciuta importanza, specializzato nella materia.

Al termine del tirocinio di studio, e in ogni caso non oltre un mese dal termine stesso, dovranno far pervenire al Ministero dell'interno una relazione dattilografata su quanto ha formato oggetto di studio o di speciali esperienze, fermo restando l'obbligo di ottemperare anche a tutte le altre prescrizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 del decreto Ministeriale sopra citato.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

Art. 2.

L'aspirante alla concessione di borsa di studio dovrà far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno domanda in carta legale da L. 8 contenente l'indicazione del domicilio e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal sindaco del comune o dei comuni dove l'aspirante ha avuto la sua abituale residenza nell'ultimo biennio;

d) certificato generale penale;

e) certificato di iscrizione all'albo professionale;

f) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare o per chi non abbia prestato servizio militare, il certificato di esito definitivo di leva;

g) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami e in quello di laurea, durante la carriera universitaria;

h) pubblicazioni scientifiche, titoli e documenti comprovanti la preparazione del concorrente nel ramo specifico o la [illegible] per la lotta contro la tuber-

Gli aspiranti i quali alla data del presente decreto siano in servizio in pianta stabile, in qualità di medici chirurghi, presso una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*); in sostituzione di questi debbono produrre un certificato, rilasciato in competente carta da bollo dall'Amministrazione suddetta, legalizzato, che ne attesti la permanenza in servizio.

I concorrenti che siano impiegati di una pubblica amministrazione, e che non esercitino libera professione, sono esonerati dalla produzione del certificato di iscrizione all'albo professionale, in base alle disposizioni dell'art. 7, 2° comma del R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

a) l'Istituto specializzato presso cui intende perfezionarsi, impegnandosi a frequentarlo per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e allegando la dichiarazione di nulla osta a frequentare l'Istituto prescelto, rilasciata dal direttore dell'Istituto stesso;

b) di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 31 ottobre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1938;

c) se ha già usufruito di precedenti borse di studio.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo la scadenza di cui sopra, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari e non saranno accettate, dopo la scadenza stessa, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

L'importo della borsa di studio sarà pagato al termine del tirocinio, previa produzione da parte del candidato, entro un mese dal termine del tirocinio stesso, di una relazione dattilografata su quanto ha formato oggetto di studio o di speciali esperienze, e del certificato del dirigente dell'Istituto attestante il periodo di frequenza e l'assiduità del sanitario, ai sensi dell'art. 5 del succitato decreto Ministeriale 31 ottobre 1937.

Tanto l'inizio quanto il termine del tirocinio devono essere notificati al Ministero dell'interno a mezzo del Prefetto della provincia in cui trovasi l'Istituto frequentato.

E' in facoltà del Ministero di accordare un'anticipazione sull'ammontare della somma, sempre che il vincitore della borsa abbia dimostrato di avere iniziato il tirocinio stesso nella sede prescelta.

Roma, addì 10 gennaio 1945

p. *Il Ministro*: MOLÈ

(121)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UEJONN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 9 del 20 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 31 gennaio 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

medici chirurghi di n. 6 borse di studio, dell'ammontare di L. 10.000 ciascuna, per un tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi della durata di mesi tre.

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia, i quali siano addetti ad istituzioni e servizi contro la tubercolosi o, comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione nella materia anzidetta.

Le borse sono conferite ai primi graduati risultanti dalla graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice, di cui al decreto Ministeriale 31 ottobre 1937 sopra citato.

I vincitori del concorso dovranno impegnarsi di frequentare a scopo di studio, e per un periodo di mesi tre, un istituto di riconosciuta importanza, specializzato nella materia.

Al termine del tirocinio di studio, e in ogni caso non oltre un mese dal termine stesso, dovranno far pervenire al Ministero dell'interno una relazione dattilografata su quanto ha formato oggetto di studio o di speciali esperienze, fermo restando l'obbligo di ottemperare anche a tutte le altre prescrizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 del decreto Ministeriale sopra citato.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

Art. 2.

L'aspirante alla concessione di borsa di studio dovrà far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno domanda in carta legale da L. 8 contenente l'indicazione del domicilio e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal sindaco del comune o dei comuni dove l'aspirante ha avuto la sua abituale residenza nell'ultimo biennio;

d) certificato generale penale;

e) certificato di iscrizione all'albo professionale;

f) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare o per chi non abbia prestato servizio militare, il certificato di esito definitivo di leva;

g) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami e in quello di laurea, durante la carriera universitaria;

h) pubblicazioni scientifiche, titoli e documenti comprovanti la preparazione del concorrente nel ramo specifico o la sua appartenenza ad istituzioni per la lotta contro la tubercolosi;

i) elenco in cinque copie dei documenti prodotti.

I documenti debbono essere redatti su carta legale e debitamente legalizzati, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda.

(152)

Art. 3.

Il candidato non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità o di esclusione previste dalle leggi in vigore.

Art. 4.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 5.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 6.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 7.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 8.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 9.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 10.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 11.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 12.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 13.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 14.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 15.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 16.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 17.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 18.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 19.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 20.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 21.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 22.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 23.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 24.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 25.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 26.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 27.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 28.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 29.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 30.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 31.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 32.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 33.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 34.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 35.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 36.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 37.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 38.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 39.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 40.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 41.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 42.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 43.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 44.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 45.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 46.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 47.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 48.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 49.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 50.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 51.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 52.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) di essere cittadino italiano;

c) di godere dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di non essere stato dichiarato fallito;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in forza di sentenza passata in giudicato.

Art. 53.

Il candidato deve dichiarare nella domanda di amm

Conto corrente con la Po

Anno 86° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 3 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, numero 435.
Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 . . Pag. 113

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 8.
Graduale pagamento di passività cambiarie . Pag. 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 5 gennaio 1945.
Istituzione presso il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo di una Commissione nazionale consultiva per la stampa . . . . . Pag. 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano «Il Vascello» . . . . Pag. 115

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.
Modificazioni al decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, con[illegible] Pag. 115

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, numero 435.

Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 32.450.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

14071

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie: Anno L. 400 — semestrale 200 — trimestrale 100 — Un fascicolo 5
All'Estero: Anno 800 — semestrale 400 — trimestrale 200 — Un fascicolo 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200 — semestrale 100 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo L. 400 — semestrale 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, numero 435.
Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 . . Pag. 113

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 8.
Graduale pagamento di passività cambiarie . Pag. 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 5 gennaio 1945.
Istituzione presso il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo di una Commissione nazionale consultiva per la stampa . . . . . Pag. 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano «Il Vascello» . . . . Pag. 115

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.
Modificazioni al decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, concernente il blocco di prodotti industriali . . . Pag. 115

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1944.
Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Marsala . . . . . Pag. 116

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1945.
Esami pel conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale . . . . . Pag. 116

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 116

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, numero 435.

Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 32.450.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 è autorizzata una quarta prelevazione di L. 5.500.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780116

Ministero del tesoro:

Cap. n. 216-*series*. — Spese per il funzionamento della Commissione incaricata della esumazione, ecc., delle salme dei Martiri delle Cave Ardeatine, ecc. . . . . L. 1.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

Cap. n. 69. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli Uffici regionali e provinciali del lavoro . . . . . L. 4.000.000

Cap. n. 97-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per le spese relative alla partecipazione italiana al congresso internazionale delle rappresentanze delle Camere di commercio delle Nazioni Alleate e Neutrali di Atlantic City . . . . . » 500.000

L. 4.500.000

Questo decreto avrà effetto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 41. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n 8.
Graduale pagamento di passività cambiarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i decreti Ministeriali per la proroga delle scadenze cambiarie emanati ai sensi del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, e del decreto legislativo Luogotenenziale 20 agosto 1944, n. 175;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

creto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, e del decreto legislativo Luogotenenziale 20 agosto 1944, n. 175, può essere eseguito a rate, qualora ne siano debitrici imprese industriali o commerciali appartenenti a categorie, che si trovano a causa della guerra in condizioni di particolari difficoltà, da designare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Dopo che sarà compiuto il decorso del residuale termine rimasto sospeso, la scadenza è ulteriormente prorogata di quadrimestre in quadrimestre, previo pagamento di un minimo del 10 %, del 25 %, del 30 % e del 35 % della somma dovuta. Deve altresì di volta in volta essere pagato anticipatamente per il quadrimestre successivo l'interesse nella misura legale più il 2 % sulla somma residuale.

Sugli effetti sono annotati le proroghe e i pagamenti parziali eseguiti.

Per gli effetti cambiari garantiti da cessioni di crediti, alla scadenza delle singole rate quadrimestrali di cui al secondo comma dovrà essere corrisposto l'intiero importo dei crediti maturati ed esigibili anche se eccedente le aliquote fissate nel comma stesso.

Le precedenti disposizioni si osservano qualora le parti non abbiano convenuto per il pagamento modalità diverse.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 43. — PETIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 5 gennaio 1945.
Istituzione presso il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo di una Commissione nazionale consultiva per la stampa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1944 sulla disciplina della stampa durante l'attuale stato di guerra;

Considerata l'opportunità che le decisioni della autorità prefettizia, nei casi previsti dal predetto decreto,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178516

liana al congresso internazionale delle rappresentanze delle Camere di commercio delle Nazioni Alleate e Neutrali di Atlantic City . . . . . » 500.000

L. 4.500.000

Questo decreto avrà effetto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 41. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n 8.
Graduale pagamento di passività cambiarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i decreti Ministeriali per la proroga delle scadenze cambiarie emanati ai sensi del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, e del decreto legislativo Luogotenenziale 20 agosto 1944, n. 175;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 20 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il pagamento dei vaglia cambiari e delle cambiali, dopo che sarà cessata la sospensione del termine di scadenza, della quale il debitore abbia usufruito per effetto di decreti Ministeriali, emanati ai sensi del R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 9, sarà graduato in modo che entro il 31 dicembre 1945 sia pagato il 50 per cento dell'importo originario, entro il 31 dicembre 1946 il 75 per cento e entro il 31 dicembre 1947 il 100 per cento.

Per gli effetti cambiari garantiti da cessioni di crediti, alla scadenza delle singole rate quadrimestrali di cui al secondo comma dovrà essere corrisposto l'intiero importo dei crediti maturati ed esigibili anche se eccedente le aliquote fissate nel comma stesso.

Le precedenti disposizioni si osservano qualora le parti non abbiano convenuto per il pagamento modalità diverse.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 43. — PETIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 5 gennaio 1945.
Istituzione presso il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo di una Commissione nazionale consultiva per la stampa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1944 sulla disciplina della stampa durante l'attuale stato di guerra;

Considerata l'opportunità che le decisioni della autorità prefettizia, nei casi previsti dal predetto decreto, siano confortate dal parere di una Commissione di cui facciano parte i rappresentanti dei Ministeri interessati, della Federazione della stampa, e degli editori;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo è istituita una Commissione nazionale consultiva per la stampa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

La Commissione è costituita come segue:

S. E. Francesco Libonati, Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo, presidente;

Avv. Armando Rossini, del Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo;

Dott. Francesco Cavalletti, del Ministero degli affari esteri;

Dott. Raffaello Ferruzzi, del Ministero della pubblica istruzione;

Dott. Gino Testi, del Ministero delle finanze;

Dott. Luigi Salvatorelli, della Federazione stampa;

Dott. Leonardo Azzarita, della Federaz. stampa;

Dott. Olindo Vernocchi, della Federazione stampa;

Dott. Randolfo Pacciardi, della Federaz. stampa;

Dott. Quinto Tosatti, della Federazione stampa;

Dott. Velio Spano, della Federazione stampa;

Dott. Mario Dondona, del Ministero grazia e giustizia;

Dott. Nilo Pignataro, del Ministero dell'interno;

Dott. Italo De Feo, del Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo;

Sig. Giampietro Dore, in rappresentanza degli editori.

Segretario della Commissione è il dott. Vito Lazzara, del Sottosegretariato stampa, spettacolo e turismo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(132)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano, « Il Vascello », che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo e del nazismo;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 25 gennaio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(133)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Modificazioni al decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, concernente il blocco di prodotti industriali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il proprio decreto 21 ottobre 1944, concernente la denuncia ed il blocco di prodotti industriali;

Considerata l'opportunità di modificare l'elenco dei prodotti industriali sottoposti alla disciplina della distribuzione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 16 dicembre 1944 ai prodotti soggetti al vincolo della denuncia ed al blocco, stabiliti con il decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 ottobre 1944, sono aggiunti i prodotti appresso elencati:

fosfato di calcio;
cellulosa per carta;
carbonato di sodio (soda solvay).

Art. 2.

Pure a decorrere dal 16 dicembre i prodotti appresso elencati sono sottratti alla disciplina prevista dal citato decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 e restituiti al libero commercio:

Antimonio;
Mercurio;
Molibdeno;
Lega monel;
Traversine ferroviarie;
Materiale isolante;
Isolatori e resine;
Ossigeno;
Acetilene;
Rottami di antimonio, di molibdeno e di lega monel.

Art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

Dott. Leonardo Azzarita, della Federaz. stampa;
Dott. Olindo Vernocchi, della Federazione stampa;
Dott. Randolfo Pacciardi, della Federaz. stampa;
Dott. Quinto Tosatti, della Federazione stampa;
Dott. Velio Spano, della Federazione stampa;
Dott. Mario Dondona, del Ministero grazia e giustizia;
Dott. Nilo Pignataro, del Ministero dell'interno;
Dott. Italo De Feo, del Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo;
Sig. Giampietro Dore, in rappresentanza degli editori.

Segretario della Commissione è il dott. Vito Lazzara, del Sottosegretariato stampa, spettacolo e turismo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(132)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano, « Il Vascello », che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo e del nazismo;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Solidati Tiburzi, referendario alla Corte dei conti è nominato commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello ».

Art. 2.

Il dott. Luigi Solidati Tiburzi eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Modificazioni al decreto [illegible] concernente il blocco di prodotti industriali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il proprio decreto 21 ottobre 1944, concernente la denuncia ed il blocco di prodotti industriali;

Considerata l'opportunità di modificare l'elenco dei prodotti industriali sottoposti alla disciplina della distribuzione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 16 dicembre 1944 ai prodotti soggetti al vincolo della denuncia ed al blocco, stabiliti con il decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 ottobre 1944, sono aggiunti i prodotti appresso elencati:

fosfato di calcio;
cellulosa per carta;
carbonato di sodio (soda solvay).

Art. 2.

Pure a decorrere dal 16 dicembre i prodotti appresso elencati sono sottratti alla disciplina prevista dal citato decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 e restituiti al libero commercio:

Antimonio;
Mercurio;
Molibdeno;
Lega monel;
Traversine ferroviarie;
Materiale isolante;
Isolatori e resine;
Ossigeno;
Acetilene;
Rottami di antimonio, di molibdeno e di lega monel.

Art. 3.

All'art. 1 del citato decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, il n. 3 (legname) è sostituito dal seguente:

3. — Legname:

Tronchi nelle sole essenze di abete, larice, pino o castagno di diametro medio non inferiore a cm. 15;

Legname segato delle anzidette essenze (assicelle, tavole, tavoloni, panconi, ecc.) dello spessore da millimetri 20 in sopra;

Travi delle anzidette essenze comunque lavorate (asciate e segate) di sezione non minore di cm. 15×15;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

Travicelli delle sopraddette essenze comunque lavorati (asciati e segati) di sezione non minore di centimetri 7 × 7;

Listelli delle sopraddette essenze di qualsiasi sezione e lunghezza.

Legname in piedi nelle due zone della Calabria riservate alle Forze Armate Britanniche e Americane.

Legno compensato.

Art. 4.

Ai prodotti elencati all'art. 1 si applicano le disposizioni previste rispettivamente agli articoli 2 e 3 del citato decreto Ministeriale 21 ottobre 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944.

Il Ministro: GRONCHI

(134)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1944.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Marsala.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, concernente il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato di Stato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale di Marsala;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1945 il signor Casubolo Giuseppe fu Giuseppe è nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale di Marsala e ne assume le funzioni.

Art. 2.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera lorda di lire settanta.

Roma, addì 24 dicembre 1944

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per l'industria il commercio e il lavoro
GRONCHI

(127)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1945.

Esami pel conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 171 e 175 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, nonchè gli articoli 72 e seguenti del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, sostituiti con R. decreto 14 novembre 1920, n. 1990;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 11, 12 e 13 del mese di giugno 1945 in tutte le prefetture del Regno che in detta epoca saranno sotto la giurisdizione del Governo italiano.

I prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 gennaio 1945

Il Ministro: BONOMI

(128)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 8 del 18 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data, 29 gennaio 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1944.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Marsala.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, concernente il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato di Stato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale di Marsala;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1945 il signor Casubolo Giuseppe fu Giuseppe è nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale di Marsala e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

(135)

n. 881, sullo stato giuridico [illegible] provinciali, nonchè gli articoli 72 e seguenti del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, sostituiti con R. decreto 14 novembre 1929, n. 1990;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 11, 12 e 13 del mese di giugno 1945 in tutte le prefetture del Regno che in detta epoca saranno sotto la giurisdizione del Governo italiano.

I prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 gennaio 1945

Il Ministro: BONOMI

(128)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 8 del 18 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data, 20 gennaio 1945.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Giovedì, 1° febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 300; » semestrale » 150; » trimestrale » 80; Un fascicolo . . » 5
All'Estero: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 300; » trimestrale » 150; Un fascicolo . . » 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 60; Un fascicolo . . » 5
All'Estero: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . . . . L. 200 —; » semestrale . . . . » 100 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo . . . . L. 400 —; » semestrale . . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 109

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 433.
Somministrazione di fondi a garanzia statale per anticipazioni bancarie alla Croce Rossa Italiana per l'acquisto di coperte da distribuire ai sinistrati senza tetto . Pag. 109

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1944, n. 434.
Disposizioni relative alle retribuzioni dei fattorini telegrafici . . . . . Pag. 110

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1944.
Designazione dell'Istituto autorizzato a concedere mutui agli Enti locali per l'integrazione dei loro bilanci. Pag. 110

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.
Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) nella Cassa di risparmio di Fermo . . . . . Pag. 110

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Bari . . . . . Pag. 111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 14 DEL 1° FEBBRAIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Benevento.

(95)

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno - ha ricevuto oggi alle ore 12, in udienza solenne, Sua Eccellenza il Signor Cemal Husnu Taray, il quale ha presentato a Sua Altezza Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte, in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Turchia.

Roma, li 29 gennaio 1945

(124)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 433.

Somministrazione di fondi a garanzia statale per anticipazioni bancarie alla Croce Rossa Italiana per l'acquisto di coperte da distribuire ai sinistrati senza tetto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNO No. 785016

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 109

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 433.
Somministrazione di fondi a garanzia statale per anticipazioni bancarie alla Croce Rossa Italiana per l'acquisto di coperte da distribuire ai sinistrati senza tetto . Pag. 109

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1944, n. 434.
Disposizioni relative alle retribuzioni dei fattorini telegrafici . . . . . Pag. 110

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1944.
Designazione dell'istituto autorizzato a concedere mutui agli Enti locali per l'integrazione dei loro bilanci. Pag. 110

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.
Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) nella Cassa di risparmio di Fermo . . . . . Pag. 110

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Bari . . . . . Pag. 111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 111

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a 20 posti di bibliotecario aggregato nel ruolo del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative . Pag. 111

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 112

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 14 DEL 1° FEBBRAIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Benevento.

(95)

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno - ha ricevuto oggi alle ore 12, in udienza solenne, Sua Eccellenza il Signor Cemal Husnu Taray, il quale ha presentato a Sua Altezza Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte, in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Turchia.

Roma, li 29 gennaio 1945

(124)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 433.
Somministrazione di fondi a garanzia statale per anticipazioni bancarie alla Croce Rossa Italiana per l'acquisto di coperte da distribuire ai sinistrati senza tetto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il Regio decreto-legge 30 ottobre 1930 n. 2/B, ed il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a corrispondere alla Croce Rossa Italiana un contributo straordinario di 10 milioni di lire da destinare ad acquisti di coperte per i sinistrati di guerra senza tetto.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato alle operazioni di anticipazioni bancarie che la Croce Rossa Italiana richiederà alle aziende di credito entro il limite massimo di 20 milioni di lire, per gli acquisti di cui all'articolo primo, con le modalità da concordare col Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 39. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1944, n. 434.
Disposizioni relative alle retribuzioni dei fattorini telegrafici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 ottobre 1910, n. 774;

Visto il R. decreto 20 agosto 1921, n. 1204;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il compenso mensile di cui al R. decreto 24 ottobre 1910, n. 774, modificato con R. decreto 20 agosto 1921, n. 1204, è elevato a lire cinquanta mensili.

Al compenso di cui al precedente comma non si applicano le riduzioni previste nei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Il presente decreto, ha effetto dal 1° settembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 40. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1944.
Designazione dell'Istituto autorizzato a concedere mutui agli Enti locali per l'integrazione dei loro bilanci.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 lettera *b*) del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, riguardante l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali;

Viste le lettere n. 341/AG in data 26 settembre 1944, e n. 430, in data 7 ottobre 1944 del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Decreta:

Per la concessione dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, in favore delle Amministrazioni comunali e provinciali, a pareggio dei loro bilanci, è designato, per l'esercizio finanziario 1944-45, il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

I mutui saranno ammortizzabili in 35 anni mediante annualità costanti, comprensive di capitale e di interessi calcolati ad un tasso non superiore al 6,50 % in ragione di anno, pagabili a rate bimestrali uguali non scontate.

Roma, addì 25 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(116)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.
Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Monte-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nario di 10 milioni di lire da destinare ad acquisti di coperte per i sinistrati di guerra senza tetto.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato alle operazioni di anticipazioni bancarie che la Croce Rossa Italiana richiederà alle aziende di credito entro il limite massimo di 20 milioni di lire, per gli acquisti di cui all'articolo primo, con le modalità da concordare col Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 39. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1944, n. 434.
Disposizioni relative alle retribuzioni dei fattorini telegrafici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 24 ottobre 1910, n. 774;
Visto il R. decreto 20 agosto 1921, n. 1204;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dato a Roma, addì 22 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 40. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1944.
Designazione dell'Istituto autorizzato a concedere mutui agli Enti locali per l'integrazione dei loro bilanci.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 lettera *b*) del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, riguardante l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali;
Viste le lettere n. 341/AG in data 26 settembre 1944, e n. 430, in data 7 ottobre 1944 del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Decreta:

Per la concessione dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, in favore delle Amministrazioni comunali e provinciali, a pareggio dei loro bilanci, è designato, per l'esercizio finanziario 1944-45, il Consorzio di credito per le opere pubbliche.
I mutui saranno ammortizzabili in 35 anni mediante annualità costanti, comprensive di capitale e di interessi calcolati ad un tasso non superiore al 6,50 % in ragione di anno, pagabili a rate bimestrali uguali non scontate.

Roma, addì 25 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(116)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.
Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) nella Cassa di risparmio di Fermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 28 e 47, secondo comma, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178016

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fermo in data 14 gennaio 1943;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Montefiore dell'Aso, in data 20 gennaio 1943;

Decreta:

E' autorizzata l'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Montefiore dell'Aso, con sede in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) nella Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno) alle condizioni indicate nelle deliberazioni sopra richiamate dei rispettivi organi amministrativi.

Alla Cassa di risparmio di Fermo è data facoltà di sostituirsi alla Cassa rurale ed artigiana predetta sulla piazza di Montefiore dell'Aso con una propria dipendenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(125)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Bari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Bari;

Ritenuta l'opportunità di sciogliere il Consiglio di amministrazione del predetto Ente e di affidare la sua gestione ad un commissario governativo, per assicurarne il più efficace funzionamento, nell'interesse dell'economia agricola della provincia;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Bari è sciolto ed il signor Pastore Raffaele è nominato commissario governativo dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 27 gennaio 1945:

Il dott. Grassa Giuseppe fu Salvatore, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, nella sede di Castelbaldo, del distretto notarile di Padova, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Salemi, del distretto notarile di Trapani, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Castelbaldo.

(129)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a 20 posti di bibliotecario aggregato nel ruolo del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Veduto il decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337, col quale, in aggiunta al ruolo organico del personale di gruppo *A* delle Biblioteche pubbliche governative, approvato con R. decreto 6 giugno 1940, n. 724, è istituito uno speciale ruolo transitorio di bibliotecari aggregati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a 20 posti di bibliotecario aggregato nello speciale ruolo transitorio, aggiunto al ruolo organico del personale di gruppo *A* delle Biblioteche pubbliche governative, al quale possono partecipare i presidi e i professori degli Istituti medi di istruzione, forniti di laurea o di titolo equipollente, che alla data del presente decreto risultino comandati presso le Soprintendenze bibliografiche, le Biblioteche pubbliche governative e il Centro nazionale di informazioni bibliografiche, ai sensi dell'art. 54 del R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e dell'art. 7 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 8, devono essere fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle accademie e delle biblioteche, per il tramite delle Soprintendenze bibliografiche

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

E' autorizzata l'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Montefiore dell'Aso, con sede in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) nella Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno) alle condizioni indicate nelle deliberazioni sopra richiamate dei rispettivi organi amministrativi.

Alla Cassa di risparmio di Fermo è data facoltà di sostituirsi alla Cassa rurale ed artigiana predetta sulla piazza di Montefiore dell'Aso con una propria dipendenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(125)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Bari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Bari;

Ritenuta l'opportunità di sciogliere il Consiglio di amministrazione del predetto Ente e di affidare la sua gestione ad un commissario governativo, per assicurarne il più efficace funzionamento, nell'interesse dell'economia agricola della provincia;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Bari è sciolto ed il signor Pastore Raffaele è nominato commissario governativo dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(117)

stione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Salemi, del distretto notarile di Trapani, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Castelbaldo.

(129)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a 20 posti di bibliotecario aggregato nel ruolo del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Veduto il decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337, col quale, in aggiunta al ruolo organico del personale di gruppo *A* delle Biblioteche pubbliche governative, approvato con R. decreto 6 giugno 1940, n. 724, è istituito uno speciale ruolo transitorio di bibliotecari aggregati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a 20 posti di bibliotecario aggregato nello speciale ruolo transitorio, aggiunto al ruolo organico del personale di gruppo *A* delle Biblioteche pubbliche governative, al quale possono partecipare i presidi e i professori degli Istituti medi di istruzione, forniti di laurea o di titolo equipollente, che alla data del presente decreto risultino comandati presso le Soprintendenze bibliografiche, le Biblioteche pubbliche governative e il Centro nazionale di informazioni bibliografiche, ai sensi dell'art. 54 del R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e dell'art. 7 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 8, devono essere fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e delle biblioteche), per il tramite delle Soprintendenze bibliografiche competenti, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con l'indicazione del cognome, del nome e della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito e dovrà contenere la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, la sede stabilita dal Ministero.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

Art. 3.

A corredo della domanda devono essere uniti:

a) breve cenno della carriera didattica percorsa;

b) eventuali diplomi, certificati, pubblicazioni o altri titoli, che il candidato ritenga utili nel proprio interesse.

Art. 4.

I soprintendenti bibliografici inoltreranno le domande insieme con una riservata relazione sulla cultura, la capacità, il rendimento, l'attività, nonchè sulle funzioni disimpegnate dal preside o professore comandato e l'attitudine che egli abbia dimostrato ai lavori e servizi di biblioteca.

Per il personale che presti di fatto servizio presso una biblioteca o altro ufficio od ente, la relazione sarà predisposta dai direttori di biblioteca o dai capi dei rispettivi uffici ed enti.

Art. 5.

L'esame avrà luogo in Roma e consterà di una prova teorico-pratica sulle seguenti materie:

a) cenni sulla costituzione e il funzionamento delle Biblioteche pubbliche governative, sulla legislazione, sui regolamenti e sui cataloghi in uso;

b) notizie sulle biblioteche e raccolte librarie esistenti entro la Soprintendenza presso la quale il preside o professore presta servizio;

c) nozioni di storia del libro e delle biblioteche;

d) elementi di bibliografia che provino la conoscenza delle opere di consultazione più necessarie al lavoro di biblioteca;

e) saggio di schedatura di un'opera per i tre cataloghi: autori, soggetto, materie.

I candidati saranno telegraficamente avvisati del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi a sostenere la prova d'esame. Essi dovranno dimostrare la loro identità personale mediante documento di riconoscimento.

Art. 6.

La commissione giudicatrice è costituita dal direttore generale delle Accademie e Biblioteche, che la presiede, di un ispettore generale bibliografico, di un bibliotecario direttore di 1ª classe e di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°.

Adempirà le funzioni di segretario un funzionario di carriera amministrativa del Ministero.

Art. 7.

Per stabilire la votazione complessiva da attribuire a ciascun candidato, la commissione dispone di 70 punti, dei quali 40 saranno riservati alla prova teorico-pratica e 30 ai titoli.

Alla ripartizione dei 30 punti riservati alla valutazione dei titoli, provvederà la commissione giudicatrice prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di esame, la commissione giudicatrice compilerà una graduatoria provvisoria dei candidati, che nella prova teorico-pratica abbiano conseguito almeno la votazione di sei decimi.

I vincitori saranno mantenuti nel comando fino a quando non sia effettuato anche l'esame di cui al secondo comma nell'art. 4 del decreto Luogotenenziale sopra citato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1944

Il Ministro: DE RUGGIERO

(122)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 6 del 13 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(130)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 7 del 16 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 27 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(131)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 27 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 431.

Finanziamenti per forniture e servizi alle Forze Armate Alleate e per altre necessità dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari . . . Pag. 97

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 6.

Istituzione di una Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici . . . . Pag. 98

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione e del presidente del Collegio dei sindaci del Monte di credito su pegno con sede in Benevento . . . . . Pag. 98

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Monte di credito su pegno con sede in Piazza Armerina (Enna) . . Pag. 99

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio con sede in Terni e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 99

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1945.

Divieto di circolazione di autoveicoli non iscritti all'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) . . Pag. 99

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1945.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 431.

Finanziamenti per forniture e servizi alle Forze Armate Alleate e per altre necessità dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a fare anticipazioni all'industria privata per provvedere alle forniture e servizi richiesti dalle Forze Armate Alleate e per altre necessità dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari.

Le anticipazioni di cui al precedente comma saranno effettuate in base al fabbisogno che verrà, nella ri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie . . . . . semestrale . . . 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . . semestrale . . . 200
Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 431.

Finanziamenti per forniture e servizi alle Forze Armate Alleate e per altre necessità dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari . . . Pag. 97

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 6.

Istituzione di una Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici . . . . Pag. 98

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione e del presidente del Collegio dei sindaci del Monte di credito su pegno con sede in Benevento . . . . . Pag. 98

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Monte di credito su pegno con sede in Piazza Armerina (Enna) . . Pag. 99

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio con sede in Terni e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 99

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1945.

Divieto di circolazione di autoveicoli non iscritti all'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) . . Pag. 99

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia . . . Pag. 100

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Delibera del commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali relativa a nuovi limiti massimi giornalieri di rimborso . . . Pag. 100

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 431.

Finanziamenti per forniture e servizi alle Forze Armate Alleate e per altre necessità dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a fare anticipazioni all'industria privata per provvedere alle forniture e servizi richiesti dalle Forze Armate Alleate e per altre necessità dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari.

Le anticipazioni di cui al precedente comma saranno effettuate in base al fabbisogno che verrà, nella rispettiva competenza, segnalato dai singoli Ministeri ed in misura in ogni caso non eccedente l'80 per cento dell'importo presunto delle forniture e servizi da eseguire.

Al ricupero di dette anticipazioni sarà provveduto in sede di pagamento definitivo delle forniture e dei servizi o di sistemazione delle spese dipendenti da necessità di guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il disborso complessivo del Tesoro per le anticipazioni di cui sopra, tenuto conto dei ricuperi conseguiti, non potrà eccedere i 500 milioni di lire.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nella categoria « Movimento di capitali » e potranno essere disposte anche su ordini di accreditamento emessi oltre i limiti di somme stabiliti dalle vigenti disposizioni.

I corrispondenti rimborsi, da effettuarsi ai sensi del precedente art. 1, affluiranno ad altro capitolo, nella categoria « Movimento di capitali » dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 36. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 6.

Istituzione di una Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituita una Delegazione della Corte dei conti, composta di un consigliere delegato, che la presiede, e di un congruo numero di funzionari ed impiegati della Corte dei conti, senza che ciò importi comunque aumento di posti nei ruoli organici della Corte. Il presidente di Sezione addetto al coordinamento del controllo ne coordina l'azione con quella degli altri uffici della Corte.

Nell'ipotesi prevista nell'art. 24, comma 2°, del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, il consigliere delegato, ove ritenga di tenere fermo il rifiuto del visto, trasmette gli atti al presidente della Corte per gli adempimenti previsti in detto comma e, quando del caso, per quelli previsti nel successivo art. 25.

Art. 2.

In temporanea deroga alle norme vigenti, e limitatamente alle opere di importo non eccedente, nel loro complesso, i cinque milioni, sono sottoposti al solo riscontro consuntivo della Corte dei conti, a mezzo della Delegazione di cui all'articolo che precede, i titoli di pagamento delle spese di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici relative:

a) a lavori, forniture o prestazioni per opere stradali od idrauliche indifferibili ed urgenti da eseguirsi in connessione con lo stato di guerra;

b) a lavori, forniture o prestazioni occorrenti per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in conseguenza di azioni belliche.

I conti delle somme erogate ai sensi del comma che precede dovranno presentarsi alla Delegazione di cui all'art. 1, per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità, non oltre un anno dalla ultimazione dei lavori.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 2 avranno applicazione fino al compimento del sesto mese dalla cessazione dello stato di guerra.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 32. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione e del presidente del Collegio dei sindaci del Monte di credito su pegno con sede in Benevento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 36. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 6.

Istituzione di una Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni di riscontro preventivo e successivo sulle spese e di controllo preventivo sugli atti dell'Amministrazione dei lavori pubblici è istituita presso il detto Ministero una Delegazione della Corte dei conti.

La Delegazione è costituita dal consigliere delegato pel controllo e da un primo referendario o referendario, preposto all'apposito ufficio di riscontro, oltre ad un complesso, i cinque milioni, sono sottoposti al solo riscontro consuntivo della Corte dei conti, a mezzo della Delegazione di cui all'articolo che precede, i titoli di pagamento delle spese di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici relative:

a) a lavori, forniture o prestazioni per opere stradali od idrauliche indifferibili ed urgenti da eseguirsi in connessione con lo stato di guerra;

b) a lavori, forniture o prestazioni occorrenti per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in conseguenza di azioni belliche.

I conti delle somme erogate ai sensi del comma che precede dovranno presentarsi alla Delegazione di cui all'art. 1, per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità, non oltre un anno dalla ultimazione dei lavori.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 2 avranno applicazione fino al compimento del sesto mese dalla cessazione dello stato di guerra.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 32. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione e del presidente del Collegio dei sindaci del Monte di credito su pegno con sede in Benevento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduti i provvedimenti in data 17 marzo e 7 luglio 1943, con i quali i signori dott. Gennaro Meomartini, avv. Ilario Cosentini e avv. Carlo Collarile sono stati nominati, rispettivamente, presidente del Collegio dei sindaci, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Benevento, con sede in Benevento, per il quadriennio 1943-46;

Considerato che i predetti signori dott. Meomartini, avv. Cosentini e avv. Collarile, hanno rassegnato le dimissioni e che occorre, pertanto, provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dei signori dott. Meomartini, avv. Cosentini e avv. Collarile, i signori avv. Felice Pacifico fu Orazio, cav. Raffaele Collenea fu Liberatore e ragioniere Domenico Collarile fu Pasquale sono nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente del Consiglio di amministrazione e presidente del Collegio dei sindaci del Monte di credito su pegno di Benevento, con sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(76)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Monte di credito su pegno con sede in Piazza Armerina (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 2 settembre 1942, con il quale il dott. Cesare Fussone è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(77)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio con sede in Terni e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di enti pubblici;

Visto il decreto prefettizio del 30 agosto u. s., con cui è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, ed è stato nominato commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione dell'azienda medesima il professore dott. Luigi Morganti;

Decreta:

Art. 1.

Si conferma lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, nonchè la nomina del prof. dott. Luigi Morganti a commissario straordinario della Cassa stessa.

Art. 2.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(79)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1945.

Divieto di circolazione di autoveicoli non iscritti all'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, col quale è stato istituito l'Ente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178016

Considerato che i predetti signori dott. Meomartini, avv. Cosentini e avv. Collarile, hanno rassegnato le dimissioni e che occorre, pertanto, provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dei signori dott. Meomartini, avv. Cosentini e avv. Collarile, i signori avv. Felice Pacifico fu Orazio, cav. Raffaele Collenea fu Liberatore e ragioniere Domenico Collarile fu Pasquale sono nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente del Consiglio di amministrazione e presidente del Collegio dei sindaci del Monte di credito su pegno di Benevento, con sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(76)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Monte di credito su pegno con sede in Piazza Armerina (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 2 settembre 1942, con il quale il dott. Cesare Fussone è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi le cui funzioni sono state frattanto sospese;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Fussone;

Decreta:

In sostituzione del dott. Cesare Fussone, il rag. Tigano Giuseppe di Filippo è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di enti pubblici;

Visto il decreto prefettizio del 30 agosto u. s., con cui è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, ed è stato nominato commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione dell'azienda medesima il professore dott. Luigi Morganti;

Decreta:

Art. 1.

Si conferma lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, nonchè la nomina del prof. dott. Luigi Morganti a commissario straordinario della Cassa stessa.

Art. 2.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(79)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1945.

Divieto di circolazione di autoveicoli non iscritti all'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, col quale è stato istituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose;

Decreta:

Articolo unico.

Nelle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Napoli, Benevento, Avellino, Salerno, Campobasso,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

Potenza, Roma, Frosinone e Littoria, a decorrere dal 1° febbraio 1945, è vietato a chiunque di eseguire o fare eseguire con autoveicoli, anche propri, trasporti non disposti dall'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

Salvo le specifiche autorizzazioni previste dal comma secondo dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1945

Il Ministro: CERABONA

(112)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, relativo al passaggio — durante lo stato di guerra — della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 gennaio 1945, il sig. Biferale Pietro è nominato commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia di cui al precedente art. 1, un'indennità giornaliera pari al guadagno giornaliero dei singoli lavoratori della Compagnia, maggiorata del settanta per cento.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Delibera del commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali relativa a nuovi limiti massimi giornalieri di rimborso.

IL COMMISSARIO

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 luglio 1942, n. 917;

Vista la delibera n. 5 del 18 settembre 1944 per il riconoscimento, agli effetti dell'intervento dell'Ente, delle maggiorazioni dei prezzi dei medicinali disposte in alcune provincie con decreti prefettizi;

Vista la tabella di rimborso delle spese medico-farmaceutiche adottata il 17 gennaio 1942, approvata il 31 stesso mese e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1943, parte 2ª;

Attesochè si rende indispensabile, in considerazione degli aumenti degli onorari medici, ammetterli a rimborso in misura superiore a quella stabilita dalla tariffa nazionale 7 agosto 1937 tuttora vigente e di cui non risulta in progetto veruna modifica;

Attesochè si rende altresì necessario di maggiorare i limiti massimi giornalieri di rimborso delle spese medico-farmaceutiche al fine di adeguarli alle maggiori spese per gli onorari dei medici e per l'acquisto dei medicinali;

Ritenuto che le risultanze delle rilevazioni statistiche additano la possibilità di apportare miglioramenti alla misura dei rimborsi massimi consentiti e di ridurre, così, il numero e la entità delle prestazioni integrative;

Considerato che si rende altresì opportuno modificare, in ragione delle finalità dell'assistenza fornita dall'Ente, il sistema di detta tabella determinando il limite del rimborso in misura costante indipendentemente dalla durata della malattia ed eliminando ogni maggior beneficio per gli assistibili diretti con famiglia numerosa a carico;

Esclusa ogni altra discriminazione per categorie, qualifiche e gradi dei dipendenti assistibili;

Delibera:

A far tempo dal 1° gennaio 1945 la misura massima, stabilita dall'art. 4 del regolamento, per il rimborso degli onorari medici e relativi alle cure medico-farmaceutiche, previste dal precedente art. 2, lettera a), è maggiorata del 150 %, ferma restando la riduzione di tale misura nei comuni con popolazione inferiore a 250,000 abitanti.

A far tempo dal 1° gennaio 1945 e fino al 30 giugno 1945, i limiti massimi giornalieri di rimborso delle spese medico-farmaceutiche effettivamente sostenute dall'assistibile diretto o dai suoi familiari, durante il periodo di malattia, fermi gli altri limiti qualitativi e quantitativi stabiliti dal regolamento, sono determinati, tanto per le categorie impiegatizie quanto per quelle operaie, nella misura di:

L. 20 giornaliere per l'assistibile diretto e per il coniuge;
L. 14 giornaliere per gli altri familiari.

Roma, addì 14 novembre 1944

Il commissario: FERDINANDO CARBONE

La delibera è stata approvata, a tenore dell'art. 7 del R. decreto 26 luglio 1942, n. 917, dal Ministero dell'Industria, [illegible] del 16 [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, relativo al passaggio — durante lo stato di guerra — della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 gennaio 1945, il sig. Biferale Pietro è nominato commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia di cui al precedente art. 1, un'indennità giornaliera pari al guadagno giornaliero dei singoli lavoratori della Compagnia, maggiorata del settanta per cento.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

(92)

parte 2ª;

Attesochè si rende indispensabile, in considerazione degli aumenti degli onorari medici, ammetterli a rimborso in misura superiore a quella stabilita dalla tariffa nazionale 7 agosto 1937 tuttora vigente e di cui non risulta in progetto veruna modifica;

Attesochè si rende altresì necessario di maggiorare i limiti massimi giornalieri di rimborso delle spese medico-farmaceutiche al fine di adeguarli alle maggiori spese per gli onorari dei medici e per l'acquisto dei medicinali;

Ritenuto che le risultanze delle rilevazioni statistiche additano la possibilità di apportare miglioramenti alla misura dei rimborsi massimi consentiti e di ridurre, così, il numero e la entità delle prestazioni integrative;

Considerato che si rende altresì opportuno modificare, in ragione delle finalità dell'assistenza fornita dall'Ente, il sistema di detta tabella determinando il limite del rimborso in misura costante indipendentemente dalla durata della malattia ed eliminando ogni maggior beneficio per gli assistibili diretti con famiglia numerosa a carico;

Esclusa ogni altra discriminazione per categorie, qualifiche e gradi dei dipendenti assistibili;

Delibera:

A far tempo dal 1° gennaio 1945 la misura massima, stabilita dall'art. 4 del regolamento, per il rimborso degli onorari medici e relativi alle cure medico-farmaceutiche, previste dal precedente art. 2, lettera *a*), è maggiorata del 150 %, ferma restando la riduzione di tale misura nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti.

A far tempo dal 1° gennaio 1945 e fino al 30 giugno 1945, i limiti massimi giornalieri di rimborso delle spese medico-farmaceutiche effettivamente sostenute dall'assistibile diretto o dai suoi familiari, durante il periodo di malattia, fermi gli altri limiti qualitativi e quantitativi stabiliti dal regolamento, sono determinati, tanto per le categorie impiegatizie quanto per quelle operaie, nella misura di:

L. 20 giornaliere per l'assistibile diretto e per il coniuge;
L. 14 giornaliere per gli altri familiari.

Roma, addì 14 novembre 1944

Il commissario: FERDINANDO CARBONE

La delibera è stata approvata, a tenore dell'art. 7 del R. decreto 26 luglio 1942, n. 917, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro (nota n. 950, pos. XI-1 del 16 gennaio 1945) e dal Ministero del tesoro (nota n. 108776 del 26 dicembre 1944).

(113)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

III - IV

INDICE BIMENSILE

SETTEMBRE-OTTOBRE 1944

LA LIBRERIA DELLO STATO

ha in vendita il

"NUOVO DIZIONARIO DEI COMUNI E FRAZIONI DI COMUNE"

16ª Edizione con aggiunto l'elenco dei Comuni raggruppati per regioni e per provincie

Prezzo di vendita Lire 160

(Pagine 414 e copertina - formato 17×24 - grammi 565)

Inviare le richieste alla

1296

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

LA LIBRERIA DELLO STATO

ha in vendita il

"NUOVO DIZIONARIO DEI COMUNI E FRAZIONI DI COMUNE"

16ª Edizione con aggiunto l'elenco dei Comuni raggruppati per regioni e per provincie

Prezzo di vendita Lire 160

(Pagine 414 e copertina - formato 17×24 - grammi 565)

Inviare le richieste alla

LIBRERIA DELLO STATO (Ufficio Commerciale)

ROMA A. D. — Piazza Giuseppe Verdi — **ROMA A. D.**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178046

INDICE PER MATERIE

Numero della Gazzetta

Aeronautica.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 225: Cessazione dal servizio permanente effettivo e collocamento a riposo di generali di Armata aerea e di generali di Squadra designati di Armata aerea 64

Agenti di cambio. — Vedi: « Borse valori ».

Agenti di P. S.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187: Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dell'indennità giornaliera di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6 53

Arruolamenti nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza 67

Alta Corte di Giustizia. — Vedi anche: « Ordinamento giudiziario ».

Decreto Legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198: Norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed altre disposizioni procedurali 55

Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo. — Vedi: « Defascistizzazione ».

Alto Commissariato per la Sicilia.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 204: Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia 57

Amnistia, indulto e condono.

Relazione del Ministro per le finanze al Consiglio dei Ministri sui provvedimenti di condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie e concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria 74

Decreto Legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 261: Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie 74

Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262: Concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria 74

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 263: Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, mili-

Numero della Gazzetta

Assistenza e beneficenza.

Nomina del commissario dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro 65

Associazioni. — Vedi anche: « Consorzi ».

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI IN GUERRA. — Nomina del commissario straordinario per l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra 68

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA. — Decreto Presidenziale 26 agosto 1944: Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra 51

Autoveicoli.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, numero 223: Norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate 64

Decreto Ministeriale 30 settembre 1944: Targhe di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico 67

Avvocati e procuratori.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215: Norme concernenti gli esami di procuratore legale 61

Decreto Ministeriale 28 settembre 1944: Esami di procuratore 63

Decreto Ministeriale 18 settembre 1944: Aumento del contributo a favore del Fondo di assistenza per gli avvocati e procuratori 68

Aziende.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222: Estensione alle Aziende ed agli Istituti di credito delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739 63

Banche e Istituti di credito. — Vedi anche: « Aziende » e « Istituti ».

Decreto Presidenziale 30 agosto 1944: Nomina del direttore generale della Banca nazionale del Lavoro 56

Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1944, n. 216: Nomi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

e di generali di Squadra designati di Armata aerea 64

Agenti di cambio. — Vedi: « Borse valori ».

Agenti di P. S.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187: Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dell'indennità giornaliera di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6 53

Arruolamenti nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza 67

Alta Corte di Giustizia. — Vedi anche: « Ordinamento giudiziario ».

Decreto Legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198: Norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed altre disposizioni procedurali 55

Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo. — Vedi: « Defascistizzazione ».

Alto Commissariato per la Sicilia.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 204: Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia 57

Amnistia, indulto e condono.

Relazione del Ministro per le finanze al Consiglio dei Ministri sui provvedimenti di condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie e concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria 74

Decreto Legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 261: Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie 74

Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262: Concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria 74

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 263: Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari 74

Archivi del Regno.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 236: Scioglimento del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno 67

Archivi notarili. — Vedi: « Notariato ».

Assegni. — Vedi: « Pensioni ed assegni ».

Associazioni. — Vedi anche: « Consorzi ».

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI IN GUERRA. — Nomina del commissario straordinario per l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra 68

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA. — Decreto Presidenziale 26 agosto 1944: Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra 51

Autoveicoli.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, numero 223: Norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate 64

Decreto Ministeriale 30 settembre 1944: Targhe di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico 67

Avvocati e procuratori.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215: Norme concernenti gli esami di procuratore legale 61

Decreto Ministeriale 28 settembre 1944: Esami di procuratore 63

Decreto Ministeriale 18 settembre 1944: Aumento del contributo a favore del Fondo di assistenza per gli avvocati e procuratori 68

Aziende.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222: Estensione alle Aziende ed agli Istituti di credito delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739 63

Banche e Istituti di credito. — Vedi anche: « Aziende » e « Istituti ».

Decreto Presidenziale 30 agosto 1944: Nomina del direttore generale della Banca nazionale del Lavoro 56

Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1944, n. 216: Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia 61

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Scioglimento dello Istituto centrale delle banche e banchieri e nomina del commissario straordinario 66

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Banco di Roma e nomina del commissario straordinario 67

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura e nomina del commissario straordinario 72

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 6 ottobre 1944: Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli 72

Decreto Legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265: Interesse sui depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione 74

Bevande alcooliche. — Vedi: « Giustizia penale ».

Biglietti di Stato.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 227: Autorizzazione al Ministro pel tesoro a derogare alle norme dell'art. 4 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 65

Decreto Ministeriale 8 aprile 1944: Emissione di biglietti di Stato 73

Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali.

Decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203: Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro 57

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211: Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali 60

Regio decreto-legge 3 giugno 1944, n. 214: Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma . . 61

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 259: Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45 73

Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 260: Aumenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 73

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 267: Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per lo esercizio finanziario 1944-45 74

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1944, n. 270: Modificazioni al R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, concernente provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra 75

Borse valori.

Decreto Ministeriale 11 settembre 1944: Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma 58

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250: Nomina dei Comitati direttivi degli agenti di cambio 71

Buoni del Tesoro. — Vedi: « Bilancio dello Stato ecc. » e « Debito pubblico ».

Cassa Depositi e prestiti. — Vedi: « Casse Depositi e prestiti ».

Numero della Gazzetta

Carabinieri Reali. — Vedi: « Esercito ».

Cariche e nomine.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206: Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista 58

Cassa depositi e prestiti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 271: Pagamento degli interessi sui buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti non potuti rimborsare alla scadenza 75

Casse nazionali di assistenza.

Nomina del commissario straordinario per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali 71

Casse di risparmio.

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma e nomina del commissario straordinario 67

Decreto Ministeriale 8 ottobre 1944: Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario 68

Cauzioni.

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione. 63

Cittadini di razza ebraica.

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 252: Pubblicazione ed entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica 71

Codice penale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 244: Abolizione della pena di morte nel Codice penale 64

Combattenti. — Vedi: « Opera nazionale combattenti ».

Comuni e provincie.

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 177: Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale 51

Concessioni minerarie. — Vedi: « Miniere ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178016

Decreto Legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 227: Autorizzazione al Ministro pel tesoro a derogare alle norme dell'art. 4 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 65
Decreto Ministeriale 8 aprile 1944: Emissione di biglietti di Stato 73

Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali.

Decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203: Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro 57
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211: Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali 60
Regio decreto-legge 3 giugno 1944, n. 214: Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma . . 61
Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 259: Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45 73
Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 260: Aumenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 73
Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 267: Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per lo esercizio finanziario 1944-45 74
Decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1944, n. 270: Modificazioni al R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, concernente provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra 75

Borse valori.

Decreto Ministeriale 11 settembre 1944: Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma 58
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250: Nomina dei Comitati direttivi degli agenti di cambio 71

Buoni del Tesoro. — Vedi: « Bilancio dello Stato ecc. » e « Debito pubblico ».

Buoni fruttiferi. — Vedi: « Cassa Depositi e prestiti ».

Buoni postali fruttiferi.

Decreto Ministeriale 29 settembre 1944: Ristampa dei buoni postali fruttiferi 75

Caccia.

Decreto Ministeriale 6 settembre 1944: Calendario venatorio 1944-1945 56

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944, n. 271: Pagamento degli interessi sui buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti non potuti rimborsare alla scadenza 75

Casse nazionali di assistenza.

Nomina del commissario straordinario per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali 71

Casse di risparmio.

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma e nomina del commissario straordinario 67
Decreto Ministeriale 8 ottobre 1944: Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario 68

Cauzioni.

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione. 63

Cittadini di razza ebraica.

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 252: Pubblicazione ed entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica 71

Codice penale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 244: Abolizione della pena di morte nel Codice penale 64

Combattenti. — Vedi: « Opera nazionale combattenti ».

Comuni e provincie.

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 177: Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale 51

Concessioni minerarie. — Vedi: « Miniere ».

Concorsi.

MINISTERO DELLE FINANZE. — Concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari 63
e
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO. — Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) 60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178116

	Numero della Gazzetta
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Concorso a cinque borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il corso speciale di avviamento al teatro	57
REGIE PREFETTURE. — Regia prefettura di Roma: Graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1940.	50
Regia prefettura di Reggio Calabria: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta	58
Regia prefettura di Catania: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta	6
Condono. — Vedi: « Amnistia ecc. ».	
Consorzi.	
Decreto Ministeriale 28 agosto 1944: Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni	51
Decreto legislativo Luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213: Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa	60
CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 7 settembre 1944: Nomina del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari	54
CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA. — Decreto Ministeriale 30 agosto 1944: Scioglimento dell'amministrazione del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere e nomina del commissario	53
Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari)	53
CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE. — Vedi: « Debito pubblico ».	
CONSORZIO NAZIONALE DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO. — Decreto Ministeriale 6 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito di miglioramento e nomina del commissario straordinario.	72
Conti correnti postali. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».	
Contrassegni di Stato.	
Regio decreto-legge 1° giugno 1944, n 179: Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori	58
Corte dei conti.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 228 — Conferimento dell'incarico delle funzioni di presidente della Corte dei conti	65
Corti di appello.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, [illegible]	

	Numero della Gazzetta
BUONI DEL TESORO. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato ».	
Decreto Ministeriale 30 giugno 1944: Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944-30 settembre 1944	62
Decreto Ministeriale 12 settembre 1944: Variazioni ai saggi d'interessi sui buoni ordinari del Tesoro . .	62
Decreto Ministeriale 20 settembre 1944: Estensione a tutte le provincie del Regno delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, concernente il pagamento dei buoni del Tesoro . .	62
Decreto Ministeriale 30 giugno 1944: Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi - Emissione trimestre luglio-settembre 1944. .	68
Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 ottobre 1944, n. 269: Agevolazioni per il rimborso, sinora impedito per cause dipendenti dalla guerra, dei buoni del Tesoro novennali già scaduti	74
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO. — Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale « Città di Roma » della 1ª e 3ª emissione	55
Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %	55
Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 5 % Serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione) - Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo » - Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova ».	55
Avviso di rettifica	62
Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania »	67
Bollettino dell'estrazione effettuata il 2 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » (1ª e 2ª emissione)	67
Bollettino dell'estrazione effettuata nei giorni 2 e 3 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 per cento serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %	67
Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova »	67
Defascistizzazione. — Vedi anche: « Cariche e nomine », « Imprese editoriali » e « Profitti di regimi ».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190: Modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici	54
Decreto dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo 18 settembre 1944: Variante al decreto [illegible]	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1785216

Consorzi.

Decreto Ministeriale 28 agosto 1944: Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali fra macellai per le carni 51

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213: Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa 60

CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 7 settembre 1944: Nomina del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari 54

CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA. — Decreto Ministeriale 30 agosto 1944: Scioglimento dell'amministrazione del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere e nomina del commissario 53

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari) 73

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE. — Vedi: « Debito pubblico ».

CONSORZIO NAZIONALE DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO. — Decreto Ministeriale 6 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito di miglioramento e nomina del commissario straordinario. 72

Conti correnti postali. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Contrassegni di Stato.

Regio decreto-legge 1° giugno 1944, n. 179: Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori 52

Corte dei conti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 228. — Conferimento dell'incarico delle funzioni di presidente della Corte dei conti 45

Corti di appello.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 221: Estensione alla materia civile della giurisdizione della Sezione di Corte di appello di Lucera . 63

Croce Rossa Italiana.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 233: Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana 72

Debito pubblico.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1944: Riduzione del tasso di sconto 54

n. 269: Agevolazioni per il rimborso, sinora impedito per cause dipendenti dalla guerra, dei buoni del Tesoro novennali già scaduti 74

OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO. — Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione 55

Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % 55

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 5 % Serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione) - Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo » - Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova ». 55

Avviso di rettifica 62

Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania » 67

Bollettino dell'estrazione effettuata il 2 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » (1ª e 2ª emissione) 67

Bollettino dell'estrazione effettuata nei giorni 2 e 3 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 per cento serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % 67

Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova » 67

Defascistizzazione. — Vedi anche: « Cariche e nomine », « Imprese editoriali » e « Profitti di regimi ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190: Modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici 54

Decreto dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo 18 settembre 1944: Variante al decreto 8 settembre 1944 sull'avocazione dei profitti di regime 58

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 ottobre 1944, n. 238: Ordinamento dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo 67

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257: Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale 72

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	Numero della Gazzetta
Depositi in conto corrente. — Vedi: « Banche ».	
Diplomazia e consolati.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 268: Abrogazione della legge 8 gennaio 1931, n. 79, sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari	74
Dogane.	
Decreto Ministeriale 4 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario	68
Donazioni - Eredità - Legati. — Vedi: « Università ».	
Ebrei. — Vedi: « Cittadini di razza ebraica ».	
Elettorato politico.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247: Compilazione delle liste elettorali	70
Enti.	
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.)	66
Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944: Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e nomina del commissario straordinario	75
ENTI DI ASSISTENZA. — Vedi: « Assistenza e beneficenza ».	
ENTI NAZIONALI. — Decreto Presidenziale 31 agosto 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche	51
Decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188: Istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.)	53
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220: Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.)	62
Decreto Ministeriale 8 settembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la protezione del tabacco e nomina del commissario straordinario	67
ENTI DI PREVIDENZA. — Decreto Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 239: Parziale modificazione al regolamento d'esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, relativa all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico	67
Nomina del commissario straordinario per l'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali	70
Nomina del commissario straordinario per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico	70
CARABINIERI REALI. — Regio decreto-legge 11 maggio 1944, n. 178. — Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali	52
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193: Istituzione della qualifica di carabiniere scelto e nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vice brigadiere	55
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 230: Concessione dell'indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza agli ufficiali dei carabinieri Reali	66
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 231: Aumento dell'indennità speciale per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali autorizzati ad usare per servizio una autovettura di proprietà	66
Ferrovie dello Stato.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 189: Provvedimenti eccezionali per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato	53
Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944: Nomina del generale Giovanni Di Raimondo a direttore generale delle Ferrovie dello Stato	53
Fillossera.	
Comuni fillosserati	72
Finanza locale.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 212: Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale	60
Forze armate dello Stato.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 354: Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra	72
Genio militare.	
Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 235: Modificazioni all'art. 81 del regolamento sui lavori del genio militare, approvato con R. decreto 17 marzo 1932, n. 365	66
Giornali. — Vedi: « Imprese editoriali ».	
« Gioventù Italiana ».	
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 agosto 1944: Nomina del commissario e di due vice-commissari della « Gioventù Italiana »	73
Giustizia penale.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 settembre 1944,	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreto Ministeriale 4 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario 68

Donazioni - Eredità - Legati. — Vedi: « Università ».

Ebrei. — Vedi: « Cittadini di razza ebraica ».

Elettorato politico.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247: Compilazione delle liste elettorali 70

Enti.

Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.) 66

Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944: Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e nomina del commissario straordinario 75

ENTI DI ASSISTENZA. — Vedi: « Assistenza e beneficenza ».

ENTI NAZIONALI. — Decreto Presidenziale 31 agosto 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche 51

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188: Istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) 53

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220: Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.). . . 62

Decreto Ministeriale 8 settembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la protezione del tabacco e nomina del commissario straordinario 67

ENTI DI PREVIDENZA. — Decreto Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 239: Parziale modificazione al regolamento d'esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, relativa all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico 67

Nomina del commissario straordinario per l'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali . 70

Nomina del commissario straordinario per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico 70

Esercito.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 232: Soppressione degli Ispettorati dell'arma di fanteria, delle truppe alpine e delle truppe motorizzate e corazzate 66

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245: Applicazione dei normali limiti di età a generali di Armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo 70

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 settembre 1944, n. 231: Aumento dell'indennità speciale per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali autorizzati ad usare per servizio una autovettura di proprietà. 66

Ferrovie dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 189: Provvedimenti eccezionali per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato 53

Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944: Nomina del generale Giovanni Di Raimondo a direttore generale delle Ferrovie dello Stato 53

Fillossera.

Comuni fillosserati 72

Finanza locale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 212: Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale . . . 60

Forze armate dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254: Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra 72

Genio militare.

Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 235: Modificazioni all'art. 81 del regolamento sui lavori del genio militare, approvato con R. decreto 17 marzo 1932, n. 365 66

Giornali. — Vedi: « Imprese editoriali ».

« Gioventù Italiana ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 agosto 1944: Nomina del commissario e di due vice-commissari della « Gioventù Italiana » 73

Giustizia penale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 184: Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcooliche 52

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 194: Temporanea limitazione dei casi di arresto e di mandato di cattura e della custodia preventiva. 55

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 197: Aumento temporaneo dei termini per procedere al giudizio direttissimo 55

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 229: Costituzione di parte civile nei procedimenti penali davanti all'Alta Corte di Giustizia 65

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 978016

Numero della Gazzetta

Governo Militare Alleato. — Vedi anche « Territori italiani occupati ».

Disposizioni e comunicati (Decreti resi operativi nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Commissione Alleata - Gazz. 51 - 52 - 53 - 56 - 59).

Id. 62
Id. 64
Id. 67
Id. 68
Id. 70
Id. 71
Id. 74
Id. 75
Id. 75

Guerra.

GIUSTIZIA MILITARE.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 241: Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare 68

Bando del Capo di Stato Maggiore 18 ottobre 1944, n. 30: Competenza del Tribunale militare di guerra della Sardegna 3

TERRITORI ITALIANI OCCUPATI E TERRITORI RESTITUITI ALL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA. —

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 243: Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata 69

Impiegati e salariati dello Stato e degli altri Enti pubblici. — Vedi anche: « Defascistizzazione ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248: Concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali 70

Imposte e tasse.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199: Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra 56

Decreto Ministeriale 2 ottobre 1944: Pagamento dell'imposta generale sull'entrata e di altre tasse a mezzo di marche da bollo 65

Decreto Ministeriale 4 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario 68

Imprese editoriali.

Numero della Gazzetta

Decreto Presidenziale 22 settembre 1944: Nomina del commissario per la temporanea gestione della società « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori » . . . 63

Decreto Presidenziale 22 settembre 1944: Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani » 63

Indennità militari. — Vedi: « Carabinieri Reali ».

Indulto. — Vedi: « Amnistia ecc. ».

Infortuni sul lavoro. — Vedi: « Assistenza e beneficenza ».

Intendenze di finanza.

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 266: Elevazione del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti 74

Ispettorati dell'esercito. — Vedi: « Esercito ».

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. — Vedi: « Ministeri (tesoro) ».

Istituti.

Decreto Ministeriale 27 settembre 1944: Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia 65

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano di credito fondiario 66

Decreto Ministeriale 31 agosto 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma e nomina del commissario 67

Nomina del commissario per l'Istituto per l'Africa Italiana 70

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Conferimento dell'incarico temporaneo di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna 73

Decreto Luogotenenziale 8 settembre 1944: Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e nomina del commissario straordinario 75

ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA. — Regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 186: Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media 53

ISTITUTI NAZIONALI. — Decreto-legge Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 180: Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero 52

Avviso di rettifica. — Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 180 53

Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero 62

Decreto Ministeriale 23 settembre 1944: Conferma nella carica del commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari . 65

ISTITUTI PER LE CASE ECONOMICHE E POPOLA-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

Id. 75

Guerra.

GIUSTIZIA MILITARE.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 241: Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare 68

Bando del Capo di Stato Maggiore 18 ottobre 1944, n. 30: Competenza del Tribunale militare di guerra della Sardegna 3

TERRITORI ITALIANI OCCUPATI E TERRITORI RESTITUITI ALL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA. —

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 243: Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata 69

Impiegati e salariati dello Stato e degli altri Enti pubblici. — Vedi anche: « Defascistizzazione ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248: Concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali 70

Imposte e tasse.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199: Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra 56

Decreto Ministeriale 2 ottobre 1944: Pagamento dell'imposta generale sull'entrata e di altre tasse a mezzo di marche da bollo 65

Decreto Ministeriale 4 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario 63

Imprese editoriali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207: Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti 58

Decreto Presidenziale 22 settembre 1944: Nomina del commissario per la temporanea gestione della società edizioni « Il Giornale d'Italia » 63

Decreto Presidenziale 22 settembre 1944: Nomina del commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice « Il Messaggero » 63

n. 266: Elevazione del limite di competenza delle intendenze di finanza per operazioni sui depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti 74

Ispettorati dell'esercito. — Vedi: « Esercito ».

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. — Vedi: « Ministeri (tesoro) ».

Istituti.

Decreto Ministeriale 27 settembre 1944: Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia 65

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano di credito fondiario 66

Decreto Ministeriale 31 agosto 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma e nomina del commissario 67

Nomina del commissario per l'Istituto per l'Africa Italiana 70

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Conferimento dell'incarico temporaneo di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna 72

Decreto Luogotenenziale 8 settembre 1944: Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e nomina del commissario straordinario 75

ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA. — Regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 186: Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media 53

ISTITUTI NAZIONALI. — Decreto-legge Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 180: Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero 52

Avviso di rettifica. — Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 180 53

Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero 62

Decreto Ministeriale 23 settembre 1944: Conferma nella carica del commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari . 65

ISTITUTI PER LE CASE ECONOMICHE E POPOLARI. — Sostituzione del commissario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza 65

Nomina del commissario ministeriale per l'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia di Messina 67

Sostituzione del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma 70

Modificazioni allo Statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari 70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Nomina del vice commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma 73

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — Vedi anche: « Ministeri (Industria, commercio e lavoro) ». — Prezzi in Italia nell'anno 1942 e confronti con gli anni precedenti 60

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 216: Istituzione di commissioni, di comitati tecnici e di uffici di statistica 70

ISTITUTO DI EMISSIONI. — Vedi: « Banche e Istituti di credito ».

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO. — Decreto Presidenziale 14 agosto 1944: Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato 59

Laboratori chimici. — Vedi: « Imposte ».

Lega navale italiana.

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana . 69

Leggi e decreti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 settembre 1944, n. 185: Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge 52

Registrazione di Regi decreti-legge 53

Registrazione di Regi decreti-legge 54

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . 61

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249: Assetto della legislazione nei territori liberati 70

Liquori. — Vedi: « Contrassegni di Stato ».

Lotto e lotterie.

Decreto Ministeriale 21 agosto 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario 74

Magistratura. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Matrimonio di funzionari diplomatici e consolari. — Vedi: « Diplomatico e consolare servizio ».

Miniere.

165° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 75

Ministeri e uffici dipendenti. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato » e « Concorsi ».

Decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202: Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro 56

Numero della Gazzetta

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. — Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 217: Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia 61

MINISTERO DELLA GUERRA. — Decreto Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 274: Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra . . 75

MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 162: Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica 52

MINISTERO DELL'INTERNO. — Concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza 56

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 272: Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione 75

MINISTERO DEL TESORO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226: Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro 64

Ministri e Sottosegretari di Stato.

Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato 61

Misure. — Vedi: « Pesi e misure ».

Monopoli dello Stato.

Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 275: Modificazioni al vigente regolamento per la coltivazione del tabacco circa la costituzione della Commissione di perizia dei tabacchi provenienti da concessioni di manifesto 75

Notariato ed Archivi notarili.

Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili 57

Cessazione di notaro dall'esercizio 58

Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209: Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazione all'ordinamento del notariato 60

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 61

Trasloco di notaio 61

Decreto legislativo Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 218: Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili 62

Decreto Ministeriale 28 settembre 1944: Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai. 62

Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 67

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 781016

ISTITUTO DI EMISSIONE. — Vedi: « Banche e Istituti di credito ».

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO. — Decreto Presidenziale 14 agosto 1944: Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato 52

Laboratori chimici. — Vedi: « Imposte ».

Lega navale italiana.

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana . 69

Leggi e decreti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 settembre 1944, n. 185: Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge 52

Registrazione di Regi decreti-legge 53

Registrazione di Regi decreti-legge 54

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . 61

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249: Assetto della legislazione nei territori liberati 70

Liquori. — Vedi: « Contrassegni di Stato ».

Lotto e lotterie.

Decreto Ministeriale 21 agosto 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario 74

Magistratura. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Matrimonio di funzionari diplomatici e consolari. — Vedi: « Diplomatico e consolare servizio ».

Miniere.

165ª Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 75

Ministeri e uffici dipendenti. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato » e « Concorsi ».

Decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202: Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro 56

Errata-corrige 57

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 208: Attribuzione al Ministero dell'interno del « Servizio speciale riservato », attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 58

MINISTERO DELL'AERONAUTICA. — Regio decreto 4 giugno 1944, n. 205: Temporanea costituzione di una Commissione sanitaria di appello presso il Ministero dell'aeronautica 57

1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica 52

MINISTERO DELL'INTERNO. — Concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza 58

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 272: Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione 75

MINISTERO DEL TESORO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226: Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro 61

Ministri e Sottosegretari di Stato.

Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato 61

Misure. — Vedi: « Pesi e misure ».

Monopoli dello Stato.

Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 275: Modificazioni al vigente regolamento per la coltivazione del tabacco e circa la costituzione della Commissione di perizia dei tabacchi provenienti da concessioni di manifesto 75

Notariato ed Archivi notarili.

Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili 57

Cessazione di notaro dall'esercizio 58

Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209: Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazione all'ordinamento del notariato 60

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 61

Trasloco di notaio 61

Decreto legislativo Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 218: Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili 62

Decreto Ministeriale 28 settembre 1944: Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai. 62

Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 67

Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili 67

Nomina del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato 68

Cessazione di notaro dall'esercizio 70

Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili 71

Destinazione di notaio ad altra residenza 73

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Obbligazioni. — Vedi: « Debito pubblico ».

Olio di oliva. — Vedi anche: « Prezzi ».

Decreto Ministeriale 7 settembre 1944: Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45 57

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1944: Blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solfuro 71

Opera nazionale combattenti.

Sostituzione del commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per i combattenti. 67

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 242: Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti 69

Opera nazionale Dopolavoro.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1944: Nomina del commissario e dei vice commissari dell'Opera Nazionale Dopolavoro 70

Ora legale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 219: Ripristino dell'ora normale 62

Ordinamento giudiziario. — Vedi anche: « Corti di appello ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 183: Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali 59

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210: Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari 60

Pelli.

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 244: Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate 69

Pena di morte. — Vedi: « Codice penale ».

Pensioni ed assegni. — Vedi anche: « Lotto e lotterie ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 233: Continuazione del pagamento delle pensioni, i cui certificati d'iscrizione sono andati distrutti o smarriti per causa di guerra 66

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 234: Regolarizzazione dell'assegno temporaneo di guerra, concesso con R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, indebitamente corrisposto in alcune provincie del Regno 66

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1944,

Numero della Gazzetta

Pesca.

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251: Soppressione del Commissariato generale per la pesca e devoluzione delle relative attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste 71

Pesi e misure.

Decreto-legge Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 181: Modificazione di diritti metrici 52

Avviso di rettifica: (Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 181) 53

Poste, telegrafi e telefoni.

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 191: Tariffe postali nell'interno del Regno 54

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 192: Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno 54

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 196: Proroga del termine di prescrizione degli assegni di conto corrente 55

Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 200: Modificazioni all'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali 56

Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 201: Modificazione del limite massimo delle operazioni a denaro per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e dei vaglia di servizio per tutte le ricevitorie 56

Porti.

Decreto Ministeriale 1° ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Trapani 65

Presidenza del Consiglio dei Ministri. — Vedi anche: « Cariche e nomine ».

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano 69

Previdenza. — Vedi: « Dogane » e « Imposte e tasse ».

Prezzi.

Decreto Ministeriale 19 settembre 1944: Prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva consegnato ai centri di raccolta (campagna olearia 1944-45 59

Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Prodotti industriali.

Decreto Ministeriale 21 ottobre 1944: Denuncia e blocco di prodotti industriali 71

Prodotti di regime.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

Opera nazionale combattenti.

Sostituzione del commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per i combattenti. 65

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 242: Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti 65

Opera nazionale Dopolavoro.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1944: Nomina del commissario e dei vice commissari dell'Opera Nazionale Dopolavoro 70

Ora legale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 219: Ripristino dell'ora normale 62

Ordinamento giudiziario. — Vedi anche: « Corti di appello ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 193: Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali 52

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210: Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari 60

Pelli.

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 244: Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate 69

Pena di morte. — Vedi: « Codice penale ».

Pensioni ed assegni. — Vedi anche: « Lotto e lotterie ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 233: Continuazione del pagamento delle pensioni, i cui certificati d'iscrizione sono andati distrutti o smarriti per causa di guerra 66

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 234: Regolarizzazione dell'assegno temporaneo di guerra, concesso con R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, indebitamente corrisposto in alcune provincie del Regno 66

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237: Estensione del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, recante miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni, ai territori restituiti all'Amministrazione italiana e modifiche del decreto stesso 67

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 273: Cessazione dei compiti delle Commissioni provinciali per la liquidazione provvisoria delle pensioni 75

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 1944: Revoca di pensioni e di assegni concessi a titolo di benemerenze fasciste 75

Avviso di rettifica: (Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 181) 53

Poste, telegrafi e telefoni.

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 191: Tariffe postali nell'interno del Regno 54

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 192: Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno 54

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 196: Proroga del termine di prescrizione degli assegni di conto corrente 55

Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 200: Modificazioni all'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali 56

Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 201: Modificazione del limite massimo delle operazioni a denaro per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e dei vaglia di servizio per tutte le ricevitorie 56

Porti.

Decreto Ministeriale 1° ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Trapani 65

Presidenza del Consiglio dei Ministri. — Vedi anche: « Cariche e nomine ».

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano 69

Previdenza. — Vedi: « Dogane » e « Imposte e tasse ».

Prezzi.

Decreto Ministeriale 19 settembre 1944: Prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva consegnato ai centri di raccolta (campagna olearia 1944-45 59

Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Prodotti industriali.

Decreto Ministeriale 21 ottobre 1944: Denuncia e blocco di prodotti industriali 73

Profitti di regime.

Decreto dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo 8 settembre 1944: Avocazione dei profitti di regime 74

Provincie. — Vedi: « Comuni e provincie ».

Pubblica sicurezza. — Vedi: « Agenti di P. S. ».

Recipienti contenenti liquori. — Vedi: « Contrassegni di Stato ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

Numero della Gazzetta

Revisori dei conti.

Decreto Ministeriale 29 agosto 1944: Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario 51

Decreto Ministeriale 13 settembre 1944: Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti dell'avv. Giorgio Bolaffi 56

Decreto Ministeriale 7 ottobre 1944: Sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti 75

Stato civile.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 195: Rettifica di atti di stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali 55

Tabacco. — Vedi: « Monopoli dello Stato ».

Tariffe giudiziarie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 240: Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie 68

Territori italiani occupati. — Vedi: « Guerra ».

Titoli. — Vedi: « Cauzioni ».

Numero della Gazzetta

Trasporti in ferrovia. — Vedi: « Ferrovie dello Stato ».

Tribunali militari. — Vedi: « Guerra ».

Uditori giudiziari. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Unione militare.

Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario . . 62

Università.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 255: Reintegrazione in servizio di professori universitari 72

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 256: Conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà 72

Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 258: Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione 73

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264: Modificazioni al vigente ordinamento universitario 74

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1944 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale »
dal 1° settembre al 31 ottobre 1944

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
		240	63										
Raccolta 1944		241	63										
		242	68										
177	51	243	69										
178	52	244	69										
179	52	245	70										
180	52	246	70										
181	52	247	70										
182	52	248	70										
183	52	249	70										
184	52	250	71										
185	53	251	71										
186	53	252	71										
187	53	253	72										
188	53	254	72										
189	53	255	72										
190	54	256	72										
191	54	257	72										
192	54	258	72										
193	55	259	73										
194	55	260	73										
195	55	261	74										
196	55	262	74										
197	55	263	74										
198	55	264	74										
199	56	265	74										
200	56	266	74										
201	56	267	74										
202	56	268	74										
203	57	269	74										
204	57	270	75										
205	57	271	75										
206	58	272	75										
207	58	273	75										
208	58	274	75										
209	60	275	75										
210	60												
211	60												
212	60												
213	60												
214	61												
215	61												
216	61												
217	61												
218	62												
219	62												
220	62												
221	63												
222	63												
223	64												
224	64												
225	64												
226	64												
227	65												
228	65												

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

| | | |

1315

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PREZZO L. 5 —

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 30 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA -- presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 432.
Modificazioni all'ordinamento del notariato . Pag. 101

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 7.
Disposizioni circa il funzionamento delle società e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico . . Pag. 102

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.
Decorrenza del decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944 riguardante la nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo «Esposizione universale di Roma». Pag. 104

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 28 dicembre 1944.
Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari . . Pag. 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e nomina del commissario . . . . . Pag. 105

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.
Applicazione nei territori che vengono via via liberati.

CONCORSI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Proroga del concorso a premi per la costruzione e messa in esercizio di motopescherecci . . . . . Pag. 108

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 13 DEL 30 GENNAIO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **Società nazionale di ferrovie e tranvie, anonima in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella 23ª estrazione del 15 dicembre 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Unione esercizi elettrici, Società per azioni in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 24 novembre 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Napoli:** Debito unificato della città di Napoli - Obbligazioni sorteggiate nella 127ª estrazione del 20 dicembre 1944. — **Cassa nazionale di previdenza - Società «Dante Alighieri»:** Prestito a premi - Obbligazioni sorteggiate nella 80ª estrazione del 30 dicembre 1944. — **Società anonima tramvie siciliane:** Obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 31 dicembre 1944.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 432.
Modificazioni all'ordinamento del notariato.

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

6 Colonie { Un trimestre . . . L. 80 / Un fascicolo . . . » 5 } { Un trimestre . . . L. 150 / Un fascicolo . . . » 10 }

All'Estero { Un trimestre . . . L. 150 / Un fascicolo . . . » 5 } { Un trimestre . . . L. 280 / Un fascicolo . . . » 10 }

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abb. annuo . . . . L. 200 — / » semestrale . . . » 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari. }

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 400 — / » semestrale . . . » 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddopp. }

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 432.

Modificazioni all'ordinamento del notariato . Pag. 101

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 7.

Disposizioni circa il funzionamento delle società e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico . . Pag. 102

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Decorrenza del decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944 riguardante la nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma ». Pag. 104

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 28 dicembre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari . . Pag. 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e nomina del commissario . . . . . Pag. 105

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.

Applicazione nei territori che vengono via via liberati, delle disposizioni per la disciplina del raccolto del grano, del granoturco, dell'orzo e del risone . . Pag. 105

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diplomi di laurea . . . . . Pag. 108

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Proroga dei poteri conferiti al commissario della Cantina sociale « G.B. Corona » con sede in Ierzu . . Pag. 108

CONCORSI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Proroga del concorso a premi per la costruzione e messa in esercizio di motopescherecci . . . . . Pag. 108

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 13 DEL 30 GENNAIO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **Società nazionale di ferrovie e tranvie, anonima in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella 23ª estrazione del 15 dicembre 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Unione esercizi elettrici, Società per azioni in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 24 novembre 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Napoli:** Debito unificato della città di Napoli - Obbligazioni sorteggiate nella 127ª estrazione del 20 dicembre 1944. — **Cassa nazionale di previdenza - Società « Dante Alighieri »:** Prestito a premi - Obbligazioni sorteggiate nella 80ª estrazione del 30 dicembre 1944. — **Società anonima tramvie siciliane:** Obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 31 dicembre 1944.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 432.

Modificazioni all'ordinamento del notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto il R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, i notai possono procedere alla pubblicazione dei testamenti allegando al relativo verbale un atto notorio attestante la morte del testatore, qualora per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile unire l'estratto dell'atto di morte.

La stessa disposizione si applica pure per il verbale di richiesta di passaggio di un testamento dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti tra vivi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 37. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 7.

Disposizioni circa il funzionamento delle società e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 2325 e seguenti del Codice civile;
Vista la legge 21 agosto 1940, n. 1349, concernente disposizioni relative ai professionisti e agli amministratori, liquidatori e componenti degli organi di sorveglianza delle società commerciali e delle aziende e istituti di credito richiamati alle armi;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1943, n. 70, concernente disposizioni relative alle assemblee ordinarie delle società per l'approvazione dei bilanci degli enti ed istituti di diritto pubblico;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia e del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine per il deposito e l'approvazione del bilancio delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative può essere prorogato, una o più volte, per un tempo determinato in relazione alle particolarità del caso, quando risulta che la redazione del bilancio stesso è resa particolarmente difficile, a motivo dell'esistenza, in località non ancora liberate, di sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze o stabilimenti, ovvero per altre circostanze dipendenti dallo stato di guerra.

Nonostante la proroga prevista nel precedente comma, gli amministratori e i sindaci debbono compilare una situazione contabile provvisoria, che è depositata nella sede della società, insieme con una relazione, almeno quindici giorni prima del termine entro cui l'assemblea ordinaria avrebbe dovuto essere convocata secondo la legge e l'atto costitutivo. Non oltre i quarantacinque giorni successivi, la situazione contabile provvisoria deve essere pubblicata mediante deposito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è situata la sede sociale, con l'annotazione che è stato ordinato il differimento del deposito e della approvazione del bilancio.

Art. 2.

Il termine stabilito per la convocazione dell'assemblea ordinaria delle società indicate nel precedente art. 1 può essere prorogato, una o più volte, e per il tempo determinato in relazione alla particolarità del caso, quando risulta che i soci rappresentanti la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo non possono parteciparvi perchè si trovano in località non ancora liberate.

Nonostante la proroga prevista nel precedente comma, il bilancio deve essere depositato e pubblicato in conformità [illegible] del precedente comma dell'articolo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile unire l'estratto dell'atto di morte.

La stessa disposizione si applica pure per il verbale di richiesta di passaggio di un testamento dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti tra vivi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 37. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 7.

Disposizioni circa il funzionamento delle società e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 2325 e seguenti del Codice civile;

Vista la legge 21 agosto 1940, n. 1349, concernente disposizioni relative ai professionisti e agli amministratori, liquidatori e componenti degli organi di sorveglianza delle società commerciali e delle aziende e istituti di credito richiamati alle armi;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1942, n. 79, contenente disposizioni relative alla proroga del termine per l'approvazione dei bilanci delle società e alla valutazione nei bilanci stessi dei beni distrutti o danneggiati in conseguenza di eventi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, sulla tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi le residenze o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 89, che proroga i termini per la convocazione delle assemblee ordi

[illegible] concerto con il [illegible] nistro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine per il deposito e l'approvazione del bilancio delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative può essere prorogato, una o più volte, per un tempo determinato in relazione alle particolarità del caso, quando risulta che la redazione del bilancio stesso è resa particolarmente difficile, a motivo dell'esistenza, in località non ancora liberate, di sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze o stabilimenti, ovvero per altre circostanze dipendenti dallo stato di guerra.

Nonostante la proroga prevista nel precedente comma, gli amministratori e i sindaci debbono compilare una situazione contabile provvisoria, che è depositata nella sede della società, insieme con una relazione, almeno quindici giorni prima del termine entro cui l'assemblea ordinaria avrebbe dovuto essere convocata secondo la legge e l'atto costitutivo. Non oltre i quarantacinque giorni successivi, la situazione contabile provvisoria deve essere pubblicata mediante deposito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è situata la sede sociale, con l'annotazione che è stato ordinato il differimento del deposito e della approvazione del bilancio.

Art. 2.

Il termine stabilito per la convocazione dell'assemblea ordinaria delle società indicate nel precedente art. 1 può essere prorogato, una o più volte, e per il tempo determinato in relazione alla particolarità del caso, quando risulta che i soci rappresentanti la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo non possono parteciparvi perchè si trovano in località non ancora liberate.

Nonostante la proroga prevista nel precedente comma, il bilancio deve essere depositato e pubblicato in conformità alle disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente, con l'annotazione che non è intervenuta l'approvazione da parte dell'assemblea perchè è stato ordinato il differimento della sua convocazione.

Art. 3.

Le proroghe di cui agli articoli precedenti sono concesse dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, su istanza degli amministratori o dei sindaci, assunte sommarie informazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nel caso previsto dall'articolo precedente l'istanza può essere presentata anche da soci.

Art. 4.

L'istanza prescritta negli articoli precedenti può essere proposta entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se a tale data i termini per il deposito o l'approvazione del bilancio o quelli per la convocazione dell'assemblea siano scaduti o prossimi alla scadenza di un numero di giorni inferiore ai quindici.

Art. 5.

Se l'atto costitutivo delle società indicate nell'art. 1 stabilisce che gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie devono essere inseriti in giornali che siano stati successivamente soppressi o si pubblichino in località non ancora liberate, gli avvisi stessi sono invece inseriti in un quotidiano designato dal presidente del tribunale competente in seguito a ricorso degli amministratori o dei sindaci.

Art. 6.

Gli amministratori delle società per azioni che si trovano in località non ancora liberate possono essere provvisoriamente sostituiti nei modi stabiliti dall'articolo 2386 del Codice civile.

Se la sostituzione deve essere deliberata dall'assemblea dei soci e ricorrano le condizioni previste dall'art. 2, il presidente del tribunale nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, su istanza degli amministratori, dei sindaci o anche di soci, assunte sommarie informazioni, nomina uno o più commissari per la gestione provvisoria della società in luogo del Consiglio di amministrazione, scegliendoli di preferenza fra gli amministratori rimasti in carica o fra i dirigenti ai quali siano stati conferiti poteri di rappresentanza. Il presidente del tribunale determina quali poteri, fra quelli spettanti agli amministratori, sono demandati ai commissari, stabilisce se questi devono versare cauzione, ne precisa l'ammontare e fissa il compenso dovuto.

Ai commissari si applicano le disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo precedente si osservano anche per le società a responsabilità limitata.

Alla sostituzione provvisoria degli amministratori delle società in accomandita per azioni che si trovano in località non ancora liberate, provvede l'assemblea, ai sensi dell'art. 2467 del Codice civile. Se ricorrono le condizioni indicate dall'art. 2, la sostituzione è fatta dal presidente del tribunale a norma dell'articolo che precede, e con gli effetti stabiliti dall'art. 2468, 2° comma, del Codice civile.

Per le società cooperative gli amministratori sono provvisoriamente sostituiti nei modi stabiliti dall'articolo 2386 del Codice civile, osservate le disposizioni dei sindaci supplenti, secondo le disposizioni dell'art. 2401 del Codice civile.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale e l'assemblea non possa riunirsi perchè ricorrono le condizioni descritte nell'art. 2, i sindaci rimasti in carica provvedono alla opportuna integrazione provvisoria, salvo che questa sia necessaria per la maggioranza del collegio. In quest'ultimo caso il presidente del tribunale nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, su ricorso dei sindaci rimasti in carica, degli amministratori, o anche di soci, assunte sommarie informazioni, nomina commissari provvisori di controllo, scegliendoli di preferenza tra i sindaci rimasti in carica o i soci, e fissa l'ammontare del compenso dovuto.

Per le società cooperative i commissari previsti dal comma precedente sono nominati dall'autorità governativa che esercita il controllo sulla società.

I commissari di controllo esercitano le loro funzioni a norma degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. Agli stessi si applicano le disposizioni riguardanti i sindaci contenute negli articoli 2621 e seguenti del Codice stesso.

Art. 9.

Le sostituzioni regolate negli articoli precedenti sono fatte dallo Stato o dagli enti pubblici, per quegli amministratori o sindaci che, in virtù dell'atto costitutivo o dello statuto, essi hanno il potere di nominare.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che facultano l'autorità governativa a nominare commissari per le società che fruiscono di finanziamenti, di partecipazioni o di garanzie, da parte dello Stato, per le società concessionarie di pubblici servizi o di beni statali e per le società di interesse generale o nazionale.

Art. 10.

I liquidatori di società commerciali che si trovano in località non ancora liberate sono sostituiti con liquidatori provvisori.

La sostituzione è deliberata dai soci o disposta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, su istanza dei sindaci o anche di soci, assunte sommarie informazioni.

La sostituzione provvisoria del liquidatore di società cooperative nominato dall'autorità governativa, è tuttavia fatta dalla stessa autorità.

Art. 11.

La sostituzione prevista dagli articoli che precedono si intende cessata non appena le persone che furono sostituite vengano a trovarsi in territorio liberato.

Analogamente i commissari di cui agli articoli 6, 7 e 8 cessano dalla carica non appena la maggioranza degli amministratori o dei sindaci venga a trovarsi in territorio liberato.

Art. 12.

La prima assemblea ordinaria delle società indicate

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178016

Se l'atto costitutivo delle società indicate nell'art. 1 stabilisce che gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie devono essere inseriti in giornali che siano stati successivamente soppressi o si pubblichino in località non ancora liberate, gli avvisi stessi sono invece inseriti in un quotidiano designato dal presidente del tribunale competente in seguito a ricorso degli amministratori o dei sindaci.

Art. 6.

Gli amministratori delle società per azioni che si trovano in località non ancora liberate possono essere provvisoriamente sostituiti nei modi stabiliti dall'articolo 2386 del Codice civile.

Se la sostituzione deve essere deliberata dall'assemblea dei soci e ricorrano le condizioni previste dall'art. 2, il presidente del tribunale nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, su istanza degli amministratori, dei sindaci o anche di soci, assunte sommarie informazioni, nomina uno o più commissari per la gestione provvisoria della società in luogo del Consiglio di amministrazione, scegliendoli di preferenza fra gli amministratori rimasti in carica o fra i dirigenti ai quali siano stati conferiti poteri di rappresentanza. Il presidente del tribunale determina quali poteri, fra quelli spettanti agli amministratori, sono demandati ai commissari, stabilisce se questi devono versare cauzione, ne precisa l'ammontare e fissa il compenso dovuto.

Ai commissari si applicano le disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo precedente si osservano anche per le società a responsabilità limitata.

Alla sostituzione provvisoria degli amministratori delle società in accomandita per azioni che si trovano in località non ancora liberate, provvede l'assemblea, ai sensi dell'art. 2467 del Codice civile. Se ricorrono le condizioni indicate dall'art. 2, la sostituzione è fatta dal presidente del tribunale a norma dell'articolo che precede, e con gli effetti stabiliti dall'art. 2468, 2° comma, del Codice civile.

Per le società cooperative gli amministratori sono provvisoriamente sostituiti nei modi stabiliti dall'articolo 2386 del Codice civile, osservate le disposizioni dell'art. 2535. Se la sostituzione deve essere deliberata dall'assemblea e ricorrono le circostanze indicate nello art. 2, la nomina del commissario è fatta dall'autorità governativa che esercita la vigilanza sulla società.

Art. 8.

I sindaci delle società previste nell'art. 1 che si trovano in località non ancora liberate, sono sostituiti dal rica o i soci, e fissa l'ammontare del compenso dovuto.

Per le società cooperative i commissari previsti dal comma precedente sono nominati dall'autorità governativa che esercita il controllo sulla società.

I commissari di controllo esercitano le loro funzioni a norma degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. Agli stessi si applicano le disposizioni riguardanti i sindaci contenute negli articoli 2621 e seguenti del Codice stesso.

Art. 9.

Le sostituzioni regolate negli articoli precedenti sono fatte dallo Stato o dagli enti pubblici, per quegli amministratori o sindaci che, in virtù dell'atto costitutivo o dello statuto, essi hanno il potere di nominare.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che facultano l'autorità governativa a nominare commissari per le società che fruiscono di finanziamenti, di partecipazioni o di garanzie, da parte dello Stato, per le società concessionarie di pubblici servizi o di beni statali e per le società di interesse generale o nazionale.

Art. 10.

I liquidatori di società commerciali che si trovano in località non ancora liberate sono sostituiti con liquidatori provvisori.

La sostituzione è deliberata dai soci o disposta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, su istanza dei sindaci o anche di soci, assunte sommarie informazioni.

La sostituzione provvisoria del liquidatore di società cooperative nominato dall'autorità governativa, è tuttavia fatta dalla stessa autorità.

Art. 11.

La sostituzione prevista dagli articoli che precedono si intende cessata non appena le persone che furono sostituite vengano a trovarsi in territorio liberato.

Analogamente i commissari di cui agli articoli 6, 7 e 8 cessano dalla carica non appena la maggioranza degli amministratori o dei sindaci venga a trovarsi in territorio liberato.

Art. 12.

La prima assemblea ordinaria delle società indicate nell'art. 1 convocata dopo l'entrata in vigore del presente decreto, può sostituire gli amministratori, quand'anche non sia ancora scaduto il termine per la cessazione dalla carica, e anche se la deliberazione relativa non è iscritta nell'elenco delle materie da trattare.

La stessa assemblea può deliberare di ridurre il numero degli amministratori previsto dall'atto costitutivo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Agli amministratori che cessano dalla carica prima della scadenza del termine spetta soltanto il compenso per l'attività prestata.

Art. 13.

L'autorità governativa che ha la vigilanza sulle società cooperative può disporre lo scioglimento degli organi deliberativi delle stesse e la nomina di un commissario per la gestione straordinaria, quand'anche non ricorrano le circostanze previste dalle leggi vigenti.

La stessa disposizione si applica alle società costituite per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 2602 del Codice civile.

Art. 14.

Se almeno i tre quarti del capitale di una società per azioni avente sede nel territorio non ancora liberato appartengono a persone che si trovino in territorio liberato o ad enti i cui rappresentanti si trovino in questo territorio, può essere autorizzata la convocazione dell'assemblea fuori della sede della società, sempre che sia necessario tutelarne rilevanti interessi e secondo le disposizioni degli articoli che seguono.

Art. 15.

L'autorizzazione alla convocazione dell'assemblea è data, su ricorso degli amministratori o dei possessori della maggioranza azionaria, con decreto del presidente del tribunale nella cui giurisdizione si trova il titolare della quota più elevata della maggioranza stessa.

Il ricorso deve indicare quali siano i rilevanti interessi da tutelare mediante la deliberazione dell'assemblea, e deve essere corredato dall'estratto autentico del libro dei soci ovvero, in mancanza di questo, da certificato attestante che le azioni o i documenti equipollenti, idonei a comprovare il possesso delle azioni, sono stati depositati presso la filiale della Banca d'Italia del capoluogo della provincia sulla quale ha giurisdizione il presidente del tribunale adito.

Il presidente del tribunale, constatato il fondamento della domanda e accertata la presenza della maggioranza del capitale sociale nella misura indicata nell'art. 14 autorizza la convocazione dell'assemblea nel luogo in cui si trova il titolare della quota più elevata della maggioranza azionaria, con le formalità previste nell'articolo 2366 del Codice civile.

Art. 16.

L'assemblea convocata ai sensi dei due articoli precedenti può anche deliberare sulla sostituzione temporanea degli amministratori e dei sindaci.

Art. 17.

Per le società nelle quali lo Stato ha partecipazioni azionarie, la convocazione dell'assemblea può essere disposta su istanza della amministrazione interessata, anche se l'entità della partecipazione sia inferiore a quella stabilita nell'art. 14.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso si applicherà fino al compimento del sesto mese successivo alla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — GRONCHI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 38. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Decorrenza del decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944 riguardante la nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, sull'« Esposizione universale di Roma » e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 giugno 1937, n. 1022, che reca norme per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944, concernente la nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma »;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944, concernente la nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma » ha effetto dal 9 novembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784016

per azioni avente sede nel territorio non ancora liberato appartengono a persone che si trovino in territorio liberato o ad enti i cui rappresentanti si trovino in questo territorio, può essere autorizzata la convocazione dell'assemblea fuori della sede della società, sempre che sia necessario tutelarne rilevanti interessi e secondo le disposizioni degli articoli che seguono.

Art. 15.

L'autorizzazione alla convocazione dell'assemblea è data, su ricorso degli amministratori o dei possessori della maggioranza azionaria, con decreto del presidente del tribunale nella cui giurisdizione si trova il titolare della quota più elevata della maggioranza stessa.

Il ricorso deve indicare quali siano i rilevanti interessi da tutelare mediante la deliberazione dell'assemblea, e deve essere corredato dall'estratto autentico del libro dei soci ovvero, in mancanza di questo, da certificato attestante che le azioni o i documenti equipollenti, idonei a comprovare il possesso delle azioni, sono stati depositati presso la filiale della Banca d'Italia del capoluogo della provincia sulla quale ha giurisdizione il presidente del tribunale adito.

Il presidente del tribunale, constatato il fondamento della domanda e accertata la presenza della maggioranza del capitale sociale nella misura indicata nell'art. 14 autorizza la convocazione dell'assemblea nel luogo in cui si trova il titolare della quota più elevata della maggioranza azionaria, con le formalità previste nell'articolo 2366 del Codice civile.

Art. 16.

L'assemblea convocata ai sensi dei due articoli precedenti può anche deliberare sulla sostituzione temporanea degli amministratori e dei sindaci.

Art. 17.

Per le società nelle quali lo Stato ha partecipazioni azionarie, la convocazione dell'assemblea può essere disposta su istanza della amministrazione interessata, anche se l'entità della partecipazione sia inferiore a quella stabilita nell'art. 14.

Art. 18.

Le disposizioni concernenti la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio si applicano anche agli enti pubblici e agli istituti di diritto pubblico.

Si applica anche la disposizione dell'art. 4.

PRESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 38. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945.

Decorrenza del decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944 riguardante la nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, sull'« Esposizione universale di Roma » e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 giugno 1937, n. 1022, che reca norme per l'esecuzione della predetta legge;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944, concernente la nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma »;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944, concernente la nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma » ha effetto dal 9 novembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

(114)

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 28 dicembre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto lo statuto della Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari in data 6 febbraio 1939;

Visti gli articoli 5 e 11 della legge 2 agosto 1943, n. 704;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. dott. Salvatore Marino è nominato commissario straordinario della Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che ai termini dello statuto spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali della Cassa stessa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1944

BONOMI

(115)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e nomina del commissario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) con sede in Roma, via Nizza n. 140, costituita con atto pubblico del 23 gennaio 1941 a rogito notar dott. Napoleone Raffaello, registrato a Roma il 6 febbraio 1941, Ufficio atti pubblici, vol. 606, n. 11046 — modificato con deliberazione in data 27 marzo 1942 dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci, regolarmente trascritta e pubblicata — esercita una attività di interesse generale, in quanto ha per oggetto la produzione dell'energia elettrica, l'impianto e l'esercizio di ferrovie e tramvie, l'impie-

Ritenuto che la S.I.C.I. non trovasi in grado di poter funzionare per la dispersione dei suoi amministratori;

Visto l'art. 1, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Sentito il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) con sede in Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Domenico Carducci è nominato commissario per la gestione della anzidetta società, per la durata di sei mesi.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per i trasporti.

Art. 3.

Il commissario ha la rappresentanza della società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà del Ministro per i trasporti di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 29 gennaio 1945

BONOMI

(123)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.

Applicazione nei territori che vengono via via liberati, delle disposizioni per la disciplina del raccolto del grano, del granoturco, dell'orzo e del risone.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1943, sulla determinazione delle trattenute dei cereali;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1943, sulle trattenute di grano consentite ai conduttori di aziende;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1943, che disciplina la macinazione dei cereali trattenuti per il consumo familiare;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n. 704;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. dott. Salvatore Marino è nominato commissario straordinario della Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che ai termini dello statuto spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali della Cassa stessa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1944

BONOMI

(115)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e nomina del commissario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) con sede in Roma, via Nizza n. 140, costituita con atto pubblico del 23 gennaio 1941 a rogito notar dott. Napoleone Raffaello, registrato a Roma il 6 febbraio 1941, Ufficio atti pubblici, vol. 606, n. 11046 — modificato con deliberazione in data 27 marzo 1942 dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci, regolarmente trascritta e pubblicata — esercita una attività di interesse generale, in quanto ha per oggetto la produzione dell'energia elettrica, l'impianto e l'esercizio di ferrovie e tramvie, l'impiego delle acque a scopi di irrigazione e di navigazione fluviale, nonchè la costruzione e l'esercizio di ponti e canali;

Ritenuto, inoltre, che la predetta società controlla la Società Romana per le Ferrovie del Nord, concessionaria di pubblici servizi di trasporti, attraverso il possesso della maggioranza delle azioni;

Il sig. Domenico Carducci è nominato commissario per la gestione della anzidetta società, per la durata di sei mesi.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per i trasporti.

Art. 3.

Il commissario ha la rappresentanza della società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà del Ministro per i trasporti di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 29 gennaio 1945

BONOMI

(123)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.

Applicazione nei territori che vengono via via liberati, delle disposizioni per la disciplina del raccolto del grano, del granoturco, dell'orzo e del risone.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1943, sulla determinazione delle trattenute dei cereali;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1943, sulle trattenute di grano consentite ai conduttori di aziende;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1943, che disciplina la macinazione dei cereali trattenuti per il consumo famigliare;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1944, recante norme sulla disciplina del raccolto 1944, del grano e dell'orzo;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1944, concernente la disciplina di vincolo dei cereali minori e delle leguminose da seme del raccolto 1944;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1944, riguardante i prezzi del grano e dell'orzo, nonchè degli altri cereali minori e dei semi secchi di leguminose;

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1944, concernente i prezzi base del risone;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153, sulle norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1944, che stabilisce il prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura;

Considerata la necessità di convogliare sollecitamente all'ammasso i prodotti cerealicoli, disponibili nelle regioni che vengono via via liberate;

Ritenuta l'urgenza di applicare anche nei detti territori le norme legislative vigenti, opportunamente modificate in relazione alle esigenze particolari che consigliano parziali deroghe ad alcune delle disposizioni in atto;

Decreta:

Art. 1.

Nei territori delle provincie di Apuania, La Spezia, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì, Ravenna e di tutte le altre provincie al nord di esse, a decorrere dalla data della riassunzione dell'esercizio dei poteri dello Stato da parte del Governo italiano, ovvero dalla data dell'ordinanza con cui l'Autorità Militare Alleata disporrà l'entrata in vigore del presente decreto in ciascuna provincia, è fatto obbligo a chiunque detenga, per qualsiasi titolo, grano, orzo, granoturco, risone, di conferire ai « Granai del Popolo » tali prodotti, al netto delle trattenute autorizzate per i produttori, o dei quantitativi eventualmente assegnati per l'alimentazione alla popolazione civile, nei limiti del razionamento. Le quantità trattenute o assegnate non possono formare oggetto di compra-vendita.

Il conferimento deve essere eseguito entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di cui al precedente comma, salvo eventuali modifiche che a tale termine potranno essere apportate dalle Autorità militari di occupazione.

Art. 2.

Il granoturco ed il risone, oltre che ad essere soggetti alla disciplina di vincolo, stabilita dal decreto Ministeriale 19 giugno 1944, sono sottoposti anche all'obbligo dell'ammasso di cui al R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, ad eccezione di quanto stabilito per l'obbligo della denuncia di produzione, di cui al seguente articolo.

Art. 3.

I conferenti dei prodotti di cui all'art. 1 sono esonerati dall'obbligo di presentare le relative denuncie di produzione, ma devono eseguire il conferimento nei [illegible] che [illegible] se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito nei magazzini di ammasso.

Art. 4.

I prezzi base dei cereali di cui all'art. 1, da valere in tutto il territorio italiano liberato, sono fissati, per le quantità conferite successivamente alla liberazione, nella seguente misura:

grano tenero - base 75 kg. per ettolitro, tolleranze 1 % di impurità reale, al q.le L. 980;

grano duro - base 78 kg. per ettolitro, tolleranze 1 % di impurità reale, 3 % di teneri e 2 % (ragguagliato) di bianconati, al q.le L. 1000;

orzo comune vestito - base 56 kg. per ettolitro, tolleranze 2 % corpi estranei, al q.le L. 700;

orzo mondo - base kg. 70 per ettolitro, tolleranze 1 % corpi estranei, al q.le L. 950;

granoturco - base umidità 16 %, al q.le L. 650;

risone:

originario di tipo comune, al q.le L. 445;

originario 1ª qualità (supercomune), al q.le lire 470;

Maratelli e Po (semifino), al q.le L. 515;

Vialone (fino e superfino), al q.le L. 660.

Detti prezzi, da corrispondere ai conferenti all'atto della consegna, sono riferiti a prodotto sano, secco, leale, mercantile, posto franco al più vicino centro di raccolta senza tela, al netto delle quote per spese inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei « Granai del Popolo ».

Ai prezzi base di cui sopra debbono essere applicate le maggiorazioni e le detrazioni previste dalle apposite tabelle emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

La disciplina totalitaria della raccolta e della distribuzione del risone, pur restando delegata all'Ente Nazionale Risi, come previsto dall'art. 16 del summenzionato R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, sarà provvisoriamente attuata dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari per conto del precitato Ente Risi.

Art. 6.

E' ripristinata la disciplina per la macinazione dei cereali di produzione 1944 da trattenere per il consumo familiare, secondo le norme di cui al decreto Ministeriale 15 giugno 1943, fatta eccezione per l'art. 4 di detto decreto relativo alle quote da trattenere per consumo familiare e per gli usi zootecnici, che vengono fissate come al seguente articolo.

Le quantità di grano, granoturco e orzo trattenute per il fabbisogno dell'alimentazione familiare debbono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, nelle norme prescritte, dall'Autorità co-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

alle ammasso i prodotti cerealicoli, disponibili nelle regioni che vengono via via liberate;

Ritenuta l'urgenza di applicare anche nei detti territori le norme legislative vigenti, opportunamente modificate in relazione alle esigenze particolari che consigliano parziali deroghe ad alcune delle disposizioni in atto;

Decreta:

Art. 1.

Nei territori delle provincie di Apuania, La Spezia, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì, Ravenna e di tutte le altre provincie al nord di esse, a decorrere dalla data della riassunzione dell'esercizio dei poteri dello Stato da parte del Governo italiano, ovvero dalla data dell'ordinanza con cui l'Autorità Militare Alleata disporrà l'entrata in vigore del presente decreto in ciascuna provincia, è fatto obbligo a chiunque detenga, per qualsiasi titolo, grano, orzo, granoturco, risone, di conferire ai « Granai del Popolo » tali prodotti, al netto delle trattenute autorizzate per i produttori, o dei quantitativi eventualmente assegnati per l'alimentazione alla popolazione civile, nei limiti del razionamento. Le quantità trattenute o assegnate non possono formare oggetto di compra-vendita.

Il conferimento deve essere eseguito entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di cui al precedente comma, salvo eventuali modifiche che a tale termine potranno essere apportate dalle Autorità militari di occupazione.

Art. 2.

Il granoturco ed il risone, oltre che ad essere soggetti alla disciplina di vincolo, stabilita dal decreto Ministeriale 19 giugno 1944, sono sottoposti anche all'obbligo dell'ammasso di cui al R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, ad eccezione di quanto stabilito per l'obbligo della denuncia di produzione, di cui al seguente articolo.

Art. 3.

I conferenti dei prodotti di cui all'art. 1 sono esonerati dall'obbligo di presentare le relative denuncie di produzione, ma devono eseguire il conferimento nei termini precedentemente fissati e con le norme che potranno essere dettate sul luogo dalle Autorità militari.

Fintanto che non sarà stato perfezionato il conferimento dei prodotti medesimi, essi restano vincolati presso il produttore o chiunque li detenga. I conferenti hanno l'obbligo di custodirli e rispondono dell'osservanza del vincolo sino al conferimento all'ammasso.

Il conferimento si perfeziona con il rilascio del relativo bollettino da parte del Consorzio agrario, anche (ragguagliato) di ammonta, al q.le L. 1000;

orzo comune vestito - base 56 kg. per ettolitro, tolleranze 2 % corpi estranei, al q.le L. 709;

orzo mondo - base kg. 70 per ettolitro, tolleranze 1 % corpi estranei, al q.le L. 950;

granoturco - base umidità 16 %, al q.le L. 630;

risone:

originario di tipo comune, al q.le L. 445;

originario 1ª qualità (supercomune), al q.le lire 470;

Maratelli e Po (semifino), al q.le L. 515;

Vialone (fino e superfino), al q.le L. 660.

Detti prezzi, da corrispondere ai conferenti all'atto della consegna, sono riferiti a prodotto sano, secco, leale, mercantile, posto franco al più vicino centro di raccolta senza tela, al netto delle quote per spese inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei « Granai del Popolo ».

Ai prezzi base di cui sopra debbono essere applicate le maggiorazioni e le detrazioni previste dalle apposite tabelle emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

La disciplina totalitaria della raccolta e della distribuzione del risone, pur restando delegata all'Ente Nazionale Risi, come previsto dall'art. 16 del summenzionato R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, sarà provvisoriamente attuata dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari per conto del precitato Ente Risi.

Art. 6.

E' ripristinata la disciplina per la macinazione dei cereali di produzione 1944 da trattenere per il consumo familiare, secondo le norme di cui al decreto Ministeriale 15 giugno 1943, fatta eccezione per l'art. 4 di detto decreto relativo alle quote da trattenere per consumo familiare e per gli usi zootecnici, che vengono fissate come al seguente articolo.

Le quantità di grano, granoturco e orzo trattenute per il fabbisogno dell'alimentazione familiare debbono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, nelle norme prescritte, dall'Autorità comunale.

Art. 7.

Le quantità di grano, granoturco, orzo e risone che possono essere trattenute, sul raccolto 1944, per il consumo familiare e per le esigenze della semina in esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, sono indicate nella tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

Nella stessa tabella sono stabilite le quantità di granoturco che i produttori hanno facoltà di trattenere per gli usi zootecnici.

Art. 8.

Chiunque non osservi il vincolo di cui all'art. 3 o non conferisca all'ammasso entro il termine stabilito, in tutto o in parte, il prodotto di cui dispone, depurato dalle trattenute di cui alla tabella allegata e dei quantitativi eventualmente assegnati per l'alimentazione alla popolazione civile nei limiti del razionamento, o si rifiuti di fornire al personale dei competenti uffici i dati e le notizie loro occorrenti o li fornisca in modo incompleto od inesatto, incorre nelle penalità previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 155.

Alle stesse penalità sono soggetti coloro che diano ai prodotti destinazione diversa da quella per cui sono stati trattenuti.

I prodotti sottratti all'ammasso sono soggetti a confisca a termini del precitato decreto.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate nel presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto valgono per l'annata agraria 1944-45 ed entrano in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nei territori sottoposti all'Amministrazione italiana, e da quello dell'ordinanza di cui al secondo comma dell'art. 1, nei territori soggetti al Governo Militare Alleato.

Roma, addì 22 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

Trattenute di grano, granoturco, orzo e risone per i fabbisogni familiari e aziendali consentite sul raccolto 1944

1. — *Trattenute di grano per il consumo familiare.* — In esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso, possono essere trattenuti i seguenti quantitativi massimi di grano per ciascuna persona delle categorie appresso indicate, restando inteso che nessuna persona può trattenere più di una quota:

a) conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione) che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda: q.li 1,50 di grano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compreso il personale di servizio, anche se non risiede nel fondo;

b) conduttori coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (contivatori diretti): q.li 2,00 per il conduttore e per ciascuna della persona di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compreso il personale di servizio, anche se non risiede nel fondo;

c) coloni parziari, compartecipanti di aziende cerealicole: q.li 2,00 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compreso il personale di servizio, anche se non risiede nel fondo;

d) affittuari, mezzadri, coloni parziari, compartecipanti di terreni, potranno trattenere q.li 1,00 per coloro che vi attendono continuativamente con opera direttiva.

I parroci e gli Ordini religiosi per diritto di decima e per questua potranno trattenere fino a q.li 1,00 per ciascun convivente;

e) gli spigolatori fino a q.li 1,50 di grano per ciascun spigolatore.

Inoltre, i conduttori che abbiano, per patto di lavoro, obbligo di corrispondere cereali ai lavoratori, possono trattenere:

f) per i salariati fissi ed obbligati addetti alle aziende cerealicole, quando per patto di lavoro abbiano diritto a compenso in natura, fino a q.li 2,00 per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

g) per i coloni parziari, i compartecipanti, i salariati fissi di aziende agricole ed i braccianti stabilmente occupati in tali aziende, ai quali per patto di lavoro debbano farsi somministrazioni di cereali: fino a q.li 2,00 per lavoratore manuale;

h) per i dirigenti e impiegati di aziende cerealicole che risiedono stabilmente presso le aziende stesse e vi esplichino continuativamente ed esclusivamente la loro attività, con funzioni tecniche od amministrative, di concetto o di ordine q.li 1,00 per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

2. — *Limite di autosufficienza.* — Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di grano per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo familiare è stabilito in q.li 1,50 *pro-capite* per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di q.li 2 a persona.

Conseguentemente gli aventi diritto, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di grano pari a q.li 1,50 a persona o compreso tra q.li 1,50 e q.li 2,00, devono considerarsi approvvigionati in cereali per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per dodici mesi dei buoni per pane e generi da minestra delle carte annonarie (normali e supplementari).

3. — *Trattenute di granoturco, orzo e risone per il consumo familiare.* — In sostituzione totale o parziale di grano possono essere trattenuti i seguenti quantitativi di altri cereali che vengano prodotti nella stessa azienda agricola:

granoturco in ragione di q.li 1,50 per ogni quintale di grano;

orzo in ragione di q.li 1,30 per ogni quintale di grano;

risone fino ad un massimo di kg. 75 per ciascun avente diritto in sostituzione di kg. 50 di grano.

E' consentito lo svincolo dai «Granai del Popolo» del grano, dell'orzo, del granoturco e del risone per il fabbisogno alimentare del militare congedato, semprechè l'avente diritto abbia facoltà di beneficiare delle trattenute ammesse per legge.

Sono confermate le norme relative alla disciplina dei trasferimento in provincie e comuni diversi da quelli di produzione delle quote di trattenuta per i fabbisogni familiari.

I produttori interessati potranno perianto versare i rispettivi quantitativi presso il Consorzio agrario della località di produzione e ritirare l'equivalente dal Consorzio agrario dove essi risiedono, previo accertamento che sia possibile tale prelievo.

4. — *Proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi.* — Non sono consentite trattenute di cereali per il consumo proprio e familiare, nè per usi aziendali, ai proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il canone in natura.

5. — *Trattenute per le semine.* — I quantitativi di cereali che possono essere trattenuti dai produttori per le esigenze delle semine in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso sono stabiliti, per ogni ettaro da coltivare, nelle seguenti misure massime:

grano di varietà precoce q.li 2,00;

grano di varietà tardiva q.li 1,80;

orzo: per produzione di granella q.li 1,50;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ai prodotti destinazione diversa da quella per cui sono stati trattenuti.

I prodotti sottratti all'ammasso sono soggetti a confisca a termini del precitato decreto.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate nel presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto valgono per l'annata agraria 1944-45 ed entrano in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nei territori sottoposti all'Amministrazione italiana, e da quello dell'ordinanza di cui al secondo comma dell'art. 1, nei territori soggetti al Governo Militare Alleato.

Roma, addì 22 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

Trattenute di grano, granoturco, orzo e risone per i fabbisogni familiari e aziendali consentite sul raccolto 1944

1. — *Trattenute di grano per il consumo familiare.* — In esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso, possono essere trattenuti i seguenti quantitativi massimi di grano per ciascuna persona delle categorie appresso indicate, restando inteso che nessuna persona può trattenere più di una quota:

a) conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione) che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda: q.li 1,50 di grano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compreso il personale di servizio, anche se non risiede nel fondo;

b) conduttori coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (coltivatori diretti): q.li 2,00 per il conduttore e per ciascuna della persona di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compreso il personale di servizio, anche se non risiede nel fondo;

c) coloni parziari, compartecipanti di aziende cerealicole: q.li 2,00 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compreso il personale di servizio, anche se non risiede nel fondo;

d) convivenze e parrocchie che conducano direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto: q.li 2,00 *pro-capite* per i conviventi che attendono manualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni.

I benefici parrocchiali e le convivenze che conducono direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto, oltre ai due quintali di grano spettanti a coloro che attendono manualmente alla coltivazione dei continuativamente ed esclusivamente la loro attività, con funzioni tecniche od amministrative, di concetto o di ordine q.li 1,00 per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

2. — *Limite di autosufficienza.* — Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di grano per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo familiare è stabilito in q.li 1,50 *pro-capite* per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di q.li 2 a persona.

Conseguentemente gli aventi diritto, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di grano pari a q.li 1,50 a persona o compreso tra q.li 1,50 e q.li 2,00, devono considerarsi approvvigionati in cereali per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per dodici mesi dei buoni per pane e generi da minestra delle carte annonarie normali e supplementari).

3. — *Trattenute di granoturco, orzo e risone per il consumo familiare.* — In sostituzione totale o parziale di grano possono essere trattenuti i seguenti quantitativi di altri cereali che vengano prodotti nella stessa azienda agricola:

granoturco in ragione di q.li 1,50 per ogni quintale di grano;

orzo in ragione di q.li 1,30 per ogni quintale di grano;

risone fino ad un massimo di kg. 75 per ciascun avente diritto in sostituzione di kg. 50 di grano.

E' consentito lo svincolo dai «Granai del Popolo» del grano, dell'orzo, del granoturco e del risone per il fabbisogno alimentare del militare congedato, semprechè l'avente diritto abbia facoltà di beneficiare delle trattenute ammesse per legge.

Sono confermate le norme relative alla disciplina di trasferimento in provincie e comuni diversi da quelli di produzione delle quote di trattenuta per i fabbisogni familiari.

I produttori interessati potranno pertanto versare i rispettivi quantitativi presso il Consorzio agrario della località di produzione e ritirare l'equivalente dal Consorzio agrario dove essi risiedono, previo accertamento che sia possibile tale prelievo.

4. — *Proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi.* — Non sono consentite trattenute di cereali per il consumo proprio e familiare, nè per usi aziendali, ai proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il canone in natura.

5. — *Trattenute per le semine.* — I quantitativi di cereali che possono essere trattenuti dai produttori per le esigenze delle semine in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso sono stabiliti, per ogni ettaro da coltivare, nelle seguenti misure massime:

grano di varietà precoce q.li 2,00;

grano di varietà tardiva q.li 1,80;

orzo: per produzione di granella q.li 1,50;

risone: q.li 1,80;

granoturco: per produzione di granella q.li 0,60; per erbaio q.li 1,30.

6. — *Trattenute per gli usi zootecnici.* — I produttori di granoturco hanno facoltà di trattenere per gli usi zootecnici, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso, i seguenti quantitativi massimi:

a) per ogni suino adulto (ivi compresi i magroni) destinato all'ingrasso in allevamento stallino, q.li 3,00;

b) per ogni suino adulto (ivi compresi i magroni) destinato all'ingrasso, in allevamento brado o semibrado, q.li 2,00;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) per ogni scrofa in allevamento stallino, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, q.li 5,00;

d) per ogni scrofa in allevamento brado o semibrado, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, q.li 3,00.

Per le trattenute autorizzate sul secondo raccolto del granoturco ottenuto su terreni già coltivati a cereali autunno-vernini, valgono le norme del decreto Ministeriale 1° luglio 1943, che stabilscono la trattenuta dei granoturchi cinquantini ed affini fino al 60 % della produzione, oltre a quanto stabilito per i quantitativi ottenuti in primo raccolto. In mancanza di produzione di granoturco di primo raccolto, sono autorizzate sul secondo raccolto trattenute comprendenti i quantitativi concessi per il primo e per il secondo raccolto.

Non sono autorizzate trattenute di grano, di orzo o di risone per usi zootecnici.

7. — *Condizioni per ottenere la carta annonaria dei generi da minestra.* — Coloro che, avendo trattenuto il quantitativo massimo dei cereali stabilito per la categoria a cui appartengono, intendono ottenere i buoni della carta annonaria relativa ai generi da minestra, debbono conferire ai Granai del Popolo le quantità di grano appresso indicate:

kg. 30 per le categorie che hanno trattenuto quintali uno o 1,50 di grano;

kg. 40 per le categorie che hanno trattenuto quintali due di grano.

Per ottenere i suddetti buoni possono essere conferiti, in luogo del grano, anche orzo, granoturco o risone, tenendo conto del rapporto di equivalenza tra il grano e questi prodotti, stabilito come sopra.

Il Ministro: GULLO

(104)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Carmelo Terranova di Antonio, nato a New York il 2 luglio 1915, ha dichiarato di avere smarrito i propri diplomi di laurea in giurisprudenza e in lettere conseguiti presso la Regia università di Catania rispettivamente nel 1939 e nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori dei diplomi smarriti a consegnarli alla Regia università di Catania.

(118)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Cantina sociale « G. B. Corona » con sede in Ierzu

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 22 gennaio 1945, si prorogano al 28 febbraio 1945 i poteri conferiti al dott. Gavino Cambosu, commissario della Cantina sociale « G. B. Corona », con sede in Ierzu.

(119)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del concorso a premi per la costruzione e messa in esercizio di motopescherecci

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Commissariato generale per la pesca — in data 23 giugno 1941, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1941, registro n. 13 Finanze, foglio n. 57, col quale venne bandito un concorso a n. 40 premi in danaro per la costruzione e messa in esercizio di motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti;

Visti i successivi decreti:

1) in data 19 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1941, registro n. 20 Finanze, foglio n. 169, con il quale venne prorogata al 30 novembre 1941 la presentazione delle domande e dei documenti richiesti dall'art. 2 del bando di concorso stesso;

2) in data 22 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1941, registro n. 23 Finanze, foglio n. 58, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice;

3) in data 8 marzo 1942, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1942, registro n. 8 Finanze, foglio n. 21, col quale fu approvata la graduatoria dei vincitori;

4) in data 24 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1943, registro n. 9 Finanze, foglio n. 283, col quale venne prorogata alla data 30 aprile 1944 la presentazione dei motopescherecci alla prova in mare ed al collaudo;

Visto il decreto Luogotenenziale del 21 settembre 1944, numero 251, concernente la soppressione del Commissariato generale per la pesca (Presidenza del Consiglio dei Ministri) ed il trasferimento delle sue attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine di presentazione dei motopescherecci alla prova in mare ed al collaudo, in considerazione delle difficoltà che incontrano i vincitori per approvvigionarsi dei materiali occorrenti;

Ritenuta altresì l'opportunità di consentire ai vincitori la installazione a bordo dei motopescherecci di motori anche se di fabbricazione non nazionale, date le attuali contingenze;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di presentazione alla prova in mare e al collaudo dei motopescherecci ultimati in ogni parte nautica e di pesca giusta i progetti ed i disegni di cui al bando di concorso, è prorogato al 30 aprile 1946.

Art. 2.

L'art. 1, ultimo comma, del decreto 23 giugno 1941 di cui alle premesse è modificato come segue:

« motore a ciclo Diesel di progetto e costruzione sia nazionali che esteri ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1944.

Il Ministro: GULLO

(120)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178016

kg. 40 per le categorie che hanno trasformato [illegible] di grano.

Per ottenere i suddetti buoni possono essere conferiti, in luogo del grano, anche orzo, granoturco o risone, tenendo conto del rapporto di equivalenza tra il grano e questi prodotti, stabilito come sopra.

Il Ministro: GULLO

(104)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Carmelo Terranova di Antonio, nato a New York il 2 luglio 1915, ha dichiarato di avere smarrito i propri diplomi di laurea in giurisprudenza e in lettere conseguiti presso la Regia università di Catania rispettivamente nel 1939 e nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori dei diplomi smarriti a consegnarli alla Regia università di Catania.

(118)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Cantina sociale « G. B. Corona » con sede in Ierzu

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 22 gennaio 1945, si prorogano al 28 febbraio 1945 i poteri conferiti al dott. Gavino Cambosu, commissario della Cantina sociale « G. B. Corona », con sede in Ierzu.

(119)

quale venne prorogata al 30 novembre [illegible] delle domande e dei documenti richiesti dall'art. 2 del bando di concorso stesso;

2) in data 22 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1941, registro n. 23 Finanze, foglio n. 58, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice;

3) in data 8 marzo 1942, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1942, registro n. 8 Finanze, foglio n. 21, col quale fu approvata la graduatoria dei vincitori;

4) in data 24 marzo 1943, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1943, registro n. 9 Finanze, foglio n. 283, col quale venne prorogata alla data 30 aprile 1944 la presentazione dei motopescherecci alla prova in mare ed al collaudo;

Visto il decreto Luogotenenziale del 21 settembre 1944, numero 251, concernente la soppressione del Commissariato generale per la pesca (Presidenza del Consiglio dei Ministri) ed il trasferimento delle sue attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine di presentazione dei motopescherecci alla prova in mare ed al collaudo, in considerazione delle difficoltà che incontrano i vincitori per approvvigionarsi dei materiali occorrenti;

Ritenuta altresì l'opportunità di consentire ai vincitori la installazione a bordo dei motopescherecci di motori anche se di fabbricazione non nazionale, date le attuali contingenze;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di presentazione alla prova in mare e al collaudo dei motopescherecci ultimati in ogni parte nautica e di pesca giusta i progetti ed i disegni di cui al bando di concorso, è prorogato al 30 aprile 1946.

Art. 2.

L'art. 1, ultimo comma, del decreto 23 giugno 1941 di cui alle premesse è modificato come segue:

« motore a ciclo Diesel di progetto e costruzione sia nazionali che esteri ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1944.

Il Ministro: GULLO

(120)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

1407/1 Anno 86° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 27 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 431.

Finanziamenti per forniture e servizi alle Forze Armate Alleate e per altre necessità dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari . . . Pag. 97

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 6.

Istituzione di una Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici . . . . Pag. 98

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione e del presidente del Collegio dei sindaci del Monte di credito su pegno con sede in Benevento . . . . . Pag. 98

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Monte di credito su pegno con sede in Piazza Armerina (Enna) . . Pag. 99

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio con sede in Terni e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 99

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1945.

Divieto di circolazione di autoveicoli non iscritti all'Ente . . . Pag. 99

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 431.

Finanziamenti per forniture e servizi alle Forze Armate Alleate e per altre necessità dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a fare anticipazioni all'industria privata per provvedere alle forniture e servizi richiesti dalle Forze Armate Alleate e per altre necessità dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari.

Le anticipazioni di cui al precedente comma saranno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 431.

Finanziamenti per forniture e servizi alle Forze Armate Alleate e per altre necessità dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari . . . Pag. 97

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 6.

Istituzione di una Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici . . . . Pag. 98

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione e del presidente del Collegio dei sindaci del Monte di credito su pegno con sede in Benevento . . . . . Pag. 98

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Monte di credito su pegno con sede in Piazza Armerina (Enna) . . Pag. 99

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio con sede in Terni e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 99

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1945.

Divieto di circolazione di autoveicoli non iscritti all'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) . . Pag. 99

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia . . . Pag. 100

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Delibera del commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali relativa a nuovi limiti massimi giornalieri di rimborso . . . Pag. 100

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 431.

Finanziamenti per forniture e servizi alle Forze Armate Alleate e per altre necessità dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari.

UMBERTO DI SAVOIA'
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a fare anticipazioni all'industria privata per provvedere alle forniture e servizi richiesti dalle Forze Armate Alleate e per altre necessità dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari.

Le anticipazioni di cui al precedente comma saranno effettuate in base al fabbisogno che verrà, nella rispettiva competenza, segnalato dai singoli Ministeri ed in misura in ogni caso non eccedente l'80 per cento dell'importo presunto delle forniture e servizi da eseguire.

Al ricupero di dette anticipazioni sarà provveduto in sede di pagamento definitivo delle forniture e dei servizi o di sistemazione delle spese dipendenti da necessità di guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

Il disborso complessivo del Tesoro per le anticipazioni di cui sopra, tenuto conto dei ricuperi conseguiti, non potrà eccedere i 500 milioni di lire.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nella categoria « Movimento di capitali » e potranno essere disposte anche su ordini di accreditamento emessi oltre i limiti di somme stabiliti dalle vigenti disposizioni.

I corrispondenti rimborsi, da effettuarsi ai sensi del precedente art. 1, affluiranno ad altro capitolo, nella categoria « Movimento di capitali » dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 36. — PELIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 6.

Istituzione di una Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituita una Delegazione della Corte dei conti, composta di un presidente di Sezione, di un consigliere e di un referendario della Corte dei conti, designati dal presidente della Corte stessa.

Il presidente di Sezione è delegato al riscontro preventivo di legittimità, il consigliere al riscontro successivo di regolarità, il referendario alle funzioni di segretario.

Il presidente di Sezione può essere coadiuvato da un congruo numero di funzionari ed impiegati della Corte dei conti, senza che ciò importi comunque aumento di posti nei ruoli organici della Corte. Il presidente di Sezione addetto al coordinamento del controllo ne coordina l'azione con quella degli altri uffici della Corte.

Nell'ipotesi prevista nell'art. 24, comma 2°, del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, il consigliere delegato, ove ritenga di tenere fermo il rifiuto del visto, trasmette gli atti al presidente della Corte per gli adempimenti previsti in detto comma e, quando del caso, per quelli previsti nel successivo art. 25.

Art. 2.

In temporanea deroga alle norme vigenti, e limitatamente alle opere di importo non eccedente, nel loro complesso, i cinque milioni, sono sottoposti al solo riscontro consuntivo della Corte dei conti, a mezzo della Delegazione di cui all'articolo che precede, i titoli di pagamento delle spese di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici relative:

a) a lavori, forniture o prestazioni per opere stradali od idrauliche indifferibili ed urgenti da eseguirsi in connessione con lo stato di guerra;

b) a lavori, forniture o prestazioni occorrenti per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in conseguenza di azioni belliche.

I conti delle somme erogate ai sensi del comma che precede dovranno presentarsi alla Delegazione di cui all'art. 1, per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità, non oltre un anno dalla ultimazione dei lavori.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 2 avranno applicazione fino al compimento del sesto mese dalla cessazione dello stato di guerra.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 32. — PELIA

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione e del presidente del Collegio dei sindaci del Monte di credito su pegno con sede in Benevento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sazione dei Ciechi.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 36. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 6.

Istituzione di una Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni di riscontro preventivo e successivo sulle spese e di controllo preventivo sugli atti dell'Amministrazione dei lavori pubblici è istituita presso il detto Ministero una Delegazione della Corte dei conti.

La Delegazione è costituita dal consigliere delegato pel controllo e da un primo referendario o referendario, preposto all'apposito ufficio di riscontro, oltre ad un complesso, i cinque milioni, sono sottoposti al solo riscontro consuntivo della Corte dei conti, a mezzo della Delegazione di cui all'articolo che precede, i titoli di pagamento delle spese di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici relative:

a) a lavori, forniture o prestazioni per opere stradali od idrauliche indifferibili ed urgenti da eseguirsi in connessione con lo stato di guerra;

b) a lavori, forniture o prestazioni occorrenti per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in conseguenza di azioni belliche.

I conti delle somme erogate ai sensi del comma che precede dovranno presentarsi alla Delegazione di cui all'art. 1, per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità, non oltre un anno dalla ultimazione dei lavori.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 2 avranno applicazione fino al compimento del sesto mese dalla cessazione dello stato di guerra.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — REALE

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 32. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione e del presidente del Collegio dei sindaci del Monte di credito su pegno con sede in Benevento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduti i provvedimenti in data 17 marzo e 7 luglio 1943, con i quali i signori dott. Gennaro Meomartini, avv. Ilario Cosentini e avv. Carlo Collarile sono stati nominati, rispettivamente, presidente del Collegio dei sindaci, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Benevento, con sede in Benevento, per il quadriennio 1943-46;

Considerato che i predetti signori dott. Meomartini, avv. Cosentini e avv. Collarile, hanno rassegnato le dimissioni e che occorre, pertanto, provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dei signori dott. Meomartini, avv. Cosentini e avv. Collarile, i signori avv. Felice Pacifico fu Orazio, cav. Raffaele Collenea fu Liberatore e ragioniere Domenico Collarile fu Pasquale sono nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente del Consiglio di amministrazione e presidente del Collegio dei sindaci del Monte di credito su pegno di Benevento, con sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(76)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Monte di credito su pegno con sede in Piazza Armerina (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 2 settembre 1942, con il quale il dott. Cesare Fussone è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(77)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio con sede in Terni e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di enti pubblici;

Visto il decreto prefettizio del 30 agosto u. s., con cui è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, ed è stato nominato commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione dell'azienda medesima il professore dott. Luigi Morganti;

Decreta:

Art. 1.

Si conferma lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, nonchè la nomina del prof. dott. Luigi Morganti a commissario straordinario della Cassa stessa.

Art. 2.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(79)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1945.

Divieto di circolazione di autoveicoli non iscritti all'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1943-46;

Considerato che i predetti signori dott. Meomartini, avv. Cosentini e avv. Collarile, hanno rassegnato le dimissioni e che occorre, pertanto, provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dei signori dott. Meomartini, avv. Cosentini e avv. Collarile, i signori avv. Felice Pacifico fu Orazio, cav. Raffaele Collenea fu Liberatore e ragioniere Domenico Collarile fu Pasquale sono nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente del Consiglio di amministrazione e presidente del Collegio dei sindaci del Monte di credito su pegno di Benevento, con sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

(76) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Monte di credito su pegno con sede in Piazza Armerina (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 2 settembre 1942, con il quale il dott. Cesare Fussone è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi le cui funzioni sono state frattanto sospese;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Fussone;

Decreta:

In sostituzione del dott. Cesare Fussone, il rag. Tigano Giuseppe di Filippo è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno con sede in Piazza Armerina (Enna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

(77) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di enti pubblici;

Visto il decreto prefettizio del 30 agosto u. s., con cui è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, ed è stato nominato commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione dell'azienda medesima il professore dott. Luigi Morganti;

Decreta:

Art. 1.

Si conferma lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, nonchè la nomina del prof. dott. Luigi Morganti a commissario straordinario della Cassa stessa.

Art. 2.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 gennaio 1945

(79) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1945.

Divieto di circolazione di autoveicoli non iscritti all'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, col quale è stato istituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose;

Decreta:

Articolo unico.

Nelle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Napoli, Benevento, Avellino, Salerno, Campobasso,

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Potenza, Roma, Frosinone e Littoria, a decorrere dal 1° febbraio 1945, è vietato a chiunque di eseguire o fare eseguire con autoveicoli, anche propri, trasporti non disposti dall'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

Salvo le specifiche autorizzazioni previste dal comma secondo dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1945

(112) *Il Ministro*: CERABONA

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, relativo al passaggio — durante lo stato di guerra — della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 gennaio 1945, il sig. Biferale Pietro è nominato commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia di cui al precedente art. 1, un'indennità giornaliera pari al guadagno giornaliero dei singoli lavoratori della Compagnia, maggiorata del settanta per cento.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Delibera del commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali relativa a nuovi limiti massimi giornalieri di rimborso.

IL COMMISSARIO

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 luglio 1942, n. 917;

Vista la delibera n. 5 del 18 settembre 1944 per il riconoscimento, agli effetti dell'intervento dell'Ente, delle maggiorazioni dei prezzi dei medicinali disposte in alcune provincie con decreti prefettizi;

Vista la tabella di rimborso delle spese medico-farmaceutiche adottata il 17 gennaio 1942, approvata il 31 stesso mese e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1943, parte 2ª;

Attesochè si rende indispensabile, in considerazione degli aumenti degli onorari medici, ammetterli a rimborso in misura superiore a quella stabilita dalla tariffa nazionale 7 agosto 1937 tuttora vigente e di cui non risulta in progetto veruna modifica;

Attesochè si rende altresì necessario di maggiorare i limiti massimi giornalieri di rimborso delle spese medico-farmaceutiche al fine di adeguarli alle maggiori spese per gli onorari dei medici e per l'acquisto dei medicinali;

Ritenuto che le risultanze delle rilevazioni statistiche addivano la possibilità di apportare miglioramenti alla misura dei rimborsi massimi consentiti e di ridurre, così, il numero e la entità delle prestazioni integrative;

Considerato che si rende altresì opportuno modificare, in ragione delle finalità dell'assistenza fornita dall'Ente, il sistema di detta tabella determinando il limite del rimborso in misura costante indipendentemente dalla durata della malattia ed eliminando ogni maggior beneficio per gli assistibili diretti con famiglia numerosa a carico;

Esclusa ogni altra discriminazione per categorie, qualifiche e gradi dei dipendenti assistibili;

Delibera:

A far tempo dal 1° gennaio 1945 la misura massima, stabilita dall'art. 4 del regolamento, per il rimborso degli onorari medici e relativi alle cure medico-farmaceutiche, prevista dal precedente art. 2, lettera *a*), è maggiorata del 150 %, fermo restando la riduzione di tale misura nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti.

A far tempo dal 1° gennaio 1945 e fino al 30 giugno 1945, i limiti massimi giornalieri di rimborso delle spese medico-farmaceutiche effettivamente sostenute dall'assistibile diretto o dai suoi familiari, durante il periodo di malattia, fermi gli altri limiti qualitativi e quantitativi stabiliti dal regolamento, sono determinati, tanto per le categorie impiegatizie quanto per quelle operaie, nella misura di:

L. 20 giornaliere per l'assistibile diretto e per il coniuge;
L. 14 giornaliere per gli altri familiari.

Roma, addì 14 novembre 1944

Il commissario: FERDINANDO CARBONE

La delibera è stata approvata, a tenore dell'art. 7 del R. decreto 26 luglio 1942, n. 917, dal Ministero dell'industria,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER LA MARINA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, relativo al passaggio — durante lo stato di guerra — della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 gennaio 1945, il sig. Biferale Pietro è nominato commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia di cui al precedente art. 1, un'indennità giornaliera pari al guadagno giornaliero dei singoli lavoratori della Compagnia, maggiorata del settanta per cento.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

(92)

scimento, agli effetti dell'intervento dell'Ente, delle maggiorazioni dei prezzi dei medicinali disposte in alcune provincie con decreti prefettizi;

Vista la tabella di rimborso delle spese medico-farmaceutiche adottata il 17 gennaio 1942, approvata il 31 stesso mese e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1943, parte 2ª;

Attesochè si rende indispensabile, in considerazione degli aumenti degli onorari medici, ammetterli a rimborso in misura superiore a quella stabilita dalla tariffa nazionale 7 agosto 1937 tuttora vigente e di cui non risulta in progetto veruna modifica;

Attesochè si rende altresì necessario di maggiorare i limiti massimi giornalieri di rimborso delle spese medico-farmaceutiche al fine di adeguarli alle maggiori spese per gli onorari dei medici e per l'acquisto dei medicinali;

Ritenuto che le risultanze delle rilevazioni statistiche additano la possibilità di apportare miglioramenti alla misura dei rimborsi massimi consentiti e di ridurre, così, il numero e la entità delle prestazioni integrative;

Considerato che si rende altresì opportuno modificare, in ragione delle finalità dell'assistenza fornita dall'Ente, il sistema di detta tabella determinando il limite del rimborso in misura costante indipendentemente dalla durata della malattia ed eliminando ogni maggior beneficio per gli assistibili diretti con famiglia numerosa a carico;

Esclusa ogni altra discriminazione per categorie, qualifiche e gradi dei dipendenti assistibili;

Delibera:

A far tempo dal 1° gennaio 1945 la misura massima, stabilita dall'art. 4 del regolamento, per il rimborso degli onorari medici e relativi alle cure medico-farmaceutiche, previste dal precedente art. 2, lettera *a*), è maggiorata del 150 %, ferma restando la riduzione di tale misura nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti.

A far tempo dal 1° gennaio 1945 e fino al 30 giugno 1945, i limiti massimi giornalieri di rimborso delle spese medico-farmaceutiche effettivamente sostenute dall'assistibile diretto o dai suoi familiari, durante il periodo di malattia, fermi gli altri limiti qualitativi e quantitativi stabiliti dal regolamento, sono determinati, tanto per le categorie impiegatizie quanto per quelle operaie, nella misura di:

L. 20 giornaliere per l'assistibile diretto e per il coniuge;
L. 14 giornaliere per gli altri familiari.

Roma, addì 14 novembre 1944

Il commissario: FERDINANDO CARBONE

La delibera è stata approvata, a tenore dell'art. 7 del R. decreto 26 luglio 1942, n. 917, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro (nota n. 250, pos. XI-I del 16 gennaio 1945) e dal Ministero del tesoro (nota n. 108776 del 26 dicembre 1944).

(113)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PUBBLICAZIONI
DELLA LIBRERIA DELLO STATO

MESSE IN VENDITA NEI MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 1944

Serie		Lire
	AGGIORNAMENTI	
2049/*B*	Spiriti - Disposizioni tributarie aggiornate e coordinate (ad uso dei Reparti della Regia guardia di finanza) - Vol. I - Fasc. II - Aggiunte e varianti (1943). (Pagg. 38, non rileg., gr. 55, form. 15 x 23).	6 —
2187/*A*	Diritti erariali e demaniali sui pubblici spettacoli - Disposizioni aggiornate e coordinate (ad uso dei Reparti della Regia guardia di finanza) - Fasc. I - Aggiunte e varianti (1943). (Pagg. 210, non rileg., gr. 100, form. 15 x 23)	20 —
2345	Amnistia, indulto e condono. (R. decreto 5 giugno 1944, n. 96 - Decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 261 - Decreto luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262 e decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 263) (1944). (Pagg. 24, non rileg., gr. 35, form. 14,5 x 20,5)	8 —
2860/*bis*-1	Decisioni della Commissione centrale per i reclami riguardanti le imposte dirette Supplemento straordinario n. 1 al *Bollettino Ufficiale* della Direzione generale delle imposte dirette - Anno 1942 (1943). (Pagg. 228, non rileg., gr. 240, form. 14,5 x 20,5)	20 —

PUBBLICAZIONI D'ARTE

R. ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE

Monumenti archeologici tuscolani nel Castello di Agliè

a cura di Maurizio BORDA

(Pagg. 86 e XLVI tavv. – formato 22,5 x 29 – gr. 420) **Lire 250**

CLASSICI GRECI E LATINI

Synesii Cyrenensis - Opuscola

(Volume in 8° di pagg. CXLII-294 – formato 16,5 x 25 – gr. 645) (1943)
Edizione numerata . . . . . **Lire 200**
Edizione non numerata in bross. . . . . „ **150**

1340.01
Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

coordinate (ad uso dei Reparti della Regia guardia di finanza) - Vol. I - Fasc. II - Aggiunte e varianti (1943). (Pagg. 38, non rileg., gr. 55, form. 15 × 23) . . . . . 6 —

2187/*A* Diritti erariali e demaniali sui pubblici spettacoli - Disposizioni aggiornate e coordinate (ad uso dei Reparti della Regia guardia di finanza) - Fasc. I - Aggiunte e varianti (1943). (Pagg. 210, non rileg., gr. 100, form. 15 × 23) . . . . . 20 —

n. 262 e decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 263) (1944). (Pagg. 24, non rileg., gr. 35, form. 14,5 ×20,5) . . . . . 8 —

2860/*bis*-1 Decisioni della Commissione centrale per i reclami riguardanti le imposte dirette Supplemento straordinario n. 1 al *Bollettino Ufficiale* della Direzione generale delle imposte dirette - Anno 1942 (1943). (Pagg. 228, non rileg., gr. 240, form. 14,5 × 20,5) . . . . . 20 —

PUBBLICAZIONI D'ARTE

R. ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE

Monumenti archeologici tuscolani nel Castello di Agliè

a cura di Maurizio BORDA

(Pagg. 86 e XLVI tavv. – formato 22,5×29 – gr. 420) **Lire 250**

CLASSICI GRECI E LATINI

Synesii Cyrenensis - Opuscola

(Volume in 8° di pagg. CXLII-294 – formato 16,5×25 – gr. 645) (1943)
Edizione numerata . . . . . **Lire 200**
Edizione non numerata in bross. . . . . „ **150**

Inviare le richieste alla

LIBRERIA DELLO STATO *UFFICIO COMMERCIALE*
ROMA A. D. - Piazza G. Verdi

(1102470) Roma, 1944 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

III - IV

INDICE BIMENSILE

SETTEMBRE-OTTOBRE 1944

LA LIBRERIA DELLO STATO

ha in vendita il

"NUOVO DIZIONARIO DEI COMUNI E FRAZIONI DI COMUNE"

16ª Edizione con aggiunto l'elenco dei Comuni raggruppati per regioni e per provincie

Prezzo di vendita Lire 160

(Pagine 414 e copertina - formato 17×24 - grammi 565)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LA LIBRERIA DELLO STATO

ha in vendita il

"NUOVO DIZIONARIO DEI COMUNI E FRAZIONI DI COMUNE"

16ª Edizione con aggiunto l'elenco dei Comuni raggruppati per regioni e per provincie

Prezzo di vendita Lire 160

(Pagine 414 e copertina - formato 17×24 - grammi 565)

Inviare le richieste alla

LIBRERIA DELLO STATO (Ufficio Commerciale)

ROMA A. D. — Piazza Giuseppe Verdi — **ROMA A. D.**

4025

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 780016

INDICE PER MATERIE

Numero della Gazzetta

Aeronautica.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 225: Cessazione dal servizio permanente effettivo e collocamento a riposo di generali di Armata aerea e di generali di Squadra designati di Armata aerea — 64

Agenti di cambio. — Vedi: « Borse valori ».

Agenti di P. S.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187: Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dell'indennità giornaliera di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6 53

Arruolamenti nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza 67

Alta Corte di Giustizia. — Vedi anche: « Ordinamento giudiziario ».

Decreto Legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198: Norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed altre disposizioni procedurali 55

Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo. — Vedi: « Defascistizzazione ».

Alto Commissariato per la Sicilia.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 204: Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia 57

Amnistia, indulto e condono.

Relazione del Ministro per le finanze al Consiglio dei Ministri sui provvedimenti di condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie e concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria 74

Decreto Legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 261: Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie 74

Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262: Concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria 74

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 263: Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari 74

Numero della Gazzetta

Assistenza e beneficenza.

Nomina del commissario dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro 65

Associazioni. — Vedi anche: « Consorzi ».

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI IN GUERRA. — Nomina del commissario straordinario per l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra 68

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA. — Decreto Presidenziale 26 agosto 1944: Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra 51

Autoveicoli.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, numero 223: Norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate 64

Decreto Ministeriale 30 settembre 1944: Targhe di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico 67

Avvocati e procuratori.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215: Norme concernenti gli esami di procuratore legale 61

Decreto Ministeriale 28 settembre 1944: Esami di procuratore 63

Decreto Ministeriale 18 settembre 1944: Aumento del contributo a favore del Fondo di assistenza per gli avvocati e procuratori 68

Aziende.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222: Estensione alle Aziende ed agli Istituti di credito delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739 63

Banche e Istituti di credito. — Vedi anche: « Aziende » e « Istituti ».

Decreto Presidenziale 30 agosto 1944: Nomina del direttore generale della Banca nazionale del Lavoro 56

Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1944, n. 216: Nomina del commissario e del vice commissario straor-

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Agenti di P. S.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187: Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dell'indennità giornaliera di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6 53

Arruolamenti nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza 67

Alta Corte di Giustizia. — Vedi anche: « Ordinamento giudiziario ».

Decreto Legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198: Norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed altre disposizioni procedurali 55

Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo. — Vedi: « Defascistizzazione ».

Alto Commissariato per la Sicilia.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 204: Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia 57

Amnistia, indulto e condono.

Relazione del Ministro per le finanze al Consiglio dei Ministri sui provvedimenti di condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie e concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria 74

Decreto Legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 261: Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie 74

Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262: Concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria 74

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 263: Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari 74

Archivi del Regno.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 236: Scioglimento del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno 67

Archivi notarili. — Vedi: « Notariato ».

Assegni. — Vedi: « Pensioni ed assegni ».

GUERRA. — Nomina del commissario straordinario per l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra 68

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA. — Decreto Presidenziale 26 agosto 1944: Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra 51

Autoveicoli.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, numero 223: Norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate 64

Decreto Ministeriale 30 settembre 1944: Targhe di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico 67

Avvocati e procuratori.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215: Norme concernenti gli esami di procuratore legale 61

Decreto Ministeriale 28 settembre 1944: Esami di procuratore 63

Decreto Ministeriale 18 settembre 1944: Aumento del contributo a favore del Fondo di assistenza per gli avvocati e procuratori 68

Aziende.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222: Estensione alle Aziende ed agli Istituti di credito delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739 63

Banche e Istituti di credito. — Vedi anche: « Aziende » e « Istituti ».

Decreto Presidenziale 30 agosto 1944: Nomina del direttore generale della Banca nazionale del Lavoro 56

Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1944, n. 216: Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia 61

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Scioglimento dello Istituto centrale delle banche e banchieri e nomina del commissario straordinario 66

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Banco di Roma e nomina del commissario straordinario 67

Decreto Ministeriale 5 otobre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura e nomina del commissario straordinario 72

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759016

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 6 ottobre 1944: Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli 72

Decreto Legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265: Interesse sui depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione 74

Bevande alcooliche. — Vedi: « Giustizia penale ».

Biglietti di Stato.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 227: Autorizzazione al Ministro pel tesoro a derogare alle norme dell'art. 4 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 65

Decreto Ministeriale 8 aprile 1944: Emissione di biglietti di Stato 73

Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali.

Decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203: Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro 57

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211: Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali 60

Regio decreto-legge 3 giugno 1944, n. 214: Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma . . 61

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 259: Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45 73

Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 260: Aumenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 73

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 267: Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per lo esercizio finanziario 1944-45 74

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1944, n. 270: Modificazioni al R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, concernente provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra 75

Borse valori.

Decreto Ministeriale 11 settembre 1944: Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma 58

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250: Nomina dei Comitati direttivi degli agenti di cambio 71

Buoni del Tesoro. — Vedi: « Bilancio dello Stato ecc. » e « Debito pubblico ».

Buoni fruttiferi. — Vedi: « Cassa Depositi e prestiti ».

Numero della Gazzetta

Carabinieri Reali. — Vedi: « Esercito ».

Cariche e nomine.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206: Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista 58

Cassa depositi e prestiti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 271: Pagamento degli interessi sui buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti non potuti rimborsare alla scadenza 75

Casse nazionali di assistenza.

Nomina del commissario straordinario per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali 71

Casse di risparmio.

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma e nomina del commissario straordinario 67

Decreto Ministeriale 8 ottobre 1944: Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario 68

Cauzioni.

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione. 63

Cittadini di razza ebraica.

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 252: Pubblicazione ed entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica 71

Codice penale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 244: Abolizione della pena di morte nel Codice penale 64

Combattenti. — Vedi: « Opera nazionale combattenti ».

Comuni e provincie.

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 177: Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale 51

Concessioni minerarie. — Vedi: « Miniere ».

Concorsi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreto Legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 227: Autorizzazione al Ministro pel tesoro a derogare alle norme dell'art. 4 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 65

Decreto Ministeriale 8 aprile 1944: Emissione di biglietti di Stato 73

Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali.

Decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203: Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro 57

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211: Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali 60

Regio decreto-legge 3 giugno 1944, n. 214: Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma . . 61

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 259: Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45 73

Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 260: Aumenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 73

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 267: Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per lo esercizio finanziario 1944-45 74

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1944, n. 270: Modificazioni al R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, concernente provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra 75

Borse valori.

Decreto Ministeriale 11 settembre 1944: Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma 58

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250: Nomina dei Comitati direttivi degli agenti di cambio 71

Buoni del Tesoro. — Vedi: « Bilancio dello Stato ecc. » e « Debito pubblico ».

Buoni fruttiferi. — Vedi: « Cassa Depositi e prestiti ».

Buoni postali fruttiferi.

Decreto Ministeriale 29 settembre 1944: Ristampa dei buoni postali fruttiferi 75

Caccia.

Decreto Ministeriale 6 settembre 1944: Calendario venatorio 1944-1945 56

[illegible] della Cassa depositi e prestiti 75
borsare alla scadenza 75

Casse nazionali di assistenza.

Nomina del commissario straordinario per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali 71

Casse di risparmio.

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma e nomina del commissario straordinario 67

Decreto Ministeriale 8 ottobre 1944: Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario 68

Cauzioni.

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione. 63

Cittadini di razza ebraica.

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 252: Pubblicazione ed entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica 71

Codice penale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 244: Abolizione della pena di morte nel Codice penale 64

Combattenti. — Vedi: « Opera nazionale combattenti ».

Comuni e provincie.

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 177: Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale 51

Concessioni minerarie. — Vedi: « Miniere ».

Concorsi.

MINISTERO DELLE FINANZE. — Concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari 63

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO. — Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) 60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	Numero della Gazzetta
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Concorso a cinque borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il corso speciale di avviamento al teatro	57
REGIE PREFETTURE. — Regia prefettura di Roma: Graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1940.	56
Regia prefettura di Reggio Calabria: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta	58
Regia prefettura di Catania: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta	61
Condono. — Vedi: « Amnistia ecc. ».	
Consorzi.	
Decreto Ministeriale 28 agosto 1944: Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni	51
Decreto legislativo Luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213: Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa	60
CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 7 settembre 1944: Nomina del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari	54
CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA. — Decreto Ministeriale 30 agosto 1944: Scioglimento dell'amministrazione del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere e nomina del commissario	53
Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari)	13
CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE. — Vedi: « Debito pubblico ».	
CONSORZIO NAZIONALE DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO. — Decreto Ministeriale 6 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito di miglioramento e nomina del commissario straordinario.	72
Conti correnti postali. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».	
Contrassegni di Stato.	
Regio decreto-legge 1° giugno 1944, n. 179: Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori	52
Corte dei conti.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 228. — Conferimento dell'incarico delle funzioni di presidente della Corte dei conti	65
Corti di appello.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, [illegible]	

	Numero della Gazzetta
BUONI DEL TESORO. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato ».	
Decreto Ministeriale 30 giugno 1944: Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944-30 settembre 1944	62
Decreto Ministeriale 12 settembre 1944: Vaziazioni ai saggi d'interessi sui buoni ordinari del Tesoro	62
Decreto Ministeriale 20 settembre 1944: Estensione a tutte le provincie del Regno delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, concernente il pagamento dei buoni del Tesoro	62
Decreto Ministeriale 30 giugno 1944: Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi - Emissione trimestre luglio-settembre 1944.	68
Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 ottobre 1944, n. 269: Agevolazioni per il rimborso, sinora impedito per cause dipendenti dalla guerra, dei buoni del Tesoro novennali già scaduti	74
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO. — Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione	55
Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %	55
Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 5 % Serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione) - Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo » - Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova »	55
Avviso di rettifica	62
Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania »	67
Bollettino dell'estrazione effettuata il 2 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » (1ª e 2ª emissione)	67
Bollettino dell'estrazione effettuata nei giorni 2 e 3 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 per cento serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %	67
Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova »	67
Defascistizzazione. — Vedi anche: « Cariche e nomine », « Imprese editoriali » e « Profitti di regimi ».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190: Modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici	54
Decreto dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo 18 settembre 1944: Variante al decreto	

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 782016

Condono. — Vedi: « Amnistia ecc. ».

Consorzi.

Decreto Ministeriale 28 agosto 1944: Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni 51

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213: Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa 60

CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 7 settembre 1944: Nomina del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari 54

CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA. — Decreto Ministeriale 30 agosto 1944: Scioglimento dell'amministrazione del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere e nomina del commissario 53

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari) 73

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE. — Vedi: « Debito pubblico ».

CONSORZIO NAZIONALE DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO. — Decreto Ministeriale 6 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito di miglioramento e nomina del commissario straordinario. 72

Conti correnti postali. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Contrassegni di Stato.

Regio decreto-legge 1° giugno 1944, n. 179: Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori 52

Corte dei conti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 228. — Conferimento dell'incarico delle funzioni di presidente della Corte dei conti 63

Corti di appello.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 221: Estensione alla materia civile della giurisdizione della Sezione di Corte di appello di Lucera . 63

Croce Rossa Italiana.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 253: Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana 72

Debito pubblico.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1944: Riduzione del tasso di sconto 54

Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 ottobre 1944, n. 269: Agevolazioni per il rimborso, sinora impedito per cause dipendenti dalla guerra, dei buoni del Tesoro novennali già scaduti 74

OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO. — Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione 55

Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % 55

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 5 % Serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione) - Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo » - Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova ». 55

Avviso di rettifica 62

Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania » 67

Bollettino dell'estrazione effettuata il 2 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » (1ª e 2ª emissione) 67

Bollettino dell'estrazione effettuata nei giorni 2 e 3 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 per cento serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % 67

Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova » 67

Defascistizzazione. — Vedi anche: « Cariche e nomine », « Imprese editoriali » e « Profitti di regimi ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190: Modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici 54

Decreto dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo 18 settembre 1944: Variante al decreto 8 settembre 1944 sull'avocazione dei profitti di regime 58

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 ottobre 1944, n. 238: Ordinamento dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo 67

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257: Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale 72

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Depositi in conto corrente. — Vedi: « Banche ».

Diplomazia e consolati.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 268: Abrogazione della legge 8 gennaio 1931, n. 79, sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari 74

Dogane.

Decreto Ministeriale 4 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario 68

Donazioni - Eredità - Legati. — Vedi: « Università ».

Ebrei. — Vedi: « Cittadini di razza ebraica ».

Elettorato politico.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247: Compilazione delle liste elettorali 70

Enti.

Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.) 66

Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944: Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e nomina del commissario straordinario 75

ENTI DI ASSISTENZA. — Vedi: « Asistenza e beneficenza ».

ENTI NAZIONALI. — Decreto Presidenziale 31 agosto 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche 51

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188: Istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) 53

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220: Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.). . . 62

Decreto Ministeriale 8 settembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la protezione del tabacco e nomina del commissario straordinario 67

ENTI DI PREVIDENZA. — Decreto Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 239: Parziale modificazione al regolamento d'esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, relativa all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico 67

Nomina del commissario straordinario per l'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali . 70

Nomina del commissario straordinario per l'Ente na- [illegible] dipendenti da enti di [illegible] 1944

Numero della Gazzetta

CARABINIERI REALI. — Regio decreto-legge 11 maggio 1944, n. 178. — Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali 52

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193: Istituzione della qualifica di carabiniere scelto e nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vice brigadiere 55

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 230: Concessione dell'indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza agli ufficiali dei carabinieri Reali 66

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 231: Aumento dell'indennità speciale per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali autorizzati ad usare per servizio una autovettura di proprietà. 66

Ferrovie dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 189: Provvedimenti eccezionali per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato 53

Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944: Nomina del generale Giovanni Di Raimondo a direttore generale delle Ferrovie dello Stato 53

Fillossera.

Comuni fillosserati 72

Finanza locale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 212: Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale . . . 60

Forze armate dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254: Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra 72

Genio militare.

Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 235: Modificazioni all'art. 81 del regolamento sui lavori del genio militare, approvato con R. decreto 17 marzo 1932, n. 365 66

Giornali. — Vedi: « Imprese editoriali ».

« Gioventù Italiana ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 agosto 1944: Nomina del commissario e di due vice-commissari della « Gioventù Italiana » 73

Giustizia penale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreto Ministeriale 4 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario 68

Donazioni - Eredità - Legati. — Vedi: « Università ».

Ebrei. — Vedi: « Cittadini di razza ebraica ».

Elettorato politico.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247: Compilazione delle liste elettorali 70

Enti.

Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.) 66

Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944: Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e nomina del commissario straordinario 75

ENTI DI ASSISTENZA. — Vedi: « Assistenza e beneficenza ».

ENTI NAZIONALI. — Decreto Presidenziale 31 agosto 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche 51

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188: Istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) 53

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220: Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.). . . 62

Decreto Ministeriale 8 settembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la protezione del tabacco e nomina del commissario straordinario 67

ENTI DI PREVIDENZA. — Decreto Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 239: Parziale modificazione al regolamento d'esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, relativa all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico 67

Nomina del commissario straordinario per l'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali . 70

Nomina del commissario straordinario per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico 70

Esercito.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 232: Soppressione degli Ispettorati dell'arma di fanteria, delle truppe alpine e delle truppe motorizzate e corazzate 66

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245: Applicazione dei normali limiti di età a generali di Armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo 70

ufficiali dei carabinieri Reali 66

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 231: Aumento dell'indennità speciale per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali autorizzati ad usare per servizio una autovettura di proprietà. 66

Ferrovie dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 189: Provvedimenti eccezionali per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato 53

Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944: Nomina del generale Giovanni Di Raimondo a direttore generale delle Ferrovie dello Stato 53

Fillossera.

Comuni fillosserati 72

Finanza locale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 212: Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale . . . 60

Forze armate dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254: Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra 72

Genio militare.

Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 235: Modificazioni all'art. 81 del regolamento sui lavori del genio militare, approvato con R. decreto 17 marzo 1932, n. 365 66

Giornali. — Vedi: « Imprese editoriali ».

« Gioventù Italiana ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 agosto 1944: Nomina del commissario e di due vice-commissari della « Gioventù Italiana » 73

Giustizia penale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 settembre 1944, n. 184: Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcooliche 52

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 194: Temporanea limitazione dei casi di arresto e di mandato di cattura e della custodia preventiva. 55

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 197: Aumento temporaneo dei termini per procedere al giudizio direttissimo 55

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 229: Costituzione di parte civile nei procedimenti penali davanti all'Alta Corte di Giustizia 65

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

	Numero della Gazzetta
Governo Militare Alleato. — Vedi anche « Territori italiani occupati ».	
Disposizioni e comunicati (Decreti resi operativi nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Commissione Alleata - Gazz. 51 - 52 - 53 - 56 - 59).	
Id.	62
Id.	64
Id.	67
Id.	68
Id.	70
Id.	71
Id.	74
Id.	75
Guerra.	
GIUSTIZIA MILITARE.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 241: Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare	68
Bando del Capo di Stato Maggiore 18 ottobre 1944, n. 30: Competenza del Tribunale militare di guerra della Sardegna	3
TERRITORI ITALIANI OCCUPATI E TERRITORI RESTITUITI ALL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA. —	
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 243: Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata	69
Impiegati e salariati dello Stato e degli altri Enti pubblici. — Vedi anche: « Defascistizzazione ».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248: Concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali	70
Imposte e tasse.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199: Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra	56
Decreto Ministeriale 2 ottobre 1944: Pagamento dell'imposta generale sull'entrata e di altre tasse a mezzo di marche da bollo	65
Decreto Ministeriale 4 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario	68
Decreto Presidenziale 22 settembre 1944: Nomina del commissario per la temporanea gestione della società « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori »	63
Decreto Presidenziale 22 settembre 1944: Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani »	63
Indennità militari. — Vedi: « Carabinieri Reali ».	
Indulto. — Vedi: « Amnistia ecc. ».	
Infortuni sul lavoro. — Vedi: « Assistenza e beneficenza ».	
Intendenze di finanza.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 266: Elevazione del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti	74
Ispettorati dell'esercito. — Vedi: « Esercito ».	
Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. — Vedi: « Ministeri (tesoro) ».	
Istituti.	
Decreto Ministeriale 27 settembre 1944: Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia	65
Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano di credito fondiario	66
Decreto Ministeriale 31 agosto 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma e nomina del commissario	67
Nomina del commissario per l'Istituto per l'Africa Italiana	70
Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Conferimento dell'incarico temporaneo di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna	72
Decreto Luogotenenziale 8 settembre 1944: Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e nomina del commissario straordinario	75
ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA. — Regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 186: Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media	53
ISTITUTI NAZIONALI. — Decreto-legge Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 180: Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero	52
Avviso di rettifica. — Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 180	53
Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero	62
Decreto Ministeriale 23 settembre 1944: Conferma nella carica del commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari	65

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

Id. 67
Id. 68
Id. 70
Id. 71
Id. 74
Id. 75
Id. 74

Guerra.

GIUSTIZIA MILITARE.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 241: Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare 68

Bando del Capo di Stato Maggiore 18 ottobre 1944, n. 30: Competenza del Tribunale militare di guerra della Sardegna 3

TERRITORI ITALIANI OCCUPATI E TERRITORI RESTITUITI ALL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA. —

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 243: Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata 69

Impiegati e salariati dello Stato e degli altri Enti pubblici. — Vedi anche: « Defascistizzazione ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248: Concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali 70

Imposte e tasse.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199: Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra 56

Decreto Ministeriale 2 ottobre 1944: Pagamento dell'imposta generale sull'entrata e di altre tasse a mezzo di marche da bollo 65

Decreto Ministeriale 4 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario 68

Imprese editoriali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207: Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti 58

Decreto Presidenziale 22 settembre 1944: Nomina del commissario per la temporanea gestione della società edizioni « Il Giornale d'Italia » 63

Decreto Presidenziale 22 settembre 1944: Nomina del commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice « Il Messaggero » 63

Indulto. — Vedi: « Amnistia ecc. ».

Infortuni sul lavoro. — Vedi: « Assistenza e beneficenza ».

Intendenze di finanza.

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 266: Elevazione del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti 74

Ispettorati dell'esercito. — Vedi: « Esercito ».

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. — Vedi: « Ministeri (tesoro) ».

Istituti.

Decreto Ministeriale 27 settembre 1944: Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia 65

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano di credito fondiario 66

Decreto Ministeriale 31 agosto 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma e nomina del commissario 67

Nomina del commissario per l'Istituto per l'Africa Italiana 70

Decreto Ministeriale 5 ottobre 1944: Conferimento dell'incarico temporaneo di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna 72

Decreto Luogotenenziale 8 settembre 1944: Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e nomina del commissario straordinario 75

ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA. — Regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 186: Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media 53

ISTITUTI NAZIONALI. — Decreto-legge Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 180: Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero 52

Avviso di rettifica. — Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 180 53

Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero 62

Decreto Ministeriale 23 settembre 1944: Conferma nella carica del commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari . 65

ISTITUTI PER LE CASE ECONOMICHE E POPOLARI. — Sostituzione del commissario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza 65

Nomina del commissario ministeriale per l'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia di Messina 67

Sostituzione del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma 70

Modificazioni allo Statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari 70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	Numero della Gazzetta
Nomina del vice commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma	73
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — Vedi anche: « Ministeri (Industria, commercio e lavoro) ». — Prezzi in Italia nell'anno 1942 e confronti con gli anni precedenti	69
Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 246: Istituzione di commissioni, di comitati tecnici e di uffici di statistica	70
ISTITUTO DI EMISSIONI. — Vedi: « Banche e Istituti di credito ».	
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO. — Decreto Presidenziale 14 agosto 1944: Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato	52
Laboratori chimici. — Vedi: « Imposte ».	
Lega navale italiana.	
Decreto Ministeriale 10 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana	69
Leggi e decreti.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 settembre 1944, n. 185: Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge	52
Registrazione di Regi decreti-legge	53
Registrazione di Regi decreti-legge	54
Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti	61
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249: Assetto della legislazione nei territori liberati	70
Liquori. — Vedi: « Contrassegni di Stato ».	
Lotto e lotterie.	
Decreto Ministeriale 21 agosto 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario	74
Magistratura. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».	
Matrimonio di funzionari diplomatici e consolari. — Vedi: « Diplomatico e consolare servizio ».	
Miniere.	
165° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443	75
Ministeri e uffici dipendenti. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato » e « Concorsi ».	
Decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202: Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro	56
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. — Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 217: Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia	61
MINISTERO DELLA GUERRA. — Decreto Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 274: Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra	73
MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 182: Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica	52
MINISTERO DELL'INTERNO. — Concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza	56
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 272: Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione	75
MINISTERO DEL TESORO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226: Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro	64
Ministri e Sottosegretari di Stato.	
Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato	61
Misure. — Vedi: « Pesi e misure ».	
Monopoli dello Stato.	
Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 275: Modificazioni al vigente regolamento per la coltivazione del tabacco circa la costituzione della Commissione di perizia dei tabacchi provenienti da concessioni di manifesto	75
Notariato ed Archivi notarili.	
Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili	57
Cessazione di notaro dall'esercizio	58
Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209: Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazione all'ordinamento del notariato	60
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili	61
Trasloco di notaio	61
Decreto legislativo Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 218: Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili	62
Decreto Ministeriale 28 settembre 1944: Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai	62
Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili	67

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 178516

tuti di credito ».

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO. — Decreto Presidenziale 14 agosto 1944: Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato 52

Laboratori chimici. — Vedi: « Imposte ».

Lega navale italiana.

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana . 69

Leggi e decreti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 settembre 1944, n. 185: Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge 52

Registrazione di Regi decreti-legge 53

Registrazione di Regi decreti-legge 54

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . 61

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249: Assetto della legislazione nei territori liberati 70

Liquori. — Vedi: « Contrassegni di Stato ».

Lotto e lotterie.

Decreto Ministeriale 21 agosto 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario 74

Magistratura. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Matrimonio di funzionari diplomatici e consolari. — Vedi: « Diplomatico e consolare servizio ».

Miniere.

165° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 75

Ministeri e uffici dipendenti. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato » e « Concorsi ».

Decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202: Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro 56

Errata-corrige 57

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 208: Attribuzione al Ministero dell'interno del « Servizio speciale riservato », attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 58

MINISTERO DELL'AERONAUTICA. — Regio decreto 4 giugno 1944, n. 205: Temporanea costituzione di una Commissione sanitaria di appello presso il Ministero dell'aeronautica 57

nistero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica 52

MINISTERO DELL'INTERNO. — Concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza 56

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 272: Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione 75

MINISTERO DEL TESORO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226: Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro 64

Ministri e Sottosegretari di Stato.

Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato 61

Misure. — Vedi: « Pesi e misure ».

Monopoli dello Stato.

Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 275: Modificazioni al vigente regolamento per la coltivazione del tabacco circa la costituzione della Commissione di perizia dei tabacchi provenienti da concessioni di manifesto 75

Notariato ed Archivi notarili.

Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili 57

Cessazione di notaro dall'esercizio 58

Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209: Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazione all'ordinamento del notariato 60

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 61

Trasloco di notaio 61

Decreto legislativo Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 218: Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili 62

Decreto Ministeriale 28 settembre 1944: Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai 62

Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 67

Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili 67

Nomina del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato 68

Cessazione di notaro dall'esercizio 70

Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili 71

Destinazione di notaio ad altra residenza 73

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 978016

Numero della Gazzetta

Obbligazioni. — Vedi: « Debito pubblico ».

Olio di oliva. — Vedi anche: « Prezzi ».

Decreto Ministeriale 7 settembre 1944: Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45 57

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1944: Blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solfuro 71

Opera nazionale combattenti.

Sostituzione del commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per i combattenti 65

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 249: Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti 68

Opera nazionale Dopolavoro.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1944: Nomina del commissario e dei vice commissari dell'Opera Nazionale Dopolavoro . . . 70

Ora legale.

Decreto legislativo Luogotenziale 14 settembre 1944, n. 219: Ripristino dell'ora normale 62

Ordinamento giudiziario. — Vedi anche: « Corti di appello ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 183: Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali 52

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210: Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari 60

Pelli.

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 244: Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate 69

Pena di morte. — Vedi: « Codice penale ».

Pensioni ed assegni. — Vedi anche: « Lotto e lotterie ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 233: Continuazione del pagamento delle pensioni, i cui certificati d'iscrizione sono andati distrutti o smarriti per causa di guerra 66

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 234: Regolarizzazione dell'assegno temporaneo di guerra, concesso con R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, indebitamente corrisposto in alcune provincie del Regno 66

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 257: Estensione del R. decreto-legge 13 mar-

Numero della Gazzetta

Pesca.

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251: Soppressione del Commissariato generale per la pesca e devoluzione delle relative attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste 71

Pesi e misure.

Decreto-legge Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 181: Modificazione di diritti metrici 52

Avviso di rettifica: (Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 181) 53

Poste, telegrafi e telefoni.

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 191: Tariffe postali nell'interno del Regno 54

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 192: Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno 54

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 196: Proroga del termine di prescrizione degli assegni di conto corrente 55

Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 200: Modificazioni all'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali 56

Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 201: Modificazione del limite massimo delle operazioni a denaro per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e dei vaglia di servizio per tutte le ricevitorie 56

Porti.

Decreto Ministeriale 1° ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Trapani 65

Presidenza del Consiglio dei Ministri. — Vedi anche: « Cariche e nomine ».

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano 69

Previdenza. — Vedi: « Dogane » e « Imposte e tasse ».

Prezzi.

Decreto Ministeriale 19 settembre 1944: Prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva consegnato ai centri di raccolta (campagna olearia 1944-45 59

Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Prodotti industriali.

Decreto Ministeriale 21 ottobre 1944: Denuncia e blocco di prodotti industriali 71

Profitti di regime.

[illegible] Commissariato per le munizioni con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 242: Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti 68

Opera nazionale Dopolavoro.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1944: Nomina del commissario e dei vice commissari dell'Opera Nazionale Dopolavoro 70

Ora legale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 219: Ripristino dell'ora normale 62

Ordinamento giudiziario. — Vedi anche: « Corti di appello ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 183: Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali 52

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210: Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari 60

Pelli.

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 244: Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate 69

Pena di morte. — Vedi: « Codice penale ».

Pensioni ed assegni. — Vedi anche: « Lotto e lotterie ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 233: Continuazione del pagamento delle pensioni, i cui certificati d'iscrizione sono andati distrutti o smarriti per causa di guerra 66

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 234: Regolarizzazione dell'assegno temporaneo di guerra, concesso con R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, indebitamente corrisposto in alcune provincie del Regno 66

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237: Estensione del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, recante miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni, ai territori restituiti all'Amministrazione italiana e modifiche del decreto stesso 67

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 273: Cessazione dei compiti delle Commissioni provinciali per la liquidazione provvisoria delle pensioni 75

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 1944: Revoca di pensioni e di assegni concessi a titolo di benemerenze fasciste 75

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 191: Tariffe postali nell'interno del Regno 54

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 192: Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno 54

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 196: Proroga del termine di prescrizione degli assegni di conto corrente 55

Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 200: Modificazioni all'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali 56

Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 201: Modificazione del limite massimo delle operazioni a denaro per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e dei vaglia di servizio per tutte le ricevitorie 56

Porti.

Decreto Ministeriale 1° ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Trapani 65

Presidenza del Consiglio dei Ministri. — Vedi anche: « Cariche e nomine ».

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano 69

Previdenza. — Vedi: « Dogane » e « Imposte e tasse ».

Prezzi.

Decreto Ministeriale 19 settembre 1944: Prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva consegnato ai centri di raccolta (campagna olearia 1944-45 59

Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Prodotti industriali.

Decreto Ministeriale 21 ottobre 1944: Denuncia e blocco di prodotti industriali 73

Profitti di regime.

Decreto dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo 8 settembre 1944: Avocazione dei profitti di regime 74

Provincie. — Vedi: « Comuni e provincie »

Pubblica sicurezza. — Vedi: « Agenti di P. S. ».

Recipienti contenenti liquori. — Vedi: « Contrassegni di Stato ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Revisori dei conti.

Decreto Ministeriale 29 agosto 1944: Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario 51

Decreto Ministeriale 13 settembre 1944: Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti dell'avv. Giorgio Bolaffi 56

Decreto Ministeriale 7 ottobre 1944: Sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti 75

Stato civile.

Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 195: Rettifica di atti di stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali 55

Tabacco. — Vedi: « Monopoli dello Stato ».

Tariffe giudiziarie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 240: Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie 68

Territori italiani occupati. — Vedi: « Guerra ».

Titoli. — Vedi: « Cauzioni ».

Numero della Gazzetta

Trasporti in ferrovia. — Vedi: « Ferrovie dello Stato ».

Tribunali militari. — Vedi: « Guerra ».

Uditori giudiziari. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Unione militare.

Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario . 62

Università.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 255: Reintegrazione in servizio di professori universitari 72

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 256: Conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà 72

Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 258: Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione 72

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264: Modificazioni al vigente ordinamento universitario 74

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1944 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale »
dal 1° settembre al 31 ottobre 1944

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
		240	63										
Raccolta 1944		241	63										
		242	63										
177	51	243	69										
178	52	244	69										
179	52	245	70										
180	52	246	70										
181	52	247	70										
182	52	248	70										
183	52	249	70										
184	52	250	71										
185	53	251	71										
186	53	252	71										
187	53	253	72										
188	53	254	72										
189	53	255	72										
190	54	256	72										
191	54	257	72										
192	54	258	72										
193	55	259	73										
194	55	260	73										
195	55	261	74										
196	55	262	74										
197	55	263	74										
198	55	264	74										
199	56	265	74										
200	56	266	74										
201	56	267	74										
202	56	268	74										
203	57	269	74										
204	57	270	75										
205	57	271	75										
206	58	272	75										
207	58	273	75										
208	58	274	75										
209	60	275	75										
210	60												
211	60												
212	60												
213	60												
214	61												
215	61												
216	61												
217	61												
218	62												
219	62												
220	62												
221	63												
222	63												
223	64												
224	64												
225	64												
226	64												
227	65												
228	65												

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1360

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

177	51	242	68
178	52	243	69
179	52	244	69
180	52	245	70
181	52	246	70
182	52	247	70
183	52	248	70
184	52	249	70
185	53	250	71
186	53	251	71
187	53	252	71
188	53	253	72
189	53	254	72
190	54	255	72
191	54	256	72
192	54	257	72
193	55	258	72
194	55	259	73
195	55	260	73
196	55	261	74
197	55	262	74
198	55	263	74
199	56	264	74
200	56	265	74
201	56	266	74
202	56	267	74
203	57	268	74
204	57	269	74
205	57	270	75
206	58	271	75
207	58	272	75
208	58	273	75
209	60	274	75
210	60	275	
211	60		
212	60		
213	60		
214	61		
215	61		
216	61		
217	61		
218	62		
219	62		
220	62		
221	63		
222	63		
223	64		
224	64		
225	64		
226	64		
227	65		
228	65		
229	65		
230	66		
231	66		
232	66		
233	66		
234	66		
235	66		
236	67		
237	67		
238	67		
239	67		

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Giovedì, 25 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 300; semestrale » 150; trimestrale » 80; Un fascicolo » 5
All'Estero: Abb. annuo L. 600; semestrale » 300; trimestrale » 150; Un fascicolo » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; Un fascicolo - Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 60; Un fascicolo » 5
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 120; Un fascicolo » 10

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

All'Estero: Abb. annuo L. 400 —; semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 429.
Abrogazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, sull'omissione nei certificati del casellario giudiziale delle decisioni penali per determinati reati . . . . Pag. 89

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 430.
Matrimonio in territorio italiano degli appartenenti alle Forze Americane . . . . . Pag. 90

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 4.
Norme integrative al decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, per il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche . . . . Pag. 91

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 5.
Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per i lavori concernenti il ricovero di persone senza tetto in dipendenza di azioni belliche . . . . . Pag. 94

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
[illegible] del liquidatore della Cassa agraria coope-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:
Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro . . . . . Pag. 96
Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti . . . . . Pag. 96

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 96

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 96

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 429.

Abrogazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, sull'omissione nei certificati del casellario giudiziale delle decisioni penali per determinati reati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; [illegible] Ministri;

14071

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 429.

Abrogazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, sull'omissione nei certificati del casellario giudiziale delle decisioni penali per determinati reati . . . . Pag. 89

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 430.

Matrimonio in territorio italiano degli appartenenti alle Forze Americane . . . . . Pag. 90

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 4.

Norme integrative al decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, per il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche . . . . Pag. 91

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 5.

Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per i lavori concernenti il ricovero di persone senza tetto in dipendenza di azioni belliche . . . . . Pag. 94

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa «La Cerere Gelese» con sede in Gela (Caltanissetta) . . . . . Pag. 95

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1945.

Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni . . . Pag. 95

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro . . . . . Pag. 95

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro . . . . . Pag. 96

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti . . . . . Pag. 96

Ministero della pubblica istruzione: Diffide per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 96

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 96

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 429.

Abrogazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, sull'omissione nei certificati del casellario giudiziale delle decisioni penali per determinati reati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, numero 1983, convertito nella legge 29 novembre 1928,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n. 2086, il quale stabilisce di non fare menzione nei certificati del casellario giudiziale delle decisioni penali per determinati reati.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 30. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 430.

Matrimonio in territorio italiano degli appartenenti alle Forze Americane.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847;
Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1159;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la celebrazione in territorio italiano del matrimonio fra stranieri, appartenenti alle Forze degli Stati Uniti, soggetti a legge militare, terrestre o marittima, ovvero fra costoro e cittadini italiani o stranieri residenti in territorio italiano, i cappellani cattolici delle Forze stesse sono da considerarsi ministri del culto cattolico ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 847, ed i cappellani non cattolici sono equiparati ai ministri dei culti ammessi nello Stato, nominati ed approvati a norma dell'art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Il matrimonio celebrato innanzi ai cappellani predetti produce gli effetti civili dal giorno della celebrazione, quando ne sia eseguita la trascrizione nei registri dello stato civile italiano a norma delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Se gli sposi sono entrambi stranieri, l'ufficiale competente a ricevere l'atto di matrimonio deve richiedere:

a) il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza degli sposi nello Stato a cui appartengono;

b) il nome e cognome, il domicilio e la residenza dei loro genitori;

c) il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

d) il nome e cognome del cappellano, dinanzi al quale seguì la celebrazione stessa;

2) la traduzione dell'atto di matrimonio in lingua italiana, munita del visto dello stesso ufficiale;

3) una dichiarazione in lingua italiana o accompagnata da traduzione in lingua italiana, munita del visto come al numero precedente, dalla quale risulti che, secondo le leggi alle quali i richiedenti sono soggetti, nulla osta al loro matrimonio. Dalla dichiarazione dovrà risultare altresì che al matrimonio non ostano le disposizioni della legge italiana contenute negli articoli 85, 86, 87 numeri 1, 2 e 4; 88 e 89 del Codice civile.

La dichiarazione di cui al numero 3 del comma precedente deve essere rilasciata dal Comandante generale del teatro di operazioni Nord-Africano o da un ufficiale da lui delegato anche per le persone che accompagnano le Forze degli Stati Uniti di America o sono al servizio delle Forze stesse oppure sono impiegate presso il Governo degli Stati Uniti. Tale dichiarazione conterrà le indicazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del numero 1 del comma precedente.

Se il matrimonio è stato celebrato dinanzi al ministro del culto cattolico, l'ufficiale di stato civile italiano, verificata la regolarità della richiesta, cura immediatamente la trascrizione a norma degli articoli 9 e 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847, salva l'applicazione dell'art. 14 della stessa legge nel caso di richiesta fatta dopo il termine indicato nel 1° comma di questo articolo.

Se il matrimonio è stato celebrato dinanzi al ministro di un culto ammesso nello Stato, l'ufficiale dello stato civile italiano, verificata la regolarità della richiesta, cura immediatamente la trascrizione, osservando il disposto dell'art. 10 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Se la richiesta non appare regolare, l'ufficiale dello stato civile ne informa il Ministero di grazia e giustizia e sospende la trascrizione. Il Ministero darà istruzioni per la risoluzione del caso.

Art. 3.

Se uno degli sposi è cittadino italiano, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, da farsi a norma degli articoli 93 e seguenti del Codice civile nella residenza dello sposo che ha la cittadinanza italiana. Il cappellano, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 145 del Codice civile.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua ita-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 30. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 430.

Matrimonio in territorio italiano degli appartenenti alle Forze Americane.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847;
Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1159;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la celebrazione in territorio italiano del matrimonio fra stranieri, appartenenti alle Forze degli Stati Uniti, soggetti a legge militare, terrestre o marittima, ovvero fra costoro e cittadini italiani o stranieri residenti in territorio italiano, i cappellani cattolici delle Forze stesse sono da considerarsi ministri del culto cattolico ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 847, ed i cappellani non cattolici sono equiparati ai ministri dei culti ammessi nello Stato, nominati ed approvati a norma dell'art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Il matrimonio celebrato innanzi ai cappellani predetti produce gli effetti civili dal giorno della celebrazione, quando ne sia eseguita la trascrizione nei registri dello stato civile italiano a norma delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Se gli sposi sono entrambi stranieri, l'ufficiale comandante il reparto militare al quale uno degli sposi appartiene deve, entro trenta giorni dalla celebrazione del matrimonio, farne richiesta di trascrizione all'ufficiale di stato civile del Comune nel cui territorio ha avuto luogo la celebrazione suddetta.

Alla richiesta devono unirsi:

1) l'atto di matrimonio, controfirmato dal detto ufficiale, che ne attesta l'autenticità. Dall'atto di matrimonio dovranno risultare le seguenti indicazioni: gli sposi, nulla osta al loro matrimonio. Dalla dichiarazione dovrà risultare altresì che al matrimonio non ostano le disposizioni della legge italiana contenute negli articoli 85, 86, 87 numeri 1, 2 e 4; 88 e 89 del Codice civile.

La dichiarazione di cui al numero 3 del comma precedente deve essere rilasciata dal Comandante generale del teatro di operazioni Nord-Africano o da un ufficiale da lui delegato anche per le persone che accompagnano le Forze degli Stati Uniti di America o sono al servizio delle Forze stesse oppure sono impiegate presso il Governo degli Stati Uniti. Tale dichiarazione conterrà le indicazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del numero 1 del comma precedente.

Se il matrimonio è stato celebrato dinanzi al ministro del culto cattolico, l'ufficiale di stato civile italiano, verificata la regolarità della richiesta, cura immediatamente la trascrizione a norma degli articoli 9 e 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847, salva l'applicazione dell'art. 14 della stessa legge nel caso di richiesta fatta dopo il termine indicato nel 1° comma di questo articolo.

Se il matrimonio è stato celebrato dinanzi al ministro di un culto ammesso nello Stato, l'ufficiale dello stato civile italiano, verificata la regolarità della richiesta, cura immediatamente la trascrizione, osservando il disposto dell'art. 10 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Se la richiesta non appare regolare, l'ufficiale dello stato civile ne informa il Ministero di grazia e giustizia e sospende la trascrizione. Il Ministero darà istruzioni per la risoluzione del caso.

Art. 3.

Se uno degli sposi è cittadino italiano, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, da farsi a norma degli articoli 93 e seguenti del Codice civile nella residenza dello sposo che ha la cittadinanza italiana. Il cappellano, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 145 del Codice civile.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli articoli 107 e 108 del Codice civile e 126, 128 e 129 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile e deve essere trasmesso in originale all'ufficiale dello stato civile al quale fu richiesta la pubblicazione, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. All'atto di matrimonio deve essere unita, per lo sposo che non ha la cittadinanza italiana, la dichiarazione indicata nel n. 3 dell'articolo precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Se il matrimonio è stato celebrato dinanzi a un ministro del culto cattolico, la trascrizione segue a norma degli articoli 9, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 27 maggio 1929, n. 847.

Se il matrimonio è stato celebrato dinanzi al ministro di un culto ammesso nello Stato, l'ufficiale dello stato civile, verificata la regolarità della pubblicazione di matrimonio, dell'atto di matrimonio e della dichiarazione richiesta dal comma secondo di questo articolo e accertato che non è stata fatta alcuna opposizione, cura immediatamente la trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile, in modo che risultino le indicazioni di cui al n. 1 dell'art. 2 del presente decreto. Qualora rilevi qualche irregolarità, sospende la trascrizione e rilascia un certificato con l'indicazione dei motivi della sospensione. Contro la sospensione è dato ricorso al tribunale, il quale provvede a norma dell'art. 112 del Codice civile.

Art. 4.

Qualora le persone menzionate nell'art. 1 intendano celebrare il matrimonio davanti a un ufficiale dello stato civile italiano, la dichiarazione prevista dal n. 3 dell'art. 2 del presente decreto tiene luogo della dichiarazione richiesta dal primo comma dell'art. 116 del Codice civile.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 31. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 4.

Norme integrative al decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, per il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, recante provvedimenti per l'esecu-

di Stato per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Disposizione generale.

Art. 1.

Le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, e quelle del presente decreto si applicano esclusivamente ai lavori di pronto soccorso e di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone da considerarsi senza tetto perchè, in dipendenza di azioni belliche, sono rimaste prive di alloggio o sono costrette ad abitare precariamente in locali danneggiati o inadeguati per ragioni igieniche e morali, ovvero, avendo dovuto sfollare dai comuni di origine non vi possono fare ritorno per mancanza di abitazione.

I lavori che non hanno i caratteri indicati nel comma precedente saranno regolati dalle disposizioni generali da emanarsi per i danni di guerra e per la ricostruzione edilizia.

Comitati locali ed organi governativi.

Art. 2.

E' istituito in ogni comune, nel quale siano in numero notevole edifici danneggiati per azioni belliche, un Comitato per le riparazioni edilizie, composto del sindaco o di un suo delegato, che lo presiede, e di due membri, scelti dalla Giunta municipale, l'uno fra i senza tetto e l'altro fra i proprietari di case, in base — se ciò sia possibile — a designazioni delle due dette categorie.

Il Comitato è assistito dal segretario comunale e dal tecnico del comune o da altro esperto scelto dalla Giunta municipale.

Possono essere istituite, a fianco dei Comitati, delegazioni consultive, composte di esperti e di appartenenti ad organizzazioni economiche ed a categorie interessate.

Art. 3.

Il Comitato per le riparazioni edilizie ha il compito di svolgere opera di propulsione, di assistenza dei privati e di cooperazione con gli organi governativi.

A tale scopo esso:

a) designa i fabbricati danneggiati suscettibili di rapida riparazione secondo i criteri indicati all'art. 1 con preferenza per quelli che richiedono minor consumo di materiali e minor impiego di mezzi di trasporto;

b) presenta proposte per l'intervento diretto del Genio civile ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366;

c) sollecita l'iniziativa dei proprietari perchè provvedano direttamente all'esecuzione dei lavori avvalendosi dei benefici consentiti dal decreto predetto;

d) procede all'accertamento sommario dei lavori occorrenti nei fabbricati per i quali i proprietari abbiano dichiarato di voler eseguire a propria cura le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rilascia un certificato con l'indicazione dei motivi della sospensione. Contro la sospensione è dato ricorso al tribunale, il quale provvede a norma dell'art. 112 del Codice civile.

Art. 4.

Qualora le persone menzionate nell'art. 1 intendano celebrare il matrimonio davanti a un ufficiale dello stato civile italiano, la dichiarazione prevista dal n. 3 dell'art. 2 del presente decreto tiene luogo della dichiarazione richiesta dal primo comma dell'art. 116 del Codice civile.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 31. — PELIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 4.

Norme integrative al decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, per il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, recante provvedimenti per l'esecuzione di lavori destinati a dare ricovero ai rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche;
Ritenuto che si tratta di lavori di estrema urgenza e che sono pertanto necessarie procedure informate alla maggiore rapidità possibile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari

danneggiati o indegnati per ragioni igieniche e morali, ovvero, avendo dovuto sfollare dai comuni di origine non vi possono fare ritorno per mancanza di abitazione.

I lavori che non hanno i caratteri indicati nel comma precedente saranno regolati dalle disposizioni generali da emanarsi per i danni di guerra e per la ricostruzione edilizia.

Comitati locali ed organi governativi.

Art. 2.

E' istituito in ogni comune, nel quale siano in numero notevole edifici danneggiati per azioni belliche, un Comitato per le riparazioni edilizie, composto del sindaco o di un suo delegato, che lo presiede, e di due membri, scelti dalla Giunta municipale, l'uno fra i senza tetto e l'altro fra i proprietari di case, in base — se ciò sia possibile — a designazioni delle due dette categorie.

Il Comitato è assistito dal segretario comunale e del tecnico del comune o da altro esperto scelto dalla Giunta municipale.

Possono essere istituite, a fianco dei Comitati, delegazioni consultive, composte di esperti e di appartenenti ad organizzazioni economiche ed a categorie interessate.

Art. 3.

Il Comitato per le riparazioni edilizie ha il compito di svolgere opera di propulsione, di assistenza dei privati e di cooperazione con gli organi governativi.

A tale scopo esso:

a) designa i fabbricati danneggiati suscettibili di rapida riparazione secondo i criteri indicati all'art. 1 con preferenza per quelli che richiedono minor consumo di materiali e minor impiego di mezzi di trasporto;

b) presenta proposte per l'intervento diretto del Genio civile ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366;

c) sollecita l'iniziativa dei proprietari perchè provvedano direttamente all'esecuzione dei lavori avvalendosi dei benefici consentiti dal decreto predetto;

d) procede all'accertamento sommario dei lavori occorrenti nei fabbricati per i quali i proprietari abbiano dichiarato di voler eseguire a propria cura le riparazioni;

e) assiste gli interessati nella redazione di perizie e progetti e nell'esecuzione di lavori;

f) promuove ed agevola l'approvvigionamento ed il trasporto dei materiali e dei mezzi d'opera;

g) segue in genere l'attività di riparazione edilizia, promuovendo ogni misura atta ad assicurarne la più rapida realizzazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici esercita il controllo sui Comitati per le riparazioni edilizie e cura l'attuazione delle provvidenze per i senza tetto a mezzo di funzionari del Genio civile di ruolo o avventizi dislocati nei singoli comuni o per gruppi di comuni.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere con propri decreti all'assunzione di personale tecnico, avventizio e giornaliero, ed all'istituzione di Sezioni distaccate od anche autonome del Genio civile in rapporto ai bisogni delle zone più danneggiate.

Il coordinamento dei servizi inerenti all'attività di riparazioni edilizie è affidato, per la più pronta realizzazione delle misure indicate nel presente decreto, ad un ufficio centrale presso il Ministero, costituito di un ispettore generale del Genio civile coadiuvato da un ispettore generale amministrativo e da un funzionario di ragioneria di grado non inferiore al sesto.

Contributi dello Stato.

Art. 5.

I proprietari di edifici urbani o rustici, che intendano compiervi i lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto devono, per ottenere il contributo statale, presentare domanda al Genio civile pel tramite del Comitato per le riparazioni edilizie.

La domanda deve essere corredata del progetto o, pei lavori di minore importo, soltanto del computo metrico-stima dei lavori che i proprietari intendono eseguire, con l'indicazione dei materiali e dei mezzi d'opera di cui possono disporre.

Deve essere inoltre prodotto l'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura da quattro proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il contributo, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco.

Anche per i lavori di riparazione di importo non superiore a L. 150.000 i proprietari, in luogo del contributo in capitale, possono chiedere la concessione di mutui con il contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento, a termini del 4° comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366.

Art. 6.

Quando l'immobile danneggiato appartenga indivisamente a più persone, la domanda di contributo può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse delle altre.

Se le parti o i piani dell'edificio danneggiato appartengano a diverse persone, i contributi saranno deter-

avvalersi del beneficio del mutuo, il Comitato stesso stabilisce la misura del contributo, autorizza l'esecuzione dei lavori e trasmette gli atti al Genio civile. Questo provvede per l'impegno della quota di spesa a carico dello Stato, salvo che non riscontri irregolarità od abusi, e somministra i fondi al sindaco, presidente del Comitato.

I pagamenti agli interessati sono effettuati in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori, in base ai consuntivi vistati dal tecnico facente parte del Comitato.

Delle somme ricevute i sindaci daranno rendiconto trimestralmente al Genio civile.

Art. 8.

Nel caso che l'importo dei lavori superi la somma di L. 50.000, il Comitato può far proposte ed il Genio civile decide sulla concessione del contributo e sulla misura e modalità di erogazione di esso. I lavori possono essere iniziati anche in pendenza dell'approvazione.

Il contributo potrà essere corrisposto in unica soluzione all'ultimazione dei lavori od anche, a richiesta degli interessati, in più rate in base allo stato di avanzamento dei lavori stessi.

Art. 9.

La consistenza patrimoniale del richiedente, agli effetti del 2° comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, è valutata discrezionalmente dal Comitato per le riparazioni edilizie e dal Genio civile.

Art. 10.

Ai proprietari, che ne facciano richiesta, possono essere attribuiti, per l'utilizzazione, materiali e mezzi di opera, in sostituzione del contributo e fino all'ammontare di esso.

Mutui con contributo statale.

Art. 11.

I proprietari che per il finanziamento dei lavori intendono avvalersi del beneficio del mutuo assistito dal contributo statale, devono inoltrare la relativa domanda al Genio civile competente, pel tramite del Comitato per le riparazioni edilizie.

La domanda di mutuo deve essere corredata dei documenti indicati nell'art. 5.

Il Genio civile, quando ritenga che i lavori da eseguire rispondono alle finalità del presente decreto, trasmette la domanda all'Istituto di credito fondiario od edilizio indicati dall'interessato o ad uno degli altri Istituti autorizzati.

Art. 12.

A compiere le operazioni di mutuo di cui al prece-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

un ispettore generale del Genio civile coadiuvato da un ispettore generale amministrativo e da un funzionario di ragioneria di grado non inferiore al sesto.

Contributi dello Stato.

Art. 5.

I proprietari di edifici urbani o rustici, che intendano compiervi i lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto devono, per ottenere il contributo statale, presentare domanda al Genio civile pel tramite del Comitato per le riparazioni edilizie.

La domanda deve essere corredata del progetto o, pei lavori di minore importo, soltanto del computo metrico-stima dei lavori che i proprietari intendono eseguire, con l'indicazione dei materiali e dei mezzi d'opera di cui possono disporre.

Deve essere inoltre prodotto l'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura da quattro proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il contributo, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco.

Anche per i lavori di riparazione di importo non superiore a L. 150.000 i proprietari, in luogo del contributo in capitale, possono chiedere la concessione di mutui con il contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento, a termini del 4° comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366.

Art. 6.

Quando l'immobile danneggiato appartenga indivisamente a più persone, la domanda di contributo può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse delle altre.

Se le parti o i piani dell'edificio danneggiato appartengano a diverse persone, i contributi saranno determinati per ciascuna in relazione alla spesa occorrente per la riparazione della parte di edificio o del piano di sua spettanza.

Art. 7.

Quando dagli accertamenti compiuti dal Comitato per le riparazioni edilizie risulti che si tratta di piccoli lavori di riparazione per una spesa non eccedente le L. 50.000, ed il proprietario dichiari che non intende li L. 50.000, il Comitato può far proposte ed il Genio civile decide sulla concessione del contributo e sulla misura e modalità di erogazione di esso. I lavori possono essere iniziati anche in pendenza dell'approvazione.

Il contributo potrà essere corrisposto in unica soluzione all'ultimazione dei lavori od anche, a richiesta degli interessati, in più rate in base allo stato di avanzamento dei lavori stessi.

Art. 9.

La consistenza patrimoniale del richiedente, agli effetti del 2° comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, è valutata discrezionalmente dal Comitato per le riparazioni edilizie e dal Genio civile.

Art. 10.

Ai proprietari, che ne facciano richiesta, possono essere attribuiti, per l'utilizzazione, materiali e mezzi di opera, in sostituzione del contributo e fino all'ammontare di esso.

Mutui con contributo statale.

Art. 11.

I proprietari che per il finanziamento dei lavori intendono avvalersi del beneficio del mutuo assistito dal contributo statale, devono inoltrare la relativa domanda al Genio civile competente, pel tramite del Comitato per le riparazioni edilizie.

La domanda di mutuo deve essere corredata dei documenti indicati nell'art. 5.

Il Genio civile, quando ritenga che i lavori da eseguire rispondono alle finalità del presente decreto, trasmette la domanda all'Istituto di credito fondiario od edilizio indicati dall'interessato o ad uno degli altri Istituti autorizzati.

Art. 12.

A compiere le operazioni di mutuo di cui al precedente articolo sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti o ad altre disposizioni, gli Istituti di credito edilizio e quelli di credito fondiario.

Nel caso di lavori di riparazione di edifici, per i quali siano vigenti contratti con Istituti di credito edilizio o fondiario, i mutui occorrenti per i nuovi lavori saranno concessi, con le norme ed i benefici del presente decreto, dagli stessi Istituti. Qualora entro un mese

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

dalla data della trasmissione della domanda, il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro Istituto.

Le perizie ed ogni altro accertamento tecnico sono eseguiti dal Genio civile ma gli Istituti mutuanti possono fare intervenire nei singoli casi un esperto da essi designato.

Art. 13.

I mutui non potranno superare la somma occorrente per le riparazioni e ritenuta ammissibile dal Genio civile esclusa ogni opera di ampliamento o miglioramento non necessaria ai fini dell'abitabilità.

Il contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento previsto dal comma 4° dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, e dall'ultimo comma dell'art. 5 del presente decreto, sarà commisurato al terzo di detta somma anche se il mutuo fosse ad essa inferiore e sarà corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.

Art. 14.

Il proprietario anche di parte dell'immobile danneggiato, può contrarre il mutuo in proprio nome salvo, per le riparazioni occorrenti alle parti comuni dell'intero fabbricato, il diritto di rivalsa verso i condomini.

Nel caso di proprietà indivisa il mutuo può essere contratto da uno solo dei comproprietari, anche nell'interesse degli altri.

Art. 15.

L'ipoteca a favore dell'Istituto è opponibile a qualunque avente diritto, qualora venga iscritta a carico di coloro che risultano dai documenti di cui al 3° comma dell'art. 5.

Se l'immobile appartiene indivisamente a più persone ed il mutuo è stato contratto nell'interesse di tutte, l'ipoteca è iscritta contro tutti i comproprietari anche se alcuni di essi non siano intervenuti nel contratto di mutuo.

Se le parti o i piani dell'immobile appartengono a proprietari diversi, l'ipoteca è iscritta per l'intero ammontare della somma data a mutuo contro il condomino che ha contratto il mutuo stesso, e può altresì essere iscritta contro gli altri condomini, sebbene non intervenuti nel contratto, limitatamente alla somma della quale ciascuno di questi condomini deve rispondere per concorso nella spesa di riparazione delle parti comuni dell'immobile.

L'ammontare della parte di mutuo gravante su ciascuno dei predetti condomini è determinato, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, sul piano o sulla parte di spettanza di ciascun condomino, dall'ufficio del Genio civile in base alle norme del Codice civile sul condominio degli edifici senza pregiudizio dei diritti delle parti.

L'ipoteca stessa ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e anche di fronte ai crediti privilegiati.

della guerra, s'intendono attribuiti agli Istituti ad estinzione, fino a concorrenza, del debito verso di essi contratto dai proprietari medesimi.

Art. 16.

I mutui vengono erogati con il sistema delle somministrazioni rateali durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento, ovvero in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori stessi.

I mutui sono ammortizzabili mediante il pagamento di semestralità costanti nel periodo di tempo richiesto dall'interessato, che non sia eccedente i quarant'anni.

Le semestralità sono comprensive dell'interesse, di una quota di rimborso del capitale del diritto di commissione a favore dell'Istituto mutuante nella misura non eccedente il 0,70 % e, nel caso di mutui somministrati in contanti di una speciale provvigione da concordarsi fra l'Istituto ed il mutuatario pel futuro collocamento delle cartelle.

Per la riscossione delle semestralità gli Istituti potranno avvalersi dell'opera degli esattori delle imposte dirette, previe convenzioni particolari da stipularsi con gli esattori stessi.

Art. 17.

I mutui saranno stipulati al saggio del 4 % che potrà essere elevato fino al 5 % con decreto del Ministro per il tesoro.

In corrispondenza dei mutui stipulati gli Istituti possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio garantite sussidiariamente all'Istituto emittente dallo Stato.

Art. 18.

Alle operazioni di mutuo contemplate nel presente decreto sono applicabili, per tutto quanto non è previsto nel decreto stesso, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario.

Art. 19.

Se i proprietari non osservino nei lavori di riparazione i termini o le altre prescrizioni imposte dal Comitato per le riparazioni edilizie o dal Genio civile, il contributo di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, può essere revocato con diritto a ripetere le somme che fossero state già corrisposte. Nel caso di mutuo con contributo statale, il mutuo stesso sarà limitato alla somma già erogata, restando proporzionalmente ridotto anche a tale parte il contributo statale.

Rimborso di spese
ed utilizzazione dei fabbricati riparati.

Art. 20.

Quando i proprietari degli edifici riparati dall'Amministrazione dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, non effettuino in unica soluzione il rim-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, e dall'ultimo comma dell'art. 5 del presente decreto, sarà commisurato al terzo di detta somma anche se il mutuo fosse ad essa inferiore e sarà corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.

Art. 14.

Il proprietario anche di parte dell'immobile danneggiato, può contrarre il mutuo in proprio nome salvo, per le riparazioni occorrenti alle parti comuni dell'intero fabbricato, il diritto di rivalsa verso i condomini.

Nel caso di proprietà indivisa il mutuo può essere contratto da uno solo dei comproprietari, anche nell'interesse degli altri.

Art. 15.

L'ipoteca a favore dell'Istituto è opponibile a qualunque avente diritto, qualora venga iscritta a carico di coloro che risultano dai documenti di cui al 3° comma dell'art. 5.

Se l'immobile appartiene indivisamente a più persone ed il mutuo è stato contratto nell'interesse di tutte, l'ipoteca è iscritta contro tutti i comproprietari anche se alcuni di essi non siano intervenuti nel contratto di mutuo.

Se le parti o i piani dell'immobile appartengono a proprietari diversi, l'ipoteca è iscritta per l'intero ammontare della somma data a mutuo contro il condomino che ha contratto il mutuo stesso, e può altresì essere iscritta contro gli altri condomini, sebbene non intervenuti nel contratto, limitatamente alla somma della quale ciascuno di questi condomini deve rispondere per concorso nella spesa di riparazione delle parti comuni dell'immobile.

L'ammontare della parte di mutuo gravante su ciascuno dei predetti condomini è determinato, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, sul piano o sulla parte di spettanza di ciascun condomino, dall'ufficio del Genio civile in base alle norme del Codice civile sul condominio degli edifici senza pregiudizio dei diritti delle parti.

L'ipoteca stessa ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e anche di fronte ai crediti privilegiati.

Quando si tratti di edifici rustici, l'ipoteca potrà essere iscritta anche sopra una congrua parte del fondo al cui servizio gli edifici stessi sono posti, che deve essere individuata nell'atto di mutuo.

Gli indennizzi che lo Stato potrà riconoscere in aggiunta ai benefici di cui al presente decreto a favore dei proprietari dei fabbricati danneggiati per effetto

missione a favore dell'Istituto mutuante nella misura non eccedente il 0,70 % e, nel caso di mutui somministrati in contanti di una speciale provvigione da concordarsi fra l'Istituto ed il mutuatario pel futuro collocamento delle cartelle.

Per la riscossione delle semestralità gli Istituti potranno avvalersi dell'opera degli esattori delle imposte dirette, previe convenzioni particolari da stipularsi con gli esattori stessi.

Art. 17.

I mutui saranno stipulati al saggio del 4 % che potrà essere elevato fino al 5 % con decreto del Ministro per il tesoro.

In corrispondenza dei mutui stipulati gli Istituti possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio garantite sussidiariamente all'Istituto emittente dallo Stato.

Art. 18.

Alle operazioni di mutuo contemplate nel presente decreto sono applicabili, per tutto quanto non è previsto nel decreto stesso, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario.

Art. 19.

Se i proprietari non osservino nei lavori di riparazione i termini o le altre prescrizioni imposte dal Comitato per le riparazioni edilizie o dal Genio civile, il contributo di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, può essere revocato con diritto a ripetere le somme che fossero state già corrisposte. Nel caso di mutuo con contributo statale, il mutuo stesso sarà limitato alla somma già erogata, restando proporzionalmente ridotto anche a tale parte il contributo statale.

Rimborso di spese
ed utilizzazione dei fabbricati riparati.

Art. 20.

Quando i proprietari degli edifici riparati dall'Amministrazione dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, non effettuino in unica soluzione il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione stessa, questa può richiedere che le mensilità di fitto le siano pagate direttamente dall'assegnatario del locale riparato, fino all'ammontare del rimborso dovuto nella misura delle annualità di cui al 2° comma dell'art. 6 del decreto sopra citato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

Resta salva in ogni altro punto la disposizione dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366.

Art. 21.

La facoltà di assegnare abitazioni alle persone rimaste senza tetto, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, è limitata alle abitazioni riparate direttamente dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 22.

A coloro che abbiano ottenuto l'assegnazione di case di abitazione a termini dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, è fatto divieto di cederle o sublocarle in tutto o in parte sotto pena di decadenza della concessione.

Materiale di ricupero dalle macerie.

Art. 23.

I materiali provenienti dallo sgombero di aree pubbliche si intendono di proprietà dello Stato.

Di tali materiali il Genio civile si avvarrà per le riparazioni eseguite d'ufficio.

Lo stesso Genio civile e i Comitati per le riparazioni edilizie possono anche concederli ai privati che procedano direttamente ai lavori di riparazione.

Art. 24.

Quando il proprietario non provveda ai lavori di riparazione nel termine fissato con ordinanza del Genio civile o quando l'esecuzione dei lavori sia vietata ai sensi dell'art. 2 comma 1°, del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, si può procedere al prelevamento dei materiali ed avanzi esistenti in aree di fabbricati privati distrutti e danneggiati allo scopo di utilizzarli nei lavori di riparazione da compiersi dal Genio civile o da altri proprietari.

I Comitati per le riparazioni edilizie accertano a chi appartengano i detti materiali ed avanzi, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti al proprietario dell'area su cui insistono i materiali stessi.

Il prelevamento è effettuato in contraddittorio con il proprietario che può farsi assistere da un proprio esperto.

Il prezzo è fissato di comune accordo fra il proprietario dei materiali ed avanzi ed il Genio civile o gli altri proprietari di fabbricati, pei quali viene eseguito il prelevamento. Sorgendo dissenso sul prezzo dovranno farsi constare nel verbale di prelevamento i divergenti elementi di valutazione ed il proprietario dell'area può chiedere che il prezzo sia fissato insindacabilmente da un perito designato d'accordo tra le parti o, in mancanza di tale accordo, dal pretore competente per luogo.

Il ricorso al perito non impedisce la presa di pos-

menti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari. Gli atti di mutuo rientrano nel trattamento tributario che compete agli Istituti di credito fondiario ed edilizio che lo erogano.

Art. 26.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto e del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366.

Art. 27.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI — TUPINI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 35. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 5.

Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per i lavori concernenti il ricovero di persone senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, recante provvedimenti per il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per le riparazioni a cura diretta dello Stato dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra, da destinarsi al rico-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di abitazione a termini dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, è fatto divieto di cederle o sublocarle in tutto o in parte sotto pena di decadenza della concessione.

Materiale di ricupero dalle macerie.

Art. 23.

I materiali provenienti dallo sgombero di aree pubbliche si intendono di proprietà dello Stato.

Di tali materiali il Genio civile si avvarrà per le riparazioni eseguite d'ufficio.

Lo stesso Genio civile e i Comitati per le riparazioni edilizie possono anche concederli ai privati che procedano direttamente ai lavori di riparazione.

Art. 24.

Quando il proprietario non provveda ai lavori di riparazione nel termine fissato con ordinanza del Genio civile o quando l'esecuzione dei lavori sia vietata ai sensi dell'art. 2 comma 1°, del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, si può procedere al prelevamento dei materiali ed avanzi esistenti in aree di fabbricati privati distrutti e danneggiati allo scopo di utilizzarli nei lavori di riparazione da compiersi dal Genio civile o da altri proprietari.

I Comitati per le riparazioni edilizie accertano a chi appartengano i detti materiali ed avanzi, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti al proprietario dell'area su cui insistono i materiali stessi.

Il prelevamento è effettuato in contraddittorio con il proprietario che può farsi assistere da un proprio esperto.

Il prezzo è fissato di comune accordo fra il proprietario dei materiali ed avanzi ed il Genio civile o gli altri proprietari di fabbricati, pei quali viene eseguito il prelevamento. Sorgendo dissenso sul prezzo dovranno farsi constare nel verbale di prelevamento i divergenti elementi di valutazione ed il proprietario dell'area può chiedere che il prezzo sia fissato insindacabilmente da un perito designato d'accordo tra le parti o, in mancanza di tale accordo, dal pretore competente per luogo.

Il ricorso al perito non impedisce la presa di possesso e l'utilizzazione dei materiali.

Art. 25.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, e del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie salvi gli emolumenti di archivio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI — TUPINI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 35. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 5.

Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per i lavori concernenti il ricovero di persone senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, recante provvedimenti per il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per le riparazioni a cura diretta dello Stato dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra, da destinarsi al ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche, in conformità del disposto dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per la concessione di contributi statali a favore dei proprietari che intraprendono lavori di riparazione di carattere indifferibile e urgente ai propri fabbricati danneggiati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784016

dalla guerra, in conformità del disposto dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a iscrivere con propri decreti le somme occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in relazione al fabbisogno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 33. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » con sede in Gela (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 17 marzo 1943, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375, il dott. Giacomo Del Guercio è stato nominato liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela, con sede nel comune di Gela (Caltanissetta);

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Del Guercio;

Decreta:

In sostituzione del predetto liquidatore, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela, [illegible] (Caltanissetta) in luogo

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1945.

Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 77 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, recante norme per la disciplina delle requisizioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 385, sull'istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni;

Di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Sono istituiti, nei seguenti capoluoghi di provincia e con giurisdizione nei territori in appresso indicati, i Comitati giurisdizionali territoriali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni, previsti dall'art. 77 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741:

in Palermo, per le provincie della Sicilia;

in Catanzaro, per le provincie della Calabria;

in Bari, per le provincie delle Puglie e della Basilicata;

in Napoli, per le provincie della Campania e del Molise;

in Roma, per le provincie del Lazio, degli Abruzzi, dell'Umbria e delle Marche, nonchè per lo stralcio delle pendenze relative a territori d'oltremare;

in Cagliari, per le provincie della Sardegna;

in Firenze, per le provincie della Toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1945

BONOMI — TUPINI — SOLERI

(91)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro;

Decreta:

Il dott. Aldo Ludovichetti è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784016

sivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 33. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » con sede in Gela (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 17 marzo 1943, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375, il dott. Giacomo Del Guercio è stato nominato liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela, con sede nel comune di Gela (Caltanissetta);

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Del Guercio;

Decreta:

In sostituzione del predetto liquidatore, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » di Gela, con sede nel comune di Gela (Caltanissetta), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(78)

Di concerto con i Ministri per la grazia [illegible] e per il tesoro;

Decreta:

Sono istituiti, nei seguenti capoluoghi di provincia e con giurisdizione nei territori in appresso indicati, i Comitati giurisdizionali territoriali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni, previsti dall'art. 77 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741:

in Palermo, per le provincie della Sicilia;

in Catanzaro, per le provincie della Calabria;

in Bari, per le provincie delle Puglie e della Basilicata;

in Napoli, per le provincie della Campania e del Molise;

in Roma, per le provincie del Lazio, degli Abruzzi, dell'Umbria e delle Marche, nonchè per lo stralcio delle pendenze relative a territori d'oltremare;

in Cagliari, per le provincie della Sardegna;

in Firenze, per le provincie della Toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1945

BONOMI — TUPINI — SOLERI

(91)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro;

Decreta:

Il dott. Aldo Ludovichetti è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, in sostituzione del rag. Mario Elli, destinato ad altro incarico.

Roma, addì 12 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(93)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 19 gennaio 1945, è stato nominato commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro, il dott. Giorgio Flagelli, per la durata di mesi sei.

(105)

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7 in data 19 gennaio 1945, è stata sciolta l'ordinaria amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti ed il dott. Ferruccio D'Orazi è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto stesso.

(106)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Cenzo Recupero di Santi, nato a Milazzo il 16 gennaio 1916, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma in medicina e chirurgia conseguito presso la Regia università di Messina nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Messina.

(107)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Francesco Finocchio di Federico, nato a Brindisi il 23 settembre 1916, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Bari nel 1940.

Se ne dà notizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bari.

(108)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 3 del 5 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(109)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 4 del 9 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(110)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 5 dell'11 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(111)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 778016

Nuoro, il dott. Giorgio Flagelli, per la durata di mesi sei.

(105)

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7 in data 19 gennaio 1945, è stata sciolta l'ordinaria amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti ed il dott. Ferruccio D'Orazi è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto stesso.

(106)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Cenzo Recupero di Sanit, nato a Milazzo il 16 gennaio 1916, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di medicina e chirurgia conseguito presso la Regia università di Messina nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Messina.

(107)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Francesco Finocchio di Federico, nato a Brindisi il 22 settembre 1916, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Bari nel 1940.

Se ne dà notizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bari.

(108)

Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(109)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 4 del 9 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(110)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 5 dell'11 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(111)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 23 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 81

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 dicembre 1944, n. 428.
Aumento della tariffa degli onorari e dei diritti notarili. Pag. 84

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Ratifica della nomina del commissario della gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Taranto . . . . . Pag. 85

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro . . . . . Pag. 86

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Conferma in carica del presidente e sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo . . . . . Pag. 86

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Sostituzione del liquidatore e di un membro del Collegio [illegible] della Cassa rurale e Maria SS.ma delle Vittorie» [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di PP. con sede in Nola (Napoli). Pag. 87

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Arezzo . . . . . Pag. 88

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bolognetta (Palermo) . . . Pag. 88

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro: Comunicato riguardante i prezzi dei saponi . . . Pag. 88

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle medaglie al valore militare;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, relativo alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie	semestrale L. 150	All'Estero	semestrale L. 300	In Italia e Colonie	semestrale L. 100	All'Estero	semestrale L. 200
	trimestrale » 80		trimestrale » 150		trimestrale » 60		trimestrale » 120
	Un fascicolo » 5		Un fascicolo » 10		Un fascicolo » 5		Un fascicolo » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo L. 400 —
	semestrale » 100 —		semestrale » 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 81

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 dicembre 1944, n. 428.
Aumento della tariffa degli onorari e dei diritti notarili. Pag. 84

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Ratifica della nomina del commissario della gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Taranto . . . . . Pag. 85

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro . . . . . Pag. 86

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Conferma in carica del presidente e sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo . . . . . Pag. 86

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Sostituzione del liquidatore e di un membro del Collegio sindacale della Cassa rurale «Maria SS.ma delle Vittorie» con sede in Piazza Armerina (Enna) . . . . Pag. 86

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Ratifica della nomina del commissario della gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Siena . . . . . Pag. 87

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria di Lercara Friddi (Palermo) . . . . . Pag. 87

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di PP. con sede in Nola (Napoli). Pag. 87

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Arezzo . . . . . Pag. 88

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bolognetta (Palermo) . . . Pag. 88

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro: Comunicato riguardante i prezzi dei saponi . . . Pag. 88

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle medaglie al valore militare;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, relativo alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti;

Sulla proposta del Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valore militare alla memoria all'ammiraglio di Squadra *Bergamini Carlo* fu Paolo e fu Agnese Costagiani, nato a S. Felice sul Panaro (Modena) il 24 ottobre 1888, con la seguente motivazione:

Comandante in capo delle Forze navali da battaglia, sorprese dall'armistizio in piena efficienza materiale e morale trascinò con l'autorità e con l'esempio tutte le sue navi ad affrontare ogni rischio pur di obbedire, per fedeltà al Re e per il bene della Patria, al più amaro degli ordini. E nell'adempimento del dovere scomparve in mare con la sua

Declassified E.O. 12356 Sect. 3.3/NND No. 785016

nave ammiraglia, colpita a morte dopo accanita difesa dal nuovo nemico, scrivendo nella storia della Marina una pagina incancellabile di dedizione e di onore.

Il presente decreto sarà a suo tempo registrato alla Corte dei conti.

Dal Comando Supremo, addì 20 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita « sul campo » la medaglia d'oro al valor militare alla memoria al contrammiraglio *Federico Martinengo* di Filippo e fu Angela Gallo, nato a Roma il 18 luglio 1897, con la seguente motivazione:

Ufficiale ammiraglio dotato di spiccatissime doti di mente, di cuore e di carattere come già durante la guerra 1915-18, anche nella guerra 1940-43 negli importanti incarichi che svolse a bordo ed a terra, diede prova di profonda preparazione, di sicura fede e coraggio.

All'atto dell'armistizio, incaricato del trasferimento delle unità antisommergibili presenti a La Spezia e della inutilizzazione di quelle non in grado di muovere, svolse il suo mandato con decisa risolutezza, pur attraverso enormi difficoltà create dalla situazione contingente.

Con una sezione di V.A.S. lasciò il porto solo nell'imminenza dell'occupazione della Piazza da parte di forti reparti tedeschi.

Incontrata in mare una sezione di motosiluranti germaniche, decise immediatamente, nonostante le condizioni di marcata inferiorità di accettare l'impari lotta. Serrate le distanze la affrontò con azione ravvicinata e non lasciò tregua fin quando, colpito mortalmente, cadde esanime, mentre il Suo spirito continuava ad aleggiare sugli equipaggi che da terra proseguivano la lotta, desistendo solo quando le unità germaniche, duramente provate nei mezzi e negli uomini, si ritiravano dall'azione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

Albanesi Augusto Cesare fu Attilio e di Marcato Anna, nato a Venezia, il 17 maggio 1922, aspirante guardiamarina. — (*Determinazione del 15 settembre 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

Cortese Domenico di Alveo e di Nusso Santina, nato ad Asti il 21 marzo 1921, infermiere, matricola 62605. — (*Determinazione del 15 settembre 1944*).

A VIVENTI

(*) *Donato Alberto* fu Pietro e di Canonici Amelia, nato a La Spezia il 4 maggio 1914, tenente di vascello. — (*Determinazione dell'8 settembre 1944*).

Ranzino Vincenzo di Pietro e fu Serio Angela, nato a Cefalù (Palermo) il 13 marzo 1899, maggiore Genio navale;

Pedemonte Tullio fu Luigi e fu Casazza Luigia, nato a Genova il 20 giugno 1892, tenente di vascello. — (*Determinazione del 10 settembre 1944*).

Scaipinelli Giorgio di Giuseppe e di Marasso Evelina, nato a Milano il 24 aprile 1921, aspirante guardiamarina;

Prin Marcello fu Carlo e di Vigna Secondina, nato a Modane il 12 ottobre 1912, 2° capo S.D.T., matricola 27694;

Bettinelli Alessandro di Luigi e di Spinelli Palomina, nato a Milano il 2 agosto 1921, cannoniere P.M., matricola 5737;

Attardi Stefano di Luigi e di Maggio Calogera, nato a Sciacca (Agrigento) il 15 aprile 1919, marò, matricola 84015;

Fulignani Andrea di Ettore e di Quadrelli Francesca, nato ad Apuania il 18 gennaio 1916, sottocapo fuochista, matricola 13844. — (*Determinazione del 15 settembre 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Ciaramelli Mauro fu Francesco e di Pompona Silla, nato a Marina di Pisa (Pisa) il 4 agosto 1907, capo di 1ª classe, matricola 7834;

Spazzini Mario di Romeo e di Paris Bice, nato a Sestri Ponente il 10 ottobre 1922, sottocapo furiere, matricola 52865;

Antonioli Giovanni di Luigi e di Beschi Enrica, nato a Marrano (Brescia) il 14 novembre 1921, sottocapo cannoniere, matricola 56490;

Perissinotti Valentino di Sante e di Babbuini Rosolina, nato a Pordenone (Udine) il 15 giugno 1922, marò, matricola 79499;

Padoan Felice di Giuseppe e di Colombo Iride, nato a Chioggia (Venezia) l'11 ottobre 1918, marò, matricola 60900;

Guriotti Andrea di Francesco e di Fradia Teresa, nato a Colloreto Dorella (Aosta) il 14 aprile 1920, cannoniere O., matricola 22310. — (*Determinazione del 15 settembre 1944*).

A VIVENTI

(*) *Castracane degli Antelminelli Francesco* di Guido e di Mei Anna Maria, nato a Castelfidardo (Ancona) il 27 settembre 1917, tenente di vascello;

(*) *Di Sarcina Erasmo* di Tobia e di D'Ovido Elisa, nato a Gaeta il 22 ottobre 1906, tenente Genio navale (D.M.);

(*) *Frigeri Massimo* di Giulio e di Maccarinelli Letizia, nato a Milano il 14 luglio 1920, guardiamarina;

(*) *Albertini Emilio* di Antonio e di Zini Adele, nato a Firenze il 30 marzo 1907, capo silurista di 1ª classe, matricola 7515;

(*) *Scalini Giuseppe* fu Ambrosio e di Sena Ermelinda, nato a Napoli il 1° aprile 1903, capo elettricista di 1ª classe, matricola 1096;

(*) *Gavazzi Goliardo* di Guido e di Pacinotti Giulia, nato a Pistoia il 13 ottobre 1910, capo M.N. di 2ª classe, matri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita « sul campo » la medaglia d'oro al valor militare alla memoria al contrammiraglio *Federico Martinengo* di Filippo e fu Angela Gallo, nato a Roma il 18 luglio 1897, con la seguente motivazione:

Ufficiale ammiraglio dotato di spiccatissime doti di mente, di cuore e di carattere come già durante la guerra 1915-18, anche nella guerra 1940-43 negli importanti incarichi che svolse a bordo ed a terra, diede prova di profonda preparazione, di sicura fede e coraggio.
All'atto dell'armistizio, incaricato del trasferimento delle unità antisommergibili presenti a La Spezia e della inutilizzazione di quelle non in grado di muovere, svolse il suo mandato con decisa risolutezza, pur attraverso enormi difficoltà create dalla situazione contingente.
Con una sezione di V.A.S. lasciò il porto solo nell'imminenza dell'occupazione della Piazza da parte di forti reparti tedeschi.
Incontrata in mare una sezione di motosiluranti germaniche, decise immediatamente, nonostante le condizioni di marcata inferiorità di accettare l'impari lotta. Serrate le distanze la affrontò con azione ravvicinata e non lasciò tregua fin quando, colpito mortalmente, cadde esanime, mentre il Suo spirito continuava ad aleggiare sugli equipaggi che da terra proseguivano la lotta, desistendo solo quando le unità germaniche, duramente provate nei mezzi e negli uomini, si ritiravano dall'azione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

A VIVENTI

(*) *Donato Alberto* fu Pietro e di Canonici Amelia, nato a La Spezia il 4 maggio 1914, tenente di vascello. — (*Determinazione dell'8 settembre* 1944).

Ranzino Vincenzo di Pietro e fu Serio Angela, nato a Cefalù (Palermo) il 13 marzo 1899, maggiore Genio navale;
Pedemonte Tullio fu Luigi e fu Casazza Luigia, nato a Genova il 20 giugno 1892, tenente di vascello. — (*Determinazione del 10 settembre* 1944).

Scalpinelli Giorgio di Giuseppe e di Marasso Evelina, nato a Milano il 24 aprile 1921, aspirante guardiamarina;
Prin Marcello fu Carlo e di Vigna Secondina, nato a Modane il 12 ottobre 1912, 2° capo S.D.T., matricola 27694;
Bettinelli Alessandro di Luigi e di Spinelli Palomina, nato a Milano il 2 agosto 1921, cannoniere P.M., matricola 5737;
Attardi Stefano di Luigi e di Maggio Calogera, nato a Sciacca (Agrigento) il 15 aprile 1919, marò, matricola 84015;
Fulignani Andrea di Ettore e di Quadrelli Francesca, nato ad Apuania il 18 gennaio 1916, sottocapo fuochista, matricola 13344. — (*Determinazione del* 15 settembre 1944).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Ciaramelli Mauro fu Francesco e di Pompona Silia, nato a Marina di Pisa (Pisa) il 4 agosto 1907, capo di 1ª classe, matricola 7834;
Spazzini Mario di Romeo e di Paris Bice, nato a Sestri Ponente il 10 ottobre 1922, sottocapo furiere, matricola 52865;
Antonioli Giovanni di Luigi e di Beschi Enrica, nato a Marrano (Brescia) il 14 novembre 1921, sottocapo cannoniere, matricola 56490;
Perissinotti Valentino di Sante e di Babbuini Rosolina, nato a Pordenone (Udine) il 15 giugno 1922, marò, matricola 79499;
Padoan Felice di Giuseppe e di Colombo Iride, nato a Chioggia (Venezia) l'11 ottobre 1918, marò, matricola 60900;
Guriotti Andrea di Francesco e di Fradia Teresa, nato a Colloreto Dorella (Aosta) il 14 aprile 1929, cannoniere O., matricola 22310. — (*Determinazione del* 15 *settembre* 1944).

A VIVENTI

(*) *Castracane degli Antelminelli Francesco* di Guido e di Mei Anna Maria, nato a Castelfidardo (Ancona) il 27 settembre 1917, tenente di vascello;
(*) *Di Sarcina Erasmo* di Tobia e di D'Ovido Elisa, nato a Gaeta il 22 ottobre 1906, tenente Genio navale (D.M.);
(*) *Frigeri Massimo* di Giulio e di Maccarinelli Letizia, nato a Milano il 14 luglio 1920, guardiamarina;
(*) *Albertini Emilio* di Antonio e di Zini Adele, nato a Firenze il 30 marzo 1907, capo silurista di 1ª classe, matricola 7515;
(*) *Scalini Giuseppe* fu Ambrosio e di Sena Ermelinda, nato a Napoli il 1° aprile 1903, capo elettricista di 1ª classe, matricola 1096;
(*) *Gavazzi Goliardo* di Guido e di Pacinotti Giulia, nato a Pistoia il 13 ottobre 1910, capo M.N. di 2ª classe, matricola 16709;
(*) *Lonati Angelo* di Giuseppe e di Poli Letizia, nato a Piombino il 20 settembre 1913, 2° nocchiere, matricola 30797. — (*Determinazione dell'8 settembre* 1944).

Lambiase Vincenzo fu Domenico e fu Mentola Anna, nato a Salerno il 21 gennaio 1908, 2° capo M.N., matricola 6688;
De Bellis Angelo di Michele e fu Concetta Anna, nato a Gioia del Colle (Bari) il 26 maggio 1915, 2° capo elettricista, matricola 30578;
Crotti Antonio di Carlo e fu Pavanello Emura, nato a Biagio di Callalta (Treviso) il 17 aprile 1916, 2° capo M.N., matricola 41673;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Goffredo Gaetano di Raffaele e di Di Somma Filomena, nato a Torre del Greco (Napoli) il 15 gennaio 1915, sergente silurista, matricola 88756;

Padani Mario fu Andrea e di Gambalò Emilia, nato a Mede (Pavia) il 9 aprile 1925, sottocapo radiotelegrafista, matricola 69795;

Fascelli Antonio di Michele e fu Scotto Teresa, nato a Monte di Procida (Napoli) l'11 febbraio 1922, nocchiere, matricola 2589;

De Michele Raffaele di Antonio e di Piersante Anna, nato a Pescara il 13 agosto 1922, cannoniere A., matricola 78875;

Sale Alberto di Armando e di Anzi Italia, nato a Roma il 14 agosto 1921 R.T.I., matricola 43326;

Innocenti Egisto fu Luigi e di Lerbina Angela, nato a Rimini l'11 luglio 1922, silurista, matricola 69496;

Accolla Sebastiano di Pasquale e di Bottaro Rosina, nato a Siracusa il 5 gennaio 1922, marò, matricola 97342. — (*Determinazione dell'8 settembre* 1944).

Bazan Luigi di Enrico e di Agnello Maria, nato a Torino il 20 ottobre 1910, capitano di corvetta;

Aracci Lino di Lino e di Dollenz Amelia, nato a Lussinpiccolo (Pola) il 5 ottobre 1919, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 12 settembre* 1944).

Supering Leo Antonio di Antonio Vito e di Scalembre Giovanna, nato ad Abbazia (Fiume) il 28 agosto 1923, guardiamarina;

Cardona Guido di Armando e di Giallanza Elena, nato a Roma il 29 gennaio 1920, guardiamarina;

Colombo Carlo di Francesco e di Anselmi Clelia, nato a Viterbo (Roma) il 19 marzo 1923, aspirante guardiamarina;

Nesci Domenico fu Vincenzo e di Gurgoracci Clotilde, nato a Reggio Calabria il 12 maggio 1922, aspirante guardiamarina;

Manios Ivo fu Gervasio e di Moro Delizia, nato ad Azzano Decino (Udine) il 25 agosto 1919, 2° capo mus., matricola 48388;

Uboldi Luigi di Vittorio e di Sassari Virginia, nato a Teglia (Sondrio) il 26 giugno 1921, sergente cannoniere, matricola 52821;

Brighi Bruno di Enrico e di Maestripian Bianca, nato a Genova il 13 febbraio 1919, sottocapo fuochista, matricola 75296;

Scotti Renzo di Giacomo e di Fugazza Albertina, nato a Gerra di Pizzichettone (Cremona) il 31 agosto 1917, sottocapo segnalatore, matricola 40658;

Ghidini Luigi di Angelo e di Botti Laura, nato a Pieve di Brescia il 10 gennaio 1922, marò, matricola 80604;

Gavinato Luigi di Giulio e di Magarotto Antonia, nato a Strigno (Trento) il 17 maggio 1924, furiere O., matricola 10141. — (*Determinazione del 15 settembre* 1944).

(*) A sanzione di quanto già disposto dal Capo di Stato Maggiore della Marina nel luglio 1943, (telebusta n. 2604-S del 6 agosto 1943 di Maricosom).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, addì 4 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

UMBERTO DI SAVOIA

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Manuti Giorgio di Francesco e fu Rizzi Franca, nato a Barletta (Bari) il 24 aprile 1900, capitano di fregata. — (*Determinazione del 3 maggio* 1944).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Avanzati Rino di Armando e di Cencini Remida, nato a Badia S. Salvatore (Siena) il 5 ottobre 1922, sottocapo cannoniere armiere, matricola 53967;

Rampon Giuseppe di Rampon Maria, nato a Venezia il 25 dicembre 1919, marinaio, matricola 79892. — (*Determinazione del 16 settembre* 1944).

Vicia Alfredo fu Temistocle e fu Agrofoglio Emilia, nato a Genova il 5 settembre 1900, tenente colonnello Genio navale;

Morelli Bruno di Arturo e di Sanelli Rosa, nato a Pierasanta (Lucca) il 9 settembre 1914, capo meccanico di 3ª, matricola 29379;

Ceppatelli Egisto di Emilio e di Guerrieri Ada, nato a Volterra il 20 gennaio 1920, 2° capo cannoniere P.S., matricola 36690;

Lai Pietro di Gavino e di Manunta Giacoma, nato a Tissi (Sassari) il 24 agosto 1920, sergente silurista, matricola 51502;

Kenda Giuseppe di Antonio e di Gasperuti Paola, nato a Plezzo (Gorizia) il 17 giugno 1920, sottocapo cannoniere A., matricola 47079. — (*Determinazione del 18 settembre* 1944).

Clemente Giuseppe di Pasquale e di Gesù Angela, nato ad Altamura (Bari) il 6 dicembre 1909, capo meccanico di 2ª classe, matricola 6590;

Pirazzoli Ugo di Valentino e di Fabbri Bianca, nato a Imola (Bologna) il 22 luglio 1909, 2° capo silurista, matricola 10953;

Giordano Salvatore di Stefano e di Milano Alfonsa, nato ad Agrigento il 17 ottobre 1915, 2° capo silurista, matricola 18358;

Luciano Carmine di Carmine, nato a Bonea (Benevento) il 15 febbraio 1920, 2° capo cannoniere P.S., matricola 41312;

Vallotto Giovanni fu Ettore e di Marin Antonietta, nato a Vittorio Veneto il 18 marzo 1920, 2° capo radiotelegrafista, matricola 42457;

Craus Gennaro di Francesco e di Bursi Maria, nato a Napoli il 10 ottobre 1919, sergente cannoniere P.S., matricola 45153;

Codogno Livio di Giuseppe e di Pezzetta Vandalia, nato a Spilimbergo (Udine) il 29 dicembre 1921, sergente elettricista matricola 54823;

Gianfrancesco Addolorato di Carmine e di Peccia Concetta, nato a Cantalupo (Campobasso) il 10 marzo 1922, sergente radiotelegrafista, matricola 52340;

Bosazzi Antonio di Antonio e fu Berghich Caterina, nato a Pola il 2 novembre 1919, sottocapo elettricista, matricola 96277;

Cozzuto Vincenzo di Ciro e di Sora Rachele, nato a Napoli il 22 giugno 1919, sottocapo fuochista O., matricola 99023;

Schiavini Remo di Enrico e di Galimberti Felicita, nato a Milano il 12 maggio 1920, sottocapo S.D.T., matricola 922;

Napoli Giovanni di Michele e di Marignano Amelia, nato ad Agropoli (Salerno) il 6 agosto 1919, sottocapo cannoniere O., matricola 93932;

Latanza Cosimo fu Emanuele e di Fasano Pasqualina, nato a Taranto il 20 luglio 1919, sottocapo cannoniere O., matricola 99189;

Trasforini Iser di Bruno e di Fabbri Margherita, nato a Comacchio (Ferrara) il 10 novembre 1920, nocchiere, matricola 17478;

Bacigalupo Giuseppe di Vittorio e di Rosaspo Chiara, nato [illegible] furiere S., matri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Bazan Luigi di Enrico e di Agnello Maria, nato a Torino il 20 ottobre 1910, capitano di corvetta;

Aracci Lino di Lino e di Dollenz Amelia, nato a Lussimpiccolo (Pola) il 5 ottobre 1919, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 12 settembre 1944*).

Superina Leo Antonio di Antonio Vito e di Scalembre Giovanna, nato ad Abbazia (Fiume) il 28 agosto 1922, guardiamarina;

Cardona Guido di Armando e di Giallanza Elena, nato a Roma il 29 gennaio 1920, guardiamarina;

Colombo Carlo di Francesco e di Anselmi Clelia, nato a Viterbo (Roma) il 19 marzo 1923, aspirante guardiamarina;

Nesci Domenico fu Vincenzo e di Gurgoracci Clotilde, nato a Reggio Calabria il 12 maggio 1922, aspirante guardiamarina;

Manias Ivo fu Gervasio e di Moro Delizia, nato ad Azzano Decino (Udine) il 25 agosto 1919, 2° capo mus., matricola 48388;

Ubaldi Luigi di Vittorio e di Sassari Virginia, nato a Teglia (Sondrio) il 26 giugno 1921, sergente cannoniere, matricola 52821;

Brighi Bruno di Enrico e di Maestripian Bianca, nato a Genova il 13 febbraio 1919, sottocapo fuochista, matricola 75296;

Scotti Renzo di Giacomo e di Fugazza Albertina, nato a Gerra di Pizzichettone (Cremona) il 31 agosto 1917, sottocapo segnalatore, matricola 40658;

Ghidini Luigi di Angelo e di Botti Laura, nato a Pieve di Brescia il 10 gennaio 1922, marò, matricola 80604;

Gavinato Luigi di Giulio e di Magarotto Antonia, nato a Strigno (Trento) il 17 maggio 1924, furiere O., matricola 10141. — (*Determinazione del 15 settembre 1944*).

(*) A sanzione di quanto già disposto dal Capo di Stato Maggiore della Marina nel luglio 1943, (telebusta n. 2604-S del 6 agosto 1943 di Maricosom).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, addì 4 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

25 dicembre 1919, marinaio, matricola 79892. — (*Determinazione del 16 settembre 1944*).

Viola Alfredo fu Temistocle e fu Agrofoglio Emilia, nato a Genova il 5 settembre 1900, tenente colonnello Genio navale;

Morelli Bruno di Arturo e di Sanelli Rosa, nato a Pietrasanta (Lucca) il 9 settembre 1914, capo meccanico di 3ª, matricola 29379;

Ceppatelli Egisto di Emilio e di Guerrieri Ada, nato a Volterra il 20 gennaio 1920, 2° capo cannoniere P.S., matricola 36090;

Lai Pietro di Gavino e di Manunta Giacoma, nato a Tissi (Sassari) il 24 agosto 1920, sergente silurista, matricola 51502;

Kenda Giuseppe di Antonio e di Gasperuti Paola, nato a Plezzo (Gorizia) il 17 giugno 1920, sottocapo cannoniere A., matricola 47079. — (*Determinazione del 18 settembre 1944*).

Clemente Giuseppe di Pasquale e di Gesù Angela, nato ad Altamura (Bari) il 6 dicembre 1909, capo meccanico di 2ª classe, matricola 6550;

Pirazzoli Ugo di Valentino e di Fabbri Bianca, nato a Imola (Bologna) il 22 luglio 1909, 2° capo silurista, matricola 10953;

Giordano Salvatore di Stefano e di Milano Alfonsa, nato ad Agrigento il 17 ottobre 1915, 2° capo silurista, matricola 18358;

Luciano Carmine di Carmine, nato a Bonea (Benevento) il 15 febbraio 1920, 2° capo cannoniere P.S., matricola 41212;

Vallotto Giovanni fu Ettore e di Marin Antonietta, nato a Vittorio Veneto il 18 marzo 1920, 2° capo radiotelegrafista, matricola 42457;

Craus Gennaro di Francesco e di Bursi Maria, nato a Napoli il 10 ottobre 1919, sergente cannoniere P.S., matricola 45153;

Codogno Livio di Giuseppe e di Pezzetta Vandalia, nato a Spilimbergo (Udine) il 29 dicembre 1921, sergente elettricista matricola 54823;

Gianfrancesco Addolorato di Carmine e di Peccia Concetta, nato a Cantalupo (Campobasso) il 10 marzo 1922, sergente radiotelegrafista, matricola 52340;

Bosazzi Antonio di Antonio e fu Berghich Caterina, nato a Pola il 2 novembre 1919, sottocapo elettricista, matricola 96277;

Cozzuto Vincenzo di Ciro e di Sora Rachele, nato a Napoli il 22 giugno 1919, sottocapo fuochista O., matricola 99029;

Schiavini Remo di Enrico e di Galimberti Felicita, nato a Milano il 12 maggio 1920, sottocapo S.D.T., matricola 922;

Napoli Giovanni di Michele e di Marignano Amelia, nato ad Agropoli (Salerno) il 6 agosto 1919, sottocapo cannoniere O., matricola 93932;

Latanza Cosimo fu Emanuele e di Fasano Pasqualina, nato a Taranto il 20 luglio 1919, sottocapo cannoniere O., matricola 99189;

Trasforini Iser di Bruno e di Fabbri Margherita, nato a Comacchio (Ferrara) il 10 novembre 1920, nocchiere, matricola 17478;

Bacigalupo Giuseppe di Vittorio e di Rospo Chiara, nato a Gattorna (Genova) il 10 novembre 1917, furiere S., matricola 48381;

Ciceri Fioravante di Paolo e di Colombo Maria, nato a Bareggio (Milano) il 27 dicembre 1919, cannoniere O., matricola 12256;

Mainardi Giuseppe di Mainardi Zaira, nato a Bologna il 12 maggio 1920, cannoniere O., matricola 8646;

Iacono Antello di Giuseppe e di Iacono Angelina, nato a Serrara Fontana (Napoli) l'11 ottobre 1920, fuochista O., matricola 29441;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

Patrizi Giuseppe di Francesco e di Rossalini Bruna, nato a Civitavecchia il 19 febbraio 1920, nocchiere, matricola 23013. — (*Determinazione del 19 settembre 1944*).

Falconi Tiridato fu Marcello e di La Morgia Annunziata, nato a Foesacesia (Chieti) il 29 agosto 1899, capo silurista di 1ª classe, matricola 36688;

Pedicini Carlo fu G. Battista e di Feo Maddalena, nato a Feglianisi (Benevento) il 29 dicembre 1907, capo elettricista di 2ª classe, matricola 8948;

Malgarotti Giuseppe fu Pietro e di Bendazzoli Emma, nato a Palermo il 29 gennaio 1909, capo M.N. 2ª, matricola 17577;

Spadacci Francesco fu Omero e di Dominici Viviana, nato a Turrita di Siena (Siena) il 5 gennaio 1908, capo R.T.I. di 2ª classe, matricola 16119;

Picarra Edmondo fu Vincenzo e fu Impellittieri Teresa, nato a Pace del Mela (Messina) il 12 luglio 1917, 2° capo segnalatore, matricola 39278;

Piccinini Gastone di G. Battista e di Del Ben Maria, nato a Trieste il 22 aprile 1915, 2° capo radiotelegrafista, matricola 36907;

Castellucci Alfredo fu Antonio e di Maddii Quirina, nato a S. Giovanni Valdarno (Arezzo) il 22 aprile 1921, sergente elettricista, matricola 48669;

Coronica Fausto fu Pietro e di Razze Vittoria, nato a Pirano il 13 novembre 1920, sergente M.N., matricola 42721;

Alfonsi Averardo fu Settimio e fu Montagni Adele, nato a Senigallia (Ancona) il 5 febbraio 1921, sergente M.N., matricola 49149;

Pignatosa Salvatore fu Domenico e di Schirripa Giuditta, nato a Napoli il 16 aprile 1919, sergente radiotelegrafista, matricola 43501;

Del Re Luigi di Stefano e di Scotti Santa, nato a Piadena (Cremona) il 12 dicembre 1919, sottocapo fuochista A., matricola 92559;

Stazzoni Mario di Gino e di Lamponi Cherubina, nato a Gatuzzo (Firenze) il 2 ottobre 1919, sottocapo silurista, matricola 89876;

Esposito Domenico di Costantino e di Morra Concetta, nato a Napoli il 21 giugno 1922, sottocapo elettricista, matricola 54170;

Varè Francesco di Varè Angela, nato a Milano il 24 ottobre 1917, silurista, matricola 91976;

Gandini Luigi di Enrico e di Sacchi Angela, nato a Pavia il 29 dicembre 1919, silurista, matricola 92518;

Ciolli Alfredo di Tito e di Grapponi Aurelia, nato a Fiesole (Firenze) l'11 novembre 1920, elettricista, matricola 5509. — (*Determinazione del 22 settembre 1944*).

Con decreto Luogotenenziale in corso di perfezionamento, su proposta del Ministro per la marina, sono state conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

Leone Domenico di Gaetano e di Sallustio Rosa, nato a Canosa (Bari) il 19 marzo 1921, fuochista C. M., matricola 33314. — (*Determinazione del 2 agosto 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Pesola Domenico di Remigio e di Straccata Angelica, nato a Bari il 3 giugno 1912, 2° capo cannoniere O., matricola 43569;

Trani Mario di Salvatore e di Carone Elisa, nato a Bari il 10 luglio 1915, sergente segn., matricola 3108. — (*Determinazione del 2 agosto 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 dicembre 1944, n. 428.

Aumento della tariffa degli onorari e dei diritti notarili.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Vista le legge 7 aprile 1921, n. 349;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138;

Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, convertito in legge con legge 18 dicembre 1927, n. 2384;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 dicembre 1937, n. 2358;

Vista la legge 23 marzo 1940, n. 255;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.

Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecentocinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

L'onorario per ogni copia esecutiva, di cui all'art. 14 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è il quinto di quello dovuto per l'originale e non può essere inferiore a lire venti nè superiore a lire cinquecento.

L'onorario per ogni altra copia, di cui all'art. 15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

36807;

Castellucci Alfredo fu Antonio e di Maddii Quirina, nato a S. Giovanni Valdarno (Arezzo) il 22 aprile 1921, sergente elettricista, matricola 48669;

Coronica Fausto fu Pietro e di Razze Vittoria, nato a Pirano il 13 novembre 1920, sergente M.N., matricola 42731;

Alfonsi Averardo fu Settimio e fu Montagni Adele, nato a Senigallia (Ancona) il 5 febbraio 1921, sergente M.N., matricola 49149;

Pignalosa Salvatore fu Domenico e di Schirripa Giuditta, nato a Napoli il 16 aprile 1919, sergente radiotelegrafista, matricola 43591;

Del Re Luigi di Stefano e di Scotti Santa, nato a Piadena (Cremona) il 12 dicembre 1913, sottocapo fuochista A., matricola 92559;

Stazzoni Mario di Gino e di Lamponi Cherubina, nato a Galuzzo (Firenze) il 2 ottobre 1919, sottocapo silurista, matricola 89876;

Esposito Domenico di Costantino e di Morra Concetta, nato a Napoli il 21 giugno 1923, sottocapo elettricista, matricola 54170;

Varè Francesco di Varè Angela, nato a Milano il 24 ottobre 1917, silurista, matricola 91976;

Gandini Luigi di Enrico e di Sacchi Angela, nato a Pavia il 29 dicembre 1919, silurista, matricola 92518;

Ciolli Alfredo di Tito e di Grapponi Aurelia, nato a Fiesole (Firenze) l'11 novembre 1920, elettricista, matricola 5500. — (*Determinazione del 22 settembre 1944*).

Con decreto Luogotenenziale in corso di perfezionamento, su proposta del Ministro per la marina, sono state conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

Leone Domenico di Gaetano e di Sallustio Rosa, nato a Canosa (Bari) il 19 marzo 1921, fuochista C. M., matricola 33414. — (*Determinazione del 2 agosto 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Pesola Domenico di Remigio e di Straccata Angelica, nato a Bari il 3 giugno 1912, 2° capo cannoniere O., matricola 43569;

Trani Mario di Salvatore e di Carone Elisa, nato a Bari il 10 luglio 1915, sergente segn., matricola 3108. — (*Determinazione del 2 agosto 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, addì 4 novembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

(13)

Visto il R. decreto-legge 27 maggio [illegible], convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138;

Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, convertito in legge con legge 18 dicembre 1927, n. 2384;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 dicembre 1937, n. 2358;

Vista la legge 23 marzo 1940, n. 255;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.

Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecentocinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

L'onorario per ogni copia esecutiva, di cui all'art. 14 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è il quinto di quello dovuto per l'originale e non può essere inferiore a lire venti nè superiore a lire cinquecento.

L'onorario per ogni altra copia, di cui all'art. 15 della stessa tariffa, e successive modificazioni, è il sesto di quello dovuto per l'originale e non può essere inferiore a lire venti nè superiore a lire quattrocento. Esso è di lire venti per le copie degli atti di valore indeterminabile.

Per le copie ad uso dell'Ufficio del registro l'onorario è di lire dieci.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

Art. 3.

Gli onorari fissi per ogni estratto e per ogni certificato, di cui agli articoli 16 e 17 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono dovuti nella misura di lire venti.

Art. 4.

Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, di costituzione di privilegi sugli autoveicoli, e di trasferimento o di rinnovazione dei privilegi stessi, sia in forma pubblica che per scrittura privata autenticata, è dovuto al notaio l'onorario proporzionale al valore di cui all'art. 1 del presente decreto. Tale onorario non può essere però superiore a lire mille.

Per gli atti di consenso alla cancellazione dei privilegi iscritti nel pubblico registro automobilistico è pure dovuto al notaio l'onorario proporzionale al valore, ma ridotto ad un terzo. Esso non può essere inferiore a lire cinquanta nè superiore a lire quattrocento.

Art. 5.

Il diritto di scritturazione, di cui all'art. 23 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è dovuto nella misura di lire quattro per ogni pagina. Esso è aumentato del cinquanta per cento nei casi di richieste urgenti di copie di atti.

Art. 6.

Il diritto di iscrizione a repertorio di cui all'art. 24 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è dovuto nella misura di lire dieci per gli atti soggetti a registrazione e di lire quattro per gli altri atti.

La metà di tale diritto deve essere versata dal notaio alla Cassa nazionale del notariato.

Cessa di avere effetto la disposizione che fa obbligo al notaio di versare una quota del diritto stesso all'Archivio notarile distrettuale.

Art. 7.

I diritti accessori stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive modificazioni, e non contemplati nei precedenti articoli, sono aumentati del cento per cento.

Art. 8.

Le riduzioni della tariffa notarile previste da disposizioni speciali cessano di avere effetto relativamente ai diritti accessori.

Sono dovuti al notaio gli onorari ridotti ad un quarto della misura normale in tutti i casi in cui le disposizioni anzidette stabiliscono riduzioni maggiori.

Art. 9.

I diritti dovuti ai Consigli notarili a norma degli articoli 28, 30 e 32 della tariffa annessa alla legge 16 feb-

Art. 11.

L'aggio prelevato dagli archivi notarili sulle somme riscosse per conto della Cassa nazionale del notariato costituisce provento a favore del personale dell'Archivio notarile del distretto.

Art. 12.

La quota di onorario corrispondente alla differenza fra il valore accertato ai fini fiscali e quello dichiarato dalle parti per ciascun atto ricevuto o autenticato da notaio è liquidata dall'Ufficio del registro che la riscuote per intero a favore della Cassa nazionale del notariato. L'Ufficio del registro trattiene l'aggio del 5 % sulle somme riscosse a norma del presente articolo.

Il notaio deve indicare, in margine alla copia per la registrazione dell'atto, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa nazionale del notariato sul valore dichiarato per ciascuna convenzione. Analogamente egli deve indicare, in margine alla copia per la denuncia della successione, la quota di onorario da lui liquidata sul valore dichiarato dell'eredità.

Art. 13.

E' abrogata la disposizione dell'art. 15, comma 1°, del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 dicembre 1937, n. 2358, e ogni altra contraria a quelle del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello stato.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — DE GASPERI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — SCIALOJA — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 29. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Taranto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

ficata, è dovuto al notaio l'onorario proporzionale al valore di cui all'art. 1 del presente decreto. Tale onorario non può essere però superiore a lire mille.

Per gli atti di consenso alla cancellazione dei privilegi iscritti nel pubblico registro automobilistico è pure dovuto al notaio l'onorario proporzionale al valore, ma ridotto ad un terzo. Esso non può essere inferiore a lire cinquanta nè superiore a lire quattrocento.

Art. 5.

Il diritto di scritturazione, di cui all'art. 23 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è dovuto nella misura di lire quattro per ogni pagina. Esso è aumentato del cinquanta per cento nei casi di richieste urgenti di copie di atti.

Art. 6.

Il diritto di iscrizione a repertorio di cui all'art. 24 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è dovuto nella misura di lire dieci per gli atti soggetti a registrazione e di lire quattro per gli altri atti.

La metà di tale diritto deve essere versata dal notaio alla Cassa nazionale del notariato.

Cessa di avere effetto la disposizione che fa obbligo al notaio di versare una quota del diritto stesso all'Archivio notarile distrettuale.

Art. 7.

I diritti accessori stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive modificazioni, e non contemplati nei precedenti articoli, sono aumentati del cento per cento.

Art. 8.

Le riduzioni della tariffa notarile previste da disposizioni speciali cessano di avere effetto relativamente ai diritti accessori.

Sono dovuti al notaio gli onorari ridotti ad un quarto della misura normale in tutti i casi in cui le disposizioni anzidette stabiliscono riduzioni maggiori.

Art. 9.

I diritti dovuti ai Consigli notarili a norma degli articoli 28, 30 e 32 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono aumentati del duecento per cento.

Art. 10.

Per ogni atto ricevuto o autenticato da notaio, che sia soggetto a registrazione, è dovuta all'Archivio notarile del distretto, a carico delle parti, una tassa pari ad un decimo dell'onorario dell'atto stesso.

scuote per intero a favore della Cassa nazionale del notariato. L'Ufficio del registro trattiene l'aggio del 5 % sulle somme riscosse a norma del presente articolo.

Il notaio deve indicare, in margine alla copia per la registrazione dell'atto, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa nazionale del notariato sul valore dichiarato per ciascuna convenzione. Analogamente egli deve indicare, in margine alla copia per la denuncia della successione, la quota di onorario da lui liquidata sul valore dichiarato dell'eredità.

Art. 13.

E' abrogata la disposizione dell'art. 15, comma 1°, del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 dicembre 1937, n. 2358, e ogni altra contraria a quelle del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello stato.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — DE GASPERI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — SCIALOJA — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 29. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Taranto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 20 giugno 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Taranto, e la nomina del sig. Raoul Solari a commissario della gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che ai termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre provvedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al sig. Raoul Solari, è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Taranto, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(62)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 29 agosto 1939, con cui il comm. avv. Giuseppe Felicetti e il cav. ing. Alberto Tarsitani sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro;

Decreta:

Il comm. avv. Giuseppe Felicetti e il cav. ing. Alberto Tarsitani sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro, per il quadriennio 1945-48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(67)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Conferma in carica del presidente e sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo.

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto prefettizio in data 12 luglio u. s. con cui l'avv. Tommaso Petroselli è stato nominato presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, in sostituzione dell'avvocato Tirasacchi, dimissionario;

Considerato inoltre che occorre procedere anche alla sostituzione del geom. Irnerio Agostini, dimessosi dalla carica di vice presidente della Cassa stessa;

Decreta:

L'avv. Tommaso Petroselli è confermato nella carica di presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, per il quinquennio 1945-49 e per lo stesso periodo, in sostituzione del geometra Irnerio Agostini, è nominato vice presidente della Cassa stessa il cav. rag. Irnerio Contucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(68)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del liquidatore e di un membro del Collegio sindacale della Cassa rurale « Maria SS.ma delle Vittorie » con sede in Piazza Armerina (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduti i decreti del Capo del Governo in data 31 marzo e 3 novembre 1939 con i quali, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375, i signori La Malfa Domenico di Salvatore e dott. Ciancio Antonino fu Rosario sono stati nominati, rispettivamente, membro del Collegio sindacale e liquidatore della Cassa ru-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178016

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 29 agosto 1939, con cui il comm. avv. Giuseppe Felicetti e il cav. ing. Alberto Tarsitani sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro;

Decreta:

Il comm. avv. Giuseppe Felicetti e il cav. ing. Alberto Tarsitani sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro, con sede in Catanzaro, per il quadriennio 1945-48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(67)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Conferma in carica del presidente e sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Considerato inoltre che occorre procedere anche alla sostituzione del geom. Irnerio Agostini, dimessosi dalla carica di vice presidente della Cassa stessa;

Decreta:

L'avv. Tommaso Petroselli è confermato nella carica di presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, per il quinquennio 1945-49 e per lo stesso periodo, in sostituzione del geometra Irnerio Agostini, è nominato vice presidente della Cassa stessa il cav. rag. Irnerio Contucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(68)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del liquidatore e di un membro del Collegio sindacale della Cassa rurale « Maria SS.ma delle Vittorie » con sede in Piazza Armerina (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduti i decreti del Capo del Governo in data 31 marzo e 3 novembre 1939 con i quali, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375, i signori La Malfa Domenico di Salvatore e dott. Ciancio Antonino fu Rosario sono stati nominati, rispettivamente, membro del Collegio sindacale e liquidatore della Cassa rurale « Maria SS.ma delle Vittorie », di Piazza Armerina, avente sede nel comune di Piazza Armerina (Enna);

Veduto il decreto prefettizio in data 17 gennaio 1944, con il quale a seguito del decesso del dott. Ciancio Antonino è stato nominato commissario prefettizio il signor La Malfa Domenico di Salvatore;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Il signor La Malfa Domenico di Salvatore è nominato — ai sensi del predetto art. 86-*bis* — liquidatore della Cassa rurale « Maria SS.ma delle Vittorie » di Piazza Armerina, con sede nel comune di Piazza Armerina (Enna) in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il signor Monastra Mario fu Domenico è nominato — sempre ai sensi del predetto art. 86-*bis* — membro del Collegio sindacale della Cassa rurale stessa, in sostituzione del menzionato signor La Malfa Domenico di Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(73)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Ratifica della nomina del commissario della gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Siena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 16 ottobre 1944, col quale viene disposto ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Siena, e la nomina del marchese Antonio Origo a commissario della gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che, a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al marchese Antonio Origo è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Siena, a' sensi dell'art. 36 della legge medesima.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(71)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 16 dicembre 1941, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375, il dott. Nicolò Marsala è stato nominato liquidatore della Cassa agraria di Lercara Friddi, con sede in Lercara Friddi (Palermo);

Considerato che il predetto dott. Marsala ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del predetto liquidatore, l'avvocato Edoardo Battaglia di Salvatore è nominato liquidatore della Cassa agraria di Lercara Friddi, con sede in Lercara Friddi (Palermo), in liquidazione, secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(69)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di PP. con sede in Nola (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 giugno 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di PP. di Nola, con sede in Nola (Napoli) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria in corso con quella speciale prevista dal titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 9 giugno 1937, con il quale l'avv. Adolfo Musco è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda predetta;

Considerato che il predetto avv. Musco è deceduto e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Adolfo Musco, il dott. Co-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del Collegio sindacale della Cassa rurale stessa, in sostituzione del menzionato signor La Malfa Domenico di Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(73)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Ratifica della nomina del commissario della gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Siena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 16 ottobre 1944, col quale viene disposto ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Siena, e la nomina del marchese Antonio Origo a commissario della gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che, a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al marchese Antonio Origo è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Siena, a' sensi dell'art. 36 della legge medesima.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(71)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria di Lercara Friddi (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 giugno 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di PP. di Nola, con sede in Nola (Napoli) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria in corso con quella speciale prevista dal titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 9 giugno 1937, con il quale l'avv. Adolfo Musco è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda predetta;

Considerato che il predetto avv. Musco è deceduto e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Adolfo Musco, il dott. Costantino Cutolo fu Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di PP. di Nola, con sede in Nola (Napoli), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(74)

nato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del predetto liquidatore, l'avvocato Edoardo Battaglia di Salvatore è nominato liquidatore della Cassa agraria di Lercara Friddi, con sede in Lercara Friddi (Palermo), in liquidazione, secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(69)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di PP. con sede in Nola (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 giugno 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di PP. di Nola, con sede in Nola (Napoli) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria in corso con quella speciale prevista dal titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 9 giugno 1937, con il quale l'avv. Adolfo Musco è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda predetta;

Considerato che il predetto avv. Musco è deceduto e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Adolfo Musco, il dott. Costantino Cutolo fu Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di PP. di Nola, con sede in Nola (Napoli), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(74)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Ratifica della nomina del commissario della gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Arezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 28 settembre 1944, col quale viene disposto ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Arezzo e la nomina del dott. Gino Brizzolari a commissario della gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che, a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al dott. Gino Brizzolari è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Arezzo, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(72)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bolognetta (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 28 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 9 settembre 1942, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375, l'avv. Gioacchino Failla Guerrieri fu Antonio è stato nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta, avente sede nel comune di Bolognetta (Palermo);

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto avv. Failla;

Decreta:

In sostituzione del predetto liquidatore, l'avv. Francesco De Castro fu G. Battista è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta, con sede nel comune di Bolognetta (Palermo), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(75)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Comunicato riguardante i prezzi dei saponi

Per le assegnazioni in corso (mesi di ottobre e novembre 1944) di sapone da bucato, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con provvedimento n. 5 dell'8 gennaio 1945, ha stabilito i seguenti prezzi:

1. — *Prezzi di vendita dal produttore al grossista*:

a) sapone da bucato con contenuto di 43-47 % di acidi grassi, L. 23 al kg.;

b) sapone da bucato con contenuto di 60-62 % di acidi grassi, di cui è consentita la produzione, L. 25 al kg.

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco fabbrica con imballaggio da fatturarsi a parte o a rendere.

2. — I prezzi di cui sopra sono stati determinati sulla base del prezzo di L. 19 al kg. per l'olio al solfuro ad alta acidità che i produttori di sapone debbono corrispondere ai produttori di materie grasse.

Poichè, peraltro, nelle provincie di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto e Salerno, il prezzo delle materie prime grasse (olio al solfuro, oleine e paste di rettificazione) è stato fissato ad un livello più basso (sulla base dell'olio al solfuro a L. 16 al kg. nelle prime quattro provincie e a L. 18 al kg. nella provincia di Salerno), allo scopo di evitare indebiti lucri, i produttori di materie grasse di quelle provincie dovranno versare allo Stato la differenza, secondo norme che saranno successivamente impartite.

3. — *Prezzi di vendita al consumo*:

I prezzi saranno fissati dai Comitati provinciali tenendo conto delle spese di trasporto e delle spese di distribuzione. I prezzi fissati localmente dovranno essere comunicati a questo Ministero, per conoscenza, con l'analisi dei conteggi eseguiti.

(34)

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 978016

della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Arezzo e la nomina del dott. Gino Brizzolari a commissario della gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che, a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al dott. Gino Brizzolari è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Arezzo, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(72)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bolognetta (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 9 settembre 1942, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375, l'avv. Gioacchino

Ufficiale del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(75)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Comunicato riguardante i prezzi dei saponi

Per le assegnazioni in corso (mesi di ottobre e novembre 1944) di sapone da bucato, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con provvedimento n. 5 dell'8 gennaio 1945, ha stabilito i seguenti prezzi:

1. — *Prezzi di vendita dal produttore al grossista:*

a) sapone da bucato con contenuto di 43-47 % di acidi grassi, L. 23 al kg.;

b) sapone da bucato con contenuto di 60-63 % di acidi grassi, di cui è consentita la produzione, L. 25 al kg.

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco fabbrica con imballaggio da fatturarsi a parte o a rendere.

2. — I prezzi di cui sopra sono stati determinati sulla base del prezzo di L. 19 al kg. per l'olio al solfuro ad alta acidità che i produttori di sapone debbono corrispondere ai produttori di materie grasse.

Poichè, peraltro, nelle provincie di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto e Salerno, il prezzo delle materie prime grasse (olio al solfuro, oleine e paste di rettificazione) è stato fissato ad un livello più basso (sulla base dell'olio al solfuro a L. 16 al kg. nelle prime quattro provincie e a L. 18 al kg. nella provincia di Salerno), allo scopo di evitare indebiti lucri, i produttori di materie grasse di quelle provincie dovranno versare allo Stato la differenza, secondo norme che saranno successivamente impartite.

3. — *Prezzi di vendita al consumo:*

I prezzi saranno fissati dai Comitati provinciali tenendo conto delle spese di trasporto e delle spese di distribuzione. I prezzi fissati localmente dovranno essere comunicati a questo Ministero, per conoscenza, con l'analisi dei conteggi eseguiti.

(94)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

P.A. on Polizie Gazzette Mod. 872

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Roma, 22 Gennaio 145

Al On. Commissione Alleata
Sottocommissione per la
P.S. ROMA

Divisione Polizia Sez. 1ª
Prot. N. 10.10083/B.R. Allegati

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

OGGETTO Bollettino delle Ricerche

Si trasmettono, con preghiera d'inoltro, le accluse buste dirette alle Questure di Ancona, Pesaro, Terni, Arezzo, Siena, Firenze, Perugia, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Ascoli Piceno, Pisa, Pistoia, Forlì e Ravenna, contenenti il quantitativo di copie del N.1 del Bollettino delle Ricerche del corrente anno, assegnato a ciascuna delle dette Questure.

Si accluda, inoltre, una copia per gli atti di codesta Commissione.

PEL MINISTRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Divisione Polizia Sez. 1ª
Prot. N. 10.10083/B. Allegati

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

OGGETTO Bollettino delle Ricerche

Si trasmettono, con preghiera d'inoltro, le accluse buste dirette alle Questure di Ancona, Pesaro, Terni, Arezzo, Siena, Firenze, Perugia, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Ascoli Piceno, Pisa, Pistoia, Forlì e Ravenna, contenenti il quantitativo di copie del N.1 del Bollettino delle Ricerche del corrente anno, assegnato a ciascuna delle dette Questure.

Si acclude, inoltre, una copia per gli atti di codesta Commissione.

PEL MINISTRO

407

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178046

Anno XXXII - N. 1

ROMA, 15 Gennaio 1945.

Bollettino delle Ricerche

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIVISIONE POLIZIA - SEZ. I^A

AVVERTENZA

Si pregano gli Uffici di P. S. e Comandi dei Carabinieri di voler segnalare l'eventuale arresto dei catturandi inseriti nel presente numero, al Ministero dell'Interno (Ufficio del Bollettino delle Ricerche) e alla Questura competente.

1

AVVISO

La Croce Rossa Italiana Sottocomitato di Montepulciano, segnala i nominativi dei seguenti militari di cui non si hanno notizie:

1.) BIANCHINI Primo di Silvio e di Mozzini Bonella, nato 21. 1. 921 a Montepulciano, ivi domiciliato, soldato 5. Regg. Bersaglieri, Reparto 14. Btg. 2. Compagnia - Posta militare 212.

2.) FÈ Alfredo di Angelo e di Calleri Elvira, nato 21. 8. 921 a Montepulciano, ivi domiciliato, soldato in Russia, Reparto 41. Comp. Teleradio, Div. Firenze - Posta militare 68.

Si pregano gli Uffici e Comandi comunicare qualsiasi utile emergenza alla Croce Rossa Italiana Sottocomitato Montepulciano e per conoscenza alla Direzione Generale della P. S. - Ufficio Bollettino Ricerche, con richiamo al presente avviso.

di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la R. Università di Bari nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. D. 4. 6. 938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla R. Università di Bari.

3

AVVISO

La Questura di Lucca comunica:

Il nominato TERESI Stefano di Giuseppe, nato 24. 6. 918 a Mazzaro del Vallo, domiciliato a Lucca, è colpito mandato cattura 11. 12. 944 Giudice Istruttore Lucca, per furto triplicemente aggravato.

All'arresto del Teresi annettesi particolare importanza, trattandosi di elemento pericoloso, anche in linea politica, per avere egli fatto parte, prima della liberazione di Lucca, della brigata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AVVERTENZA

Si pregano gli Uffici di P. S. e Comandi dei Carabinieri di voler segnalare l'eventuale arresto dei catturandi inseriti nel presente numero, al Ministero dell'Interno (Ufficio del Bollettino delle Ricerche) e alla Questura competente.

1

AVVISO

La Croce Rossa Italiana Sottocomitato di Montepulciano, segnala i nominativi dei seguenti militari di cui non si hanno notizie:

1.) BIANCHINI Primo di Silvio e di Mozzini Bonella, nato 21. 1. 921 a Montepulciano, ivi domiciliato, soldato 5. Regg. Bersaglieri, Reparto 14. Btg. 2. Compagnia - Posta militare 212.

2.) FÈ Alfredo di Angelo e di Calleri Elvira, nato 21. 8. 921 a Montepulciano, ivi domiciliato, soldato in Russia, Reparto 41. Comp. Teleradio, Div. Firenze - Posta militare 68.

Si pregano gli Uffici e Comandi comunicare qualsiasi utile emergenza alla Croce Rossa Italiana Sottocomitato Montepulciano e per conoscenza alla Direzione Generale della P. S. - Ufficio Bollettino Ricerche, con richiamo al presente avviso.

2

AVVISO

Il Ministero della Pubblica Istruzione comunica:

Il Dott. Giuseppe PALMERIO di Nicola, nato a Guardiagrele (Chieti) il 2. 7. 911 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la R. Università di Bari nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. D. 4. 6. 938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla R. Università di Bari.

3

AVVISO

La Questura di Lucca comunica:

Il nominato TERESI Stefano di Giuseppe, nato 24. 6. 918 a Mazzaro del Vallo, domiciliato a Lucca, è colpito mandato cattura 11. 12. 944 Giudice Istruttore Lucca, per furto triplicemente aggravato.

All' arresto del Teresi annettesi particolare importanza, trattandosi di elemento pericoloso, anche in linea politica, per avere egli fatto parte, prima della liberazione di Lucca, della brigata nera, esplicando attività criminosa non comune con la perpetrazione di furti e saccheggi.

Speciale raccomandazione per le Questure della Sicilia, Roma, Napoli e Cagliari, ove probabilmente si è diretto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATTURANDI

4
TERESI Stefano di Giuseppe, nato 24. 6. 918 a Mazzaro del Vallo, domiciliato a Lucca.
Vedi notizie all' Avviso N. 3 anno 945.
Questore Lucca, 1. 1. 945.

5
CONGIUSTI Antonio di Carmelo, di anni 32, contadino.
Responsabile *correità in omicidio*, commesso in Nicotera (Catanzaro).
Ministero Interno. 1. 1. 945.

6
CONGIUSTI Giuseppe di Carmelo, di anni 22, contadino.
Responsabile *correità in omicidio*, commesso in Nicotera (Catanzaro).
Ministero Interno, 1. 1. 945.

7
D'ANGELO Egidio, non meglio indicato, nato a Valguarnera, ivi domiciliato.
Responsabile di *correità in rapina*, commessa in territorio di Enna.
Ministero Interno, 1. 1. 945.

8
LOMBARDO Giuseppe fu Antonio, non meglio indicato.
Responsabile *correità in rapina e associazione a delinquere*, commessi in territorio di Catanzaro.
Ministero Interno, 1. 1. 945.

9
DRAGONE RAffaele fu Salvatore. non meglio indicato.
Responsabile *correità in rapina e associazione a delinquere*, commessi in territorio di Catanzaro.
Ministero Interno, 1. 1. 945.

10
MUTO Salvatore fu Luigi, non meglio indicato.
Responsabile *correità in rapina e associazione* [illegible] commessi in territorio di Catanzaro.

12
MESORACA Luigi Francesco fu Gaetano, non meglio indicato.
Responsabile *correità in rapina e associazione a delinquere*, commessi in territorio di Catanzaro.
Ministero Interno, 1. 1. 945.

13
DI GIULIO Carlo di Felice, di anni 44, nato a Massa d'Albe (Aquila), residente a Paternò di Celano, contadino.
Responsabile *omicidio*, commesso in territorio di Massa d'Albe (Aquila).
Ministero Interno, 2. 1. 945.

14
DI GIUSEPPE Giuseppe di Vincenzo, di anni 19, bracciante.
Responsabile *correità in omicidio*, commesso in Crognaleto (Teramo).
Ministero Interno, 1. 1. 945.

15
VALENTINI Raffaele d'ignoto, nato 19. 9. 909 a Roma.
Deve espiare anni 4 e mesi 6 reclusione per furto aggravato.
Questore Roma, 1. 1. 945.

16
SORDINI Domenico di Vittorio, nato 24. 10. 923 a Sassocorvaro.
Responsabile furto aggravato ed *evasione*.
Questore Roma, 1. 1. 945.

17
MERCADANTE Fernando fu Giuseppe, nato 23. 1. 910 a Mentana.
Deve espiare anni 2 e mesi 6 reclusione per furto e contravvenzione monito.
Questore Roma, 2. 1. 945.

18
OTTAVIANO Emanuele di Giuseppe, nato 19. 10. 902 a Vittoria (Ragusa), residente a Lentini.
Responsabile di furto più volte aggravato.
Questore Siracusa, 1. 1. 945.

19

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178516

Responsabile *correità in omicidio*, commesso in Nicotera (Catanzaro).

Ministero Interno. 1. 1. 945.

6

CONGIUSTI Giuseppe di Carmelo, di anni 22, contadino.

Responsabile *correità in omicidio,* commesso in Nicotera (Catanzaro).

Ministero Interno, 1. 1. 945.

7

D'ANGELO Egidio, non meglio indicato, nato a Valguarnera, ivi domiciliato.

Responsabile di *correità in rapina,* commessa in territorio di Enna.

Ministero Interno, 1. 1. 945.

8

LOMBARDO Giuseppe fu Antonio, non meglio indicato.

Responsabile *correità in rapina e associazione a delinquere*, commessi in territorio di Catanzaro.

Ministero Interno, 1. 1. 945.

9

DRAGONE RAffaele fu Salvatore. non meglio indicato.

Responsabile *correità in rapina e associazione a delinquere*, commessi in territorio di Catanzaro.

Ministero Interno, 1. 1. 945.

10

MUTO Salvatore fu Luigi, non meglio indicato.

Responsabile *correità in rapina e associazione a delinquere,* commessi in territorio di Catanzaro.

Ministero Interno, 1. 1. 945.

11

MORINI Armando fu Agostino, nato 18. 4. 905 ad Anagni.

Responsabile violenza carnale, ratto ed *evasione.*

Questore Roma, 2. 1. 945.

di Massa d'Albe (Aquila).

Ministero Interno, 2. 1. 945.

14

DI GIUSEPPE Giuseppe di Vincenzo, di anni 19, bracciante.

Responsabile *correità in omicidio,* commesso in Crognaleto (Teramo).

Ministero Interno, 1. 1. 945.

15

VALENTINI Raffaele d'ignoto, nato 19. 9. 909 a Roma.

Deve espiare anni 4 e mesi 6 reclusione per furto aggravato.

Questore Roma, 1. 1. 945.

16

SORDINI Domenico di Vittorio, nato 24. 10. 923 a Sassocorvaro.

Responsabile furto aggravato ed *evasione.*

Questore Roma, 1. 1. 945.

17

MERCADANTE Fernando fu Giuseppe, nato 23. 1. 910 a Mentana.

Deve espiare anni 2 e mesi 6 reclusione per furto e contravvenzione monito.

Questore Roma, 2. 1. 945.

18

OTTAVIANO Emanuele di Giuseppe, nato 19. 10. 902 a Vittoria (Ragusa), residente a Lentini.

Responsabile di furto più volte aggravato.

Questore Siracusa, 1. 1. 945.

19

GUALTIERI Antonio fu Nicola, non meglio indicato.

Responsabile per *correità in rapina e associazione a delinquere* commessi in territorio di Catanzaro.

Ministero Interno, 1. 1. 945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

20

FESTA Antonino di Saverio, nato 14. 1. 914 a Reggio Calabria, ivi domiciliato, pittore.

Evaso carceri Volterra dove era detenuto per *tentato omicidio.*

Questore Reggio Calabria, 1. 1. 945.

21

GUALTIERI Salvatore fu Nicola, non meglio indicato.

Responsabile *correità in rapina e associazione a delinquere* commessi in territorio di Catanzaro.

Ministero Interno, 1. 1. 945.

22

GUALTIERI Rosario fu Nicola, non meglio indicato.

Responsabile *correità in rapina e associazione a delinquere* commessi in territorio di Catanzaro.

Ministero Interno, 1. 1. 945.

23

FIUMANÒ Salvatore fu Pietro, non meglio indicato.

Responsabile *correità in rapina e associazione a delinquere* commessi in territorio di Catanzaro.

Ministero Interno, 1. 1. 945.

24

CAMO Salvatore di Bruno, di anni 50, nato a Serra S. Bruno (Catanzaro) bracciante.

Responsabile di *rapina* e lesioni commessi 15. 10. 944 in territorio di Cosenza.

Ministero Interno, 1. 1. 945.

25

DI GIUSEPPE Aldino di Vincenzo, di anni 22, bracciante.

Responsabile di *correità in omicidio* commesso in Crognaleto (Teramo).

Ministero Interno, 2. 1. 945.

26

CORSO Rocco di Francesco, nato 29. 9. 905 a Varapodio, ivi domiciliato, carrettiere.

Evaso carceri Volterra dove era detenuto per *omicidio.*

Questore Reggio Calabria, 1. 1. 945.

27

28

DI SALVO Aldo fu Sebastiano, di anni 20, nato a Palermo, ivi domiciliato, studente.

Responsabile *rapina aggravata*, violazione di domicilio e lesioni, commessi in Tommaso Natale (Palermo).

Ministero Interno, 2. 1. 945.

29

FANIA Antonio di Leonardo, nato 7. 5. 904 a Sannicandro Garganico (Foggia), ivi domiciliato, guardia giurata.

Responsabile di *omicidio colposo* commesso in Sannicandro Garganico (Foggia).

Ministero Interno, 1. 1. 945.

30

CONIGLIARO Giuseppe di Giuseppe, di anni 17, nato a Carini (Palermo), ivi domiciliato, bracciante.

Responsabile *correità in rapine aggravate, associazione a delinquere* e porto d'armi, commessi in territorio di Palermo.

Ministero Interno, 2. 1. 945.

31

CADEDDU Giovanni di Francesco, di anni 23, nato a Barumini (Cagliari), ivi domiciliato, bracciante.

Responsabile di *correità in rapina*, commessa 1. 10. 944 in territorio di Cagliari.

Ministero Interno, 2. 1. 945.

32

MANCA Luigi, di anni 17, nato ad Iglesias (Cagliari), ivi domiciliato, bracciante.

Responsabile *tentato omicidio a scopo di rapina*, commesso in territorio di Cagliari.

Ministero Interno, 2. 1 945.

33

BERNABE' Sigismondo di Pietro, nato 26. 5. 919 a Coriano.

Responsabile sequestro persona, violenza privata, violazione domicilio, *rapina*, lesioni e *associazione a delinquere.*

Questore Roma, 1. 1. 945.

34

DI PASQUALE Vincenzo fu Vincenzo, nato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178516

Responsabile *correità in rapina e associazione a delinquere* commessi in territorio di Catanzaro.

Ministero Interno, 1. 1. 945.

22

GUALTIERI Rosario fu Nicola, non meglio indicato.

Responsabile *correità in rapina e associazione a delinquere* commessi in territorio di Catanzaro.

Ministero Interno, 1. 1. 945.

23

FIUMANÒ Salvatore fu Pietro, non meglio indicato.

Responsabile *correità in rapina e associazione a delinquere* commessi in territorio di Catanzaro.

Ministero Interno, 1. 1. 945.

24

CAMO Salvatore di Bruno, di anni 50, nato a Serra S. Bruno (Catanzaro) bracciante.

Responsabile di *rapina* e lesioni commessi 15. 10. 944 in territorio di Cosenza.

Ministero Interno, 1. 1. 945.

25

DI GIUSEPPE Aldino di Vincenzo, di anni 22, bracciante.

Responsabile di *correità in omicidio* commesso in Crognaleto (Teramo).

Ministero Interno, 2. 1. 945.

26

CORSO Rocco di Francesco, nato 29. 9. 905 a Varapodio, ivi domiciliato, carrettiere.

Evaso carceri Volterra dove era detenuto per *omicidio*.

Questore Reggio Calabria, 1. 1. 945.

27

COMPAGNUCCI Otello di Giuseppe, di anni 21, nato a Cingoli (Macerata), residente a Roma.

Responsabile di *omicidio* commesso in Filottrano (Ancona).

Ministero Interno, 1. 1. 945.

a Sannicandro Garganico (Foggia), ivi domiciliato, guardia giurata.

Responsabile di *omicidio colposo* commesso in Sannicandro Garganico (Foggia).

Ministero Interno, 1. 1. 945.

30

CONIGLIARO Giuseppe di Giuseppe, di anni 17, nato a Carini (Palermo), ivi domiciliato, bracciante.

Responsabile *correità in rapine aggravate, associazione a delinquere* e porto d'armi, commessi in territorio di Palermo.

Ministero Interno, 2. 1. 945.

31

CADEDDU Giovanni di Francesco, di anni 23, nato a Barumini (Cagliari), ivi domiciliato, bracciante.

Responsabile di *correità in rapina*, commessa 1. 10. 944 in territorio di Cagliari.

Ministero Interno, 2. 1. 945.

32

MANCA Luigi, di anni 17, nato ad Iglesias (Cagliari), ivi domiciliato, bracciante.

Responsabile *tentato omicidio a scopo di rapina*, commesso in territorio di Cagliari.

Ministero Interno, 2. 1 945.

33

BERNABE' Sigismondo di Pietro, nato 26. 5. 919 a Coriano.

Responsabile sequestro persona, violenza privata, violazione domicilio, *rapina*, lesioni e *associazione a delinquere*.

Questore Roma, 1. 1. 945.

34

DI PASQUALE Vincenzo fu Vincenzo, nato nel 1905 a Sciara (Palermo), ivi domiciliato, contadino.

Responsabile *omicidio a scopo di rapina*, commesso 9. 9. 944 in territorio di Palermo.

Ministero Interno, 2. 1. 945.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

35

SILVERI Alfredo fu Angelo, nato 1. 8. 912 a Milvoe (Germania).

Responsabile furto aggravato ed *evasione*.

Questore Roma, 2. 1. 945.

SCOMPARSI

36

BIANCHINI Primo di Silvio, nato 21. 1. 921 a Montepulciano. ivi domiciliato, soldato in Russia. Scomparso.

Vedi notizie all'Avviso N. 1 anno 945.

Ministero Interno, 2. 1. 945. B. R.

37

FÈ Alfredo di Angelo, nato 21. 8. 921 a Montepulciano, ivi domiciliato, soldato in Russia. Scomparso.

Vedi notizie all'Avviso N. 1 anno 945.

Ministero Interno, 2. 1. 945. B. R.

Oggetti rubati o smarriti

DOCUMENTI

38

Diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la R. Università di Bari nel 1941 dal Dott. Giuseppe Palmerio di Nicola, nato a Guardiagrele (Chieti) il 2. 7. 911.

Smarrito.

Vedi notizie all'Avviso N. 2 anno 945.

Ministero Pubblica Istruzione, 1. 1. 945.

39

REVOCHE

1922 N. 3185 - SILVA Arnaldo fu Romeo, prescr. reato (Roma).

1923 N. 130 - CIOLLI Giovanni, rev. mandato (Roma).
5915 - ESPOSITO Alfonso, arrest. (Napoli).
8817 - ANDALORO Stefano, prescritto mandato (Messina).
8819 - ALACQUA Giuseppe, prescritto mandato (Messina).
9604 - ARICÒ Antonio, prescr. mand. (Messina).
9606 - AMANTE Fortunato, prescritto mandato (Messina).
10059 - ALESSI Giuseppe, prescr. mand. (Messina).

1926 N. 469 - MUSARRA Francesco, cost. (Caltanissetta).
4270 - ALESCI Giuseppe, prescr. mand. (Messina).
[illegible] pena (Potenza).

1930 N. 4355 - CESARI Dino, revocate ricerche (Firenze).
6707 - MARSILI Delfo, arrestato (Lucca).

1932 N. 053 - SCOZZARI Gioacchico (non Scorraro Baio) cessati motivi (Agrigento).
0825 - ABBRUZZO Alfonso Giuseppe, cess. mot. (Agrigento).
2581 - ARDIZZONE Gaetano, prescritto mandato (Messina).

1933 N. 0134 - MANCINI Giovanni, assolto (Roma).

1934 N. 3412 - FAMILIARI Andrea, est. p. (Reggio Cal).

1935 N. 063 - ORETO Gregorio, cess. mot. (Agrigento).

1936 N. 0556 - VELLA Dante Nunziata, cessati motivi (Agrigento).
0673 - NICOSIA Giuseppe, cess. m. (Agrigento).

1938 N. 0162 - CAPITANO Giovanni, cess. mot. (Agrigento)
01138 - BUTERA Francesco, cess. m. (Agrigento).
4260 - MOSCIONI Ernesto, revocato ordine (Roma).

1939 N. 1632 - TUZI Fernando condonata pena (Roma).
2354 - BORRIELLO Luigi, rintracciato (Napoli).

1940 N. 2847 - LA MARCA Giovanni, arrestato (Napoli).
4954 - BOCCALÀ Armando, rev. ric. (Napoli).

1941 N. 893 - PROIA Giuseppe arrestato (Roma).
1938 - GALEA Vincenzo, rev. m. (Reggio Cal.).
2654 - ESPOSITO Annunziata, assolta (Napoli).
4180 - RICCI Nicola, revocato ordine (Roma).

1942 N. 232 - MASINI Luigina, revoc. ric. (Firenze).
0345 - MONSURRÒ Alfonso, rev. ric. (Napoli).
1173 - ALESCI Antonino, arrestato (Messina).
1188 - CAPORALE Rodolfo, arrest. (Avellino).
1227 - DI LAURI Salvatore, rev. ric. (Avellino).
2771 - D'ONOFRIO Edoardo, cond. p. (Roma).
3468 - BIANCHI Raffaele, costit. (L'Aquila).
4066 - ANZILLOTTI Luigi, arrest. (Campobasso).

1943 N. 645 - ROMANO Claudio, arrestato (Avellino).
1236 - GONNELLI Amleto, rev. ric. (Firenze).
1241 - BALLERINI Mario, rev. ric. (Firenze).
1394 - PUCCINELLI Luigi, arrestato (Napoli).
1586 - FESTA' Pasquale, arrestato (Napoli).
1653 - RUGGERO Pasquale, arrestato (Napoli).
1661 - PERRUSIO Nicomede, arrestato (Napoli).
1662 - NAPPI Angelo, arrestato (Napoli).
1752 - IERVOLINO Eduardo, revoc. ric. (Napoli).
1755 - ROSSINI Maria Giovanna, rev. ric. (Firenze)
1756 - ROSSINI Giovanni, rev. ric. (Firenze).
1958 - SANTORO Eugenio, assolto (Siracusa).
1999 - SORGENTI Vincenzo, rev. mand. (Napoli).
2120 - IANNONE Pasquale, arrestato (Napoli).
2139 - PAVANI Paolo, sospeso ordine, (Napoli).
2366 - GARGIULO Ruggiero, rev. mand. (Nopoli).

1944 N. 2 - SARNATARO Francesco, arrest. (Napoli).
[illegible] - SORRENTINO Antonio, arr. (Min. Interno).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vedi notizie all'Avviso N. 1 anno 945.
Ministero Interno, 2. 1. 945. B. R.

37

FÈ Alfredo di Angelo, nato 21. S. 921 a Montepulciano, ivi domiciliato, soldato in Russia. Scomparso.

Vedi notizie all'Avviso N. 1 anno 945.
Ministero Interno, 2. 1. 945. B. R.

Oggetti rubati o smarriti

DOCUMENTI

38

Diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la R. Università di Bari nel 1941 dal Dott. Giuseppe Palmerio di Nicola, nato a Guardiagrele (Chieti) il 2. 7. 911.

Smarrito.

Vedi notizie all'Avviso N. 2 anno 945.
Ministero Pubblica Istruzione, 1. 1. 945.

39

REVOCHE

1922 N. 3185 - SILVA Arnaldo fu Romeo, prescr. reato (Roma).

1923 N. 130 - CIOLLI Giovanni, rev. mandato (Roma).
5915 - ESPOSITO Alfonso, arrest. (Napoli).
8817 - ANDALORO Stefano, prescritto mandato (Messina).
8819 - ALACQUA Giuseppe, prescritto mandato (Messina).
9604 - ARICÒ Antonio, prescr. mand. (Messina).
9606 - AMANTE Fortunato, prescritto mandato (Messina).
10059 - ALESSI Giuseppe, prescr. mand. (Messina).

1926 N. 469 - MUSARRA Francesco, cost. (Caltanissetta).
4270 - ALESCI Giuseppe, prescr. mand. (Messina).

1927 N. 4928 - GAITO Potito, espiata pena (Potenza).

1928 N. 3125 - ABBADESSA Pietro, cond. pena (Messina).
7250 - ROMANO Giovanni, pr. reato (Agrigento).
7718 - ROMANO Giovanni, prescritto mandato (Agrigento).

1929 N. 5865 - ARTINO Benedetto, pr. ord. (Messina).
(Agrigento).
0673 - NICOSIA Giuseppe, cess. m. (Agrigento).

1938 N. 0162 - CAPITANO Giovanni, cess. mot. (Agrigento)
01138 - BUTERA Francesco, cess. m. (Agrigento).
4260 - MOSCIONI Ernesto, revocato ordine (Roma).

1939 N. 1632 - TUZI Fernando condonata pena (Roma).
2354 - BORRIELLO Luigi, rintracciato (Napoli).

1940 N. 2847 - LA MARCA Giovanni, arrestato (Napoli).
4954 - BOCCALÀ Armando, rev. ric. (Napoli).

1941 N. 893 - PROIA Giuseppe arrestato (Roma).
1938 - GALEA Vincenzo, rev. m. (Reggio Cal.).
2654 - ESPOSITO Annunziata, assolta (Napoli).
4180 - RICCI Nicola, revocato ordine (Roma).

1942 N. 232 - MASINI Luigina, revoc. ric. (Firenze).
0345 - MONSURRÒ Alfonso, rev. ric. (Napoli).
1173 - ALESCI Antonino, arrestato (Messina).
1188 - CAPORALE Rodolfo, arrest. (Avellino).
1227 - DI LAURI Salvatore, rev. ric. (Avellino).
2771 - D'ONOFRIO Edoardo, cond. p. (Roma).
3468 - BIANCHI Raffaele, costit. (L'Aquila).
4066 - ANZILLOTTI Luigi, arrest. (Campobasso).

1943 N. 645 - ROMANO Claudio, arrestato (Avellino).
1236 - GONNELLI Amleto, rev. ric. (Firenze).
1241 - BALLERINI Mario, rev. ric. (Firenze).
1394 - PUCCINELLI Luigi, arrestato (Napoli).
1586 - FESPA' Pasquale, arrestato (Napoli).
1653 - RUGGERO Pasquale, arrestato (Napoli).
1661 - PERRUSIO Nicomede, arrestato (Napoli).
1662 - NAPPI Angelo, arrestato (Napoli).
1752 - IERVOLINO Eduardo, revoc. ric. (Napoli).
1755 - ROSSINI Maria Giovanna, rev. ric. (Firenze)
1756 - ROSSINI Giovanni, rev. ric. (Firenze).
1958 - SANTORO Eugenio, assolto (Siracusa).
1999 - SORGENTI Vincenzo, rev. mand. (Napoli).
2120 - IANNONE Pasquale, arrestato (Napoli).
2139 - PAVANI Paolo, sospeso ordine, (Napoli).
2366 - GARGIULO Ruggiero, rev. mand. (Nopoli).

1944 N. 2 - SARNATARO Francesco, arrest. (Napoli).
9 - SORRENTINO Antonio, arr. (Min. Interno).
11 - CORDUA Gennaro, arrest. (Min. Interno).
50 - VICARI Giuseppe, arr. (Min. Interno B. R).
51 - SALADINO Salvatore, cost. (Min. Interno).
52 - LIGATO Rocco, costit. (Reggio Calabria).
60 - FUSELLI Salvatore, arrest. (Min. Interno).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178016

Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 20 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 300	All'Estero	Abb. annuo . . L. 600
	» semestrale » 150		» semestrale » 300
	» trimestrale » 80		» trimestrale » 150
	Un fascicolo . . » 5		Un fascicolo . . » 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400
	» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 60		» trimestrale » 120
	Un fascicolo . . » 5		Un fascicolo . . » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 400 —
	» semestrale . . . » 100 —		» semestrale . . . » 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24)i e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 425.
Decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato . . Pag. 66

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 426.
Soppressione del Governatorato di Roma e disciplina giuridica dell'Amministrazione comunale della Capitale. Pag. 68

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1944, n. 427.
Soppressione del ruolo per gli affari albanesi istituito presso il Ministero degli affari esteri . . . . . Pag. 70

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 3.
Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati . . . . . Pag. 71

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.
Prezzi degli olii commestibili per la campagna 1944-45. Pag. 76

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.
Prezzi degli olii al solfuro per la campagna 1944-45. Pag. 77

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1944.
Scioglimento del Consiglio direttivo e dell'ufficio di presidenza della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale e nomina del commissario straordinario. Pag. 79

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Autorizzazione ad alcuni istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia . . . . . Pag. 79

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso di rettifica. Pag. 79

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Modifica della denominazione del Consorzio di bonifica della Valle del Tumarrano con sede in Cammarata (Agrigento) . . . . . Pag. 79

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione per gli orfani del personale delle cattedre ambulanti di agricoltura e nomina del commissario straordinario. Pag. 80

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

semestrale . . . . 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 425.
Decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato . . Pag. 66

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 426.
Soppressione del Governatorato di Roma e disciplina giuridica dell'Amministrazione comunale della Capitale. Pag. 68

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1944, n. 427.
Soppressione del ruolo per gli affari albanesi istituito presso il Ministero degli affari esteri . . . . . Pag. 70

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 3.
Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati . . . . . Pag. 71

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1944.
Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione . Pag. 72

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1944.
Norme di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla formazione delle liste elettorali . . . . . Pag. 72

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.
Prezzi degli olii commestibili per la campagna 1944-45. Pag. 76

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.
Prezzi degli olii al solfuro per la campagna 1944-45. Pag. 77

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1944.
Scioglimento del Consiglio direttivo e dell'ufficio di presidenza della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale e nomina del commissario straordinario. Pag. 79

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Autorizzazione ad alcuni istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia . . . . . Pag. 79

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso di rettifica. Pag. 79

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Modifica della denominazione del Consorzio di bonifica della Valle del Tumarrano con sede in Cammarata (Agrigento) . . . . . Pag. 79

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione per gli orfani del personale delle cattedre ambulanti di agricoltura e nomina del commissario straordinario. Pag. 80

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili . . . . . Pag. 80

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro . Pag. 80

Smarrimentto di ricevute di titoli del Debito pubblico. Pag. 80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 425.
Decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato . . Pag. 66

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 426.
Soppressione del Governatorato di Roma e disciplina giuridica dell'Amministrazione comunale della Capitale. Pag. 68

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1944, n. 427.
Soppressione del ruolo per gli affari albanesi istituito presso il Ministero degli affari esteri . . . . . Pag. 70

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 3.
Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati . . . . . Pag. 71

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1944.
Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione . Pag. 72

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1944.
Norme di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relat.vo alla formazione delle liste elettorali . . . . . Pag. 72

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.
Prezzi degli olii commestibili per la campagna 1944-45. Pag. 76

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.
Prezzi degli olii al solfuro per la campagna 1944-45. Pag. 77

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1944.
Scioglimento del Consiglio direttivo e dell'ufficio di presidenza della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale e nomina del commissario straordinario. Pag. 79

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Autorizzazione ad alcuni istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia . . . . . Pag. 79

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso di rettifica. Pag. 79

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Modifica della denominazione del Consorzio di bonifica della Valle del Tumarrano con sede in Cammarata (Agrigento) . . . . . Pag. 79

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione per gli orfani del personale delle cattedre ambulanti di agricoltura e nomina del commissario straordinario. Pag. 80

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili . . . . . Pag. 80

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro . Pag. 80

Smarrimentto di ricevute di titoli del Debito pubblico. Pag. 80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 425.

Decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, delle disposizioni della edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per le comunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni, ciascuno per le cooperative rispettivamente da essi dipendenti, sono autorizzati a dichiarare, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la decadenza dall'assegnazione di alloggi cooperativi a contributo statale, anche se siano stati stipulati ed eventualmente riscattati i relativi mutui individuali, nei confronti di coloro che, all'atto dell'assegnazione, non rientravano nelle categorie previste dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) dell'art. 91 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica.

Tale disposizione non pregiudica le assegnazioni di alloggi delle cooperative previste dall'art. 90 e dal titolo X del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

La decadenza di cui al primo comma può essere dichiarata anche nei confronti di coloro che, in conseguenza della loro posizione politica, ottennero l'assegnazione di più appartamenti, sia pure previa fusione in uno solo, o l'assegnazione di un solo appartamento che, per la sua consistenza e per il suo valore, non corrispondeva alle caratteristiche fissate dalla legge per le case popolari ed economiche.

Art. 2.

La decadenza di cui al precedente articolo è pronunziata nei confronti degli assegnatari o dei loro eredi, o dei cessionari degli alloggi che ottennero l'approva[illegible] del testo unico 28 aprile causa indicati al presente comma o dalle cooperative posteriormente al 25 luglio 1943.

Art. 3.

Gli aventi causa a titolo oneroso degli assegnatari dichiarati decaduti a sensi del precedente art. 1 avranno diritto, se dimostrino la loro buona fede nell'acquisto, ad essere rimborsati del relativo prezzo dagli alienanti e, ove ciò risulti impossibile, dalla cooperativa, la quale avrà diritto di rivalersi dai soci assegnatari proporzionalmente al valore dell'alloggio a ciascuno di esso attribuito.

Agli aventi causa a titolo gratuito, che dimostrino la loro buona fede, verrà rimborsato, con gli stessi criteri di cui al precedente comma, l'importo delle tasse di trapasso dell'alloggio trasferito, fermo il diritto di rivalsa come al comma precedente.

Art. 4.

L'art. 106 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è abrogato.

Il socio di cooperativa edilizia a contributo statale, dichiarato decaduto dalla prenotazione o dall'assegnazione dell'alloggio in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, convertito nella legge 17 agosto 1928, n. 2102, e che non si sia reso indegno per la sua posteriore condotta politica, può chiedere, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, di essere reintegrato nell'appartamento di cui era prenotatario o assegnatario, nonostante che questo abbia formato oggetto di successiva assegnazione a favore di altro socio, ed anche se costui abbia stipulato ed eventualmente riscattato il mutuo edilizio individuale.

Quando la reintegrazione non sia richiesta, al socio già privato di alloggio per avversione al fascismo verrà assegnato un altro alloggio disponibile nella stessa o in altra cooperativa a contributo statale.

Art. 5.

Il R. decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, è abrogato.

Il socio radiato dalla cooperativa in applicazione di tale Regio decreto-legge è reintegrato in tutti i suoi diritti.

Ove il terreno sul quale fu costruita la casa del socio dichiarato decaduto tanto ai sensi dell'art. 4 quanto del presente articolo apparteneva al socio stesso, questi s'intende reintegrato nel suo diritto originario.

In tutti i casi di reintegrazione previsti dal presente e dal precedente art. 4 non si farà luogo all'applicazione degli articoli 98 e 100 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Ai soci che vengano privati di alloggi per effetto delle reintegrazioni di cui al presente e al precedente art. 4 saranno assegnati altri alloggi, possibilmente di uguale consistenza e valore, nella stessa o in altra cooperativa a contributo statale, quando, a giudizio della Com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

scismo;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per le comunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni, ciascuno per le cooperative rispettivamente da essi dipendenti, sono autorizzati a dichiarare, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la decadenza dall'assegnazione di alloggi cooperativi a contributo statale, anche se siano stati stipulati ed eventualmente riscattati i relativi mutui individuali, nei confronti di coloro che, all'atto dell'assegnazione, non rientravano nelle categorie previste dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) dell'art. 91 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica.

Tale disposizione non pregiudica le assegnazioni di alloggi delle cooperative previste dall'art. 90 e dal titolo X del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

La decadenza di cui al primo comma può essere dichiarata anche nei confronti di coloro che, in conseguenza della loro posizione politica, ottennero l'assegnazione di più appartamenti, sia pure previa fusione in uno solo, o l'assegnazione di un solo appartamento che, per la sua consistenza e per il suo valore, non corrispondeva alle caratteristiche fissate dalla legge per le case popolari ed economiche.

Art. 2.

La decadenza di cui al precedente articolo è pronunziata nei confronti degli assegnatari o dei loro eredi o dei cessionari degli alloggi che ottennero l'approvazione prevista dall'art. 111 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

La pronuncia di decadenza non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede.

Ai fini del presente decreto, sono privi di effetto gli atti di disposizione a titolo oneroso o gratuito degli assegnatari che vengono dichiarati decaduti a sensi del precedente articolo, in qualsiasi tempo compiuti a favore dei loro ascendenti, discendenti o coniuge, nonchè gli atti compiuti dai detti assegnatari, dai loro aventi

L'art. 106 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è abrogato.

Il socio di cooperativa edilizia a contributo statale, dichiarato decaduto dalla prenotazione o dall'assegnazione dell'alloggio in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, convertito nella legge 17 agosto 1928, n. 2102, e che non si sia reso indegno per la sua posteriore condotta politica, può chiedere, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, di essere reintegrato nell'appartamento di cui era prenotatario o assegnatario, nonostante che questo abbia formato oggetto di successiva assegnazione a favore di altro socio, ed anche se costui abbia stipulato ed eventualmente riscattato il mutuo edilizio individuale.

Quando la reintegrazione non sia richiesta, al socio già privato di alloggio per avversione al fascismo verrà assegnato un altro alloggio disponibile nella stessa o in altra cooperativa a contributo statale.

Art. 5.

Il R. decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, è abrogato.

Il socio radiato dalla cooperativa in applicazione di tale Regio decreto-legge è reintegrato in tutti i suoi diritti.

Ove il terreno sul quale fu costruita la casa del socio dichiarato decaduto tanto ai sensi dell'art. 4 quanto del presente articolo apparteneva al socio stesso, questi s'intende reintegrato nel suo diritto originario.

In tutti i casi di reintegrazione previsti dal presente e dal precedente art. 4 non si farà luogo all'applicazione degli articoli 98 e 100 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Ai soci che vengano privati di alloggi per effetto delle reintegrazioni di cui al presente e al precedente art. 4 saranno assegnati altri alloggi, possibilmente di uguale consistenza e valore, nella stessa o in altra cooperativa a contributo statale, quando, a giudizio della Commissione di cui al successivo art. 10 non risultino immeritevoli di ottenerli per la eventuale speculazione esercitata nel conseguire gli appartamenti oggetto di reintegrazione.

Art. 6.

Gli alloggi risultanti disponibili dopo le reintegrazioni e assegnazioni di cui agli articoli precedenti saranno assegnati in base ai criteri stabiliti dagli arti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

coli 108 e 228 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, con preferenza per i congiunti dei caduti in guerra contro il tedesco e dei caduti nella persecuzione nazi-fascista.

Prima di procedere alle assegnazioni, i Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni, per le cooperative da ciascuno di essi dipendenti, hanno facoltà di disporre, ove sia tecnicamente ed economicamente possibile, la suddivisione degli alloggi per ridurli a un numero di vani corrispondente al massimo consentito dall'art. 49 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

I lavori di suddivisione e adattamento saranno eseguiti a spese dei nuovi assegnatari.

Art. 7.

Coloro che subentrano nell'assegnazione degli alloggi per effetto di reintegrazione e di assegnazione sono tenuti a rimborsare ai precedenti assegnatari avverso i quali è stata dichiarata la perdita dell'alloggio:

a) le somme pagate eventualmente per l'acquisto del terreno e per il riscatto del mutuo secondo le risultanze degli atti relativi;

b) i miglioramenti fatti in proprio dagli assegnatari, calcolati ai prezzi dell'epoca in cui i lavori furono eseguiti, tranne che il loro costo non risulti superiore alla somma minore fra lo speso e il migliorato.

Si terrà conto, peraltro, in favore dei soci subentranti degli eventuali danneggiamenti arrecati agli alloggi dei soci uscenti.

I rimborsi e conguagli saranno stabiliti dalla Commissione di cui al successivo art. 10 anche per quanto riguarda adozione delle necessarie misure per tutelare i diritti dei terzi.

Nei casi in cui la decadenza sia pronunciata nei confronti di coloro che ottennero l'alloggio per effetto di cessione effettuata da altro socio, si applicherà la disposizione dell'art. 3.

I soci subentranti dovranno, in ogni caso, rimborsare all'istituto mutuante e alla cooperativa le quote di rispettiva loro spettanza eventualmente lasciate insolute dai soci uscenti, salvo ai primi il diritto di rivalsa contro questi ultimi.

Art. 8.

L'importo dei mutui individuali assistiti dal contributo dello Stato per gli alloggi costruiti da cooperative edilizie non può in ogni caso superare il limite di L. 400.000 ancorchè l'eccedenza di spesa sia stata dichiarata ammissibile dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 88 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.

Le quote di contributo afferenti alle somme eccedenti il suindicato limite che si matureranno a decorrere dal 1° gennaio 1945 continueranno ad essere corrisposte dal Ministero dei lavori pubblici e da quello delle comunicazioni agli istituti mutuanti, ma esse saranno recuperate a carico degli assegnatari o dei loro eredi o successori a titolo particolare col beneficio della

Art. 9.

Per le spese previste nell'ultimo comma dell'art. 6 e nell'art. 7 del presente decreto i nuovi assegnatari potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti un mutuo da estinguersi entro lo stesso termine e con le stesse modalità stabilite per il mutuo originario gravante sull'alloggio. Detti mutui saranno assistiti dal contributo dello Stato nella stessa misura stabilita pel mutuo originario.

Per le formalità della decadenza, del rilascio e delle nuove assegnazioni degli alloggi, della determinazione delle somme da ammettere in via definitiva al beneficio del mutuo col contributo dello Stato, o per quant'altro occorra in esecuzione del presente decreto, sono applicabili, in quanto non risultino dal decreto medesimo derogate, le disposizioni tutte del citato testo unico.

A tutti gli atti, contratti e formalità da effettuarsi in applicazione del presente decreto sono applicabili le agevolazioni fiscali di cui all'art. 149 del citato testo unico. I conservatori delle ipoteche sono tenuti a eseguire le formalità dipendenti dai provvedimenti che, in applicazione del presente decreto, saranno emessi dall'Autorità ministeriale o dalla Commissione di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Al regolamento dei rapporti patrimoniali fra soci uscenti, soci subentranti e terzi provvede una Commissione presieduta dai Ministri per i lavori pubblici o per le comunicazioni, ciascuno per le cooperative da essi rispettivamente dipendenti, e composte da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al quarto e da un consigliere di Stato.

La Commissione, sentite le deduzioni delle parti, ha facoltà di adottare i suoi provvedimenti, tenute presenti le ragioni politiche, i rapporti costituiti, la buona fede degli assegnatari e il rispetto delle giuste pretese di tutti gl'interessati.

Le deliberazioni della Commissione sono impugnabili esclusivamente dinanzi alle Sezioni unite della Corte Suprema di cassazione per difetto di giurisdizione.

Art. 11.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a emanare, di concerto con quello per le comunicazioni, le norme esecutive che si renderanno necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1944

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

Coloro che subentrano nell'assegnazione degli alloggi per effetto di reintegrazione e di assegnazione sono tenuti a rimborsare ai precedenti assegnatari avverso i quali è stata dichiarata la perdita dell'alloggio:

a) le somme pagate eventualmente per l'acquisto del terreno e per il riscatto del mutuo secondo le risultanze degli atti relativi;

b) i miglioramenti fatti in proprio dagli assegnatari, calcolati ai prezzi dell'epoca in cui i lavori furono eseguiti, tranne che il loro costo non risulti superiore alla somma minore fra lo speso e il migliorato.

Si terrà conto, peraltro, in favore dei soci subentranti degli eventuali danneggiamenti arrecati agli alloggi dei soci uscenti.

I rimborsi e conguagli saranno stabiliti dalla Commissione di cui al successivo art. 10 anche per quanto riguarda adozione delle necessarie misure per tutelare i diritti dei terzi.

Nei casi in cui la decadenza sia pronunciata nei confronti di coloro che ottennero l'alloggio per effetto di cessione effettuata da altro socio, si applicherà la disposizione dell'art. 3.

I soci subentranti dovranno, in ogni caso, rimborsare all'istituto mutuante e alla cooperativa le quote di rispettiva loro spettanza eventualmente lasciate insolute dai soci uscenti, salvo ai primi il diritto di rivalsa contro questi ultimi.

Art. 8.

L'importo dei mutui individuali assistiti dal contributo dello Stato per gli alloggi costruiti da cooperative edilizie non può in ogni caso superare il limite di L. 400.000 ancorchè l'eccedenza di spesa sia stata dichiarata ammissibile dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 88 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.

Le quote di contributo afferenti alle somme eccedenti il suindicato limite che si matureranno a decorrere dal 1° gennaio 1945 continueranno ad essere corrisposte dal Ministero dei lavori pubblici e da quello delle comunicazioni agli istituti mutuanti, ma esse saranno recuperate a carico degli assegnatari o dei loro eredi o successori a titolo particolare col beneficio della ratizzazione e nelle forme e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. Gli assegnatari hanno facoltà di corrispondere in unica soluzione le annualità dovute sino al termine dell'ammortamento, scontandole al saggio del 5 %.

La disposizione del presente articolo non si applica nei confronti dei soci reintegrati ai sensi degli articoli 4 e 5.

del mutuo col contributo dello Stato, o per quant'altro occorra in esecuzione del presente decreto, sono applicabili, in quanto non risultino dal decreto medesimo derogate, le disposizioni tutte del citato testo unico.

A tutti gli atti, contratti e formalità da effettuarsi in applicazione del presente decreto sono applicabili le agevolazioni fiscali di cui all'art. 149 del citato testo unico. I conservatori delle ipoteche sono tenuti a eseguire le formalità dipendenti dai provvedimenti che, in applicazione del presente decreto, saranno emessi dall'Autorità ministeriale o dalla Commissione di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Al regolamento dei rapporti patrimoniali fra soci uscenti, soci subentranti e terzi provvede una Commissione presieduta dai Ministri per i lavori pubblici o per le comunicazioni, ciascuno per le cooperative da essi rispettivamente dipendenti, e composte da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al quarto e da un consigliere di Stato.

La Commissione, sentite le deduzioni delle parti, ha facoltà di adottare i suoi provvedimenti, tenute presenti le ragioni politiche, i rapporti costituiti, la buona fede degli assegnatari e il rispetto delle giuste pretese di tutti gl'interessati.

Le deliberazioni della Commissione sono impugnabili esclusivamente dinanzi alle Sezioni unite della Corte Suprema di cassazione per difetto di giurisdizione.

Art. 11.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a emanare, di concerto con quello per le comunicazioni, le norme esecutive che si renderanno necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 26. — PETIA

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 426.

Soppressione del Governatorato di Roma e disciplina giuridica dell'Amministrazione comunale della Capitale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, sulla sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, che detta norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il titolo VIII del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il titolo VIII del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativi al Governatorato di Roma, sono abrogati.

Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, al comune di Roma si applicano le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e aggiunte.

Art. 2.

Le deliberazioni dell'Amministrazione comunale, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati, devono essere trasmesse in duplice copia al Prefetto.

Il Prefetto munisce di visto di esecutività le deliberazioni che non siano soggette a speciali approvazioni, semprechè le riconosca regolari.

In caso contrario può pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità.

Indipendentemente dal visto di esecutività, le deliberazioni per le quali non sia richiesta speciale approvazione diventano esecutive

Sono immediatamente esecutive le deliberazioni non soggette a speciali approvazioni, quando la maggioranza dei due terzi dei votanti dichiari che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

La trasmissione di cui al primo comma del presente articolo è fatta entro otto giorni dall'adunanza e in nessun caso prima che le deliberazioni siano state affisse all'albo pretorio, in conformità dell'art. 128 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Le deliberazioni dell'Amministrazione comunale che importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio, sono esenti dal visto di esecutività del Prefetto.

Art. 3.

Sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

2) liti attive e passive e transazioni per un valore eccedente le lire un milione;

3) alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire un milione, nonchè la costituzione di servitù e di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni, quando l'importo annuo della locazione o conduzione superi la somma di L. 100.000;

5) assunzione diretta di pubblici servizi;

6) piani regolatori edilizi e di ampliamento;

7) regolamenti di uso dei beni comunali, di igiene, edilizia, polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al Comune;

8) ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale.

Art. 4.

Le opere pubbliche del Comune si eseguono in base a progetti compilati dall'ufficio tecnico.

Quando la speciale natura delle opere lo renda necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata, mediante apposita deliberazione, a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e la esecuzione dell'opera.

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche del Comune, d'importo superiore a L. 2.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero di importo superiore a L. 1.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Ministro per i lavori pubblici

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sulla sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, che detta norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il titolo VIII del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il titolo VIII del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativi al Governatorato di Roma, sono abrogati.

Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, al comune di Roma si applicano le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e aggiunte.

Art. 2.

Le deliberazioni dell'Amministrazione comunale, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati, devono essere trasmesse in duplice copia al Prefetto.

Il Prefetto munisce di visto di esecutività le deliberazioni che non siano soggette a speciali approvazioni, semprechè le riconosca regolari.

In caso contrario può pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità.

Indipendentemente dal visto di esecutività, le deliberazioni per le quali non sia richiesta speciale approvazione, autorizzazione o parere, diventano esecutive dopo trascorsi dieci giorni da quello in cui sono pervenute alla Prefettura, senza che questa abbia comunque interloquito.

E' in facoltà del Prefetto di richiedere, quando lo ritenga opportuno, la trasmissione anche delle deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati. In tal caso si applicano a dette deliberazioni le norme di cui al comma secondo, terzo e quarto del presente articolo.

Art. 3.

Sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

2) liti attive e passive e transazioni per un valore eccedente le lire un milione;

3) alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire un milione, nonchè la costituzione di servitù e di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni, quando l'importo annuo della locazione o conduzione superi la somma di L. 100.000;

5) assunzione diretta di pubblici servizi;

6) piani regolatori edilizi e di ampliamento;

7) regolamenti di uso dei beni comunali, di igiene, edilizia, polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al Comune;

8) ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale.

Art. 4.

Le opere pubbliche del Comune si eseguono in base a progetti compilati dall'ufficio tecnico.

Quando la speciale natura delle opere lo renda necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata, mediante apposita deliberazione, a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e la esecuzione dell'opera.

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche del Comune, d'importo superiore a L. 2.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero di importo superiore a L. 1.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Ministro per i lavori pubblici.

Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa che si verifichino durante l'esecuzione delle opere, quando l'importo di essi non supera il quinto del preventivo.

Il parere del Ministro per i lavori pubblici è richiesto anche quando si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si preveda superiore ai limiti indicati nel comma terzo, salvo che costituiscano esecuzione di un progetto di massima già approvato.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

I contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, devono essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

E' tuttavia consentito di provvedere mediante licitazione privata:

1) quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 1.000.000;

2) quando si tratti di spesa che non superi annualmente le L. 200.000 ed il Comune non resti obbligato oltre cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite suddetto;

3) quando si tratti di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 200.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Si può anche procedere alla trattativa privata, quando il valore complessivo dei contratti non ecceda la metà delle cifre suindicate.

Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo il Prefetto può consentire che i contratti segnano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per il Comune.

Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza.

Art. 6.

Il bilancio di previsione del comune di Roma è deliberato nei modi e termini di cui all'art. 129 del testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Le deliberazioni del Consiglio comunale concernenti il bilancio sono pubblicate in copia nell'albo pretorio per otto giorni. Durante lo stesso termine il bilancio deve essere depositato nella segreteria del Comune a disposizione del pubblico.

Il bilancio è approvato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per il tesoro.

Col decreto di approvazione del bilancio si provvede anche sui ricorsi e sulle opposizioni al bilancio stesso.

Al Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, sono demandate le attribuzioni di cui all'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e la determinazione della percentuale delle spese facoltative, anche in deroga al disposto dell'art. 314 del cennato testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 7.

Le deliberazioni del Consiglio comunale di Roma concernenti l'assunzione dei mutui sono approvate con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro.

da parte dell'Amministrazione comunale e di qualsiasi contribuente.

I termini per la presentazione del ricorso e per il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato sono ridotti a metà.

La Sezione pronunzia in Camera di consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

Art. 9.

L'assegnazione e la erogazione dei contributi dello Stato a favore del comune di Roma sono regolate dalle relative leggi speciali.

Art. 10.

Gli atti del Comune, concernenti la erogazione di somme poste a carico del bilancio dello Stato, sono parificati, a tutti gli effetti, a quelli compiuti dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 11.

Il tesoriere del Comune rende il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non venga presentato entro tale termine, il Ministro per l'interno lo fa compilare d'ufficio, a spese del tesoriere, al quale applica, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila, il cui ammontare viene devoluto a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali.

Il Consiglio comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'anno precedente in seguito alla relazione della Giunta ed al rapporto dei revisori e delibera sulla sua approvazione.

Della deliberazione del Consiglio comunale è data notizia al tesoriere, in quanto porti variazione nel carico o discarico ed agli amministratori che furono designati responsabili, con notifica, contenente invito a prenderne cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria, insieme col conto e con tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.

Contemporaneamente il sindaco, a mezzo di avviso da affiggersi all'albo pretorio per almeno otto giorni, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso con tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono nell'ufficio di segreteria. Entro il termine di otto giorni dall'ultimo del deposito, il tesoriere e gli amministratori nonchè qualunque contribuente possono presentare per iscritto, senza spesa, le loro deduzioni, osservazioni e reclami.

Trascorso il termine suddetto, il conto, coi documenti giustificativi dell'entrata e della spesa e con le deduzioni, osservazioni e reclami eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessuna deduzione, osservazione o reclamo venne presentato nei termini prescritti, è trasmesso dal sindaco al Ministro per l'interno, per l'approvazione.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 200.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Si può anche procedere alla trattativa privata, quando il valore complessivo dei contratti non ecceda la metà delle cifre suindicate.

Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo il Prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per il Comune.

Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza.

Art. 6.

Il bilancio di previsione del comune di Roma è deliberato nei modi e termini di cui all'art. 129 del testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Le deliberazioni del Consiglio comunale concernenti il bilancio sono pubblicate in copia nell'albo pretorio per otto giorni. Durante lo stesso termine il bilancio deve essere depositato nella segreteria del Comune a disposizione del pubblico.

Il bilancio è approvato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per il tesoro.

Col decreto di approvazione del bilancio si provvede anche sui ricorsi e sulle opposizioni al bilancio stesso.

Al Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, sono demandate le attribuzioni di cui all'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e la determinazione della percentuale delle spese facoltative, anche in deroga al disposto dell'art. 314 del cennato testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 7.

Le deliberazioni del Consiglio comunale di Roma concernenti l'assunzione dei mutui sono approvate con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 8.

Il decreto Ministeriale che approva il bilancio deve essere pubblicato per copia all'albo pretorio per otto giorni e durante lo stesso termine il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico.

Contro il decreto Ministeriale è ammesso soltanto ricorso per motivi di legittimità al Consiglio di Stato,

Gli atti del Comune, concernenti la erogazione di somme poste a carico del bilancio dello Stato, sono parificati, a tutti gli effetti, a quelli compiuti dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 11.

Il tesoriere del Comune rende il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non venga presentato entro tale termine, il Ministro per l'interno lo fa compilare d'ufficio, a spese del tesoriere, al quale applica, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila, il cui ammontare viene devoluto a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali.

Il Consiglio comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'anno precedente in seguito alla relazione della Giunta ed al rapporto dei revisori e delibera sulla sua approvazione.

Della deliberazione del Consiglio comunale è data notizia al tesoriere, in quanto porti variazione nel carico o discarico ed agli amministratori che furono designati responsabili, con notifica, contenente invito a prenderne cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria, insieme col conto e con tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.

Contemporaneamente il sindaco, a mezzo di avviso da affiggersi all'albo pretorio per almeno otto giorni, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso con tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono nell'ufficio di segreteria. Entro il termine di otto giorni dall'ultimo del deposito, il tesoriere e gli amministratori nonchè qualunque contribuente possono presentare per iscritto, senza spesa, le loro deduzioni, osservazioni e reclami.

Trascorso il termine suddetto, il conto, coi documenti giustificativi dell'entrata e della spesa e con le deduzioni, osservazioni e reclami eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessuna deduzione, osservazione o reclamo venne presentato nei termini prescritti, è trasmesso dal sindaco al Ministro per l'interno, per l'approvazione.

Il conto consuntivo è approvato con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 12.

Il decreto Ministeriale che approva il conto consuntivo è notificato e pubblicato, a cura del sindaco, nei modi e nei termini stabiliti nel quinto comma dell'ar-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ticolo precedente. Contro [illegible]sso è ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte degli interessati, del sindaco nonchè di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbia previamente reclamato a' termini del comma suddetto.

Art. 13.

Per quanto riguarda l'applicazione dei tributi restano ferme, per il comune di Roma, le disposizioni del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte nonchè quelle del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte.

Art. 14.

In casi eccezionali il sindaco prende, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che, a termine dell'articolo 139 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e aggiunte, rientrano nella normale competenza della Giunta municipale, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a cause nuove o posteriori all'ultima adunanza della Giunta stessa.

Di tali deliberazioni è fatta comunicazione alla Giunta municipale nella sua prima seduta per la relativa ratifica. Nella sessione di primavera di ciascun anno è comunicato al Consiglio comunale l'elenco delle deliberazioni d'urgenza adottate dal sindaco nell'anno precedente.

Art. 15.

Il Ministro per l'interno assegna al sindaco ed agli assessori del comune di Roma un'annua indennità di carica che grava sul bilancio del Comune.

Art. 16.

Sono abrogate tutte le norme contrarie od incompatibili col presente decreto.

Art. 17.

Fino a quando non saranno espletate le elezioni amministrative il sindaco verrà nominato dal Ministro per l'interno. Verrà parimenti nominata dal Ministro per l'interno una Giunta municipale provvisoria che eserciterà anche le attribuzioni del Consiglio comunale La Giunta municipale provvisoria sarà composta di dodici membri effettivi e sei supplenti.

Art. 18.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1944, n. 427.

Soppressione del ruolo per gli affari albanesi istituito presso il Ministero degli affari esteri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 maggio 1940, n. 691;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri *ad interim*, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ruolo per gli affari albanesi istituito presso il Ministero degli affari esteri con la legge 16 maggio 1940, n. 691, è soppresso.

Sono parimenti soppressi i quattro posti di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe (grado 3°) istituiti nel ruolo diplomatico-consolare con l'art. 2 della legge sopra indicata.

Art. 2.

I funzionari di cittadinanza albanese appartenenti al soppresso ruolo per gli affari albanesi, nonchè quelli che occupano i posti di cui al capoverso del precedente art. 1, sono dispensati dal servizio con la corresponsione di una indennità che sarà stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri, emanato di concerto col Ministro per il tesoro, sentita la Commissione di cui al seguente capoverso.

Una Commissione nominata dal Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro, e composta di un consigliere della Corte dei conti, di un funzionario del Ministero degli affari esteri e di due funzionari del Ministero del tesoro di grado non inferiore al 6°, di cui uno appartenente al ruolo della Ragioneria generale dello Stato, proporrà con criteri di equità l'ammontare della indennità per ciascun funzionario, avendo riguardo al grado ed al servizio prestato presso l'Amministrazione italiana.

Ai funzionari dispensati saranno rimborsate le spese di viaggio per il loro rimpatrio in Albania.

Con analoghi criteri la Commissione determinerà l'ammontare della indennità da corrispondere in favore della vedova e dei figli minorenni e figlie nubili minorenni dei funzionari di cittadinanza albanese di cui al primo comma del presente decreto.

L'indennità di cui al precedente capoverso sarà assegnata per metà alla vedova e per l'altra metà ai figli minorenni ed alle figlie nubili minorenni in parti uguali.

La Commissione determinerà l'ammontare delle somme dovute ai funzionari [illegible] di cittadinanza italiana

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della Giunta stessa.

Di tali deliberazioni è fatta comunicazione alla Giunta municipale nella sua prima seduta per la relativa ratifica. Nella sessione di primavera di ciascun anno è comunicato al Consiglio comunale l'elenco delle deliberazioni d'urgenza adottate dal sindaco nell'anno precedente.

Art. 15.

Il Ministro per l'interno assegna al sindaco ed agli assessori del comune di Roma un'annua indennità di carica che grava sul bilancio del Comune.

Art. 16.

Sono abrogate tutte le norme contrarie od incompatibili col presente decreto.

Art. 17.

Fino a quando non saranno espletate le elezioni amministrative il sindaco verrà nominato dal Ministro per l'interno. Verrà parimenti nominata dal Ministro per l'interno una Giunta municipale provvisoria che eserciterà anche le attribuzioni del Consiglio comunale. La Giunta municipale provvisoria sarà composta di dodici membri effettivi e sei supplenti.

Art. 18.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 25. — PETIA

n. 691, è soppresso.

Sono parimenti soppressi i quattro posti di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe (grado 3°) istituiti nel ruolo diplomatico-consolare con l'art. 2 della legge sopra indicata.

Art. 2.

I funzionari di cittadinanza albanese appartenenti al soppresso ruolo per gli affari albanesi, nonchè quelli che occupano i posti di cui al capoverso del precedente art. 1, sono dispensati dal servizio con la corresponsione di una indennità che sarà stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri, emanato di concerto col Ministro per il tesoro, sentita la Commissione di cui al seguente capoverso.

Una Commissione nominata dal Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro, e composta di un consigliere della Corte dei conti, di un funzionario del Ministero degli affari esteri e di due funzionari del Ministero del tesoro di grado non inferiore al 6°, di cui uno appartenente al ruolo della Ragioneria generale dello Stato, proporrà con criteri di equità l'ammontare della indennità per ciascun funzionario, avendo riguardo al grado ed al servizio prestato presso l'Amministrazione italiana.

Ai funzionari dispensati saranno rimborsate le spese di viaggio per il loro rimpatrio in Albania.

Con analoghi criteri la Commissione determinerà l'ammontare della indennità da corrispondere in favore della vedova e dei figli minorenni e figlie nubili minorenni dei funzionari di cittadinanza albanese di cui al primo comma del presente decreto.

L'indennità di cui al precedente capoverso sarà assegnata per metà alla vedova e per l'altra metà ai figli minorenni ed alle figlie nubili minorenni in parti uguali.

La Commissione determinerà l'ammontare delle somme dovute ai funzionari, sia di cittadinanza italiana che albanese, del soppresso ruolo per gli affari albanesi, nonchè a quelli che occupano i posti di cui al capoverso del precedente art. 1, per spese di viaggio, assegni di sede, indennità per posti di fatto ricoperti, missioni ed incarichi adempiuti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.C/NND No. 785016

La dispensa dal servizio dei funzionari di cui al primo comma del presente articolo avrà luogo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel frattempo essi resteranno a disposizione conservando l'intero trattamento economico del quale godono attualmente.

Art. 3.

Il trattamento di cui al precedente art. 2 sarà applicato anche ai funzionari di cittadinanza albanese già appartenenti al ruolo diplomatico-consolare e collocati a riposo per ragioni di servizio.

Art. 4.

L'indennità di cui al precedente art. 2 sostituisce, a tutti gli effetti, ogni particolare trattamento di pensione e quiescenza e di buonuscita stabilito dalle leggi vigenti.

Art. 5.

I provvedimenti di dispensa e di assegnazione dell'indennità di cui al precedente art. 2 non sono soggetti ad impugnativa nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 6.

I funzionari di cittadinanza italiana appartenenti al soppresso ruolo per gli affari albanesi sono collocati in disponibilità con osservanza delle vigenti disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, senza pregiudizio dell'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero degli affari esteri le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 28. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 3.

Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.

UMBERTO DI SAVOIA

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 828;
Vista la legge 22 maggio 1942, n. 703;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I diritti e le indennità di trasferta in materia civile e penale, stabiliti per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari secondo le norme in vigore al 30 novembre 1943, sono aumentate del 150 %.

Il diritto spettante per l'iscrizione degli atti nei repertori è stabilito in L. 4, senza distinzione dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è addetto.

Art. 2.

La misura della retribuzione minima annua garantita dallo Stato agli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940, n. 828, è aumentata ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

Art. 3.

Spetta agli ufficiali giudiziari una indennità temporanea nella misura stabilita per il personale statale con l'art. 4 primo comma lettera c) e secondo comma del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

E' altresì dovuta agli ufficiali giudiziari l'indennità giornaliera di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del detto decreto Luogotenenziale per la durata e con le limitazioni, modalità e condizioni in esso stabilite e nella misura spettante al personale statale del gruppo C del grado 12°.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1943 agli ufficiali giudiziari, indipendentemente dalle entità degli emolumenti di cui all'art. 1, comma 2°, della legge 22 maggio 1942, n. 703, spettano le indennità a titolo di aggiunta di famiglia e l'assegno temporaneo di guerra nella misura stabilita per il personale di ruolo delle Amministrazioni statali.

Art. 5.

Ai fini del versamento all'Erario del 50 per cento e del 70 per cento dei proventi riscossi dagli ufficiali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

L'indennità di cui al precedente art. 2 sostituisce, a tutti gli effetti, ogni particolare trattamento di pensione e quiescenza e di buonuscita stabilito dalle leggi vigenti.

Art. 5.

I provvedimenti di dispensa e di assegnazione dell'indennità di cui al precedente art. 2 non sono soggetti ad impugnativa nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 6.

I funzionari di cittadinanza italiana appartenenti al soppresso ruolo per gli affari albanesi sono collocati in disponibilità con osservanza delle vigenti disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, senza pregiudizio dell'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero degli affari esteri le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 28. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 3.

Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari approvato coi R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I diritti e le indennità di trasferta in materia civile e penale, stabiliti per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari secondo le norme in vigore al 30 novembre 1943, sono aumentate del 150 %.

Il diritto spettante per l'iscrizione degli atti nei repertori è stabilito in L. 4, senza distinzione dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è addetto.

Art. 2.

La misura della retribuzione minima annua garantita dallo Stato agli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940, n. 828, è aumentata ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

Art. 3.

Spetta agli ufficiali giudiziari una indennità temporanea nella misura stabilita per il personale statale con l'art. 4 primo comma lettera c) e secondo comma del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

E' altresì dovuta agli ufficiali giudiziari l'indennità giornaliera di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del detto decreto Luogotenenziale per la durata e con le limitazioni, modalità e condizioni in esso stabilite e nella misura spettante al personale statale del gruppo *C* del grado 12°.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1943 agli ufficiali giudiziari, indipendentemente dalle entità degli emolumenti di cui all'art. 1, comma 2°, della legge 22 maggio 1942, n. 703, spettano le indennità a titolo di aggiunta di famiglia e l'assegno temporaneo di guerra nella misura stabilita per il personale di ruolo delle Amministrazioni statali.

Art. 5.

Ai fini del versamento all'Erario del 50 per cento e del 70 per cento dei proventi riscossi dagli ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, modificato dall'art. 3 della legge 25 giugno 1940, n. 828, l'ammontare dei proventi stessi è stabilito, rispettivamente, a L. 48.000 e a L. 70.000 annue limitatamente per gli ufficiali giudiziari addetti ad uffici con sede in comuni aventi una popolazione superiore ai 200.000 abitanti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La misura della detrazione della spesa per i commessi stabilita nel 30 per cento con l'art. 5 della citata legge 25 giugno 1940, n. 828, è elevata al 40 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi e il limite massimo della detrazione medesima stabilito per ciascun commesso è elevato a L. 12.000.

Art. 6.

Ai commessi autorizzati in aggiunta alla retribuzione mensile attualmente ad essi corrisposta dagli ufficiali giudiziari dai quali dipendono è attribuita una integrazione temporanea nella misura stabilita per il personale statale dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

In nessun caso la retribuzione mensile, maggiorata della integrazione, potrà essere inferiore a L. 650.

Art. 7.

Spetta ai commessi autorizzati una indennità temporanea nella misura concessa al personale statale con l'art. 4, primo comma, lettera *c*) e secondo comma del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

E' altresì dovuta ai commessi autorizzati l'indennità giornaliera di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del detto decreto Luogotenenziale per la durata e con le limitazioni, modalità e condizioni in esso stabilite e nella misura spettante al personale non di ruolo di quarta categoria di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Il versamento delle somme dovute in virtù dei comma precedenti è effettuato ai commessi autorizzati dall'ufficiale giudiziario da cui dipendono, che ne otterrà il rimborso dall'Erario con mandato di pagamento rilasciatogli dal capo dell'ufficio giudiziario con le modalità stabilite per la liquidazione dell'indennità supplementare.

Art. 8.

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto il numero dei commessi autorizzati non potrà superare, per effetto di nuove nomine, quello dei commessi in servizio nel 1940 presso le preture, i tribunali e le corti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per le provincie che alla data di pubblicazione del decreto stesso risultino già restituite all'Amministrazione italiana. Tuttavia nelle stesse provincie le disposizioni degli articoli 3, comma primo, e 7, comma primo, hanno efficacia dal 16 agosto 1944.

Nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto dal giorno in cui esse saranno restituite all'Amministrazione del governo italiano.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 27. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1944.

Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940, 19 dicembre 1942, 30 luglio 1943, e 27 febbraio 1944;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Art. 1.

L'interesse sui depositi in conto corrente libero presso l'Istituto di emissione è determinato, a decorrere dall'11 settembre 1944, nella misura di:

L. 0,50 % per i conti correnti intestati ai privati ed agli enti morali in genere;

L. 1 % per i conti correnti intestati alle aziende di credito ed agli enti morali di carattere assistenziale.

Art. 2.

Rimangono ferme le misure di interesse sui depositi delle aziende di credito, degli istituti di previdenza e degli istituti di assicurazione, vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione, consentite con i decreti Ministeriali 19 dicembre 1942, 30 luglio 1943 e 27 febbraio 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(65)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1944.

Norme di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla formazione delle liste elettorali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In nessun caso la retribuzione mensile, maggiorata della integrazione, potrà essere inferiore a L. 650.

Art. 7.

Spetta ai commessi autorizzati una indennità temporanea nella misura concessa al personale statale con l'art. 4, primo comma, lettera *c*) e secondo comma del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

E' altresì dovuta ai commessi autorizzati l'indennità giornaliera di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del detto decreto Luogotenenziale per la durata e con le limitazioni, modalità e condizioni in esso stabilite e nella misura spettante al personale non di ruolo di quarta categoria di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Il versamento delle somme dovute in virtù dei comma precedenti è effettuato ai commessi autorizzati dall'ufficiale giudiziario da cui dipendono, che ne otterrà il rimborso dall'Erario con mandato di pagamento rilasciatogli dal capo dell'ufficio giudiziario con le modalità stabilite per la liquidazione dell'indennità supplementare.

Art. 8.

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto il numero dei commessi autorizzati non potrà superare, per effetto di nuove nomine, quello dei commessi in servizio nel 1940 presso le preture, i tribunali e le corti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per le provincie che alla data di pubblicazione del decreto stesso risultino già restituite all'Amministrazione italiana. Tuttavia nelle stesse provincie le disposizioni degli articoli 3, comma primo, e 7, comma primo, hanno efficacia dal 16 agosto 1944.

Nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto dal giorno in cui esse saranno restituite all'Amministrazione del governo italiano.

Art. 10.

Le disposizioni contenute nel presente decreto, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma dell'art. 3 ed al secondo comma dell'art. 7, avranno efficacia sino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

in conto corrente presso l'Istituto di emissione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940, 19 dicembre 1942, 30 luglio 1943, e 27 febbraio 1944;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Art. 1.

L'interesse sui depositi in conto corrente libero presso l'Istituto di emissione è determinato, a decorrere dall'11 settembre 1944, nella misura di:

L. 0,50 % per i conti correnti intestati ai privati ed agli enti morali in genere;

L. 1 % per i conti correnti intestati alle aziende di credito ed agli enti morali di carattere assistenziale.

Art. 2.

Rimangono ferme le misure di interesse sui depositi delle aziende di credito, degli istituti di previdenza e degli istituti di assicurazione, vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione, consentite con i decreti Ministeriali 19 dicembre 1942, 30 luglio 1943 e 27 febbraio 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(65)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1944.

Norme di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla formazione delle liste elettorali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, per la compilazione delle liste elettorali;

Visto il testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Art. 1.

(Articoli 1, 2, 3, 4 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Nella prima formazione delle liste elettorali, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, vi sono iscritti coloro che si trovano nelle condizioni previste dal titolo I del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495, e che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1944.

Art. 2.

(Art. 106 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Non possono essere iscritti nelle liste elettorali:

1. Coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente.

2. I commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197.

3. Coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, nonchè coloro che sono abitualmente a carico delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o degli Enti comunali di assistenza.

4. Coloro che, per motivi di carattere non politico, sono stati sottoposti ai provvedimenti di polizia previsti dagli articoli 164 e 181 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti.

5. Coloro che siano sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata, fino a un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti.

6. Coloro che sono stati sottoposti alle sanzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo, finchè durano gli effetti dei provvedimenti.

7. I condannati per mendicità o per impiego di minori nell'accattonaggio (articoli 670, 671 Cod. pen.).

8. I condannati a pena che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o, secondo la cessata legislazione penale, a pene restrittive della libertà personale per un tempo maggiore di cinque anni.

9. I condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata.

10. I condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per [illegible] contro la incolumità pubblica, esclusi i colposi, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento o appropriazione indebita nei casi per i quali si procede d'ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta.

11. I condannati per i reati preveduti nel titolo I del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo.

12. I condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

13. Coloro che, in una sentenza di condanna, siano stati dichiarati ubbriachi abituali, fino a cinque anni dopo la cessazione degli effetti della sentenza.

14. Gli esercenti i locali di cui al titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono eccettuati dalle disposizioni del comma precedente coloro la cui condanna sia stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici in base a disposizioni legislative di carattere generale. I condannati ai quali sia stata applicata l'amnistia prevista dal R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, ed i condannati riabilitati.

Art. 3.

(Articoli 7 e 8 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Comune provvede alla compilazione di un elenco di coloro che si trovano nelle condizioni per essere iscritti nella lista elettorale, sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune stesso e vi hanno la residenza.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli dei censimenti ordinari e straordinari della popolazione, dalle liste di leva, dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, può farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti od uffici.

Art. 4.

(Art. 9 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro cinque giorni dalla compilazione dell'elenco di cui all'articolo precedente, il Comune trasmette un estratto di esso, comprendente i nati nella circoscrizione di ciascun tribunale, al rispettivo Ufficio del casellario giudiziale e, ove non sia possibile, all'Ufficio del casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

L'Ufficio del casellario, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, restituisce al Comune l'estratto dell'elenco, previa apposizione dell'annotazione « Nulla » a fianco di ciascun nominativo per il quale non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino [illegible] della qualità di elettore ed allega, per gli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 183016

Non possono essere iscritti nelle liste elettorali:

1. Coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente.

2. I commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197.

3. Coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, nonchè coloro che sono abitualmente a carico delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o degli Enti comunali di assistenza.

4. Coloro che, per motivi di carattere non politico, sono stati sottoposti ai provvedimenti di polizia previsti dagli articoli 164 e 181 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti.

5. Coloro che siano sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata, fino a un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti.

6. Coloro che sono stati sottoposti alle sanzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo, finchè durano gli effetti dei provvedimenti.

7. I condannati per mendicità o per impiego di minori nell'accattonaggio (articoli 670, 671 Cod. pen.).

8. I condannati a pena che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o, secondo la cessata legislazione penale, a pene restrittive della libertà personale per un tempo maggiore di cinque anni.

9. I condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata.

10. I condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumità pubblica, esclusi i colposi, per falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, per delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 Cod. pen., per offese al pudore e all'onore sessuale escluso quello preveduto dall'art. 528, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall'art. 626, primo comma Cod. pen., rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, per delitti commessi per motivi di lucro, per delitti di falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, calunnia, commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile o penale, per delitti commessi per favorire associazioni di carattere fascista, per delitti commessi per favorire l'attività di associazioni, enti o gruppi che perseguono scopi razziali

trasmettono alla segreteria del Comune cui appartengono l'elenco dei cittadini italiani maggiori degli anni ventuno, o che li compiano entro il 31 dicembre 1944, ricoverati negli ospizi di carità o che sono abitualmente a carico delle Istituzioni ed Enti predetti.

Entro lo stesso termine, i presidenti delle commissioni provinciali prevedute dall'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, danno notizia al sindaco dei provvedimenti applicati ai sensi del primo e secondo comma dello stesso articolo nei confronti dei cittadini residenti nel Comune.

Lo stesso obbligo incombe all'autorità provinciale o locale di pubblica sicurezza nei riguardi dei confinati e ammoniti comuni, allorchè gli effetti dei relativi provvedimenti durino tuttora o siano cessati da meno di un anno anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè nei riguardi degli esercenti i locali di cui al titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 6.

(Articoli 10, 11 e 12 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro il termine previsto nell'art. 3 coloro che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione nella lista elettorale del Comune possono presentare all'Ufficio comunale la domanda d'iscrizione.

Di tale facoltà il sindaco è tenuto a dare immediata notizia al pubblico, mediante avvisi affissi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici.

Le domande devono essere redatte in conformità dell'art. 11 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Alle domande devono essere uniti i documenti necessari a comprovare, nei richiedenti, il possesso dei requisiti voluti dalla legge.

Il richiedente che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere iscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita, o, qualora ciò non sia possibile, altro documento idoneo.

Il Comune provvede a richiedere, per coloro che hanno presentato domanda d'iscrizione e che non siano compresi nell'elenco previsto dal primo comma dell'art. 3 del presente decreto, il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 4, nel termine e con le modalità ivi previsti.

Art. 7.

(Articoli 7, 16, 17 e 23 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il sindaco, assistito dal segretario comunale, in base agli accertamenti compiuti dall'ufficio, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, procede alla formazione della lista elettorale, nella quale sono iscritti coloro che, essendo stati compresi nell'elenco di cui all'art. 3 del presente decreto o avendo presentato domanda documentata a' termini dell'art. 6, risultino in possesso dei requisiti voluti dalla legge.

A coloro la cui domanda d'iscrizione non sia stata

Art. 8.

(Art. 5 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

La lista elettorale deve essere compilata in doppio esemplare, autenticata, mediante sottoscrizione, dal sindaco e dal segretario comunale e deve contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità, il luogo e la data di nascita e l'abitazione degli elettori.

Per coloro che si trovano nella condizione di cui all'art. 3 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, si deve apporre apposita annotazione sulla lista.

Art. 9.

(Art. 20 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro tre giorni dalla compilazione e, comunque, non oltre la scadenza del termine stabilito dall'art. 7 del presente decreto, la lista è pubblicata mediante deposito di un esemplare di essa presso la segreteria del Comune, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo, ed affissione all'albo comunale e in altri luoghi pubblici di apposito manifesto, col quale il sindaco rende noto l'avvenuto deposito.

Dell'eseguita pubblicazione è data immediata notizia al prefetto.

Contro le iscrizioni e le omissioni nella lista ciascun cittadino può reclamare nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della lista medesima con le modalità previste dall'art. 24 del testo unico del 2 settembre 1919, n. 1495.

Di tale facoltà è dato avviso nel manifesto di cui al primo comma.

Durante il termine stabilito nel terzo comma, ogni cittadino ha diritto di prendere visione della lista e dei documenti relativi.

Art. 10.

(Art. 21 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dal presente decreto, il prefetto provvede in conformità dell'art. 21 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Art. 11.

(Art. 25 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

E' istituita in ogni Comune capoluogo di mandamento giudiziario una Commissione elettorale, presieduta dal presidente del Tribunale, ove esista, o dal pretore e composta di quattro commissari, di cui uno designato dal prefetto e tre nominati dalla Deputazione provinciale e scelti fra i cittadini dei Comuni interessati che abbiano i requisiti per essere iscritti nella lista elettorale, appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 13 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495 o, in mancanza, abbiano adempiuto all'obbligo dell'istruzione elementare, e non siano nè impiegati civili o militari dello Stato, nè impiegati della Provincia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ammoniti comuni, allorchè gli effetti dei relativi provvedimenti durino tuttora o siano cessati da meno di un anno anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè nei riguardi degli esercenti i locali di cui al titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 6.

(Articoli 10, 11 e 12 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro il termine previsto nell'art. 3 coloro che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione nella lista elettorale del Comune possono presentare all'Ufficio comunale la domanda d'iscrizione.

Di tale facoltà il sindaco è tenuto a dare immediata notizia al pubblico, mediante avvisi affissi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici.

Le domande devono essere redatte in conformità dell'art. 11 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Alle domande devono essere uniti i documenti necessari a comprovare, nei richiedenti, il possesso dei requisiti voluti dalla legge.

Il richiedente che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere iscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita, o, qualora ciò non sia possibile, altro documento idoneo.

Il Comune provvede a richiedere, per coloro che hanno presentato domanda d'iscrizione e che non siano compresi nell'elenco previsto dal primo comma dell'art. 3 del presente decreto, il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 4, nel termine e con le modalità ivi previsti.

Art. 7.

(Articoli 7, 16, 17 e 23 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il sindaco, assistito dal segretario comunale, in base agli accertamenti compiuti dall'ufficio, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, procede alla formazione della lista elettorale, nella quale sono iscritti coloro che, essendo stati compresi nell'elenco di cui all'art. 3 del presente decreto o avendo presentato domanda documentata a' termini dell'art. 6, risultino in possesso dei requisiti voluti dalla legge.

A coloro la cui domanda d'iscrizione non sia stata accolta, il sindaco notifica il provvedimento entro il termine di cui al precedente comma, con le modalità previste dall'art. 23, secondo comma, del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Di tutte le operazioni effettuate per la compilazione della lista e delle decisioni adottate sulle domande di iscrizione devono essere redatti verbali, sottoscritti dal sindaco e dal segretario comunale.

Entro tre giorni dalla compilazione e, comunque, non oltre la scadenza del termine stabilito dall'art. 7 del presente decreto, la lista è pubblicata mediante deposito di un esemplare di essa presso la segreteria del Comune, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo, ed affissione all'albo comunale e in altri luoghi pubblici di apposito manifesto, col quale il sindaco rende noto l'avvenuto deposito.

Dell'eseguita pubblicazione è data immediata notizia al prefetto.

Contro le iscrizioni e le omissioni nella lista ciascun cittadino può reclamare nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della lista medesima con le modalità previste dall'art. 24 del testo unico del 2 settembre 1919, n. 1495.

Di tale facoltà è dato avviso nel manifesto di cui al primo comma.

Durante il termine stabilito nel terzo comma, ogni cittadino ha diritto di prendere visione della lista e dei documenti relativi.

Art. 10.

(Art. 21 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dal presente decreto, il prefetto provvede in conformità dell'art. 21 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Art. 11.

(Art. 25 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

E' istituita in ogni Comune capoluogo di mandamento giudiziario una Commissione elettorale, presieduta dal presidente del Tribunale, ove esista, o dal pretore e composta di quattro commissari, di cui uno designato dal prefetto e tre nominati dalla Deputazione provinciale e scelti fra i cittadini dei Comuni interessati che abbiano i requisiti per essere iscritti nella lista elettorale, appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 13 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495 o, in mancanza, abbiano adempiuto all'obbligo dell'istruzione elementare, e non siano nè impiegati civili o militari dello Stato, nè impiegati della Provincia, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

La Deputazione provinciale procede, altresì, alla nomina di tre commissari supplenti, i quali prendono parte ai lavori della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi.

Quando la situazione dei luoghi e la difficoltà delle comunicazioni lo consiglino, il prefetto, con provvedimento da emanare entro quindici giorni dalla data di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di determinare la competenza di ciascuna Commissione in difformità della circoscrizione giudiziaria.

Il segretario del Comune in cui ha sede la Commissione ne esercita le funzioni di segretario.

Art. 12.

(Art. 19 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

La Commissione elettorale compie le sue operazioni con la presenza del presidente e di due almeno dei commissari.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti.

Copia dei verbali è trasmessa, a cura del presidente, al prefetto ed al procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia.

Art. 13.

(Art. 26 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per ricorrere contro la lista, previsto dal terzo comma dell'art. 9 del presente decreto, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale:

1° l'elenco di cui all'art. 3 del presente decreto;

2° i verbali delle operazioni effettuate e delle decisioni adottate per la formazione della lista;

3° un esemplare della lista elettorale;

4° i reclami, con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del Comune.

Della lista e dei documenti pervenuti alla Commissione elettorale è rilasciata ricevuta al Comune ed è presa nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente.

Art. 14.

(Art. 27 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

La Commissione elettorale:

1. Esamina le operazioni compiute dal Comune e decide sui reclami presentati contro di esse.

2. Decide sulle nuove domande d'iscrizione, che possono esserle direttamente pervenute.

3. Cancella dalla lista formata dal Comune i cittadini indebitamente iscritti, anche quando non vi sia reclamo.

La Commissione elettorale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti, entro il termine di cui all'art. 13 del presente decreto, dalle parti e dal Comune; ma può anche iscrivere, su domanda o d'ufficio, coloro pei quali risulti da nuovi documenti il possesso dei requisiti necessari, dopo aver

Art. 15.

(Art. 28 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

La Commissione elettorale provvede all'approvazione delle liste entro quindici giorni dal ricevimento degli atti.

Le decisioni adottate devono essere, entro lo stesso termine, notificate al Comune, al quale sono, altresì, restituiti tutti i documenti.

Il segretario comunale deve inviarne immediatamente ricevuta al presidente della Commissione.

Nei dieci giorni successivi, il sindaco, assistito dal segretario, deve, in conformità delle decisioni della Commissione, apportare le occorrenti variazioni all'esemplare della lista depositata presso il Comune, aggiungendo ad essa i nomi dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli cancellati.

Entro lo stesso termine, le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le modalità di cui all'art. 23 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

La lista, rettificata ai termini del quarto comma del presente articolo, diviene definitiva.

Delle rettificazioni eseguite, il segretario comunale redige verbale che, firmato dal sindaco e dal segretario medesimo, viene trasmesso al prefetto, al procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia ed al presidente della Commissione elettorale.

La lista definitiva è depositata nella segreteria comunale per dieci giorni ed ogni cittadino ha diritto di prenderne cognizione. Dell'avvenuto deposito è dato pubblico avviso.

Art. 16.

(Art. 31 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Sino alla revisione periodica delle liste elettorali, alla lista definitiva formata in conformità degli articoli precedenti non possono farsi altre variazioni se non in conseguenza:

1° della morte di elettori;

2° della perdita della cittadinanza italiana;

3° di sentenza passata in giudicato, nonchè delle sentenze di cui all'art. 33 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Tali variazioni devono essere fatte dal sindaco, assistito dal segretario comunale, che allega alla lista copia dei suindicati documenti e trasmette il verbale al prefetto, al procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale.

Alle operazioni indicate nel presente articolo il sindaco è tenuto a provvedere almeno ogni tre mesi, a decorrere dalla data in cui la lista formata a' termini del presente decreto è divenuta definitiva.

Art. 17.

(Art. 18 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

A richiesta dei Comuni e delle Commissioni elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti neces-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178016

in caso di parità prevale il voto del presidente.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti.

Copia dei verbali è trasmessa, a cura del presidente, al prefetto ed al procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia.

Art. 13.

(Art. 26 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per ricorrere contro la lista, previsto dal terzo comma dell'art. 9 del presente decreto, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale:

1° l'elenco di cui all'art. 3 del presente decreto;

2° i verbali delle operazioni effettuate e delle decisioni adottate per la formazione della lista;

3° un esemplare della lista elettorale;

4° i reclami, con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del Comune.

Della lista e dei documenti pervenuti alla Commissione elettorale è rilasciata ricevuta al Comune ed è presa nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente.

Art. 14.

(Art. 27 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

La Commissione elettorale:

1. Esamina le operazioni compiute dal Comune e decide sui reclami presentati contro di esse.

2. Decide sulle nuove domande d'iscrizione, che possono esserle direttamente pervenute.

3. Cancella dalla lista formata dal Comune i cittadini indebitamente iscritti, anche quando non vi sia reclamo.

La Commissione elettorale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti, entro il termine di cui all'art. 13 del presente decreto, dalle parti e dal Comune; ma può anche iscrivere, su domanda o d'ufficio, coloro pei quali risulti da nuovi documenti il possesso dei requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato di cui all'ultimo comma dell'articolo 6.

Essa deve radunarsi entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti e documenti.

Qualora il Comune, entro il termine prescritto, non abbia fatto pervenire alla Commissione elettorale gli atti di cui al primo comma del precedente articolo, il presidente ne dà immediato avviso al prefetto, agli effetti dall'art. 10 del presente decreto.

Commissione, apportare le occorrenti variazioni all'esemplare della lista depositata presso il Comune, aggiungendo ad essa i nomi dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli cancellati.

Entro lo stesso termine, le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le modalità di cui all'art. 23 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

La lista, rettificata ai termini del quarto comma del presente articolo, diviene definitiva.

Delle rettificazioni eseguite, il segretario comunale redige verbale che, firmato dal sindaco e dal segretario medesimo, viene trasmesso al prefetto, al procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia ed al presidente della Commissione elettorale.

La lista definitiva è depositata nella segreteria comunale per dieci giorni ed ogni cittadino ha diritto di prenderne cognizione. Dell'avvenuto deposito è dato pubblico avviso.

Art. 16.

(Art. 31 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Sino alla revisione periodica delle liste elettorali, alla lista definitiva formata in conformità degli articoli precedenti non possono farsi altre variazioni se non in conseguenza:

1° della morte di elettori;

2° della perdita della cittadinanza italiana;

3° di sentenza passata in giudicato, nonchè delle sentenze di cui all'art. 33 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

Tali variazioni devono essere fatte dal sindaco, assistito dal segretario comunale, che allega alla lista copia dei suindicati documenti e trasmette il verbale al prefetto, al procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale.

Alle operazioni indicate nel presente articolo il sindaco è tenuto a provvedere almeno ogni tre mesi, a decorrere dalla data in cui la lista formata a' termini del presente decreto è divenuta definitiva.

Art. 17.

(Art. 18 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

A richiesta dei Comuni e delle Commissioni elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla formazione delle liste.

Art. 18.

(Art. 15 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, i componenti le Commissioni elettorali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni loro assegnate dal presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 782016

Art. 19.

Il prefetto vigila sulle operazioni relative alla prima formazione delle liste elettorali per mezzo dell'ispettore provinciale e di funzionari espressamente incaricati.

I sindaci sono tenuti a riferire ogni quindici giorni al prefetto sullo stato dei lavori.

Art. 20.

(Articoli 25, 32, 33, 34 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Qualsiasi cittadino può esperire i ricorsi giudiziari previsti dagli articoli 32 e 34, secondo comma, del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, con le modalità risultanti dagli articoli 32, 33 e 34 del testo unico predetto.

Contro le deliberazioni delle Commissioni elettorali, il procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia ha diritto di ricorrere, entro dieci giorni dalla data di ricevimento dei verbali, alla Corte d'appello.

Nel detto termine, egli notifica il ricorso alle parti interessate ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte d'appello con le prove dell'avvenuta notificazione.

Nel medesimo termine di dieci giorni inizia, ove ne sia il caso, l'azione penale.

I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.

Art. 21.

(Art. 36 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in Cassazione e dalle spese di cancelleria.

Art. 22.

(Art. 37 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Tutti gli atti e documenti concernenti la formazione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

La copia della lista di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale, con le rettificazioni ed aggiunte conseguenti ai deliberati di essa, è trasmessa al prefetto per essere conservata negli archivi della Prefettura.

La lista definitiva del Comune deve essere riunita in uno o più registri debitamente numerati e conservata nell'archivio comunale.

La lista deve recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune.

Art. 23.

(Articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Le disposizioni penali di cui agli articoli 107 a 112

sente decreto, può essere disposta con decreto del Ministro per l'interno la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali nei riguardi dei Comuni che, per circostanze dipendenti da cause di guerra, siano nell'assoluta impossibilità di provvedervi.

La nuova decorrenza dei termini predetti sarà determinata con le stesse modalità.

Tali provvedimenti sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 25.

I profughi e gli sfollati della presente guerra sono iscritti nella lista elettorale del Comune di temporanea dimora, salva la facoltà di richiedere il mantenimento dell'iscrizione nella lista del Comune di residenza mediante domanda da proporsi ai termini dell'art. 6 del presente decreto. La domanda è presentata al sindaco del Comune di temporanea dimora il quale provvede a trasmetterla al sindaco dell'altro Comune, dopo averne preso nota in apposito registro ai fini della esclusione del richiedente dalla lista.

Il sindaco provvede, altresì, a notificare ai Comuni di residenza le iscrizioni effettuate ai sensi del primo comma, ai fini della esclusione dei profughi e degli sfollati dalla lista dei Comuni medesimi.

Della qualità di profugo o di sfollato deve esser fatta apposita annotazione nella lista.

Art. 26.

I termini per la formazione delle liste elettorali nei Comuni compresi nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana decorrono dal decimo giorno successivo alla data della riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano.

Art. 27.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entra in vigore nel decimo giorno dalla pubblicazione.

Roma, addì 24 ottobre 1944

Il Ministro: BONOMI

(85).

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.

Prezzi degli olii commestibili per la campagna 1944-45.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1944, n. 54, che detta norme per la disciplina della produzione e utilizzazione dell'olio d'oliva nella campagna 1944-45;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1944, n. 59, che stabilisce i prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva consegnato ai centri di rac-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

il procuratore del Regno presso il Tribunale del capoluogo della Provincia ha diritto di ricorrere, entro dieci giorni dalla data di ricevimento dei verbali, alla Corte d'appello.

Nel detto termine, egli notifica il ricorso alle parti interessate ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte d'appello con le prove dell'avvenuta notificazione.

Nel medesimo termine di dieci giorni inizia, ove ne sia il caso, l'azione penale.

I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.

Art. 21.

(Art. 36 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in Cassazione e dalle spese di cancelleria.

Art. 22.

(Art. 37 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Tutti gli atti e documenti concernenti la formazione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

La copia della lista di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale, con le rettificazioni ed aggiunte conseguenti ai deliberati di essa, è trasmessa al prefetto per essere conservata negli archivi della Prefettura.

La lista definitiva del Comune deve essere riunita in uno o più registri debitamente numerati e conservata nell'archivio comunale.

La lista deve recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune.

Art. 23.

(Articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495).

Le disposizioni penali di cui agli articoli 107 a 112 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, sono applicabili ai reati ivi previsti, riferiti alla prima formazione delle liste elettorali.

Alla pena della detenzione è sostituita quella della reclusione.

Art. 24.

Su motivata proposta dei prefetti, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, altre la facoltà di richiedere il mantenimento dell'iscrizione nella lista del Comune di residenza mediante domanda da proporsi ai termini dell'art. 6 del presente decreto. La domanda è presentata al sindaco del Comune di temporanea dimora il quale provvede a trasmetterla al sindaco dell'altro Comune, dopo averne preso nota in apposito registro ai fini della esclusione del richiedente dalla lista.

Il sindaco provvede, altresì, a notificare ai Comuni di residenza le iscrizioni effettuate ai sensi del primo comma, ai fini della esclusione dei profughi e degli sfollati dalla lista dei Comuni medesimi.

Della qualità di profugo o di sfollato deve esser fatta apposita annotazione nella lista.

Art. 26.

I termini per la formazione delle liste elettorali nei Comuni compresi nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana decorrono dal decimo giorno successivo alla data della riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano.

Art. 27.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entra in vigore nel decimo giorno dalla pubblicazione.

Roma, addì 24 ottobre 1944

(85) · *Il Ministro*: BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.

Prezzi degli olii commestibili per la campagna 1944-45.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1944, n. 54, che detta norme per la disciplina della produzione e utilizzazione dell'olio d'oliva nella campagna 1944-45;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1944, n. 59, che stabilisce i prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva consegnato ai centri di raccolta (campagna olearia 1944-45);

Visto il decreto Ministeriale del 16 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1944, n. 71, che stabilisce il blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e la disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solfuro:

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi di cessione per gli olii di pressione commestibili, per gli olii ret-

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 178516

tificati, per gli olii lampante, lavato, scaldato e d'inferno e le relative maggiorazioni commerciali (campagna 1944-45);

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi per il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo unico, medio, di uscita degli olii commestibili di pressione dai centri di raccolta, comprensivo di tutte le spese di gestione di ammasso, è fissato in L. 6200 al quintale, per prodotto esente da difetti organolettici, nudo, con una tolleranza di umidità e di impurità del 0,20 % e per consegna franco centro di raccolta o magazzino del produttore; la percentuale di umidità e di impurità eccedente la prevista tolleranza sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

Per l'olio esportato in provincia diversa da quella di produzione detto prezzo è maggiorato di L. 415 al quintale per quota a favore dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) per il reperimento ed il controllo del prodotto; per quota da versare in un apposito fondo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, istituito per il risarcimento dei danni derivanti da eventuali perdite nelle operazioni di trasferimento degli olii (« cassa rischi »); per imposta generale sull'entrata.

Per l'olio immesso al consumo nella provincia di produzione lo stesso prezzo è maggiorato di L. 650 al quintale per quota a favore dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) per il reperimentto e il controllo del prodotto, per quota per la « cassa rischi » di cui al precedente comma e per imposta generale sull'entrata.

Art. 2.

Il prezzo di uscita dai centri di raccolta degli olii lampante, lavato, scaldato e di inferno (acidità base 7°) è fissato in L. 5412 al quintale, per consegna franco centro di raccolta o magazzino del produttore e per prodotto con una tolleranza di umidità e di impurità del 0,50 %; la percentuale di umidità e di impurità eccedente detta tolleranza sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

Nel detto prezzo sono comprese, oltre le spese di gestione di ammasso, le quote di L. 62 al quintale per l'olio lampante e di L. 362 al quintale per gli olii lavato, scaldato e di inferno, da versare ad apposito fondo (« fondo maggiorazione prezzo sansa »), istituito secondo norme impartite dal Ministero dell'industria, lavoro e commercio, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Il prezzo di cessione all'Ente assegnatario nazionale dei rettificati *A* e *B* è fissato in L. 6200 al quintale, per merce resa franco stabilimento di produzione.

Tale prezzo va maggiorato per il rettificato *A*, [illegible] industriali produttori olio dalle sanse per integrazione del maggior costo di produzione dello stesso rettificato *B*, per quota a favore della « cassa rischi » di cui al precedente art. 1 e per imposta generale sull'entrata.

Art. 4.

I margini per la distribuzione degli olii nelle rispettive provincie sono così fissati:

A) per l'olio importato da altre provincie:

all'Ente assegnatario nazionale: L. 335 al quintale (per merce resa franco magazzino assegnatario nazionale o scalo ferroviario);

all'assegnatario provinciale: L. 150 al quintale (per merce resa franco magazzino grossista);

al dettagliante: margine proveniente dalla differenza peso-volume (acquisto a chilo - vendita a litro).

B) per l'olio di produzione locale:

all'assegnatario provinciale: L. 250 al quintale (per merce resa franco negozio dettagliante);

al dettagliante: margine proveniente dalla differenza peso-volume (acquisto a chilo - vendita a litro).

L'Ente assegnatario nazionale verserà al « fondo maggiorazione prezzo sansa », di cui al secondo comma del precedente art. 2, L. 60 per ogni quintale di olio rettificato *A* immesso al consumo; verserà ugualmente L. 60 per ogni quintale di olio rettificato *B* immesso al consumo al Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse per integrazione del maggior costo di produzione dello stesso rettificato *B*.

Art. 5.

Sulla base dei prezzi e delle quote stabiliti ai precedenti articoli 1 e 4 del presente decreto, nelle provincie nelle quali l'olio è prodotto localmente, il prezzo unico di vendita al consumo viene stabilito in L. 71 al litro; nelle provincie nelle quali l'olio è importato, detto prezzo sarà maggiorato delle spese di trasporto dalla provincia di produzione a quella di consumo.

Roma, addì 7 dicembre 1944

Il Ministro: GULLO

(86)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.

Prezzi degli olii al solfuro per la campagna 1944-45.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO
E IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1944, n. 54, che detta norme per la disciplina della produzione e utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1944, n. 59, che stabilisce i prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva consegnato ai centri di rac-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

percentuale di umidità e di impurità eccedente la prevista tolleranza sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

Per l'olio esportato in provincia diversa da quella di produzione detto prezzo è maggiorato di L. 415 al quintale per quota a favore dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) per il reperimento ed il controllo del prodotto; per quota da versare in un apposito fondo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, istituito per il risarcimento dei danni derivanti da eventuali perdite nelle operazioni di trasferimento degli olii (« cassa rischi »); per imposta generale sull'entrata.

Per l'olio immesso al consumo nella provincia di produzione lo stesso prezzo è maggiorato di L. 650 al quintale per quota a favore dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) per il reperimentto e il controllo del prodotto, per quota per la « cassa rischi » di cui al precedente comma e per imposta generale sull'entrata.

Art. 2.

Il prezzo di uscita dai centri di raccolta degli olii lampante, lavato, scaldato e di inferno (acidità base 7°) è fissato in L. 5412 al quintale, per consegna franco centro di raccolta o magazzino del produttore e per prodotto con una tolleranza di umidità e di impurità del 0,50 %; la percentuale di umidità e di impurità eccedente detta tolleranza sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

Nel detto prezzo sono comprese, oltre le spese di gestione di ammasso, le quote di L. 62 al quintale per l'olio lampante e di L. 362 al quintale per gli olii lavato, scaldato e di inferno, da versare ad apposito fondo (« fondo maggiorazione prezzo sansa »), istituito secondo norme impartite dal Ministero dell'industria, lavoro e commercio, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Il prezzo di cessione all'Ente assegnatario nazionale dei rettificati *A* e *B* è fissato in L. 6200 al quintale, per merce resa franco stabilimento di produzione.

Tale prezzo va maggiorato per il rettificato *A*, di L. 415 al quintale per quota a favore dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) per il reperimento ed il controllo del prodotto, per quota a favore della « cassa rischi » di cui al precedente art. 1 e per imposta generale sull'entrata; per il rettificato *B*, ugualmente di L. 415 al quintale per quota a favore del Consorzio nazionale

ferenza peso-volume (acquisto a chilo - vendita a litro).

B) per l'olio di produzione locale:

all'assegnatario provinciale: L. 250 al quintale (per merce resa franco negozio dettagliante);

al dettagliante: margine proveniente dalla differenza peso-volume (acquisto a chilo - vendita a litro).

L'Ente assegnatario nazionale verserà al « fondo maggiorazione prezzo sansa », di cui al secondo comma del precedente art. 2, L. 60 per ogni quintale di olio rettificato *A* immesso al consumo; verserà ugualmente L. 60 per ogni quintale di olio rettificato *B* immesso al consumo al Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse per integrazione del maggior costo di produzione dello stesso rettificato *B*.

Art. 5.

Sulla base dei prezzi e delle quote stabiliti ai precedenti articoli 1 e 4 del presente decreto, nelle provincie nelle quali l'olio è prodotto localmente, il prezzo unico di vendita al consumo viene stabilito in L. 71 al litro; nelle provincie nelle quali l'olio è importato, detto prezzo sarà maggiorato delle spese di trasporto dalla provincia di produzione a quella di consumo.

Roma, addì 7 dicembre 1944

(86) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.

Prezzi degli olii al solfuro per la campagna 1944-45.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO
E IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1944, n. 54, che detta norme per la disciplina della produzione e utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1944, n. 59, che stabilisce i prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva consegnato ai centri di raccolta (campagna olearia 1944-45);

Visto il decreto Ministeriale del 16 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1944, n. 71, che stabilisce il blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e la disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solfuro;

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi per gli olii al solfuro, per le oleine e paste di rettificazione, per la sansa vergine e per la sansa esausta (campagna 1944-45);

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi per il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Decretano:

Art. 1.

Il prezzo degli olii al solfuro è fissato in L. 4714 a quintale per l'olio a bassa acidità (acidità fino a 30°, base 20°, con una tolleranza di umidità e di impurità del 3 %) e in L. 4196 a quintale per l'olio ad alta acidità (acidità oltre 30°).

Il prezzo delle oleine è fissato in L. 4196 a quintale. Il prezzo delle paste di rettificazione è fissato in L. 4196 a quintale per contenuto di materia grassa.

I suddetti prezzi si intendono per prodotto della campagna 1944-45, per merce nuda e per prodotto franco stabilimento di estrazione o di rettificazione.

Per ogni grado di acidità in più o in meno per l'olio al solfuro a bassa acidità, il prezzo sarà diminuito od aumentato dell'1 %, per ogni grado di acidità; la percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza del 3 % sarà dedotta integralmentte dal peso dell'olio.

Art. 2.

Il prezzo della sansa vergine di oliva è fissato in L. 135 a quintale, oltre all'imposta generale sull'entrata, per merce resa franco frantoio e posta su veicolo, con umidità naturale, resa industriale del 7 % e acidità 20°.

I prezzi della sansa con caratteristiche di resa e di acidità diverse da quelle indicate, da pagarsi da parte del Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse ai frantoiani, sono fissati nell'allegata tabella.

Le spese di trasporto della sansa dal frantoio allo stabilimento di estrazione sono a carico del Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse, il quale gestirà apposita « cassa conguaglio » (« cassa conguaglio trasporto sanse »), le cui eventuali eccedenze attive andranno al fondo di cui al successivo art. 3; allo scopo, gli industriali estrattori sono obbligati a versare al Consorzio stesso una quota il cui importo verrà fissato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, di intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Le caratteristiche medie della sansa nelle singole provincie restano quelle stabilite dai precedenti accordi provinciali; in mancanza di tali accordi, le decisioni relative alle caratteristiche medesime vengono prese dalla Camera di commercio, industria e lavoro competente per territorio e ratificate dal Comitato provinciale dei prezzi.

Art. 3.

b) le eccedenze attive provenienti dalla differenza del prezzo delle sanse pagato dal citato Consorzio ai frantoiani rispetto a quello corrisposto allo stesso Consorzio dagli industriali estrattori; quest'ultimo prezzo sarà determinato secondo norme fissate dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, di intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, in relazione al prezzo dell'olio al solfuro di cui all'art. 1;

c) le quote di L. 62 a quintale per l'olio lampante e di L. 362 a quintale per gli olii lavato, scaldato e d'inferno, comprese nel prezzo di uscita dai centri di raccolta degli stessi olii;

d) la quota di L. 60 per ogni quintale di olio rettificato *A* immesso al consumo.

I proventi di detto fondo saranno devoluti a vantaggio dei frantoiani, in relazione ai quantitativi di sansa da ciascuno di essi conferiti.

Il Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse terrà, altresì, una apposita gestione conguagliata allo scopo di cedere a tutti gli industriali estrattori al medesimo prezzo i solventi necessari alle rispettive produzioni di olio al solvente.

Art. 4.

Il prezzo della sansa esausta è fissato in L. 75 a quintale, per merce resa franco stabilimento di estrazione e con umidità non superiore al 30 %.

Roma, addì 9 dicembre 1944

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

Prezzi della sansa franco frantoio al netto della imposta generale sull'entrata (4 %)

Gradi di acidità	Resa industriale in olio							
	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %	9 %	10 %	11 %
7°	86,93	108,66	130,39	152,12	173,85	195,58	217,31	239,04
8°	86,16	107,70	129,24	150,77	172,31	193,85	215,39	236,93
9°	85,39	106,74	128,08	149,43	170,74	192,12	213,47	234,81
10°	84,62	105,77	126,93	148,08	169,24	190,39	211,54	232,70
11°	83,85	104,81	125,77	146,74	167,70	188,66	209,62	230,58
12°	83,08	103,85	124,62	145,39	166,16	186,93	207,70	228,46
13°	82,31	102,89	123,47	144,04	164,62	185,20	205,77	226,35
14°	81,54	101,93	122,31	142,70	163,08	183,47	203,85	224,24
15°	80,77	100,97	121,16	141,35	161,54	181,74	201,93	222,12
16°	80 —	100 —	120 —	140 —	160 —	180 —	200 —	220 —
17°	79,23	99,04	118,85	138,66	158,47	178,27	198,08	217,89
18°	78,47	98,08	117,70	137,31	156,93	176,54	196,16	215,78
19°	77,70	97,12	116,54	135,97	155,39	174,81	194,24	213,66
20°	*76,93*	*96,16*	*115,39*	*135 —*	*153,85*	*173,08*	*192,31*	*211,54*
21°	76,16	95,20	114,24	133,27	152,31	171,35	190,39	209,43
22°	75,39	94,24	113,08	131,93	150,77	169,62	188,47	207,31

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

a quintale per contenuto di materia grassa.

I suddetti prezzi si intendono per prodotto della campagna 1944-45, per merce nuda e per prodotto franco stabilimento di estrazione o di rettificazione.

Per ogni grado di acidità in più o in meno per l'olio al solfuro a bassa acidità, il prezzo sarà diminuito od aumentato dell'1 %, per ogni grado di acidità; la percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza del 3 % sarà dedotta integralmentte dal peso dell'olio.

Art. 2.

Il prezzo della sansa vergine di oliva è fissato in L. 135 a quintale, oltre all'imposta generale sull'entrata, per merce resa franco frantoio e posta su veicolo, con umidità naturale, resa industriale del 7 % e acidità 20°.

I prezzi della sansa con caratteristiche di resa e di acidità diverse da quelle indicate, da pagarsi da parte del Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse ai frantoiani, sono fissati nell'allegata tabella.

Le spese di trasporto della sansa dal frantoio allo stabilimento di estrazione sono a carico del Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse, il quale gestirà apposita « cassa conguaglio » (« cassa conguaglio trasporto sanse »), le cui eventuali eccedenze attive andranno al fondo di cui al successivo art. 3; allo scopo, gli industriali estrattori sono obbligati a versare al Consorzio stesso una quota il cui importo verrà fissato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, di intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Le caratteristiche medie della sansa nelle singole provincie restano quelle stabilite dai precedenti accordi provinciali; in mancanza di tali accordi, le decisioni relative alle caratteristiche medesime vengono prese dalla Camera di commercio, industria e lavoro competente per territorio e ratificate dal Comitato provinciale dei prezzi.

Art. 3.

Ad apposito fondo (« fondo maggiorazione prezzo sansa ») istituito e gestito dal Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse, secondo norme impartite dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, affluiscono:

a) le eventuali eccedenze attive della « cassa conguaglio trasporto sanse » di cui al terzo comma del precedente art. 2;

Il Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse terrà, altresì, una apposita gestione conguagliata allo scopo di cedere a tutti gli industriali estrattori al medesimo prezzo i solventi necessari alle rispettive produzioni di olio al solvente.

Art. 4.

Il prezzo della sansa esausta è fissato in L. 75 a quintale, per merce resa franco stabilimento di estrazione e con umidità non superiore al 30 %.

Roma, addì 9 dicembre 1944

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

Prezzi della sansa franco frantoio al netto della imposta generale sull'entrata (4 %)

Gradi di acidità	Resa industriale in olio							
	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %	9 %	10 %	11 %
7°	86,93	108,66	130,39	152,12	173,85	195,58	217,31	239,04
8°	86,16	107,70	129,24	150,77	172,31	193,85	215,39	236,93
9°	85,39	106,74	128,08	149,43	170,74	192,12	213,47	234,81
10°	84,62	105,77	126,93	148,08	169,24	190,39	211,54	232,70
11°	83,85	104,81	125,77	146,74	167,70	188,66	209,62	230,58
12°	83,08	103,85	124,62	145,39	166,16	186,93	207,70	228,46
13°	82,31	102,89	123,47	144,04	164,62	185,20	205,77	226,35
14°	81,54	101,93	122,31	142,70	163,08	183,47	203,85	224,24
15°	80,77	100,97	121,16	141,35	161,54	181,74	201,93	222,12
16°	80 —	100 —	120 —	140 —	160 —	180 —	200 —	220 —
17°	79,23	99,04	118,85	138,66	158,47	178,27	198,08	217,89
18°	78,47	98,08	117,70	137,31	156,93	176,54	196,16	215,78
19°	77,70	97,12	116,54	135,97	155,39	174,81	194,24	213,66
20°	*76,93*	*96,16*	*115,39*	*135 —*	*153,85*	*173,08*	*192,31*	*211,54*
21°	76,16	95,20	114,24	133,27	152,31	171,35	190,39	209,43
22°	75,39	94,24	113,08	131,93	150,77	169,62	188,47	207,31
23°	74,62	93,27	111,93	130,58	149,24	167,89	186,54	205,20
24°	73,85	92,31	110,77	129,24	147,70	166,16	184,62	203,08
25°	73,08	91,35	109,62	127,89	146,16	164,43	182,70	200,97
26°	72,31	90,39	108,47	126,54	144,62	162,70	180,76	198,85
27°	71,54	89,43	107,31	125,20	143,08	160,97	178,85	196,74
28°	70,77	88,47	106,16	123,85	141,54	159,24	176,93	194,62
29°	70 —	87,50	105 —	122,51	140,01	157,51	175,01	192,51
30°	69,24	86,54	103,85	121,16	138,47	155,78	173,08	190,39
31°	*68,47*	*85,58*	*102,70*	*119,81*	*136,93*	*154,04*	*171,16*	*188,28*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1944.

Scioglimento del Consiglio direttivo e dell'ufficio di presidenza della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto l'art. 1, n. 2, e 2° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, contenente disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali;

Visto lo statuto della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio direttivo e l'ufficio di presidenza della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Pietro Campilli è chiamato ad assumere l'incarico gratuito di commissario straordinario della Sezione medesima, con tutti i poteri che, a termine dello statuto, spettano al presidente e agli altri organi sia individuali che collegiali della Sezione stessa.

Art. 3.

Il commissario straordinario ha il compito di provvedere a che la detta Sezione riprenda la propria attività e in particolare le relazioni con la Camera di commercio internazionale e con le Sezioni nazionali degli altri Paesi.

Il commissario provvederà appena possibile alla convocazione dell'assemblea della Sezione per la ricostituzione degli ordinari organi amministrativi e per la riforma dello statuto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1944

Il Ministro: GRONCHI

(64)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Autorizzazione ad alcuni istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

lia furono autorizzati a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1944;

Visto il decreto 27 settembre 1944 del Ministro per il tesoro, col quale analoga autorizzazione e per eguale periodo venne concessa anche alla Banca Nazionale del Lavoro, all'Istituto di San Paolo di Torino, alla Banca Commerciale Italiana, al Credito Italiano, al Banco di Roma, al Monte dei Paschi di Siena ed alla Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara, nel mentre la Banca d'America e d'Italia venne riammessa a funzionare da agenzia della Banca d'Italia fino al 31 dicembre 1944;

Ritenuta l'opportunità di estendere le suddette funzioni alle aziende bancarie di cui alla premesse anche per l'anno 1945;

Decreta:

I seguenti Istituti:

Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banca Nazionale del Lavoro;
Istituto di San Paolo di Torino;
Banca Commerciale Italiana;
Credito Italiano;
Banco di Roma;
Monte dei Paschi di Siena;
Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara;
Banca d'America e d'Italia:

sono autorizzati, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1945, a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai fini contemplati nel sopra menzionato decreto 8 dicembre 1934.

Roma, addì 4 gennaio 1945

(66) *Il Ministro*: SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1945, n. 5, all'art. 13, linea 11ª ove è detto « .... previsti nell'art. 9 ... » devesi leggere « previsti nell'art. 10 ».

(88)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica della denominazione del Consorzio di bonifica della Valle del Tumarrano con sede in Candiracco (Adr.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 183016

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio direttivo e l'ufficio di presidenza della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Pietro Campilli è chiamato ad assumere l'incarico gratuito di commissario straordinario della Sezione medesima, con tutti i poteri che, a termine dello statuto, spettano al presidente e agli altri organi sia individuali che collegiali della Sezione stessa.

Art. 3.

Il commissario straordinario ha il compito di provvedere a che la detta Sezione riprenda la propria attività e in particolare le relazioni con la Camera di commercio internazionale e con le Sezioni nazionali degli altri Paesi.

Il commissario provvederà appena possibile alla convocazione dell'assemblea della Sezione per la ricostituzione degli ordinari organi amministrativi e per la riforma dello statuto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1944

Il Ministro: GRONCHI

(64)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Autorizzazione ad alcuni istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto 11 luglio 1944 del Ministro per il tesoro, col quale il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia sono autorizzati a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai fini contemplati nel sopra menzionato decreto 8 dicembre 1934;

Ritenuta l'opportunità di estendere le suddette funzioni alle aziende bancarie di cui alla premesse anche per l'anno 1945;

Decreta:

I seguenti Istituti:

Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banca Nazionale del Lavoro;
Istituto di San Paolo di Torino;
Banca Commerciale Italiana;
Credito Italiano;
Banco di Roma;
Monte dei Paschi di Siena;
Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara;
Banca d'America e d'Italia:

sono autorizzati, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1945, a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai fini contemplati nel sopra menzionato decreto 8 dicembre 1934.

Roma, addì 4 gennaio 1945

(66) *Il Ministro*: SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1945, n. 5, all'art. 13, linea 11ª ove è detto « .... previsti nell'art. 9 ... » devesi leggere « previsti nell'art. 10 ».

(88)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica della denominazione del Consorzio di bonifica della Valle del Tumarrano con sede in Cammarata (Agrigento).

Con decreto Ministeriale 12 gennaio 1945, n. 1548, il Consorzio di bonifica della Valle del Tumarrano, con sede in Cammarata, provincia di Agrigento, assume la denominazione di « Consorzio di bonifica della Valli del Platani e del Tumarrano » in virtù della deliberazione 1° novembre 1944, n. 50, del commissario del Consorzio stesso.

(89)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione per gli orfani del personale delle cattedre ambulanti di agricoltura e nomina del commissario straordinario.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 16 ottobre 1944, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Fondazione per gli orfani del personale delle cattedre ambulanti di agricoltura ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Ente il dott. Bernardo Dato, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

(80)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 17 gennaio 1945:

Il dott. Triola Antonio fu Guglielmo, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, nella sede di Portoferraio, del distretto notarile di Livorno, dove per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Monte di Procida, del distretto notarile di Napoli, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Portoferraio.

(90)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 2

In applicazione dell'art. 15 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, si notifica che da Fierro Antonio di Alfredo domiciliato a Benevento, corso Garibaldi n. 176, è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-T., n. 20 in data 4 agosto 1943, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria di Benevento, per il deposito di quattro buoni del Tesoro novennali 4 % 1951 della serie *A*-16, per complessive L. 5000 di capitale nominale.

Si diffida chiunque vi abbia interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della detta ricevuta e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente fosse in possesso della ricevuta predetta, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 2 gennaio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(81)

(82)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 956 — Data: febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Masucci Concetta di Carmine — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, nominativi 3 — Capitale: L. 10.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 6 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Ruggieri Francesco di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 51.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 39311 — Data: 6 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Di Pauli Giuseppe di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1334 — Data: 4 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rieti — Intestazione: Cipriani Emilio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9560 — Data: 18 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Fedullo Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 27 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Ignacollo Salvatore fu Corrado — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 gennaio 1945

Il direttore generale: POTENZA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 17 gennaio 1945:

Il dott. Triola Antonio fu Guglielmo, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, nella sede di Portoferraio, del distretto notarile di Livorno, dove per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Monte di Procida, del distretto notarile di Napoli, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Portoferraio.

(90)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 2

In applicazione dell'art. 15 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, si notifica che da Fierro Antonio di Alfredo domiciliato a Benevento, corso Garibaldi n. 176, è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-T., n. 20 in data 4 agosto 1943, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria di Benevento, per il deposito di quattro buoni del Tesoro novennali 4 % 1951 della serie *A*-16, per complessive L. 5000 di capitale nominale.

Si diffida chiunque vi abbia interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state (1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 956 — Data: febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Masucci Concetta di Carmine — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, nominativi 3 — Capitale: L. 10.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 6 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Ruggieri Francesco di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 51.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39311 — Data: 6 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Di Pauli Giuseppe di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1334 — Data: 4 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Rieti — Intestazione: Cipriani Emilio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9560 — Data: 18 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Fedullo Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 27 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Ignacollo Salvatore fu Corrado — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 gennaio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(81)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178506

14071

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Giovedì, 18 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 420.
Nomina di commissari governativi e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato . . . . . Pag. 58

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 421.
Estensione per i pagamenti alle Forze armate alleate delle norme di cui al R. decreto-legge 3 maggio 1943, n. 456 . . . . . Pag. 59

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 novembre 1944, n. 422.
Revoca di divieto delle costruzioni di edifici privati di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231 . Pag. 60

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 423.
Provvedimenti relativi ai ruoli e al personale del soppresso Ministero della produzione bellica . . . Pag. 60

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 novembre 1944, n. 424.
Modificazione al R. decreto 22 settembre 1939, n. 1636, relativo alla corresponsione del cambio sulle competenze [illegible] **della Regia marina imbarcato su**

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti «Maria SS.ma del Bosco» con sede in Niscemi (Caltanissetta) . . . . . Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa «L'Unione» con sede in Casteltermini (Agrigento) . . . . . Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bagheria (Palermo). Pag. 63

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Teramo . . . . . Pag. 63

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria . . . . . Pag. 63

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . . Pag. 64

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

143/36

e Colonie { » trimestrale » 50 / Un fascicolo . . » 5 | Un fascicolo . . » 10 | Un fascicolo . . .

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (corteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 — / » semestrale . . . » 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 400 — / » semestrale . . . » 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 420.
Nomina di commissari governativi e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato . . . . . Pag. 58

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 421.
Estensione per i pagamenti alle Forze armate alleate delle norme di cui al R. decreto-legge 3 maggio 1943, n. 456 . . . . . Pag. 59

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 novembre 1944, n. 422.
Revoca di divieto delle costruzioni di edifici privati di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231 . Pag. 60

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 423.
Provvedimenti relativi ai ruoli e al personale del soppresso Ministero della produzione bellica . . . Pag. 60

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 novembre 1944, n. 424.
Modificazione al R. decreto 22 settembre 1939, n. 1636, relativo alla corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della Regia marina imbarcato su Regie navi all'estero . . . . . Pag. 61

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 dicembre 1944.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Frosinone . . . . . Pag. 61

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Gela (Caltanissetta). Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco » con sede in Niscemi (Caltanissetta) . . . . . Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » con sede in Casteltermini (Agrigento) . . . . . Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bagheria (Palermo). Pag. 63

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Teramo . . . . . Pag. 63

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria . . . . . Pag. 63

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . . Pag. 64

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.
Autorizzazione alla Società di assicurazioni « Alleanza » ad aumentare il capitale massimo assicurabile con polizze popolari . . . . . Pag. 64

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 64

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 420.

Nomina di commissari governativi e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà all'autorità governativa di affidare ad un commissario la gestione di imprese private che siano concessionarie di pubblici servizi o che esercitino una attività riconosciuta di interesse generale, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

1) che per la dispersione dei loro amministratori o titolari, causata dalle attuali circostanze, esse si trovino nell'impossibilità di funzionare;

2) che esse abbiano, per qualsiasi motivo, sospeso la loro attività che si ritenga utile ripristinare;

3) che esse, per i precedenti fascisti della parte prevalente dei loro titolari o dirigenti e per la loro opera di illecita speculazione legata alla loro attività politica, non diano garanzia di servire efficacemente nei compiti urgenti della ricostruzione nazionale.

Il commissario deve essere scelto fra persone che, per i loro precedenti politici e professionali e per la loro preparazione, diano sicura garanzia di idoneità all'esercizio delle funzioni che sono chiamati ad esercitare.

L'autorità governativa può, ove lo creda opportuno, nominare più commissari o dei vice-commissari.

Art. 2.

Il commissario previsto dall'articolo precedente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro competente; nel decreto di nomina è fissata la durata della gestione che non

Art. 3.

Nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 1, la nomina del commissario può essere disposta soltanto dopo che le imprese ivi previste siano state diffidate a ripristinare la loro attività e non abbiano ottemperato alla diffida stessa nel termine assegnato.

Art. 4.

Il commissario governativo assume la rappresentanza dell'azienda e l'amministra e, quando si tratti di società commerciali, sostituisce gli organi ordinari di amministrazione. Ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro designato nel decreto di nomina.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni anche durante le gestione commissariale.

Il Ministro designato per la vigilanza può sostituire in tutto o in parte i sindaci già esistenti.

Il commissario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria gestione, salvo il caso di comprovata necessità e previa autorizzazione del Ministro indicato nel comma precedente.

Nei casi in cui si debba procedere all'epurazione nelle imprese previste dal presente decreto, sono applicabili per analogia i criteri del titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per le sanzioni contro il fascismo. L'epurazione concerne tutti gli appartenenti alle imprese predette.

Art. 5.

Il commissario prende possesso dei beni costituenti l'azienda, previo verbale d'inventario redatto con l'intervento del titolare della impresa o di un suo rappresentante.

Qualora manchino il titolare dell'impresa o il suo rappresentante, l'inventario è redatto da un notaio, alla presenza di due testimoni.

Nel caso di dissenso tra il titolare dell'impresa ed il commissario governativo circa i beni che costituiscono l'azienda, decide il Ministro di cui all'articolo precedente, salva l'azione non sospensiva dell'interessato in sede giudiziaria competente.

La decisione del Ministro è preceduta dal parere di una commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da due consiglieri di Stato, di cui uno presidente, da un magistrato di grado non inferiore al quinto e da due membri, designati rispettivamente dai Ministri per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 6.

Qualora sia opportuno controllare la ripresa dell'attività dell'azienda diffidata ai termini dell'art. 3, oppure quando, nell'ipotesi dell'art. 1, n. 3, si tratti di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà all'autorità governativa di affidare ad un commissario la gestione di imprese private che siano concessionarie di pubblici servizi o che esercitino una attività riconosciuta di interesse generale, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

1) che per la dispersione dei loro amministratori o titolari, causata dalle attuali circostanze, esse si trovino nell'impossibilità di funzionare;

2) che esse abbiano, per qualsiasi motivo, sospeso la loro attività che si ritenga utile ripristinare;

3) che esse, per i precedenti fascisti della parte prevalente dei loro titolari o dirigenti e per la loro opera di illecita speculazione legata alla loro attività politica, non diano garanzia di servire efficacemente nei compiti urgenti della ricostruzione nazionale.

Il commissario deve essere scelto fra persone che, per i loro precedenti politici e professionali e per la loro preparazione, diano sicura garanzia di idoneità all'esercizio delle funzioni che sono chiamati ad esercitare.

L'autorità governativa può, ove lo creda opportuno, nominare più commissari o dei vice-commissari.

Art. 2.

Il commissario previsto dall'articolo precedente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro competente; nel decreto di nomina è fissata la durata della gestione che non potrà andare oltre i sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede principale dell'impresa. Quando si tratti di imprese non costituite in società e nelle relative aziende siano compresi beni immobili, il decreto di nomina del commissario è trascritto, a cura di questo, presso l'ufficio ipotecario competente.

Art. 3.

Il commissario ha i poteri di amministrazione. A lui si applicano le disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro designato nel decreto di nomina.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni anche durante la gestione commissariale.

Il Ministro designato per la vigilanza può sostituire in tutto o in parte i sindaci già esistenti.

Il commissario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria gestione, salvo il caso di comprovata necessità e previa autorizzazione del Ministro indicato nel comma precedente.

Nei casi in cui si debba procedere all'epurazione nelle imprese previste dal presente decreto, sono applicabili per analogia i criteri del titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per le sanzioni contro il fascismo. L'epurazione concerne tutti gli appartenenti alle imprese predette.

Art. 5.

Il commissario prende possesso dei beni costituenti l'azienda, previo verbale d'inventario redatto con l'intervento del titolare della impresa o di un suo rappresentante.

Qualora manchino il titolare dell'impresa o il suo rappresentante, l'inventario è redatto da un notaio, alla presenza di due testimoni.

Nel caso di dissenso tra il titolare dell'impresa ed il commissario governativo circa i beni che costituiscono l'azienda, decide il Ministro di cui all'articolo precedente, salva l'azione non sospensiva dell'interessato in sede giudiziaria competente.

La decisione del Ministro è preceduta dal parere di una commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da due consiglieri di Stato, di cui uno presidente, da un magistrato di grado non inferiore al quinto e da due membri, designati rispettivamente dai Ministri per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 6.

Qualora sia opportuno controllare la ripresa dell'attività dell'azienda diffidata ai termini dell'art. 3, oppure quando, nell'ipotesi dell'art. 1, n. 3, si tratti di casi meno gravi, può essere nominato un sindacatore nei modi previsti dall'art. 2.

Il sindacatore ha diritto di controllare l'attività dell'impresa, di prendere visione dei libri, degli atti e della corrispondenza, e di procedere a qualsiasi accertamento.

Il sindacatore esercita la sua attività sotto la vigilanza del Ministro designato nel decreto di nomina.

Il decreto di nomina è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la can-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

celleria del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede principale dell'impresa.

Per la durata dei poteri del sindacatore si applica il primo comma dell'art. 2.

Art. 7.

I commissari di imprese previste dall'art. 1, i quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto si trovano già in funzione, sono sottoposti alle disposizioni che regolano la gestione commissariale ai sensi del presente decreto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri designa, con suo decreto, il Ministro che deve esercitare la vigilanza sui commissari, a norma degli articoli che precedono.

Art. 8.

Nel caso previsto dall'art. 1, n. 3, qualora si tratti di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata i soci possono chiedere al commissario la convocazione dell'assemblea per la nomina di nuovi amministratori; si applicano le disposizioni dell'art. 2367 del Codice civile.

Agli amministratori sostituiti non è dovuto il risarcimento di danni stabilito dall'art. 2383 del Codice civile.

I nuovi amministratori entrano in carica solo dopo la revoca del commissario ai termini dell'articolo seguente.

Art. 9.

La nomina dei commissari o dei sindacatori deve essere revocata, indipendentemente dal termine assegnato per la durata ai sensi degli articoli 2 e 6, quando, a giudizio dell'autorità governativa, siano cessate le condizioni che l'avevano determinata.

La revoca è disposta d'ufficio o su richiesta dei titolari o dirigenti dell'impresa.

Art. 10.

La gestione delle società nelle quali lo Stato ha assunto una partecipazione azionaria o patrimoniale e di quelle alle quali lo Stato ha prestato rilevanti finanziamenti o data garanzia per obbligazioni verso terzi o verso i soci, nonchè delle società o imprese concessionarie di beni di pertinenza dello Stato, può essere affidata ad un commissario quando ricorra una delle condizioni indicate nell'art. 1, oppure quando gli interessi dello Stato risultino pregiudicati.

Nei casi previsti dal comma precedente, il commissario è nominato dai Ministri che amministrano le partecipazioni dello Stato o che hanno prestato il finanziamento o dato la garanzia o che amministrano i beni dati in concessione, di concerto col Ministro cui spetta la vigilanza sugli interessi pubblici connessi con l'attività della società.

Salvo quanto è stabilito nel secondo comma, alla 12 settembre 1944, n. 222, sono sottoposti alle disposizioni che regolano la gestione commissariale ai sensi del presente decreto.

Nei riguardi delle aziende e degli istituti indicati nel primo comma, si applicano altresì le disposizioni degli articoli 8 e 9.

Art. 12.

Nei casi previsti dagli articoli 10 e 11 possono essere nominati sindacatori con le funzioni ed i poteri stabiliti dall'art. 6.

La nomina dei sindacatori è fatta dai Ministri ai quali è attribuita la competenza per la nomina del commissario.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — MANCINI — CERABONA — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 211. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 421.

Estensione per i pagamenti alle Forze armate alleate delle norme di cui al R. decreto-legge 3 maggio 1943, n. 456.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

che regolano la gestione commissariale ai sensi del presente decreto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri designa, con suo decreto, il Ministro che deve esercitare la vigilanza sui commissari, a norma degli articoli che precedono.

Art. 8.

Nel caso previsto dall'art. 1, n. 3, qualora si tratti di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata i soci possono chiedere al commissario la convocazione dell'assemblea per la nomina di nuovi amministratori; si applicano le disposizioni dell'art. 2367 del Codice civile.

Agli amministratori sostituiti non è dovuto il risarcimento di danni stabilito dall'art. 2383 del Codice civile.

I nuovi amministratori entrano in carica solo dopo la revoca del commissario ai termini dell'articolo seguente.

Art. 9.

La nomina dei commissari o dei sindacatori deve essere revocata, indipendentemente dal termine assegnato per la durata ai sensi degli articoli 2 e 6, quando, a giudizio dell'autorità governativa, siano cessate le condizioni che l'avevano determinata.

La revoca è disposta d'ufficio o su richiesta dei titolari o dirigenti dell'impresa.

Art. 10.

La gestione delle società nelle quali lo Stato ha assunto una partecipazione azionaria o patrimoniale e di quelle alle quali lo Stato ha prestato rilevanti finanziamenti o data garanzia per obbligazioni verso terzi o verso i soci, nonchè delle società e imprese concessionarie di beni di pertinenza dello Stato, può essere affidata ad un commissario quando ricorra una delle condizioni indicate nell'art. 1, oppure quando gli interessi dello Stato risultino pregiudicati.

Nei casi previsti dal comma precedente, il commissario è nominato dai Ministri che amministrano le partecipazioni dello Stato o che hanno prestato il finanziamento o dato la garanzia o che amministrano i beni dati in concessione, di concerto col Ministro cui spetta la vigilanza sugli interessi pubblici connessi con l'attività della società.

Salvo quanto è stabilito nel secondo comma, alla nomina e revoca dei commissari, alla gestione commissariale ed alla convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina dei nuovi amministratori si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 11.

I commissari alle aziende di credito ed agli istituti soggetti al controllo di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nominati in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale bilità dall'art. 6.

La nomina dei sindacatori è fatta dai Ministri ai quali è attribuita la competenza per la nomina del commissario.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — MANCINI — CERABONA — SOLIGHI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 211. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 421.

Estensione per i pagamenti alle Forze armate alleate delle norme di cui al R. decreto-legge 3 maggio 1943, n. 456.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I pagamenti delle indennità relative agli immobili requisiti dalle Forze Armate Alleate; quelli per il risarcimento dei danni occasionati dalle Forze Armate stesse, nonchè i pagamenti di forniture, di servizi resi, e di spese per accantonamento di truppe appartenenti alle Forze Armate medesime possono effettuarsi mediante ordini di accreditamento.

Ai pagamenti suddetti sono estese le norme di cui al R. decreto-legge 3 maggio 1943, n. 456, relative ai pagamenti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

La liquidazione delle spese contemplate nell'articolo precedente, qualora ricorrano particolari circostanze, può essere effettuata, per quanto riguarda la documentazione, anche in deroga alle vigenti norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

In tali casi, le particolari circostanze debbono risultare da decreti a firma del Ministro per il tesoro, con i quali, di volta in volta, si autorizzano le spese.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 21. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 novembre 1944, n. 422.

Revoca di divieto delle costruzioni di edifici privati di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231, recante disposizioni limitative dell'attività edilizia privata in dipendenza dello stato di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1942, n. 9;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1942, n. 9, è sostituito il presente articolo:

« E' fatto divieto di dare inizio a qualsiasi costruzione di edifici privati, salva deroga da concedersi caso per caso dagli organi locali tecnici indicati dal Ministro per i lavori pubblici, anche per i lavori di modifica, trasformazione ed ampliamento.

Sono esclusi dal divieto:

a) i lavori di ricostruzione e di riparazione di edifici distrutti o danneggiati dalla guerra;

b) i lavori di costruzione di edifici rurali, quali stalle, fienili, silos, depositi di macchine agricole, case coloniche, nonchè i lavori di costruzione di edifici per abitazione di operai addetti a fondi rustici, quando tali costruzioni siano richieste da imprenditori agricoli;

c) i lavori di costruzione di edifici per abitazione di operai addetti a miniere, cave e torbiere, quando tali costruzioni siano richieste dagli esercenti delle miniere, cave e torbiere;

d) i lavori di costruzione di edifici per abitazione di operai addetti a stabilimenti industriali, quando tali costruzioni siano richieste dagli esercenti degli stabilimenti;

e) i lavori di costruzione di impianti e magazzini destinati alla conservazione e lavorazione di prodotti agricoli.

La costruzione di nuovi stabilimenti industriali, il riattamento, l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti possono essere ammessi caso per caso dal Ministero dei lavori pubblici, d'accordo col Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Parimenti possono essere ammessi, in base a deroga da concedersi volta per volta dal Ministro per i lavori pubblici, le costruzioni di case popolari da parte di privati e enti che esplichino attività industriali di interesse nazionale e che, per le condizioni locali dell'esercizio della loro attività industriale, si trovano nella necessità di provvedere agli alloggi degli operai, semprechè le case abbiano le caratteristiche prescritte dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare approvate con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — MANCINI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 22. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 423.

Provvedimenti relativi ai ruoli e al personale del soppresso Ministero della produzione bellica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165, che approva il testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali;

Visto l'art. 4 del R. decreto 14 luglio 1935, n. 1374, che istituisce un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra convertito nella legge 27 dicembre 1935, n. 2384;

Visto il R. decreto 12 gennaio 1942, n. 213, relativo all'ordinamento del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dato a Roma, addì 25 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 21. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 novembre 1944, n. 422.

Revoca di divieto delle costruzioni di edifici privati di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231, recante disposizioni limitative dell'attività edilizia privata in dipendenza dello stato di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1942, n. 9;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1942, n. 9, è sostituito il presente articolo:

« E' fatto divieto di dare inizio a qualsiasi costruzione di edifici privati, salva deroga da concedersi caso per caso dagli organi locali tecnici indicati dal Ministro per i lavori pubblici, anche per i lavori di modifica, trasformazione ed ampliamento.

Sono esclusi dal divieto:

a) i lavori di ricostruzione e di riparazione di edifici privati distrutti o danneggiati per cause dipendenti dallo stato di guerra, salvo le limitazioni stabilite in altre disposizioni speciali e le prescrizioni dell'autorità amministrativa per tali edifici;

b) gli edifici rurali;

c) le costruzioni degli Istituti autonomi per le case popolari e dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

d) i lavori di riparazione di altri edifici privati esistenti e non compresi nella lettera *a*);

sempreché le case abbiano le caratteristiche prescritte dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare approvate con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — MANCINI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 22. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 423.

Provvedimenti relativi ai ruoli e al personale del soppresso Ministero della produzione bellica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165, che approva il testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali;

Visto l'art. 4 del R. decreto 14 luglio 1935, n. 1374, che istituisce un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra convertito nella legge 27 dicembre 1935, n. 2384;

Visto il R. decreto 12 gennaio 1942, n. 213, relativo all'ordinamento del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Visto il R. decreto 6 febbraio 1943, n. 24, che eleva a Ministero della produzione bellica il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, che abolisce il Ministero della produzione bellica e ripartisce le attribuzioni già ad esso spettanti agli altri Ministeri;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione di Regi decreti e di altri provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici del personale civile del soppresso Ministero della produzione bellica, di cui alle tabelle *B, C, D, E* annesse al R. decreto 12 gennaio 1942, n. 213, e il relativo personale sono trasferiti al Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 2.

Il personale avventizio del soppresso Ministero della produzione bellica che ancora presta servizio è licenziato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà per le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente decreto, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta. Ufficiale.*

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI — CASATI — PIACENTINI — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 24. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 novembre 1944, n. 424.

Modificazione al R. decreto 22 settembre 1939, n. 1636, relativo alla corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della Regia marina imbarcato su Regie navi all'estero.

truppa del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Udito il Consiglio Superiore di marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 245, quale risulta dal R. decreto 22 settembre 1939, n. 1636, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Il personale militare della Regia marina imbarcato su Regie navi all'estero che si trovino nelle acque di paesi a valuta più elevata di quella nazionale, avrà diritto al pagamento del cambio corrispondente alla differenza fra il corso della valuta cartacea locale e quella cartacea nazionale su di una parte delle competenze, come appresso è indicato:

a) sul 40% del solo stipendio;

b) sul 40% della paga dei secondi capi;

c) sul 50% della paga dei sergenti, sottocapi e comuni;

d) sull'intero soprassoldo mensile di rafferma (per chi ne è provvisto) e sugli eventuali assegni « ad personam ».

Sono esclusi dalla maggiorazione di cui sopra gli altri assegni accessori, come supplemento di servizio attivo, indennità militare, caroviveri, distinzioni onorifiche ed in genere ogni altro assegno a qualsiasi titolo dovuto ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 23. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici del personale civile del soppresso Ministero della produzione bellica, di cui alle tabelle *B, C, D, E* annesse al R. decreto 12 gennaio 1942, n. 213, e il relativo personale sono trasferiti al Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 2.

Il personale avventizio del soppresso Ministero della produzione bellica che ancora presta servizio è licenziato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà per le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente decreto, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta. Ufficiale.*

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI — CASATI — PIACENTINI — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 24. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 novembre 1944, n. 424.
Modificazione al R. decreto 22 settembre 1939, n. 1636, relativo alla corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della Regia marina imbarcato su Regie navi all'estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 245, relativo alla corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della Regia marina imbarcato sulle Regie navi all'estero, modificato dai Regi decreti 26 luglio 1929, n. 1587, e 22 settembre 1939, n. 1636;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103, relativo all'aumento delle paghe ordinarie dei militari di

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 245, quale risulta dal R. decreto 22 settembre 1939, n. 1636, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Il personale militare della Regia marina imbarcato su Regie navi all'estero che si trovino nelle acque di paesi a valuta più elevata di quella nazionale, avrà diritto al pagamento del cambio corrispondente alla differenza fra il corso della valuta cartacea locale e quella cartacea nazionale su di una parte delle competenze, come appresso è indicato:

a) sul 40% del solo stipendio;
b) sul 40% della paga dei secondi capi;
c) sul 50% della paga dei sergenti, sottocapi e comuni;
d) sull'intero soprassoldo mensile di rafferma (per chi ne è provvisto) e sugli eventuali assegni « ad personam ».

Sono esclusi dalla maggiorazione di cui sopra gli altri assegni accessori, come supplemento di servizio attivo, indennità militare, caroviveri, distinzioni onorifiche ed in genere ogni altro assegno a qualsiasi titolo dovuto ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 23. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 dicembre 1944.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Frosinone.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Frosinone pel triennio 1944-46 i signori:

Dott. Roberto Iacovacci, medico chirurgo;

Dott. Mino Moraldi, medico chirurgo;

Dott. Giovanni Stirpe, pediatra;

Avv. Armando Riccardi, esperto in materia amministrativa;

Dott. Giuseppe Prigioni, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

(63)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Gela (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 marzo 1943, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Gela (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 17 marzo 1943, n. 3867, con il quale il dott. Giacomo del Guercio di Antonio è stato nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto commissario;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo del Guercio di Antonio, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Gela (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 13 settembre 1941, n. 3273, con il quale il dott. Giacomo Del Guercio di Antonio è stato nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo Del Guercio di Antonio, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco » con sede in Niscemi (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(48)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco » con sede in Niscemi (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 dicembre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco » con sede in Niscemi (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 13 settembre 1941, n. 3273, con il quale il dott. Giacomo Del Guercio di Antonio è stato nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo Del Guercio di Antonio, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco » con sede in Niscemi (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(48)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » con sede in Casteltermini (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178516

Ufficiale del Regno.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

(63)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Gela (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 marzo 1943, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Gela (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 17 marzo 1943, n. 3867, con il quale il dott. Giacomo del Guercio di Antonio è stato nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto commissario;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo del Guercio di Antonio, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Gela (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(47)

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 dicembre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco » con sede in Niscemi (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 13 settembre 1941, n. 3273, con il quale il dott. Giacomo Del Guercio di Antonio è stato nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo Del Guercio di Antonio, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco » con sede in Niscemi (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(48)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » con sede in Casteltermini (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 febbraio 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » con sede in Casteltermini (Agrigento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 15 ottobre 1937, n. 532, con il quale l'avv. Arturo Morreale è stato nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto commissario;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Arturo Morreale, l'avv. Filippo Buongiorno fu Girolamo è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa « L'unione » con sede in Casteltermini (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(49)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bagheria (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 8 agosto 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

[illegible] in data 11 aprile 1942, nu-

con sede in Bagheria (Palermo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(50)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Teramo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 22 giugno 1944, col quale viene disposto ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Teramo, e la nomina del sig. Adolfo Lalli a commissario della gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al sig. Adolfo Lalli è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Teramo, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(60)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio [illegible] provinciale di Reggio Calabria;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n. 532, con il quale l'avv. Arturo Morreale è stato nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto commissario;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Arturo Morreale, l'avv. Filippo Buongiorno fu Girolamo è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa « L'unione » con sede in Casteltermini (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(49)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bagheria (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 8 agosto 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 1° aprile 1942, numero 3511, con il quale il sig. avv. Gioacchino Failla Guerrieri è stato nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto commissario;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Gioacchino Failla Guerrieri, il sig. avv. Gaetano Armao di Nicola è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Teramo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 22 giugno 1944, col quale viene disposto ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Teramo, e la nomina del sig. Adolfo Lalli a commissario della gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al sig. Adolfo Lalli è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Teramo, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(60)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria;

Decreta:

Il prof. Umberto Cannata è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria, in sostituzione dell'avv. Raffaele Terranova.

Roma, addì 8 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(61)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni speciali di polizza, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

Tariffa speciale relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita siano in vita o no il contraente e il beneficiario e di una rendita temporanea pagabile al beneficiario in caso di morte del contraente per l'ulteriore durata contrattuale.

Roma, addì 8 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(58)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni « Alleanza » ad aumentare il capitale massimo assicurabile con polizze popolari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 96, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dal commissario della Società italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza » allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad aumentare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicura-

Decreta:

La Società italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza » è autorizzata ad aumentare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile per il caso di morte con polizze di assicurazione popolare, e di elevare in corrispondenza, da L. 5 a L. 10 mensili le quote minime di premio.

Roma, addì 8 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(59)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 101 del 30 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 14 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 DICEMBRE 1944, N. 395.
Istituzione del Ministero dell'Italia occupata.

(83)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 2 del 4 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 gennaio 1945

G. R. UPJOHN

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni speciali di polizza, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

Tariffa speciale relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita siano in vita o no il contraente e il beneficiario e di una rendita temporanea pagabile al beneficiario in caso di morte del contraente per l'ulteriore durata contrattuale.

Roma, addì 8 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(58)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni « Alleanza » ad aumentare il capitale massimo assicurabile con polizze popolari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 96, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dal commissario della Società italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza » allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad aumentare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile per il caso di morte, con polizze di assicurazione popolari, e di elevare, in corrispondenza, da L. 5 a L. 10 mensili le quote minime di premio;

Sentito il parere del Comitato consultivo per le imprese assicuratrici;

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 101 del 30 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 14 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 DICEMBRE 1944, N. 395.
Istituzione del Ministero dell'Italia occupata.

(83)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 2 del 4 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(84)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 16 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (serieggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dimissioni e nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato . . . . Pag. 49

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 ottobre 1944, n. 418.
Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 233.000.000 per l'esecuzione dei lavori di sgombero di strade ed abitati del materiale vulcanico e di riparazione dei danni dipendenti dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944 . Pag. 50

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 419.
Modificazione degli istituti dell'ammonizione e del confino . . . . . Pag. 51

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.
Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) . . . . . Pag. 52

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana con sede in Riesi (Caltanissetta) . . . . . Pag. 52

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1944.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « San Giuseppe » con sede in Milena (Caltanissetta). Pag. 54

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « San Giuseppe » con sede in Milena (Caltanissetta). Pag. 54

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1944.
Assetto della legislazione nei territori liberati in materia di imposte di consumo . . . . . Pag. 54

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1945.
Misura dei compensi spettanti ai curatori di fallimento. Pag. 55

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Disposizioni relative agli esoneri e agli svincoli dell'olio dall'ammasso a favore dei produttori e degli altri aventi diritto . . . . . Pag. 55

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 56

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni e nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato

Con decreto in data 10 dicembre 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha accettato le dimissioni che Gli sono state presentate dal Gabinetto pre-

14071

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 150 — » semestrale » 80 — » trimestrale » 5 — Un fascicolo » 5 — All'Estero: Abb. annuo L. 300 — » semestrale » 150 — » trimestrale » 80 — Un fascicolo » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200 — » semestrale » 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero: Abb. annuo L. 400 — » semestrale » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dimissioni e nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato . . . . Pag. 49

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 ottobre 1944, n. 418.
Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 233.000.000 per l'esecuzione dei lavori di sgombero di strade ed abitati del materiale vulcanico e di riparazione dei danni dipendenti dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944 . Pag. 50

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 419.
Modificazione degli istituti dell'ammonizione e del confino . . . . . Pag. 51

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.
Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) . . . . . Pag. 52

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana con sede in Riesi (Caltanissetta) . . . . . Pag. 52

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1944.
Disciplina della fabbricazione e del commercio delle corde di canapa . . . . . Pag. 53

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1944.
Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad aumentare il capitale massimo assicurabile con polizze di assicurazione popolari . . . . . Pag. 53

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.
Sostituzione di membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale con sede in Fuscaldo (Cosenza) . Pag. 53

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale «San Giuseppe» con sede in Milena (Caltanissetta). Pag. 54

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1944.
Assetto della legislazione nei territori liberati in materia di imposte di consumo . . . . . Pag. 54

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1945.
Misura dei compensi spettanti ai curatori di fallimento. Pag. 55

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Disposizioni relative agli esoneri e agli svincoli dell'olio dall'ammasso a favore dei produttori e degli altri aventi diritto . . . . . Pag. 55

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 56

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni e nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato

Con decreto in data 10 dicembre 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha accettato le dimissioni che Gli sono state presentate dal Gabinetto presieduto da S. E. il prof. avv. Ivanoe Bonomi, incaricando lo stesso di comporre il nuovo Ministero.

Con decreto di pari data, S. A. R. il Luogotenente Generale ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di Sottosegretario di Stato:

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'avv. Sergio Fenoaltea;

per la Stampa e le Informazioni, dall'avv. Giuseppe Spataro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per gli Affari Esteri, dal marchese dott. Giovanni Visconti Venosta;
per gli Affari Esteri (Italiani all'estero), dal dott. Renato Morelli;
per l'Interno, da Emilio Canevari;
per la Grazia e Giustizia, dal marchese avv. Carlo Bassano;
per le Finanze, dal prof. Antonio Pesenti;
per il Tesoro, dall'avv. Antonio Manes;
per la Guerra, dall'avv. Mario Palermo;
per la Guerra, dal generale Giovambattista Oxilia;
per la Marina, dall'avv. Antonino Ramirez;
per la Marina Mercantile, da Angelo Corsi;
per l'Aeronautica, dall'avv. Carlo Scialoja;
per la Pubblica Istruzione, dall'avv. Bernardo Mattarella;
per i Lavori Pubblici, dall'avv. Giuseppe Bruno;
per l'Agricoltura e le Foreste, dal prof. Gino Bergami;
per le Comunicazioni (Ferrovie dello Stato), dall'avv. Angelo Raffaele Iervolino;
per le Comunicazioni (Poste e Telegrafi), dal dott. ing. Mario Fano;
per l'Industria, Commercio e Lavoro (Industria e Commercio), da Guido Molinelli;
per l'Industria Commercio e Lavoro (Lavoro) dal dott. Mariano Costa.

Con successivi decreti del 12 stesso mese, S. A. R. il Luogotenente Generale ha nominato il prof. avv. Ivanoe Bonomi, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno e Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, ed ha altresì nominato:

Ministri Segretari di Stato senza portafoglio con le funzioni di Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri l'on. avv. Giulio Rodinò e il dott. Palmiro Togliatti;

Ministro Segretario di Stato senza portafoglio l'avv. Manlio Brosio;

Ministri Segretari di Stato:

per gli Affari Esteri, l'on. dott. Alcide De Gasperi;
per la Grazia e Giustizia, l'on. avv. Umberto Tupini;
per le Finanze, il prof. Antonio Pesenti;
per il Tesoro, l'on. avv. Marcello Soleri;
per la Guerra, il Senatore del Regno conte Alessandro Casati;
per la Marina, l'ammiraglio Raffaele De Courten;
per l'Aeronautica, l'avv. Carlo Scialoja;
per la Pubblica Istruzione, il prof. Vincenzo Arangio Ruiz;
per i Lavori Pubblici, l'on. avv. Meuccio Ruini;
per l'Agricoltura e le Foreste, l'avv. Fausto Gullo;
per i Trasporti, l'on. avv. Francesco Cerabona;
per le Poste e le Telecomunicazioni, l'avv. Mario Cevelotto;
per la Stampa, Spettacolo e Turismo, l'avv. Francesco Libonati;
per gli Affari Esteri, il dott. Eugenio Reale;
per gli Affari Esteri (Italiani all'estero), il dott. Renato Morelli;
per l'Interno, l'on. avv. Enrico Molè;
per la Grazia e Giustizia, l'on. avv. Dante Veroni;
per le Finanze, l'avv. Cesare Gabriele;
per il Tesoro, il prof. avv. Salvatore Scoca;
per la Guerra, l'avv. Mario Palermo;
per la Marina, il marchese avv. Carlo Bassano;
per la Marina Mercantile, il prof. Giuseppe Montalbano;
per l'Aeronautica, il generale Ernesto Pellegrino;
per la Pubblica Istruzione, l'avv. Bernardo Mattarella;
per i Lavori Pubblici, l'avv. Gennaro Cassiani;
per l'Agricoltura e Foreste, il prof. avv. Antonio Segni;
per i Trasporti, il prof. Giambattista Rizzo;
per le Poste e le Telecomunicazioni, l'ing. Mario Fano;
per l'Industria e Commercio, Umberto Fiore;
per il Lavoro, il prof. Enrico Paresce;
per l'Italia occupata, il marchese dott. Aldovrando Medici Tornaquinci.

Infine con altri decreti rispettivamente in data 13 e 28 dicembre 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale ha nominato Alto Commissario della alimentazione il prof. Gino Bergami e Sottosegretario di Stato per la guerra, il generale di brigata Luigi Chatrian.

(57)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 ottobre 1944, n. 418.

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 233.000.000 per l'esecuzione dei lavori di sgombero di strade ed abitati del materiale vulcanico e di riparazione dei danni dipendenti dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per l'Aeronautica, dall'avv. Carlo Scialoja;
per la Pubblica Istruzione, dall'avv. Bernardo Mattarella;
per i Lavori Pubblici, dall'avv. Giuseppe Bruno;
per l'Agricoltura e le Foreste, dal prof. Gino Bergami;
per le Comunicazioni (Ferrovie dello Stato), dall'avv. Angelo Raffaele Iervolino;
per le Comunicazioni (Poste e Telegrafi), dal dott. ing. Mario Fano;
per l'Industria, Commercio e Lavoro (Industria e Commercio), da Guido Molinelli;
per l'Industria Commercio e Lavoro (Lavoro) dal dott. Mariano Costa.

Con successivi decreti del 12 stesso mese, S. A. R. il Luogotenente Generale ha nominato il prof. avv. Ivanoe Bonomi, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno e Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, ed ha altresì nominato:

Ministri Segretari di Stato senza portafoglio con le funzioni di Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri l'on. avv. Giulio Rodinò e il dott. Palmiro Togliatti;

Ministro Segretario di Stato senza portafoglio l'avv. Manlio Brosio;

Ministri Segretari di Stato:

per gli Affari Esteri, l'on. dott. Alcide De Gasperi;
per la Grazia e Giustizia, l'on. avv. Umberto Tupini;
per le Finanze, il prof. Antonio Pesenti;
per il Tesoro, l'on. avv. Marcello Soleri;
per la Guerra, il Senatore del Regno conte Alessandro Casati;
per la Marina, l'ammiraglio Raffaele De Courten;
per l'Aeronautica, l'avv. Carlo Scialoja;
per la Pubblica Istruzione, il prof. Vincenzo Arangio Ruiz;
per i Lavori Pubblici, l'on. avv. Meuccio Ruini;
per l'Agricoltura e le Foreste, l'avv. Fausto Gullo;
per i Trasporti, l'on. avv. Francesco Cerabona;
per le Poste e le Telecomunicazioni, l'avv. Mario Cevolotto;
per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, l'on. prof. Giovanni Gronchi;
per l'Italia occupata, il dott. Mauro Scoccimarro.

Inoltre, con decreto in data 12 dicembre 1944, S. A.R. il Luogotenente Generale ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Sottosegretari di Stato:

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'avv. Giuseppe Spataro;
per la Pubblica Istruzione, l'avv. Bernardo Mattarella;
per i Lavori Pubblici, l'avv. Gennaro Cassiani;
per l'Agricoltura e Foreste, il prof. avv. Antonio Segni;
per i Trasporti, il prof. Giambattista Rizzo;
per le Poste e le Telecomunicazioni, l'ing. Mario Fano;
per l'Industria e Commercio, Umberto Fiore;
per il Lavoro, il prof. Enrico Paresce;
per l'Italia occupata, il marchese dott. Aldovrando Medici Tornaquinci.

Infine con altri decreti rispettivamente in data 13 e 28 dicembre 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale ha nominato Alto Commissario della alimentazione il prof. Gino Bergami e Sottosegretario di Stato per la guerra, il generale di brigata Luigi Chatrian.

(57)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 ottobre 1944, n. 418.

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 233.000.000 per l'esecuzione dei lavori di sgombero di strade ed abitati del materiale vulcanico e di riparazione dei danni dipendenti dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 233.000.000 per la esecuzione, nel territorio delle provincie di Napoli e di Salerno, dei lavori per lo sgombero, dalle strade e dagli abitati, del materiale vulcanico depositatosi a seguito dell'eruzione del Vesuvio del marzo 1944 e per la riparazione dei danni verificatisi in dipendenza dell'eruzione stessa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Detta spesa va ripartita in L. 133.000.000 per la provincia di Napoli e L. 100.000.000 per quella di Salerno.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

I contratti, i documenti giustificativi, nonchè gli atti della procedura di liquidazione, relativi all'esecuzione dei lavori sopraindicati, sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative, e dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche e dei diritti catastali.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 16. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 419.

Modificazione degli istituti dell'ammonizione e del confino.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 182, circa la modificazione degli articoli 166 e 184 del predetto testo unico;

Visto il regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per la esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, sulla soppressione del partito nazionale fascista;

n. 773, sono soppresse le seguenti parole contenute nel primo comma: « o per gli ordinamenti politici dello Stato ».

Nell'art. 181 del predetto testo unico sono soppresse le seguenti parole contenute nel numero 3: « o un'attività comunque tale da recare nocumento agli interessi nazionali ».

Art. 2.

Gli articoli 166 e 184 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, già modificati con l'articolo unico della legge 29 gennaio 1942, n. 182, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Art. 166: L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una Commissione provinciale composta del prefetto, del procuratore del Re, di un giudice — designato dal presidente del tribunale — del questore, del comandante l'Arma dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probità nominato dal sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario di gruppo *A* di grado inferiore al 10° designato dal prefetto, assisterà come segretario.

La Commissione è convocata e presiedtta dal prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente ».

« Art. 184: Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha efficacia sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.

La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dell'avvocato generale presso una corte d'appello, di un presidente di corte d'appello o consigliere di cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probità, inscritto nelle liste dei giudici popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.

Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8° assisterà come segretario.

Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione ».

Art. 3.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 168 del predetto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I contratti, i documenti giustificativi, nonchè gli atti della procedura di liquidazione, relativi all'esecuzione dei lavori sopraindicati, sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative, e dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche e dei diritti catastali.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 16. — PETTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 419.

Modificazione degli istituti dell'ammonizione e del confino.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 182, circa la modificazione degli articoli 166 e 184 del predetto testo unico;

Visto il regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per la esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, sulla soppressione del partito nazionale fascista;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, sullo scioglimento della M.V.S.N. e delle sue specialità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'art. 164 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931,

Gli articoli 166 e 184 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, già modificati con l'articolo unico della legge 29 gennaio 1942, n. 182, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Art. 166: L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una Commissione provinciale composta del prefetto, del procuratore del Re, di un giudice — designato dal presidente del tribunale — del questore, del comandante l'Arma dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probità nominato dal sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario di gruppo *A* di grado inferiore al 10°, designato dal prefetto, assisterà come segretario.

La Commissione è convocata e presieduta dal prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente ».

« Art. 184: Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha efficacia sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.

La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dell'avvocato generale presso una corte d'appello, di un presidente di corte d'appello o consigliere di cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probità, inscritto nelle liste dei giudici popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.

Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8° assisterà come segretario.

Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione ».

Art. 3.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 168 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono modificati rispettivamente come segue:

« Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la Commissione, accertata la regolarità della notificazione, ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della forza pubblica.

Se l'ordine di accompagnamento non può avere esecuzione per l'irreperibilità del denunziato, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, può pronunciare in merito ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

L'art. 169 del predetto testo unico è sostituito come segue:

« Il denunziato che si presenta al procedimento può farsi assistere da un difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, è ammesso a presentare le prove a sua difesa.

La Commissione, proceduto all'interrogatorio del denunziato ed all'esame delle prove e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.

Contro di questa è ammesso ricorso solo per motivi d'incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui all'art. 2.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ».

Art. 5.

All'art. 182 del citato testo unico è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, può farsi assistere dal difensore ».

Art. 6.

L'art. 317 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635, è modificato come segue:

« Quando la Commissione non ordini l'immediato arresto della persona proposta per l'assegnazione al confino, provvede per la comparizione del denunziato col procedimento di cui agli articoli 167, 168 e 169 della legge.

Se il denunziato è in istato di arresto, la Commissione ordina che gli sia notificata una succinta esposizione dei fatti su cui la denunzia è fondata, con l'indicazione della data in cui, in un termine non minore di giorni tre nè maggiore di giorni dieci da quello della notificazione, sarà tradotto dinanzi alla Commissione stessa per l'interrogatorio.

Della notificazione dev'essere redatto processo verbale in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguito adempimento da parte dell'agente incaricato, è allegata agli atti del procedimento ».

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, concernente la costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo - I.N.G.I.C.;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile successivo, con il quale venne provveduto alla costituzione del Collegio suddetto per il triennio 1943-45;

Vista la lettera 25 ottobre 1944, n. 105209 con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - designa quale membro del Collegio dei revisori di cui sopra l'ispettore superiore comm. dott. Giuseppe Consiglio in sostituzione dell'ispettore capo cav. dott. Federico Rotellini;

Decreta:

L'ispettore superiore comm. dott. Giuseppe Consiglio è chiamato a far parte del Collegio dei revvisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo per il triennnio in corso 1943-45, in sostituzione dell'ispettore capo cav. dott. Federico Rotellini che cessa da detto incarico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

(37)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana con sede in Riesi (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Contro di questa è ammesso ricorso solo per [illegible] d'incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui all'art. 2.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ».

Art. 5.

All'art. 182 del citato testo unico è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, può farsi assistere dal difensore ».

Art. 6.

L'art. 317 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635, è modificato come segue:

« Quando la Commissione non ordini l'immediato arresto della persona proposta per l'assegnazione al confino, provvede per la comparizione del denunziato col procedimento di cui agli articoli 167, 168 e 169 della legge.

Se il denunziato è in istato di arresto, la Commissione ordina che gli sia notificata una succinta esposizione dei fatti su cui la denunzia è fondata, con l'indicazione della data in cui, in un termine non minore di giorni tre nè maggiore di giorni dieci da quello della notificazione, sarà tradotto dinanzi alla Commissione stessa per l'interrogatorio.

Della notificazione dev'essere redatto processo verbale in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguito adempimento da parte dell'agente incaricato, è allegata agli atti del procedimento ».

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 12. — PETTA

sivo, con il quale venne provveduto [illegible] del Collegio suddetto per il triennio 1943-45;

Vista la lettera 25 ottobre 1944, n. 105209 con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - designa quale membro del Collegio dei revisori di cui sopra l'ispettore superiore comm. dott. Giuseppe Consiglio in sostituzione dell'ispettore capo cav. dott. Federico Rotellini;

Decreta:

L'ispettore superiore comm. dott. Giuseppe Consiglio è chiamato a far parte del Collegio dei revvisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo per il triennnio in corso 1943-45, in sostituzione dell'ispettore capo cav. dott. Federico Rotellini che cessa da detto incarico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

(37)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana con sede in Riesi (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Riesi, con sede nel comune di Riesi (Caltanissetta) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione, prevista dal titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Riesi, con sede nel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

comune di Riesi (Caltanissetta) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo 7°, capo 3°, del menzionato Regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il rag. Angelo L'Abbate fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. Rosario Sanfilippo di Salvatore, notaio Eugenio Roccella fu Vincenzo e rag. Luigi Infuso fu Domenico sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa in questione, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(27)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1944.

Disciplina della fabbricazione e del commercio delle corde di canapa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la fabbricazione e il commercio delle corde;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto divieto di impiegare filati colorati nella fabbricazione di cordami di qualsiasi genere di diametro superiore a 16 millimetri.

Sono vietati, altresì, il commercio, l'uso ed il possesso di cordami di diametro superiore a 16 millimetri nella cui fabbricazione siano stati impiegati filati colorati.

Art. 2.

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro ha facoltà di autorizzare l'impiego di filati colorati nella fabbricazione di cordami.

Art. 3.

Le ditte autorizzate ai sensi dell'articolo precedente a impiegare nella fabbricazione di cordami filati colorati debbono usare un filo colorato in nero.

Art. 4.

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1944.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad aumentare il capitale massimo assicurabile con polizze di assicurazione popolari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad aumentare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile per il caso di morte, con polizze di assicurazione popolari, e di elevare, in corrispondenza, da L. 5 a L. 10 mensili le quote minime di premio;

Sentito il parere del Comitato consultivo per le imprese assicuratrici;

Decreta:

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad aumentare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile per il caso di morte con polizze di assicurazione popolari, e di elevare, in corrispondenza, da L. 5 a L. 10 mensili le quote minime di premio.

Roma, addì 26 dicembre 1944

Il Ministro: GRONCHI

(35)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione di membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale con sede in Fuscaldo (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 5 maggio 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito, ...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759016

Carlo 3 reg. Luigi Tafuso fu Domenico sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa in questione, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(27)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1944.

Disciplina della fabbricazione e del commercio delle corde di canapa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la fabbricazione e il commercio delle corde;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto divieto di impiegare filati colorati nella fabbricazione di cordami di qualsiasi genere di diametro superiore a 16 millimetri.

Sono vietati, altresì, il commercio, l'uso ed il possesso di cordami di diametro superiore a 16 millimetri nella cui fabbricazione siano stati impiegati filati colorati.

Art. 2.

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro ha facoltà di autorizzare l'impiego di filati colorati nella fabbricazione di cordami.

Art. 3.

Le ditte autorizzate ai sensi dell'articolo precedente a impiegare nella fabbricazione di cordami filati colorati debbono usare un filo colorato in nero.

Art. 4.

Ai contravventori alle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni di cui al R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1944

Il Ministro: GRONCHI

(42)

disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad aumentare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile per il caso di morte, con polizze di assicurazione popolari, e di elevare, in corrispondenza, da L. 5 a L. 10 mensili le quote minime di premio;

Sentito il parere del Comitato consultivo per le imprese assicuratrici;

Decreta:

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad aumentare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile per il caso di morte con polizze di assicurazione popolari, e di elevare, in corrispondenza, da L. 5 a L. 10 mensili le quote minime di premio.

Roma, addì 26 dicembre 1944

Il Ministro: GRONCHI

(35)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione di membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale con sede in Fuscaldo (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 5 maggio 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza) ed alla liquidazione ordinaria in corso sostituisce la speciale procedura di liquidazione di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge n. 375 e successive modificazioni;

Veduto il provvedimento in data 5 maggio 1937, col quale sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata i signori Lanzillotta Rodolfo, Maiorano Vincenzo e De Seta Pietro;

Veduto il provvedimento in data 9 agosto 1941, con cui sono stati nominati componenti del predetto Comi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NC. 785016

tato i signori comm. dott. Giuseppe Nesi, prof. Bernardino De Bernardis fu Battista e prof. Giuseppe Grimaldi fu Pasquale in sostituzione dei menzionati signori Lanzillotta, Maiorano e De Seta;

Veduto il provvedimento in data 13 febbraio 1943, col quale veniva nominato membro del Comitato di sorveglianza presso la Cassa anzidetta il prof. Ernesto Iannuzzi in sostituzione del prof. Bernardino De Bernardis;

Considerato che con decreto del Prefetto di Cosenza nel luglio dello scorso anno, veniva sciolto il Comitato di sorveglianza della menzionata Cassa e nominato uno nuovo di cui fa parte lo stesso prof. Ernesto Iannuzzi e gli avvocati Samuele Tocci e Nicola Lattari;

Considerato che occorre provvedere ora alla sostituzione del prof. Ernesto Iannuzzi perchè gravemente infermo e dell'avv. Nicola Lattari perchè dimissionario;

Decreta:

In sostituzione del prof. Ernesto Iannuzzi e dell'avv. Nicola Lattari, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza) i signori prof. Francesco Sansone di Paolo e cav. Vincenzo Cutrì di Rocco, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Viene confermato nella carica di componente il ripetuto Comitato, l'avv. Samuele Tocci, nominato come sopra detto, con decreto prefettizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(45)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « San Giuseppe » con sede in Milena (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 dicembre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla

Considerato che il cennato avv. Giovanni Ingrasci è deceduto e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del prof. avv. Giovanni Ingrasci fu Carlo, l'avv. Ferdinando Fiandaca di Angelo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « San Giuseppe » con sede in Milena (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(46)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1944.

Assetto della legislazione nei territori liberati in materia di imposte di consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuta la necessità di non pregiudicare le finanze degli enti locali e di non turbare i rapporti contrattuali intervenuti tra i comuni e gli appaltatori delle imposte di consumo;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe delle imposte di consumo deliberate dai comuni fino alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, in applicazione del decreto legislativo 26 aprile 1944, numero 151, del sedicente governo della repubblica sociale italiana, sono dichiarate valide, fermo restando quanto disposto dall'art. 21 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175,

Art. 2.

Fermo restando l'obbligo dell'approvazione tutoria, sono dichiarate valide le deliberazioni comunali adottate fino alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, a convalida degli accordi intervenuti tra i comuni e gli appaltatori delle imposte di consumo per la revisione dei contratti degli appalti conferiti o confermati posteriormente alla data dell'11 giugno 1940, in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 1944, n. 191, del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Declassified E.O. 12356 Sect. 3.3/NND No. 785016

Decreta:

In sostituzione del prof. Ernesto Iannuzzi e dell'avv. Nicola Lattari, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza) i signori prof. Francesco Sansone di Paolo e cav. Vincenzo Cutrì di Rocco, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Viene confermato nella carica di componente il ripetuto Comitato, l'avv. Samuele Tocci, nominato come sopra detto, con decreto prefettizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(45)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « San Giuseppe » con sede in Milena (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 dicembre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Giuseppe » con sede in Milena (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 12 dicembre 1936, n. 155, con il quale il prof. avv. Giovanni Ingrascì fu Carlo è stato nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1944.

Assetto della legislazione nei territori liberati in materia di imposte di consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuta la necessità di non pregiudicare le finanze degli enti locali e di non turbare i rapporti contrattuali intervenuti tra i comuni e gli appaltatori delle imposte di consumo;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe delle imposte di consumo deliberate dai comuni fino alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, in applicazione del decreto legislativo 26 aprile 1944, numero 151, del sedicente governo della repubblica sociale italiana, sono dichiarate valide, fermo restando quanto disposto dall'art. 21 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 2.

Fermo restando l'obbligo dell'approvazione tutoria, sono dichiarate valide le deliberazioni comunali adottate fino alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, a convalida degli accordi intervenuti tra i comuni e gli appaltatori delle imposte di consumo per la revisione dei contratti degli appalti conferiti o confermati posteriormente alla data dell'11 giugno 1940, in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 1944, n. 191, del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 3.

Fermo restando l'obbligo dell'approvazione tutoria, e limitatamente all'anno 1944, sono dichiarate valide le deliberazioni dei comuni e delle provincie adottate fino alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249; per l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

le professioni e le relative addizionali, in applicazione del decreto legislativo 26 aprile 1944, n. 152, del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1944

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per l'interno
BONOMI

(43)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1945.
Misura dei compensi spettanti ai curatori di fallimento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1930, concernente la misura dei compensi spettanti ai curatori di fallimento;

Ritenuta la opportunità di adeguare al nuovo livello dei costi la misura dei compensi suddetti;

Decreta:

Articolo unico.

La misura delle percentuali indicate negli articoli 1 e 4 del decreto Ministeriale 30 novembre 1930, è aumentata del cinquanta per cento.

Roma, addì 1° gennaio 1945

Il Ministro: TUPINI

(44)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Disposizioni relative agli esoneri e agli svincoli dell'olio dall'ammasso a favore dei produttori e degli altri aventi diritto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 24 aprile 1941, n. 385;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, recante modificazioni alle disposizioni per l'ammasso dell'olio di oliva e di sanse;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944, recante norme per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45;

Art. 12. — I quantitativi dell'olio che sul raccolto della campagna 1944-45 possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio, in esenzione dell'obbligo di conferimento, sono stabiliti nelle seguenti misure massime, per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) coltivatori manuali di aziende olivicole di cui siano proprietari o enfiteuti, o usufruttuari, o affittuari (coltivatori diretti): kg. 15 di olio per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

b) conduttori di aziende olivicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o colonia parziaria o in compartecipazione) che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda, (anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione): kg. 13,300 di olio per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ognuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti dell'azienda olivicola: kg. 15 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ognuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

d) salariati fissi e obbligati addetti alle aziende olivicole quando sia prevista per patto di lavoro la corresponsione di olio: kg. 15 di olio per ciascun lavoratore e per ognuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

e) dirigenti e impiegati delle aziende olivicole che risiedano stabilmente presso le aziende stesse e vi esplichino continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche, di concetto o di ordine: kg. 11 di olio per ogni dirigente o impiegato e per ognuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico.

Art. 13. — Per le convivenze che conducano direttamente aziende olivicole in proprietà, in enfiteusi, in usufrutto o in affitto sono stabiliti i seguenti quantitativi di olio che possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio in esenzione dall'obbligo del conferimento all'ammasso:

a) per i conviventi che attendono annualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni: kg. 15 a testa;

b) per i conviventi che vi attendono con opera direttiva: kg. 11 a testa;

c) per ciascuno degli altri conviventi: kg. 7,500 a testa.

Art. 14. — Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di olio per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo proprio e familiare è stabilito in kg. 11 *pro-capite* per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di kg. 15 a persona.

Conseguentemente gli aventi diritto di cui al comma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(43)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1945.

Misura dei compensi spettanti ai curatori di fallimento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1930, concernente la misura dei compensi spettanti ai curatori di fallimento;

Ritenuta la opportunità di adeguare al nuovo livello dei costi la misura dei compensi suddetti;

Decreta:

Articolo unico.

La misura delle percentuali indicate negli articoli 1 e 4 del decreto Ministeriale 30 novembre 1930, è aumentata del cinquanta per cento.

Roma, addì 1° gennaio 1945

Il Ministro: TUPINI

(44)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Disposizioni relative agli esoneri e agli svincoli dell'olio dall'ammasso a favore dei produttori e degli altri aventi diritto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 24 aprile 1941, n. 385;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, recante modificazioni alle disposizioni per l'ammasso dell'olio di oliva e di sanse;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944, recante norme per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45;

Considerata la opportunità di consentire una maggiore disponibilità di olio alle categorie interessate alla produzione, in rapporto all'attuale deficienza di grassi solidi;

Decreta:

Articolo unico.

Gli articoli 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20 del decreto Ministeriale 7 settembre 1944 relativi agli esoneri e agli svincoli dell'olio dall'ammasso a favore dei produttori e degli altri aventi diritto, sono modificati come segue:

prietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o colonia parziaria o in compartecipazione) che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda, (anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione): kg. 13,500 di olio per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ognuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti dell'azienda olivicola: kg. 15 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ognuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

d) salariati fissi e obbligati addetti alle aziende olivicole quando sia prevista per patto di lavoro la corresponsione di olio: kg. 15 di olio per ciascun lavoratore e per ognuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

e) dirigenti e impiegati delle aziende olivicole che risiedano stabilmente presso le aziende stesse e vi esplichino continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche, di concetto o di ordine: kg. 11 di olio per ogni dirigente o impiegato e per ognuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico.

Art. 13. — Per le convivenze che conducano direttamente aziende olivicole in proprietà, in enfiteusi, in usufrutto o in affitto sono stabiliti i seguenti quantitativi di olio che possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio in esenzione dall'obbligo del conferimento all'ammasso:

a) per i conviventi che attendono annualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni: kg. 15 a testa;

b) per i conviventi che vi attendono con opera direttiva: kg. 11 a testa;

c) per ciascuno degli altri conviventi: kg. 7,500 a testa.

Art. 14. — Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di olio per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo proprio e familiare è stabilito in kg. 11 *pro-capite* per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di kg. 15 a persona.

Conseguentemente gli aventi diritto di cui al comma precedente, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di olio pari a kg. 11 a persona o comprese tra kg. 11 e kg. 15 devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni per l'olio, burro e grassi suini delle carte annonarie (normali e supplementari).

Art. 17. — Ai coloni e mezzadri dell'azienda olivata costituita da più unità poderali, che per avversità stagionali abbiano ottenuto nella singola unità poderale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

una produzione inferiore al normale o comunque insufficiente per poter trattenere per sè e per i componenti la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico i quantitativi di olio di cui al comma c) dell'art. 12, potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un corrispettivo di olio sufficiente al raggiungimento del quantitativo di kg. 11 a persona. Qualora si tratti invece di coloni e mezzadri facenti parte di aziende olivate, le cui unità poderali non abbiano normalmente una produzione olearia sufficiente alla copertura del fabbisogno familiare, potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un quantitativo di olio sufficiente al raggiungimento di kg. 7,500 di olio per il coltivatore e per ciascun componente la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico.

Lo svincolo concesso ai coloni mezzadri, insufficientemente produttori porta come conseguenza il ritiro dei tagliandi olio, burro e grassi di maiale della carta annonaria.

Art. 18. — Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto ai capi operai dei frantoi ed agli operai frantoiani, per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,900 di olio per ogni settimana di prestazione di opera nel frantoio fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 15, limitatamente alle persone dei capi operai e degli operai frantoiani.

Di tale quantitativo dovrà essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini, corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Art. 19. — Ai pastori delle aziende agricole con coltivazione di olivi viene riconosciuto il diritto allo svincolo di kg. 13,500 di olio limitatamente alla persona degli stessi e previa esportazione dei tagliandi olio, burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 20. — Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto agli operai ed alle operaie addette al lavoro, di raccolta delle olive, per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,900 di olio per ogni settimana di prestazione di opera per la raccolta delle olive fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 15, limitatamente alla persona dell'operaio e dell'operaia.

Di tale quantitativo deve essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Il controllo delle settimane di lavoro sarà effettuato dagli Uffici comunali statistici economici dell'agricoltura.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(36)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 1 del 2 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(70)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 13 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 414.
Concessione di quote integrative di prezzo sui quantitativi di latte alimentare immessi al consumo nel comune di Roma . . . . . Pag. 33

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1944, n. 415.
Nomina ed attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi . . . . . Pag. 34

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 416.
Provvedimenti regionali per la Sicilia . . . . Pag. 36

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 417.
Provvedimenti regionali per la Sardegna . . . Pag. 39

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1944.
Determinazione, ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari, del periodo medio di occupazione e del salario medio mensile per i facchini della Cooperativa lavoratori autonomi servizi e trasporti di Trapani. Pag. 44

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.
Prezzi di vendita dei prodotti chinacei dello Stato. Pag. 44

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «San Giuseppe» con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo) . . . . . Pag. 46

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «San Giacomo» con sede in Villarosa (Enna) . . . . . Pag. 47

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola «Skanderbeg» con sede in Piana degli Albanesi (Palermo) . . . . . Pag. 47

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazioni all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili . . . . . Pag. 47

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 48

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 414.

Concessione di quote integrative di prezzo sui quantitativi di latte alimentare immessi al consumo nel comune di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 200 — ; semestrale . . . . 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 400 — ; semestrale . . . . 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 414.
Concessione di quote integrative di prezzo sui quantitativi di latte alimentare immessi al consumo nel comune di Roma . . . . . Pag. 33

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 415.
Nomina ed attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi . . . . . Pag. 34

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 416.
Provvedimenti regionali per la Sicilia . . . . Pag. 36

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 417.
Provvedimenti regionali per la Sardegna . . . Pag. 39

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1944.
Determinazione, ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari, del periodo medio di occupazione e del salario medio mensile per i facchini della Cooperativa lavoratori autonomi servizi e trasporti di Trapani. Pag. 44

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.
Prezzi di vendita dei prodotti chinacei dello Stato. Pag. 44

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro (trimestre ottobre-dicembre 1944) . . . . . Pag. 45

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.
Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro per il trimestre ottobre-dicembre 1944 . . . . . Pag. 46

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Maria SS.ma Immacolata» con sede in Misilmeri (Palermo) . . . . . Pag. 46

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «San Giuseppe» con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo) . . . . . Pag. 46

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «San Giacomo» con sede in Villarosa (Enna) . . . . . Pag. 47

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola «Skanderbeg» con sede in Piana degli Albanesi (Palermo) . . . . . Pag. 47

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazioni all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili . . . . . Pag. 47

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 48

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 414.

Concessione di quote integrative di prezzo sui quantitativi di latte alimentare immessi al consumo nel comune di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre fino al 31 ottobre 1944 e, comunque, non oltre la data dalla quale sarà disposto l'adeguamento del prezzo al consumo, sono mantenute, a carico del bilancio dello Stato, nelle seguenti misure, le quote di integrazione per ogni litro di latte alimentare ritirato alla stalla dal Consorzio laziale produttori latte nell'Agro romano e destinato all'approvvigionamento del comune di Roma:

al produttore	L.	5,06
al Consorzio laziale produttori latte di Roma	»	1,04
alla Centrale del latte di Roma . .	»	1,26
ai rivenditori	»	0,64
Totale . . .	L.	8 —

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Sugli stanziamenti disposti ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste concede le somme occorrenti per i pagamenti delle quote di cui al precedente art. 1.

Per tali accreditamenti e pagamenti e per la relativa resa dei conti vengono osservate le modalità che saranno stabilite con decreti interministeriali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

Con detti decreti sarà anche stabilito l'ufficio od ente che sarà incaricato dei pagamenti.

Art. 3.

E' abrogato il R. decreto-legge 16 novembre 1941, n. 1320, convertito in legge 12 febbraio 1942, n. 170.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 415.

Nomina ed attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In ciascun comune può essere nominato dal prefetto un commissario per gli alloggi.

Il commissario può essere coadiuvato da uno o più vice-commissari, nominati anch'essi con decreto del prefetto.

Art. 2.

Il commissario per gli alloggi può requisire in uso gli alloggi disponibili nel comune, per assegnarli in locazione a coloro che ne abbiano assoluto bisogno e siano residenti nel comune stesso o vi siano trasferiti d'autorità, con preferenza in favore di coloro che sono rimasti privi di abitazione per le distruzioni causate dalle operazioni di guerra o in dipendenza di persecuzioni politiche o razziali.

Il commissario può derequisire l'alloggio già assegnato quando sia provato che il proprietario o il precedente locatario si trova nella assoluta ed improrogabile necessità di occuparlo per abitazione propria, e previa assegnazione di altra abitazione all'assegnatario.

Art. 3.

Si considerano disponibili ai fini del presente decreto gli immobili destinati od utilizzabili ad abitazione, mobiliati o non mobiliati, suscettibili di immediata occupazione, anche se di proprietà di enti pubblici o di cooperative o da essi amministrati.

Sono, fra l'altro, compresi nella disposizione del precedente comma:

1) le case non abitate, perchè temporaneamente non locate ovvero perchè il proprietario non le utilizza che saltuariamente ed in periodi assai brevi, di guisa che esse risultino non indispensabili per le necessità della famiglia;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

al produttore . . . . . L. 3,00
al Consorzio laziale produttori latte di Roma . . . . . » 1,04
alla Centrale del latte di Roma . . » 1,26
ai rivenditori . . . . . » 0,64

Totale . . . L. 8 —

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Sugli stanziamenti disposti ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste concede le somme occorrenti per i pagamenti delle quote di cui al precedente art. 1.

Per tali accreditamenti e pagamenti e per la relativa resa dei conti vengono osservate le modalità che saranno stabilite con decreti interministeriali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

Con detti decreti sarà anche stabilito l'ufficio od ente che sarà incaricato dei pagamenti.

Art. 3.

E' abrogato il R. decreto-legge 16 novembre 1941, n. 1339, convertito in legge 12 febbraio 1942, n. 170.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 17. — PETIA

e giustizia, e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In ciascun comune può essere nominato dal prefetto un commissario per gli alloggi.

Il commissario può essere coadiuvato da uno o più vice-commissari, nominati anch'essi con decreto del prefetto.

Art. 2.

Il commissario per gli alloggi può requisire in uso gli alloggi disponibili nel comune, per assegnarli in locazione a coloro che ne abbiano assoluto bisogno e siano residenti nel comune stesso o vi siano trasferiti d'autorità, con preferenza in favore di coloro che sono rimasti privi di abitazione per le distruzioni causate dalle operazioni di guerra o in dipendenza di persecuzioni politiche o razziali.

Il commissario può derequisire l'alloggio già assegnato quando sia provato che il proprietario o il precedente locatario si trova nella assoluta ed improrogabile necessità di occuparlo per abitazione propria, e previa assegnazione di altra abitazione all'assegnatario.

Art. 3.

Si considerano disponibili ai fini del presente decreto gli immobili destinati od utilizzabili ad abitazione, mobiliati o non mobiliati, suscettibili di immediata occupazione, anche se di proprietà di enti pubblici o di cooperative o da essi amministrati.

Sono, fra l'altro, compresi nella disposizione del precedente comma:

1) le case non abitate, perchè temporaneamente non locate ovvero perchè il proprietario non le utilizza che saltuariamente ed in periodi assai brevi, di guisa che esse risultino non indispensabili per le necessità della famiglia;

2) le case affittate, ma non occupate dal locatario, il quale dispone di altra abitazione nello stesso comune oppure ha trasferito la propria residenza in altro comune;

3) le case che risultino occupate senza titolo;

4) i locali non destinati ma destinabili anche provvisoriamente ad abitazione senza rilevanti modifiche al fabbricato, purchè essi non siano già effettivamente adibiti ad usi industriali e commerciali.

declassified E.O. 12356 Sec.3.3/NND No. 785016

Si considerano « non disponibili » gli immobili che non possono essere requisiti ai sensi degli articoli 2 e 3 delle norme per la disciplina delle requisizioni approvate con R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 4.

I proprietari degli immobili indicati nel comma primo e secondo dell'art. 3, siti in un comune per il quale viene nominato il commissario per gli alloggi, debbono denunziarli al commissario medesimo entro dieci giorni dalla pubblicazione nell'albo comunale del decreto relativo alla nomina predetta, ovvero entro dieci giorni dalla data in cui gli immobili stessi si renderanno successivamente disponibili.

I locatari che intendono cedere in sublocazione le case locate, nei comuni predetti, debbono farne denunzia al commissario per gli alloggi.

Le denunzie previste dai precedenti comma debbono contenere le indicazioni necessarie per identificare la casa, la composizione e l'ammontare della pigione.

Chi omette alcuna delle denunzie prescritte dal presente articolo è punito con l'ammenda sino a lire ventimila.

Art. 5.

Le case abitabili e disponibili a norma dell'art. 3 possono essere liberamente locate dal proprietario o sublocate dal locatario se non sono assegnate dal commissario per gli alloggi nel termine di sessanta giorni dalla data nella quale gli perviene la denunzia fatta ai sensi del precedente articolo.

Anteriormente alla scadenza del termine predetto i contratti di locazione e sublocazione sono validi solo se autorizzati dal commissario per gli alloggi.

Art. 6.

L'assegnatario dell'alloggio requisito dal commissario è tenuto a corrispondere all'avente diritto l'ammontare della pigione risultante dalle vigenti disposizioni sul blocco delle pigioni.

In mancanza di una pigione già determinata, il corrispettivo è stabilito nel provvedimento di assegnazione dell'alloggio, previo accordo tra le parti ovvero d'ufficio, sentita una commissione presieduta dal commissario o da uno dei vice-commissari e composta di due esperti nominati dal commissario su designazione del sindaco. Nello stesso modo è stabilita anche la maggior somma dovuta per l'uso dei mobili, quando si tratti di appartamento mobiliato.

Nel caso di assenza della persona alla quale deve farsi il pagamento, l'assegnatario è obbligato a versare alle singole scadenze in un conto bancario, intestato alla detta persona, l'ammontare delle somme dovute.

Ogni azione per l'inadempimento degli obblighi conseguenti al rapporto di assegnazione dell'alloggio è di

Art. 8.

Nel termine di giorni venti dalla notifica del provvedimento del commissario per gli alloggi, si può proporre ricorso davanti ad una commissione composta dal pretore, che la presiede, e da quattro membri nominati dal prefetto su designazione del sindaco, dei quali due in rappresentanza dei proprietari e due in rappresentanza degli inquilini. L'impugnativa non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 9.

Per i ricorsi contro le deliberazioni della commissione preveduta dall'art. 8 si applicano le disposizioni della legge 3 dicembre 1942, n. 1919, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1670.

Art. 10.

Gli obblighi stabiliti dal presente decreto a carico dei proprietari di alloggi gravano anche sui titolari dei diritti di usufrutto, di uso o di abitazione, sui procuratori dei proprietari e dei titolari dei diritti predetti e sugli amministratori degli immobili.

Art. 11.

Per i servizi relativi alle attribuzioni demandate al commissario per gli alloggi può essere comandato, alle dipendenze del commissario, personale appartenente alle pubbliche amministrazioni.

Il contingente del predetto personale da destinare ai singoli commissari va eventivamente determinato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del tesoro, e la spesa relativa al trattamento economico complessivo organicamente in godimento presso l'amministrazione di appartenenza graverà sui bilanci dei singoli comuni.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei casi di nomine di commissari per gli alloggi avvenute, nei territori liberati, anteriormente al passaggio di questi territori all'amministrazione italiana.

La denunzia degli immobili disponibili ai sensi dell'art. 4, nei comuni cui si riferisce il precedente comma, deve essere fatta entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

Nei comuni per i quali è nominato il commissario per gli alloggi non si applicano le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1943, n. 107.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e rimane in vigore sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787016

dalla data in cui gli immobili stessi si renderanno successivamente disponibili.

I locatari che intendono cedere in sublocazione le case locate, nei comuni predetti, debbono farne denunzia al commissario per gli alloggi.

Le denunzie previste dai precedenti comma debbono contenere le indicazioni necessarie per identificare la casa, la composizione e l'ammontare della pigione.

Chi omette alcuna delle denunzie prescritte dal presente articolo è punito con l'ammenda sino a lire ventimila.

Art. 5.

Le case abitabili e disponibili a norma dell'art. 3 possono essere liberamente locate dal proprietario o sublocate dal locatario se non sono assegnate dal commissario per gli alloggi nel termine di sessanta giorni dalla data nella quale gli perviene la denunzia fatta ai sensi del precedente articolo.

Anteriormente alla scadenza del termine predetto i contratti di locazione e sublocazione sono validi solo se autorizzati dal commissario per gli alloggi.

Art. 6.

L'assegnatario dell'alloggio requisito dal commissario è tenuto a corrispondere all'avente diritto l'ammontare della pigione risultante dalle vigenti disposizioni sul blocco delle pigioni.

In mancanza di una pigione già determinata, il corrispettivo è stabilito nel provvedimento di assegnazione dell'alloggio, previo accordo tra le parti ovvero d'ufficio, sentita una commissione presieduta dal commissario o da uno dei vice-commissari e composta di due esperti nominati dal commissario su designazione del sindaco. Nello stesso modo è stabilita anche la maggior somma dovuta per l'uso dei mobili, quando si tratti di appartamento mobiliato.

Nel caso di assenza della persona alla quale deve farsi il pagamento, l'assegnatario è obbligato a versare alle singole scadenze in un conto bancario, intestato alla detta persona, l'ammontare delle somme dovute.

Ogni azione per l'inadempimento degli obblighi conseguenti al rapporto di assegnazione dell'alloggio è di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 7.

I provvedimenti emanati in base al presente decreto dal commissario per gli alloggi sono titoli esecutivi i sensi dell'art. 474 del Codice di procedura civile.

Per la esecuzione forzata dei provvedimenti predetti il commissario si avvale degli ufficiali giudiziari e della forza pubblica, ove occorra.

della legge 3 dicembre 1942, n. 1819, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1670.

Art. 10.

Gli obblighi stabiliti dal presente decreto a carico dei proprietari di alloggi gravano anche sui titolari dei diritti di usufrutto, di uso o di abitazione, sui procuratori dei proprietari o dei titolari dei diritti predetti e sugli amministratori degli immobili.

Art. 11.

Per i servizi relativi alle attribuzioni demandate al commissario per gli alloggi può essere comandato, alle dipendenze del commissario, personale appartenente alle pubbliche amministrazioni.

Il contingente del predetto personale da destinare ai singoli commissari va preventivamente determinato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del tesoro, e la spesa relativa al trattamento economico complessivo organicamente in godimento presso l'amministrazione di appartenenza graverà sui bilanci dei singoli comuni.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei casi di nomine di commissari per gli alloggi avvenute, nei territori liberati, anteriormente al passaggio di questi territori all'amministrazione italiana.

La denunzia degli immobili disponibili ai sensi dell'art. 4, nei comuni cui si riferisce il precedente comma, deve essere fatta entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

Nei comuni per i quali è nominato il commissario per gli alloggi non si applicano le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1943, n. 107.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e rimane in vigore sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 11 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 18. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 416.
Provvedimenti regionali per la Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia;

Visto il R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, convertito nella legge 30 giugno 1927, n. 1265, relativo agli ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia;

Visto il decreto presidenziale 8 maggio 1940, col quale è stato approvato lo statuto del Banco di Sicilia;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.
Alto Commissariato e Consulta regionale

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è modificato come segue:

« L'Alto Commissario per la Sicilia:

a) sovraintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonchè agli enti ed istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali escluso quanto attiene all'amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, ed alle amministrazioni militari, alla applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato ed a tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.

Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti ed ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico;

[illegible] senza voto deliberativo al Consiglio foreste nei confronti del provveditore alle opere pubbliche con sede in Palermo e dell'ispettore agrario compartimentale della Sicilia.

Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione in Sicilia di opere pubbliche di qualsiasi specie, ivi comprese quelle di bonifica, e per le opere di miglioramento fondiario, spetta all'Alto Commissario, sentiti gli organi tecnici locali, approvare, anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, i piani ed i progetti e, osservando nel resto le norme sulla contabilità generale dello Stato e quelle sull'esecuzione delle opere pubbliche, assumere impegni di spese e disporre i relativi pagamenti.

Sempre entro i limiti di spesa fissati dai Ministeri competenti, l'Alto Commissario ha la facoltà di estendere le attribuzioni spettanti al provveditore alle opere pubbliche, e di disporre l'esecuzione, a cura dello stesso provveditore, di qualsiasi opera di pubblico interesse, comprese quelle per la riparazione dei danni di guerra, sostituendosi, se del caso, alle amministrazioni e agli enti pubblici locali;

b) la facoltà di emanare, sentita la Consulta regionale, norme per l'attuazione, in relazione alle condizioni particolari della Sicilia, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti.

Art. 3.

L'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è modificato come segue:

« E' istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia una Consulta regionale, presieduta dall'Alto Commissario e composta di ventiquattro membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra competenti ed esperti.

I membri della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta intervengono il provveditore alle opere pubbliche, l'ispettore agrario compartimentale, il capo del Compartimento delle ferrovie dello Stato, un delegato della Sanità pubblica nominato dal Ministro per l'interno su proposta dell'Alto Commissario, il direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano e il direttore generale del Banco di Sicilia, per dare il proprio voto sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza.

Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per determinati argomenti, altri esperti, funzionari e rappresentanti di pubbliche amministrazioni ».

Art. 4.

La Consulta regionale esamina i problemi dell'Isola, formula proposte per l'ordinamento regionale ed assiste l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciandosi sui provvedimenti che saranno sottoposti al suo esame.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178516

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I.

Alto Commissariato e Consulta regionale

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è modificato come segue:

« L'Alto Commissario per la Sicilia:

a) sovraintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonchè agli enti ed istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) ferma restando la competenza dei Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali escluso quanto attiene all'amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, ed alle amministrazioni militari, alla applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato ed a tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.

Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti ed ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico;

d) interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Presidente del Consiglio, limitatamente agli affari riguardanti la Sicilia ».

Art. 2.

Rientrano nella competenza dell'Alto Commissario:

a) l'esercizio di tutte le attribuzioni spettanti ai Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le sostituendosi, se del caso, alle amministrazioni e agli enti pubblici locali;

b) la facoltà di emanare, sentita la Consulta regionale, norme per l'attuazione, in relazione alle condizioni particolari della Sicilia, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti.

Art. 3.

L'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è modificato come segue:

« E' istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia una Consulta regionale, presieduta dall'Alto Commissario e composta di ventiquattro membri scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra competenti ed esperti.

I membri della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta intervengono il provveditore alle opere pubbliche, l'ispettore agrario compartimentale, il capo del Compartimento delle ferrovie dello Stato, un delegato della Sanità pubblica nominato dal Ministro per l'interno su proposta dell'Alto Commissario, il direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano e il direttore generale del Banco di Sicilia, per dare il proprio voto sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza.

Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per determinati argomenti, altri esperti, funzionari e rappresentanti di pubbliche amministrazioni ».

Art. 4.

La Consulta regionale esamina i problemi dell'Isola, formula proposte per l'ordinamento regionale ed assiste l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciandosi sui provvedimenti che saranno sottoposti al suo esame.

Art. 5.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1945-46 sarà istituita negli stati di previsione delle spese dei Ministeri competenti una rubrica speciale, nella quale saranno raggruppate le spese di gestione nelle materie di competenza dell'Alto Commissariato per la Sicilia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178516

Per i prescritti controlli saranno istituiti, presso l'Alto Commissariato per la Sicilia, un ufficio del Ministero del tesoro, con le funzioni delle Ragionerie centrali, ed una delegazione della Corte dei conti.

Art. 6.

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91.

CAPO II.

Provvedimenti per lo sviluppo agricolo.

Art. 7.

E' istituito presso l'Alto Commissariato per la Sicilia un Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione siciliana, presieduto dall'Alto Commissario, e composto del provveditore alle opere pubbliche, dell'ispettore agrario compartimentale, del rappresentante dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, di due agricoltori e di due lavoratori agricoli nominati dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale.

Il Comitato coordina l'azione degli organi statali, dell'Ente di colonizzazione, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delle cooperative di lavoro e di produzione agraria, con lo scopo di promuovere ed aiutare lo sviluppo delle opere di bonifica e di colonizzazione.

Art. 8.

Il Comitato regionale predispone i programmi complessivi delle opere di cui all'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle conseguenti trasformazioni dell'agricoltura, stabilendo il loro ordine graduale di svolgimento. Determina inoltre criteri di massima per le opere previste dagli articoli 38 e 43 del citato decreto.

Art. 9.

Il Comitato regionale, oltre a predisporre la trasformazione radicale del latifondo, ha, per il periodo di emergenza, i compiti:

a) di promuovere l'esecuzione, preferibilmente a mezzo dei consorzi di bonifica e dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, di quelle fra le opere indicate nell'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che si ritengano più urgenti ai fini della lotta antimalarica e della più rapida attuazione delle trasformazioni culturali, con particolare riguardo alla disciplina delle acque ed alla loro utilizzazione per uso potabile ed irriguo;

b) di stabilire i criteri e le forme di utilizzazione agraria e di miglioramento immediato da adottare per i terreni non coltivati o insufficientemente coltivati;

c) di favorire la costituzione di associazioni e di cooperative agricole, con speciale riguardo a quelle di lavoratori della terra per la conduzione diretta di aziende agrarie.

Art. 10

I piani, approvati, modificati o redatti dagli ispettori, sono resi esecutivi dai prefetti.

Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi imposti spetta all'ispettore agrario provinciale.

L'ispettore agrario provinciale, per l'espletamento delle attribuzioni demandategli dal presente articolo, può anche valersi dell'opera dell'Ente di colonizzazione e dei consorzi di bonifica.

Art. 11.

La concessione di terre non coltivate o insufficientemente coltivate a cooperative ed altri enti, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è subordinata all'obbligo di attuare i piani approvati.

Art. 12.

Anche nel caso in cui non abbiano luogo le concessioni previste dall'articolo precedente, i proprietari dei fondi, per i quali sono stati prescritti i piani di coltivazione e di miglioramento, sono tenuti ad attuarli.

Qualora i proprietari non assumano impegno di dare esecuzione ai piani loro imposti, ovvero l'ispettore agrario constati che i lavori ed i miglioramenti non sono eseguiti nei termini e con le modalità prescritti, il prefetto, sentita la Commissione istituita dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, può provvedere, a spese dei proprietari, all'esecuzione dei piani stessi, a mezzo dell'Ente di colonizzazione. L'Ente si avvarrà preferibilmente dell'opera di cooperative, delle quali potrà promuovere la costituzione.

Per l'esecuzione dei miglioramenti di cui al presente articolo potranno essere accordati sussidi e mutui col concorso statale nel pagamento degli interessi a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 13.

L'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, promuoverà il riordinamento dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

Art. 14.

Per l'esecuzione in Sicilia delle opere, pubbliche o private, di bonifica, di colonizzazione e di miglioramento fondiario a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è autorizzata la spesa di un miliardo, ivi compresa la disponibilità esistente alla data del presente decreto sul fondo autorizzato dall'art. 2 della legge 2 gennaio 1940, n. 1.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà stabilito il reparto di tale somma fra opere di competenza statale e opere di competenza privata, nonchè il reparto, in non più di sei esercizi, dei relativi limiti di impegno e stanziamenti. Sul fondo predetto sono assegnati venti milioni di lire per l'incremento della facoltà agraria dell'Università di Palermo.

CAPO III.

Provvedimenti per lo sviluppo industriale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cilia un Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione siciliana, presieduto dall'Alto Commissario, e composto del provveditore alle opere pubbliche, dell'ispettore agrario compartimentale, del rappresentante dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, di due agricoltori e di due lavoratori agricoli nominati dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale.

Il Comitato coordina l'azione degli organi statali, dell'Ente di colonizzazione, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delle cooperative di lavoro e di produzione agraria, con lo scopo di promuovere ed aiutare lo sviluppo delle opere di bonifica e di colonizzazione.

Art. 8.

Il Comitato regionale predispone i programmi complessivi delle opere di cui all'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle conseguenti trasformazioni dell'agricoltura, stabilendo il loro ordine graduale di svolgimento. Determina inoltre criteri di massima per le opere previste dagli articoli 38 e 43 del citato decreto.

Art. 9.

Il Comitato regionale, oltre a predisporre la trasformazione radicale del latifondo, ha, per il periodo di emergenza, i compiti:

a) di promuovere l'esecuzione, preferibilmente a mezzo dei consorzi di bonifica e dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, di quelle fra le opere indicate nell'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che si ritengano più urgenti ai fini della lotta antimalarica e della più rapida attuazione delle trasformazioni culturali, con particolare riguardo alla disciplina delle acque ed alla loro utilizzazione per uso potabile ed irriguo;

b) di stabilire i criteri e le forme di utilizzazione agraria e di miglioramento immediato da adottare per i terreni non coltivati o insufficientemente coltivati;

c) di favorire la costituzione di associazioni e di cooperative agricole, con speciale riguardo a quelle di lavoratori della terra per la conduzione diretta di aziende agrarie.

Art. 10

Sulla base delle determinazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, gli ispettori agrari provinciali prescrivono la compilazione dei piani di utilizzazione e di miglioramento da attuare nei terreni incolti o insufficientemente coltivati e, qualora gli interessati non li presentino nei termini stabiliti, li redigono direttamente.

Anche nel caso in cui non ricorrano luogo le condizioni previste dall'articolo precedente, i proprietari dei fondi, per i quali sono stati prescritti i piani di coltivazione e di miglioramento, sono tenuti ad attuarli.

Qualora i proprietari non assumano impegno di dare esecuzione ai piani loro imposti, ovvero l'ispettore agrario constati che i lavori ed i miglioramenti non sono eseguiti nei termini e con le modalità prescritti, il prefetto, sentita la Commissione istituita dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, può provvedere, a spese dei proprietari, all'esecuzione dei piani stessi, a mezzo dell'Ente di colonizzazione. L'Ente si avvarrà preferibilmente dell'opera di cooperative, delle quali potrà promuovere la costituzione.

Per l'esecuzione dei miglioramenti di cui al presente articolo potranno essere accordati sussidi o mutui col concorso statale nel pagamento degli interessi a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 13.

L'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, promuoverà il riordinamento dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

Art. 14.

Per l'esecuzione in Sicilia delle opere, pubbliche o private, di bonifica, di colonizzazione e di miglioramento fondiario a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è autorizzata la spesa di un miliardo, ivi compresa la disponibilità esistente alla data del presente decreto sul fondo autorizzato dall'art. 2 della legge 2 gennaio 1940, n. 1.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà stabilito il reparto di tale somma fra opere di competenza statale e opere di competenza privata, nonchè il reparto, in non più di sei esercizi, dei relativi limiti di impegno e stanziamenti. Sul fondo predetto sono assegnati venti milioni di lire per l'incremento della facoltà agraria dell'Università di Palermo.

CAPO III.

Provvedimenti per lo sviluppo industriale.

Art. 15.

Il fondo per concorso a speciali opere di propulsione economica interessanti la Sicilia, istituito ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, presso il Banco di Sicilia, viene elevato a centocin-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178516

quanta milioni col conferimento a titolo definitivo di cento milioni da parte dello Stato e col prelievo, per la differenza, dalle riserve patrimoniali del Banco di Sicilia.

Art. 16.

E' istituita presso il Banco di Sicilia una Sezione di credito industriale, allo scopo di facilitare nelle provincie siciliane la ripresa delle attività industriali cessate o interrotte per fatti di guerra o che si trovino in difficoltà per causa di guerra, e di promuovere l'impianto e lo sviluppo di nuove industrie.

La Sezione è dotata di un fondo speciale di riserva di cinquanta milioni, che viene prelevato dalla massa di rispetto del Banco di Sicilia.

Art. 17.

Per i fini indicati nell'art. 16, la Sezione è autorizzata a concedere a ditte, società ed enti, che offrano adeguate garanzie, crediti in forma di aperture di credito in conto corrente con scadenza fino a cinque anni, di prestiti cambiari, di mutui con scadenza sino a venti anni; a fare operazioni di riporto e di anticipazione contro pegno di merci, di titoli e di valori; ad assumere partecipazioni in enti, società, consorzi finanziari o consorzi di imprese pubbliche o private, sempre che tali operazioni siano destinate a provvedere:

a) alla ricostruzione e alla riparazione di opifici industriali e dei relativi impianti tecnici, distrutti o danneggiati per fatti di guerra, al riassetto tecnico e finanziario delle imprese o, eventualmente, alla loro trasformazione;

b) alla costruzione e all'attrezzatura di nuovi stabilimenti, sia per ampliamento delle imprese esistenti, sia per l'impianto di nuove industrie, con speciale riguardo a quelle che possono dare impiego ad un rilevante numero di lavoratori, ed a quelle che hanno per oggetto la valorizzazione, mediante la trasformazione industriale, dei prodotti dell'industria estrattiva e dell'agricoltura siciliane;

c) alla costituzione e all'esercizio di imprese a carattere industriale per servizi di pubblica utilità.

Art. 18.

Presso la Direzione generale del Banco di Sicilia è istituito, sotto la presidenza del direttore generale, un Comitato tecnico-amministrativo per il credito industriale, la cui composizione e le cui attribuzioni saranno stabilite con decreto dell'Alto Commissario, sentito il Consiglio d'amministrazione, da approvarsi dai Ministri per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro.

La vigilanza sulle deliberazioni del Comitato è esercitata da un delegato del Ministero del tesoro, che potrà sospendere la concessione dei mutui garantiti dallo Stato superiori ai dieci milioni, riferendone al Ministro per il tesoro.

compiere ai fini del presente articolo potranno raggiungere la somma di un miliardo di lire. L'eccedenza del rischio è a carico del Banco.

Art. 20.

Sui prestiti concessi a norma del presente decreto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni, nè altre misure che comunque ne compromettano la disponibilità.

Art. 21.

Il credito derivante dai finanziamenti predetti è assistito da privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda e sulle somme dovute all'impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare, ed è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, eccettuato il privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni e ipoteche preesistenti all'annotazione.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, su richiesta dell'istituto od ente finanziatore e senza spese, salvi gli emolumenti spettanti al conservatore dei registri immobiliari, in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari, e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile. Di esso sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 22.

Il privilegio di cui all'articolo precedente si intende costituito a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziata, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.

Art. 23.

Alle operazioni della Sezione di credito industriale, per le quali non sia dal Banco di Sicilia richiesta la garanzia dello Stato, può essere concesso, su domanda dello stesso istituto, il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi in misura non superiore al tre per cento, sempre che il Ministro per il tesoro, sentito l'Alto Commissario, riconosca che vi siano fondati motivi per tale concessione.

I mutui concessi a norma del presente articolo sono computati nel miliardo previsto nell'ultimo comma dell'art. 19.

Art. 24.

Il Ministro per il tesoro, nei limiti dell'importo delle operazioni concesse dalla Sezione di credito industriale con la garanzia dello Stato, può autorizzare la Sezione medesima ad emettere, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel decreto di autorizzazione, obbligazioni fruttifere, parificate per tutti gli effetti alle cartelle emesse dalla Sezione di credito fondiario del Banco e rimborsabili in un periodo di tempo non superiore

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178516

di rispetto del Banco di Sicilia.

Art. 17.

Per i fini indicati nell'art. 16, la Sezione è autorizzata a concedere a ditte, società ed enti, che offrano adeguate garanzie, crediti in forma di aperture di credito in conto corrente con scadenza fino a cinque anni, di prestiti cambiari, di mutui con scadenza sino a venti anni; a fare operazioni di riporto e di anticipazione contro pegno di merci, di titoli e di valori; ad assumere partecipazioni in enti, società, consorzi finanziari o consorzi di imprese pubbliche o private, sempre che tali operazioni siano destinate a provvedere:

a) alla ricostruzione e alla riparazione di opifici industriali e dei relativi impianti tecnici, distrutti o danneggiati per fatti di guerra, al riassetto tecnico e finanziario delle imprese o, eventualmente, alla loro trasformazione;

b) alla costruzione e all'attrezzatura di nuovi stabilimenti, sia per ampliamento delle imprese esistenti, sia per l'impianto di nuove industrie, con speciale riguardo a quelle che possono dare impiego ad un rilevante numero di lavoratori, ed a quelle che hanno per oggetto la valorizzazione, mediante la trasformazione industriale, dei prodotti dell'industria estrattiva e dell'agricoltura siciliane;

c) alla costituzione e all'esercizio di imprese a carattere industriale per servizi di pubblica utilità.

Art. 18.

Presso la Direzione generale del Banco di Sicilia è istituito, sotto la presidenza del direttore generale, un Comitato tecnico amministrativo per il credito industriale, la cui composizione e le cui attribuzioni saranno stabilite con decreto dell'Alto Commissario, sentito il Consiglio d'amministrazione, da approvarsi dai Ministri per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro.

La vigilanza sulle deliberazioni del Comitato è esercitata da un delegato del Ministero del tesoro, che potrà sospendere la concessione dei mutui garantiti dallo Stato superiori ai dieci milioni, riferendone al Ministro per il tesoro.

Art. 19.

Per i prestiti concessi dalla Sezione di credito industriale, può, su richiesta del Banco di Sicilia, essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato fino ad un ammontare complessivo di seicento milioni.

Tale garanzia è limitata ad una quota eguale al sessanta per cento dell'importo di ogni singola operazione. Pertanto, le operazioni che il Banco di Sicilia potrà

sulle somme dovute all'impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare, ed è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, eccettuato il privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni e ipoteche preesistenti all'annotazione.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, su richiesta dell'istituto od ente finanziatore e senza spese, salvi gli emolumenti spettanti al conservatore dei registri immobiliari, in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari, e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile. Di esso sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 22.

Il privilegio di cui all'articolo precedente si intende costituito a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziata, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.

Art. 23.

Alle operazioni della Sezione di credito industriale, per le quali non sia dal Banco di Sicilia richiesta la garanzia dello Stato, può essere concesso, su domanda dello stesso istituto, il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi in misura non superiore al tre per cento, sempre che il Ministro per il tesoro, sentito l'Alto Commissario, riconosca che vi siano fondati motivi per tale concessione.

I mutui concessi a norma del presente articolo sono computati nel miliardo previsto nell'ultimo comma dell'art. 19.

Art. 24.

Il Ministro per il tesoro, nei limiti dell'importo delle operazioni concesse dalla Sezione di credito industriale con la garanzia dello Stato, può autorizzare la Sezione medesima ad emettere, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel decreto di autorizzazione, obbligazioni fruttifere, parificate per tutti gli effetti alle cartelle emesse dalla Sezione di credito fondiario del Banco e rimborsabili in un periodo di tempo non superiore ai venti anni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito o le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di statuti o di regolamenti, salva l'autorizzazione delle autorità tutorie o di vigilanza, ad impiegare le loro disponibilità in operazioni di acquisto o di anticipazione sulle obbligazioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178516

Le obbligazioni emesse dalla Sezione oltre che dal fondo di riserva speciale di cui al secondo comma dell'art. 16, sono garantiti sussidiariamente dalla massa di rispetto del Banco e, nei limiti di cui all'art. 19, dallo Stato.

La Sezione può inoltre essere autorizzata dal Ministro per il tesoro ad emettere buoni fruttiferi nominativi con scadenza sino ad un anno, nei limiti e con le condizioni che saranno determinati nel decreto di autorizzazione.

Art. 25.

Gli utili netti della Sezione di credito industriale, determinati osservando le disposizioni del secondo comma dell'art. 53 dello statuto del Banco, sono devoluti:

a) per metà al fondo di riserva della Sezione;

b) per due decimi per istituire premi annuali da assegnare, secondo norme da stabilire, alle prime cartelle favorite dalla sorte nelle estrazioni semestrali;

c) per tre decimi al Banco di Sicilia.

Art. 26.

Gli utili della Sezione non vanno computati nel calcolo del reddito tassabile del Banco di Sicilia.

Art. 27.

Sono riservati alle imprese industriali aventi sede in Sicilia, fino ad un quarto, i finanziamenti di due miliardi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367. Tali finanziamenti verranno concessi e saranno regolati con le norme stabilite nel detto decreto.

Art. 28.

Sino al 31 dicembre 1950 potranno essere dichiarate di pubblica utilità, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2539, dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, le opere per la costruzione o la ricostruzione di stabilimenti industriali e per l'ampliamento o lo spostamento di quelli esistenti, nonchè quelle per l'esecuzione di raccordi ferroviari o stradali, per captazione e convogliamento di acque necessarie all'esercizio di stabilimenti industriali, per la costruzione di case operaie, mense, bagni e locali di riunione destinati ai dipendenti di stabilimenti industriali.

Art. 29.

Sino al 31 dicembre 1950 i trasferimenti inerenti all'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo saranno soggetti al pagamento della sola tassa fissa di registro.

Art. 30.

Sino al 31 dicembre 1950 è concessa l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali per le macchine e per gli altri materiali occorrenti per l'impianto dei nuovi stabilimenti industriali e per l'ampliamento di quelli esistenti.

Art. 31.

L'Alto Commissario per la Sicilia può concedere il

CAPO V.

Disposizioni finali.

Art. 33.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 34.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — TUPINI — PESENTI — GULLO — RUINI — CERABONA — CEVOLOTTO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 20. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 417.

Provvedimenti regionali per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, ed il R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 99, relativi all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sardegna;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I

Alto Commissariato e Consulta regionale.

Art. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ma dell'art. 53 dello statuto del Banco, sono devoluti:

a) per metà al fondo di riserva della Sezione;

b) per due decimi per istituire premi annuali da assegnare, secondo norme da stabilire, alle prime cartelle favorite dalla sorte nelle estrazioni semestrali;

c) per tre decimi al Banco di Sicilia.

Art. 26.

Gli utili della Sezione non vanno computati nel calcolo del reddito tassabile del Banco di Sicilia.

Art. 27.

Sono riservati alle imprese industriali aventi sede in Sicilia, fino ad un quarto, i finanziamenti di due miliardi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367. Tali finanziamenti verranno concessi e saranno regolati con le norme stabilite nel detto decreto.

Art. 28.

Sino al 31 dicembre 1950 potranno essere dichiarate di pubblica utilità, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2539, dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, le opere per la costruzione o la ricostruzione di stabilimenti industriali e per l'ampliamento o lo spostamento di quelli esistenti, nonchè quelle per l'esecuzione di raccordi ferroviari o stradali, per captazione e convogliamento di acque necessarie all'esercizio di stabilimenti industriali, per la costruzione di case operaie, mense, bagni e locali di riunione destinati ai dipendenti di stabilimenti industriali.

Art. 29.

Sino al 31 dicembre 1950 i trasferimenti inerenti all'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo saranno soggetti al pagamento della sola tassa fissa di registro.

Art. 30.

Sino al 31 dicembre 1950 è concessa l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali per le macchine e per gli altri materiali occorrenti per l'impianto dei nuovi stabilimenti industriali e per l'ampliamento di quelli esistenti.

Art. 31.

L'Alto Commissario per la Sicilia può concedere il regime di deposito franco agli stabilimenti industriali che si prestino a sicura sorveglianza dall'esterno.

Art. 32.

I Ministri competenti stabiliranno agevolazioni di tariffa per trasporti ferroviari e marittimi delle merci che vengano comunque utilizzate per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — TUPINI — PESENTI — GULLO — RUINI — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1945

Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 20. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 417.

Provvedimenti regionali per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, ed il R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, relativi all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sardegna;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I

Alto Commissariato e Consulta regionale.

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, è modificato come segue:

« L'Alto Commissario per la Sardegna:

a) sovraintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonchè agli enti ed istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali, escluso quanto attiene all'amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, alle amministrazioni militari, all'applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato ed a tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.

Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti ed ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico;

d) interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Presidente del Consiglio, limitatamente agli affari riguardanti la Sardegna ».

Art. 2.

Rientrano nella competenza dell'Alto Commissario:

a) l'esercizio di tutte le attribuzioni spettanti ai Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste nei confronti del provveditore alle opere pubbliche con sede in Cagliari e dell'ispettore agrario compartimentale della Sardegna.

Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione in Sardegna di opere pubbliche di qualsiasi specie, ivi comprese quelle di bonifica e per le opere di miglioramento fondiario, spetta all'Alto Commissario, sentiti gli organi tecnici locali, approvare, anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, i piani ed i progetti e, osservando nel resto le norme sulla contabilità generale dello Stato e quelle sull'esecuzione delle opere pubbliche, assumere impegni di spese e disporre i relativi pagamenti.

Sempre entro i limiti di spesa fissati dai Ministeri competenti, l'Alto Commissario ha la facoltà di estendere le attribuzioni spettanti al provveditore alle opere pubbliche, e di disporre l'esecuzione, a cura dello stesso provveditore, di qualsiasi opera di pubblico interesse, comprese quelle per la riparazione dei danni di guerra, sostituendosi, se del caso, alle amministrazioni e agli enti pubblici locali;

b) la facoltà di emanare, sentita la Consulta regionale, norme per l'attuazione, in relazione alle condizioni particolari della Sardegna, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti.

Art. 3.

L'art. 6 del R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, è modificato come segue:

« E' istituita presso l'Alto Commissariato per la Sardegna una Consulta regionale, presieduta dall'Alto [illegible] alle opere pubbliche, l'ispettore agrario compartimentale, il capo delegazione delle Ferrovie dello Stato, un delegato della Sanità pubblica nominato dal Ministro per l'interno su proposta dell'Alto Commissario, il presidente dell'Ente sardo di colonizzazione e il direttore generale del Banco di Sardegna, per dare il proprio voto sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza.

Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per determinati argomenti, altri esperti, funzionari e rappresentanti di pubbliche amministrazioni ».

Art. 4.

La Consulta regionale esamina i problemi dell'Isola, formula proposte per l'ordinamento regionale ed assiste l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciandosi sui provvedimenti che saranno sottoposti al suo esame.

Art. 5.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1945-46 sarà istituita negli stati di previsione delle spese dei Ministeri competenti una rubrica speciale nella quale saranno raggruppate le spese di gestione nelle materie di competenza dell'Alto Commissariato per la Sardegna.

Per i prescritti controlli saranno istituiti, presso l'Alto Commissariato per la Sardegna, un ufficio del Ministero del tesoro, con le funzioni delle Ragionerie centrali, ed una delegazione della Corte dei conti.

Art. 6.

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni dei Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 21, e 16 marzo 1944, n. 90.

CAPO II.

Provvedimenti per lo sviluppo agricolo.

Art. 7.

E' istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna un Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario, presieduto dall'Alto Commissario e composto del provveditore alle opere pubbliche, dell'ispettore agrario compartimentale, del rappresentante dell'Ente sardo di colonizzazione, di due agricoltori e di due lavoratori agricoli nominati dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale.

Il Comitato coordina l'azione degli organi statali, dell'Ente sardo di colonizzazione, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delle cooperative di lavoro e di produzione agraria, con lo scopo di promuovere ed aiutare lo sviluppo delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

Art. 8.

Il Comitato regionale predispone i programmi com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sigilo, limitatamente agli affari riguardanti la Sardegna ».

Art. 2.

Rientrano nella competenza dell'Alto Commissario:

a) l'esercizio di tutte le attribuzioni spettanti ai Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste nei confronti del provveditore alle opere pubbliche con sede in Cagliari e dell'ispettore agrario compartimentale della Sardegna.

Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione in Sardegna di opere pubbliche di qualsiasi specie, ivi comprese quelle di bonifica e per le opere di miglioramento fondiario, spetta all'Alto Commissario, sentiti gli organi tecnici locali, approvare, anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, i piani ed i progetti e, osservando nel resto le norme sulla contabilità generale dello Stato e quelle sull'esecuzione delle opere pubbliche, assumere impegni di spese e disporre i relativi pagamenti.

Sempre entro i limiti di spesa fissati dai Ministeri competenti, l'Alto Commissario ha la facoltà di estendere le attribuzioni spettanti al provveditore alle opere pubbliche, e di disporre l'esecuzione, a cura dello stesso provveditore, di qualsiasi opera di pubblico interesse, comprese quelle per la riparazione dei danni di guerra, sostituendosi, se del caso, alle amministrazioni e agli enti pubblici locali;

b) la facoltà di emanare, sentita la Consulta regionale, norme per l'attuazione, in relazione alle condizioni particolari della Sardegna, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti.

Art. 3.

L'art. 6 del R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, è modificato come segue:

« E' istituita presso l'Alto Commissariato per la Sardegna una Consulta regionale, presieduta dall'Alto Commissario e composta di diciotto membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra competenti ed esperti.

I membri della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta intervengono il provveditore

istituita negli stati di previsione [illegible] steri competenti una rubrica speciale nella quale saranno raggruppate le spese di gestione nelle materie di competenza dell'Alto Commissariato per la Sardegna.

Per i prescritti controlli saranno istituiti, presso l'Alto Commissariato per la Sardegna, un ufficio del Ministero del tesoro, con le funzioni delle Ragionerie centrali, ed una delegazione della Corte dei conti.

Art. 6.

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni dei Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 21, e 16 marzo 1944, n. 90.

Capo II.

Provvedimenti per lo sviluppo agricolo.

Art. 7.

E' istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna un Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario, presieduto dall'Alto Commissario e composto del provveditore alle opere pubbliche, dell'ispettore agrario compartimentale, del rappresentante dell'Ente sardo di colonizzazione, di due agricoltori e di due lavoratori agricoli nominati dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale.

Il Comitato coordina l'azione degli organi statali, dell'Ente sardo di colonizzazione, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delle cooperative di lavoro e di produzione agraria, con lo scopo di promuovere ed aiutare lo sviluppo delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

Art. 8.

Il Comitato regionale predispone i programmi complessivi delle opere di cui all'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle conseguenti trasformazioni dell'agricoltura, stabilendo il loro ordine graduale di svolgimento. Determina inoltre criteri di massima per le opere previste dagli articoli 38 e 43 del citato decreto.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 783016

Art. 9.

Il Comitato regionale ha, per il periodo di emergenza, il compito:

a) di promuovere l'esecuzione, preferibilmente a mezzo dei consorzi di bonifica e dell'Ente sardo di colonizzazione, di quelle fra le opere indicate nell'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che si ritengano più urgenti ai fini della lotta antimalarica e della più rapida attuazione delle trasformazioni culturali, con particolare riguardo alla disciplina delle acque ed alla loro utilizzazione per uso potabile ed irriguo;

b) di stabilire i criteri e le forme di utilizzazione agraria e di miglioramento immediato da adottare per i terreni non coltivati od insufficientemente coltivati;

c) di favorire la costituzione di associazioni e cooperative agricole, con speciale riguardo a quelle di lavoratori della terra per la conduzione diretta di aziende agrarie.

Art. 10.

Sulla base delle determinazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, l'ispettore agrario compartimentale prescrive la compilazione dei piani di utilizzazione e di miglioramento da attuare nei terreni incolti o insufficientemente coltivati e, qualora gli interessati non li presentino nei termini stabiliti, li redige direttamente.

I piani, approvati, modificati o redatti dall'ispettore, sono resi esecutivi dall'Alto Commissario.

Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi imposti spetta all'ispettore agrario compartimentale.

L'ispettore agrario compartimentale, per l'espletamento delle attribuzioni demandategli dal presente articolo, può anche valersi, oltre che degli ispettori agrari provinciali, dell'opera dell'Ente sardo di colonizzazione e dei consorzi di bonifica.

Art. 11.

La concessione di terre non coltivate o insufficientemente coltivate a cooperative e ad altri enti, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è subordinata all'obbligo di attuare i piani approvati.

Art. 12.

Anche nel caso in cui non abbiano luogo le concessioni previste dall'articolo precedente, i proprietari dei fondi, per i quali sono stati prescritti piani di coltivazione e di miglioramento, sono tenuti ad attuarli.

Qualora i proprietari non assumano impegno di dare esecuzione ai piani loro imposti, ovvero l'ispettore agrario compartimentale constati che i lavori ed i miglioramenti non sono eseguiti nei termini e con le modalità prescritti, l'Alto Commissario, sentito il Comitato regionale, può provvedere, a spese dei proprietari, alla esecuzione dei piani stessi a mezzo dell'Ente sardo di colonizzazione e dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

Per l'esecuzione dei miglioramenti di cui al presente

Art. 14.

Per l'esecuzione in Sardegna di opere, pubbliche o private, di bonifica e di miglioramento fondiario a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè per scopi di istruzione tecnica, è autorizzata la spesa di lire un miliardo.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la pubblica istruzione nei limiti della rispettiva competenza, sarà provveduto a ripartire il fondo anzidetto, fino alla concorrenza di lire novecentoquaranta milioni, in due quote per le opere di competenza statale e per quelle di competenza privata, e ad assegnare lire trenta milioni per l'istituzione della facoltà di agraria presso l'Università di Sassari, e di lire trenta milioni per il completamento ed il miglioramento delle attrezzature degli istituti scientifici della facoltà di ingegneria mineraria presso l'Università di Cagliari e di tutte le scuole ad indirizzo industriale della Sardegna. Con gli stessi decreti saranno stabiliti i limiti annui di impegno ed i relativi stanziamenti, da distribuirsi in non più di sei esercizi.

Capo III

Istituzione del Banco di Sardegna

Art. 15.

E' istituito, con sede in Cagliari, il Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico avente personalità giuridica.

Il Banco di Sardegna è autorizzato ad istituire tre sedi provinciali rispettivamente in Cagliari, Sassari e Nuoro. Esso potrà anche, con l'approvazione del Ministro per il tesoro, sentito l'Istituto di emissione, aprire filiali in quelle località della Sardegna nelle quali la sua presenza si dimostri utile per il conseguimento delle sue finalità.

Art. 16.

Il Banco di Sardegna indirizza la sua attività esclusivamente ai fini dello sviluppo delle possibilità produttive e delle risorse economiche dell'Isola.

Esso è autorizzato a compiere tutte le normali operazioni di banca, compresa la raccolta dei depositi sotto qualsiasi forma, anche mediante emissione di buoni fruttiferi.

Al Banco è annessa una Sezione autonoma per l'esercizio del credito industriale.

Art. 17.

Il patrimonio del Banco è rappresentato dalla somma di lire centocinquanta milioni concessi dallo Stato a carico del bilancio passivo del Ministero del tesoro e da altri eventuali apporti da parte di enti pubblici.

Detta somma sarà destinata a costituire per lire cento milioni, il capitale di fondazione dell'azienda

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

voratori della terra per la conduzione diretta di aziende agrarie.

Art. 10.

Sulla base delle determinazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, l'ispettore agrario compartimentale prescrive la compilazione dei piani di utilizzazione e di miglioramento da attuare nei terreni incolti o insufficientemente coltivati e, qualora gli interessati non li presentino nei termini stabiliti, li redige direttamente.

I piani, approvati, modificati o redatti dall'ispettore, sono resi esecutivi dall'Alto Commissario.

Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi imposti spetta all'ispettore agrario compartimentale.

L'ispettore agrario compartimentale, per l'espletamento delle attribuzioni demandategli dal presente articolo, può anche valersi, oltre che degli ispettori agrari provinciali, dell'opera dell'Ente sardo di colonizzazione e dei consorzi di bonifica.

Art. 11.

La concessione di terre non coltivate o insufficientemente coltivate a cooperative e ad altri enti, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è subordinata all'obbligo di attuare i piani approvati.

Art. 12.

Anche nel caso in cui non abbiano luogo le concessioni previste dall'articolo precedente, i proprietari dei fondi, per i quali sono stati prescritti piani di coltivazione e di miglioramento, sono tenuti ad attuarli.

Qualora i proprietari non assumano impegno di dare esecuzione ai piani loro imposti, ovvero l'ispettore agrario compartimentale constati che i lavori ed i miglioramenti non sono eseguiti nei termini e con le modalità prescritti, l'Alto Commissario, sentito il Comitato regionale, può provvedere, a spese dei proprietari, alla esecuzione dei piani stessi a mezzo dell'Ente sardo di colonizzazione e dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

Per l'esecuzione dei miglioramenti di cui al presente articolo potranno essere accordati sussidi o mutui col concorso statale nel pagamento degli interessi, a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 13.

L'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, promuoverà il riordinamento dell'Ente sardo di colonizzazione.

degli istituti scientifici della facoltà di ingegneria mineraria presso l'Università di Cagliari e di tutte le scuole ad indirizzo industriale della Sardegna. Con gli stessi decreti saranno stabiliti i limiti annui di impegno ed i relativi stanziamenti, da distribuirsi in non più di sei esercizi.

CAPO III

Istituzione del Banco di Sardegna

Art. 15.

E' istituito, con sede in Cagliari, il Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico avente personalità giuridica.

Il Banco di Sardegna è autorizzato ad istituire tre sedi provinciali rispettivamente in Cagliari, Sassari e Nuoro. Esso potrà anche, con l'approvazione del Ministro per il tesoro, sentito l'Istituto di emissione, aprire filiali in quelle località della Sardegna nelle quali la sua presenza si dimostri utile per il conseguimento delle sue finalità.

Art. 16.

Il Banco di Sardegna indirizza la sua attività esclusivamente ai fini dello sviluppo delle possibilità produttive e delle risorse economiche dell'Isola.

Esso è autorizzato a compiere tutte le normali operazioni di banca, compresa la raccolta dei depositi sotto qualsiasi forma, anche mediante emissione di buoni fruttiferi.

Al Banco è annessa una Sezione autonoma per l'esercizio del credito industriale.

Art. 17.

Il patrimonio del Banco è rappresentato dalla somma di lire centocinquanta milioni concessi dallo Stato a carico del bilancio passivo del Ministero del tesoro e da altri eventuali apporti da parte di enti pubblici.

Detta somma sarà destinata a costituire per lire cento milioni, il capitale di fondazione dell'azienda bancaria propriamente detta, e, per lire cinquanta milioni, il fondo di dotazione della Sezione speciale di credito industriale.

Art. 18.

Con lo statuto del Banco, da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, si provvederà a disciplinare la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

degli organi amministrativi di controllo del Banco, a regolare le operazioni da effettuarsi dal Banco stesso e dalla sua Sezione autonoma, ed a stabilire il reparto degli utili delle rispettive gestioni, tenuto conto di quanto disposto, per la Sezione di credito industriale, dall'art. 20 del presente decreto.

Art. 19.

La vigilanza governativa sull'amministrazione dello Istituto, agli effetti del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, verrà esercitata dal Ministro per il tesoro anche per mezzo di un proprio delegato, che all'uopo potrà essere permanentemente accreditato presso il Banco.

Art. 20.

In caso di scioglimento del Banco, il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto allo Stato.

CAPO IV

Provvedimenti per lo sviluppo industriale

Art. 21.

Allo scopo di facilitare in Sardegna la ripresa delle attività industriali cessate od interrotte per fatti di guerra, e che comunque si trovino in difficoltà per causa di guerra, e di promuovere l'impianto e lo sviluppo di nuove industrie, la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna è autorizzata a concedere a ditte, società ed enti che offrano adeguate garanzie, aperture di credito in conto corrente con scadenza sino a cinque anni, prestiti cambiari, mutui con scadenza sino a venti anni; a fare operazioni di riporto e di anticipazione contro pegni di merci, di titoli e di valori; ad assumere partecipazioni in enti, società, consorzi finanziari e consorzi di imprese pubbliche e private, sempre che tali operazioni siano destinate a provvedere:

a) alla ricostruzione e alla ripartizione di opifici industriali e dei relativi impianti tecnici, distrutti o danneggiati per fatti di guerra, al riassetto tecnico e finanziario delle imprese o, eventualmente, alla loro trasformazione;

b) alla costruzione e all'attrezzatura di nuovi stabilimenti, sia per ampliamento delle imprese esistenti, sia per impianto di nuove industrie, con speciale riguardo a quelle che possono dare impiego ad un rilevante numero di lavoratori e a quelle che hanno per oggetto la valorizzazione delle risorse minerarie della Isola, la trasformazione industriale dei prodotti dell'industria estrattiva e dell'agricoltura sarde;

c) alla costituzione e all'esercizio di imprese a carattere industriale per servizi di pubblica utilità.

Commissario, sentito il Consiglio di amministrazione, da approvarsi dai Ministri per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro.

La vigilanza sulle deliberazioni del Comitato è esercitata da un delegato del Ministero del tesoro, che potrà sospendere la concessione dei mutui garantiti dallo Stato superiori a dieci milioni, riferendone al Ministro per il tesoro.

Art. 23.

Per i prestiti concessi dalla Sezione di credito industriale può, su richiesta del Banco di Sardegna, essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato fino ad un ammontare complessivo di trecento milioni.

Tale garanzia è limitata ad una quota pari al sessanta per cento dell'importo di ogni singola operazione. Pertanto le operazioni che il Banco potrà compiere ai fini del presente articolo potranno raggiungere la somma di lire cinquecento milioni. L'eccedenza del rischio è a carico del Banco.

Art. 24.

Sui prestiti concessi a norma del presente decreto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni, nè altre misure che comunque ne compromettano la disponibilità.

Art. 25.

Il credito derivante dai finanziamenti predetti è assistito da privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda, e sulle somme dovute all'impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare, ed è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, eccettuato il privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni e ipoteche preesistenti all'annotazione.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, su richiesta del Banco di Sardegna e senza spese, salvi gli emolumenti spettanti al conservatore dei registri immobiliari, in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari, e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile.

Di esso sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 26.

Il privilegio di cui all'articolo precedente si intende costituito anche a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziata, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.

Art. 27.

Alle operazioni della Sezione di credito industriale, per le quali non sia dal Banco di Sardegna

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

verrà esercitata dal Ministro per il tesoro anche per mezzo di un proprio delegato, che all'uopo potrà essere permanentemente accreditato presso il Banco.

Art. 20.

In caso di scioglimento del Banco, il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto allo Stato.

CAPO IV

Provvedimenti per lo sviluppo industriale

Art. 21.

Allo scopo di facilitare in Sardegna la ripresa delle attività industriali cessate od interrotte per fatti di guerra, e che comunque si trovino in difficoltà per causa di guerra, e di promuovere l'impianto e lo sviluppo di nuove industrie, la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna è autorizzata a concedere a ditte, società ed enti che offrano adeguate garanzie, aperture di credito in conto corrente con scadenza sino a cinque anni, prestiti cambiari, mutui con scadenza sino a venti anni; a fare operazioni di riporto e di anticipazione contro pegni di merci, di titoli e di valori; ad assumere partecipazioni in enti, società, consorzi finanziari e consorzi di imprese pubbliche e private, sempre che tali operazioni siano destinate a provvedere:

a) alla ricostruzione e alla ripartizione di opifici industriali e dei relativi impianti tecnici, distrutti o danneggiati per fatti di guerra, al riassetto tecnico e finanziario delle imprese o, eventualmente, alla loro trasformazione;

b) alla costruzione e all'attrezzatura di nuovi stabilimenti, sia per ampliamento delle imprese esistenti, sia per impianto di nuove industrie, con speciale riguardo a quelle che possono dare impiego ad un rilevante numero di lavoratori e a quelle che hanno per oggetto la valorizzazione delle risorse minerarie della Isola, la trasformazione industriale dei prodotti dell'industria estrattiva e dell'agricoltura sarde;

c) alla costituzione e all'esercizio di imprese a carattere industriale per servizi di pubblica utilità.

Art. 22.

Presso la Direzione generale del Banco di Sardegna è istituito, sotto la presidenza del direttore della sezione industriale, un Comitato tecnico-amministrativo per il credito industriale la cui composizione e le cui attribuzioni saranno stabilite con decreto dell'Alto

Tale garanzia è limitata ad una quota pari al sessanta per cento dell'importo di ogni singola operazione. Pertanto le operazioni che il Banco potrà compiere ai fini del presente articolo potranno raggiungere la somma di lire cinquecento milioni. L'eccedenza del rischio è a carico del Banco.

Art. 24.

Sui prestiti concessi a norma del presente decreto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni, nè altre misure che comunque ne compromettano la disponibilità.

Art. 25.

Il credito derivante dai finanziamenti predetti è assistito da privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda, e sulle somme dovute all'impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare, ed è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, eccettuato il privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni e ipoteche preesistenti all'annotazione.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, su richiesta del Banco di Sardegna e senza spese, salvi gli emolumenti spettanti al conservatore dei registri immobiliari, in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari, e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile.

Di esso sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 26.

Il privilegio di cui all'articolo precedente si intende costituito anche a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziata, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.

Art. 27.

Alle operazioni della Sezione di credito industriale, per le quali non sia dal Banco di Sardegna richiesta la garanzia dello Stato, può essere concesso, su domanda dello stesso istituto, il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi in misura non superiore al tre per cento, sempre che il Ministro per il tesoro, sentito l'Alto Commissario, riconosca che vi siano fondati motivi per tale concessione.

I mutui concessi a norma del presente articolo sono computati nei cinquecento milioni di cui all'art. 23.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Art. 28.

Il Ministro per il tesoro, nei limiti dell'importo delle operazioni concesse dalla Sezione di credito industriale con la garanzia dello Stato, può autorizzare il Banco di Sardegna ad emettere, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel decreto di autorizzazione, obbligazioni fruttifere, parificate per tutti gli effetti alle cartelle emesse dagli istituti di credito fondiario, e rimborsabili in un periodo di tempo non superiore ai venti anni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito o le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di statuti o di regolamenti, salva l'autorizzazione delle autorità tutorie o di vigilanza, ad impiegare le loro disponibilità in operazioni di acquisto o di anticipazione su tali obbligazioni.

Art. 29.

Gli utili netti della Sezione di credito industriale sono devoluti:

a) per metà al fondo di riserva della Sezione;

b) per un decimo per istituire premi annuali da assegnare, secondo norme da stabilire, alle prime cartelle favorite dalla sorte nelle estrazioni semestrali;

c) per due decimi al Banco di Sardegna;

d) per due decimi per favorire l'istruzione professionale e cooperativistica.

Gli utili della Sezione non vanno computati nel calcolo del reddito tassabile del Banco di Sardegna.

Art. 30.

Sono riservate alle imprese industriali aventi sede in Sardegna, fino ad un quarto, i finanziamenti di due miliardi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367. Tali finanziamenti verranno concessi e saranno regolati con le norme stabilite nel detto decreto.

Art. 31.

Sino al 31 dicembre 1950 potranno essere dichiarate di pubblica utilità, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2539, dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, le opere per la costruzione e la ricostruzione di stabilimenti industriali e per l'ampliamento o lo spostamento di quelli esistenti, nonchè quelle per la esecuzione di raccordi ferroviari o stradali, per captazione e convogliamento di acque necessarie all'esercizio di stabilimenti industriali, per la costruzione di case operaie, mense, bagni e locali di riunione destinati ai dipendenti di stabilimenti industriali.

Art. 32.

Fino al 31 dicembre 1950 i trasferimenti inerenti alla esecuzione delle opere di cui al precedente articolo saranno soggetti al pagamento della sola tassa fissa di

Art. 34.

L'Alto Commissario per la Sardegna può concedere il regime di deposito franco agli stabilimenti industriali che si prestino a sicura sorveglianza dall'esterno.

Art. 35.

I Ministri competenti stabiliranno agevolazioni di tariffa per trasporti ferroviari e marittimi delle merci che vengono comunque utilizzate per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali.

CAPO V

Provvedimenti per lo sviluppo minerario

Art. 36.

E' autorizzata la spesa di lire trecento milioni a titolo di anticipazioni alle imprese minerarie sarde per il finanziamento di spese resesi necessarie in dipendenza dell'attuale stato di guerra ed autorizzate dal Comando forze armate o dell'Alto Commissariato per la Sardegna sentito il locale distretto minerario.

La restituzione di tali anticipazioni da parte delle imprese minerarie sovvenute sarà regolata con apposite convenzioni da stipulare dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro di concerto con il Ministero del tesoro, sentito l'Alto Commissario per la Sardegna.

I finanziamenti provvisori effettuati, in attesa della erogazione delle anticipazioni di cui al primo comma, da parte di istituti od aziende di credito saranno, alla scadenza, rimborsati agli istituti od aziende stesse a carico della predetta assegnazione di lire trecento milioni.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 37.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 38.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rie o di vigilanza, ad impiegare le loro disponibilità in operazioni di acquisto o di anticipazione su tali obbligazioni.

Art. 29.

Gli utili netti della Sezione di credito industriale sono devoluti:

a) per metà al fondo di riserva della Sezione;

b) per un decimo per istituire premi annuali da assegnare, secondo norme da stabilire, alle prime cartelle favorite dalla sorte nelle estrazioni semestrali;

c) per due decimi al Banco di Sardegna;

d) per due decimi per favorire l'istruzione professionale e cooperativistica.

Gli utili della Sezione non vanno computati nel calcolo del reddito tassabile del Banco di Sardegna.

Art. 30.

Sono riservate alle imprese industriali aventi sede in Sardegna, fino ad un quarto, i finanziamenti di due miliardi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367. Tali finanziamenti verranno concessi e saranno regolati con le norme stabilite nel detto decreto.

Art. 31.

Sino al 31 dicembre 1950 potranno essere dichiarate di pubblica utilità, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2539, dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, le opere per la costruzione e la ricostruzione di stabilimenti industriali e per l'ampliamento o lo spostamento di quelli esistenti, nonchè quelle per la esecuzione di raccordi ferroviari o stradali, per captazione e convogliamento di acque necessarie all'esercizio di stabilimenti industriali, per la costruzione di case operaie, mense, bagni e locali di riunione destinati ai dipendenti di stabilimenti industriali.

Art. 32.

Fino al 31 dicembre 1950 i trasferimenti inerenti alla esecuzione delle opere di cui al precedente articolo saranno soggetti al pagamento della sola tassa fissa di registro.

Art. 33.

Fino al 31 dicembre 1950 è concessa l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali per le macchine e per gli altri materiali occorrenti per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e per l'ampliamento di quelli esistenti.

Provvedimenti per lo sviluppo minerario

Art. 36.

E' autorizzata la spesa di lire trecento milioni a titolo di anticipazioni alle imprese minerarie sarde per il finanziamento di spese resesi necessarie in dipendenza dell'attuale stato di guerra ed autorizzate dal Comando forze armate o dell'Alto Commissariato per la Sardegna sentito il locale distretto minerario.

La restituzione di tali anticipazioni da parte delle imprese minerarie sovvenute sarà regolata con apposite convenzioni da stipulare dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro di concerto con il Ministero del tesoro, sentito l'Alto Commissario per la Sardegna.

I finanziamenti provvisori effettuati, in attesa della erogazione delle anticipazioni di cui al primo comma, da parte di istituti od aziende di credito saranno, alla scadenza, rimborsati agli istituti od aziende stesse a carico della predetta assegnazione di lire trecento milioni.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 37.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 38.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — TUPINI — PESENTI — GULLO — RUINI — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 19. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178516

DECRETO MINISTERIALE [illegible] dicembre 1944.

Determinazione, ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari, del periodo medio di occupazione e del salario medio mensile per i facchini della Cooperativa lavoratori autonomi servizi e trasporti di Trapani.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni per la corresponsione degli assegni familiari e per il versamento dei relativi contributi, il periodo medio di occupazione ed il salario medio per i facchini della Cooperativa lavoratori autonomi servizi e trasporti di Trapani è così stabilito con effetto dal 1° dicembre 1944:

a) periodo di occupazione media mensile giorni 26;
b) salario medio mensile L. 525.

Roma, addì 1° dicembre 1944

Il Ministro: GRONCHI

(40)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.

Prezzi di vendita dei prodotti chinacei dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, col quale vengono dettate le norme per la determinazione del prezzo di vendita del chinino di Stato al pubblico e di quello di cessione agli Enti pubblici e privati che hanno per legge l'obbligo di somministrarlo gratuitamente ai loro dipendenti e beneficiati;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1940, che stabilisce i prezzi di vendita al pubblico e di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche dei preparati chinacei dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1940;

Visto il successivo decreto interministeriale 27 marzo 1943, che aumenta, con effetto dal 1° aprile 1943, i prezzi di vendita al pubblico del chinino, fissati col precedente suaccennato decreto 20 giugno 1940, lasciando invece invariati quelli di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche stabiliti con lo stesso precedente decreto 20 giugno 1940;

Ritenuta la necessità di elevare i prezzi, sia di vendita al pubblico come di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche, dei preparati chinacei, per adeguarli alle mutate condizioni dei mercati;

Determina:

Con effetto dal 1° gennaio 1945, i prezzi di vendita [illegible]

	Prezzi di vendita al pubblico		Prezzi di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche	
	per kg.	per tubetto	per kg.	per tubetto
1. *Solfato*:				
in sale	3.750	—	2.500	—
in pillole. Tubetti di alluminio da 50 pillole	8.000	20 —	—	—
2. *Solfato e Pantochina*:				
in 5100 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	3.825	7,50	2.550	5 —
in 5100 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	2.550	—
in 5100 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	4.080	8 —	2.805	5,50
3. *Bisolfato*:				
in sale	—	—	2.400	—
in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	4.000	8 —	2.750	5,50
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	2.750	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	4.500	9 —	3.000	6 —
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.000	5 —	3.250	3,25
in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.500	2,75	3.500	1,75
4. *Idroclorato*:				
in sale	—	—	3.150	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	3.225	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.000	10 —	3.500	7 —
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.500	5,50	3.750	3,75
in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	6.000	3 —	4.000	2 —
5. *Bicloridrato*:				
in sale	—	—	3.175	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	3.250	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.000	10 —	3.500	7 —
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.500	5,50	3.750	3,75
in 20.000 compresse zuccherate				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178016

a) periodo di occupazione media mensile giorni 26;
b) salario medio mensile L. 525.

Roma, addì 1° dicembre 1944

Il Ministro: GRONCHI

(49)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.
Prezzi di vendita dei prodotti chinacei dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, col quale vengono dettate le norme per la determinazione del prezzo di vendita del chinino di Stato al pubblico e di quello di cessione agli Enti pubblici e privati che hanno per legge l'obbligo di somministrarlo gratuitamente ai loro dipendenti e beneficiati;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1940, che stabilisce i prezzi di vendita al pubblico e di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche dei preparati chinacei dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1940;

Visto il successivo decreto interministeriale 27 marzo 1943, che aumenta, con effetto dal 1° aprile 1943, i prezzi di vendita al pubblico del chinino, fissati col precedente suaccennato decreto 20 giugno 1940, lasciando invece invariati quelli di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche stabiliti con lo stesso precedente decreto 20 giugno 1940;

Ritenuta la necessità di elevare i prezzi, sia di vendita al pubblico come di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche, dei preparati chinacei, per adeguarli alle mutate condizioni dei mercati;

Determina:

Con effetto dal 1° gennaio 1945, i prezzi di vendita al pubblico e di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche dei preparati chinacei dello Stato, già fissati con i suddetti decreti 27 marzo 1943 per il pubblico e 20 giugno 1940 per gli Enti ed Amministrazioni pubbliche, vengono abrogati e sostituiti dai seguenti, che si intendono per chilogrammo di chinacei contenuti nei singoli preparati:

3. *Bisolfato*:				
in sale	—	—	2.400	—
in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	4.000	8 —	2.750	5,50
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	2.750	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	4.500	9 —	3.000	6 —
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.000	5 —	3.250	3,25
in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.500	2,75	3.500	1,75
4. *Idroclorato*:				
in sale	—	—	3.150	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	3.225	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.000	10 —	3.500	7 —
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.500	5,50	3.750	3,75
in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	6.000	3 —	4.000	2 —
5. *Bicloridrato*:				
in sale	—	—	3.175	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	3.250	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.000	10 —	3.500	7 —
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	5.500	5,50	3.750	3,75
in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	6.000	3 —	4.000	2 —
6. *Tannato*:				
in 2500 cioccolatini condizionati alla rinfusa	—	—	3.500	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178516

	Prezzi di vendita al pubblico		Prezzi di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche	
	per kg.	per tubetto	per kg.	per tubetto
in 2500 cioccolatini condizionati in astucci e scatole	5.625	22,50	3.625	14,50
7. *Pantochina:*				
in sale	—	—	2.000	—
in 6600 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	2.075	—
in 6600 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole .	—	—	2.310	3,50
in 6600 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa . .	—	—	2.125	—
in 6600 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	3.960	6 —	2.640	4 —
8. *Preparato sussidiario n. 2:*				
in 5000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	3.625	—
in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole .	—	—	3.750	7,50
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa . .	—	—	3.875	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	4.000	8 —
9. *Preparato sussidiario n. 3:*				
in 10.000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	4.125	—
in 10.000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole .	—	—	4.500	4,50
in 10.000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa . .	—	—	4.500	—
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	5.000	5 —
10. *Preparato sussidiario n. 4:*				
in 6600 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	2.750	—
in 6600 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole .	—	—	2.970	4,50
in 6600 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa . .	—	—	2.900	—
in 6600 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	3.300	5 —
11. *Preparato sussidiario n. 5:*				
in 5000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	3.375	—
in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole .	—	—	3.750	7,50
12. *Preparato sussidiario n. 6:*				
in 10.000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	3.875	—
in 10.000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole .	—	—	4.500	4,50
in 10.000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa . .	—	—	4.375	—
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	5.000	5 —
13. *Preparato Baccelli:*				
in 4000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole .	—	—	3.000	7,50
14. *Bicloridrato in fiale:*		p. fiala		p. fiala
2000 fiale da gr. 0,50 in 1 c.c. .	10.000	5 —	6.500	3,25
1000 fiale da gr. 1 in 2 c.c. . .	9.000	9 —	6.000	6 —
15. *Idroclorato in etiluretano:*				
2000 fiale di gr. 0,50 in gr. 0,50 .	15.000	7,50	9.000	4,50

I sopraelencati prezzi sono comprensivi del diritto di monopolio stabilito con decreto Ministeriale 8 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'11 maggio 1934, n. 111.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1944

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

p. *Il Ministro per l'interno*
CANEVARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1945
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 24. — EMANUEL

(39)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro (trimestre ottobre-dicembre 1944).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale del 30 settembre 1944, n. 299, che approva l'esercizio provvisorio dal 1° ottobre al 31 dicembre 1944;

Determina:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178516

in 6600 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	3.960	6 —	2.640	4 —	in 4000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	3.000	7,50
8. *Preparato sussidiario n. 2:*					14. *Bicloridrato in fiale:*		p. fiala		p. fiala
in 5000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	3.625	—	2000 fiale da gr. 0,50 in 1 c.c.	10.000	5 —	6.500	3,25
in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	3.750	7,50	1000 fiale da gr. 1 in 2 c.c.	9.000	9 —	6.000	6 —
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	3.875	—	15. *Idroclorato in etiluretano:*				
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	4.000	8 —	2000 fiale di gr. 0,50 in gr. 0,50	15.000	7,50	9.000	4,50
9. *Preparato sussidiario n. 3:*									
in 10.000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	4.125	—					
in 10.000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	4.500	4,50					
in 10.000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	4.500	—					
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	5.000	5 —					
10. *Preparato sussidiario n. 4:*									
in 6600 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	2.750	—					
in 6600 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	2.970	4,50					
in 6600 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	2.900	—					
in 6600 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	3.300	5 —					
11. *Preparato sussidiario n. 5:*									
in 5000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	3.375	—					
in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	3.750	7,50					
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	3.750	—					
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	4.000	8 —					

I sopraelencati prezzi sono comprensivi del diritto di monopolio stabilito con decreto Ministeriale 8 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'11 maggio 1934, n. 111.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1944

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

p. *Il Ministro per l'interno*
CANEVARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1945
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 24. — EMANUEL

(39)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro (trimestre ottobre-dicembre 1944).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale del 30 settembre 1944, n. 299, che approva l'esercizio provvisorio dal 1° ottobre al 31 dicembre 1944;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione per il trimestre ottobre-dicembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi ai seguenti saggi:

per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 2,75 % annue;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 3,25 % annue;

per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 3,75 % annue;

per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,25 % annue;

per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 4,50 % annue.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto Ministeriale n. 46586 del 30 giugno 1944.

Art. 3.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(51)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro per il trimestre ottobre-dicembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale n. 48333 in data 30 settembre 1944, col quale è stata autorizzata l'emissione per l'esercizio provvisorio dal 1° ottobre al 31 dicembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi da uno a dodici mesi, con riserva di stabilirne le caratteristiche;

Determina:

Le caratteristiche dei suddetti buoni sono identiche a quelle già stabilite con il decreto Ministeriale numero 46837 del 30 giugno 1944.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(52)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma Immacolata » con sede in Misilmeri (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 luglio 1936, n. 180, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma Immacolata » con sede in Misilmeri (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 9 ottobre 1940, n. 2773, con il quale il rag. Giuseppe Fiorentino fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale suddetta;

Considerato che il cennato rag. Fiorentino è deceduto e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il rag. Luigi De Lorenzo fu Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma Immacolata » con sede in Misilmeri (Palermo) — in sostituzione del rag. Giuseppe Fiorentino — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(24)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 luglio 1943, n. 170, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 12 luglio 1943,

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(51)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro per il trimestre ottobre-dicembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale n. 48333 in data 30 settembre 1944, col quale è stata autorizzata l'emissione per l'esercizio provvisorio dal 1° ottobre al 31 dicembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi da uno a dodici mesi, con riserva di stabilirne le caratteristiche;

Determina:

Le caratteristiche dei suddetti buoni sono identiche a quelle già stabilite con il decreto Ministeriale numero 46837 del 30 giugno 1944.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(52)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma Immacolata » con sede in Misilmeri (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 luglio 1943, n. 170, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 12 luglio 1943, n. 3962, con il quale il dott. Giuseppe Sacco fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del nominativo suaccennato;

Decreta:

Il rag. Luigi De Lorenzo fu Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma Immacolata » con sede in Misilmeri (Palermo) — in sostituzione del rag. Giuseppe Fiorentino — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(24)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 luglio 1943, n. 170, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 12 luglio 1943, n. 3962, con il quale il dott. Giuseppe Sacco fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del nominativo suaccennato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Il comm. Alfredo Amoroso di Vincenzo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo) — in sostituzione del dottore Giuseppe Sacco — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(23)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Giacomo » con sede in Villarosa (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 marzo 1942, il quale revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Giacomo » con sede in Villarosa (Enna) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 7 marzo 1942, n. 3470, con il quale furono nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta Cassa;

Considerato che il cav. Salvatore Curione fu Apollonio, membro del Comitato di sorveglianza della predetta Cassa è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla nomina di un nuovo componente il Comitato stesso;

Decreta:

In sostituzione del cav. Salvatore Curione fu Apollonio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Giacomo » avente sede in Villarosa (Enna), il dott. Salvatore Curione fu Santo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » con sede in Piana degli Albanesi (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 gennaio 1938, n. 25, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola « Skanderbeg » con sede in Piana degli Albanesi (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 1° aprile 1943, n. 3878, con il quale il dott. Giuseppe Sacco fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto nominativo;

Decreta:

Il sig. avv. Aurelio Anzon di Ernesto è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » con sede in Piana degli Albanesi (Palermo) — in sostituzione del dottore Giuseppe Sacco — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(26)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Giacomo » con sede in Villarosa (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 marzo 1942, il quale revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Giacomo » con sede in Villarosa (Enna) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 7 marzo 1942, n. 3470, con il quale furono nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta Cassa;

Considerato che il cav. Salvatore Curione fu Apollonio, membro del Comitato di sorveglianza della predetta Cassa è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla nomina di un nuovo componente il Comitato stesso;

Decreta:

In sostituzione del cav. Salvatore Curione fu Apollonio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Giacomo » avente sede in Villarosa (Enna), il dott. Salvatore Curione fu Santo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(25)

tembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 gennaio 1938, n. 25, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola « Skanderbeg » con sede in Piana degli Albanesi (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 1° aprile 1943, n. 3878, con il quale il dott. Giuseppe Sacco fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto nominativo;

Decreta:

Il sig. avv. Aurelio Anzon di Ernesto è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » con sede in Piana degli Albanesi (Palermo) — in sostituzione del dottore Giuseppe Sacco — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(26)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili

Con decreti del Ministro Guardasigilli del 3 gennaio 1945:

Il dott. Quartodipalo Domenico di Luigi, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, nella sede di Sondrio, del distretto notarile di Sondrio, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Bari, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, comma secondo, del de-

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

creto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione deve intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Sondrio.

L'avv. Bua Tomaso fu Giovanni, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, nella sede di Manciano, del distretto notarile di Grosseto, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Ploaghe, dei distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, 2° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Manciano.

Il dott. Alessandrini Aldo fu Alessandro, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Piove di Sacco, del distretto notarile di Padova, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Piove di Sacco, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Alessandrini Aldo dovrà riprendere l'esercizio professionale.

(41)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 10 gennaio 1945:

Il dott. Butera Vincenzo di Antonio, titolare della sede notarile di Città della Pieve, del distretto notarile di Perugia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Città della Pieve, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Butera Vincenzo dovrà riassumere l'esercizio professionale.

(53)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 23 dicembre 1944 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 9 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(54)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 99 del 26 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 7 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(55)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 100 del 28 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(56)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ufficiale del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Manciano.

Il dott. Alessandrini Aldo fu Alessandro, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Piove di Sacco, del distretto notarile di Padova, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Piove di Sacco, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Alessandrini Aldo dovrà riprendere l'esercizio professionale.

(41)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 10 gennaio 1945:

Il dott. Butera Vincenzo di Antonio, titolare della sede notarile di Città della Pieve, del distretto notarile di Perugia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Città della Pieve, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Butera Vincenzo dovrà riassumere l'esercizio professionale.

(53)

In data 9 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(54)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 99 del 26 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 7 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(55)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 100 del 28 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(56)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 11 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-238 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 25

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato concernente lo stato di guerra con la Germania . . . Pag. 26

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 408.

Abrogazione dell'obbligo da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di sentire il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura sulle questioni previste dal testo unico sulla caccia . . . . . Pag. 26

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 409.

Scioglimento del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore . . . . . Pag. 26

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 dicembre 1944, n. 410.

Istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione. Pag. 27

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 411.

Attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione. Pag. 27

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 novembre 1944, numero 412.

Terza prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45 . . Pag. 29

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra «G. Borsi» con sede in San Giuseppe Iato (Palermo) . . . . . Pag. 30

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «San Giorgio» con sede in Prizzi (Palermo) . . . . . Pag. 30

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti con sede in San Leucio del Sannio (Benevento) . . . . . Pag. 31

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «Maria SS.ma dei Miracoli» con sede in Collesano (Palermo) . . . . . Pag. 31

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1944.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi . . . . . Pag. 32

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Sostituzione del commissario dell'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T. . . . . Pag. 32

Ministero dell'industria, del Commercio e del lavoro: Nomina del commissario dell'Associazione nazionale bieticultori . . . . . Pag. 32

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno - ha ricevuto oggi, alle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 300 — « semestrale » 150 — « trimestrale » 80 — Un fascicolo . . » 5
All'Estero: Abb. annuo . . L. 600 — « semestrale » 300 — « trimestrale » 150 — Un fascicolo . . » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie . . . . . Abb. annuo . . . . L. 200 — « semestrale . . . » 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . L. 400 — « semestrale . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 25

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato concernente lo stato di guerra con la Germania . . . Pag. 26

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 408.
Abrogazione dell'obbligo da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di sentire il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura sulle questioni previste dal testo unico sulla caccia . . . . . Pag. 26

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 409.
Scioglimento del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore . . . . . Pag. 26

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 dicembre 1944, n. 410.
Istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione. Pag. 27

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 411.
Attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione. Pag. 27

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 novembre 1944, numero 412.
Terza prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45 . . Pag. 29

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, n. 413.
Ripartizione del Ministero delle comunicazioni in due distinti Ministeri . . . . . Pag. 30

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife (Benevento) . . . . . Pag. 30

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi » con sede in San Giuseppe Iato (Palermo) . . . . . Pag. 30

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » con sede in Prizzi (Palermo) . . . . . Pag. 30

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti con sede in San Leucio del Sannio (Benevento) . . . . . Pag. 31

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » con sede in Collesano (Palermo) . . . . . Pag. 31

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1944.
Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi . . . . . Pag. 33

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Sostituzione del commissario dell'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T. . . . . Pag. 33

Ministero dell'industria, del Commercio e del lavoro: Nomina del commissario dell'Associazione nazionale bieticultori . . . . . Pag. 33

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno - ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. il Signor Alexander C. Kirk, il quale ha presentato a S. A. R. le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti d'America.

Roma, li 8 gennaio 1945

(33)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4037

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente lo stato di guerra con la Germania

Agli effetti dell'applicazione delle leggi vigenti, la Germania è da considerarsi Stato nemico.

(34)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 408.

Abrogazione dell'obbligo da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di sentire il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura sulle questioni previste dal testo unico sulla caccia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 409.

Scioglimento del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, circa l'adeguamento alle esigenze dell'attuale stato di guerra delle disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 842, sul reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore e sull'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1942, n. 1594, riguardante il reclutamento straordinario di ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 8, recante modifiche all'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Corpo di Stato Maggiore ed il Servizio di Stato Maggiore, quali risultano costituiti ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni, sono sciolti.

Gli ufficiali appartenenti al Corpo o al Servizio predetti rientrano nell'arma di provenienza.

Art. 2.

Alle necessità di funzionamento dello Stato Maggiore del Regio esercito, dei comandi di grande unità e degli altri enti per i quali era previsto l'impiego di ufficiali di Stato Maggiore o in servizio di Stato Maggiore, sarà provveduto dal Ministro per la guerra, su proposta del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, sentito il parere di un'apposita commissione, con ufficiali delle varie armi da trarre fra quelli in possesso del titolo della Scuola di guerra e che abbiano tenuto lodevolmente il comando di reparto corrispondente al proprio grado.

A tale categoria di ufficiali sarà attribuita la denominazione di « ufficiali con funzioni di Stato Mag-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 408.

Abrogazione dell'obbligo da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di sentire il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura sulle questioni previste dal testo unico sulla caccia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — CASATI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 97. — PETIA

gio esercito e sull'avanzamento degli ufficiali [illegible] esercito;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 842, sul reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore e sull'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1942, n. 1594, riguardante il reclutamento straordinario di ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 8, recante modifiche all'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Corpo di Stato Maggiore ed il Servizio di Stato Maggiore, quali risultano costituiti ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni, sono sciolti.

Gli ufficiali appartenenti al Corpo o al Servizio predetti rientrano nell'arma di provenienza.

Art. 2.

Alle necessità di funzionamento dello Stato Maggiore del Regio esercito, dei comandi di grande unità e degli altri enti per i quali era previsto l'impiego di ufficiali di Stato Maggiore o in servizio di Stato Maggiore, sarà provveduto dal Ministro per la guerra, su proposta del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, sentito il parere di un'apposita commissione, con ufficiali delle varie armi da trarre fra quelli in possesso del titolo della Scuola di guerra e che abbiano tenuto lodevolmente il comando di reparto corrispondente al proprio grado.

A tale categoria di ufficiali sarà attribuita la denominazione di « ufficiali con funzioni di Stato Maggiore ».

Art. 3.

La commissione di cui all'articolo precedente è costituita da tre ufficiali generali nominati dal Ministro per la guerra su proposta del Capo di Stato Maggiore del Regio esercito.

Il più elevato in grado o il più anziano dei membri della commissione ne assume la presidenza.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno emanate, d'intesa col Ministro per il tesoro, le norme che potranno occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto, che abroga ogni disposizione di legge relativa al Corpo di Stato Maggiore ed al Servizio di Stato Maggiore, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 11. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 dicembre 1944, n. 410.
Istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, che istituisce alle dipendenze del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, il Commissariato generale dell'alimentazione;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Riconosciuta l'opportunità di organizzare su nuove basi il Commissariato generale dell'alimentazione ed i relativi servizi e attribuzioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per l'agricoltura e le foreste e per l'in-

Art. 3.

L'Alto Commissario dell'alimentazione è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Le attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione saranno determinate con successivo provvedimento.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 13. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 411.
Attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 dicembre 1944, n. 410;
Visti il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e per le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione, istituito col decreto legislativo Luogotenenziale 13 dicembre 1944, n. 410, è l'organo che provvede alla disciplina

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 11. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 dicembre 1944, n. 410.
Istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, che istituisce alle dipendenze del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, il Commissariato generale dell'alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Riconosciuta l'opportunità di organizzare su nuove basi il Commissariato generale dell'alimentazione ed i relativi servizi e attribuzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B.

Art. 2.

E' istituito un Alto Commissariato dell'alimentazione alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 13. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 411.
Attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 dicembre 1944, n. 410;

Visti il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e per le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione, istituito col decreto legislativo Luogotenenziale 13 dicembre 1944, n. 410, è l'organo che provvede alla disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei prodotti nazionali e di importazione necessari per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile.

L'Alto Commissario partecipa alle sedute del Consiglio dei Ministri alle quali sia invitato dal Presidente del Consiglio ed ha voto nelle materie di sua competenza.

L'Alto Commissario fa parte del Comitato interministeriale per il coordinamento e la disciplina dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

prezzi, istituito col decreto-legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Il Presidente del Consiglio potrà nominare uno o più vice commissari su proposta dell'Alto Commissario determinandone le attribuzioni.

Art. 2.

L'Alto Commissario dell'alimentazione nell'ordine delle precedenze stabilito col R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, prende posto nella categoria II classe 4ª.

Egli ha, alla propria dipendenza, un Gabinetto costituito da un capo di gabinetto, due addetti di cui uno con funzioni di segretario particolare e non più di due impiegati d'ordine.

Il predetto personale può essere scelto fra i funzionari di tutte le Amministrazioni dello Stato ed anche fra estranei alle Amministrazioni medesime; ad esso spetta il trattamento economico stabilito dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335.

Art. 3.

Nessun provvedimento nella materia prevista dal primo comma dell'art. 1 può essere adottato da altre autorità in contrasto con le direttive di ordine generale o particolare impartite dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, senza il preventivo assenso dello stesso.

I poteri e le attribuzioni conferiti dalle disposizioni vigenti ad altri organi dello Stato in materia di disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi alimentari spettano all'Alto Commissario dell'alimentazione.

Restano ferme, per quanto siano compatibili, le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste riferentisi all'accertamento, reperimento, raccolta e conservazione dei prodotti agricoli sottoposti o da sottoporre a disciplina di ammasso e vincolo.

Nel caso in cui i provvedimenti interessino l'approvvigionamento delle Forze armate si provvederà d'intesa con i Ministeri delle Forze armate interessate.

Art. 4.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione ha il potere di:

procedere ad incette, requisizioni e ad acquisti di prodotti alimentari esistenti nel territorio nazionale, nonchè disporre di concerto col Ministero dell'industria, commercio e lavoro, l'acquisto all'estero dei prodotti alimentari da importare;

disporre accertamenti, vincoli, conferimenti obbligatori e la destinazione dei prodotti alimentari nazio[illegible] controllandone il mo-

requisire, acquistare o locare mezzi di trasporto terrestri e marittimi da gestire direttamente o indirettamente;

utilizzare coattivamente i locali e gli stabilimenti per la conservazione e trasformazione delle derrate;

stabilire, di concerto con il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, i quantitativi di generi alimentari che, dopo aver provveduto ai bisogni delle Forze armate e della popolazione civile, possono essere destinati all'esportazione;

procedere, di concerto con il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, all'acquisto di merci varie ai fini di facilitare il reperimento dei prodotti alimentari.

Art. 5.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario dell'alimentazione, è autorizzato a modificare o sopprimere uffici od enti operanti nel campo dell'alimentazione, e ad istituire servizi e organismi speciali con la partecipazione di tecnici e di esperti anche estranei alla Amministrazione dello Stato da assumere nei modi che saranno stabiliti ai sensi del successivo art. 9 del presente decreto.

I provvedimenti preveduti dal comma precedente, qualora importino aggravio di spese al bilancio dello Stato, sono preventivamente concordati con il Ministro per il tesoro.

Art. 6.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione per l'attuazione dei suoi compiti può avvalersi dell'opera di altre Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali. Esso può altresì avvalersi di organizzazioni ed enti già esistenti o di cui favorisce la istituzione.

Art. 7.

Per facilitare l'approvvigionamento delle classi impiegatizie e lavoratrici ed in genere delle classi meno abbienti, l'Alto Commissariato per l'alimentazione favorirà con tutti i mezzi a sua disposizione la istituzione di Enti autonomi di consumo, di cooperative, di mense aziendali, di cucine popolari o organismi consimili.

Art. 8.

I finanziamenti occorrenti per l'espletamento dei compiti attribuiti all'Alto Commissariato dell'alimentazione sono effettuati mediante mandati e ordini di accreditamento da emettersi su appositi capitoli da stanziarsi nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Per la prima attuazione del presente decreto i finanziamenti predetti sono disposti sugli stanziamenti di fondi già esistenti nel bilancio del Ministero dell'agri-

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785016

uno con funzioni di segretario [illegible]
di due impiegati d'ordine.

Il predetto personale può essere scelto fra i funzionari di tutte le Amministrazioni dello Stato ed anche fra estranei alle Amministrazioni medesime; ad esso spetta il trattamento economico stabilito dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335.

Art. 3.

Nessun provvedimento nella materia prevista dal primo comma dell'art. 1 può essere adottato da altre autorità in contrasto con le direttive di ordine generale o particolare impartite dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, senza il preventivo assenso dello stesso.

I poteri e le attribuzioni conferiti dalle disposizioni vigenti ad altri organi dello Stato in materia di disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi alimentari spettano all'Alto Commissario dell'alimentazione.

Restano ferme, per quanto siano compatibili, le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste riferentisi all'accertamento, reperimento, raccolta e conservazione dei prodotti agricoli sottoposti o da sottoporre a disciplina di ammasso e vincolo.

Nel caso in cui i provvedimenti interessino l'approvvigionamento delle Forze armate si provvederà d'intesa con i Ministeri delle Forze armate interessate.

Art. 4.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione ha il potere di:

procedere ad incette, requisizioni e ad acquisti di prodotti alimentari esistenti nel territorio nazionale, nonchè disporre di concerto col Ministero dell'industria, commercio e lavoro, l'acquisto all'estero dei prodotti alimentari da importare;

disporre accertamenti, vincoli, conferimenti obbligatori e la destinazione dei prodotti alimentari nazionali ed importati, regolandone e controllandone il movimento, e di stabilire, d'intesa col Ministero dell'industria, commercio e lavoro, per la parte di sua competenza la loro utilizzazione industriale ai fini dell'approvvigionamento alimentare delle Forze armate e della popolazione civile;

determinare i prezzi di tali prodotti a norma delle disposizioni vigenti e di disciplinare i consumi;

richiedere ai Ministeri competenti l'assegnazione, anche a carattere continuativo, dei mezzi di trasporto terrestri e marittimi, con priorità rispetto agli altri usi civili;

Art. 5.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario dell'alimentazione, è autorizzato a modificare o sopprimere uffici od enti operanti nel campo dell'alimentazione, e ad istituire servizi e organismi speciali con la partecipazione di tecnici e di esperti anche estranei alla Amministrazione dello Stato da assumere nei modi che saranno stabiliti ai sensi del successivo art. 9 del presente decreto.

I provvedimenti preveduti dal comma precedente, qualora importino aggravio di spese al bilancio dello Stato, sono preventivamente concordati con il Ministro per il tesoro.

Art. 6.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione per l'attuazione dei suoi compiti può avvalersi dell'opera di altre Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali. Esso può altresì avvalersi di organizzazioni ed enti già esistenti o di cui favorisce la istituzione.

Art. 7.

Per facilitare l'approvvigionamento delle classi impiegatizie e lavoratrici ed in genere delle classi meno abbienti, l'Alto Commissariato per l'alimentazione favorirà con tutti i mezzi a sua disposizione la istituzione di Enti autonomi di consumo, di cooperative, di mense aziendali, di cucine popolari o organismi consimili.

Art. 8.

I finanziamenti occorrenti per l'espletamento dei compiti attribuiti all'Alto Commissariato dell'alimentazione sono effettuati mediante mandati e ordini di accreditamento da emettersi su appositi capitoli da stanziarsi nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Per la prima attuazione del presente decreto i finanziamenti predetti sono disposti sugli stanziamenti di fondi già esistenti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la parte relativa ai servizi dell'alimentazione e alle attribuzioni per prestazioni straordinarie inerenti ai servizi stessi.

Nell'espletamento dei compiti di cui al primo comma si prescinde dall'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, ma devono essere osservate quelle che saranno emanate, con decreti legislativi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa col Ministro per il tesoro.

La misura dell'indennità per servizi ed i limiti delle retribuzioni per prestazioni straordinarie inerenti al-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'Alto Commissariato sono stabiliti dall'Alto Commissariato dell'alimentazione stesso, d'intesa col Ministro per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio dipendenti dalla emanazione del presente decreto.

Presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione sono costituiti per i prescritti controlli un ufficio del Ministero del tesoro ed un ufficio della Corte dei conti.

Art. 9.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione ha il potere di emettere decreti per il conseguimento dei fini contemplati nel presente decreto e di impartire ogni disposizione occorrente in tal senso.

Gli Alti Commissari per la Sicilia e la Sardegna, i prefetti, le Sezioni provinciali dell'alimentazione e le autorità locali debbono dare esecuzione ai decreti ed alle disposizioni emesse dall'Alto Commissariato.

Art. 10.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario dell'alimentazione e di concerto con il Ministro per il tesoro e degli altri Ministri interessati, sono stabilite, anche in deroga alle disposizioni in vigore, le norme occorrenti per assicurare l'adeguata organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'Alto Commissariato medesimo.

Art. 11.

Le infrazioni alle disposizioni emanate dall'Alto Commissario sono punite ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245. Nel caso previsto dall'art. 20 del decreto-legge medesimo la multa può essere aumentata fino a venti volte il valore dei prodotti, a cui l'infrazione si riferisce. Questa disposizione è applicabile anche alle contravvenzioni previste dall'art. 22 dello stesso decreto.

Il giudice può altresì ordinare la confisca dei prodotti e dell'eventuale mezzo di trasporto, a norma del Codice penale.

Art. 12.

Sono soppresse la Direzione generale dell'alimentazione e la Direzione generale dei tesseramenti dei prezzi e della statistica dei generi alimentari istituite nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste rispettivamente con legge 12 luglio 1940, n. 1096, e con R. decreto 7 novembre 1941, n. 1376.

Art. 13.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.

Il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, con-

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — SCIALOJA — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 14. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 novembre 1944, numero 412.

Terza prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 34.450.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45, è autorizzata una terza prelevazione di L. 2.000.000 (lire duemilioni) che si iscrivono al cap. n. 49 « Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

L'Alto Commissariato dell'alimentazione ha il potere di emettere decreti per il conseguimento dei fini contemplati nel presente decreto e di impartire ogni disposizione occorrente in tal senso.

Gli Alti Commissari per la Sicilia e la Sardegna, i prefetti, le Sezioni provinciali dell'alimentazione e le autorità locali debbono dare esecuzione ai decreti ed alle disposizioni emesse dall'Alto Commissariato.

Art. 10.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario dell'alimentazione e di concerto con il Ministro per il tesoro e degli altri Ministri interessati, sono stabilite, anche in deroga alle disposizioni in vigore, le norme occorrenti per assicurare l'adeguata organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'Alto Commissariato medesimo.

Art. 11.

Le infrazioni alle disposizioni emanate dall'Alto Commissario sono punite ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245. Nel caso previsto dall'art. 20 del decreto-legge medesimo la multa può essere aumentata fino a venti volte il valore dei prodotti, a cui l'infrazione si riferisce. Questa disposizione è applicabile anche alle contravvenzioni previste dall'art. 22 dello stesso decreto.

Il giudice può altresì ordinare la confisca dei prodotti e dell'eventuale mezzo di trasporto, a norma del Codice penale.

Art. 12.

Sono soppresse la Direzione generale dell'alimentazione e la Direzione generale dei tesseramenti dei prezzi e della statistica dei generi alimentari istituite nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste rispettivamente con legge 12 luglio 1940, n. 1096, e con R. decreto 7 novembre 1941, n. 1376.

Art. 13.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.

Il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385, resta in vigore nella parte non modificata dal presente decreto.

Le norme contenute nel citato decreto-legge e nel R. decreto 2 gennaio 1941, n. 4, concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'alimentazione restano in vigore fino a quando non vengano applicazione i decreti previsti nell'art. 9 del presente decreto.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — SCIALOJA — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 14. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 novembre 1944, numero 412.

Terza prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 34.450.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45, è autorizzata una terza prelevazione di L. 2.000.000 (lire duemilioni) che si inscrivono al cap. n. 49 « Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 75. — PETTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, n. 413.
Ripartizione del Ministero delle comunicazioni in due distinti Ministeri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministero delle comunicazioni è ripartito in due distinti Ministeri denominati: Ministero dei trasporti e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivi decreti saranno determinati i servizi e le attribuzioni dei predetti nuovi Ministeri.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 15. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife (Benevento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

I signori Gennaro Cianfro fu Salvatore e Michele Sopranto di Gennaro sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife (Benevento).

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(19)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi » con sede in San Giuseppe Iato (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 giugno 1938, n. 135, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi » con sede in San Giuseppe Iato (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 3 novembre 1941, n. 265, con il quale il rag. Luigi Mirabella fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerato che il cennato rag. Mirabella è dimissionario e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Paolo Vaccaro di Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi » con sede in San Giuseppe Iato (Palermo) - in sostituzione del rag. Luigi Mirabella - con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(19)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » con sede in Prizzi (Palermo).

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Articolo unico.

Il Ministero delle comunicazioni è ripartito in due distinti Ministeri denominati: Ministero dei trasporti e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivi decreti saranno determinati i servizi e le attribuzioni dei predetti nuovi Ministeri.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 15. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife (Benevento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

I signori Gennaro Ciaurro fu Salvatore e Michele Sorgente di Gennaro sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, con sede in Piedimonte d'Alife (Benevento), per il quadriennio 1945-48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(18)

7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 giugno 1938, n. 135, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi » con sede in San Giuseppe Iato (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 3 novembre 1941, n. 265, con il quale il rag. Luigi Mirabella fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerato che il cennato rag. Mirabella è dimissionario e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Paolo Vaccaro di Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi » con sede in San Giuseppe Iato (Palermo) - in sostituzione del rag. Luigi Mirabella - con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(19)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » con sede in Prizzi (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 febbraio 1942, n. 44, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ad artigiana « San Giorgio » con sede in Prizzi (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 5 febbraio 1942, n. 3441, con il quale l'avv. Gioacchino Failla Guerrieri fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto nominativo;

Decreta:

Il rag. Luigi De Lorenzo fu Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » con sede in Prizzi (Palermo) - in sostituzione dell'avv. Gioacchino Failla Guerrieri - coi poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(20)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti con sede in San Leucio del Sannio (Benevento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 gennaio 1942, n. 19, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti con sede in San Leucio

Considerato che il cennato comm. dott. Zamparelli è deceduto e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'avv. Angelo Mazzoni di Ernesto è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti con sede in San Leucio del Sannio (Benevento) - in sostituzione del comm. dott. Filippo Zamparelli - con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(21)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » con sede in Collesano (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 marzo 1937, n. 65, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » con sede in Collesano (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 16 dicembre 1941, n. 3396, con il quale l'avv. Antonio Rubino fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto nominativo;

Decreta:

L'avv. Eduardo Armò di Giacomo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » con sede in Collesano (Palermo) — in sostituzione dell'avv. Antonio Rubino — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cassa rurale suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto nominativo;

Decreta:

Il rag. Luigi De Lorenzo fu Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » con sede in Prizzi (Palermo) - in sostituzione dell'avv. Gioacchino Failla Guerrieri - coi poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(20)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti con sede in San Leucio del Sannio (Benevento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 gennaio 1942, n. 19, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti con sede in San Leucio del Sannio (Benevento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 7 aprile 1942, numero 3517, con il quale il comm. dott. Filippo Zamparelli fu Angelo fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale suddetta;

(21) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » con sede in Collesano (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 marzo 1937, n. 65, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » con sede in Collesano (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 16 dicembre 1941, n. 3396, con il quale l'avv. Antonio Rubino fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto nominativo;

Decreta:

L'avv. Eduardo Armò di Giacomo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » con sede in Collesano (Palermo) — in sostituzione dell'avv. Antonio Rubino — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(22)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1944.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1042;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1943 che stabilisce la tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Vista la determinazione del Governo italiano d'intesa con la Commissione Alleata di Controllo con la quale a decorrere dal 17 giugno 1944 veniva modificato il prezzo ufficiale di vendita al pubblico dei fiammiferi vigente per effetto del decreto anzidetto;

Considerato che il progressivo continuo rincaro di tutte le materie prime ha elevato il costo di produzione dei fiammiferi al punto da far presumere che esso superi i prezzi fissati dalla vigente tariffa di vendita senza lasciare margine all'imposta di fabbricazione;

Ritenuta l'opportunità di assicurare all'Erario un provento dall'imposta di fabbricazione dei fiammiferi in attesa delle più precise determinazioni spettanti alla Commissione tecnico amministrativa prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Viste le proposte della Commissione anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi è stabilito come segue:

Fiammiferi di cera:

1. Scatola di cartone con 100 cerini normali con sesquisolfuro di fosforo . . . . . L. 4 —
2. Scatola di cartone con 100 cerini ridotti con sequisolfuro di fosforo . . . . . » 4 —
3. Scatola di legno con 50 cerini normali con fosforo amorfo . . . . . » 2 —
4. Bustina di cartoncino con 20 cerini grossetti con fosforo amorfo . . . . . » 2 —

Fiammiferi di legno paraffinato:

5. Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese normale . » 2 —
6. Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese ridotto » 2 —
7. Bossolo con 100 fiammiferi di legno paraffinato con capocchia al sesquisolfuro di fosforo variamente colorata . . . . . » 4 —
8. Bustina con 28 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva . . . . . » 1,60
9. Doppia bustina con 48 fiammiferi di [illegible] tipo Minerva . . . . . » 2,60
11. Scatola con 30 fiammiferi con fosforo amorfo tipo controvento normale . . . . . L. 2 —
12. Bustina di cartoncino con 20 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva controvento . . . . . » 2 —

Fiammiferi di cartoncino paraffinato:

13. Astuccio con rotolo di 100 fiammiferi » 6,40
14. Astuccio con rotolo di 300 fiammiferi » 18 —

Fiammiferi di legno solforati:

15. Astuccio, gamella o busta con 100 solforati normali . . . . . » 2 —

Art. 2.

Con successivo decreto ed in relazione alle analoghe proposte della Commissione tecnico amministrativa prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, sarà stabilita l'aliquota d'imposta di fabbricazione dovuta per i tipi di fiammiferi suindicati a decorrere dal 1° giugno 1945.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1944

Il Ministro: PESENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 23. — EMANUEL

(28)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione del commissario dell'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.)

Con decreto del 1° settembre 1944 l'avv. Adolfo Nicolai è stato nominato commissario straordinario per la gestione dell'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.) con i poteri che lo statuto attribuisce al presidente ed al Consiglio direttivo in sostituzione del dott. Leopoldo Zurlo.

(15)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Associazione nazionale bieticultori

Con decreto in data 23 settembre 1944, il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, ha nominato il prof. Pietro Germani commissario straordinario per l'amministrazione dell'Associazione nazionale dei bieticultori, con i poteri del presidente dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

prezzo ufficiale di vendita al pubblico dei fiammiferi vigente per effetto del decreto anzidetto;

Considerato che il progressivo continuo rincaro di tutte le materie prime ha elevato il costo di produzione dei fiammiferi al punto da far presumere che esso superi i prezzi fissati dalla vigente tariffa di vendita senza lasciare margine all'imposta di fabbricazione;

Ritenuta l'opportunità di assicurare all'Erario un provento dall'imposta di fabbricazione dei fiammiferi in attesa delle più precise determinazioni spettanti alla Commissione tecnico amministrativa prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Viste le proposte della Commissione anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi è stabilito come segue:

Fiammiferi di cera:

1. Scatola di cartone con 100 cerini normali con sesquisolfuro di fosforo	L.	4 —
2. Scatola di cartone con 100 cerini ridotti con sesquisolfuro di fosforo	»	4 —
3. Scatola di legno con 50 cerini normali con fosforo amorfo	»	2 —
4. Bustina di cartoncino con 20 cerini grossetti con fosforo amorfo	»	2 —

Fiammiferi di legno paraffinato:

5. Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese normale .	»	2 —
6. Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese ridotto	»	2 —
7. Bossolo con 100 fiammiferi di legno paraffinato con capocchia al sesquisolfuro di fosforo variamente colorata	»	4 —
8. Bustina con 28 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva	»	1,60
9. Doppia bustina con 48 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva	»	2,60
10. Busta pubblicitaria con 20 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva gigante	»	2 —

proposte della Commissione tecnico amministrativa prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, sarà stabilita l'aliquota d'imposta di fabbricazione dovuta per i tipi di fiammiferi suindicati a decorrere dal 1° giugno 1945.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1944

Il Ministro: PESENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 23. — EMANUEL

(28)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione del commissario dell'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.)

Con decreto del 1° settembre 1944 l'avv. Adolfo Nicolai è stato nominato commissario straordinario per la gestione dell'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.) con i poteri che lo statuto attribuisce al presidente ed al Consiglio direttivo in sostituzione del dott. Leopoldo Zurlo.

(15)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Associazione nazionale bieticultori

Con decreto in data 23 settembre 1944, il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, ha nominato il prof. Pietro Germani commissario straordinario per l'amministrazione dell'Associazione nazionale dei bieticultori, con i poteri del presidente, dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

(38)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 9 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE presso IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelli)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 403.

Modificazioni alla legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie . . . . . Pag. 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 404.

Modificazione al R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, e alla legge 22 maggio 1939, n. 765, che disciplinano i rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco . . . . . Pag. 19

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 405.

Onorari, diritti ed indennità spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati di perizie dall'autorità giudiziaria . . . . . Pag. 20

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 dicembre 1944, n. 406.

Modificazioni agli articoli 238 e 238-bis del Codice di procedura penale . . . . . Pag. 20

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, numero 407.

Modificazione della denominazione del Sottosegretariato di Stato della stampa e le informazioni in quella di «Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo». Pag. 21

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 2.

Norme integrative dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159; 11 ottobre 1944, n. 257, e 23 ottobre 1944, n. 285, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale . . . . . Pag. 22

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1945.

Nomina del governatore e del direttore generale della Banca d'Italia . . . . . Pag. 23

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa «Terra e Lavoro» di Ciambra Malpasso (Palermo) . . . . . Pag. 24

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 24

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 403.

Modificazioni alla legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 8 marzo 1943, n. 153;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Un fascicolo . . 5 | Un fascicolo . . 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abb. annuo . . . . L. 200 — ; semestrale . . . 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 400 — ; semestrale . . . 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 403.

Modificazioni alla legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie . . . . . Pag. 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 404.

Modificazione al R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, e alla legge 22 maggio 1939, n. 765, che disciplinano i rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco . . . . . Pag. 19

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 405.

Onorari, diritti ed indennità spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati di perizie dall'autorità giudiziaria . . . . . Pag. 20

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 dicembre 1944, n. 406.

Modificazioni agli articoli 238 e 238-bis del Codice di procedura penale . . . . . Pag. 20

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, numero 407.

Modificazione della denominazione del Sottosegretariato di Stato della stampa e le informazioni in quella di «Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo». Pag. 21

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 1 (*Raccolta* 1945).

Sospensione, fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento, della incompatibilità tra la carica di governatore della Banca d'Italia e quella di membro del Parlamento e disciplina, fino a nuova disposizione, con nuove modalità, della nomina del governatore stesso, del direttore generale e del vice direttore generale della Banca . . . Pag. 21

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 2.

Norme integrative dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159; 11 ottobre 1944, n. 257, e 23 ottobre 1944, n. 285, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale . . . . . Pag. 22

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1945.

Nomina del governatore e del direttore generale della Banca d'Italia . . . . . Pag. 23

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa «Terra e Lavoro» di Ciambra Malpasso (Palermo) . . . . . Pag. 24

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 24

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 403.

Modificazioni alla legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 8 marzo 1943, n. 153;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178016

Art. 1.

Alla legge 8 marzo 1943, n. 153, sono apportate le seguenti modifiche:

1. — L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Nei comuni capoluogo di provincia ed in quelli con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la Commissione censuaria comunale è costituita di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dall'Intendente di finanza della provincia.

« In tali comuni la Commissione censuaria comunale funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

« Il presidente è unico per le due Sezioni.

« Ciascuna Sezione è composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

« I dodici membri della Commissione sono scelti dall'Intendente di finanza della provincia fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

« Tale designazione è fatta come segue:

« *a*) per la prima Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra tecnici od esperti in agricoltura residenti nel comune;

« *b*) per la seconda Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fabbricati del comune; per gli altri due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici od esperti in edilizia residenti nel comune ».

2. — L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Negli altri comuni la Commissione censuaria comunale è costituita di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati dall'Intendente di finanza della provincia e da lui scelti fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

« Tale designazione è fatta come segue:

« per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli della imposta fabbricati del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici od esperti in agricoltura o in edilizia residenti nel comune.

« La Commissione elegge il proprio presidente, fra i membri effettivi ».

3. — E' aggiunto il seguente articolo 3-*bis*:

« Il capo dell'Amministrazione comunale deve for-

4. — L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dal Ministro per le finanze.

« Esse funzionano in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

« Il presidente è unico per le due Sezioni.

« Ciascuna Sezione è composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

« I membri della Commissione sono scelti dal Ministro per le finanze: per una metà di ciascuna Sezione, fra magistrati dell'ordine giudiziario e fra funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo; per l'altra metà fra un numero triplo di designati dal Prefetto della provincia.

« Tale designazione è fatta:

« *a*) per la prima Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta terreni della provincia; per un membro effettivo, fra tecnici dell'agricoltura residenti nella provincia;

« *b*) per la seconda Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta fabbricati della provincia; per un membro effettivo fra tecnici dell'edilizia residenti nella provincia ».

5. — L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« La Commissione censuaria centrale è composta di diciannove membri effettivi e di sei supplenti nominati dal Ministro per le finanze. Essa è presieduta dallo stesso Ministro ovvero dal vice-presidente da lui prescelto fra i membri effettivi.

« La Commissione censuaria centrale funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

« Fanno parte di tutte e due le Sezioni:

« *a*) il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette;

« *b*) un funzionario dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 5°;

« *c*) un magistrato di sede in Roma, di grado non inferiore al 5°;

« *d*) cinque membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone esperte in materia.

« Fanno parte soltanto della prima Sezione:

« *e*) un funzionario dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 5°;

« *f*) un ingegnere che dirige uno dei competenti servizi presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

« Il presidente è unico per le due Sezioni.

« Ciascuna Sezione è composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

« I dodici membri della Commissione sono scelti dall'Intendente di finanza della provincia fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

« Tale designazione è fatta come segue:

« *a*) per la prima Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra tecnici od esperti in agricoltura residenti nel comune;

« *b*) per la seconda Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fabbricati del comune; per gli altri due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici od esperti in edilizia residenti nel comune ».

2. — L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Negli altri comuni la Commissione censuaria comunale è costituita di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati dall'Intendente di finanza della provincia e da lui scelti fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

« Tale designazione è fatta come segue:

« per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli della imposta fabbricati del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici od esperti in agricoltura o in edilizia residenti nel comune.

« La Commissione elegge il proprio presidente, fra i membri effettivi ».

3. — E' aggiunto il seguente articolo 3-*bis*:

« Il capo dell'Amministrazione comunale deve formulare per iscritto la designazione prevista dai precedenti articoli 2 e 3 e deve farla pervenire all'Intendente di finanza della provincia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data dell'invito che gli sarà rivolto dall'Intendente stesso.

« Allo scadere di detto termine, se la designazione di cui sopra non è pervenuta o non è completa, l'Intendente di finanza può procedere alla scelta ed alla nomina dei membri della Commissione censuaria comunale prescindendo dalla designazione stessa ».

stro per le finanze: per una metà di ciascuna Sezione, fra magistrati dell'ordine giudiziario e fra funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo; per l'altra metà fra un numero triplo di designati dal Prefetto della provincia.

« Tale designazione è fatta:

« *a*) per la prima Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta terreni della provincia; per un membro effettivo, fra tecnici dell'agricoltura residenti nella provincia;

« *b*) per la seconda Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta fabbricati della provincia; per un membro effettivo fra tecnici dell'edilizia residenti nella provincia ».

5. — L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« La Commissione censuaria centrale è composta di diciannove membri effettivi e di sei supplenti nominati dal Ministro per le finanze. Essa è presieduta dallo stesso Ministro ovvero dal vice-presidente da lui prescelto fra i membri effettivi.

« La Commissione censuaria centrale funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

« Fanno parte di tutte e due le Sezioni:

« *a*) il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette;

« *b*) un funzionario dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 5°;

« *c*) un magistrato di sede in Roma, di grado non inferiore al 5°;

« *d*) cinque membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone esperte in materia.

« Fanno parte soltanto della prima Sezione:

« *e*) un funzionario dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 5°;

« *f*) un ingegnere che dirige uno dei competenti servizi presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

« *g*) tre membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone competenti in economia agraria ed estimo.

« Fanno parte soltanto della seconda Sezione:

« *h*) un funzionario dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, di grado non inferiore al 5°;

« *i*) un ingegnere che dirige uno dei competenti servizi presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

« *l*) tre membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone competenti in materia di edilizia ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

6. — L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni censuarie comunali e quelle provinciali durano in funzione quattro anni.

« In caso di anticipato scioglimento le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

« I componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali possono essere riconfermati nella carica ».

7. — Il primo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Quando, per qualsiasi motivo, nel corso del quadriennio cessi dalle sue funzioni il presidente di una delle Commissioni censuarie di cui ai precedenti articoli 4 e 2 il Ministro per le finanze e l'Intendente di finanza, procedono, rispettivamente, a nuova nomina ».

8. — Nel secondo comma dell'art. 10 sono soppresse le parole:

« I presidenti, i segretari, ed i direttori delle Unioni sindacali ».

9. — L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« La Commissione censuaria centrale dura in funzione quattro anni.

« I membri non di diritto della Commissione centrale non possono essere nominati se abbiano raggiunto il settantacinquesimo anno di età.

« I membri non di diritto che nel corso del quadriennio raggiungono il limite di età previsto dal comma precedente, restano in carica per tutta la durata del quadriennio stesso.

« Nel caso in cui, per qualsiasi motivo occorra sostituire uno dei membri della Commissione, chi surroga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

« I componenti la Commissione censuaria centrale possono essere riconfermati nella carica ».

10. — Il punto *c*) dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

« *c*) decidono in appello sui reclami prodotti sia dai possessori che dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali contro le decisioni di prima istanza delle Commissioni censuarie comunali ».

11. — Il primo comma dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Alle adunanze delle Commissioni censuarie comunali e provinciali possono intervenire, personalmente od a mezzo di loro rappresentanti, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico del catasto e il procuratore delle imposte, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari e per esporre alle Commissioni, in caso di ricorso, le controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria ».

12. — Gli articoli 34 e 35 sono abrogati.

Art. 2.

Le attuali Commissioni censuarie, comunali, provinciali e centrali, sono sciolte dalla data di entrata

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 4. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 404.

Modificazione al R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, e alla legge 22 maggio 1939, n. 765, che disciplinano i rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435;
Vista la legge 22 maggio 1939, n. 765;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 2 e 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificati dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. — L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di comunicare al concessionario ed al coltivatore, prima che si inizino le operazioni di trapiantamento, quali fra coloro che sono stati designati per condurre la coltivazione, non soddisfino, a suo giudizio insindacabile, ai requisiti della buona condotta morale e della necessaria capacità tecnica.

Eguale facoltà spetta all'Amministrazione, anche durante il corso dei contratti, a termine di ogni campagna, quando i coltivatori, a suo giudizio insindacabile, non abbiano tenuto buona condotta morale o non abbiano dato prova di possedere la necessaria capacità tecnica ».

« Art. 4. — La risoluzione delle controversie che possono sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali e delle concessioni per esportazione è deferita a Commissioni arbitrali istituite presso le Direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi.

Le Commissioni sono composte da un funzionario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778516

« Quando, per qualsiasi motivo, nel corso del quadriennio cessi dalle sue funzioni il presidente di una delle Commissioni censuarie di cui ai precedenti articoli 4 e 2 il Ministro per le finanze e l'Intendente di finanza, procedono, rispettivamente, a nuova nomina ».

8. — Nel secondo comma dell'art. 10 sono soppresse le parole:

« I presidenti, i segretari, ed i direttori delle Unioni sindacali ».

9. — L'art. 17 è sostitulto dal seguente:

« La Commissione censuaria centrale dura in funzione quattro anni.

« I membri non di diritto della Commissione centrale non possono essere nominati se abbiano raggiunto il settantacinquesimo anno di età.

« I membri non di diritto che nel corso del quadriennio raggiungono il limite di età previsto dal comma precedente, restano in carica per tutta la durata del quadriennio stesso.

« Nel caso in cui, per qualsiasi motivo occorra sostituire uno dei membri della Commissione, chi surroga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

« I componenti la Commissione censuaria centrale possono essere riconfermati nella carica ».

10. — Il punto *c*) dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

« *c*) decidono in appello sui reclami prodotti sia dai possessori che dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali contro le decisioni di prima istanza delle Commissioni censuarie comunali ».

11. — Il primo comma dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Alle adunanze delle Commissioni censuarie comunali e provinciali possono intervenire, personalmente od a mezzo di loro rappresentanti, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico del catasto e il procuratore delle imposte, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari e per esporre alle Commissioni, in caso di ricorso, le controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria ».

12. — Gli articoli 34 e 35 sono abrogati.

Art. 2.

Le attuali Commissioni censuarie, comunali, provinciali e centrali, sono sciolte dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla loro ricostituzione sarà provveduto con le norme sancite dalla legge 8 marzo 1943, n. 153, modificata come dal precedente art. 1.

Le Commissioni censuarie ricostituite ai sensi del comma precedente rimarranno in funzione sino a tutto il 31 dicembre 1948.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 4. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 404.

Modificazione al R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, e alla legge 22 maggio 1939, n. 765, che disciplinano i rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 765;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 2 e 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificati dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. — L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di comunicare al concessionario ed al coltivatore, prima che si inizino le operazioni di trapiantamento, quali fra coloro che sono stati designati per condurre la coltivazione, non soddisfino, a suo giudizio insindacabile, ai requisiti della buona condotta morale e della necessaria capacità tecnica.

Eguale facoltà spetta all'Amministrazione, anche durante il corso dei contratti, a termine di ogni campagna, quando i coltivatori, a suo giudizio insindacabile, non abbiano tenuto buona condotta morale o non abbiano dato prova di possedere la necessaria capacità tecnica ».

« Art. 4. — La risoluzione delle controversie che possono sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali e delle concessioni per esportazione è deferita a Commissioni arbitrali istituite presso le Direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi.

Le Commissioni sono composte da un funzionario tecnico della Amministrazione dei monopoli di Stato, che le presiede, e da due estranei all'Amministrazione stessa designati dal Prefetto della provincia ove ha sede ciascuna Direzione compartimentale delle coltivazioni dei tabacchi, che abbiano riconosciuta competenza in materia e che siano preferibilmente laureati in scienze agrarie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

Per ogni membro delle Commissioni verrà nominato un supplente, che entrerà in funzione solo nell'assenza del membro effettivo.

I membri, titolari e supplenti, delle suddette Commissioni sono nominati con decreto del Ministro per le finanze.

Il direttore generale dei Monopoli di Stato nomina il segretario delle Commissioni e la persona che, occorrendo, ne faccia le veci.

La Commissione decide come arbitro amichevole compositore.

Le domande di rivocazione o di nullità delle decisioni della Commissione arbitrale si propongono nel termine di quindici giorni.

La domanda di rivocazione è proposta alla Commissione medesima che ha pronunciato la decisione.

La domanda di nullità è proposta avanti l'autorità giudiziaria competente per valore e per territorio. Quando sia dichiarata la nullità della decisione della Commissione arbitrale, il giudizio sulla valutazione del tabacco è rimesso alla Commissione medesima ».

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto, in quanto occorra, alla emanazione di altre norme per il funzionamento e la procedura delle Commissioni arbitrali, in aggiunta od a modifica di quelle contenute nel R. decreto 25 gennaio 1940, n. 107.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 9. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 405.

Onorari, diritti ed indennità spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati di perizie dall'autorità giudiziaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 23 dicembre 1865, nn. 2700 e 2701, con i quali vennero approvate le tariffe giudiziarie in materia civile e penale;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli onorari, i diritti di vacazione, le indennità chilometriche su via ordinaria e l'indennità giornaliera di missione, spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni ordinate dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 8, 10, 13, 14, 16 e 17 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043, sono triplicati.

Art. 2.

Le disposizioni dei Regi decreti-legge 15 ottobre 1925, n. 1841; 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, riguardanti i diritti, gli onorari e le indennità di cui al precedente art. 1, sono abrogate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 7. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 dicembre 1944, n. 406.

Modificazioni agli articoli 238 e 238-bis del Codice di procedura penale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli artcoli 1 e 2 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 45, che modifica l'art. 238 del Codice di procedura penale e introduce nello stesso Codice l'articolo 238-*bis*, per la disciplina del fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178016

sione medesima che ha pronunciato la decisione.

La domanda di nullità è proposta avanti l'autorità giudiziaria competente per valore e per territorio. Quando sia dichiarata la nullità della decisione della Commissione arbitrale, il giudizio sulla valutazione del tabacco è rimesso alla Commissione medesima ».

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto, in quanto occorra, alla emanazione di altre norme per il funzionamento e la procedura delle Commissioni arbitrali, in aggiunta od a modifica di quelle contenute nel R. decreto 25 gennaio 1940, n. 107.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 9. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 405.

Onorari, diritti ed indennità spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati di perizie dall'autorità giudiziaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 23 dicembre 1865, nn. 2700 e 2701, con i quali vennero approvate le tariffe giudiziarie in materia civile e penale;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1841;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

n. 501, riguardante [illegible] di cui al precedente art. 1, sono abrogate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 7. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 dicembre 1944, n. 496.

Modificazioni agli articoli 238 e 238-bis del Codice di procedura penale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli artcoli 1 e 2 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 45, che modifica l'art. 238 del Codice di procedura penale e introduce nello stesso Codice l'articolo 238-*bis*, per la disciplina del fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, l'autorità giudiziaria competente per la convalida del fermo, di cui agli articoli 238 e 238-*bis* del Codice di procedura penale, può prorogarne la durata, su richiesta motivata dell'autorità di polizia che ha eseguito il fermo, fino ad un massimo di venti giorni, qualora risulti necessario per l'espletamento delle indagini della polizia giudiziaria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Negli elenchi di cui al penultimo comma dell'articolo 238-*bis* del Codice di procedura penale si deve dare anche notizia delle proroghe concesse ai sensi del comma precedente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 8. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, numero 407.

Modificazione della denominazione del Sottosegretariato di Stato della stampa e le informazioni in quella di « Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 163;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La denominazione del Sottosegretariato di Stato della stampa e le informazioni è modificata in quella di « Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 5. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 1 (*Raccolta* 1945).

Sospensione, fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento, della incompatibilità tra la carica di governatore della Banca d'Italia e quella di membro del Parlamento e disciplina, fino a nuova disposizione, con nuove modalità, della nomina del governatore stesso, del direttore generale e del vice direttore generale della Banca.

UMBERTO DI SAVOIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1944, n. 216, è revocato.

Art. 2.

Fino a che non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento è sospesa, per quanto riguarda la carica di governatore della Banca d'Italia, l'incompatibilità prevista dall'art. 132 del testo unico di legge approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Art. 3.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio superiore della Banca d'Italia ed in deroga all'art. 19 dello statuto di essa, il governatore, il direttore generale ed il vice direttore generale della Banca medesima, anzichè dal Consiglio superiore, saranno nominati o revocati con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro pel tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri. Il governatore eserciterà — sentito il direttore generale — anche i poteri del Consiglio superiore e del Comitato del consiglio stesso, eccettuati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.

Nel caso di assenza o di impedimento del governatore, anche i poteri del Consiglio superiore e del Comitato saranno esercitati dal direttore generale.

Art. 4.

Sono esclusi dai poteri del governatore quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Gli sono, invece, conferiti i poteri della presidenza del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali; il governatore eserciterà pure, sentito il direttore generale della Banca, i poteri del Comitato centrale amministrativo di detto Consorzio fino a che il Comitato stesso non sarà ricostituito. Nel caso di assenza o di impedimento del governatore, anche i poteri di tale Comitato saranno esercitati dal direttore generale della Banca d'Italia.

Art. 5.

Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali cessa di costituire una Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) rimanendo così abrogata la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376.

Art. 6.

Rimane ferma la vigilanza del Ministero del tesoro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 8. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, numero 407.

Modificazione della denominazione del Sottosegretariato di Stato della stampa e le informazioni in quella di « Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 163;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La denominazione del Sottosegretariato di Stato della stampa e le informazioni è modificata in quella di « Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 5. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 1 (*Raccolta* 1945).

Sospensione, fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento, della incompatibilità tra la carica di governatore della Banca d'Italia e quella di membro del Parlamento e disciplina, fino a nuova disposizione, con nuove modalità, della nomina del governatore stesso, del direttore generale e del vice direttore generale della Banca.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico di legge approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto lo statuto della Banca d'Italia approvato con R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 407;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a che non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento è sospesa, per quanto riguarda la carica di governatore della Banca d'Italia, l'incompatibilità prevista dall'art. 132 del testo unico di legge approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Art. 2.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio superiore della Banca d'Italia ed in deroga all'art. 19 dello statuto di essa, il governatore, il direttore generale ed il vice direttore generale della Banca medesima, anzichè dal Consiglio superiore, saranno nominati o revocati con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro pel tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri. Il governatore eserciterà — sentito il direttore generale — anche i poteri del Consiglio superiore e del Comitato del consiglio stesso, eccettuati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.

Nel caso di assenza o di impedimento del governatore, anche i poteri del Consiglio superiore e del Comitato saranno esercitati dal direttore generale.

Art. 3.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio superiore della Banca d'Italia ed in deroga all'art. 19 dello statuto di essa, il governatore, il direttore generale ed il vice direttore generale della Banca medesima, anzichè dal Consiglio superiore, saranno nominati o revocati con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro pel tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri. Il governatore eserciterà — sentito il direttore generale — anche i poteri del Consiglio superiore e del Comitato del consiglio stesso, eccettuati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.

Nel caso di assenza o di impedimento del governatore, anche i poteri del Consiglio superiore e del Comitato saranno esercitati dal direttore generale.

Art. 4.

Sono esclusi dai poteri del governatore quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Gli sono, invece, conferiti i poteri della presidenza del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali; il governatore eserciterà pure, sentito il direttore generale della Banca, i poteri del Comitato centrale amministrativo di detto Consorzio fino a che il Comitato stesso non sarà ricostituito. Nel caso di assenza o di impedimento del governatore, anche i poteri di tale Comitato saranno esercitati dal direttore generale della Banca d'Italia.

Art. 5.

Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali cessa di costituire una Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) rimanendo così abrogata la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376.

Art. 6.

Rimane ferma la vigilanza del Ministero del tesoro sulla Banca d'Italia a norma dell'art. 108 e seguenti del testo unico di legge 28 aprile 1910, n. 204, sostituendosi all'intervento dell'ispettore del Tesoro nelle sedute del Consiglio superiore la comunicazione al Ministero del tesoro, da parte della Banca, di copia delle deliberazioni del governatore, le quali diventeranno esecutive se non saranno dal Ministero sospese entro cinque giorni da quello del loro ricevimento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 6. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 2.

Norme integrative dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159; 11 ottobre 1944, n. 257, e 23 ottobre 1944, n. 285, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dal seguente:

« Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri ed è, per la durata della carica, equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da un Alto Commissario aggiunto e da un vice Alto Commissario aggiunto per ciascuno dei quattro rami di sua competenza.

Qualora sia vacante la carica di Alto Commissario ovvero questi sia assente od impedito, le funzioni relative

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. L'ufficio di segreteria è retto da un segretario generale, e vi possono essere chiamati anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dai seguenti:

« Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista. Tali cariche saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ».

Art. 3.

Il magistrato, chiamato a presiedere le Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per la grazia e giustizia e l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 4.

All'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è aggiunto il comma seguente:

« Alle minori pene disciplinari si può addivenire anche nel caso dell'apologia fascista contemplata nell'art. 12, n. 1, quando l'apologia non abbia avuto tale gravità da rendere il colpevole indegno di servire lo Stato ».

Art. 5.

La Commissione centrale prevedute dall'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, è costituita da quattro sezioni, ciascuna delle quali composta di un presidente di sezione, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di due funzionari delle Amministrazioni centrali e di due membri, designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Il presidente della Commissione centrale stabilisce

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 2.

Norme integrative dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159; 11 ottobre 1944, n. 257, e 23 ottobre 1944, n. 285, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dal seguente:

« Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri ed è, per la durata della carica, equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da un Alto Commissario aggiunto e da un vice Alto Commissario aggiunto per ciascuno dei quattro rami di sua competenza.

Qualora sia vacante la carica di Alto Commissario o questi sia assente od impedito, le funzioni relative sono esercitate collegialmente dai quattro Alti Commissari aggiunti, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli Alti Commissari aggiunti ed i vice Alti Commissari aggiunti sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono equiparati rispettivamente, per la durata della carica, ai magistrati di grado terzo e quarto.

Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dai seguenti:

« Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista. Tali cariche saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ».

Art. 3.

Il magistrato, chiamato a presiedere le Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per la grazia e giustizia e l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 4.

All'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è aggiunto il comma seguente:

« Alle minori pene disciplinari si può addivenire anche nel caso dell'apologia fascista contemplata nell'art. 12, n. 1, quando l'apologia non abbia avuto tale gravità da rendere il colpevole indegno di servire lo Stato ».

Art. 5.

La Commissione centrale preveduta dall'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, è costituita da quattro sezioni, ciascuna delle quali composta di un presidente di sezione, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di due funzionari delle Amministrazioni centrali e di due membri, designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Il presidente della Commissione centrale stabilisce le norme per la ripartizione del lavoro fra le varie sezioni e può presiedere le adunanze di ciascuna di esse.

Art. 6.

Fermo quanto disposto nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, il termine stabilito nel primo comma dell'arti-

F 5246
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

colo 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è prorogato di tre mesi per i territori restituiti all'Amministrazione italiana anteriormente alla data del presente decreto. La proroga è limitata ad un mese per le procedure relative ai funzionari delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Art. 7.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, la proroga del termine per la comunicazione delle conclusioni delle Commissioni di epurazione può essere consentita fino a sessanta giorni.

Art. 8.

Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è portato a novanta giorni.

Art. 9.

Il personale contemplato nell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è ammesso a chiedere, in luogo della maggiorazione del servizio utile per la pensione ai sensi del primo comma del detto art. 3, l'applicazione della legge 23 maggio 1940, n. 587, a norma dell'ultima parte dell'articolo stesso.

La richiesta deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di comunicazione del decreto di collocamento a riposo.

Art. 10.

I benefici economici previsti per il personale inamovibile dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, e dall'art. 9 del presente decreto si applicano anche nei confronti degli avvocati dello Stato collocati a riposo in base al citato decreto n. 257.

Art. 11.

Il termine per la comunicazione delle conclusioni delle Commissioni di epurazione, preveduto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per i deferimenti avvenuti anteriormente a detta data.

Art. 12.

L'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 ottobre 1944, n. 285, è modificato come appresso:

« In ogni provincia il prefetto, insieme con tre delegati dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, prepara il materiale istruttorio relativo agli impiegati da sottoporre al giudizio della Commissione di epurazione ».

Art. 13.

direttamente alla denuncia alle Commissioni, che, in tal caso, ne daranno comunicazione all'Alto Commissario, prima di procedere al giudizio. L'Alto Commissario può, ove lo ritenga, avocare a sè l'iniziativa del procedimento ».

Art. 14.

La trasmissione da parte delle Commissioni di epurazione di primo grado delle loro conclusioni all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, deve essere accompagnata dal fascicolo degli atti e documenti del procedimento a cui le conclusioni si riferiscono.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La disposizione dell'art. 7 ha effetto dal 30 dicembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI — BROSIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — SCIALOIA — ARANGIO-RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 10. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1945.

Nomina del governatore e del direttore generale della Banca d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di legge approvato con il R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, ed il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, che approva lo statuto della Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 8.

Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è portato a novanta giorni.

Art. 9.

Il personale contemplato nell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è ammesso a chiedere, in luogo della maggiorazione del servizio utile per la pensione ai sensi del primo comma del detto art. 3, l'applicazione della legge 23 maggio 1940, n. 587, a norma dell'ultima parte dell'articolo stesso.

La richiesta deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di comunicazione del decreto di collocamento a riposo.

Art. 10.

I benefici economici previsti per il personale inamovibile dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, e dall'art. 9 del presente decreto si applicano anche nei confronti degli avvocati dello Stato collocati a riposo in base al citato decreto n. 257.

Art. 11.

Il termine per la comunicazione delle conclusioni delle Commissioni di epurazione, preveduto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per i deferimenti avvenuti anteriormente a detta data.

Art. 12.

L'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 ottobre 1944, n. 285, è modificato come appresso:

« In ogni provincia il prefetto, insieme con tre delegati dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, prepara il materiale istruttorio relativo agli impiegati da sottoporre al giudizio della Commissione di epurazione ».

Art. 13.

Dopo il secondo comma dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285, è aggiunto il comma seguente:

« Gli organi incaricati della tenuta degli albi, qualora ritengano di avere elementi sufficienti per il giudizio di epurazione a carico degli iscritti, procedono a cui le conclusioni si riferiscono.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La disposizione dell'art. 7 ha effetto dal 30 dicembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI — BROSIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — SCIALOIA — ARANGIO-RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 10. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1945.

Nomina del governatore e del direttore generale della Banca d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di legge approvato con il R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, ed il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, che approva lo statuto della Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'on. prof. Luigi Einaudi, senatore del Regno, è nominato governatore della Banca d'Italia.

Il gr. uff. prof. Niccolò Introna è nominato direttore generale della Banca anzidetta.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro per il tesoro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1945
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 271. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa «Terra e Lavoro» di Ciambra Malpasso (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 giugno 1941, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa «Terra e Lavoro» di Ciambra Malpasso (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduti i provvedimenti in data 3 novembre 1941 e 26 aprile 1943 con i quali i signori avv. Antonio Gaspare Rubino e dott. Giuseppe Sacco venivano rispettivamente nominati componenti del Comitato di sorveglianza della Cooperativa suddetta;

Considerata l'opportunità di provvedere d'urgenza alla sostituzione dei predetti nominativi;

Decreta:

I signori avv. Francesco De Castro fu G. Battista e avv. Edoardo Armò di Giacomo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa «Terra e Lavoro» di Ciambra Malpasso (Palermo — in sostituzione dei signori avv. Antonio Gaspare Rubino e dott. Giuseppe Sacco — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. S. LUSH, C.B.E., M.C. Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che l'Ordinanza in data 7 dicembre 1944, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 16 dicembre 1944 relativa ai decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 25 novembre 1944, sia modificata come segue:

dopo le parole «dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*» si aggiunga «ad eccezione del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, che entrerà in vigore ed avrà piena forza ed effetto di legge in ciascuna Provincia a partire dalla data dell'Ordinanza con cui il Commissario provinciale disporrà l'entrata in vigore del detto decreto nella Provincia stessa».

In data 27 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(29)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordine che i decreti contenuti nel numero 97 del 21 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 2 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(30)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 98 del 23 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 4 gennaio 1945

G. R. UPJOHN

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 giugno 1941, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduti i provvedimenti in data 3 novembre 1941 e 26 aprile 1943 con i quali i signori avv. Antonio Gaspare Rubino e dott. Giuseppe Sacco venivano rispettivamente nominati componenti del Comitato di sorveglianza della Cooperativa suddetta;

Considerata l'opportunità di provvedere d'urgenza alla sostituzione dei predetti nominativi;

Decreta:

I signori avv. Francesco De Castro fu G. Battista e avv. Edoardo Arnao di Giacomo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso (Palermo — in sostituzione dei signori avv. Antonio Gaspare Rubino e dott. Giuseppe Sacco — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(13)

gore ed avrà piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia a partire dalla data dell'Ordinanza con cui il Commissario provinciale disporrà l'entrata in vigore del detto decreto nella Provincia stessa ».

In data 27 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(29)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordine che i decreti contenuti nel numero 97 del 21 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 2 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(30)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 98 del 23 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 4 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(31)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Venerdì, 5 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 300	All'Estero	Abb. annuo . . L. 600
	» semestrale » 150		» semestrale » 300
	» trimestrale » 80		» trimestrale » 150
	Un fascicolo . » 5		Un fascicolo . » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . L. 200 —
	» semestrale . . . » 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400
	» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 60		» trimestrale » 120
	Un fascicolo . » 5		Un fascicolo . » 10

All'Estero (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)	Abb. annuo . . . . L. 400 —
	» semestrale . . . » 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944 –

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 401.
Istituzione della promozione straordinaria per «benemerenze d'istituto» per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali . . . . . Pag. 13

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 402.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione . . . . . Pag. 14

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.
Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Cammarata (Agrigento) . . . Pag. 14

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.
Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti). Pag. 14

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.
Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova (Enna) . . . . . Pag. 15

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.
Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale «Maria SS.ma della Neve» in Francofonte (Siracusa). Pag. 15

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:
Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Littoria . . . . . Pag. 16
Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi . . . . Pag. 16

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 401.

Istituzione della promozione straordinaria per «benemerenze d'istituto» per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 300 — semestrale 150 — trimestrale 80 — Un fascicolo 5
All'Estero: semestrale 150 — trimestrale 100 — Un fascicolo 10
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200 — semestrale 100 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Un fascicolo (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle) L. 400 — Abb. annuo L. 200 — semestrale 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944 —

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 401.
Istituzione della promozione straordinaria per «benemerenze d'istituto» per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali . . . . . Pag. 13

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 402.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione . . . . . Pag. 14

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.
Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Cammarata (Agrigento) . . . Pag. 14

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.
Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti). Pag. 14

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.
Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova (Enna) . . . . . Pag. 15

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.
Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale «Maria SS.ma della Neve» in Francofonte (Siracusa). Pag. 15

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.
Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Crotone . . . . . Pag. 16

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.
Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori in Castelbuono (Palermo) . . . . . Pag. 16

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:
Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Littoria . . . . . Pag. 16
Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi . . . Pag. 16

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 401.

Istituzione della promozione straordinaria per «benemerenze d'istituto» per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali è istituita la promozione straordinaria per «benemerenze d'istituto».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

La promozione straordinaria di cui all'articolo precedente può essere conferita ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma, che abbiano effettivamente e personalmente partecipato ad operazioni di polizia di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari.

Art. 3.

La promozione stessa, su proposta delle competenti autorità incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento, si effettua con le medesime modalità prescritte per le promozioni per merito di guerra, indipendentemente dall'anzianità di grado, dai limiti minimi di servizio nel grado e dalla esistenza o meno di vacanze nell'organico del ruolo del grado superiore e con decorrenza dell'anzianità dalla data del fatto che determinò la proposta.

Le conseguenti eccedenze, che si verificassero nel ruolo del grado superiore, verranno assorbite al formarsi della prima corrispondente vacanza.

Art. 4.

Sulle proposte di promozione per « benemerenze d'istituto » inoltrate tramite gerarchico e corredate dalla necessaria documentazione, pronunzierà il giudizio decisivo:

il Ministro per la guerra, sentito il parere di apposita commissione, per i gradi di sottufficiali e per la promozione a vice brigadiere;

il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali per i militari di truppa.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 1. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 402.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione.

N. 402. Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 25.000 nomi-

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.
Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Cammarata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 agosto 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana con sede in Cammarata (Agrigento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 17 agosto 1939, n. 2098, con il quale l'avv. Arturo Morreale è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Giuseppe De Gregorio di Salvatore è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana con sede in Cammarata (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(4)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.
Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per le promozioni per merito di guerra, indipendentemente dall'anzianità di grado, dai limiti minimi di servizio nel grado e dalla esistenza o meno di vacanze nell'organico del ruolo del grado superiore e con decorrenza dell'anzianità dalla data del fatto che determinò la proposta.

Le conseguenti eccedenze, che si verificassero nel ruolo del grado superiore, verranno assorbite al formarsi della prima corrispondente vacanza.

Art. 4.

Sulle proposte di promozione per « benemerenze d'istituto » inoltrate tramite gerarchico e corredate dalla necessaria documentazione, pronunzierà il giudizio decisivo:

il Ministro per la guerra, sentito il parere di apposita commissione, per i gradi di sottufficiali e per la promozione a vice brigadiere;

il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali per i militari di truppa.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 1. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 402.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione.

N. 402. Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 25.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano, al portatore, disposta in suo favore, con atto pubblico del 25 marzo 1943, dall'avv. Giuseppe Ambrosio, per la istituzione di un premio biennale da intitolarsi al nome di Raffaele Ambrosio.

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1945.

14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 agosto 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana con sede in Cammarata (Agrigento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 17 agosto 1939, n. 2098, con il quale l'avv. Arturo Morreale è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Giuseppe De Gregorio di Salvatore è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana con sede in Cammarata (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(4)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.
Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 dicembre 1938,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789016

che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana con sede in Montorio in Valle (Rieti) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 13 dicembre 1938, n. 1476, con il quale furono nominati membri del Comitato di sorveglianza i signori Giuseppe De Angelis di Pietro, Mario Papili di Luigi, Tranquillo De Angelis di Marco;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione dei predetti membri del Comitato di sorveglianza;

Decreta:

I signori Mario Bottoni fu Vincenzo, Guelfo Isolato di Pio, Antonio Corradini fu Amedeo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana avente sede in Montorio in Valle (Rieti), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(5)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 aprile 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana con sede in Catenanuova (Enna) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduti i provvedimenti in data 27 aprile 1940, numero 2534, 6 settembre 1940, n. 2732, e 13 giugno 1942, n. [illegible] con i quali vennero rispettivamente nominati

Decreta:

Il sig. Aurelio Liggieri fu Santo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana avente sede in Catenanuova (Enna) ed i signori Salvatore Cocina fu Pietro e Carmelo Di Marco fu Antonino, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione, rispettivamente, dei signori rag. Agatino Pappalardo di Giuseppe, Giuseppe Barresi di Vito e Guglielmo Floritta di Ruggero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

(7) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale « Maria SS.ma della Neve » in Francofonte (Siracusa).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 4 febbraio 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Maria SS.ma della Neve » con sede in Francofonte (Siracusa) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 4 febbraio 1939, n. 1633, con il quale il rag. Guglielmo Li Greci è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Il cav. rag. Carmelo Quadarella fu Vincenzo è nominato liquidatore della Cassa rurale « Maria SS.ma della Neve » avente sede in Francofonte (Siracusa), con i po-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

di Pio, Antonio Corradini fu Amedeo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana avente sede in Montorio in Valle (Rieti), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(5)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 aprile 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana con sede in Catenanuova (Enna) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduti i provvedimenti in data 27 aprile 1940, numero 2534, 6 settembre 1940, n. 2732, e 13 giugno 1942, n. 3631, con i quali venivano rispettivamente nominati membri del Comitato di sorveglianza i signori Giuseppe Barresi di Vito, Guglielmo Floritta di Ruggero e commissario liquidatore il rag. Agatino Pappalardo di Giuseppe;

Considerato che il menzionato commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni e che è opportuno procedere alla sostituzione dei predetti membri del Comitato di sorveglianza;

Roma, addì 12 dicembre 1944

(7) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale « Maria SS.ma della Neve » in Francofonte (Siracusa).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 4 febbraio 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Maria SS.ma della Neve » con sede in Francofonte (Siracusa) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 4 febbraio 1939, n. 1633, con il quale il rag. Guglielmo Li Greci è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Il cav. rag. Carmelo Quadarella fu Vincenzo è nominato liquidatore della Cassa rurale « Maria SS.ma della Neve » avente sede in Francofonte (Siracusa), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(6)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Crotone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 19 novembre 1939 con il quale il comm. avv. Luigi Ranieri fu nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Crotone;

Considerato che il predetto commissario ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'ing. Carmine Collia è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Crotone — in sostituzione del comm. avv. Luigi Ranieri — con i poteri e le attribuzioni contemplati dal menzionato Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(11)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 aprile 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana di Castelbuono (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduti i provvedimenti in data 3 novembre 1941, n. 3340, e 29 gennaio 1943, n. 3817, con i quali l'avvocato Antonio Gaspare Rubino e l'avv. Antonio Di Giovanni sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di provvedere d'urgenza alla sostituzione dei suddetti nominativi;

Decreta:

I signori cav. uff. rag. Luigi Mirabella fu Francesco e dott. Filippo Giganti di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelbuono (Palermo) — in sostituzione dei signori avv. Antonio Gaspare Rubino e avvocato Antonio Di Giovanni — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(8)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Littoria.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1280, in data del 13 dicembre 1944, il rag. Villani Alfredo è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Littoria.

(1)

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1298, del 27 dicembre 1944, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi il sig. Giovanni Scivales, in sostituzione dell'avv. Pietro Lucarini.

(2)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 19 novembre 1939 con il quale il comm. avv. Luigi Ranieri fu nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Crotone;

Considerato che il predetto commissario ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'ing. Carmine Collia è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Crotone — in sostituzione del comm. avv. Luigi Ranieri — con i poteri e le attribuzioni contemplati dal menzionato Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(11)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

veglianza della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di provvedere d'urgenza alla sostituzione dei suddetti nominativi;

Decreta:

I signori cav. uff. rag. Luigi Mirabella fu Francesco e dott. Filippo Giganti di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelbuono (Palermo) — in sostituzione dei signori avv. Antonio Gaspare Rubino e avvocato Antonio Di Giovanni — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(8)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Littoria.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1280, in data del 13 dicembre 1944, il rag. Villani Alfredo è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Littoria.

(1)

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1298, del 27 dicembre 1944, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi il sig. Giovanni Scivales, in sostituzione dell'avv. Pietro Lucarini.

(2)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 2 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sortaggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 ottobre 1944, n. 396.

Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade militari. Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944, n. 397.

Concessione di anticipazioni alle imprese elettriche. Pag. 2

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 398.

Cambiamento della denominazione dell'«Istituto superiore di guerra» . . . . . Pag. 3

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1944.

Scioglimento degli organi dell'Istituto federale di credito [illegible] per l'Italia centrale con sede in Roma e nomina

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 ottobre 1944, n. 396.

Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade militari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 600 milioni per la esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade che, a giudizio dei comandi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In Italia e Colonie . . . . . { Semestrale . . . . . / Un fascicolo - Prezzi vari

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 ottobre 1944, n. 396.
Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade militari. Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944, n. 397.
Concessione di anticipazioni alle imprese elettriche. Pag. 2

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 398.
Cambiamento della denominazione dell'« Istituto superiore di guerra » . . . . . Pag. 3

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1944.
Scioglimento degli organi dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede in Roma e nomina del commissario e del vice commissario straordinari. Pag. 3

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Comunicato riguardante i prezzi dei combustibili solidi. Pag. 4

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 ottobre 1944, n. 396.

Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade militari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 600 milioni per la esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade che, a giudizio dei comandi competenti, rivestano interesse militare.

Art. 2.

La ripartizione della spesa di cui al precedente articolo, in rapporto ai lavori da eseguire, sarà stabilita dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I lavori che, a richiesta dei comandi militari competenti, rivestono carattere di urgenza o di riservatezza, possono essere eseguiti secondo le norme dell'articolo 50 lett. *c*) del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con il R. decreto 17 marzo 1932, n. 365.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad inscrivere con propri decreti le somme occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in relazione al fabbisogno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 91. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944, n. 397.
Concessione di anticipazioni alle imprese elettriche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di

Art. 2.

Il riparto della somma di cui all'art. 1 tra le regioni delle Provincie liberate e restituite all'amministrazione del Governo italiano alla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà effettuato in base a programma da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, gli istituti di credito possono essere autorizzati ad effettuare anticipazioni a favore delle imprese elettriche, che abbiano richiesto il finanziamento a norma del decreto-legge Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 non oltre il 75% dell'importo del finanziamento come sopra richiesto.

In detto decreto saranno stabiliti il tasso d'interesse e le altre condizioni del rimborso da effettuarsi in sede di concessione del finanziamento definitivo. Ove questo non venga definito entro un anno dalle eseguite operazioni, il rimborso sarà effettuato dallo Stato alla scadenza del termine predetto, salvo rivalsa nei modi stabiliti nel decreto di cui sopra.

Art. 4.

Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro è autorizzato, solo quando motivi di urgenza non consentano il ricorso alle operazioni di cui all'articolo precedente, a concedere con propri decreti dirette antipazioni non oltre il 75 % dell'importo degli stati di avanzamento dei lavori vistati dall'Ufficio del genio civile competente per territorio.

Il rimborso allo Stato di dette anticipazioni e dei relativi interessi sarà effettuato all'atto del finanziamento definitivo in base alle condizioni che saranno stabilite nel decreto anzidetto.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178016

previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in relazione al fabbisogno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 92. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944, n. 397.

Concessione di anticipazioni alle imprese elettriche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I finanziamenti previsti dal decreto-legge Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 sono riservati fino alla concorrenza di lire 500 milioni a favore di imprese elettriche per lavori urgenti interessanti le riparazioni degli impianti danneggiati da fatto di guerra.

certo con quello per il tesoro, gli istituti di credito possono essere autorizzati ad effettuare anticipazioni a favore delle imprese elettriche, che abbiano richiesto il finanziamento a norma del decreto-legge Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 non oltre il 75% dell'importo del finanziamento come sopra richiesto.

In detto decreto saranno stabiliti il tasso d'interesse e le altre condizioni del rimborso da effettuarsi in sede di concessione del finanziamento definitivo. Ove questo non venga definito entro un anno dalle eseguite operazioni, il rimborso sarà effettuato dallo Stato alla scadenza del termine predetto, salvo rivalsa nei modi stabiliti nel decreto di cui sopra.

Art. 4.

Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro è autorizzato, solo quando motivi di urgenza non consentano il ricorso alle operazioni di cui all'articolo precedente, a concedere con propri decreti dirette antipazioni non oltre il 75 % dell'importo degli stati di avanzamento dei lavori vistati dall'Ufficio del genio civile competente per territorio.

Il rimborso allo Stato di dette anticipazioni e dei relativi interessi sarà effettuato all'atto del finanziamento definitivo in base alle condizioni che saranno stabilite nel decreto anzidetto.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 novemebre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 93. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 398.

Cambiamento della denominazione dell'« Istituto superiore di guerra ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto superiore di guerra, di cui all'art. 7 della legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, riassume la denominazione di « Scuola di guerra ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 94. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1944.

Scioglimento degli organi dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede in Roma e nomina del commissario e del vice commissario straordinari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il provvedimento adottato il 9 agosto 1944 dalla Sottocommissione finanziaria del Comando Alleato di Controllo per la gestione straordinaria dell'Istituto anzidetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 12 settembre 1944, n. 222, che estende alle aziende ed agli istituti di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari degli enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede a Roma, indicati alle lettere *b*), *c*) e *d*) dello statuto di detto Ente sono sciolti.

Art. 2.

Il gr. uff. dott. Icilio Rossi Fortunato è nominato commissario straordinario dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede a Roma, con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato centrale di credito.

Art. 3.

Il commissario sarà coadiuvato nelle sue funzioni da un vice commissario, il quale lo sostituirà in caso di impedimento od assenza ed a cui il commissario stesso potrà, con propria deliberazione, delegare parte dei suoi poteri.

A vice commissario viene nominato il dott. Amedeo Calvano.

Art. 4.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea generale dei partecipanti che sarà convocata, appena possibile, ai fini della ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 978016

mento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto superiore di guerra, di cui all'art. 7 della legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, riassume la denominazione di « Scuola di guerra ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 94. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1944.

Scioglimento degli organi dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede in Roma e nomina del commissario e del vice commissario straordinari.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede a Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 27 novembre 1939;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede a Roma, indicati alle lettere *b*), *c*) e *d*) dello statuto di detto Ente sono sciolti.

Art. 2.

Il gr. uff. dott. Icilio Rossi Fortunato è nominato commissario straordinario dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede a Roma, con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato centrale di credito.

Art. 3.

Il commissario sarà coadiuvato nelle sue funzioni da un vice commissario, il quale lo sostituirà in caso di impedimento od assenza ed a cui il commissario stesso potrà, con propria deliberazione, delegare parte dei suoi poteri.

A vice commissario viene nominato il dott. Amedeo Calvano.

Art. 4.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea generale dei partecipanti che sarà convocata, appena possibile, ai fini della ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 ottobre 1944

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Comunicato riguardante i prezzi dei combustibili solidi

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi e in relazione agli accordi intervenuti con la Commissione Alleata, con decorrenza dalle consegne effettuate dal 1° ottobre 1944 in poi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, ha fissato come appresso i prezzi massimi di vendita dal produttore al grossista o al consumatore dei seguenti combustibili solidi:

1. — *Carbone sardo Sulcis:*

pezzatura (oltre 10 mm.): franco vagone o automezzo miniera, L. 1050; f.o.b. Sant'Antioco, L. 1150; c.i.f. porti italiani, L. 1550 alla tonn. metrica;

minuto (da 0 a 10 mm.): franco vagone o automezzo miniera, L. 950; f.o.b. Sant'Antioco, L. 1050; c.i.f. porti italiani, L. 1450 alla tonn. metrica.

Per le consegne su vagone porti italiani, i prezzi c.i.f. vanno maggiorati di L. 100 alla tonnellata.

2. — *Ligniti picee:*

a) ligniti picee con non meno di 5000 calorie:

pezzatura (sopra 10 mm.) L. 1200 alla tonn. metrica;

minuto (da 0 a 10 mm.) L. 1060 alla tonn. metrica;

b) ligniti picee sotto 5000 calorie:

pezzatura (oltre 10 mm.) L. 1100 alla tonn. metrica;

minuto (da 0 a 10 mm.) L. 950 alla tonn. metrica.

I suddetti prezzi s'intendono per merce caricata su mezzo di trasporto sul piazzale della miniera.

3. — *Ligniti xiloidi:*

Per la lignite xiloide estratta dalle miniere di Aspra Rocca Antica, Morgnano, Carlaro, Casa Loto, Colle dell'Oro, Collazzone, Branca, Padule e Gualdo Cattaneo vengono fissati i seguenti prezzi per lignite mercantile (pulita e vagliata):

a) lignite con umidità non superiore al 50 %:

pezzatura (oltre 10 mm.) L. 775 alla tonn. metrica;

minuto (da 0 a 10 mm.) L. 650 alla tonn. metrica;

b) lignite essiccata naturalmente con umidità non superiore al 32 %:

pezzatura (oltre 10 mm.) L. 925 alla tonn. metrica;

minuto (da 0 a 10 mm.) L. 775 alla tonn. metrica.

I suddetti prezzi s'intendono per merce caricata su mezzo di trasporto sul piazzale della miniera.

4. — Per le vendite al consumo a mezzo dei commercianti, i Comitati provinciali dei prezzi fisseranno i prezzi tenendo presenti le disposizioni precedentemente impartite. Il compenso per il grossista non dovrà superare L. 30 alla tonn.

Detto compenso è unico, cosicchè qualora più ditte svolgano tale funzione per la stessa merce, il compenso unico deve essere ripartito fra di loro, con assoluto divieto di far gravare sul consumatore un onere maggiore di quello previsto, anche se avvengano vari passaggi di merce fra grossisti.

5. — Il compenso per il commerciante al minuto sarà determinato dai Comitati provinciali dei prezzi.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1545
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Giovedì, 4 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 300; » semestrale » 150; » trimestrale » 80; Un fascicolo . . » 5
All'Estero: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 300; » trimestrale » 150; Un fascicolo . . » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 200 —; » semestrale . . . . » 100 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . L. 400 —; » semestrale . . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 60; Un fascicolo . . » 5
All'Estero: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 10

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 dicembre 1944, n. 399.
Disciplina delle iscrizioni provvisorie della imposta di ricchezza mobile e della imposta ordinaria sul patrimonio. Pag. 5

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 dicembre 1944, n. 400.
Provvedimenti per la Regia guardia di finanza . Pag. 6

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1944.
Nomina del liquidatore della Cooperativa agricola con sede in Roccamena (Palermo) . . . . . Pag. 8

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.
Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo) . . . . . Pag. 8

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1944.
Modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per l'anno 1945 per determinate categorie di atti economici. Pag. 9

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 dicembre 1944, n. 399.

Disciplina delle iscrizioni provvisorie della imposta di ricchezza mobile e della imposta ordinaria sul patrimonio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1661;

Visto il testo di disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visto il R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 662;

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1887, ed il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 120, convertiti nella legge 8 giugno 1936, n. 1231;

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1540

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 300; » semestrale » 150; » trimestrale » 80; Un fascicolo . . » 5
All'Estero: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 300; » trimestrale » 150; Un fascicolo . . » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . . . . L. 200 —; » semestrale . . . . » 100 —; Un fascicolo - Prezzi vari

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . . . L. 100; » semestrale » 60; Un fascicolo . . » 5
All'Estero: » semestrale » 120; Un fascicolo . . » 10

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

All'Estero: Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 dicembre 1944, n. 399.
Disciplina delle iscrizioni provvisorie della imposta di ricchezza mobile e della imposta ordinaria sul patrimonio. Pag. 5

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 dicembre 1944, n. 400.
Provvedimenti per la Regia guardia di finanza . Pag. 6

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1944.
Nomina del liquidatore della Cooperativa agricola con sede in Roccamena (Palermo) . . . . . Pag. 8

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.
Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo) . . . . . Pag. 8

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1944.
Modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per l'anno 1945 per determinate categorie di atti economici. Pag. 9

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 12

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 12

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 dicembre 1944, n. 399.

Disciplina delle iscrizioni provvisorie della imposta di ricchezza mobile e della imposta ordinaria sul patrimonio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1661;

Visto il testo di disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visto il R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 662;

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1887, ed il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 120, convertiti nella legge 8 giugno 1936, n. 1231;

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 89;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Per le società ed enti tassabili in base a bilancio, con sede nel territorio liberato, non aventi in località ancora occupate dal nemico sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, stabilimenti, ma a carico dei quali non possa procedersi ad accertamento difinitivo di conguaglio per l'anno 1943 e successivi sulla base del relativo bilancio di competenza regolarmente approvato, l'iscrizione provvisoria, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile categoria *B*, per l'anno 1945 e successivi è eseguita per il reddito provvisoriamente iscritto nell'anno precedente, salvo all'Ufficio la facoltà di ridurre il reddito stesso sulla scorta del bilancio non approvato.

Art. 2.

La norma di cui all'articolo precedente si applica anche per le società ed enti con sede nel territorio liberato, aventi in località ancora occupate dal nemico sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, stabilimenti, salva all'Ufficio distrettuale la facoltà di ridurre la cifra di reddito provvisoriamente iscritta per l'anno precedente, sulla scorta — in mancanza di bilancio — di dati e documenti che siano forniti dalle società ed enti interessati.

Art. 3.

Le aziende industriali e commerciali gestite da persone fisiche, da ditte e da società personali, aventi il domicilio o la sede nel territorio non ancora liberato e che posseggano nel territorio liberato sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, stabilimenti, devono corrispondere in via provvisoria, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la liberazione, l'imposta di ricchezza mobile categoria *B*, sui redditi derivanti dall'attività svolta nel territorio liberato, salvo conguaglio sulla base dell'accertamento da eseguire con riguardo all'attività complessiva dell'azienda.

Ai fini dell'accertamento provvisorio, il curatore speciale o il commissario nominato ai sensi del R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, o, in mancanza, chi comunque rappresenti il contribuente nel territorio liberato deve presentare all'ufficio nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento più importante la dichiarazione dei redditi derivanti dall'attività svolta nel territorio liberato, nel termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'accertamento.

Ai fini dell'accertamento di conguaglio di cui al primo comma del presente articolo, i contribuenti devono presentare apposita dichiarazione nel termine di sei mesi dal giorno in cui sarà avvenuta la liberazione del territorio, in cui essi hanno il domicilio o la sede centrale, nonchè di quello in cui sono situate tutte le sedi secondarie.

Art. 4.

sono situate. A tal fine, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il curatore o il commissario nominato ai sensi del R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, o, in mancanza, chi comunque rappresenta il contribuente nel territorio liberato è tenuto a presentare, per l'anno 1943, la dichiarazione all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento più importante.

Sulla base di detta dichiarazione l'Ufficio distrettuale forma un ruolo speciale, riscuotibile in unica soluzione alla più prossima scadenza.

Nel termine ordinario stabilito per la dichiarazione di conguaglio relativa all'anno 1944 e successivi, le persone indicate nel primo comma presenteranno la dichiarazione dei redditi corrisposti dalle sedi secondarie, filiali, rappresentanze, agenzie, stabilimenti situati nel territorio liberato.

Sulla base di tale dichiarazione l'Ufficio forma un ruolo straordinario, riscuotibile in unica soluzione, per l'anno 1944, nonchè il ruolo normale per l'anno 1945 e successivi.

Art. 5.

Per le società ed enti indicati agli articoli 1 e 2, l'imposta ordinaria sul patrimonio dall'anno 1945 è applicata, in via provvisoria, per il valore iscritto per l'anno precedente, salva all'Ufficio distrettuale la facoltà di ridurre tale valore, in conformità a quanto stabilito negli articoli sopra citati.

Art. 6.

Per le aziende indicate all'art. 3 l'imposta ordinaria sul patrimonio è applicata, in via provvisoria, sui cespiti esistenti nel territorio liberato, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la liberazione.

Per l'accertamento provvisorio e di conguaglio si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo sopra citato.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 98. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 dicembre 1944, n. 400.
Provvedimenti per la Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178016

Art. 2.

La norma di cui all'articolo precedente si applica anche per le società ed enti con sede nel territorio liberato, aventi in località ancora occupate dal nemico sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, stabilimenti, salva all'Ufficio distrettuale la facoltà di ridurre la cifra di reddito provvisoriamente iscritta per l'anno precedente, sulla scorta — in mancanza di bilancio — di dati e documenti che siano forniti dalle società ed enti interessati.

Art. 3.

Le aziende industriali e commerciali gestite da persone fisiche, da ditte e da società personali, aventi il domicilio o la sede nel territorio non ancora liberato e che posseggano nel territorio liberato sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, stabilimenti, devono corrispondere in via provvisoria, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la liberazione, l'imposta di ricchezza mobile categoria *B*, sui redditi derivanti dall'attività svolta nel territorio liberato, salvo conguaglio sulla base dell'accertamento da eseguire con riguardo all'attività complessiva dell'azienda.

Ai fini dell'accertamento provvisorio, il curatore speciale o il commissario nominato ai sensi del R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, o, in mancanza, chi comunque rappresenti il contribuente nel territorio liberato deve presentare all'ufficio nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento più importante la dichiarazione dei redditi derivanti dall'attività svolta nel territorio liberato, nel termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'accertamento.

Ai fini dell'accertamento di conguaglio di cui al primo comma del presente articolo, i contribuenti devono presentare apposita dichiarazione nel termine di sei mesi dal giorno in cui sarà avvenuta la liberazione del territorio, in cui essi hanno il domicilio o la sede centrale, nonchè di quello in cui sono situate tutte le sedi secondarie.

Art. 4.

I contribuenti domiciliati nel territorio non ancora liberato e le società ed enti con sede nel territorio medesimo, che abbiano nel territorio liberato sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, stabilimenti, devono in via provvisoria, l'imposta di ricchezza mobile delle categorie C^2 e *D* sui redditi corrisposti ai propri dipendenti dalle sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze e stabilimenti dall'epoca in cui è avvenuta la liberazione del territorio in cui dette sedi secondarie razione dei redditi corrisposti dalle sedi secondarie, filiali, rappresentanze, agenzie, stabilimenti situati nel territorio liberato.

Sulla base di tale dichiarazione l'Ufficio forma un ruolo straordinario, riscuotibile in unica soluzione, per l'anno 1944, nonchè il ruolo normale per l'anno 1945 e successivi.

Art. 5.

Per le società ed enti indicati agli articoli 1 e 2, l'imposta ordinaria sul patrimonio dall'anno 1945 è applicata, in via provvisoria, per il valore iscritto per l'anno precedente, salva all'Ufficio distrettuale la facoltà di ridurre tale valore, in conformità a quanto stabilito negli articoli sopra citati.

Art. 6.

Per le aziende indicate all'art. 3 l'imposta ordinaria sul patrimonio è applicata, in via provvisoria, sui cespiti esistenti nel territorio liberato, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la liberazione.

Per l'accertamento provvisorio e di conguaglio si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo sopra citato.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 98. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 dicembre 1944, n. 400.
Provvedimenti per la Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2115;
Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2329;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 234;
Vista la legge 26 marzo 1942, n. 307;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per far fronte alle esigenze del servizio d'istituto e di ordine pubblico nei territori liberati è autorizzato un reclutamento di sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza nella seguente misura:
300 sottobrigadieri in servizio effettivo;
4000 finanzieri in servizio effettivo.
Alla cessazione dell'attuale stato di guerra sarà provveduto al riassorbimento del personale eventualmente in soprannumero rispetto agli organici stabiliti dalla legge 20 marzo 1940, n. 234, con le vacanze esistenti a quella data e con quelle che si verificheranno successivamente.

Art. 2.

Il reclutamento dei militari di truppa di cui al precedente articolo si effettuerà:
1) per arruolamento volontario;
2) per opzione degli iscritti di leva e passaggio volontario dei militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.
Le opzioni ed i passaggi dei militari anzidetti nella Regia guardia di finanza sono subordinati all'assentimento dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Art. 3.

Ai militari della Regia guardia di finanza che, arruolatisi in base a quanto disposto nei precedenti articoli, contraggono la ferma triennale, verrà corrisposto un premio di arruolamento di L. 3000.

Art. 4.

In deroga alle disposizioni vigenti, tutti i sottufficiali e militari di truppa che ottengono, al termine della ferma, di continuare il servizio, conseguiranno per la prima rafferma triennale un premio di L. 3000, aumentato a L. 5000 per le successive due rafferme triennali.
Tali premi verranno corrisposti al termine di ciascuna rafferma, nei modi previsti dalle disposizioni in vigore.

Restano pertanto abrogati l'art. 3 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2329, e la legge 26 marzo 1942, n. 307.
Con decreto del Ministro per il tesoro sarà annualmente determinata la somma che lo Stato deve rimborsare al Fondo massa della Regia guardia di finanza per la fornitura ai militari del Corpo degli oggetti di vestiario e di corredo in conformità a quanto disposto col presente articolo.

Art. 6.

E' concessa agli ufficiali della Regia guardia di finanza una indennità straordinaria giornaliera per servizi di polizia tributaria, nella seguente misura:

Generale di divisione	L.	47 —
Generale di brigata	»	42 —
Colonnelli	»	39,50
Tenenti colonnelli, maggiori e primi capitani	»	34,50
Capitani e primi tenenti	»	29,50
Tenenti	»	24,50
Sottotenenti	»	22 —

Art. 7.

Salvo il diritto di percepire il trattamento più favorevole l'indennità di cui all'articolo precedente non è cumulabile con le seguenti:
a) soprassoldo di operazioni intero o ridotto e razione viveri giornaliera;
b) premio speciale a favore del personale che non beneficia di alcun trattamento economico di guerra di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 399;
c) indennità di fuori residenza di cui all'art. 49 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;
d) premi di operosità e rendimento anche se concessi a titolo di remunerazione speciale;
e) indennità eventuali (missione, marcia, missione all'estero, etc.).

Art. 8.

Ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, per le effettive giornate di presenza in servizio, viene corrisposta una speciale indennità giornaliera di polizia tributaria, cumulabile con le altre indennità nella seguente misura:

finanzieri	L.	21
appuntati	»	24
sottobrigadieri	»	25
brigadieri	»	27
marescialli dei tre gradi	»	30

Art. 9.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 6 e 8 non sono dovute:
a) ai puniti con rimprovero solenne (per 40 giorni a datare da quello in cui venne inflitta la punizione);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

Art. 1.

Per far fronte alle esigenze del servizio d'istituto e di ordine pubblico nei territori liberati è autorizzato un reclutamento di sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza nella seguente misura:

300 sottobrigadieri in servizio effettivo;

4000 finanzieri in servizio effettivo.

Alla cessazione dell'attuale stato di guerra sarà provveduto al riassorbimento del personale eventualmente in soprannumero rispetto agli organici stabiliti dalla legge 20 marzo 1940, n. 234, con le vacanze esistenti a quella data e con quelle che si verificheranno successivamente.

Art. 2.

Il reclutamento dei militari di truppa di cui al precedente articolo si effettuerà:

1) per arruolamento volontario;

2) per opzione degli iscritti di leva e passaggio volontario dei militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Le opzioni ed i passaggi dei militari anzidetti nella Regia guardia di finanza sono subordinati all'assentimento dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Art. 3.

Ai militari della Regia guardia di finanza che, arruolatisi in base a quanto disposto nei precedenti articoli, contraggono la ferma triennale, verrà corrisposto un premio di arruolamento di L. 3000.

Art. 4.

In deroga alle disposizioni vigenti, tutti i sottufficiali e militari di truppa che ottengono, al termine della ferma, di continuare il servizio, conseguiranno per la prima rafferma triennale un premio di L. 3000, aumentato a L. 5000 per le successive due rafferme triennali.

Tali premi verranno corrisposti al termine di ciascuna rafferma, nei modi previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 5.

Ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza è corrisposto il vitto in natura od in contanti. Agli stessi sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni.

La spesa per la somministrazione del vestiario ai sottufficiali e militari di truppa verrà effettuata con prelevamenti dal Fondo massa della Regia guardia di finanza.

servizi di polizia tributaria, nella seguente misura:

Generale di divisione	L.	47 —
Generale di brigata	»	42 —
Colonnelli	»	39,50
Tenenti colonnelli, maggiori e primi capitani	»	34,50
Capitani e primi tenenti	»	29,50
Tenenti	»	24,50
Sottotenenti	»	22 —

Art. 7.

Salvo il diritto di percepire il trattamento più favorevole l'indennità di cui all'articolo precedente non è cumulabile con le seguenti:

a) soprassoldo di operazioni intero o ridotto e razione viveri giornaliera;

b) premio speciale a favore del personale che non beneficia di alcun trattamento economico di guerra di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 399;

c) indennità di fuori residenza di cui all'art. 49 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;

d) premi di operosità e rendimento anche se concessi a titolo di remunerazione speciale;

e) indennità eventuali (missione, marcia, missione all'estero, etc.).

Art. 8.

Ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, per le effettive giornate di presenza in servizio, viene corrisposta una speciale indennità giornaliera di polizia tributaria, cumulabile con le altre indennità nella seguente misura:

finanzieri	L. 21
appuntati	» 24
sottobrigadieri	» 25
brigadieri	» 27
marescialli dei tre gradi	» 30

Art. 9.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 6 e 8 non sono dovute:

a) ai puniti con rimprovero solenne (per 40 giorni a datare da quello in cui venne inflitta la punizione);

b) ai puniti di fortezza o di arresti, sala o camera di punizione semplice e di rigore per la durata della punizione stessa;

c) ai militari in attesa di giudizio, salvo il diritto di percepire le indennità maturate nel caso di assoluzione o proscioglimento dall'imputazione, quando al procedimento penale non segue il licenziamento od il procedimento disciplinare ovvero questo si concluda senza alcuna sanzione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

d) ai sottoposti a consiglio o commissione di disciplina, salvo il diritto a percepire le indennità maturate nel caso di proscioglimento dell'addebito;

e) ai degenti in ospedale o altri luoghi di cura per qualsiasi motivo per la durata del ricovero;

f) ai militari assenti dal servizio per licenza o per qualsiasi altro motivo, per la durata dell'assenza.

Art. 10.

Le indennità previste dal presente decreto sono sottoposte alle normali ritenute di legge per gli ufficiali e sottufficiali, mentre sono esenti da ogni ritenuta per gli appuntati e finanzieri.

Art. 11.

Il Comandante generale del Corpo ha facoltà di trattenere in servizio, sino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale guerra, i marescialli maggiori che abbiano compiuto trenta anni di servizio e gli altri sottufficiali che abbiano compiuto venticinque anni di servizio, sempre che gli stessi siano stati segnalati dai diretti superiori quali elementi di ottimo rendimento.

Art. 12.

I sottufficiali della Regia guardia di finanza richiamati o trattenuti alle armi possono riottenere la riammissione nel Corpo, vincolandosi a nuove ferme triennali, purchè siano celibi o vedovi senza prole, non abbiano oltrepassato il trentacinquesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 2 e quelle di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568.

Art. 14.

Fermo restando il disposto del precedente art. 13, i sottufficiali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto trovansi già nella posizione del servizio sedentario, potranno rimanere in servizio per tutta la durata dell'attuale guerra e sino a sei mesi dopo, sempre che ne siano ritenuti meritevoli.

Art. 15.

Le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 hanno effetto dal primo aprile 1944.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1944.

Nomina del liquidatore della Cooperativa agricola con sede in Roccamena (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 settembre 1942, n. 1620, con il quale l'avv. Gioacchino Failla Guerrieri è stato nominato liquidatore della Cooperativa agricola con sede in Roccamena (Palermo) ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto liquidatore dell'azienda suindicata;

Decreta:

L'avv. Antonio Gullo di Diego è nominato liquidatore della Cooperativa agricola avente sede in Roccamena (Palermo) — in sostituzione dell'avv. Gioacchino Failla Guerrieri — ai sensi del menzionato art. 86 *bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(9)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori in Castelbuono (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'eser-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gli appuntati e finanzieri.

Art. 11.

Il Comandante generale del Corpo ha facoltà di trattenere in servizio, sino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale guerra, i marescialli maggiori che abbiano compiuto trenta anni di servizio e gli altri sottufficiali che abbiano compiuto venticinque anni di servizio, sempre che gli stessi siano stati segnalati dai diretti superiori quali elementi di ottimo rendimento.

Art. 12.

I sottufficiali della Regia guardia di finanza richiamati o trattenuti alle armi possono riottenere la riammissione nel Corpo, vincolandosi a nuove ferme triennali, purchè siano celibi o vedovi senza prole, non abbiano oltrepassato il trentacinquesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 2 e quelle di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568.

Art. 14.

Fermo restando il disposto del precedente art. 13, i sottufficiali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto trovansi già nella posizione del servizio sedentario, potranno rimanere in servizio per tutta la durata dell'attuale guerra e sino a sei mesi dopo, sempre che ne siano ritenuti meritevoli.

Art. 15.

Le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 hanno effetto dal primo aprile 1944.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 3. — PETIA

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 settembre 1942, n. 1620, con il quale l'avv. Gioacchino Failla Guerrieri è stato nominato liquidatore della Cooperativa agricola con sede in Roccamena (Palermo) ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto liquidatore dell'azienda suindicata;

Decreta:

L'avv. Antonio Gullo di Diego è nominato liquidatore della Cooperativa agricola avente sede in Roccamena (Palermo) — in sostituzione dell'avv. Gioacchino Failla Guerrieri — ai sensi del menzionato art. 86 *bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(9)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori in Castelbuono (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 aprile 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178016

Veduti i provvedimenti in data 3 novembre 1941, n. 3339, e 29 gennaio 1943, n. 3818, con i quali i signori avv. Antonio Gaspare Rubino e avv. Antonio Di Giovanni sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza dela Cassa rurale suddetta;

Considerata l'opportunità di provvedere d'urgenza alla sostituzione dei suddetti membri;

Decreta:

I signori cav. uff. rag. Luigi Mirabella fu Francesco e dott. Filippo Giganti di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo) — in sostituzione dei signori avv. Antonio Gaspare Rubino e avv. Antonio Di Goivanni — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(3)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1944.

Modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per l'anno 1945 per determinate categorie di atti economici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Ritenuta l'opportunità di stabilire particolari modalità ai fini della corresponsione nell'anno 1945 dell'imposta sull'entrata per le entrate derivanti dal commercio di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, dall'artigianato ambulante, da prestazioni al dettaglio, dalla gestione di pubblici esercizi; dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza e da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole, dall'esercizio di professioni, di agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambiavalute e dall'esercizio di assicurazione del bestiame da parte di associazioni mutue;

Decreta:

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca.

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto della immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

[illegible] dei detti prodotti da parte di commercianti, caffè, pasticcerie, collegi e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

d) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

f) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

g) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi ne effettua la esportazione.

Art. 2.

I prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo, sono i seguenti:

fiori freschi;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra simile soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca sgusciata ed esclusi i legumi secchi ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, esclusi quello secco, quello salato e quello comunque conservato.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dall'art. 1 l'imposta sulla entrata si corrisponde:

1) per quelli indicati alla lettera *a*): nella misura del 7 %, mediante il pagamento, al competente Ufficio del registro, di canoni provvisori soggetti a conguaglio, ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dai successivi articoli 10 e 12;

2) per quelli indicati alla lettera *b*): nella misura dell'8 % e nei modi e termini normali, in base al documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare a cura del venditore e, nei casi in cui questi non vi provveda, a cura dell'acquirente;

3) per quelli indicati alle lettere *c*), *d*), *e*): nella misura del 4 % e nei modi e termini normali, in base al documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare a cura del venditore e, nei casi in cui questi non vi provveda, a cura dell'acquirente;

4) per quelli indicati alla lettera *f*): nella misura del 4 % all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati ed in aggiunta all'imposta dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi;

5) per quelli indicati alla lettera *g*): nella misura del 4 % e nei modi normali, in base al prezzo di acqui-

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785016

teri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(3)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1944.

Modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per l'anno 1945 per determinate categorie di atti economici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Ritenuta l'opportunità di stabilire particolari modalità ai fini della corresponsione nell'anno 1945 dell'imposta sull'entrata per le entrate derivanti dal commercio di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, dall'artigianato ambulante, da prestazioni al dettaglio, dalla gestione di pubblici esercizi; dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza e da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole, dall'esercizio di professioni, di agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambiavalute e dall'esercizio di assicurazione del bestiame da parte di associazioni mutue;

Decreta:

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca.

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto della immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) la vendita dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti, con negozio fisso od ambulanti, che provvedono esclusivamente o prevalentemente alla vendita dei prodotti stessi;

b) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti che ne effettuano la rivendita, in via accessoria, insieme ad altri generi e prodotti;

c) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoI prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo, sono i seguenti:

fiori freschi;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra simile soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca sgusciata ed esclusi i legumi secchi ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, esclusi quello secco, quello salato e quello comunque conservato.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dall'art. 1 l'imposta sulla entrata si corrisponde:

1) per quelli indicati alla lettera *a*): nella misura del 7 %, mediante il pagamento, al competente Ufficio del registro, di canoni provvisori soggetti a conguaglio, ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dai successivi articoli 10 e 12;

2) per quelli indicati alla lettera *b*): nella misura dell'8 %, e nei modi e termini normali, in base al documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare a cura del venditore e, nei casi in cui questi non vi provveda, a cura dell'acquirente;

3) per quelli indicati alle lettere *c*), *d*), *e*): nella misura del 4 % e nei modi e termini normali, in base al documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare a cura del venditore e, nei casi in cui questi non vi provveda, a cura dell'acquirente;

4) per quelli indicati alla lettera *f*): nella misura del 4 % all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati ed in aggiunta all'imposta dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi;

5) per quelli indicati alla lettera *g*): nella misura del 4 % e nei modi normali, in base al prezzo di acquisto, su apposito documento da emettersi a cura dell'esportatore entro cinque giorni dall'effettuata esportazione.

Art. 4.

L'imposta assoluta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti ortoflo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rofrutticoli e della pesca, esclusa peraltro l'importazione dei prodotti stessi, per la quale è dovuta l'imposta nella misura normale del 4 %.

Le note o fatture che siano rilasciate per i passaggi degli accennati prodotti, per i quali non è dovuta l'imposta, sono soggette alla tassa di bollo ordinaria di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Pubblici esercizi - Artigianato ambulante - Prestazioni al dettaglio - Trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole - Professioni - Agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute.

Art. 5.

Per le entrate derivanti dalla gestione dei pubblici esercizi, salvo quanto disposto dal successivo art. 13, dall'artigianato ambulante, dalle prestazioni al dettaglio, dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole e dall'esercizio di professioni in genere, agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambiavalute, l'imposta, nella normale misura del 4 %, si corrisponde mediante il pagamento al competente Ufficio del registro di canoni provvisori soggetti a conguaglio, ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dai successivi articoli 10 e 12.

Art. 6.

Gli esercizi pubblici nei confronti dei quali trova applicazione lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 sono i seguenti:

caffè e bar, anche per i servizi accessori (sale da bigliardo, sale da giuoco, ecc.);

birrerie, bottiglierie, gelaterie;

rivendite di vino provviste della licenza di pubblica sicurezza;

rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili;

ristoranti, trattorie, osterie, compresi i ristoranti di stazione;

pasticcerie e confetterie, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutti i prodotti che smerciano;

latterie con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutte le somministrazioni e vendite, escluse le vendite da asporto di latte alimentare;

chioschi, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per la mescita di bevande o per la somministrazione di generi alimentari;

sale da bigliardo non annesse a caffè, bar e simili;

stabilimenti balneari;

case di meretricio.

Tale regime d'imposizione si applica anche per i bar, caffè e simili annessi a negozi per la vendita al minuto

Parimenti il suddetto regime d'imposizione si rende applicabile nei confronti:

a) dei ristoranti, caffè e bar situati nell'interno di alberghi, pensioni, circoli, luoghi di pubblico spettacolo, campi di corse e simili, ferma restando la corresponsione dell'imposta nei modi normali stabiliti dalla legge per le altre entrate conseguite dall'esercizio;

b) delle trattorie con alloggio, tipiche dei piccoli centri, nelle quali generalmente si somministrano pasti e soltanto in via accessoria si dà alloggio al cliente, per tutta l'attività svolta, compresa quella alberghiera.

Per gli esercizi nei quali vengano dati spettacoli, concerti ed altri trattenimenti soggetti a diritto erariale, il canone d'imposta tanto provvisorio che definitivo, liquidato in base all'entrata lorda conseguita dall'esercente, a norma dei successivi articoli 10 e 11, è ridotta del 10 %, ed è dovuto indipendentemente dall'imposta afferente i detti spettacoli, concerti e trattenimenti, che si corrisponde in base alle norme di cui agli articoli 47 e 58, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 gli artigiani che provvedono alla vendita ambulante dei prodotti di propria fabbricazione (con posto fisso o girovaghi), qualunque sia la merce venduta ed il mezzo di cui si servono per la vendita (automezzo, carretto a mano od a cavallo, bicicletta, a braccio, a spalla, ecc.), od alla prestazione dei propri servizi ambulantemente (lustrascarpe, arrotini, ombrellai, calzolai, stagnai, fotografi, ecc.).

Gli artigiani che vendono ambulantemente, oltre ai prodotti di propria fabbricazione, anche merci acquistate presso terzi, debbono corrispondere l'imposta sull'entrata nei modi stabiliti dal presente decreto limitatamente alla vendita dei prodotti di propria fabbricazione, mentre per le vendite al minuto delle merci acquistate debbono assolvere il tributo giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 8.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata giusta le modalità stabilite dall'art. 5 gli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettaglio ai sensi dell'art. 33 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10 (barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure; sarti; fabbri; calzolai; stagnai; vetrai; maniscalchi; falegnami; orefici ed orologiai per i propri laboratori di riparazione; esercenti tintorie, lavanderie, stiratorie; meccanici e gestori di officine meccaniche; fotografi, pellicciai e modiste per i propri laboratori di riparazione e confezione su ordinazione; molini per la molitura di cereali per conto di terzi; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute.

Art. 5.

Per le entrate derivanti dalla gestione dei pubblici esercizi, salvo quanto disposto dal successivo art. 13, dall'artigianato ambulante, dalle prestazioni al dettaglio, dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole e dall'esercizio di professioni in genere, agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambiavalute, l'imposta, nella normale misura del 4 %, si corrisponde mediante il pagamento al competente Ufficio del registro di canoni provvisori soggetti a conguaglio, ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto e dallo stesso dichiarata, giusta le norme e modalità stabilite dai successivi articoli 10 e 12.

Art. 6.

Gli esercizi pubblici nei confronti dei quali trova applicazione lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 sono i seguenti:

caffè e bar, anche per i servizi accessori (sale da bigliardo, sale da giuoco, ecc.);

birrerie, bottiglierie, gelaterie;

rivendite di vino provviste della licenza di pubblica sicurezza;

rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili;

ristoranti, trattorie, osterie, compresi i ristoranti di stazione;

pasticcerie e confetterie, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutti i prodotti che smerciano;

latterie con o senza licenza di pubblica sicurezza, per tutte le somministrazioni e vendite, escluse le vendite da asporto di latte alimentare;

chioschi, con o senza licenza di pubblica sicurezza, per la mescita di bevande o per la somministrazione di generi alimentari;

sale da bigliardo non annesse a caffè, bar e simili;

stabilimenti balneari;

case di meretricio.

Tale regime d'imposizione si applica anche per i bar, caffè e simili annessi a negozi per la vendita al minuto di generi vari o che abbiano annessi negozi del genere. Peraltro per le vendite al minuto effettuate nei detti negozi l'imposta sull'entrata si corrisponde giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, mentre per le eventuali vendite fatte ad industriali, commercianti ed altri pubblici esercizi il tributo è dovuto nei modi e termini stabiliti dall'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

riale, il canone d'imposta tanto provvisorio che definitivo, liquidato in base all'entrata lorda conseguita dall'esercente, a norma dei successivi articoli 10 e 11, è ridotta del 10 %, ed è dovuto indipendentemente dall'imposta afferente i detti spettacoli, concerti e trattenimenti, che si corrisponde in base alle norme di cui agli articoli 47 e 58, ultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 gli artigiani che provvedono alla vendita ambulante dei prodotti di propria fabbricazione (con posto fisso o girovaghi), qualunque sia la merce venduta ed il mezzo di cui si servono per la vendita (automezzo, carretto a mano od a cavallo, bicicletta, a braccio, a spalla, ecc.), od alla prestazione dei propri servizi ambulantemente (lustrascarpe, arrotini, ombrellai, calzolai, stagnai, fotografi, ecc.).

Gli artigiani che vendono ambulantemente, oltre ai prodotti di propria fabbricazione, anche merci acquistate presso terzi, debbono corrispondere l'imposta sull'entrata nei modi stabiliti dal presente decreto limitatamente alla vendita dei prodotti di propria fabbricazione, mentre per le vendite al minuto delle merci acquistate debbono assolvere il tributo giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 8.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'entrata giusta le modalità stabilite dall'art. 5 gli esercenti arti e mestieri che effettuano prestazioni al dettaglio ai sensi dell'art. 33 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10 (barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure; sarti; fabbri; calzolai; stagnai; vetrai; maniscalchi; falegnami; orefici ed orologiai per i propri laboratori di riparazione; esercenti tintorie, lavanderie, stiratorie; meccanici e gestori di officine meccaniche; fotografi, pellicciai e modiste per i propri laboratori di riparazione e confezione su ordinazione; molini per la molitura di cereali per conto di terzi; frantoi per la spremitura delle olive per conto di terzi; forni per la cottura di pane ed altre vivande per conto di terzi, ecc., tanto se la prestazione è costituita dall'impiego di semplice mano d'opera, quanto se è costituita dall'impiego ad un tempo di mano d'opera e materiali).

Quando negli stessi locali in cui si esercita l'attività artigiana, si provvede anche alla vendita diretta di merci al pubblico, limitatamente a tali ven-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dite l'imposta si corrisponde giusta le norme di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 9.

Il regime d'imposizione stabilito dall'art. 5 si rende applicabile nei confronti dei professionisti e degli esercenti una qualunque professione, i cui redditi sono classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C^1, anche se l'attività professionale sia esercitata congiuntamente ad un'attività impiegatizia (avvocati e procuratori, architetti, chimici, dottori commercialisti, geometri, ingegneri, insegnanti privati di qualunque disciplina, comprese le arti belle, medici, notai, ostetriche, patrocinatori legali, periti esperti e stimatori, periti industriali, ragionieri, tecnici agricoli, veterinari, infermieri diplomati, attuari, ecc.).

Dichiarazioni - Liquidazione dell'imposta - Pagamento.

Art. 10.

Coloro che a norma dei precedenti articoli 3, n. 1, e 5, sono tenuti a corrispondere l'imposta in base a canoni provvisori soggetti a conguaglio con rapporto all'entrata lorda conseguita in dipendenza della loro attività, debbono presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio dell'anno 1945, una dichiarazione contenente l'indicazione della sede dell'esercizio, della natura dell'attività svolta e dell'ammontare dell'entrata lorda conseguita nell'anno 1944.

Per gli esercizi che iniziano l'attività nel corso dell'anno la dichiarazione di cui sopra dev'essere presentata entro un mese dall'inizio dell'attività stessa, indicando l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile in un anno.

L'imposta viene liquidata dall'Ufficio del registro in via provvisoria sulla base dell'entrata dichiarata, salvo conguaglio a fine d'anno. Ai fini di tale conguaglio i contribuenti debbono presentare al detto Ufficio, entro il mese di febbraio 1946, un prospetto delle entrate conseguite nell'anno 1945.

Art. 11.

Gli Uffici del registro in base alla dichiarazione presentata a norma del precedente art. 10 determinano il canone provvisorio per l'anno 1945, lo assumono in carico nelle proprie scritture e lo notificano al contribuente, con invito ad effettuarne il pagamento nelle rate e nei termini stabiliti dal successivo art. 12.

Per i contribuenti che non abbiano presentata la detta dichiarazione, gli Uffici del registro accertano e liquidano d'ufficio il canone d'imposta, e lo notificano all'interessato, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Sulla base delle entrate conseguite dal contribuente nell'anno 1945 e dallo stesso denunziate nel termine stabilito dall'ultimo comma del precedente articolo l'Ufficio del registro, in quattro rate trimestrali scadenti l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1945.

Peraltro, quando il canone non superi le L. 200, esso dev'essere corrisposto in unica soluzione entro il mese di marzo 1945.

Il pagamento del supplemento di canone dovuto in seguito al conguaglio del canone provvisorio dev'essere effettuato entro il mese di marzo 1946.

Mense militari - Cucine economiche
Mense, refettori e ristoranti aziendali e di fabbrica.

Art. 13.

Per le somministrazioni effettuate nelle mense militari gestite direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati (agenti carcerari, ecc.) e nelle cucine economiche gestite da enti di assistenza, tanto civili che religiosi, l'imposta sull'entrata per ciascuna mensa o cucina, è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per le mense gestite in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti	L. 150
da 5.001 a 50.000	» 300
da 50.001 a 500.000	» 450
superiore a 500.000	» 600

Per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica ovvero da organismi aventi personalità giuridica propria, creati dalle fabbriche o dalle aziende allo scopo di incrementare le opere sociali, culturali ed assistenziali dei propri dipendenti, come pure per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi popolari, l'imposta sull'entrata, per ciascuna mensa, refettorio o ristoratore, è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc., con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50	L. 150
da 51 » 100	» 250
» 101 » 500	» 500
» 501 » 1.000	» 1000
» 1.001 » 5.000	» 1500
» 5.001 » 10.000	» 2000
oltre 10.000	» 2500

Ai fini della liquidazione dei canoni d'imposta di cui sopra gl'interessati devono presentare al competente Ufficio del registro entro il mese di febbraio 1945 una dichiarazione dalla quale risultino gli elementi necessari per la determinazione del canone (generalità dell'ente o dell'azienda, popolazione del comune in cui è situato l'esercizio, numero dei dipendenti dell'azienda o della fabbrica, ecc.).

Il pagamento del canone dev'essere effettuato a mezzo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

tori commercialisti, geometri, ingegneri, insegnanti privati di qualunque disciplina, comprese le arti belle, medici, notai, ostetriche, patrocinatori legali, periti esperti e stimatori, periti industriali, ragionieri, tecnici agricoli, veterinari, infermieri diplomati, attuari, ecc.).

Dichiarazioni - Liquidazione dell'imposta - Pagamento.

Art. 10.

Coloro che a norma dei precedenti articoli 3, n. 1, e 5, sono tenuti a corrispondere l'imposta in base a canoni provvisori soggetti a conguaglio con rapporto all'entrata lorda conseguita in dipendenza della loro attività, debbono presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio dell'anno 1945, una dichiarazione contenente l'indicazione della sede dell'esercizio, della natura dell'attività svolta e dell'ammontare dell'entrata lorda conseguita nell'anno 1944.

Per gli esercizi che iniziano l'attività nel corso dell'anno la dichiarazione di cui sopra dev'essere presentata entro un mese dall'inizio dell'attività stessa, indicando l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile in un anno.

L'imposta viene liquidata dall'Ufficio del registro in via provvisoria sulla base dell'entrata dichiarata, salvo conguaglio a fine d'anno. Ai fini di tale conguaglio i contribuenti debbono presentare al detto Ufficio, entro il mese di febbraio 1946, un prospetto delle entrate conseguite nell'anno 1945.

Art. 11.

Gli Uffici del registro in base alla dichiarazione presentata a norma del precedente art. 10 determinano il canone provvisorio per l'anno 1945, lo assumono in carico nelle proprie scritture e lo notificano al contribuente, con invito ad effettuarne il pagamento nelle rate e nei termini stabiliti dal successivo art. 12.

Per i contribuenti che non abbiano presentata la detta dichiarazione, gli Uffici del registro accertano e liquidano d'ufficio il canone d'imposta, e lo notificano all'interessato, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Sulla base delle entrate conseguite dal contribuente nell'anno 1945 e dallo stesso denunziate nel termine stabilito dall'ultimo comma del precedente articolo l'Ufficio provvede al conguaglio del canone d'imposta dovuto per il detto anno.

Art. 12.

Il pagamento dei canoni provvisori d'imposta dovuti a norma dei precedenti articoli è effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente postale del competente Uf-

Art. 13.

Per le somministrazioni effettuate nelle mense militari gestite direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati (agenti carcerari, ecc.) e nelle cucine economiche gestite da enti di assistenza, tanto civili che religiosi, l'imposta sull'entrata per ciascuna mensa o cucina, è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per le mense gestite in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti	L.	150
da 5.001 a 50.000	»	300
da 50.001 a 500.000	»	450
superiore a 500.000	»	600

Per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica ovvero da organismi aventi personalità giuridica propria, creati dalle fabbriche o dalle aziende allo scopo di incrementare le opere sociali, culturali ed assistenziali dei propri dipendenti, come pure per le somministrazioni effettuate nelle mense, refettori e ristoratori gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi popolari, l'imposta sull'entrata, per ciascuna mensa, refettorio o ristoratore, è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc., con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50	L.	150
da 51 » 100	»	250
» 101 » 500	»	500
» 501 » 1.000	»	1000
» 1.001 » 5.000	»	1500
» 5.001 » 10.000	»	2000
oltre 10.000	»	2500

Ai fini della liquidazione dei canoni d'imposta di cui sopra gl'interessati devono presentare al competente Ufficio del registro entro il mese di febbraio 1945 una dichiarazione dalla quale risultino gli elementi necessari per la determinazione del canone (generalità dell'ente o dell'azienda, popolazione del comune in cui è situato l'esercizio, numero dei dipendenti dell'azienda o della fabbrica, ecc.).

Il pagamento del canone dev'essere effettuato a mezzo del servizio conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro. Per i canoni d'importo non superiore a L. 300 il versamento dev'essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 1945, mentre per i canoni eccedenti tale importo il versamento può effettuarsi in due rate uguali scadenti il 31 marzo ed il 31 luglio 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

Art. 14.

Quando la gestione delle mense, cucine, refettori e ristoratori di cui al precedente articolo sia data in appalto, l'imposta a cura dell'appaltatore si corrisponde in base al regime d'imposizione stabilito dall'art. 5.

Associazioni mutue assicurazione bestiame.

Art. 15.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1945 l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 6,75 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1946.

Art. 16.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1945.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1944

Il Ministro: PESENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Registro Finanze n. 2, foglio n. 304. — LESEN

(14)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto Luogotenenziale 1° settembre 1944, n. 233, concernente « Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza pei ricevitori postali e telegrafici » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1944, n. 80, all'art. unico, lettera *a*) ove è detto: « ...scelto fra estranei... » ecc., devesi leggere: « ...scelto *anche* fra estranei... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 95 del 16 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 28 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 NOVEMBRE 1944.

Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità per il personale provinciale delle imposte dirette.

(16)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 96 del 19 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 29 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(17)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14071

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 30 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero Abb. annuo L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero Abb. annuo L. 240
	» semestrale » 100	» semestrale » 200		» semestrale » 60	» semestrale » 120
	» trimestrale » 50	» trimestrale » 100		» trimestrale » 30	» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 4	Un fascicolo . » 8

Al solo «SOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . Abb. annuo . . . . L. 100 — Un fascicolo . Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale" alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1944, n. 391.
Disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato assunti con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici . . . . . Pag. 705

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 394.
Abrogazione del R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, concernente la istituzione del «capo del littorio» . Pag. 707

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, n. 395.
Istituzione del Ministero dell'Italia occupata . Pag. 707

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.
Variazione del prezzo di vendita del sale per uso industriale . . . . . Pag. 708

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 708

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1944, n. 391.

Disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato assunti con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

[illegible] Consiglio dei Ministri, Noi delegato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PUBBLICAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-504

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . Abb. annuo . . . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb. annuale**	**L.**	**300,70**
	„ semestrale	**„**	**150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb. annuale**	**L.**	**200,70**
	„ semestrale	**„**	**100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1944, n. 391.
Disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato assunti con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici . . . . . Pag. 705

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 dicembre 1944, n. 392.
Proroga dell'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, contenente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali . . . . . Pag. 706

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 dicembre 1944, n. 393.
Proroga dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalle leggi tributarie . . . . . Pag. 706

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 394.
Abrogazione del R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, concernente la istituzione del «capo del littorio» . Pag. 707

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, n. 395.
Istituzione del Ministero dell'Italia occupata . Pag. 707

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.
Variazione del prezzo di vendita del sale per uso industriale . . . . . Pag. 708

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 708

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1944, n. 391.

Disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato assunti con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2321;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 368;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a prendere in esame la situazione degli aiutanti applicati sistemati in ruolo in base al R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2321, ed a ricostruirne la carriera conferendo ad essi il grado che sarebbe spettato, tenuto conto dei precedenti di servizio, della preparazione professionale, e degli sviluppi di carriera degli aiutanti applicati, sistemati con lo stesso decreto nel personale delle stazioni.

Art. 2.

Le promozioni di cui all'articolo che precede saranno effettuate nei limiti delle vacanze esistenti nel grado da conferire ed avranno effetto economico dal giorno del conferimento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 89. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 dicembre 1944, n. 392.

Proroga dell'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, contenente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario [illegible] di concerto con i cessuali, eccettuate quelle riguardanti i termini e i procedimenti in materia tributaria, hanno effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

La disposizione del secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge suddetto si applica anche ai termini che siano stabiliti dal giudice.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PIENTE — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 95. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 dicembre 1944, n. 393.

Proroga dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalle leggi tributarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo di disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, sull'applicazione del contributo di miglioria;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 693, contenente proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;

Visto il regolamento sulla Lotteria ippica di Merano, approvato, con il R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674;

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215, relativo a temporanee sospensioni e proroghe di termini di decadenza e prescrizione in materia finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 243, contenente modificazioni in materia d'imposta di registro;

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, in materia di applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, con[illegible] in materia di imposta di registro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

degli sviluppi di carriera degli aiutanti applicati, sistemati con lo stesso decreto nel personale delle stazioni.

Art. 2.

Le promozioni di cui all'articolo che precede saranno effettuate nei limiti delle vacanze esistenti nel grado da conferire ed avranno effetto economico dal giorno del conferimento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre '944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 89. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 dicembre 1944, n. 392.

Proroga dell'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, contenente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, concernente la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini pro-

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 95. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 dicembre 1944, n. 393.

Proroga dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalle leggi tributarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo di disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;
Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, sull'applicazione del contributo di miglioria;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Vista la legge 4 luglio 1941, n. 693, contenente proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;
Visto il regolamento sulla Lotteria ippica di Merano, approvato, con il R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674;
Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215, relativo a temporanee sospensioni e proroghe di termini di decadenza e prescrizione in materia finanziaria;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 243, contenente modificazioni in materia d'imposta di registro;
Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, in materia di applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, contenente provvedimenti in materia di imposta di registro;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Ferme restando le norme emanate col decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, sono prorogati ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra i termini di prescrizione e di decadenza stabiliti per l'Amministrazione dello Stato ai fini dell'applicazione di tutte le imposte dirette, per l'applicazione e riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e per l'imposizione del contributo di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col suo concorso, fissato dagli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, compresi i termini non scaduti alla data dell'8 settembre 1943 e sospesi fino al 31 dicembre 1944 col R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1.

I contribuenti, che si siano trovati nella impossibilità, per cause dipendenti dallo stato di guerra, di osservare i termini portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto, relativi all'applicazione in loro confronto di una qualunque delle imposte dirette, possono chiedere all'ufficio competente per l'accertamento la riammissione nei termini stessi, salvo ricorso alle Commissioni amministrative.

I termini per il pagamento di tributi indicati al primo comma nei casi previsti dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi sino al 31 dicembre 1945.

Art. 2.

La proroga e la sospensione di cui all'articolo precedente sono estese ai termini stabiliti per l'applicazione ed al pagamento di tutti i tributi di spettanza degli Enti locali.

Art. 3.

I termini di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari sono prorogati, tanto per l'Amministrazione quanto per i contribuenti, ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

I termini di decadenza di cui al R. decreto-legge 1 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi, in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le stesse modalità in detto decreto previste anche per quanto riguarda il pagamento, fino al 31 dicembre 1945. Rientrano in tali termini quelli relativi alla presentazione della domanda di opzione di cui nei Regi decreti-legge 12 aprile 1943, n. 243, e 19 agosto 1943, n. 737.

Art. 4.

Rimangono ferme le facoltà riservate al Ministro per le finanze col R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215.

Art. 5.

I termini previsti dall'art. 17 del regolamento, approvato con R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674, decorrono per i vincitori dei premi della Lotteria ippica

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 96. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 394.
Abrogazione del R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, concernente la istituzione del « capo del littorio ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 313, con il quale, tra l'altro, sono stati abrogati il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, che dichiarava il fascio littorio emblema dello Stato, ed il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1430, concernente l'uso del fascio littorio da parte dei comuni, delle provincie, delle congregazioni di carità e degli enti parastatali;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, che ha istituito il « capo del littorio »;

Visto l'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Commissario del Regno presso la Consulta Araldica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' abrogato il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, concernente la istituzione del « capo del littorio » ed è conseguentemente revocata ogni relativa concessione.

L'anzidetta figura araldica è tolta dagli stemmi che la contengono, ed in essi il campo dello scudo è ricoperto interamente dalle insegne del titolare dello stemma.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 90. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, n. 395.
Istituzione del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

zione e per l'imposizione del contributo di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col suo concorso, fissato dagli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, compresi i termini non scaduti alla data dell'8 settembre 1943 e sospesi fino al 31 dicembre 1944 col R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1.

I contribuenti, che si siano trovati nella impossibilità, per cause dipendenti dallo stato di guerra, di osservare i termini portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto, relativi all'applicazione in loro confronto di una qualunque delle imposte dirette, possono chiedere all'ufficio competente per l'accertamento la riammissione nei termini stessi, salvo ricorso alle Commissioni amministrative.

I termini per il pagamento di tributi indicati al primo comma nei casi previsti dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi sino al 31 dicembre 1945.

Art. 2.

La proroga e la sospensione di cui all'articolo precedente sono estese ai termini stabiliti per l'applicazione ed al pagamento di tutti i tributi di spettanza degli Enti locali.

Art. 3.

I termini di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari sono prorogati, tanto per l'Amministrazione quanto per i contribuenti, ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

I termini di decadenza di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi, in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le stesse modalità in detto decreto previste anche per quanto riguarda il pagamento, fino al 31 dicembre 1945. Rientrano in tali termini quelli relativi alla presentazione della domanda di opzione di cui nei Regi decreti-legge 12 aprile 1943, n. 243, e 19 agosto 1943, n. 737.

Art. 4.

Rimangono ferme le facoltà riservate al Ministro per le finanze col R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215.

Art. 5.

I termini previsti dall'art. 17 del regolamento, approvato con R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674, decorreranno per i vincitori dei premi della Lotteria ippica di Merano, manifestazione 1943, in territorio italiano occupato dal nemico, o comunque in soggezione del nemico, dalla data di cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 394.
Abrogazione del R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, concernente la istituzione del « capo del littorio ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 313, con il quale, tra l'altro, sono stati abrogati il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, che dichiarava il fascio littorio emblema dello Stato, ed il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1430, concernente l'uso del fascio littorio da parte dei comuni, delle provincie, delle congregazioni di carità e degli enti parastatali;
Visto il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, che ha istituito il « capo del littorio »;
Visto l'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Commissario del Regno presso la Consulta Araldica;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' abrogato il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, concernente la istituzione del « capo del littorio » ed è conseguentemente revocata ogni relativa concessione.
L'anzidetta figura araldica è tolta dagli stemmi che la contengono, ed in essi il campo dello scudo è ricoperto interamente dalle insegne del titolare dello stemma.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI — BONOMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 20. — PETTI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, n. 395.
Istituzione del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782016

Articolo unico.

E' istituito il Ministero dell'Italia occupata.

Le attribuzioni relative saranno determinate con successivo decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 91. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.

Variazione del prezzo di vendita del sale per uso industriale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1943, col quale venne stabilito il prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali viene concesso in esenzione da imposte;

Ritenuta la necessità di raddoppiare il prezzo di vendita del sale per l'uso suddetto analogamente ed in conseguenza del decretato aumento delle altre qualità di sale;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1944 il prezzo di vendita del sale per le industrie indicate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi è aumentato:

da L. 200 a L. 400 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando trattasi di ordinazioni inferiori alle 1000 tonnellate;

da L. 180 a L. 360 per ogni tonnellata di sale resa franca sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando trattasi di ordinazioni superiori alle 1000 tonnellate;

da L. 90 a L. 180 per ogni tonnellata di sale di scorzatura dei cumuli delle saline marittime, resa sulle aie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 92 del 9 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 93 del 12 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 94 del 14 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1943, col quale venne stabilito il prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali viene concesso in esenzione da imposte;

Ritenuta la necessità di raddoppiare il prezzo di vendita del sale per l'uso suddetto analogamente ed in conseguenza del decretato aumento delle altre qualità di sale;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1944 il prezzo di vendita del sale per le industrie indicate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi è aumentato:

da L. 200 a L. 400 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando trattasi di ordinazioni inferiori alle 1000 tonnellate;

da L. 180 a L. 360 per ogni tonnellata di sale resa franca sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando trattasi di ordinazioni superiori alle 1000 tonnellate;

da L. 90 a L. 180 per ogni tonnellata di sale di scorzatura dei cumuli delle saline marittime, resa sulle aie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 93 del 12 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 94 del 14 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 98 del 23 dicembre 1941

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-534

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 384.

Disposizioni in materia di imposte dirette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'imposta di ricchezza mobile approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo dell'imposta complementare progressiva sul reddito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2492, ed il R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124, relativi all'imposta personale progressiva sui celibi e successive modificazioni;

Vista la legge 14 giugno 1928, n. 1312, concernente esenzioni tributarie alle famiglie numerose e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, relativo alle disposizioni riguardanti la dichiarazione dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette;

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, concernente istituzione di una imposta sui frutti dei titoli al portatore e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 976, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni;

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito con modificazioni nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, istitutivo della imposta ordinaria sul patrimonio e successive modificazioni;

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 870, istitutiva di nente la determinazione delle aliquote dell'imposta e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni e della imposta sul reddito agrario;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, portante provvedimenti in materia di imposte dirette;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'industria, commercio e lavoro, e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE.

CAPO I.

Reddito delle categorie A, B *e* C/1.

Art. 1.

A decorrere dall'anno 1945 e fino al secondo anno successivo a quello in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, l'imposta di ricchezza mobile è applicata sui redditi di categoria *A* coll'aliquota del 30 per cento e sui redditi di categoria *B* coll'aliquota del 26 per cento comprensiva per le ditte individuali e per le società non azionarie dell'imposta speciale sui redditi dei capitali investiti in attività industriali e commerciali, istituita a carico delle imprese stesse dall'art. 12 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota stabilita dal comma precedente, dai redditi netti di categoria *B* non superiori a L. 10.000 si detrae il 25 per cento; dai redditi superiori si detrae la somma fissa di L. 2500.

L'imposta speciale istituita dall'art. 12 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, è dovuta a decorrere dal 1945 dalle imprese industriali e commerciali in qualunque forma costituite, i cui redditi di categoria *B* sono esenti dalla normale imposta di ricchezza mobile in forza di speciali disposizioni legislative o soggetti ad un tributo sostitutivo.

I redditi di categoria *C/1* sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile fino all'ammontare di L. 6000 raggagliato ad anno; l'ammontare eccedente è soggetto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 183016

ottobre 1944, n. 384.

Disposizioni in materia di imposte dirette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'imposta di ricchezza mobile approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo dell'imposta complementare progressiva sul reddito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2492, ed il R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124, relativi all'imposta personale progressiva sui celibi e successive modificazioni;

Vista la legge 14 giugno 1928, n. 1312, concernente esenzioni tributarie alle famiglie numerose e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, relativo alle disposizioni riguardanti la dichiarazione dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette;

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, concernente istituzione di una imposta sui frutti dei titoli al portatore e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 976, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni;

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito con modificazioni nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, istitutivo della imposta ordinaria sul patrimonio e successive modificazioni;

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 870, istitutiva di un contributo straordinario del due per cento sui salari a favore delle famiglie dei richiamati;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 877, concernente agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 204, concernente la proroga dei termini per la denuncia dei redditi e per la revisione dei catasti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'industria, commercio e lavoro, e per la grazia e giustizia:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE.

CAPO I.

Reddito delle categorie A, B *e* C/1.

Art. 1.

A decorrere dall'anno 1945 e fino al secondo anno successivo a quello in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, l'imposta di ricchezza mobile è applicata sui redditi di categoria *A* coll'aliquota del 30 per cento e sui redditi di categoria *B* coll'aliquota del 26 per cento comprensiva per le ditte individuali e per le società non azionarie dell'imposta speciale sui redditi dei capitali investiti in attività industriali e commerciali, istituita a carico delle imprese stesse dall'art. 12 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota stabilita dal comma precedente, dai redditi netti di categoria *B* non superiori a L. 10.000 si detrae il 25 per cento; dai redditi superiori si detrae la somma fissa di L. 2500.

L'imposta speciale istituita dall'art. 12 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, è dovuta a decorrere dal 1945 dalle imprese industriali e commerciali in qualunque forma costituite, i cui redditi di categoria *B* sono esenti dalla normale imposta di ricchezza mobile in forza di speciali disposizioni legislative o soggetti ad un tributo sostitutivo.

I redditi di categoria *C/1* sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile fino all'ammontare di L. 6000 ragguagliato ad anno; l'ammontare eccedente è soggetto all'imposta di ricchezza mobile con l'aliquota del 16 per cento.

Art. 2.

Gli Uffici delle imposte procederanno entro il 30 giugno 1945 ad una revisione straordinaria dei redditi di categoria *B* dei contribuenti non tassati in base a bi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lancio, nonchè dei redditi di categoria *C/1*, con effetto dal 1° luglio 1944.

La valutazione sarà fatta sulla base dei redditi prodotti nell'anno 1943, tenendosi conto delle circostanze sopravvenute nel corso dell'anno 1944 comunque influenti sulla quantità o sull'espressione monetaria dei redditi delle diverse categorie produttive dei singoli contribuenti.

Art. 3.

Trascorsi quarantacinque giorni dalla notificazione al contribuente dell'accertamento effettuato ai sensi dell'art. 2, l'Ufficio iscrive a ruolo il reddito da esso proposto, ma non oltre l'ammontare del doppio dell'ultimo reddito dichiarato dal contribuente ovvero accertato nei suoi confronti definitivamente o per effetto di decisione della Commissione di seconda istanza. L'Ufficio ha facoltà di iscrivere successivamente la maggiore somma risultante dalla decisione della Commissione di 1ª e di 2ª istanza, quantunque soggetta a reclamo.

Capo II.

Redditi di lavoro della categoria C/2.

Art. 4.

I redditi di lavoro di carattere fisso, costituiti da stipendi, salari, pensioni ed assegni, corrisposti dallo Stato e da altri Enti pubblici o privati, e da persone fisiche, sono classificati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile nella categoria *C/2*.

Nulla è innovato alle disposizioni che regolano la riscossione per ritenuta diretta dell'imposta sui redditi già classificati in categoria *D*.

Art. 5.

I redditi di lavoro di categoria *C/2* sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile fino all'ammontare di L. 12.000 ragguagliato ad anno.

L'ammontare eccedente è soggetto all'imposta di ricchezza mobile con la aliquota dell'8 per cento; l'aliquota è ridotta al 4 per cento per gli operai. Sono operai coloro che si considerano tali secondo la legge o il contratto collettivo che regolano il rapporto di lavoro.

Art. 6.

Per la determinazione della quota esente e per la liquidazione della imposta di ricchezza mobile, il reddito di lavoro di categoria *C/2* in ciascun periodo di paga è costituito dalla somma di tutte le rimunerazioni costanti od occasionali, ordinarie o straordinarie, corrisposte in detto periodo alla stessa persona, sotto qualsiasi denominazione, a causa di uno o più rapporti di lavoro escluse soltanto quelle espressamente esentate dall'imposta per disposizione di legge.

Il reddito dei cottimisti in ciascun periodo di paga si determina tenendosi conto anche della quota corri-

[illegible]

sti alla retribuzione del lavoratore, non concorrono a formare il reddito di categoria *C/2*. I contributi posti dalla legge o dal contratto collettivo a carico del lavoratore sono detratti dal reddito dello stesso. Le prestazioni corrispettive a favore del lavoratore sono soggette alla imposta di ricchezza mobile, qualora non siano esentate da disposizioni di legge.

Art. 7.

Le indennità di anzianità corrisposte una volta tanto per la cessazione del rapporto di lavoro sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile fino all'ammontare di lire mille per quante sono le mensilità di retribuzione corrisposte a titolo di indennità.

Il maggior importo delle indennità è soggetto all'imposta di ricchezza mobile con le aliquote stabilite nell'art. 5 capoverso.

Art. 8.

E' abrogata la legge 25 giugno 1940, n. 870, istitutiva di un contributo straordinario del 2 per cento sui salari a favore delle famiglie dei richiamati.

Art. 9.

Le disposizioni del presente capo hanno attuazione dal periodo di paga in corso nel primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore di questo decreto.

Art. 10.

Le rimunerazioni degli operai, sia di fatto, che fissate dalla legge o dai contratti collettivi, sono maggiorate del 2 per cento a decorrere dal periodo di paga nel quale avranno attuazione le disposizioni del presente capo.

Capo III.

Minimo imponibile.

Art. 11.

I possessori dei redditi delle categorie *B*, *C/1* e *C/2* non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile se la somma dei loro redditi non raggiunge nell'anno l'ammontare di L. 8000.

Per la determinazione del minimo imponibile indicato nel precedente comma si tiene conto dell'ammontare netto di tutti i redditi, mobiliari ed immobiliari, del medesimo contribuente. A questo effetto la valutazione dei redditi di categoria *C/1* e di quelli di lavoro di categoria *C/2* si fa in base all'ammontare soggetto alla imposta di ricchezza mobile a norma rispettivamente dell'art. 1, ultimo comma, e degli articoli 5 capoverso e 7 capoverso.

Art. 12.

L'importo dovuto a titolo di imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie *B*, *C/1* e *C/2* non può in alcun caso superare la differenza tra l'ammontare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

proposto, ma non [illegible] l'ultimo reddito dichiarato dal contribuente ovvero accertato nei suoi confronti definitivamente o per effetto di decisione della Commissione di seconda istanza. L'Ufficio ha facoltà di iscrivere successivamente la maggiore somma risultante dalla decisione della Commissione di 1ª e di 2ª istanza, quantunque soggetta a reclamo.

CAPO II.

Redditi di lavoro della categoria C/2.

Art. 4.

I redditi di lavoro di carattere fisso, costituiti da stipendi, salari, pensioni ed assegni, corrisposti dallo Stato e da altri Enti pubblici o privati, e da persone fisiche, sono classificati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile nella categoria *C/2*.

Nulla è innovato alle disposizioni che regolano la riscossione per ritenuta diretta dell'imposta sui redditi già classificati in categoria *D*.

Art. 5.

I redditi di lavoro di categoria *C/2* sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile fino all'ammontare di L. 12.000 ragguagliato ad anno.

L'ammontare eccedente è soggetto all'imposta di ricchezza mobile con la aliquota dell'8 per cento; l'aliquota è ridotta al 4 per cento per gli operai. Sono operai coloro che si considerano tali secondo la legge o il contratto collettivo che regolano il rapporto di lavoro.

Art. 6.

Per la determinazione della quota esente e per la liquidazione della imposta di ricchezza mobile, il reddito di lavoro di categoria *C/2* in ciascun periodo di paga è costituito dalla somma di tutte le rimunerazioni costanti od occasionali, ordinarie o straordinarie, corrisposte in detto periodo alla stessa persona, sotto qualsiasi denominazione, a causa di uno o più rapporti di lavoro escluse soltanto quelle espressamente esentate dall'imposta per disposizione di legge.

Il reddito dei cottimisti in ciascun periodo di paga si determina tenendosi conto anche della quota corrispondente del guadagno di cottimo, qualora la liquidazione avvenga al termine di un ciclo lavorativo comprendente più periodi di paga.

Le trasferte liquidate senza resa di conto e le paratiche corrisposte ai marittimi concorrono a formare il reddito della categoria *C/2* nella misura del 40 per cento del loro ammontare.

I contributi posti dalla legge o dal contratto collettivo a carico del datore di lavoro, anche se commisurati [illegible]

Il maggior importo delle indennità è soggetto all'imposta di ricchezza mobile con le aliquote stabilite nell'art. 5 capoverso.

Art. 8.

E' abrogata la legge 25 giugno 1940, n. 870, istitutiva di un contributo straordinario del 2 per cento sui salari a favore delle famiglie dei richiamati.

Art. 9.

Le disposizioni del presente capo hanno attuazione dal periodo di paga in corso nel primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore di questo decreto.

Art. 10.

Le rimunerazioni degli operai, sia di fatto, che fissate dalla legge o dai contratti collettivi, sono maggiorate del 2 per cento a decorrere dal periodo di paga nel quale avranno attuazione le disposizioni del presente capo.

CAPO III.

Minimo imponibile.

Art. 11.

I possessori dei redditi delle categorie *B*, *C/1* e *C/2* non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile se la somma dei loro redditi non raggiunge nell'anno l'ammontare di L. 8000.

Per la determinazione del minimo imponibile indicato nel precedente comma si tiene conto dell'ammontare netto di tutti i redditi, mobiliari ed immobiliari, del medesimo contribuente. A questo effetto la valutazione dei redditi di categoria *C/1* e di quelli di lavoro di categoria *C/2* si fa in base all'ammontare soggetto alla imposta di ricchezza mobile a norma rispettivamente dell'art. 1, ultimo comma, e degli articoli 5 capoverso e 7 capoverso.

Art. 12.

L'importo dovuto a titolo di imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie *B*, *C/1* e *C/2* non può in alcun caso superare la differenza tra l'ammontare netto di tutti i redditi del contribuente, calcolato in conformità del capoverso dell'art. 11, e il minimo imponibile di L. 8000.

Art. 13.

Le disposizioni del presente capo hanno attuazione, per i redditi di categoria *B* e *C/1*, dal 1° luglio 1944, fino a quando tuttavia non sarà stata compiuta la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

revisione straordinaria dei redditi stessi prevista dall'art. 2 e comunque non oltre l'anno 1945, sarà mantenuta l'iscrizione a ruolo dei redditi già accertati anche se non raggiungono il minimo stabilito dall'art. 11, salvo sgravio o conguaglio da farsi d'ufficio.

Per i redditi di lavoro della categoria *C/2* le disposizioni predette hanno attuazione con la decorrenza stabilita dall'art. 9 di questo decreto.

TITOLO II.

Imposta complementare progressiva sul reddito.

Art. 14.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva i redditi delle categorie *C/1* e *C/2* si valutano per l'ammontare soggetto all'imposta di ricchezza mobile ai sensi rispettivamente dell'art. 1, ultimo comma, e degli articoli 5 capoverso e 7 capoverso.

Il reddito dominicale dei terreni e il reddito agrario si valutano sulla base dei corrispondenti imponibili eventualmente moltiplicati per coefficienti di variazione che per ciascuna categoria di reddito possono essere fissati annualmente dal Ministro per le finanze in relazione alla valutazione della moneta.

Qualora i terreni siano affittati, il proprietario ha facoltà di dimostrare che il reddito netto effettivo è minore di quello risultante dall'applicazione del comma precedente; anche in tal caso la valutazione non può essere minore dei redditi imponibili accertati agli effetti dell'imposta sui terreni.

Art. 15.

I frutti delle azioni distribuiti agli azionisti concorrono a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

I frutti delle azioni sono soggetti all'imposta sui frutti dei titoli al portatore istituita dal R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, nella misura e con le modalità stabilite nel detto decreto.

Sono abrogati:

l'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1940, numero 1713, convertito nella legge 18 aprile 1941, n. 278, modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 12 aprile 1941, n. 205;

gli articoli 11 e 14 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96.

L'ammontare degli utili che possono essere distribuiti a norma delle disposizioni vigenti relative alla limitazione dei dividendi è ridotto del 10 per cento dell'ammontare stesso.

Art. 16.

Art. 17.

Quando il reddito complessivo non raggiunge, dopo le detrazioni ammesse per carichi di famiglia, L. 12.000 annue, non si fà luogo ad applicazione dell'imposta complementare.

Art. 18.

Sui redditi di categoria *C/2* dei lavoratori ai quali compete una retribuzione che, ragguagliata ad anno, non sia inferiore a L. 24.000, esclusi gli operai, si opera la ritenuta diretta o di rivalsa in misura dell'1 per cento a titolo di acconto per l'imposta complementare, salvo conguaglio.

La detta ritenuta è fatta in ogni periodo di paga sullo stesso ammontare assoggettato all'imposta di ricchezza mobile.

Per le modalità della ritenuta e del versamento dell'acconto si osservano le disposizioni relative alla ritenuta e al versamento dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 19.

L'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile secondo la tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

L'imposta come sopra stabilita assorbe l'addizionale di guerra istituita dalla legge 25 giugno 1940, n. 800.

Art. 20.

E' abolita l'imposta sui celibi istituita dal R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2492.

La quota integrativa prevista dal secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 124, e successive modificazioni, continua ad essere dovuta come addizionale all'imposta complementare con le aliquote della tabella approvata col R. decreto 19 febbraio 1925, n. 177.

L'addizionale è liquidata sul reddito proprio del celibe accertato all'imposta complementare in applicazione degli articoli 14 e seguenti.

Art. 21.

L'importo dovuto a titolo di imposta complementare e di addizionale non può in alcun caso superare la differenza tra il reddito del contribuente e il minimo imponibile di L. 12.000.

Art. 22.

Le disposizioni del presente titolo hanno effetto dal 1° gennaio 1945.

L'imposta cedolare sui frutti delle azioni divenuti esigibili prima della detta data è regolata dalle disposizioni anteriori.

Art. 23.

Gli Uffici delle imposte procederanno entro il 31 di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 14.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva i redditi delle categorie *C/1* e *C/2* si valutano per l'ammontare soggetto all'imposta di ricchezza mobile ai sensi rispettivamente dell'art. 1, ultimo comma, e degli articoli 5 capoverso e 7 capoverso.

Il reddito dominicale dei terreni e il reddito agrario si valutano sulla base dei corrispondenti imponibili eventualmente moltiplicati per coefficienti di variazione che per ciascuna categoria di reddito possono essere fissati annualmente dal Ministro per le finanze in relazione alla valutazione della moneta.

Qualora i terreni siano affittati, il proprietario ha facoltà di dimostrare che il reddito netto effettivo è minore di quello risultante dall'applicazione del comma precedente; anche in tal caso la valutazione non può essere minore dei redditi imponibili accertati agli effetti dell'imposta sui terreni.

Art. 15.

I frutti delle azioni distribuiti agli azionisti concorrono a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

I frutti delle azioni sono soggetti all'imposta sui frutti dei titoli al portatore istituita dal R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, nella misura e con le modalità stabilite nel detto decreto.

Sono abrogati:

l'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1940, numero 1713, convertito nella legge 18 aprile 1941, n. 278, modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 12 aprile 1941, n. 205;

gli articoli 11 e 14 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96.

L'ammontare degli utili che possono essere distribuiti a norma delle disposizioni vigenti relative alla limitazione dei dividendi è ridotto del 10 per cento dell'ammontare stesso.

Art. 16.

La somma di cui è ammessa la detrazione dal reddito complessivo per ciascun componente la famiglia non potrà eccedere per ogni persona a carico L. 6000 o L. 12.000 nel caso previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

All'effetto delle detrazioni gli affiliati sono parificati ai figli adottivi.

sullo stesso ammontare assoggettato all'imposta di ricchezza mobile.

Per le modalità della ritenuta e del versamento dell'acconto si osservano le disposizioni relative alla ritenuta e al versamento dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 19.

L'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile secondo la tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

L'imposta come sopra stabilita assorbe l'addizionale di guerra istituita dalla legge 25 giugno 1940, n. 800.

Art. 20.

E' abolita l'imposta sui celibi istituita dal R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2492.

La quota integrativa prevista dal secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 124, e successive modificazioni, continua ad essere dovuta come addizionale all'imposta complementare con le aliquote della tabella approvata col R. decreto 19 febbraio 1925, n. 177.

L'addizionale è liquidata sul reddito proprio del celibe accertato all'imposta complementare in applicazione degli articoli 14 e seguenti.

Art. 21.

L'importo dovuto a titolo di imposta complementare e di addizionale non può in alcun caso superare la differenza tra il reddito del contribuente e il minimo imponibile di L. 12.000.

Art. 22.

Le disposizioni del presente titolo hanno effetto dal 1° gennaio 1945.

L'imposta cedolare sui frutti delle azioni divenuti esigibili prima della detta data è regolata dalle disposizioni anteriori.

Art. 23.

Gli Uffici delle imposte procederanno entro il 31 dicembre 1945 ad una revisione straordinaria dei redditi da assoggettare all'imposta complementare per l'anno 1945.

Ai fini della revisione straordinaria i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si valutano tenendo conto dei corrispondenti imponibili moltiplicati per il coefficiente 1,50, salva la facoltà prevista nel terzo comma dell'art. 14.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I redditi di ricchezza mobile delle categorie *B* e *C/1* si valutano in conformità degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 2.

Fino a quando non sarà stata compiuta la revisione prevista dal primo comma, è mantenuta l'iscrizione a ruolo dei redditi che non raggiungono l'ammontare minimo stabilito dall'art. 17, applicandosi ai redditi stessi l'aliquota del 2 per cento, salvo sgravio o conguaglio da farsi d'ufficio.

TITOLO III.

Imposta sui terreni e sul reddito agrario.

Art. 24.

A decorrere dall'anno 1945 l'aliquota erariale della imposta sui terreni è stabilita nella misura di lire 10 per ogni cento lire di reddito imponibile.

Art. 25.

A decorrere dall'anno 1945 l'aliquota dell'imposta sul reddito agrario è stabilita nella misura di lire 20 per ogni cento lire di reddito imponibile.

Art. 26.

Nel caso che per fatto di guerra sia venuto a mancare un terzo almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione delle finanze potrà accordare una moderazione temporanea dell'imposta e delle sovrimposte fondiarie e della imposta sul reddito agrario.

Lo sgravio per i fondi compresi nel territorio di un Comune o di una zona del Comune è disposto dal Ministro per le finanze su domanda del capo dell'Amministrazione comunale inoltrata per il tramite dell'Intendenza di finanza.

Lo sgravio per singoli fondi è disposto dall'Intendente di finanza su domanda dei possessori.

Durante il corso delle pratiche di sgravio l'Intendente di finanza può concedere la sospensione totale o parziale della riscossione.

Le domande e la documentazione sono esenti da tassa di bollo.

Le spese per le verificazioni fanno carico al possessore istante qualora la diminuzione accertata sia minore del 15 per cento del prodotto ordinario e sono recuperate nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 27.

La revisione prevista dall'art. 13 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, può essere effettuata prima del termine fissato nell'articolo stesso quando è resa necessaria da variazioni dipendenti da fatto di guerra e può essere richiesta anche dal capo dell'Amministrazione comunale.

Art. 28.

TITOLO IV.

Imposta sul patrimonio.

Art. 29.

A decorrere dal 1945 l'imposta ordinaria sul patrimonio è applicata nella misura del 0,75 per cento.

TITOLO V.

Disposizioni tributarie concernenti le famiglie numerose.

Art. 30.

Le esenzioni tributarie concesse alle famiglie numerose con la legge 14 giugno 1928, n. 1312, e successive modificazioni, sono limitate a coloro i quali hanno realmente a carico sette o più figli.

L'esenzione continua a competere nella misura della metà quando il numero dei figli che si trovano nelle condizioni sopraindicate si riduce a non meno di cinque; cessa quando tale numero si riduce a meno di cinque.

La riduzione o la cessazione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento che vi dà luogo.

I figli caduti in guerra si considerano viventi ed a carico.

Art. 31.

L'esenzione dai tributi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 lett. *c*) della legge 14 giugno 1928, n. 1312, compete soltanto a coloro il cui reddito complessivo non eccede le L. 100.000.

Art. 32.

L'esenzione dell'imposta ordinaria sul patrimonio stabilita dall'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 224, è limitata alla quota del patrimonio fino al valore imponibile di L. 500.000.

Art. 33.

Le esenzioni dalle imposte di registro e ipotecarie previste negli articoli 6 e 7 della legge 29 giugno 1940, n. 877, sono abrogate.

Art. 34.

Le disposizioni degli articoli 30, 31 e 32 hanno effetto dal 1° gennaio 1945.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 35.

I possessori di redditi delle categorie *B* e *C/1* non ancora accertati, il cui ammontare netto, sommato con quello di tutti gli altri redditi in conformità dell'articolo 11, raggiunge L. 8000 annue, debbono entro il 28 febbraio 1945, presentare ai competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 24.

A decorrere dall'anno 1945 l'aliquota erariale della imposta sui terreni è stabilita nella misura di lire 10 per ogni cento lire di reddito imponibile.

Art. 25.

A decorrere dall'anno 1945 l'aliquota dell'imposta sul reddito agrario è stabilita nella misura di lire 20 per ogni cento lire di reddito imponibile.

Art. 26.

Nel caso che per fatto di guerra sia venuto a mancare un terzo almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione delle finanze potrà accordare una moderazione temporanea dell'imposta e delle sovrimposte fondiarie e della imposta sul reddito agrario.

Lo sgravio per i fondi compresi nel territorio di un Comune o di una zona del Comune è disposto dal Ministro per le finanze su domanda del capo dell'Amministrazione comunale inoltrata per il tramite dell'Intendenza di finanza.

Lo sgravio per singoli fondi è disposto dall'Intendente di finanza su domanda dei possessori.

Durante il corso delle pratiche di sgravio l'Intendente di finanza può concedere la sospensione totale o parziale della riscossione.

Le domande e la documentazione sono esenti da tassa di bollo.

Le spese per le verificazioni fanno carico al possessore istante qualora la diminuzione accertata sia minore del 15 per cento del prodotto ordinario e sono recuperate nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 27.

La revisione prevista dall'art. 13 del R. decreto legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, può essere effettuata prima del termine fissato nell'articolo stesso quando è resa necessaria da variazioni dipendenti da fatto di guerra e può essere richiesta anche dal capo dell'Amministrazione comunale.

Art. 28.

Sino a tutto l'anno successivo a quello in cui avverrà la cessazione dello stato di guerra, le aliquote d'imposta stabilite dagli articoli 24 e 25 possono, con decreto del Ministro per le finanze, essere ridotte non oltre la metà per i Comuni nel cui territorio la generalità dei fondi rustici abbia subito gravi danni per circostanze derivanti dallo stato di guerra.

Tale concessione è cumulabile con lo sgravio previsto dall'art. 26.

Le esenzioni tributarie concesse alle famiglie numerose con la legge 14 giugno 1928, n. 1312, e successive modificazioni, sono limitate a coloro i quali hanno realmente a carico sette o più figli.

L'esenzione continua a competere nella misura della metà quando il numero dei figli che si trovano nelle condizioni sopraindicate si riduce a non meno di cinque; cessa quando tale numero si riduce a meno di cinque.

La riduzione o la cessazione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento che vi dà luogo.

I figli caduti in guerra si considerano viventi ed a carico.

Art. 31.

L'esenzione dai tributi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 lett. c) della legge 14 giugno 1928, n. 1312, compete soltanto a coloro il cui reddito complessivo non eccede le L. 100.000.

Art. 32.

L'esenzione dell'imposta ordinaria sul patrimonio stabilita dall'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 224, è limitata alla quota del patrimonio fino al valore imponibile di L. 500.000.

Art. 33.

Le esenzioni dalle imposte di registro e ipotecarie previste negli articoli 6 e 7 della legge 29 giugno 1940, n. 877, sono abrogate.

Art. 34.

Le disposizioni degli articoli 30, 31 e 32 hanno effetto dal 1° gennaio 1945.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 35.

I possessori di redditi delle categorie *B* e *C/1* non ancora accertati, il cui ammontare netto, sommato con quello di tutti gli altri redditi in conformità dell'articolo 11, raggiunge L. 8000 annue, debbono entro il 28 febbraio 1945, presentare ai competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei detti redditi delle categorie *B* e *C/1*.

Art. 36.

I possessori di un reddito complessivo non ancora accertato agli effetti dell'imposta complementare che calcolato in conformità delle disposizioni del titolo 2°, raggiunge L. 12.000 annue, debbono farne dichiarazione nel termine stabilito nell'articolo precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178016

Art. 37.

I contribuenti il cui reddito complessivo è stato già accertato agli effetti dell'imposta complementare, debbono dichiarare nel termine fissato dall'art. 35 ai fini dell'applicazione di detta imposta per l'anno 1945 i frutti delle azioni ed i redditi di lavoro già classificati in categoria *D*. A tale effetto debbono indicarsi le azioni attualmente possedute ed i frutti distribuiti alle azioni medesime nell'anno 1943 con menzione delle cause di variazione certe e dimostrate eventualmente sopravvenute nel rendimento dei titoli.

I redditi di lavoro già classificati nella categoria *D* sono indicati nell'ammontare annuo attuale.

Art. 38.

Chi avendo l'obbligo ai termini degli articoli 35 e 36 di presentare la dichiarazione non l'adempie, oltre che essere punito con l'ammenda a norma di legge, è tenuto al pagamento di una sopratassa pari alla imposta di ricchezza mobile o all'imposta complementare sui redditi non dichiarati.

I contribuenti che omettono di presentare la dichiarazione prevista dall'art. 37 sono tenuti al pagamento di una sopratassa pari alla differenza tra l'imposta complementare dovuta e quella che sarebbe stata applicabile in base al reddito complessivo già accertato.

Quando la dichiarazione è presentata dopo il termine stabilito, ma non oltre il 31 marzo 1945, la sopratassa prevista dai precedenti commi è ridotta ad un quinto, esclusa in ogni caso l'ammenda.

Per la dichiarazione infedele è dovuta una somma a titolo di pena pecuniaria non maggiore a due volte la differenza tra l'ammontare dell'imposta accertata e l'ammontare di quella applicabile in base alla dichiarazione.

Quando l'accertamento è definito mediante concordato, prima che sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, la sopratassa e il massimo della pena pecuniaria previste nel presente articolo sono ridotte ad un quarto.

Art. 39.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — GRONCHI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 83. — PETIA

ALLEGATO A.

TABELLA

riguardanti l'imposta complementare sul reddito.

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre a lire	fino a lire			
12.100	12.200	12.000	2,000	240 —
12.300	12.400	12.200	2,001	244,12
12.500	12.600	12.400	2,003	248,37
12.700	12.800	12.600	2,006	252,76
12.900		12.800	2,009	257,15
13.100	13.200	13.000	2,013	261,69
13.300	13.400	13.200	2,018	266,38
13.500	13.600	13.400	2,023	271,03
13.700	13.800	13.600	2,029	275,94
13.900		13.800	2,035	280,93
14.100	14.200	14.000	2,041	285,74
14.300	14.400	14.200	2,048	290,82
14.500	14.600	14.400	2,054	295,78
14.700	14.900	14.600	2,062	301,05
14.900		14.800	2,069	306,21
15.100	15.200	15.000	2,077	311,55
15.300	15.400	15.200	2,084	316,77
15.500	15.600	15.400	2,092	322,17
15.700	15.900	15.600	2,100	327,60
15.900		15.800	2,108	333,06
16.100	16.200	16.000	2,117	338,72
16.200	16.400	16.200	2,125	344,25
16.500	16.700	16.400	2,134	349,98
16.700	16.900	16.600	2,143	355,74
16.900		16.800	2,151	361,37

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLEGATO A.

TABELLA

delle aliquote riguardanti l'imposta complementare sul reddito.

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
12.000	12.100	12.000	2,000	240 —
12.100	12.300	12.200	2,001	244,12
12.300	12.500	12.400	2,003	248,37
12.500	12.700	12.600	2,006	252,76
12.700	12.900	12.800	2,009	257,15
12.900	13.100	13.000	2,013	261,60
13.100	13.300	13.200	2,018	266,38
13.300	13.500	13.400	2,023	271,03
13.500	13.700	13.600	2,029	275,94
13.700	13.900	13.800	2,035	280,83
13.900	14.100	14.000	2,041	285,74
14.100	14.300	14.200	2,048	290,82
14.300	14.500	14.400	2,054	295,78
14.500	14.700	14.600	2,062	301,05
14.700	14.900	14.800	2,069	306,21
14.900	15.100	15.000	2,077	311,55
15.100	15.300	15.200	2,084	316,77
15.300	15.500	15.400	2,092	322,17
15.500	15.700	15.600	2,100	327,60
15.700	15.900	15.800	2,108	333,06
15.900	16.100	16.000	2,117	338,72
16.100	16.300	16.200	2,125	344,25
16.300	16.500	16.400	2,134	349,98
16.500	16.700	16.600	2,143	355,74
16.700	16.900	16.800	2,151	361,37

I contribuenti che omettono di presentare la dichiarazione tenuti al pagamento dell'imposta complementare dovuta e quella che sarebbe stata applicabile in base al reddito complessivo già accertato.

Quando la dichiarazione è presentata, dopo il termine stabilito, ma non oltre il 31 marzo 1915, la sopratassa di una sopratassa pari alla differenza tra l'imposta

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1914
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 83. — PETIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — GRONCHI — TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
16.900	17.100	17.000	2,160	367,20
17.100	17.300	17.200	2,170	373,24
17.300	17.500	17.400	2,178	378,97
17.500	17.700	17.600	2,188	385,09
17.700	17.900	17.800	2,197	391,07
17.900	18.100	18.000	2,207	397,26
18.100	18.300	18.200	2,216	403,31
18.300	18.500	18.400	2,226	409,58
18.500	18.700	18.600	2,236	415,90
18.700	18.900	18.800	2,245	422,06
18.900	19.100	19.000	2,254	428,26
19.100	19.300	19.200	2,264	434,69
19.300	19.500	19.400	2,275	441,35
19.500	19.700	19.600	2,284	447,66
19.700	19.900	19.800	2,295	454,41
19.900	20.250	20.000	2,305	461 —
20.250	20.750	20.500	2,330	477,65
20.750	21.250	21.000	2,355	494,55
21.250	21.750	21.500	2,381	511,92
21.750	22.250	22.000	2,406	529,32
22.250	22.750	22.500	2,432	547,20
22.750	23.250	23.000	2,458	565,34
23.250	23.750	23.500	2,485	583,98
23.750	24.250	24.000	2,512	602,88
24.250	24.750	24.500	2,536	621,32
24.750	25.250	25.000	2,565	641,25
25.250	25.750	25.500	2,592	660,96
25.750	26.250	26.000	2,617	680,42
26.250	26.750	26.500	2,644	700,66
26.750	27.250	27.000	2,672	721,44

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	In
oltre lire	fino a lire			
27.250	27.750	27.500	2,698	
27.750	28.250	28.000	2,724	
28.250	28.750	28.500	2,752	
28.750	29.250	29.000	2,778	
29.250	29.750	29.500	2,808	
29.750	30.250	30.000	2,835	
30.250	30.750	30.500	2,860	
30.750	31.250	31.000	2,889	
31.250	31.750	31.500	2,916	
31.750	32.250	32.000	2,943	
32.250	32.750	32.500	2,971	
32.750	33.250	33.000	2,995	
33.250	33.750	33.500	3,025	
33.750	34.250	34.000	3,051	
34.250	34.750	34.500	3,077	
34.750	35.250	35.000	3,105	
35.250	35.750	35.500	3,133	
35.750	36.250	36.000	3,157	
36.250	36.750	36.500	3,186	
36.750	37.250	37.000	3,211	
37.250	37.750	37.500	3,242	
37.750	38.250	38.000	3,268	
38.250	38.750	38.500	3,295	
38.750	39.250	39.000	3,322	
39.250	39.750	39.500	3,345	
39.750	40.250	40.000	3,373	
40.250	40.750	40.500	3,402	
40.750	41.250	41.000	3,426	
41.250	41.750	41.500	3,456	
41.750	42.250	42.000	3,481	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta	Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
17.000	2,160	367,20	27.250	27.750	27.500	2,698	741,95
17.200	2,170	373,24	27.750	28.250	28.000	2,724	762,72
17.400	2,178	378,97	28.250	28.750	28.500	2,752	784,32
17.600	2,188	385,09	28.750	29.250	29.000	2,778	805,62
17.800	2,197	391,07	29.250	29.750	29.500	2,808	823,36
18.000	2,207	397,26	29.750	30.250	30.000	2,835	850,50
18.200	2,216	403,31	30.250	30.750	30.500	2,860	872,30
18.400	2,226	409,58	30.750	31.250	31.000	2,889	895,59
18.600	2,236	415,99	31.250	31.750	31.500	2,916	918,54
18.800	2,245	422,06	31.750	32.250	32.000	2,943	941,70
19.000	2,254	428,26	32.250	32.750	32.500	2,971	965,58
19.200	2,264	434,69	32.750	33.250	33.000	2,995	988,35
19.400	2,275	441,35	33.250	33.750	33.500	3,025	1.013,38
19.600	2,284	447,66	33.750	34.250	34.000	3,051	1.037,34
19.800	2,295	454,41	34.250	34.750	34.500	3,077	1.061,57
20.000	2,305	461 —	34.750	35.250	35.000	3,105	1.086,75
20.500	2,330	477,65	35.250	35.750	35.500	3,133	1.112,22
21.000	2,355	494,55	35.750	36.250	36.000	3,157	1.136,52
21.500	2,381	511,92	36.250	36.750	36.500	3,186	1.162,89
22.000	2,406	529,32	36.750	37.250	37.000	3,211	1.188,07
22.500	2,432	547,20	37.250	37.750	37.500	3,242	1.215,75
23.000	2,458	565,34	37.750	38.250	38.000	3,268	1.241,84
23.500	2,485	583,98	38.250	38.750	38.500	3,295	1.268,58
24.000	2,512	602,88	38.750	39.250	39.000	3,322	1.295,58
24.500	2,536	621,32	39.250	39.750	39.500	3,345	1.321,28
25.000	2,565	641,25	39.750	40.250	40.000	3,373	1.349,20
25.500	2,592	660,96	40.250	40.750	40.500	3,402	1.377,81
26.000	2,617	680,42	40.750	41.250	41.000	3,426	1.404,66
26.500	2,644	700,66	41.250	41.750	41.500	3,456	1.434,24
27.000	2,672	721,44	41.750	42.250	42.000	3,481	1.462,02

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie speciale - n. 98 del 23 dicembre 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
42.250	42.750	42.500	3,507	1.490,48
42.750	43.250	43.000	3,533	1.519,19
43.250	43.750	43.500	3,559	1.548,17
43.750	44.250	44.000	3,585	1.577,40
44.250	44.750	44.500	3,612	1.607,34
44.750	45.250	45.000	3,640	1.638 —
45.250	45.750	45.500	3,668	1.668,94
45.750	46.250	46.000	3,690	1.697,40
46.250	46.750	46.500	3,719	1.729,34
46.750	47.250	47.000	3,747	1.761,09
47.250	47.750	47.500	3,771	1.791,23
47.750	48.250	48.000	3,794	1.821,12
48.250	48.750	48.500	3,824	1.854,04
48.750	49.250	49.000	3,849	1.886,01
49.250	49.750	49.500	3,873	1.917,14
49.750	50.500	50.000	3,904	1.952 —
50.500	51.500	51.000	3,965	2.017,05
51.500	52.500	52.000	4,007	2.083,64
52.500	53.500	53.000	4,059	2.151,27
53.500	54.500	54.000	4,107	2.217,78
54.500	55.500	55.000	4,161	2.288,55
55.500	56.500	56.000	4,211	2.358,16
56.500	57.500	57.000	4,261	2.428,77
57.500	58.500	58.000	4,312	2.500,96
58.500	59.500	59.000	4,363	2.574,17
59.500	60.500	60.000	4,409	2.645,40
60.500	61.500	61.000	4,462	2.721,82
61.500	62.500	62.000	4,509	2.795,58
62.500	63.500	63.000	4,557	2.870,91
63.500	64.500	64.000	4,613	2.952,32

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale
oltre lire	fino a lire		
64.500	65.500	65.000	4,662
65.500	66.500	66.000	4,712
66.500	67.500	67.000	4,754
67.500	68.500	68.000	4,806
68.500	69.500	69.000	4,858
69.500	70.500	70.000	4,902
70.500	71.500	71.000	4,946
71.500	72.500	72.000	5,000
72.500	73.500	73.000	5,046
73.500	74.500	74.000	5,092
74.500	75.500	75.000	5,139
75.500	76.500	76.000	5,187
76.500	77.500	77.000	5,235
77.500	78.500	78.000	5,283
78.500	79.500	79.000	5,333
79.500	80.500	80.000	5,372
80.500	81.500	81.000	5,423
81.500	82.500	82.000	5,473
82.500	83.500	83.000	5,515
83.500	84.500	84.000	5,556
84.500	85.500	85.000	5,609
85.500	86.500	86.000	5,651
86.500	87.500	87.000	5,694
87.500	88.500	88.000	5,748
88.500	89.500	89.000	5,791
89.500	90.500	90.000	5,836
90.500	91.500	91.000	5,880
91.500	92.500	92.000	5,925
92.500	93.500	93.000	5,970
93.500	94.500	94.000	6,016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta	Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
42.500	3,507	1.490,48	64.500	65.500	65.000	4,662	3.030,30
43.000	3,533	1.519,19	65.500	66.500	66.000	4,712	3.109,92
43.500	3,559	1.548,17	66.500	67.500	67.000	4,754	3.185,18
44.000	3,585	1.577,40	67.500	68.500	68.000	4,806	3.268,08
44.500	3,612	1.607,34	68.500	69.500	69.000	4,858	3.352,02
45.000	3,640	1.638 —	69.500	70.300	70.000	4,902	3.431,40
45.500	3,668	1.668,94	70.500	71.500	71.000	4,946	3.511,66
46.000	3,690	1.697,40	71.500	72.500	72.000	5,000	3.600 —
46.500	3,719	1.729,34	72.500	73.500	73.000	5,046	3.683,58
47.000	3,747	1.761,09	73.500	74.500	74.000	5,092	3.768,08
47.500	3,771	1.791,23	74.500	75.500	75.000	5,139	3.854,25
48.000	3,794	1.821,12	75.500	76.500	76.000	5,187	3.942,12
48.500	3,824	1.854,04	76.500	77.500	77.000	5,235	4.030,95
49.000	3,849	1.886,01	77.500	78.500	78.000	5,283	4.120,74
49.500	3,873	1.917,14	78.500	79.500	79.000	5,333	4.213,07
50.000	3,904	1.952 —	79.500	80.500	80.000	5,372	4.297,60
51.000	3,955	2.017,05	80.500	81.500	81.000	5,423	4.392,63
52.000	4,007	2.083,64	81.500	82.500	82.000	5,473	4.487,86
53.000	4,059	2.151,27	82.500	83.500	83.000	5,515	4.577,45
54.000	4,107	2.217,78	83.500	84.500	84.000	5,556	4.667,04
55.000	4,161	2.288,55	84.500	85.500	85.000	5,609	4.767,65
56.000	4,211	2.358,16	85.500	86.500	86.000	5,651	4.860,86
57.000	4,261	2.428,77	86.500	87.500	87.000	5,694	4.953,78
58.000	4,312	2.500,96	87.500	88.500	88.000	5,748	5.058,24
59.000	4,363	2.574,17	88.500	89.500	89.000	5,791	5.153,99
60.000	4,409	2.645,40	89.500	90.500	90.000	5,836	5.252,40
61.000	4,462	2.721,82	90.500	91.500	91.000	5,880	5.350,80
62.000	4,509	2.795,58	91.500	92.500	92.000	5,925	5.451 —
63.000	4,557	2.870,91	92.500	93.500	93.000	5,970	5.552,10
64.000	4,613	2.952,32	93.500	94.500	94.000	6,016	5.655,04

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
94.500	95.500	95.000	6,051	5.748,45
95.500	96.500	96.000	6,097	5.853,12
96.500	97.500	97.000	6,141	5.959,08
97.500	98.500	98.000	6,181	6.067,18
98.500	99.500	99.000	6,227	6.164,73
99.500	101.000	100.000	6,275	6.275 —
101.000	103.000	102.000	6,360	6.487,20
103.000	105.000	104.000	6,447	6.704,88
105.000	107.000	106.000	6,534	6.926,04
107.000	109.000	108.000	6,624	7.153,92
109.000	111.000	110.000	6,701	7.371,10
111.000	113.000	112.000	6,780	7.593,60
113.000	115.000	114.000	6,873	7.835,22
115.000	117.000	116.000	6,953	8.065,48
117.000	119.000	118.000	7,035	8.301,30
119.000	121.000	120.000	7,118	8.541,60
121.000	123.000	122.000	7,187	8.768,14
123.000	125.000	124.000	7,272	9.017,28
125.000	127.000	126.000	7,359	9.271,08
127.000	129.000	128.000	7,430	9.510,40
129.000	131.000	130.000	7,518	9.773,40
131.000	133.000	132.000	7,591	10.020,12
133.000	135.000	124.000	7,666	10.272,44
135.000	137.000	136.000	7,741	10.527,76
137.000	139.000	138.000	7,818	10.788,84
139.000	141.000	140.000	7,894	11.051,60
141.000	143.000	142.000	7,972	11.320,24
143.000	145.000	144.000	8,051	11.592,44
145.000	147.000	146.000	8,130	11.869,80
147.000	149.000	148.000	8,210	12.150,80

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	In
oltre lire	fino a lire			
149.000	151.000	150.000	8,274	
151.000	153.000	152.000	8,356	
153.000	155.000	154.000	8,421	
155.000	157.000	156.000	8,504	
157.000	159.000	158.000	8,571	
159.000	161.000	160.000	8,638	
161.000	163.000	162.000	8,723	
163.000	165.000	164.000	8,792	
165.000	167.000	166.000	8,861	
167.000	169.000	168.000	8,930	
169.000	171.000	170.000	9,000	
171.000	173.000	172.000	9,071	
173.000	175.000	174.000	9,142	
175.000	177.000	176.000	9,213	
177.000	179.000	178.000	9,285	
179.000	181.000	180.000	9,340	
181.000	183.000	182.000	9,413	
183.000	185.000	184.000	9,486	
185.000	187.000	186.000	9,542	
187.000	189.000	188.000	9,616	
189.000	191.000	190.000	9,681	
191.000	193.000	192.000	9,748	
193.000	195.000	194.000	9,824	
195.000	197.000	196.000	9,881	
197.000	199.000	198.000	9,958	
199.000	202.500	200.000	10,000	
202.500	207.500	205.000	10,172	
207.500	212.500	210.000	10,331	
212.500	217.500	215.000	10,491	
217.500	222.500	220.000	10,654	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ito dato	Aliquota percentuale	imposta	Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
000	6,651	6.743,45	149.000	151.000	150.000	8,274	12.411 —
000	6,697	5.853,12	151.000	153.000	152.000	8,356	12.701,12
000	6,144	5.950,68	153.000	155.000	154.000	8,421	12.968,34
000	6,191	6.057,18	155.000	157.000	156.000	8,504	13.266,24
000	6,227	6.164,73	157.000	159.000	158.000	8,571	13.542,18
000	6,275	6.275 —	159.000	161.000	160.000	8,638	13.820,80
000	6,360	6.487,20	161.000	163.000	162.000	8,723	14.131,26
000	6,447	6.704,88	163.000	165.000	164.000	8,792	14.418,88
000	6,534	6.920,04	165.000	167.000	166.000	8,861	14.709,26
000	6,624	7.153,92	167.000	169.000	168.000	8,930	15.002,40
000	6,701	7.371,15	169.000	171.000	170.000	9,000	15.300 —
000	6,780	7.593,60	171.000	173.000	172.000	9,071	15.602,12
000	6,873	7.835,22	173.000	175.000	174.000	9,142	15.907,08
000	6,953	8.065,48	175.000	177.000	176.000	9,213	16.214,88
000	7,035	8.301,30	177.000	179.000	178.000	9,285	16.527,30
000	7,118	8.541,60	179.000	181.000	180.000	9,340	16.812 —
000	7,187	8.768,14	181.000	183.000	182.000	9,413	17.131,66
000	7,272	9.017,28	183.000	185.000	184.000	9,486	17.454,24
000	7,358	9.271,08	185.000	187.000	186.000	9,542	17.748,12
000	7,430	9.510,40	187.000	189.000	188.000	9,616	18.078,08
000	7,518	9.773,40	189.000	191.000	190.000	9,691	18.412,90
000	7,591	10.029,12	191.000	193.000	192.000	9,748	18.716,16
000	7,666	10.272,44	193.000	195.000	194.000	9,824	19.058,56
000	7,741	10.527,76	195.000	197.000	196.000	9,881	19.366,76
000	7,818	10.788,84	197.000	199.000	198.000	9,958	19.716,84
000	7,894	11.051,60	199.000	202.500	200.000	10,000	20.000 —
000	7,972	11.320,24	202.500	207.500	205.000	10,172	20.852,60
000	8,061	11.592,44	207.500	212.500	210.000	10,331	21.695,10
000	8,130	11.860,80	212.500	217.500	215.000	10,491	22.555,65
000	8,210	12.150,80	217.500	222.500	220.000	10,654	23.438,80

1565

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
222.500	227.500	225.000	10,810	24.342,75
227.500	232.500	230.000	10,965	25.219,50
232.500	237.500	235.000	11,113	26.115,55
237.500	242.500	240.000	11,262	27.028,80
242.500	247.500	245.000	11,413	27.961,85
247.500	252.500	250.000	11,568	28.915 —
252.500	257.500	255.000	11,699	29.832,45
257.500	262.500	260.000	11,855	30.823 —
262.500	267.500	265.000	11,990	31.773,50
267.500	272.500	270.000	12,120	32.740,20
272.500	277.500	275.000	12,264	33.726 —
277.500	282.500	280.000	12,403	34.728,40
282.500	287.500	285.000	12,543	35.747,55
287.500	292.500	290.000	12,684	36.783,60
292.500	297.500	295.000	12,827	37.839,65
297.500	302.500	300.000	12,947	38.841 —
302.500	307.500	305.000	13,092	39.930,60
307.500	312.500	310.000	13,214	40.963,40
312.500	317.500	315.000	13,336	42.008,40
317.500	322.500	320.000	13,460	43.072 —
322.500	327.500	325.000	13,610	44.232,50
327.500	332.500	330.000	13,735	45.325,50
332.500	337.500	335.000	13,861	46.434,35
337.500	342.500	340.000	13,963	47.474,20
342.500	347.500	345.000	14,091	48.613,95
347.500	352.500	350.000	14,220	49.770 —
352.500	357.500	355.000	14,350	50.942,50
357.500	362.500	360.000	14,454	52.034,40
362.500	367.500	365.000	14,586	53.238,90
367.500	372.500	370.000	14,691	54.350,70

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale
oltre lire	fino a lire		
372.500	377.500	375.000	14,824
377.500	382.500	380.000	14,931
382.500	387.500	385.000	15,039
387.500	392.500	390.000	15,147
392.500	397.500	395.000	15,283
397.500	402.500	400.000	15,392
402.500	407.500	405.000	15 502
407.500	412.500	410.000	15,613
412.500	417.500	415.000	15,724
417.500	422.500	420.000	15,835
422.500	427.500	425.000	15,948
427.500	432.500	430.000	16,032
432.500	437.500	435.000	16,145
437.500	442.500	440.000	16,259
442.500	447.500	445.000	16,373
447.500	452.500	450.000	16,459
452.500	457.500	455.000	16,574
457.500	462.500	460.000	16,690
462.500	467.500	465.000	16,777
467.500	472.500	470.000	16,865
472.500	477.500	475.000	16,982
477.500	482.500	480.000	17,070
482.500	487.500	485.000	17,188
487.500	492.500	490.000	17,278
492.500	497.500	495.000	17,367
497.500	505.000	500.000	17,486
505.000	515.000	510.000	17,666
515.000	525.000	520.000	17,848
525.000	535.000	530.000	18,061
535.000	545.000	540.000	18,245

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
372.500	377.500	375.000	14,824	55.590 —
377.500	382.500	380.000	14,931	56.737,80
382.500	387.500	385.000	15,039	57.900,15
387.500	392.500	390.000	15,147	59.073,30
392.500	397.500	395.000	15,283	60.367,85
397.500	402.500	400.000	15,392	61.568 —
402.500	407.500	405.000	15 502	62.783,10
407.500	412.500	410.000	15,613	64.013,30
412.500	417.500	415.000	15,724	65.254,60
417.500	422.500	420.000	15,835	66.507 —
422.500	427.500	425.000	15,948	67.770 —
427.500	432.500	430.000	16,032	68.937,60
432.500	437.500	435.000	16,145	70.230,75
437.500	442.500	440.000	16,259	71.539,60
442.500	447.500	445.000	16,373	72.859,85
447.500	452.500	450.000	16,450	74.025,50
452.500	457.500	455.000	16,574	75.411,70
457.500	462.500	460.000	16,690	76.774 —
462.500	467.500	465.000	16,777	78.013,05
467.500	472.500	470.000	16,865	79.265,50
472.500	477.500	475.000	16,982	80.664,50
477.500	482.500	480.000	17,070	81.936 —
482.500	487.500	485.000	17,188	83.361,80
487.500	492.500	490.000	17,278	84.662,20
492.500	497.500	495.000	17,367	85.966,65
497.500	505.000	500.000	17,486	87.430 —
505.000	515.000	510.000	17,666	90.066,60
515.000	525.000	520.000	17,848	92.809,60
525.000	535.000	530.000	18,061	95.723,30
535.000	545.000	540.000	18,245	98.523 —

Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
225.000	10,819	24.342,75
230.000	10,965	25.219,50
235.000	11,113	26.115,55
240.000	11,262	27.028,80
245.000	11,413	27.961,85
250.000	11,568	28.915 —
255.000	11,699	29.832,45
260.000	11,855	30.823 —
265.000	11,990	31.773,50
270.000	12,126	32.740,20
275.000	12,264	33.726 —
280.000	12,403	34.728,40
285.000	12,543	35.747,55
290.000	12,684	36.783,60
295.000	12,827	37.839,65
300.000	12,947	38.841 —
305.000	13,092	39.930,60
310.000	13,214	40.963,40
315.000	13,338	42.008,40
320.000	13,460	43.072 —
325.000	13,610	44.232,50
330.000	13,735	45.325,50
335.000	13,861	46.434,35
340.000	13,963	47.474,20
345.000	14,091	48.613,95
350.000	14,220	49.770 —
355.000	14,350	50.942,50
360.000	14,454	52.034,40
365.000	14,586	53.238,90
370.000	14,691	54.360,70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
545.000	555.000	550.000	18,430	101.365 —
555.000	565.000	560.000	18,616	104.249,60
565.000	575.000	570.000	18,772	107.000,40
575.000	585.000	580.000	18,961	109.973,80
585.000	595.000	590.000	19,151	112.990,90
595.000	605.000	600.000	19,310	115.860 —
605.000	615.000	610.000	19,470	118.767 —
615.000	625.000	620.000	19,663	121.910,60
625.000	635.000	630.000	19,824	124.891,20
635.000	645.000	640.000	19,980	127.910,40
645.000	655.000	650.000	20,150	130.975 —
655.000	665.000	660.000	20,314	134.072,40
665.000	675.000	670.000	20,478	137.202,60
675.000	685.000	680.000	20,644	140.379,20
685.000	695.000	690.000	20,777	143.361,30
695.000	705.000	700.000	20,944	146.608 —
705.000	715.000	710.000	21,111	149.888,10
715.000	725.000	720.000	21,246	152.971,20
725.000	735.000	730.000	21,415	156.320,50
735.000	745.000	740.000	21,551	159.477,40
745.000	755.000	750.000	21,721	162.907,50
755.000	765.000	760.000	21,858	166.123,80
765.000	775.000	770.000	21,995	169.301,50
775.000	785.000	780.000	22,133	172.637,40
785.000	795.000	790.000	22,271	175.940,90
795.000	805.000	800.000	22,445	179.560 —
805.000	815.000	810.000	22,584	182.930,40
815.000	825.000	820.000	22,724	186.336,80
825.000	835.000	830.000	22,829	189.480,70
835.000	845.000	840.000	22,934	192.646,60

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Im
oltre lire	fino a lire			
845.000	855.000	850.000	23,110	
855.000	865.000	860.000	23,251	
865.000	875.000	870.000	23,393	
875.000	885.000	880.000	23,500	
885.000	895.000	890.000	23,642	
895.000	905.000	900.000	23,780	
905.000	915.000	910.000	23,893	
915.000	925.000	920.000	24,037	
925.000	935.000	930.000	24,145	
935.000	945.000	940.000	24,289	
945.000	955.000	950.000	24,398	
955.000	965.000	960.000	24,543	
965.000	975.000	970.000	24,663	
975.000	985.000	980.000	24,772	
985.000	995.000	990.000	24,908	
995.000	1.005.000	1.000.000	25,000	
1.005.000	1.015.000	1.010.000	25,128	
1.015.000	1.025.000	1.020.000	25,239	
1.025.000	1.035.000	1.030.000	25,386	
1.035.000	1.045.000	1.040.000	25,497	
1.045.000	1.055.000	1.050.000	25,608	
1.055.000	1.065.000	1.060.000	25,720	
1.065.000	1.075.000	1.070.000	25,831	
1.075.000	1.085.000	1.080.000	25,943	
1.085.000	1.095.000	1.090.000	26,055	
1.095.000	1.105.000	1.100.000	26,167	
1.105.000	1.115.000	1.110.000	26,280	
1.115.000	1.125.000	1.120.000	26,392	
1.125.000	1.135.000	1.130.000	26,505	
1.135.000	1.145.000	1.140.000	26,618	

1388

Unclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	Aliquota percentuale	Imposta
	18,430	101.365 —
	18,616	104.249,60
	18,772	107.000,40
	18,961	109.973,80
	19,151	112.900,90
	19,310	115.860 —
	19,470	118.767 —
	19,663	121.910,60
	19,824	124.801,20
	19,986	127.910,40
	20,150	130.975 —
	20,314	134.072,40
	20,478	137.202,60
	20,641	140.379,20
	20,777	143.361,30
	20,944	146.608 —
	21,111	149.888,10
	21,248	152.971,20
	21,415	156.329,50
	21,551	159.477,40
	21,721	162.907,50
	21,858	166.120,80
	21,995	169.301,50
	22,133	172.637,40
	22,271	175.940,90
	22,445	179.500 —
	22,584	182.930,40
	22,724	186.336,80
	22,829	189.480,70
	22,934	192.645,60

Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
845.000	855.000	850.000	23,110	196.435 —
855.000	865.000	860.000	23,251	199.958,60
865.000	875.000	870.000	23,393	203.519,10
875.000	885.000	880.000	23,500	206.800 —
885.000	895.000	890.000	23,642	210.413,80
895.000	905.000	900.000	23,786	214.074 —
905.000	915.000	910.000	23,803	217.426,30
915.000	925.000	920.000	24,037	221.140,40
925.000	935.000	930.000	24,145	224.548,50
935.000	945.000	940.000	24,289	228.316,60
945.000	955.000	950.000	24,398	231.781 —
955.000	965.000	960.000	24,543	235.612,80
965.000	975.000	970.000	24,653	239.134,10
975.000	985.000	980.000	24,772	242.765,60
985.000	995.000	990.000	24,908	246.589,20
995.000	1.005.000	1.000.000	25,000	250.000 —
1.005.000	1.015.000	1.010.000	25,128	253.793 —
1.015.000	1.025.000	1.020.000	25,239	257.498 —
1.025.000	1.035.000	1.030.000	25,386	261.475 —
1.035.000	1.045.000	1.040.000	25,497	265.160 —
1.045.000	1.055.000	1.050.000	25,608	268.884 —
1.055.000	1.065.000	1.060.000	25,720	272.632 —
1.065.000	1.075.000	1.070.000	25,831	276.392 —
1.075.000	1.085.000	1.080.000	25,943	280.181 —
1.085.000	1.095.000	1.090.000	26,055	284.000 —
1.095.000	1.105.000	1.100.000	26,167	287.837 —
1.105.000	1.115.000	1.110.000	26,280	291.708 —
1.115.000	1.125.000	1.120.000	26,392	295.590 —
1.125.000	1.135.000	1.130.000	26,505	299.507 —
1.135.000	1.145.000	1.140.000	26,618	303.445 —

15871

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
1.145.000	1.155.000	1.150.000	26,694	306.981 —
1.155.000	1.165.000	1.160.000	26,807	310.961 —
1.165.000	1.175.000	1.170.000	26,921	314.976 —
1.175.000	1.185.000	1.180.000	27,034	319.001 —
1.185.000	1.195.000	1.190.000	27,148	323.061 —
1.195.000	1.205.000	1.200.000	27,224	326.688 —
1.205.000	1.215.000	1.210.000	27,339	330.802 —
1.215.000	1.225.000	1.220.000	27,453	334.927 —
1.225.000	1.235.000	1.230.000	27,529	338.607 —
1.235.000	1.245.000	1.240.000	27,644	342.786 —
1.245.000	1.255.000	1.250.000	27,759	346.988 —
1.255.000	1.265.000	1.260.000	27,836	350.734 —
1.265.000	1.275.000	1.270.000	27,951	354.978 —
1.275.000	1.285.000	1.280.000	28,028	358.758 —
1.285.000	1.295.000	1.290.000	28,144	363.058 —
1.295.000	1.305.000	1.300.000	28,221	366.873 —
1.305.000	1.315.000	1.310.000	28,337	371.215 —
1.315.000	1.325.000	1.320.000	28,414	375.065 —
1.325.000	1.335.000	1.330.000	28,530	379.449 —
1.335.000	1.345.000	1.340.000	28,608	383.347 —
1.345.000	1.355.000	1.350.000	28,724	387.774 —
1.355.000	1.365.000	1.360.000	28,802	391.707 —
1.365.000	1.375.000	1.370.000	28,880	395.656 —
1.375.000	1.385.000	1.380.000	28,997	400.159 —
1.385.000	1.395.000	1.390.000	29,075	404.143 —
1.395.000	1.405.000	1.400.000	29,153	408.142 —
1.405.000	1.415.000	1.410.000	29,270	412.707 —
1.415.000	1.425.000	1.420.000	29,348	416.742 —
1.425.000	1.435.000	1.430.000	29,426	420.792 —
1.435.000	1.445.000	1.440.000	29,544	425.434 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale
oltre lire	fino a lire		
1.445.000	1.455.000	1.450.000	29,622
1.455.000	1.465.000	1.460.000	29,701
1.465.000	1.475.000	1.470.000	29,780
1.475.000	1.485.000	1.480.000	29,898
1.485.000	1.495.000	1.490.000	29,976
1.495.000	1.505.000	1.500.000	30,055
1.505.000	1.515.000	1.510.000	30,134
1.515.000	1.525.000	1.520.000	30,213
1.525.000	1.535.000	1.530.000	30,292
1.535.000	1.545.000	1.540.000	30,371
1.545.000	1.555.000	1.550.000	30,490
1.555.000	1.565.000	1.560.000	30,569
1.565.000	1.575.000	1.570.000	30,649
1.575.000	1.585.000	1.580.000	30,728
1.585.000	1.595.000	1.590.000	30,808
1.595.000	1.605.000	1.600.000	30,887
1.605.000	1.615.000	1.610.000	30,967
1.615.000	1.625.000	1.620.000	31,046
1.625.000	1.635.000	1.630.000	31,126
1.635.000	1.645.000	1.640.000	31,206
1.645.000	1.655.000	1.650.000	31,286
1.655.000	1.665.000	1.660.000	31,366
1.665.000	1.675.000	1.670.000	31,445
1.675.000	1.685.000	1.680.000	31,525
1.685.000	1.695.000	1.690.000	31,605
1.695.000	1.705.000	1.700.000	31,685
1.705.000	1.715.000	1.710.000	31,765
1.715.000	1.725.000	1.720.000	31,846
1.725.000	1.735.000	1.730.000	31,926
1.735.000	1.745.000	1.740.000	31,966

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
1.445.000	1.455.000	1.450.000	29,622	429.519 —
1.455.000	1.465.000	1.460.000	29,701	433.635 —
1.465.000	1.475.000	1.470.000	29,780	437.766 —
1.475.000	1.485.000	1.480.000	29,898	442.490 —
1.485.000	1.495.000	1.490.000	29,976	446.642 —
1.495.000	1.505.000	1.500.000	30,055	450.825 —
1.505.000	1.515.000	1.510.000	30,134	455.023 —
1.515.000	1.525.000	1.520.000	30,213	459.238 —
1.525.000	1.535.000	1.530.000	30,292	463.468 —
1.535.000	1.545.000	1.540.000	30,371	467.713 —
1.545.000	1.555.000	1.550.000	30,460	472.595 —
1.555.000	1.565.000	1.560.000	30,589	476.876 —
1.565.000	1.575.000	1.570.000	30,640	481.189 —
1.575.000	1.585.000	1.580.000	30,728	485.502 —
1.585.000	1.595.000	1.590.000	30,808	489.847 —
1.595.000	1.605.000	1.600.000	30,887	494.192 —
1.605.000	1.615.000	1.610.000	30,967	498.569 —
1.615.000	1.625.000	1.620.000	31,046	502.945 —
1.625.000	1.635.000	1.630.000	31,126	507.354 —
1.635.000	1.645.000	1.640.000	31,206	511.778 —
1.645.000	1.655.000	1.650.000	31,286	516.219 —
1.655.000	1.665.000	1.660.000	31,368	520.709 —
1.665.000	1.675.000	1.670.000	31,445	525.132 —
1.675.000	1.685.000	1.680.000	31,525	529.620 —
1.685.000	1.695.000	1.690.000	31,605	534.125 —
1.695.000	1.705.000	1.700.000	31,685	538.645 —
1.705.000	1.715.000	1.710.000	31,765	543.182 —
1.715.000	1.725.000	1.720.000	31,846	547.751 —
1.725.000	1.735.000	1.730.000	31,926	552.320 —
1.735.000	1.745.000	1.740.000	31,966	556.208 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
1.745.000	1.755.000	1.750.000	32,046	560.805 —
1.755.000	1.765.000	1.760.000	32,127	565.435 —
1.765.000	1.775.000	1.770.000	32,207	570.064 —
1.775.000	1.785.000	1.780.000	32,288	574.729 —
1.785.000	1.795.000	1.790.000	32,368	579.387 —
1.795.000	1.805.000	1.800.000	32,449	584.082 —
1.805.000	1.815.000	1.810.000	32,489	588.051 —
1.815.000	1.825.000	1.820.000	32,570	592.774 —
1.825.000	1.835.000	1.830.000	32,650	597.495 —
1.835.000	1.845.000	1.840.000	32,731	602.250 —
1.845.000	1.855.000	1.850.000	32,812	607.022 —
1.855.000	1.865.000	1.860.000	32,852	611.047 —
1.865.000	1.875.000	1.870.000	32,933	615.847 —
1.875.000	1.885.000	1.880.000	33,014	620.663 —
1.885.000	1.895.000	1.890.000	33,095	625.496 —
1.895.000	1.905.000	1.900.000	33,135	629.505 —
1.905.000	1.915.000	1.910.000	33,216	634.426 —
1.915.000	1.925.000	1.920.000	33,297	639.302 —
1.925.000	1.935.000	1.930.000	33,338	643.423 —
1.935.000	1.945.000	1.940.000	33,419	648.329 —
1.945.000	1.955.000	1.950.000	33,500	653.250 —
1.955.000	1.965.000	1.960.000	33,541	657.404 —
1.965.000	1.975.000	1.970.000	33,622	662.353 —
1.975.000	1.985.000	1.980.000	33,704	667.310 —
1.985.000	1.995.000	1.990.000	33,744	671.500 —
1.995.000	2.005.000	2.000.000	33,825	676.500 —
2.005.000	2.015.000	2.010.000	33,906	681.511 —
2.015.000	2.025.000	2.020.000	33,947	685.729 —
2.025.000	2.035.000	2.030.000	34,028	690.768 —
2.035.000	2.045.000	2.040.000	34,110	695.844 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Im
oltre lire	fino a lire			
2.045.000	2.055.000	2.050.000	34,151	
2.055.000	2.065.000	2.060.000	34,232	
2.065.000	2.075.000	2.070.000	34,273	
2.075.000	2.085.000	2.080.000	34,354	
2.085.000	2.095.000	2.090.000	34,436	
2.095.000	2.105.000	2.100.000	34,477	
2.105.000	2.115.000	2.110.000	34,558	
2.115.000	2.125.000	2.120.000	34,599	
2.125.000	2.135.000	2.130.000	34,681	
2.135.000	2.145.000	2.140.000	34,722	
2.145.000	2.155.000	2.150.000	34,803	
2.155.000	2.165.000	2.160.000	34,844	
2.165.000	2.175.000	2.170.000	34,926	
2.175.000	2.185.000	2.180.000	34,967	
2.185.000	2.195.000	2.190.000	35,049	
2.195.000	2.205.000	2.200.000	35,089	
2.205.000	2.215.000	2.210.000	35,171	
2.215.000	2.225.000	2.220.000	35,212	
2.225.000	2.235.000	2.230.000	35,294	
2.235.000	2.245.000	2.240.000	35,335	
2.245.000	2.255.000	2.250.000	35,417	
2.255.000	2.265.000	2.260.000	35,458	
2.265.000	2.275.000	2.270.000	35,540	
2.275.000	2.285.000	2.280.000	35,622	
2.285.000	2.295.000	2.290.000	35,663	
2.295.000	2.305.000	2.300.000	35,701	
2.305.000	2.315.000	2.310.000	35,786	
2.315.000	2.325.000	2.320.000	35,827	
2.325.000	2.335.000	2.330.000	35,868	
2.335.000	2.345.000	2.340.000	35,950	

1592

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
2.045.000	2.055.000	2.050.000	34,151	700.096 —
2.055.000	2.065.000	2.060.000	34,232	705.179 —
2.065.000	2.075.000	2.070.000	34,273	709.451 —
2.075.000	2.085.000	2.080.000	34,354	714.563 —
2.085.000	2.095.000	2.090.000	34,436	719.712 —
2.095.000	2.105.000	2.100.000	34,477	724.017 —
2.105.000	2.115.000	2.110.000	34,558	729.174 —
2.115.000	2.125.000	2.120.000	34,599	733.499 —
2.125.000	2.135.000	2.130.000	34,681	738.705 —
2.135.000	2.145.000	2.140.000	34,722	743.051 —
2.145.000	2.155.000	2.150.000	34,803	748.265 —
2.155.000	2.165.000	2.160.000	34,844	752.630 —
2.165.000	2.175.000	2.170.000	34,926	757.894 —
2.175.000	2.185.000	2.180.000	34,967	762.241 —
2.185.000	2.195.000	2.190.000	35,049	767.573 —
2.195.000	2.205.000	2.200.000	35,089	771.959 —
2.205.000	2.215.000	2.210.000	35,171	777.279 —
2.215.000	2.225.000	2.220.000	35,212	781.705 —
2.225.000	2.235.000	2.230.000	35,294	787.056 —
2.235.000	2.245.000	2.240.000	35,335	791.564 —
2.245.000	2.255.000	2.250.000	35,417	796.883 —
2.255.000	2.265.000	2.260.000	35,458	801.351 —
2.265.000	2.275.000	2.270.000	35,540	806.758 —
2.275.000	2.285.000	2.280.000	35,622	812.182 —
2.285.000	2.295.000	2.290.000	35,663	816.683 —
2.295.000	2.305.000	2.300.000	35,704	821.192 —
2.305.000	2.315.000	2.310.000	35,786	826.657 —
2.315.000	2.325.000	2.320.000	35,827	831.186 —
2.325.000	2.335.000	2.330.000	35,868	835.724 —
2.335.000	2.345.000	2.340.000	35,950	841.230 —

Aliquota percentuale	Imposta
32,046	660.805 —
32,127	565.435 —
32,207	570.064 —
32,288	574.729 —
32,368	579.387 —
32,449	584.082 —
32,489	588.051 —
32,570	592.774 —
32,650	597.495 —
32,731	602.250 —
32,812	607.022 —
32,852	611.047 —
32,933	615.847 —
33,014	620.663 —
33,095	625.496 —
33,135	629.565 —
33,216	634.426 —
33,297	639.302 —
33,338	643.423 —
33,419	648.329 —
33,500	653.250 —
33,541	657.404 —
33,622	662.353 —
33,703	667.319 —
33,744	671.506 —
33,825	676.500 —
33,906	681.511 —
33,947	685.729 —
34,028	690.768 —
34,110	695.844 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
2.345.000	2.355.000	2.350.000	35,901	845.789 —
2.355.000	2.365.000	2.360.000	36,073	851.323 —
2.365.000	2.375.000	2.370.000	36,114	855.902 —
2.375.000	2.385.000	2.380.000	36,155	860.489 —
2.385.000	2.395.000	2.390.000	36,237	866.034 —
2.395.000	2.405.000	2.400.000	36,278	870.672 —
2.405.000	2.415.000	2.410.000	36,360	876.276 —
2.415.000	2.425.000	2.420.000	36,401	880.904 —
2.425.000	2.435.000	2.430.000	36,442	885.541 —
2.435.000	2.445.000	2.440.000	36,525	891.210 —
2.445.000	2.455.000	2.450.000	36,566	895.867 —
2.455.000	2.465.000	2.460.000	36,607	900.532 —
2.465.000	2.475.000	2.470.000	36,689	906.218 —
2.475.000	2.485.000	2.480.000	36,730	910.904 —
2.485.000	2.495.000	2.490.000	36,771	915.598 —
2.495.000	2.505.000	2.500.000	36,853	921.325 —
2.505.000	2.515.000	2.510.000	36,895	926.005 —
2.515.000	2.525.000	2.520.000	36,936	930.787 —
2.525.000	2.535.000	2.530.000	37,018	936.555 —
2.535.000	2.545.000	2.540.000	37,059	941.209 —
2.545.000	2.555.000	2.550.000	37,100	946.050 —
2.555.000	2.565.000	2.560.000	37,183	951.885 —
2.565.000	2.575.000	2.570.000	37,224	956.607 —
2.575.000	2.585.000	2.580.000	37,265	961.437 —
2.585.000	2.595.000	2.590.000	37,306	966.225 —
2.595.000	2.605.000	2.600.000	37,388	972.088 —
2.605.000	2.615.000	2.610.000	37,429	976.897 —
2.615.000	2.625.000	2.620.000	37,471	981.740 —
2.625.000	2.635.000	2.630.000	37,512	986.566 —
2.635.000	2.645.000	2.640.000	37,594	992.482 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale
oltre lire	fino a lire		
2.645.000	2.655.000	2.650.000	37,635
2.655.000	2.665.000	2.660.000	37,676
2.665.000	2.675.000	2.670.000	37,718
2.675.000	2.685.000	2.680.000	37,800
2.685.000	2.695.000	2.690.000	37,841
2.695.000	2.705.000	2.700.000	37,882
2.705.000	2.715.000	2.710.000	37,923
2.715.000	2.725.000	2.720.000	38,006
2.725.000	2.735.000	2.730.000	38,047
2.735.000	2.745.000	2.740.000	38,088
2.745.000	2.755.000	2.750.000	38,129
2.755.000	2.765.000	2.760.000	38,171
2.765.000	2.775.000	2.770.000	38,253
2.775.000	2.785.000	2.780.000	38,294
2.785.000	2.795.000	2.790.000	38,335
2.795.000	2.805.000	2.800.000	38,376
2.805.000	2.815.000	2.810.000	38,418
2.815.000	2.825.000	2.820.000	38,484
2.825.000	2.835.000	2.830.000	38,533
2.835.000	2.845.000	2.840.000	38,582
2.845.000	2.855.000	2.850.000	38,624
2.855.000	2.865.000	2.860.000	38,665
2.865.000	2.875.000	2.870.000	38,706
2.875.000	2.885.000	2.880.000	38,788
2.885.000	2.895.000	2.890.000	38,830
2.895.000	2.905.000	2.900.000	38,871
2.905.000	2.915.000	2.910.000	38,912
2.915.000	2.925.000	2.920.000	38,953
2.925.000	2.935.000	2.930.000	38,994
2.935.000	2.945.000	2.940.000	39,035

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
2.350.000	35,991	845.789 —
2.360.000	36,073	851.323 —
2.370.000	36,114	855.902 —
2.380.000	36,155	860.489 —
2.390.000	36,237	866.064 —
2.400.000	36,278	870.672 —
2.410.000	36,360	876.276 —
2.420.000	36,401	880.904 —
2.430.000	36,442	885.541 —
2.440.000	36,525	891.210 —
2.450.000	36,566	895.867 —
2.460.000	36,607	900.532 —
2.470.000	36,689	906.218 —
2.480.000	36,730	910.904 —
2.490.000	36,771	915.598 —
2.500.000	36,853	921.325 —
2.510.000	36,895	926.065 —
2.520.000	36,936	930.787 —
2.530.000	37,018	936.555 —
2.540.000	37,059	941.299 —
2.550.000	37,100	946.050 —
2.560.000	37,183	951.885 —
2.570.000	37,224	956.657 —
2.580.000	37,265	961.437 —
2.590.000	37,306	966.226 —
2.600.000	37,388	972.088 —
2.610.000	37,429	976.897 —
2.620.000	37,471	981.740 —
2.630.000	37,512	986.590 —
2.640.000	37,594	992.482 —

Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
2.645.000	2.655.000	2.650.000	37,635	997.328 —
2.655.000	2.665.000	2.660.000	37,676	1.002.182 —
2.665.000	2.675.000	2.670.000	37,718	1.007.071 —
2.675.000	2.685.000	2.680.000	37,800	1.013.040 —
2.685.000	2.695.000	2.690.900	37,841	1.017.923 —
2.695.000	2.705.000	2.700.000	37,882	1.022.814 —
2.705.000	2.715.000	2.710.000	37,923	1.027.713 —
2.715.000	2.725.000	2.720.000	38,006	1.033.763 —
2.725.000	2.735.000	2.730.000	38,047	1.038.683 —
2.735.000	2.745.000	2.740.000	38,088	1.043.611 —
2.745.000	2.755.000	2.750.000	38,129	1.048.548 —
2.755.000	2.765.000	2.760.000	38,171	1.053.520 —
2.765.000	2.775.000	2.770.000	38,253	1.059.608 —
2.775.000	2.785.000	2.780.000	38,294	1.064.573 —
2.785.000	2.795.000	2.790.000	38,335	1.069.547 —
2.795.000	2.805.000	2.800.000	38,376	1.074.528 —
2.805.000	2.815.000	2.810.000	38,418	1.079.546 —
2.815.000	2.825.000	2.820.000	38,484	1.085.249 —
2.825.000	2.835.000	2.830.000	38,533	1.090.484 —
2.835.000	2.845.000	2.840.000	38,582	1.095.729 —
2.845.000	2.855.000	2.850.000	38,624	1.100.784 —
2.855.000	2.865.000	2.860.000	38,665	1.105.810 —
2.865.000	2.875.000	2.870.000	38,706	1.110.862 —
2.875.000	2.885.000	2.880.000	38,788	1.117.094 —
2.885.000	2.895.000	2.890.000	38,830	1.122.187 —
2.895.000	2.905.000	2.900.000	38,871	1.127.259 —
2.905.000	2.915.000	2.910.000	38,912	1.132.330 —
2.915.000	2.925.000	2.920.000	38,953	1.137.428 —
2.925.000	2.935.000	2.930.000	38,994	1.142.524 —
2.935.000	2.945.000	2.940.000	39,035	1.147.629 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
2.945.000	2.955.000	2.950.000	39,118	1.153.981 —
2.955.000	2.965.000	2.960.000	39,159	1.159.106 —
2.965.000	2.975.000	2.970.000	39,200	1.164.240 —
2.975.000	2.985.000	2.980.000	39,241	1.169.382 —
2.985.000	2.995.000	2.990.000	39,283	1.174.562 —
2.995.000	3.005.000	3.000.000	39,324	1.179.720 —
3.005.000	3.015.000	3.010.000	39,365	1.184.887 —
3.015.000	3.025.000	3.020.000	39,406	1.190.061 —
3.025.000	3.035.000	3.030.000	39,488	1.195.486 —
3.035.000	3.045.000	3.040.000	39,529	1.201.682 —
3.045.000	3.055.000	3.050.000	39,571	1.206.916 —
3.055.000	3.065.000	3.060.000	39,612	1.212.127 —
3.065.000	3.075.000	3.070.000	39,653	1.217.347 —
3.075.000	3.085.000	3.080.000	39,694	1.222.575 —
3.085.000	3.095.000	3.090.000	39,735	1.227.812 —
3.095.000	3.105.000	3.100.000	39,776	1.233.053 —
3.105.000	3.115.000	3.110.000	39,818	1.238.340 —
3.115.000	3.125.000	3.120.000	39,859	1.243.601 —
3.125.000	3.135.000	3.130.000	39,900	1.248.870 —
3.135.000	3.145.000	3.140.000	39,941	1.254.147 —
3.145.000	3.155.000	3.150.000	40,023	1.260.725 —
3.155.000	3.165.000	3.160.000	40,064	1.266.022 —
3.165.000	3.175.000	3.170.000	40,105	1.271.329 —
3.175.000	3.185.000	3.180.000	40,147	1.276.675 —
3.185.000	3.195.000	3.190.000	40,188	1.281.907 —
3.195.000	3.205.000	3.200.000	40,229	1.287.328 —
3.205.000	3.215.000	3.210.000	40,270	1.292.607 —
3.215.000	3.225.000	3.220.000	40,311	1.298.014 —
3.225.000	3.235.000	3.230.000	40,352	1.303.370 —
3.235.000	3.245.000	3.240.000	40,393	1.308.733 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Impo
oltre lire	fino a lire			
3.245.000	3.255.000	3.250.000	40,435	1.31
3.255.000	3.265.000	3.260.000	40,476	1.31
3.265.000	3.275.000	3.270.000	40,517	1.32
3.275.000	3.285.000	3.280.000	40,558	1.33
3.285.000	3.295.000	3.290.000	40,599	1.33
3.295.000	3.305.000	3.300.000	40,640	1.3
3.305.000	3.315.000	3.310.000	40,681	1.3
3.315.000	3.325.000	3.320.000	40,722	1.3
3.325.000	3.335.000	3.330.000	40,763	1.3
3.335.000	3.345.000	3.340.000	40,804	1.3
3.345.000	3.355.000	3.350.000	40,845	1.3
3.355.000	3.365.000	3.360.000	40,886	1.3
3.365.000	3.375.000	3.370.000	40,927	1.3
3.375.000	3.385.000	3.380.000	40,968	1.3
3.385.000	3.395.000	3.390.000	41,009	1.3
3.395.000	3.405.000	3.400.000	41,050	1.
3.405.000	3.415.000	3.410.000	41,091	1.
3.415.000	3.425.000	3.420.000	41,132	1.
3.425.000	3.435.000	3.430.000	41,173	1.
3.435.000	3.445.000	3.440.000	41,215	1.
3.445.000	3.455.000	3.450.000	41,255	1.
3.455.000	3.465.000	3.460.000	41,296	1.
3.465.000	3.475.000	3.470.000	41,338	1.
3.475.000	3.485.000	3.480.000	41,378	1.
3.485.000	3.495.000	3.490.000	41,419	1.
3.495.000	3.505.000	3.500.000	41,460	1.
3.505.000	3.515.000	3.510.000	41,501	1.
3.515.000	3.525.000	3.520.000	41,542	1.
3.525.000	3.535.000	3.530.000	41,583	1.
3.535.000	3.545.000	3.540.000	41,624	1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
3.245.000	3.255.000	3.250.000	40,435	1.314.138 —
3.255.000	3.265.000	3.260.000	40,475	1.319.485 —
3.265.000	3.275.000	3.270.000	40,517	1.324.906 —
3.275.000	3.285.000	3.280.000	40,558	1.330.302 —
3.285.000	3.295.000	3.290.000	40,599	1.335.707 —
3.295.000	3.305.000	3.300.000	40,640	1.341.120 —
3.305.000	3.315.000	3.310.000	40,681	1.346.541 —
3.315.000	3.325.000	3.320.000	40,722	1.351.970 —
3.325.000	3.335.000	3.330.000	40,763	1.357.408 —
3.335.000	3.345.000	3.340.000	40,804	1.362.854 —
3.345.000	3.355.000	3.350.000	40,845	1.368.308 —
3.355.000	3.365.000	3.360.000	40,886	1.373.770 —
3.365.000	3.375.000	3.370.000	40,927	1.379.240 —
3.375.000	3.385.000	3.380.000	40,968	1.384.718 —
3.385.000	3.395.000	3.390.000	41,009	1.390.205 —
3.395.000	3.405.000	3.400.000	41,050	1.395.700 —
3.405.000	3.415.000	3.410.000	41,091	1.401.203 —
3.415.000	3.425.000	3.420.000	41,132	1.406.714 —
3.425.000	3.435.000	3.430.000	41,173	1.412.234 —
3.435.000	3.445.000	3.440.000	41,215	1.417.796 —
3.445.000	3.455.000	3.450.000	41,255	1.423.298 —
3.455.000	3.465.000	3.460.000	41,296	1.428.842 —
3.465.000	3.475.000	3.470.000	41,338	1.434.420 —
3.475.000	3.485.000	3.480.000	41,378	1.439.954 —
3.485.000	3.495.000	3.490.000	41,419	1.445.523 —
3.495.000	3.505.000	3.500,000	41,460	1.451.100 —
3.505.000	3.515.000	3.510.000	41,501	1.456.685 —
3.515.000	3.525.000	3.520.000	41,542	1.462.278 —
3.525.000	3.535.000	3.530.000	41,583	1.467.880 —
3.535.000	3.545.000	3.540.000	41,624	1.473.490 —

Aliquota percentuale	Imposta
39,118	1.153.981 —
39,159	1.160.106 —
39,200	1.164.240 —
39,241	1.169.382 —
39,283	1.174.562 —
39,324	1.179.720 —
39,365	1.184.887 —
39,406	1.190.061 —
39,488	1.196.486 —
39,529	1.201.682 —
39,571	1.206.916 —
39,612	1.212.127 —
39,653	1.217.347 —
39,694	1.222.575 —
39,735	1.227.812 —
39,776	1.233.053 —
39,818	1.238.340 —
39,859	1.243.601 —
39,900	1.248.870 —
39,941	1.254.147 —
40,023	1.260.725 —
40,064	1.266.022 —
40,105	1.271.329 —
40,147	1.276.675 —
40,188	1.281.997 —
40,229	1.287.328 —
40,270	1.292.667 —
40,311	1.298.014 —
40,352	1.303.370 —
40,393	1.308.733 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
			41,665	1.479.108 —
3.545.000	3.555.000	3.550.000	41,706	1.484.734 —
3.555.000	3.565.000	3.560.000	41,747	1.490.388 —
3.565.000	3.575.000	3.570.000	41,765	1.495.187 —
3.575.000	3.585.000	3.580.000	41,803	1.500.728 —
3.585.000	3.595.000	3.590.000		
			41,842	1.506.312 —
3.595.000	3.605.000	3.600.000	41,870	1.511.507 —
3.605.000	3.615.000	3.610.000	41,911	1.517.178 —
3.615.000	3.625.000	3.620.000	41,951	1.522.821 —
3.625.000	3.635.000	3.630.000	41,992	1.528.509 —
3.635.000	3.645.000	3.640.000		
			42,033	1.534.205 —
3.645.000	3.655.000	3.650.000	42,074	1.539.908 —
3.655.000	3.665.000	3.660.000	42,115	1.545.621 —
3.665.000	3.675.000	3.670.000	42,156	1.551.341 —
3.675.000	3.685.000	3.680.000	42,197	1.557.069 —
3.685.000	3.695.000	3.690.000		
			42,220	1.562.140 —
3.695.000	3.705.000	3.700.000	42,257	1.567.735 —
3.705.000	3.715.000	3.710.000	42,294	1.573.337 —
3.715.000	3.725.000	3.720.000	42,319	1.578.499 —
3.725.000	3.735.000	3.730.000	42,360	1.584.264 —
3.735.000	3.745.000	3.740.000		
			42,401	1.590.038 —
3.745.000	3.755.000	3.750.000	42,442	1.595.819 —
3.755.000	3.765.000	3.760.000	42,483	1.601.609 —
3.765.000	3.775.000	3.770.000	42,523	1.607.360 —
3.775.000	3.785.000	3.780.000	42,564	1.613.176 —
3.785.000	3.795.000	3.790.000		
			42,605	1.618.990 —
3.795.000	3.805.000	3.800.000	42,624	1.623.074 —
3.805.000	3.815.000	3.810.000	42,646	1.629.077 —
3.815.000	3.825.000	3.820.000	42,687	1.634.912 —
3.825.000	3.835.000	3.830.000	42,727	1.640.717 —
3.835.000	3.845.000	3.840.000		

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale
oltre lire	fino a lire		
3.845.000	3.855.000	3.850.000	42,768
3.855.000	3.865.000	3.860.000	42,809
3.865.000	3.875.000	3.870.000	42,849
3.875.000	3.885.000	3.880.000	42,890
3.885.000	3.895.000	3.890.000	42,910
3.895.000	3.905.000	3.900.000	42,931
3.905.000	3.915.000	3.910.000	42,972
3.915.000	3.925.000	3.920.000	43,012
3.925.000	3.935.000	3.930.000	43,053
3.935.000	3.945.000	3.940.000	43,094
3.945.000	3.955.000	3.950.000	43,134
3.955.000	3.965.000	3.960.000	43,156
3.965.000	3.975.000	3.970.000	43,196
3.975.000	3.985.000	3.980.000	43,216
3.985.000	3.995.000	3.990.000	43,256
3.995.000	4.005.000	4.000.000	43,297
4.005.000	4.015.000	4.010.000	43,337
4.015.000	4.025.000	4.020.000	43,378
4.025.000	4.035.000	4.030.000	43,398
4.035.000	4.045.000	4.040.000	43,438
4.045.000	4.055.000	4.050.000	43,479
4.055.000	4.065.000	4.060.000	43,519
4.065.000	4.075.000	4.070.000	43,560
4.075.000	4.085.000	4.080.000	43,600
4.085.000	4.095.000	4.090.000	43,641
4.095.000	4.105.000	4.100.000	43,681
4.105.000	4.115.000	4.110.000	43,722
4.115.000	4.125.000	4.120.000	43,762
4.125.000	4.135.000	4.130.000	43,803
4.135.000	4.145.000	4.140.000	43,843

1598

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
3.845.000	3.855.000	3.850.000	42,768	1.646.568 —
3.855.000	3.865.000	3.860.000	42,809	1.652.427 —
3.865.000	3.875.000	3.870.000	42,849	1.658.256 —
3.875.000	3.885.000	3.880.000	42,890	1.664.132 —
3.885.000	3.895.000	3.890.000	42.910	1.669.199 —
3.895.000	3.905.000	3.900.000	42.931	1.674.309 —
3.905.000	3.915.000	3.910.000	42,972	1.680.205 —
3.915.000	3.925.000	3.920.000	43,012	1.686.070 —
3.925.000	3.935.000	3.930.000	43,053	1.691.983 —
3.935.000	3.945.000	3.940.000	43,094	1.697.904 —
3.945.000	3.955.000	3.950.000	43,134	1.703.793 —
3.955.000	3.965.000	3.960.000	43,156	1.708.978 —
3.965.000	3.975.000	3.970.000	43,190	1.714.643 —
3.975.000	3.985.000	3.980.000	43,215	1.719,957 —
3.985.000	3.995.000	3.990.000	43,256	1.725.914 —
3.995.000	4.005.000	4.000.000	43,297	1.731.880 —
4.005.000	4.015.000	4.010.000	43,337	1.737.814 —
4.015.000	4.025.000	4.020.000	43,378	1.743.796 —
4.025.000	4.035.000	4.030.000	43,397	1.748.809 —
4.035.000	4.045.000	4.040.000	43,431	1.754.612 —
4.045.000	4.055.000	4.050.000	43,459	1.760.090 —
4.055.000	4.065.000	4.060.000	43,500	1.766.100 —
4.065.000	4.075.000	4.070.000	43,540	1.772.078 —
4.075.000	4.085.000	4.080.000	43,567	1.777.534 —
4.085.000	4.095.000	4.090.000	43,601	1.783.281 —
4.095.000	4.105.000	4.100.000	43,634	1.788.994 —
4.105.000	4.115.000	4.110.000	43,662	1.794.508 —
4.115.000	4.125.000	4.120.000	43,703	1.800.564 —
4.125.000	4.135.000	4.130.000	43,735	1.806.256 —
4.135.000	4.145.000	4.140.000	43,768	1.811.995 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
4.145.000	4.155.000	4.150.000	43,801	1.817.742 —
4.155.000	4.165.000	4.160.000	43,834	1.823.494 —
4.165.000	4.175.000	4.170.000	43,865	1.829.171 —
4.175.000	4.185.000	4.180.000	43,905	1.835.229 —
4.185.000	4.195.000	4.190.000	43,933	1.840.793 —
4.195.000	4.205.000	4.200.000	43,966	1.846.672 —
4.205.000	4.215.000	4.210.000	43,990	1.852.358 —
4.215.000	4.225.000	4.220.000	44,026	1.857.897 —
4.225.000	4.235.000	4.230.000	44,067	1.864.034 —
4.235.000	4.245.000	4.240.000	44,097	1.869.713 —
4.245.000	4.255.000	4.250.000	44,129	1.875.483 —
4.255.000	4.265.000	4.260.000	44,161	1.881.259 —
4.265.000	4.275.000	4.270.000	44,188	1.886.823 —
4.275.000	4.285.000	4.280.000	44,220	1.893.001 —
4.285.000	4.295.000	4.290.000	44,258	1.898.668 —
4.295.000	4.305.000	4.300.000	44,290	1.904.470 —
4.305.000	4.315.000	4.310.000	44,321	1.910.235 —
4.315.000	4.325.000	4.320.000	44,353	1.916.060 —
4.325.000	4.335.000	4.330.000	44,385	1.921.871 —
4.335.000	4.345.000	4.340.000	44,417	1.927.698 —
4.345.000	4.355.000	4.350.000	44,449	1.933.532 —
4.355.000	4.365.000	4.360.000	44,481	1.939.372 —
4.365.000	4.375.000	4.370.000	44,513	1.945.213 —
4.375.000	4.385.000	4.380.000	44,545	1.951.071 —
4.385.000	4.395.000	4.390.000	44,577	1.956.930 —
4.395.000	4.405.000	4.400.000	44,609	1.962.796 —
4.405.000	4.415.000	4.410.000	44,640	1.968.624 —
4.415.000	4.425.000	4.420.000	44,671	1.974.458 —
4.425.000	4.435.000	4.430.000	44,702	1.980.290 —
4.435.000	4.445.000	4.440.000	44,732	1.986.101 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imp
oltre lire	fino a lire			
4.445.000	4.455.000	4.450.000	44,762	1.9
4.455.000	4.465.000	4.460.000	44,793	1.9
4.465.000	4.475.000	4.470.000	44,824	2.0
4.475.000	4.485.000	4.480.000	44,855	2.0
4.485.000	4.495.000	4.490.000	44,886	2.0
4.495.000	4.505.000	4.500.000	44,916	2.0
4.505.000	4.515.000	4.510.000	44,947	2.0
4.515.000	4.525.000	4.520.000	44,977	2.0
4.525.000	4.535.000	4.530.000	45,007	2.0
4.535.000	4.545.000	4.540.000	45,037	2.0
4.545.000	4.555.000	4.550.000	45,007	2.0
4.555.000	4.565.000	4.560.000	45,007	2.0
4.565.000	4.575.000	4.570.000	45,127	2.0
4.575.000	4.585.000	4.580.000	45,157	2.0
4.585.000	4.595.000	4.590.000	45,187	2.0
4.595.000	4.605.000	4.600.000	45,217	2.0
4.605.000	4.615.000	4.610.000	45,247	2.0
4.615.000	4.625.000	4.620.000	45,277	2.0
4.625.000	4.635.000	4.630.000	45,307	2.0
4.635.000	4.645.000	4.640.000	45,337	2.0
4.645.000	4.655.000	4.650.000	45,366	2.0
4.655.000	4.665.000	4.660.000	45,396	2.0
4.665.000	4.675.000	4.670.000	45,426	2.0
4.675.000	4.685.000	4.680.000	45,455	2.0
4.685.000	4.695.000	4.690.000	45,484	2.0
4.695.000	4.705.000	4.700.000	45,513	2.0
4.705.000	4.715.000	4.710.000	45,542	2.0
4.715.000	4.725.000	4.720.000	45,571	2.0
4.725.000	4.735.000	4.730.000	45,600	2.0
4.735.000	4.745.000	4.740.000	45,629	2.0

1.2.001

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
4.445.000	4.455.000	4.450.000	44,762	1.991.909 —
4.455.000	4.465.000	4.460.000	44,793	1.997.768 —
4.465.000	4.475.000	4.470.000	44,824	2.003.633 —
4.475.000	4.485.000	4.480.000	44,855	2.009.504 —
4.485.000	4.495.000	4.490.000	44,886	2.015.381 —
4.495.000	4.505.000	4.500.000	44,916	2.021.220 —
4.505.000	4.515.000	4.510.000	44,947	2.027.110 —
4.515.000	4.525.000	4.520.000	44,977	2.032.960 —
4.525.000	4.535.000	4.530.000	45,007	2.038.817 —
4.535.000	4.545.000	4.540.000	45,037	2.044.680 —
4.545.000	4.555.000	4.550.000	45,067	2.050.549 —
4.555.000	4.565.000	4.560.000	45,097	2.056.423 —
4.565.000	4.575.000	4.570.000	45,127	2.062.304 —
4.575.000	4.585.000	4.580.000	45,157	2.068.191 —
4.585.000	4.595.000	4.590.000	45,187	2.074.083 —
4.595.000	4.605.000	4.600.000	45,217	2.079.982 —
4.605.000	4.615.000	4.610.000	45,247	2.085.887 —
4.615.000	4.625.000	4.620.000	45,277	2.091.797 —
4.625.000	4.635.000	4.630.000	45,307	2.097.714 —
4.635.000	4.645.000	4.640.000	45,337	2.103.637 —
4.645.000	4.655.000	4.650.000	45,366	2.109.519 —
4.655.000	4.665.000	4.660.000	45,396	2.115.454 —
4.665.000	4.675.000	4.670.000	45,426	2.121.394 —
4.675.000	4.685.000	4.680.000	45,455	2.127.294 —
4.685.000	4.695.000	4.690.000	45,484	2.133.200 —
4.695.000	4.705.000	4.700.000	45,513	2.139.111 —
4.705.000	4.715.000	4.710.000	45,542	2.145.028 —
4.715.000	4.725.000	4.720.000	45,571	2.150.951 —
4.725.000	4.735.000	4.730.000	45,600	2.156.880 —
4.735.000	4.745.000	4.740.000	45,629	2.162.815 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
4.745.000	4.755.000	4.750.000	45,658	2.168.755 —
4.755.000	4.765.000	4.760.000	45,687	2.174.701 —
4.765.000	4.775.000	4.770.000	45,716	2.180.651 —
4.775.000	4.785.000	4.780.000	45,744	2.186.563 —
4.785.000	4.795.000	4.790.000	45,772	2.192.479 —
4.795.000	4.805.000	4.800.000	45,801	2.198.443 —
4.805.000	4.815.000	4.810.000	45,830	2.204.423 —
4.815.000	4.825.000	4.820.000	45,859	2.210.404 —
4.825.000	4.835.000	4.830.000	45,887	2.216.342 —
4.835.000	4.845.000	4.840.000	45,915	2.222.286 —
4.845.000	4.855.000	4.850.000	45,944	2.228.284 —
4.855.000	4.865.000	4.860.000	45,972	2.234.239 —
4.865.000	4.875.000	4.870.000	46,000	2.240.200 —
4.875.000	4.885.000	4.880.000	46,028	2.246.166 —
4.885.000	4.895.000	4.890.000	46,056	2.252.138 —
4.895.000	4.905.000	4.900.000	46,084	2.258.116 —
4.905.000	4.915.000	4.910.000	46,112	2.264.099 —
4.915.000	4.925.000	4.920.000	46,140	2.270.088 —
4.925.000	4.935.000	4.930.000	46,168	2.276.082 —
4.935.000	4.945.000	4.940.000	46,196	2.282.082 —
4.945.000	4.955.000	4.950.000	46,223	2.288.039 —
4.955.000	4.965.000	4.960.000	46,251	2.294.050 —
4.965.000	4.975.000	4.970.000	46,279	2.300.066 —
4.975.000	4.985.000	4.980.000	46,306	2.306.039 —
4.985.000	4.995.000	4.990.000	46,333	2.312.017 —
4.995.000	5.005.000	5.000.000	46,361	2.318.050 —
5.005.000	5.015.000	5.010.000	46,389	2.324.089 —
5.015.000	5.025.000	5.020.000	46,416	2.330.083 —
5.025.000	5.035.000	5.030.000	46,443	2.336.083 —
5.035.000	5.045.000	5.040.000	46,470	2.342.088 —
5.045.000	5.055.000	5.050.000	46,497	
5.055.000	5.065.000	5.060.000	46,524	
5.065.000	5.075.000	5.070.000	46,551	
5.075.000	5.085.000	5.080.000	46,578	
5.085.000	5.095.000	5.090.000	46,605	
5.095.000	5.105.000	5.100.000	46,632	
5.105.000	5.115.000	5.110.000	46,659	
5.115.000	5.125.000	5.120.000	46,686	
5.125.000	5.135.000	5.130.000	46,712	
5.135.000	5.145.000	5.140.000	46,738	
5.145.000	5.155.000	5.150.000	46,765	
5.155.000	5.165.000	5.160.000	46,792	
5.165.000	5.175.000	5.170.000	46,819	
5.175.000	5.185.000	5.180.000	46,846	
5.185.000	5.195.000	5.190.000	46,872	
5.195.000	5.205.000	5.200.000	46,898	
5.205.000	5.215.000	5.210.000	46,925	
5.215.000	5.225.000	5.220.000	46,951	
5.225.000	5.235.000	5.230.000	46,977	
5.235.000	5.245.000	5.240.000	47,003	
5.245.000	5.255.000	5.250.000	47,029	
5.255.000	5.265.000	5.260.000	47,055	
5.265.000	5.275.000	5.270.000	47,081	
5.275.000	5.285.000	5.280.000	47,107	
5.285.000	5.295.000	5.290.000	47,132	
5.295.000	5.305.000	5.300.000	47,158	
5.305.000	5.315.000	5.310.000	47,184	
5.315.000	5.325.000	5.320.000	47,210	
5.325.000	5.335.000	5.330.000	47,236	
5.335.000	5.345.000	5.340.000	47,261	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta	Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
4.750.000	45,658	2.168.755 —	5.045.000	5.055.000	5.050.000	46,497	2.348.099 —
4.760.000	45,687	2.174.701 —	5.055.000	5.065.000	5.060.000	46,524	2.354.114 —
4.770.000	45,716	2.180.653 —	5.065.000	5.075.000	5.070.000	46,551	2.360.136 —
4.780.000	45,744	2.186.563 —	5.075.000	5.085.000	5.080.000	46,578	2.366.162 —
4.790.000	45,772	2.192.479 —	5.085.000	5.095.000	5.090.000	46,605	2.372.195 —
4.800.000	45,801	2.198.443 —	5.095.000	5.105.000	5.100.000	46,632	2.378.232 —
4.810.000	45,830	2.204.427 —	5.105.000	5.115.000	5.110.000	46,659	2.384.275 —
4.820.000	45,859	2.210.404 —	5.115.000	5.125.000	5.120.000	46,686	2.390.323 —
4.830.000	45,887	2.216.342 —	5.125.000	5.135.000	5.130.000	46,712	2.396.326 —
4.840.000	45,915	2.222.286 —	5.135.000	5.145.000	5.140.000	46,738	2.402.333 —
4.850.000	45,944	2.228.284 —	5.145.000	5.155.000	5.150.000	46,765	2.408.398 —
4.860.000	45,972	2.234.230 —	5.155.000	5.165.000	5.160.000	46,792	2.414.467 —
4.870.000	46,000	2.240.200 —	5.165.000	5.175.000	5.170.000	46,819	2.420.542 —
4.880.000	46,028	2.246.166 —	5.175.000	5.185.000	5.180.000	46,846	2.426.623 —
4.890.000	46,056	2.252.138 —	5.185.000	5.195.000	5.190.000	46,872	2.432.657 —
4.900.000	46,084	2.258.116 —	5.195.000	5.205.000	5.200.000	46,898	2.438.696 —
4.910.000	46,112	2.264.099 —	5.205.000	5.215.000	5.210.000	46,925	2.444.793 —
4.920.000	46,140	2.270.088 —	5.215.000	5.225.000	5.220.000	46,951	2.450.842 —
4.930.000	46,168	2.276.032 —	5.225.000	5.235.000	5.230.000	46,977	2.456.897 —
4.940.000	46,196	2.282.082 —	5.235.000	5.245.000	5.240.000	47,003	2.462.957 —
4.950.000	46,223	2.288.039 —	5.245.000	5.255.000	5.250.000	47,029	2.469.023 —
4.960.000	46,251	2.294.050 —	5.255.000	5.265.000	5.260.000	47,055	2.475.093 —
4.970.000	46,279	2.300.036 —	5.265.000	5.275.000	5.270.000	47,081	2.481.169 —
4.980.000	46,306	2.306.059 —	5.275.000	5.285.000	5.280.000	47,107	2.487.250 —
4.990.000	46,333	2.312.017 —	5.285.000	5.295.000	5.290.000	47,132	2.493.283 —
5.000.000	46,361	2.318.060 —	5.295.000	5.305.000	5.300.000	47,158	2.499.374 —
5.010.000	46,389	2.324.069 —	5.305.000	5.315.000	5.310.000	47,184	2.505.470 —
5.020.000	46,416	2.330.083 —	5.315.000	5.325.000	5.320.000	47,210	2.511.572 —
5.030.000	46,443	2.336.083 —	5.325.000	5.335.000	5.330.000	47,236	2.517.679 —
5.040.000	46,470	2.342.088 —	5.335.000	5.345.000	5.340.000	47,261	2.523.737 —

1031

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
5.345.000	5.355.000	5.350.000	47,286	2.529.801 —
5.355.000	5.365.000	5.360.000	47,312	2.535.923 —
5.365.000	5.375.000	5.370.000	47,338	2.542.051 —
5.375.000	5.385.000	5.380.000	47,363	2.548.129 —
5.385.000	5.395.000	5.390.000	47,388	2.554.213 —
5.395.000	5.405.000	5.400.000	47,413	2.560.302 —
5.405.000	5.415.000	5.410.000	47,439	2.566.450 —
5.415.000	5.425.000	5.420.000	47,464	2.572.549 —
5.425.000	5.435.000	5.430.000	47,489	2.578.653 —
5.435.000	5.445.000	5.440.000	47,514	2.584.762 —
5.445.000	5.455.000	5.450.000	47,539	2.590.876 —
5.455.000	5.465.000	5.460.000	47,564	2.596.994 —
5.465.000	5.475.000	5.470.000	47,589	2.603.118 —
5.475.000	5.485.000	5.480.000	47,614	2.609.247 —
5.485.000	5.495.000	5.490.000	47,639	2.615.381 —
5.495.000	5.505.000	5.500.000	47,663	2.621.465 —
5.505.000	5.515.000	5.510.000	47,688	2.627.609 —
5.515.000	5.525.000	5.520.000	47,713	2.633.758 —
5.525.000	5.535.000	5.530.000	47,738	2.639.911 —
5.535.000	5.545.000	5.540.000	47,762	2.646.015 —
5.545.000	5.555.000	5.550.000	47,786	2.652.123 —
5.555.000	5.565.000	5.560.000	47,811	2.658.292 —
5.565.000	5.575.000	5.570.000	47,836	2.664.465 —
5.575.000	5.585.000	5.580.000	47,860	2.670.588 —
5.585.000	5.595.000	5.590.000	47,884	2.676.716 —
5.595.000	5.605.000	5.600.000	47,908	2.682.848 —
5.605.000	5.615.000	5.610.000	47,931	2.689.041 —
5.615.000	5.625.000	5.620.000	47,957	2.695.183 —
5.625.000	5.635.000	5.630.000	47,981	2.701.330 —
5.635.000	5.645.000	5.640.000	48,005	2.707.482 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Im
oltre lire	fino a lire			
5.645.000	5.655.000	5.650.000	48,029	
5.655.000	5.665.000	5.660.000	48,053	
5.665.000	5.675.000	5.670.000	48,077	
5.675.000	5.685.000	5.680.000	48,101	
5.685.000	5.695.000	5.690.000	48,125	
5.695.000	5.705.000	5.700.000	48,149	
5.705.000	5.715.000	5.710.000	48,173	
5.715.000	5.725.000	5.720.000	48,197	
5.725.000	5.735.000	5.730.000	48,221	
5.735.000	5.745.000	5.740.000	48,245	
5.745.000	5.755.000	5.750.000	48,268	
5.755.000	5.765.000	5.760.000	48,292	
5.765.000	5.775.000	5.770.000	48,316	
5.775.000	5.785.000	5.780.000	48,340	
5.785.000	5.795.000	5.790.000	48,363	
5.795.000	5.805.000	5.800.000	48,386	
5.805.000	5.815.000	5.810.000	48,410	
5.815.000	5.825.000	5.820.000	48,433	
5.825.000	5.835.000	5.830.000	48,456	
5.835.000	5.845.000	5.840.000	48,479	
5.845.000	5.855.000	5.850.000	48,502	
5.855.000	5.865.000	5.860.000	48,526	
5.865.000	5.875.000	5.870.000	48,549	
5.875.000	5.885.000	5.880.000	48,572	
5.885.000	5.895.000	5.890.000	48,595	
5.895.000	5.905.000	5.900.000	48,618	
5.905.000	5.915.000	5.910.000	48,641	
5.915.000	5.925.000	5.920.000	48,664	
5.925.000	5.935.000	5.930.000	48,687	
5.935.000	5.945.000	5.940.000	48,710	

1604

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
5.345.000	5.355.000	5.350.000	47,286	2.529.801 —
5.355.000	5.365.000	5.360.000	47,312	2.535.923 —
5.365.000	5.375.000	5.370.000	47,338	2.542.051 —
5.375.000	5.385.000	5.380.000	47,363	2.548.126 —
5.385.000	5.395.000	5.390.000	47,388	2.554.213 —
5.395.000	5.405.000	5.400.000	47,413	2.560.302 —
5.405.000	5.415.000	5.410.000	47,439	2.566.450 —
5.415.000	5.425.000	5.420.000	47,464	2.572.549 —
5.425.000	5.435.000	5.430.000	47,489	2.578.653 —
5.435.000	5.445.000	5.440.000	47,514	2.584.762 —
5.445.000	5.455.000	5.450.000	47,539	2.590.876 —
5.455.000	5.465.000	5.460.000	47,564	2.596.994 —
5.465.000	5.475.000	5.470.000	47,589	2.603.118 —
5.475.000	5.485.000	5.480.000	47,614	2.609.247 —
5.485.000	5.495.000	5.490.000	47,639	2.615.381 —
5.495.000	5.505.000	5.500.000	47,663	2.621.465 —
5.505.000	5.515.000	5.510.000	47,688	2.627.609 —
5.515.000	5.525.000	5.520.000	47,713	2.633.758 —
5.525.000	5.535.000	5.530.000	47,738	2.639.911 —
5.535.000	5.545.000	5.540.000	47,762	2.646.015 —
5.545.000	5.555.000	5.550.000	47,786	2.652.123 —
5.555.000	5.565.000	5.560.000	47,811	2.658.292 —
5.565.000	5.575.000	5.570.000	47,836	2.664.465 —
5.575.000	5.585.000	5.580.000	47,860	2.670.588 —
5.585.000	5.595.000	5.590.000	47,884	2.676.716 —
5.595.000	5.605.000	5.600.000	47,908	2.682.848 —
5.605.000	5.615.000	5.610.000	47,933	2.689.041 —
5.615.000	5.625.000	5.620.000	47,957	2.695.183 —
5.625.000	5.635.000	5.630.000	47,981	2.701.330 —
5.635.000	5.645.000	5.640.000	48,005	2.707.482 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Im
oltre lire	fino a lire			
5.645.000	5.655.000	5.650.000	48,029	
5.655.000	5.665.000	5.660.000	48,053	
5.665.000	5.675.000	5.670.000	48,077	
5.675.000	5.685.000	5.680.000	48,101	
5.685.000	5.695.000	5.690.000	48,125	
5.695.000	5.705.000	5.700.000	48,149	
5.705.000	5.715.000	5.710.000	48,173	
5.715.000	5.725.000	5.720.000	48,197	
5.725.000	5.735.000	5.730.000	48,221	
5.735.000	5.745.000	5.740.000	48,245	
5.745.000	5.755.000	5.750.000	48,268	
5.755.000	5.765.000	5.760.000	48,292	
5.765.000	5.775.000	5.770.000	48,316	
5.775.000	5.785.000	5.780.000	48,340	
5.785.000	5.795.000	5.790.000	48,363	
5.795.000	5.805.000	5.800.000	48,386	
5.805.000	5.815.000	5.810.000	48,410	
5.815.000	5.825.000	5.820.000	48,433	
5.825.000	5.835.000	5.830.000	48,456	
5.835.000	5.845.000	5.840.000	48,479	
5.845.000	5.855.000	5.850.000	48,502	
5.855.000	5.865.000	5.860.000	48,526	
5.865.000	5.875.000	5.870.000	48,549	
5.875.000	5.885.000	5.880.000	48,572	
5.885.000	5.895.000	5.890.000	48,595	
5.895.000	5.905.000	5.900.000	48,618	
5.905.000	5.915.000	5.910.000	48,641	
5.915.000	5.925.000	5.920.000	48,664	
5.925.000	5.935.000	5.930.000	48,687	
5.935.000	5.945.000	5.940.000	48,710	

1605

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ito dato	Aliquota percentuale	Imposta	Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
.000	47,286	2.529.801 —	5.645.000	5.655.000	5.650.000	48,029	2.713.639 —
.000	47,312	2.535.023 —	5.655.000	5.665.000	5.660.000	48,053	2.710.800 —
.000	47,338	2.542.051 —	5.665.000	5.675.000	5.670.000	48,077	2.725.066 —
.000	47,363	2.548.120 —	5.675.000	5.685.000	5.680.000	48,101	2.732.137 —
.000	47,388	2.554.213 —	5.685.000	5.695.000	5.690.000	48,125	2.738.313 —
.000	47,413	2.560.302 —	5.695.000	5.705.000	5.700.000	48,149	2.744.493 —
.000	47,439	2.566.450 —	5.705.000	5.715.000	5.710.000	48,173	2.750.678 —
.000	47,464	2.572.549 —	5.715.000	5.725.000	5.720.000	48,197	2.756.868 —
.000	47,489	2.578.653 —	5.725.000	5.735.000	5.730.000	48,221	2.763.063 —
.000	47,514	2.584.762 —	5.735.000	5.745.000	5.740.000	48,245	2.769.263 —
.000	47,539	2.590.876 —	5.745.000	5.755.000	5.750.000	48,268	2.775.410 —
.000	47,564	2.596.994 —	5.755.000	5.765.000	5.760.000	48,292	2.781.619 —
.000	47,589	2.603.118 —	5.765.000	5.775.000	5.770.000	48,316	2.787.833 —
.000	47,614	2.609.247 —	5.775.000	5.785.000	5.780.000	48,340	2.794.052 —
.000	47,639	2.615.381 —	5.785.000	5.795.000	5.790.000	48,363	2.800.218 —
.000	47,663	2.621.465 —	5.795.000	5.805.000	5.800.000	48,386	2.806.388 —
.000	47,688	2.627.609 —	5.805.000	5.815.000	5.810.000	48,410	2.812.621 —
.000	47,713	2.633.758 —	5.815.000	5.825.000	5.820.000	48,433	2.818.801 —
.000	47,738	2.639.911 —	5.825.000	5.835.000	5.830.000	48,456	2.824.985 —
.000	47,762	2.646.015 —	5.835.000	5.845.000	5.840.000	48,479	2.831.174 —
.000	47,786	2.652.123 —	5.845.000	5.855.000	5.850.000	48,502	2.837.367 —
.000	47,811	2.658.302 —	5.855.000	5.865.000	5.860.000	48,526	2.843.624 —
.000	47,836	2.664.485 —	5.865.000	5.875.000	5.870.000	48,549	2.849.826 —
.000	47,860	2.670.588 —	5.875.000	5.885.000	5.880.000	48,572	2.856.034 —
.000	47,884	2.676.716 —	5.885.000	5.895.000	5.890.000	48,595	2.862.246 —
.000	47,908	2.682.848 —	5.895.000	5.905.000	5.900.000	48,618	2.868.462 —
.000	47,933	2.689.041 —	5.905.000	5.915.000	5.910.000	48,641	2.874.683 —
.000	47,957	2.695.183 —	5.915.000	5.925.000	5.920.000	48,664	2.880.909 —
.000	47,981	2.701.330 —	5.925.000	5.935.000	5.930.000	48,687	2.887.139 —
.000	48,005	2.707.482 —	5.935.000	5.945.000	5.940.000	48,710	2.893.374 —

1606

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
5.945.000	5.955.000	5.950.000	48,732	2.899.554 —
5.955.000	5.965.000	5.960.000	48,755	2.905.798 —
5.965.000	5.975.000	5.970.000	48,778	2.912.047 —
5.975.000	5.985.000	5.980.000	48,801	2.918.300 —
5.985.000	5.995.000	5.990.000	48,824	2.924.558 —
5.995.000	6.005.000	6.000.000	48,846	2.930.760 —
6.005.000	6.015.000	6.010.000	48,869	2.937.027 —
6.015.000	6.025.000	6.020.000	48,892	2.943.298 —
6.025.000	6.035.000	6.030.000	48,914	2.949.514 —
6.035.000	6.045.000	6.040.000	48,936	2.955.734 —
6.045.000	6.055.000	6.050.000	48,958	2.961.959 —
6.055.000	6.065.000	6.060.000	48,981	2.968.249 —
6.065.000	6.075.000	6.070.000	49,003	2.974.482 —
6.075.000	6.085.000	6.080.000	49,025	2.980.720 —
6.085.000	6.095.000	6.090.000	49,047	2.986.962 —
6.095.000	6.105.000	6.100.000	49,069	2.993.200 —
6.105.000	6.115.000	6.110.000	49,092	2.999.521 —
6.115.000	6.125.000	6.120.000	49,114	3.005.777 —
6.125.000	6.135.000	6.130.000	49,136	3.012.037 —
6.135.000	6.145.000	6.140.000	49,158	3.018.301 —
6.145.000	6.155.000	6.150.000	49,180	3.024.570 —
6.155.000	6.165.000	6.160.000	49,202	3.030.843 —
6.165.000	6.175.000	6.170.000	49,224	3.037.121 —
6.175.000	6.185.000	6.180.000	49,246	3.043.403 —
6.185.000	6.195.000	6.190.000	49,268	3.049.689 —
6.195.000	6.205.000	6.200.000	49,289	3.055.918 —
6.205.000	6.215.000	6.210.000	49,311	3.062.213 —
6.215.000	6.225.000	6.220.000	49,333	3.068.513 —
6.225.000	6.235.000	6.230.000	49,355	3.074.817 —
6.235.000	6.245.000	6.240.000	49,376	3.081.062 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imp
oltre lire	fino a lire			
6.245.000	6.255.000	6.250.000	49,397	3.0
6.255.000	6.265.000	6.260.000	49,419	3.0
6.265.000	6.275.000	6.270.000	49,441	3.0
6.275.000	6.285.000	6.280.000	49,463	3.1
6.285.000	6.295.000	6.290.000	49,484	3.1
6.295.000	6.305.000	6.300.000	49,505	3.1
6.305.000	6.315.000	6.310.000	49,527	3.
6.315.000	6.325.000	6.320.000	49,549	3.
6.325.000	6.335.000	6.330.000	49,570	3.
6.335.000	6.345.000	6.340.000	49,591	3.
6.345.000	6.355.000	6.350.000	49,612	3.
6.355.000	6.365.000	6.360.000	49,634	3.
6.365.000	6.375.000	6.370.000	49,655	3.
6.375.000	6.385.000	6.380.000	49,676	3.
6.385.000	6.395.000	6.390.000	49,697	3
6.395.000	6.405.000	6.400.000	49,718	3
6.405.000	6.415.000	6.410.000	49,739	3
6.415.000	6.425.000	6.420.000	49,760	3
6.425.000	6.435.000	6.430.000	49,781	3
6.435.000	6.445.000	6.440.000	49,802	3
6.445.000	6.455.000	6.450.000	49,823	3
6.455.000	6.465.000	6.460.000	49,844	3
6.465.000	6.475.000	6.470.000	49,865	3
6.475.000	6.485.000	6.480.000	49,886	3
6.485.000	6.495.000	6.490.000	49,906	3
6.495.000	6.505.000	6.500.000	49,927	3
6.505.000	6.515.000	6.510.000	49,948	3
6.515.000	6.525.000	6.520.000	49,969	3
6.525.000	6.535.000	6.530.000	49,990	3
6.535.000	6.545.000	6.540.000	50,010	3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
6.245.000	6.255.000	6.250.000	49,397	3.087.313 —
6.255.000	6.265.000	6.260.000	49,419	3.093.629 —
6.265.000	6.275.000	6.270.000	49,441	3.099.961 —
6.275.000	6.285.000	6.280.000	49,463	3.106.276 —
6.285.000	6.295.000	6.290.000	49,484	3.112.544 —
6.295.000	6.305.000	6.300.000	49,505	3.118.815 —
6.305.000	6.315.000	6.310.000	49,527	3.125.154 —
6.315.000	6.325.000	6.320.000	49,549	3.131.497 —
6.325.000	6.335.000	6.330.000	49,570	3.137.781 —
6.335.000	6.345.000	6.340.000	49,591	3.144.069 —
6.345.000	6.355.000	6.350.000	49,612	3.150.302 —
6.355.000	6.365.000	6.360.000	49,634	3.156.722 —
6.365.000	6.375.000	6.370.000	49,655	3.163.024 —
6.375.000	6.385.000	6.380.000	49,676	3.169.320 —
6.385.000	6.395.000	6.390.000	49,697	3.175.638 —
6.395.000	6.405.000	6.400.000	49,718	3.181.952 —
6.405.000	6.415.000	6.410.000	49,739	3.188.270 —
6.415.000	6.425.000	6.420.000	49,760	3.194.592 —
6.425.000	6.435.000	6.430.000	49,781	3.200.918 —
6.435.000	6.445.000	6.440.000	49,802	3.207.249 —
6.445.000	6.455.000	6.450.000	49,823	3.213.584 —
6.455.000	6.465.000	6.460.000	49,844	3.219.922 —
6.465.000	6.475.000	6.470.000	49,865	3.226.266 —
6.475.000	6.485.000	6.480.000	49,886	3.232.613 —
6.485.000	6.495.000	6.490.000	49,906	3.238.899 —
6.495.000	6.505.000	6.500.000	49,927	3.245.255 —
6.505.000	6.515.000	6.510.000	49,948	3.251.615 —
6.515.000	6.525.000	6.520.000	49,969	3.257.979 —
6.525.000	6.535.000	6.530.000	49,990	3.264.347 —
6.535.000	6.545.000	6.540.000	50,010	3.270.654 —

1008

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
6.545.000	6.555.000	6.550.000	50,030	3.273.065 —
6.555.000	6.565.000	6.560.000	50,051	3.283.346 —
6.565.000	6.575.000	6.570.000	50,072	3.289.730 —
6.575.000	6.585.000	6.580.000	50,092	3.296.054 —
6.585.000	6.595.000	6.590.000	50,112	3.302,381 —
6.595.000	6.605.000	6.600.000	50,132	3.308.712 —
6.605.000	6.615.000	6.610.000	50,153	3.315.113 —
6.615.000	6.625.000	6.620.000	50,174	3.321.519 —
6.625.000	6.635.000	6.630.000	50,194	3.327.862 —
6.635.000	6.645.000	6.640.000	50,214	3.334.210 —
6.645.000	6.655.000	6.650.000	50,234	3.340.561 —
6.655.000	6.665.000	6.660.000	50,254	3.346.916 —
6.665.000	6.675.000	6.670.000	50,274	3.353.276 —
6.675.000	6.685.000	6.680.000	50,294	3.359.639 —
6.685.000	6.695.000	6.690.000	50,314	3.366.007 —
6.695.000	6.705.000	6.700.000	50,334	3.372.378 —
6.705.000	6.715.000	6.710.000	50,354	3.378.753 —
6.715.000	6.725.000	6.720.000	50,374	3.385.133 —
6.725.000	6.735.000	6.730.000	50,394	3.391.516 —
6.735.000	6.745.000	6.740.000	50,414	3.397.904 —
6.745.000	6.755.000	6.750.000	50,434	3.404.295 —
6.755.000	6.765.000	6.760.000	50,454	3.410.690 —
6.765.000	6.775.000	6.770.000	50,474	3.417.090 —
6.775.000	6.785.000	6.780.000	50,494	3.423.493 —
6.785.000	6.795.000	6.790.000	50,514	3.429.901 —
6.795.000	6.805.000	6.800.000	50,533	3.436.244 —
6.805.000	6.815.000	6.810.000	50,553	3.442.650 —
6.815.000	6.825.000	6.820.000	50,573	3.449.070 —
6.825.000	6.835.000	6.830.000	50,593	3.455.502 —
6.835.000	6.845.000	6.840.000	50,612	3.461.861 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	I
oltre lire	fino a lire			
6.845.000	6.855.000	6.850.000	50,631	3
6.855.000	6.865.000	6.860.000	50,651	3
6.865.000	6.875.000	6.870.000	50,671	3
6.875.000	6.885.000	6.880.000	50,690	3
6.885.000	6.895.000	6.890.000	50,709	3
6.895.000	6.905.000	6.900.000	50,728	3
6.905.000	6.915.000	6.910.000	50,748	3
6.915.000	6.925.000	6.920.000	50,768	3
6.925.000	6.935.000	6.930.000	50,787	3
6.935.000	6.945.000	6.940.000	50,806	3
6.945.000	6.955.000	6.950.000	50,825	3
6.955.000	6.965.000	6.960.000	50,845	3
6.965.000	6.975.000	6.970.000	50,864	3
6.975.000	6.985.000	6.980.000	50,883	3
6.985.000	6.995.000	6.990.000	50,902	3
6.995.000	7.005.000	7.000.000	50,921	3
7.005.000	7.015.000	7.010.000	50,940	3
7.015.000	7.025.000	7.020.000	50,959	3
7.025.000	7.035.000	7.030.000	50,978	3
7.035.000	7.045.000	7.040.000	50,997	3
7.045.000	7.055.000	7.050.000	51,016	3
7.055.000	7.065.000	7.060.000	51,035	3
7.065.000	7.075.000	7.070.000	51,054	3
7.075.000	7.085.000	7.080.000	51,073	3
7.085.000	7.095.000	7.090.000	51,092	3
7.095.000	7.105.000	7.100.000	51,111	3
7.105.000	7.115.000	7.110.000	51,130	3
7.115.000	7.125.000	7.120.000	51,149	3
7.125.000	7.135.000	7.130.000	51,168	3
7.135.000	7.145.000	7.140.000	51,187	3

1697

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
	6.555.000	6.550.000	50,030	3.276.965 —
6.555.000	6.565.000	6.560.000	50,051	3.283.346 —
6.565.000	6.575.000	6.570.000	50,072	3.289.730 —
6.575.000	6.585.000	6.580.000	50,092	3.296.054 —
6.585.000	6.595.000	6.590.000	50,112	3.302.381 —
6.595.000	6.605.000	6.600.000	50,132	3.308.712 —
6.605.000	6.615.000	6.610.000	50,153	3.315.113 —
6.615.000	6.625.000	6.620.000	50,174	3.321.519 —
6.625.000	6.635.000	6.630.000	50,194	3.327.862 —
6.635.000	6.645.000	6.640.000	50,214	3.334.210 —
6.645.000	6.655.000	6.650.000	50,234	3.340.561 —
6.655.000	6.665.000	6.660.000	50,254	3.346.916 —
6.665.000	6.675.000	6.670.000	50,274	3.353.276 —
6.675.000	6.685.000	6.680.000	50,294	3.359.639 —
6.685.000	6.695.000	6.690.000	50,314	3.366.007 —
6.695.000	6.705.000	6.700.000	50,334	3.372.378 —
6.705.000	6.715.000	6.710.000	50,354	3.378.753 —
6.715.000	6.725.000	6.720.000	50,374	3.385.133 —
6.725.000	6.735.000	6.730.000	50,394	3.391.516 —
6.735.000	6.745.000	6.740.000	50,414	3.397.904 —
6.745.000	6.755.000	6.750.000	50,434	3.404.295 —
6.755.000	6.765.000	6.760.000	50,454	3.410.690 —
6.765.000	6.775.000	6.770.000	50,474	3.417.090 —
6.775.000	6.785.000	6.780.000	50,494	3.423.493 —
6.785.000	6.795.000	6.790.000	50,514	3.429.901 —
6.795.000	6.805.000	6.800.000	50,533	3.436.244 —
6.805.000	6.815.000	6.810.000	50,553	3.442.659 —
6.815.000	6.825.000	6.820.000	50,573	3.449.079 —
6.825.000	6.835.000	6.830.000	50,593	3.455.502 —
6.835.000	6.845.000	6.840.000	50,612	3.461.861 —
6.845.000	6.855.000	6.850.000	50,631	3.468.224 —
6.855.000	6.865.000	6.860.000	50,651	3.474.659 —
6.865.000	6.875.000	6.870.000	50,671	3.481.098 —
6.875.000	6.885.000	6.880.000	50,690	3.487.472 —
6.885.000	6.895.000	6.890.000	50,709	3.493.850 —
6.895.000	6.905.000	6.900.000	50,728	3.500.232 —
6.905.000	6.915.000	6.910.000	50,748	3.506.687 —
6.915.000	6.925.000	6.920.000	50,768	3.513.146 —
6.925.000	6.935.000	6.930.000	50,787	3.519.539 —
6.935.000	6.945.000	6.940.000	50,806	3.525.936 —
6.945.000	6.955.000	6.950.000	50,825	3.532.338 —
6.955.000	6.965.000	6.960.000	50,845	3.538.812 —
6.965.000	6.975.000	6.970.000	50,864	3.545.221 —
6.975.000	6.985.000	6.980.000	50,883	3.551.633 —
6.985.000	6.995.000	6.990.000	50,902	3.558.050 —
6.995.000	7.005.000	7.000.000	50,921	3.564.470 —
7.005.000	7.015.000	7.010.000	50,940	3.570.894 —
7.015.000	7.025.000	7.020.000	50,959	3.577.322 —
7.025.000	7.035.000	7.030.000	50,978	3.583.753 —
7.035.000	7.045.000	7.040.000	50,997	3.588.781 —
7.045.000	7.055.000	7.050.000	51,016	3.596.628 —
7.055.000	7.065.000	7.060.000	51,035	3.603.071 —
7.065.000	7.075.000	7.070.000	51,054	3.609.518 —
7.075.000	7.085.000	7.080.000	51,073	3.615.968 —
7.085.000	7.095.000	7.090.000	51,092	3.622.423 —
7.095.000	7.105.000	7.100.000	51,111	3.628.881 —
7.105.000	7.115.000	7.110.000	51,130	3.635.343 —
7.115.000	7.125.000	7.120.000	51,149	3.641.809 —
7.125.000	7.135.000	7.130.000	51,168	3.648.278 —
7.135.000	7.145.000	7.140.000	51,187	3.654.752 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
7.145.000	7.155.000	7.150.000	51,205	3.661.158 —
7.155.000	7.165.000	7.160.000	51,224	3.667.638 —
7.165.000	7.175.000	7.170.000	51,243	3.674.123 —
7.175.000	7.185.000	7.180.000	51,261	3.680.540 —
7.185.000	7.195.000	7.190.000	51,279	3.686.960 —
7.195.000	7.205.000	7.200.000	51,298	3.693.456 —
7.205.000	7.215.000	7.210.000	51,317	3.699.956 —
7.215.000	7.225.000	7.220.000	51,336	3.706.459 —
7.225.000	7.235.000	7.230.000	51,354	3.712.894 —
7.235.000	7.245.000	7.240.000	51,372	3.719.333 —
7.245.000	7.255.000	7.250.000	51,390	3.725.775 —
7.255.000	7.265.000	7.260.000	51,409	3.732.293 —
7.265.000	7.275.000	7.270.000	51,428	3.738.816 —
7.275.000	7.285.000	7.280.000	51,446	3.745.269 —
7.285.000	7.295.000	7.290.000	51,464	3.751.726 —
7.295.000	7.305.000	7.300.000	51,482	3.758.186 —
7.305.000	7.315.000	7.310.000	51,501	3.764.723 —
7.315.000	7.325.000	7.320.000	51,519	3.771.191 —
7.325.000	7.335.000	7.330.000	51,537	3.777.662 —
7.335.000	7.345.000	7.340.000	51,555	3.784.137 —
7.345.000	7.355.000	7.350.000	51,573	3.790.616 —
7.355.000	7.365.000	7.360.000	51,591	3.797.098 —
7.365.000	7.375.000	7.370.000	51,609	3.803.583 —
7.375.000	7.385.000	7.380.000	51,627	3.810.073 —
7.385.000	7.395.000	7.390.000	51,645	3.816.566 —
7.395.000	7.405.000	7.400.000	51,663	3.823.062 —
7.405.000	7.415.000	7.410.000	51,681	3.829.562 —
7.415.000	7.425.000	7.420.000	51,699	3.836.066 —
7.425.000	7.435.000	7.430.000	51,717	3.842.573 —
7.435.000	7.445.000	7.440.000	51,735	3.849.084 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale
oltre lire	fino a lire		
7.445.000	7.455.000	7.450.000	51,752
7.455.000	7.465.000	7.460.000	51,770
7.465.000	7.475.000	7.470.000	51,788
7.475.000	7.485.000	7.480.000	51,806
7.485.000	7.495.000	7.490.000	51,824
7.495.000	7.505.000	7.500.000	51,841
7.505.000	7.515.000	7.510.000	51,859
7.515.000	7.525.000	7.520.000	51,877
7.525.000	7.535.000	7.530.000	51,895
7.535.000	7.545.000	7.540.000	51,912
7.545.000	7.555.000	7.550.000	51,930
7.555.000	7.565.000	7.560.000	51,947
7.565.000	7.575.000	7.570.000	51,965
7.575.000	7.585.000	7.580.000	51,983
7.585.000	7.595.000	7.590.000	52,000
7.595.000	7.605.000	7.600.000	52,017
7.605.000	7.615.000	7.610.000	52,035
7.615.000	7.625.000	7.620.000	52,053
7.625.000	7.635.000	7.630.000	52,070
7.635.000	7.645.000	7.640.000	52,088
7.645.000	7.655.000	7.650.000	52,106
7.655.000	7.665.000	7.660.000	52,123
7.665.000	7.675.000	7.670.000	52,141
7.675.000	7.685.000	7.680.000	52,159
7.685.000	7.695.000	7.690.000	52,176
7.695.000	7.705.000	7.700.000	52,194
7.705.000	7.715.000	7.710.000	52,212
7.715.000	7.725.000	7.720.000	52,229
7.725.000	7.735.000	7.730.000	52,247
7.735.000	7.745.000	7.740.000	52,265

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
7.445.000	7.455.000	7.450.000	51,752	3.855.524
7.455.000	7.465.000	7.460.000	51,770	3.862.042
7.465.000	7.475.000	7.470.000	51,788	3.868.564
7.475.000	7.485.000	7.480.000	51,806	3.875.089
7.485.000	7.495.000	7.490.000	51,824	3.881.618
7.495.000	7.505.000	7.500.000	51,841	3.888.075
7.505.000	7.515.000	7.510.000	51,859	3.894.611
7.515.000	7.525.000	7.520.000	51,877	3.901.150
7.525.000	7.535.000	7.530.000	51,895	3.907.694
7.535.000	7.545.000	7.540.000	51,912	3.914.165
7.545.000	7.555.000	7.550.000	51,930	3.920.640
7.555.000	7.565.000	7.560.000	51,947	3.927.193
7.565.000	7.575.000	7.570.000	51,965	3.933.751
7.575.000	7.585.000	7.580.000	51,983	3.940.311
7.585.000	7.595.000	7.590.000	52,000	3.946.809
7.595.000	7.605.000	7.600.000	52,017	3.953.292
7.605.000	7.615.000	7.610.000	52,035	3.959.804
7.615.000	7.625.000	7.620.000	52,053	3.966.439
7.625.000	7.635.000	7.630.000	52,070	3.972.941
7.635.000	7.645.000	7.640.000	52,087	3.979.447
7.645.000	7.655.000	7.650.000	52,104	3.985.956
7.655.000	7.665.000	7.660.000	52,122	3.992.545
7.665.000	7.675.000	7.670.000	52,139	3.999.061
7.675.000	7.685.000	7.680.000	52,156	4.005.581
7.685.000	7.695.000	7.690.000	52,173	4.012.104
7.695.000	7.705.000	7.700.000	52,190	4.018.630
7.705.000	7.715.000	7.710.000	52,208	4.025.237
7.715.000	7.725.000	7.720.000	52,225	4.031.770
7.725.000	7.735.000	7.730.000	52,242	4.038.307
7.735.000	7.745.000	7.740.000	52,259	4.044.847

Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
7.150.000	51,205	3.661.158
7.160.000	51,224	3.667.638
7.170.000	51,243	3.674.123
7.180.000	51,261	3.680.540
7.190.000	51,279	3.686.960
7.200.000	51,298	3.693.456
7.210.000	51,317	3.699.956
7.220.000	51,336	3.706.459
7.230.000	51,354	3.712.894
7.240.000	51,372	3.719.333
7.250.000	51,390	3.725.775
7.260.000	51,409	3.732.293
7.270.000	51,428	3.738.816
7.280.000	51,446	3.745.269
7.290.000	51,464	3.751.720
7.300.000	51,482	3.758.180
7.310.000	51,501	3.764.723
7.320.000	51,519	3.771.101
7.330.000	51,537	3.777.662
7.340.000	51,555	3.784.137
7.350.000	51,573	3.790.616
7.360.000	51,591	3.797.098
7.370.000	51,609	3.803.583
7.380.000	51,627	3.810.073
7.390.000	51,645	3.816.566
7.400.000	51,663	3.823.062
7.410.000	51,681	3.829.562
7.420.000	51,699	3.836.066
7.430.000	51,717	3.842.573
7.440.000	51,735	3.849.084

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
7.745.000	7.755.000	7.750.000	52,276	4.051.390 —
7.755.000	7.765.000	7.760.000	52,293	4.057.037 —
7.765.000	7.775.000	7.770.000	52,310	4.064.487 —
7.775.000	7.785.000	7.780.000	52,327	4.071.041 —
7.785.000	7.795.000	7.790.000	52,344	4.077.598 —
7.795.000	7.805.000	7.800.000	52,361	4.084.158 —
7.805.000	7.815.000	7.810.000	52,378	4.090.722 —
7.815.000	7.825.000	7.820.000	52,395	4.097.289 —
7.825.000	7.835.000	7.830.000	52,412	4.103.860 —
7.835.000	7.845.000	7.840.000	52,429	4.110.434 —
7.845.000	7.855.000	7.850.000	52,446	4.117.011 —
7.855.000	7.865.000	7.860.000	52,463	4.123.592 —
7.865.000	7.875.000	7.870.000	52,480	4.130.176 —
7.875.000	7.885.000	7.880.000	52,497	4.136.764 —
7.885.000	7.895.000	7.890.000	52,514	4.143.355 —
7.895.000	7.905.000	7.900.000	52,530	4.149.870 —
7.905.000	7.915.000	7.910.000	52,547	4.156.468 —
7.915.000	7.925.000	7.920.000	52,564	4.163.069 —
7.925.000	7.935.000	7.930.000	52,581	4.169.673 —
7.935.000	7.945.000	7.940.000	52,597	4.176.202 —
7.945.000	7.955.000	7.950.000	52,613	4.182.734 —
7.955.000	7.965.000	7.960.000	52,630	4.189.348 —
7.965.000	7.975.000	7.970.000	52,647	4.195.966 —
7.975.000	7.985.000	7.980.000	52,664	4.202.587 —
7.985.000	7.995.000	7.990.000	52,680	4.209.132 —
7.995.000	8.005.000	8.000.000	52,696	4.215.680 —
8.005.000	8.015.000	8.010.000	52,713	4.222.311 —
8.015.000	8.025.000	8.020.000	52,730	4.228.946 —
8.025.000	8.035.000	8.030.000	52,746	4.235.504 —
8.035.000	8.045.000	8.040.000	52,762	4.242.065 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale
oltre lire	fino a lire		
8.045.000	8.055.000	8.050.000	52,778
8.055.000	8.065.000	8.060.000	52,795
8.065.000	8.075.000	8.070.000	52,812
8.075.000	8.085.000	8.080.000	52,828
8.085.000	8.095.000	8.090.000	52,844
8.095.000	8.105.000	8.100.000	52,860
8.105.000	8.115.000	8.110.000	52,877
8.115.000	8.125.000	8.120.000	52,893
8.125.000	8.135.000	8.130.000	52,909
8.135.000	8.145.000	8.140.000	52,925
8.145.000	8.155.000	8.150.000	52,941
8.155.000	8.165.000	8.160.000	52,957
8.165.000	8.175.000	8.170.000	52,973
8.175.000	8.185.000	8.180.000	52,989
8.185.000	8.195.000	8.190.000	53,005
8.195.000	8.205.000	8.200.000	53,021
8.205.000	8.215.000	8.210.000	53,037
8.215.000	8.225.000	8.220.000	53,053
8.225.000	8.235.000	8.230.000	53,069
8.235.000	8.245.000	8.240.000	53,085
8.245.000	8.255.000	8.250.000	53,101
8.255.000	8.265.000	8.260.000	53,117
8.265.000	8.275.000	8.270.000	53,133
8.275.000	8.285.000	8.280.000	53,149
8.285.000	8.295.000	8.290.000	53,165
8.295.000	8.305.000	8.300.000	53,181
8.305.000	8.315.000	8.310.000	53,197
8.315.000	8.325.000	8.320.000	53,213
8.325.000	8.335.000	8.330.000	53,229
8.335.000	8.345.000	8.340.000	53,245

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
8.045.000	8.055.000	8.050.000	52,778	4.248.629 —
8.055.000	8.065.000	8.060.000	52,795	4.255.277 —
8.065.000	8.075.000	8.070.000	52,812	4.261.928 —
8.075.000	8.085.000	8.080.000	52,828	4.268.502 —
8.085.000	8.095.000	8.090.000	52,844	4.275.080 —
8.095.000	8.105.000	8.100.000	52,860	4.281.660 —
8.105.000	8.115.000	8.110.000	52,877	4.288.325 —
8.115.000	8.125.000	8.120.000	52,893	4.294.912 —
8.125.000	8.135.000	8.130.000	52,909	4.301.502 —
8.135.000	8.145.000	8.140.000	52,925	4.308.095 —
8.145.000	8.155.000	8.150.000	52,941	4.314.692 —
8.155.000	8.165.000	8.160.000	52,957	4.321.291 —
8.165.000	8.175.000	8.170.000	52,973	4.327.894 —
8.175.000	8.185.000	8.180.000	52,989	4.334.500 —
8.185.000	8.195.000	8.190.000	53,005	4.341.110 —
8.195.000	8.205.000	8.200.000	53,021	4.347.722 —
8.205.000	8.215.000	8.210.000	53,037	4.354.338 —
8.215.000	8.225.000	8.220.000	53,053	4.360.957 —
8.225.000	8.235.000	8.230.000	53,069	4.367.579 —
8.235.000	8.245.000	8.240.000	53,085	4.374.204 —
8.245.000	8.255.000	8.250.000	53,101	4.380.833 —
8.255.000	8.265.000	8.260.000	53,117	4.387.464 —
8.265.000	8.275.000	8.270.000	53,133	4.394.099 —
8.275.000	8.285.000	8.280.000	53,149	4.400.737 —
8.285.000	8.295.000	8.290.000	53,165	4.407.379 —
8.295.000	8.305.000	8.300.000	53,181	4.414.023 —
8.305.000	8.315.000	8.310.000	53,197	4.420.671 —
8.315.000	8.325.000	8.320.000	53,213	4.427.322 —
8.325.000	8.335.000	8.330.000	53,229	4.433.976 —
8.335.000	8.345.000	8.340.000	53,245	4.440.633 —

Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
7.750.000	52,276	4.051.300 —
7.760.000	52,293	4.057.937 —
7.770.000	52,310	4.064.487 —
7.780.000	52,327	4.071.041 —
7.790.000	52,344	4.077.598 —
7.800.000	52,361	4.084.158 —
7.810.000	52,378	4.090.722 —
7.820.000	52,395	4.097.289 —
7.830.000	52,412	4.103.860 —
7.840.000	52,429	4.110.434 —
7.850.000	52,446	4.117.011 —
7.860.000	52,463	4.123.592 —
7.870.000	52,480	4.130.176 —
7.880.000	52,497	4.136.764 —
7.890.000	52,514	4.143.355 —
7.900.000	52,530	4.149.870 —
7.910.000	52,547	4.156.468 —
7.920.000	52,564	4.163.069 —
7.930.000	52,581	4.169.673 —
7.940.000	52,597	4.176.202 —
7.950.000	52,613	4.182.731 —
7.960.000	52,630	4.189.348 —
7.970.000	52,647	4.195.966 —
7.980.000	52,664	4.202.587 —
7.990.000	52,680	4.209.132 —
8.000.000	52,696	4.215.680 —
8.010.000	52,713	4.222.311 —
8.020.000	52,730	4.228.940 —
8.030.000	52,746	4.235.564 —
8.040.000	52,762	4.242.005 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
8.345.000	8.355.000	8.350.000	53,200	4.447.210 —
8.355.000	8.365.000	8.360.000	53,270	4.453.874 —
8.365.000	8.375.000	8.370.000	53,292	4.460.540 —
8.375.000	8.385.000	8.380.000	53,308	4.467.210 —
8.385.000	8.395.000	8.390.000	53,323	4.473.800 —
8.395.000	8.405.000	8.400.000	53,338	4.480.392 —
8.405.000	8.415.000	8.410.000	53,354	4.487.071 —
8.415.000	8.425.000	8.420.000	53,370	4.493.754 —
8.425.000	8.435.000	8.430.000	53,386	4.500.440 —
8.435.000	8.445.000	8.440.000	53,401	4.507.044 —
8.445.000	8.455.000	8.450.000	53,416	4.513.652 —
8.455.000	8.465.000	8.460.000	53,432	4.520.347 —
8.465.000	8.475.000	8.470.000	53,448	4.527.046 —
8.475.000	8.485.000	8.480.000	53,463	4.533.662 —
8.485.000	8.495.000	8.490.000	53,478	4.540.282 —
8.495.000	8.505.000	8.500.000	53,493	4.546.905 —
8.505.000	8.515.000	8.510.000	53,509	4.553.616 —
8.515.000	8.525.000	8.520.000	53,525	4.560.330 —
8.525.000	8.535.000	8.530.000	53,540	4.569.962 —
8.535.000	8.545.000	8.540.000	53,555	4.573.597 —
8.545.000	8.555.000	8.550.000	53,570	4.580.235 —
8.555.000	8.565.000	8.560.000	53,586	4.586.962 —
8.565.000	8.575.000	8.570.000	53,601	4.593.606 —
8.575.000	8.585.000	8.580.000	53,616	4.600.253 —
8.585.000	8.595.000	8.590.000	53,631	4.606.903 —
8.595.000	8.605.000	8.600.000	53,646	4.613.556 —
8.605.000	8.615.000	8.610.000	53,662	4.620.298 —
8.615.000	8.625.000	8.620.000	53,677	4.626.957 —
8.625.000	8.635.000	8.630.000	53,692	4.633.620 —
8.635.000	8.645.000	8.640.000	53,707	4.640.285 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Im
oltre lire	fino a lire			
8.645.000	8.655.000	8.650.000	53,722	4
8.655.000	8.665.000	8.660.000	53,738	4
8.665.000	8.675.000	8.670.000	53,753	4
8.675.000	8.685.000	8.680.000	53,768	4
8.685.000	8.695.000	8.690.000	53,783	4
8.695.000	8.705.000	8.700.000	53,798	
8.705.000	8.715.000	8.710.000	53,813	
8.715.000	8.725.000	8.720.000	53,828	
8.725.000	8.735.000	8.730.000	53,843	
8.735.000	8.745.000	8.740.000	53,858	
8.745.000	8.755.000	8.750.000	53,873	
8.755.000	8.765.000	8.760.000	53,888	
8.765.000	8.775.000	8.770.000	53,903	
8.775.000	8.785.000	8.780.000	53,918	
8.785.000	8.795.000	8.790.000	53,933	
8.795.000	8.805.000	8.800.000	53,947	
8.805.000	8.815.000	8.810.000	53,962	
8.815.000	8.825.000	8.820.000	53,977	
8.825.000	8.835.000	8.830.000	53,992	
8.835.000	8.845.000	8.840.000	54,007	
8.845.000	8.855.000	8.850.000	54,021	
8.855.000	8.865.000	8.860.000	54,036	
8.865.000	8.875.000	8.870.000	54,051	
8.875.000	8.885.000	8.880.000	54,066	
8.885.000	8.895.000	8.890.000	54,081	
8.895.000	8.905.000	8.900.000	54,095	
8.905.000	8.915.000	8.910.000	54,110	
8.915.000	8.925.000	8.920.000	54,125	
8.925.000	8.935.000	8.930.000	54,140	
8.935.000	8.945.000	8.940.000	54,154	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta	Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
8.350.000	53,250	4.447.210 —	8.645.000	8.655.000	8.650.000	53,722	4.646.953 —
8.360.000	53,270	4.453.874 —	8.655.000	8.665.000	8.660.000	53,738	4.653.711 —
8.370.000	53,292	4.460.540 —	8.665.000	8.675.000	8.670.000	53,753	4.660.386 —
8.380.000	53,308	4.467.210 —	8.675.000	8.685.000	8.680.000	53,768	4.667.062 —
8.390.000	53,323	4.473.800 —	8.685.000	8.695.000	8.690.000	53,783	4.673.743 —
8.400.000	53,338	4.480.392 —	8.695.000	8.705.000	8.700.000	53,798	4.680.426 —
8.410.000	53,354	4.487.071 —	8.705.000	8.715.000	8.710.000	53,813	4.687.112 —
8.420.000	53,370	4.493.754 —	8.715.000	8.725.000	8.720.000	53,828	4.693.802 —
8.430.000	53,386	4.500.440 —	8.725.000	8.735.000	8.730.000	53,843	4.700.494 —
8.440.000	53,401	4.507.044 —	8.735.000	8.745.000	8.740.000	53,858	4.707.189 —
8.450.000	53,416	4.513.652 —	8.745.000	8.755.000	8.750.000	53,873	4.713.888 —
8.460.000	53,432	4.520.347 —	8.755.000	8.765.000	8.760.000	53,888	4.720.589 —
8.470.000	53,448	4.527.046 —	8.765.000	8.775.000	8.770.000	53,903	4.727.293 —
8.480.000	53,463	4.533.662 —	8.775.000	8.785.000	8.780.000	53,918	4.734.000 —
8.490.000	53,478	4.540.282 —	8.785.000	8.795.000	8.790.000	53,933	4.740.711 —
8.500.000	53,493	4.546.905 —	8.795.000	8.805.000	8.800.000	53,947	4.747.336 —
8.510.000	53,509	4.553.616 —	8.805.000	8.815.000	8.810.000	53,962	4.754.052 —
8.520.000	53,525	4.560.330 —	8.815.000	8.825.000	8.820.000	53,977	4.760.771 —
8.530.000	53,540	4.566.962 —	8.825.000	8.835.000	8.830.000	53,992	4.767.494 —
8.540.000	53,555	4.573.597 —	8.835.000	8.845.000	8.840.000	54,007	4.774.219 —
8.550.000	53,570	4.580.235 —	8.845.000	8.855.000	8.850.000	54,021	4.780.859 —
8.560.000	53,586	4.586.962 —	8.855.000	8.865.000	8.860.000	54,036	4.787.590 —
8.570.000	53,601	4.593.606 —	8.865.000	8.875.000	8.870.000	54,061	4.794.324 —
8.580.000	53,616	4.600.253 —	8.875.000	8.885.000	8.880.000	54,066	4.801.061 —
8.590.000	53,631	4.606.903 —	8.885.000	8.895.000	8.890.000	54,081	4.807.801 —
8.600.000	53,646	4.613.556 —	8.895.000	8.905.000	8.900.000	54,095	4.814.455 —
8.610.000	53,662	4.620.208 —	8.905.000	8.915.000	8.910.000	54,110	4.821.201 —
8.620.000	53,677	4.626.857 —	8.915.000	8.925.000	8.920.000	54,125	4.827.950 —
8.630.000	53,692	4.633.620 —	8.925.000	8.935.000	8.930.000	54,140	4.834.702 —
8.640.000	53,707	4.640.285 —	8.935.000	8.945.000	8.940.000	54,154	4.841.368 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
8.945.000	8.955.000	8.950.000	54,168	4.848.030 —
8.955.000	8.965.000	8.960.000	54,183	4.854.797 —
8.965.000	8.975.000	8.970.000	54,198	4.861.561 —
8.975.000	8.985.000	8.980.000	54,212	4.868.238 —
8.985.000	8.995.000	8.990.000	54,226	4.874.917 —
8.995.000	9.005.000	9.000.000	54,240	4.881.600 —
9.005.000	9.015.000	9.010.000	54,255	4.888.376 —
9.015.000	9.025.000	9.020.000	54,270	4.895.154 —
9.025.000	9.035.000	9.030.000	54,284	4.901.845 —
9.035.000	9.045.000	9.040.000	54,298	4.908.639 —
9.045.000	9.055.000	9.050.000	54,312	4.915.236 —
9.055.000	9.065.000	9.060.000	54,327	4.922.020 —
9.065.000	9.075.000	9.070.000	54,342	4.928.819 —
9.075.000	9.085.000	9.080.000	54,356	4.935.525 —
9.085.000	9.095.000	9.090.000	54,370	4.942.233 —
9.095.000	9.105.000	9.100.000	54,384	4.948.944 —
9.105.000	9.115.000	9.110.000	54,399	4.955.749 —
9.115.000	9.125.000	9.120.000	54,413	4.962.466 —
9.125.000	9.135.000	9.130.000	54,427	4.969.185 —
9.135.000	9.145.000	9.140.000	54,441	4.975.907 —
9.145.000	9.155.000	9.150.000	54,455	4.982.633 —
9.155.000	9.165.000	9.160.000	54,470	4.989.452 —
9.165.000	9.175.000	9.170.000	54,484	4.996.183 —
9.175.000	9.185.000	9.180.000	54,498	5.002.916 —
9.185.000	9.195.000	9.190.000	54,512	5.009.653 —
9.195.000	9.205.000	9.200.000	54,526	5.016.302 —
9.205.000	9.215.000	9.210.000	54,540	5.023.134 —
9.215.000	9.225.000	9.220.000	54,554	5.029.879 —
9.225.000	9.235.000	9.230.000	54,568	5.036.626 —
9.235.000	9.245.000	9.240.000	54,582	5.043.377 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	
oltre lire	fino a lire			
9.245.000	9.255.000	9.250.000	54,596	
9.255.000	9.265.000	9.260.000	54,610	
9.265.000	9.275.000	9.270.000	54,624	
9.275.000	9.285.000	9.280.000	54,638	
9.285.000	9.295.000	9.290.000	54,652	
9.295.000	9.305.000	9.300.000	54,666	
9.305.000	9.315.000	9.310.000	54,680	
9.315.000	9.325.000	9.320.000	54,694	
9.325.000	9.335.000	9.330.000	54,708	
9.335.000	9.345.000	9.340.000	54,722	
9.345.000	9.355.000	9.350.000	54,736	
9.355.000	9.365.000	9.360.000	54,750	
9.365.000	9.375.000	9.370.000	54,764	
9.375.000	9.385.000	9.380.000	54,778	
9.385.000	9.395.000	9.390.000	54,792	
9.395.000	9.405.000	9.400.000	54,805	
9.405.000	9.415.000	9.410.000	54,819	
9.415.000	9.425.000	9.420.000	54,833	
9.425.000	9.435.000	9.430.000	54,847	
9.435.000	9.445.000	9.440.000	54,860	
9.445.000	9.455.000	9.450.000	54,873	
9.455.000	9.465.000	9.460.000	54,887	
9.465.000	9.475.000	9.470.000	54,901	
9.475.000	9.485.000	9.480.000	54,915	
9.485.000	9.495.000	9.490.000	54,928	
9.495.000	9.505.000	9.500.000	54,941	
9.505.000	9.515.000	9.510.000	54,955	
9.515.000	9.525.000	9.520.000	54,969	
9.525.000	9.535.000	9.530.000	54,983	
9.535.000	9.545.000	9.540.000	54,996	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta	Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
050.000	54,168	4.848.030 —	9.245.000	9.255.000	9.250.000	54,596	5.050.130 —
060.000	54,183	4.854.797 —	9.255.000	9.265.000	9.260.000	54,610	5.056.886 —
070.000	54,198	4.861.561 —	9.265.000	9.275.000	9.270.000	54,624	5.063.645 —
080.000	54,212	4.868.238 —	9.275.000	9.285.000	9.280.000	54,638	5.070.406 —
090.000	54,226	4.874.917 —	9.285.000	9.295.000	9.290.000	54,652	5.077.171 —
000.000	54,240	4.881.600 —	9.295.000	9.305.000	9.300.000	54,666	5.083.938 —
010.000	54,255	4.888.376 —	9.305.000	9.315.000	9.310.000	54,680	5.090.708 —
020.000	54,270	4.895.154 —	9.315.000	9.325.000	9.320.000	54,694	5.097.481 —
030.000	54,284	4.901.845 —	9.325.000	9.335.000	9.330.000	54,708	5.104.256 —
040.000	54,298	4.908.539 —	9.335.000	9.345.000	9.340.000	54,722	5.111.035 —
050.000	54,312	4.915.236 —	9.345.000	9.355.000	9.350.000	54,736	5,117.816 —
060.000	54,327	4.922.026 —	9.355.000	9.365.000	9.360.000	54,750	5.124.600 —
070.000	54,342	4.928.819 —	9.365.000	9.375.000	9.370.000	54,764	5.131.387 —
080.000	54,356	4.935.525 —	9.375.000	9.385.000	9.380.000	54,778	5.138.176 —
090.000	54,370	4.942.233 —	9.385.000	9.395.000	9.390.000	54,792	5.144.969 —
100.000	54,384	4.948.944 —	9.395.000	9.405.000	9.400.000	54,805	5.151.670 —
110.000	54,399	4.955.749 —	9.405.000	9.415.000	9.410.000	54,819	5.158.468 —
120.000	54,413	4.962.466 —	9.415.000	9.425.000	9.420.000	54,833	5.165.269 —
130.000	54,427	4.969.185 —	9.425.000	9.435.000	9.430.000	54,847	5.172.072 —
140.000	54,441	4.975.907 —	9.435.000	9.445.000	9.440.000	54,860	5.178.78 —
150.000	54,455	4.982.633 —	9.445.000	9.455.000	9.450.000	54,873	5.185.499 —
160.000	54,470	4.989.452 —	9.455.000	9.465.000	9.460.000	54,887	5.192.310 —
170.000	54,484	4.996.183 —	9.465.000	9.475.000	9.470.000	54,901	5.199.125 —
180.000	54,498	5.002.916 —	9.475.000	9.485.000	9.480.000	54,915	5.205.942 —
190.000	54,512	5.009.653 —	9.485.000	9.495.000	9.490.000	54,928	5.212.667 —
200.000	54,526	5.016.392 —	9.495.000	9.505.000	9.500.000	54,941	5.219.395 —
210.000	54,540	5.023.134 —	9.505.000	9.515.000	9.510.000	54,955	5.226.221 —
220.000	54,554	5.029.879 —	9.515.000	9.525.000	9.520.000	54,969	5.233.049 —
230.000	54,568	5.036.626 —	9.525.000	9.535.000	9.530.000	54,983	5.239.880 —
240.000	54,582	5.043.377 —	9.535.000	9.545.000	9.540.000	54,996	5.246.618 —

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie speciale n. 118 del 23 dicembre 1944

1618

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
9.545.000	9.555.000	9.550.000	55,009	5.253.360 —
9.555.000	9.565.000	9.560.000	55,023	5.260.199 —
9.565.000	9.575.000	9.570.000	55,037	5.267.041 —
9.575.000	9.585.000	9.580.000	55,050	5.273.790 —
9.585.000	9.595.000	9.590.000	55,063	5.280.542 —
9.595.000	9.605.000	9.600.000	55,076	5.287.290 —
9.605.000	9.615.000	9.610.000	55,090	5.294.149 —
9.615.000	9.625.000	9.620.000	55,104	5.301.065 —
9.625.000	9.635.000	9.630.000	55,117	5.307.767 —
9.635.000	9.645.000	9.640.000	55,130	5.314.532 —
9.645.000	9.655.000	9.650.000	55,143	5.321.300 —
9.655.000	9.665.000	9.660.000	55,157	5.328.160 —
9.665.000	9.675.000	9.670.000	55,171	5.335.020 —
9.675.000	9.685.000	9.680.000	55,184	5.341.811 —
9.685.000	9.695.000	9.690.000	55,197	5.348.589 —
9.695.000	9.705.000	9.700.000	55,210	5.355.370 —
9.705.000	9.715.000	9.710.000	55,224	5.362.250 —
9.715.000	9.725.000	9.720.000	55,237	5.369.036 —
9.725.000	9.735.000	9.730.000	55,250	5.375.825 —
9.735.000	9.745.000	9.740.000	55,263	5.382.616 —
9.745.000	9.755.000	9.750.000	55,276	5.389.410 —
9.755.000	9.765.000	9.760.000	55,290	5.396.304 —
9.765.000	9.775.000	9.770.000	55,303	5.403.103 —
9.775.000	9.785.000	9.780.000	55,316	5.409.905 —
9.785.000	9.795.000	9.790.000	55,329	5.416.709 —
9.795.000	9.805.000	9.800.000	55,342	5.423.516 —
9.805.000	9.815.000	9.810.000	55,356	5.430.424 —
9.815.000	9.825.000	9.820.000	55,369	5.437.236 —
9.825.000	9.835.000	9.830.000	55,382	5.444.051 —
9.835.000	9.845.000	9.840.000	55,395	5.450.868 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale
oltre lire	fino a lire		
9.845.000	9.855.000	9.850.000	55,408
9.855.000	9.865.000	9.860.000	55,421
9.865.000	9.875.000	9.870.000	55,434
9.875.000	9.885.000	9.880.000	55,447
9.885.000	9.895.000	9.890.000	55,460
9.895.000	9.905.000	9.900.000	55,473
9.905.000	9.915.000	9.910.000	55,486
9.915.000	9.925.000	9.920.000	55,499
9.925.000	9.935.000	9.930.000	55,512
9.935.000	9.945.000	9.940.000	55,525
9.945.000	9.955.000	9.950.000	55,538
9.955.000	9.965.000	9.960.000	55,551
9.965.000	9.975.000	9.970.000	55,564
9.975.000	9.985.000	9.980.000	55,577
9.985.000	9.995.000	9.990.000	55,590
9.995.000	10.005.000	10.000.000	55,602
10.005.000	10.015.000	10.010.000	55,628
10.015.000	10.025.000	10.020.000	55,654
10.025.000	10.035.000	10.030.000	55,680
10.035.000	10.045.000	10.040.000	55,705
10.045.000	10.055.000	10.050.000	55,730
10.055.000	10.065.000	10.060.000	55,756
10.065.000	10.075.000	10.070.000	55,781
10.075.000	10.085.000	10.080.000	55,806
10.085.000	10.095.000	10.090.000	55,831
10.095.000	10.105.000	10.100.000	55,856
10.105.000	10.115.000	10.110.000	55,881
10.115.000	10.125.000	10.120.000	55,906
10.125.000	10.135.000	10.130.000	55,931
10.135.000	10.145.000	10.140.000	55,956
10.145.000	10.155.000	10.150.000	55,981
10.155.000	10.165.000	10.160.000	56,006
10.165.000	10.175.000	10.170.000	56,031
10.175.000	10.185.000	10.180.000	56,056
10.185.000	10.195.000	10.190.000	56,081
10.195.000	10.205.000	10.200.000	56,106
10.205.000	10.215.000	10.210.000	56,131
10.215.000	10.225.000	10.220.000	56,156
10.225.000	10.235.000	10.230.000	56,181
10.235.000	10.245.000	10.240.000	56,206

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
9.845.000	9.855.000	9.850.000	55,408	5.457.088 —
9.855.000	9.865.000	9.860.000	55,421	5.464.511 —
9.865.000	9.875.000	9.870.000	55,434	5.471.336 —
9.875.000	9.885.000	9.880.000	55,447	5.478.164 —
9.885.000	9.895.000	9.890.000	55,460	5.484.994 —
9.895.000	9.905.000	9.900.000	55,473	5.491.827 —
9.905.000	9.915.000	9.910.000	55,486	5.498.663 —
9.915.000	9.925.000	9.920.000	55,499	5.505.501 —
9.925.000	9.935.000	9.930.000	55,512	5.512.342 —
9.935.000	9.945.000	9.940.000	55,525	5.519.185 —
9.945.000	9.955.000	9.950.000	55,538	5.526.031 —
9.955.000	9.965.000	9.960.000	55,551	5.532.880 —
9.965.000	9.975.000	9.970.000	55,564	5.539.731 —
9.975.000	9.985.000	9.980.000	55,577	5.546.585 —
9.985.000	9.995.000	9.990.000	55,590	5.553.441 —
9.995.000	10.010.000	10.000.000	55,602	5.560.200 —
10.010.000	10.030.000	10.020.000	55,628	5.573.926 —
10.030.000	10.050.000	10.040.000	55,654	5.587.662 —
10.050.000	10.070.000	10.060.000	55,680	5.601.408 —
10.070.000	10.090.000	10.080.000	55,705	5.615.004 —
10.090.000	10.110.000	10.100.000	55,730	5.628.730 —
10.110.000	10.130.000	10.120.000	55,756	5.642.507 —
10.130.000	10.150.000	10.140.000	55,781	5.656.193 —
10.150.000	10.170.000	10.160.000	55,806	5.669.890 —
10.170.000	10.190.000	10.180.000	55,831	5.683.596 —
10.190.000	10.210.000	10.200.000	55,856	5.697.312 —
10.210.000	10.230.000	10.220.000	55,881	5.711.038 —
10.230.000	10.250.000	10.240.000	55,906	5.724.774 —
10.250.000	10.270.000	10.260.000	55,931	5.738.521 —
10.270.000	10.290.000	10.280.000	55,956	5.752.277 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
10.290.000	10.310.000	10.300.000	55,981	5.768.043 —
10.310.000	10.330.000	10.320.000	56,006	5.779.319 —
10.330.000	10.350.000	10.340.000	56,031	5.793.685 —
10.350.000	10.370.000	10.360.000	56,056	5.807.402 —
10.370.000	10.390.000	10.380.000	56,081	5.821.208 —
10.390.000	10.410.000	10.400.000	56,105	5.834.920 —
10.410.000	10.430.000	10.420.000	56,130	5.848.746 —
10.430.000	10.450.000	10.440.000	56,154	5.862.478 —
10.450.000	10.470.000	10.460.000	56,178	5.876.219 —
10.470.000	10.490.000	10.480.000	56,202	5.889.970 —
10.490.000	10.510.000	10.500.000	56,226	5.903.730 —
10.510.000	10.530.000	10.520.000	56,251	5.917.605 —
10.530.000	10.550.000	10.540.000	56,275	5.931.385 —
10.550.000	10.570.000	10.560.000	56,299	5.945.174 —
10.570.000	10.590.000	10.580.000	56,323	5.958.973 —
10.590.000	10.610.000	10.600.000	56,347	5.972.782 —
10.610.000	10.630.000	10.620.000	56,371	5.986.600 —
10.630.000	10.650.000	10.640.000	56,395	6.000.428 —
10.650.000	10.670.000	10.660.000	56,419	6.014.265 —
10.670.000	10.690.000	10.680.000	56,443	6.028.112 —
10.690.000	10.710.000	10.700.000	56,467	6.041.969 —
10.710.000	10.730.000	10.720.000	56,491	6.055.835 —
10.730.000	10.750.000	10.740.000	56,515	6.069.711 —
10.750.000	10.770.000	10.760.000	56,539	6.083.596 —
10.770.000	10.790.000	10.780.000	56,562	6.097.384 —
10.790.000	10.810.000	10.800.000	56,585	6.111.180 —
10.810.000	10.830.000	10.820.000	56,609	6.125.084 —
10.830.000	10.850.000	10.840.000	56,633	6.139.017 —
10.850.000	10.870.000	10.860.000	56,656	6.152.842 —
10.870.000	10.890.000	10.880.000	56,679	6.166.675 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale
oltre lire	fino a lire		
10.890.000	10.910.000	10.900.000	56,702
10.910.000	10.930.000	10.920.000	56,726
10.930.000	10.950.000	10.940.000	56,749
10.950.000	10.970.000	10.960.000	56,772
10.970.000	10.990.000	10.980.000	56,795
10.990.000	11.010.000	11.000.000	56,818
11.010.000	11.030.000	11.020.000	56,841
11.030.000	11.050.000	11.040.000	56,864
11.050.000	11.070.000	11.060.000	56,887
11.070.000	11.090.000	11.080.000	56,910
11.090.000	11.110.000	11.100.000	56,932
11.110.000	11.130.000	11.120.000	56,955
11.130.000	11.150.000	11.140.000	56,978
11.150.000	11.170.000	11.160.000	57,001
11.170.000	11.190.000	11.180.000	57,024
11.190.000	11.210.000	11.200.000	57,046
11.210.000	11.230.000	11.220.000	57,069
11.230.000	11.250.000	11.240.000	57,092
11.250.000	11.270.000	11.260.000	57,114
11.270.000	11.290.000	11.280.000	57,136
11.290.000	11.310.000	11.300.000	57,158
11.310.000	11.330.000	11.320.000	57,181
11.330.000	11.350.000	11.340.000	57,203
11.350.000	11.370.000	11.360.000	57,225
11.370.000	11.390.000	11.380.000	57,247
11.390.000	11.410.000	11.400.000	57,269
11.410.000	11.430.000	11.420.000	57,291
11.430.000	11.450.000	11.440.000	57,313
11.450.000	11.470.000	11.460.000	57,335
11.470.000	11.490.000	11.480.000	57,357

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta	Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
10.300.000	55,981	5.765.043 —	10.890.000	10.910.000	10.900.000	56,702	6.180.518 —
10.320.000	56,006	5.779.819 —	10.910.000	10.930.000	10.920.000	56,726	6.194.470 —
10.340.000	56,031	5.793.665 —	10.930.000	10.950.000	10.940.000	56,749	6.208.341 —
10.360.000	56,056	5.807.402 —	10.950.000	10.970.000	10.960.000	56,772	6.222.211 —
10.380.000	56,081	5.821.208 —	10.970.000	10.990.000	10.980.000	56,795	6.236.091 —
10.400.000	56,105	5.834.920 —	10.990.000	11.010.000	11.000.000	56,818	6.249.980 —
10.420.000	56,130	5.848.746 —	11.010.000	11.030.000	11.020.000	56,841	6.263.878 —
10.440.000	56,154	5.862.478 —	11.030.000	11.050.000	11.040.000	56,864	6.277.786 —
10.460.000	56,178	5.876.219 —	11.050.000	11.070.000	11.060.000	56,887	6.291.702 —
10.480.000	56,202	5.889.970 —	11.070.000	11.090.000	11.080.000	56,910	6.305.628 —
10.500.000	56,226	5.903.730 —	11.090.000	11.110.000	11.100.000	56,932	6.319.452 —
10.520.000	56,251	5.917.605 —	11.110.000	11.130.000	11.120.000	56,955	6.333.396 —
10.540.000	56,275	5.931.385 —	11.130.000	11.150.000	11.140.000	56,978	6.347.349 —
10.560.000	56,299	5.945.174 —	11.150.000	11.170.000	11.160.000	57,001	6.361.312 —
10.580.000	56,323	5.958.973 —	11.170.000	11.190.000	11.180.000	57,024	6.375.283 —
10.600.000	56,347	5.972.782 —	11.190.000	11.210.000	11.200.000	57,046	6.389.162 —
10.620.000	56,371	5.986.600 —	11.210.000	11.230.000	11.220.000	57,069	6.403.142 —
10.640.000	56,395	6.000.428 —	11.230.000	11.250.000	11.240.000	57,092	6.417.141 —
10.660.000	56,419	6.014.265 —	11.250.000	11.270.000	11.260.000	57,114	6.431.036 —
10.680.000	56,443	6.028.112 —	11.270.000	11.290.000	11.280.000	57,136	6.444.941 —
10.700.000	56,467	6.041.969 —	11.290.000	11.310.000	11.300.000	57,158	6.458.851 —
10.720.000	56,491	6.055.835 —	11.310.000	11.330.000	11.320.000	57,181	6.472.889 —
10.740.000	56,515	6.069.711 —	11.330.000	11.350.000	11.340.000	57,203	6.486.820 —
10.760.000	56,539	6.083.596 —	11.350.000	11.370.000	11.360.000	57,225	6.500.760 —
10.780.000	56,562	6.097.384 —	11.370.000	11.390.000	11.380.000	57,247	6.514.709 —
10.800.000	56,585	6.111.180 —	11.390.000	11.410.000	11.400.000	57,269	6.528.666 —
10.820.000	56,609	6.125.094 —	11.410.000	11.430.000	11.420.000	57,291	6.542.132 —
10.840.000	56,633	6.139.017 —	11.430.000	11.450.000	11.440.000	57,313	6.556.007 —
10.860.000	56,656	6.152.842 —	11.450.000	11.470.000	11.460.000	57,335	6.570.591 —
10.880.000	56,679	6.166.675 —	11.470.000	11.490.000	11.480.000	57,357	6.584.584 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
11.490.000	11.510.000	11.500.000	57,379	6.598.585 —
11.510.000	11.530.000	11.520.000	57,401	6.612.595 —
11.530.000	11.550.000	11.540.000	57,423	6.626.614 —
11.550.000	11.570.000	11.560.000	57,445	6.640.642 —
11.570.000	11.590.000	11.580.000	57,467	6.654.679 —
11.590.000	11.610.000	11.600.000	57,488	6.668.608 —
11.610.000	11.630.000	11.620.000	57,510	6.682.662 —
11.630.000	11.650.000	11.640.000	57,532	6.696.725 —
11.650.000	11.670.000	11.660.000	57,554	6.710.796 —
11.670.000	11.690.000	11.680.000	57,575	6.724.760 —
11.690.000	11.710.000	11.700.000	57,596	6.738.732 —
11.710.000	11.730.000	11.720.000	57,618	6.752.830 —
11.730.000	11.750.000	11.740.000	57,639	6.766.819 —
11.750.000	11.770.000	11.760.000	57,660	6.780.816 —
11.770.000	11.790.000	11.780.000	57,681	6.794.823 —
11.790.000	11.810.000	11.800.000	57,702	6.808.836 —
11.810.000	11.830.000	11.820.000	57,724	6.822.977 —
11.830.000	11.850.000	11.840.000	57,745	6.837.008 —
11.850.000	11.870.000	11.860.000	57,766	6.851.048 —
11.870.000	11.890.000	11.880.000	57,787	6.865.096 —
11.890.000	11.910.000	11.900.000	57,808	6.879.162 —
11.910.000	11.930.000	11.920.000	57,829	6.893.217 —
11.930.000	11.950.000	11.940.000	57,850	6.907.290 —
11.950.000	11.970.000	11.960.000	57,871	6.921.372 —
11.970.000	11.990.000	11.980.000	57,892	6.935.462 —
11.990.000	12.010.000	12.000.000	57,913	6.949.560 —
12.010.000	12.030.000	12.020.000	57,934	6.963.667 —
12.030.000	12.050.000	12.040.000	57,955	6.977.782 —
12.050.000	12.070.000	12.060.000	57,976	6.991.906 —
12.070.000	12.090.000	12.080.000	57,996	7.005.917 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale
oltre lire	fino a lire		
12.090.000	12.110.000	12.100.000	58,016
12.110.000	12.130.000	12.120.000	58,037
12.130.000	12.150.000	12.140.000	58,058
12.150.000	12.170.000	12.160.000	58,079
12.170.000	12.190.000	12.180.000	58,099
12.190.000	12.210.000	12.200.000	58,119
12.210.000	12.230.000	12.220.000	58,140
12.230.000	12.250.000	12.240.000	58,161
12.250.000	12.270.000	12.260.000	58,181
12.270.000	12.290.000	12.280.000	58,201
12.290.000	12.310.000	12.300.000	58,221
12.310.000	12.330.000	12.320.000	58,242
12.330.000	12.350.000	12.340.000	58,262
12.350.000	12.370.000	12.360.000	58,282
12.370.000	12.390.000	12.380.000	58,302
12.390.000	12.410.000	12.400.000	58,322
12.410.000	12.430.000	12.420.000	58,342
12.430.000	12.450.000	12.440.000	58,362
12.450.000	12.470.000	12.460.000	58,382
12.470.000	12.490.000	12.480.000	58,402
12.490.000	12.510.000	12.500.000	58,422
12.510.000	12.530.000	12.520.000	58,442
12.530.000	12.550.000	12.540.000	58,462
12.550.000	12.570.000	12.560.000	58,482
12.570.000	12.590.000	12.580.000	58,502
12.590.000	12.610.000	12.600.000	58,521
12.610.000	12.630.000	12.620.000	58,541
12.630.000	12.650.000	12.640.000	58,561
12.650.000	12.670.000	12.660.000	58,581
12.670.000	12.690.000	12.680.000	58,600

1623

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile: oltre lire	Reddito imponibile: fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
12.000.000	12.110.000	12.100.000	58,016	7.019.936 —
12.110.000	12.130.000	12.120.000	58,037	7.034.084 —
12.130.000	12.150.000	12.140.000	58,058	7.048.241 —
12.150.000	12.170.000	12.160.000	58,079	7.062.406 —
12.170.000	12.190.000	12.180.000	58,099	7.076.458 —
12.190.000	12.210.000	12.200.000	58,119	7.090.513 —
12.210.000	12.230.000	12.220.000	58,140	7.104.708 —
12.230.000	12.250.000	12.240.000	58,161	7.118.906 —
12.250.000	12.270.000	12.260.000	58,181	7.132.991 —
12.270.000	12.290.000	12.280.000	58,201	7.147.083 —
12.290.000	12.310.000	12.300.000	58,221	7.161.183 —
12.310.000	12.330.000	12.320.000	58,242	7.175.414 —
12.330.000	12.350.000	12.340.000	58,262	7.189.531 —
12.350.000	12.370.000	12.360.000	58,282	7.203.655 —
12.370.000	12.390.000	12.380.000	58,302	7.217.788 —
12.390.000	12.410.000	12.400.000	58,322	7.231.928 —
12.410.000	12.430.000	12.420.000	58,342	7.246.070 —
12.430.000	12.450.000	12.440.000	58,362	7.260.253 —
12.450.000	12.470.000	12.460.000	58,382	7.274.397 —
12.470.000	12.490.000	12.480.000	58,402	7.288.570 —
12.490.000	12.510.000	12.500.000	58,422	7.302.750 —
12.510.000	12.530.000	12.520.000	58,442	7.316.938 —
12.530.000	12.550.000	12.540.000	58,462	7.331.135 —
12.550.000	12.570.000	12.560.000	58,482	7.345.339 —
12.570.000	12.590.000	12.580.000	58,502	7.359.552 —
12.590.000	12.610.000	12.600.000	58,521	7.373.640 —
12.610.000	12.630.000	12.620.000	58,541	7.387.874 —
12.630.000	12.650.000	12.640.000	58,561	7.402.110 —
12.650.000	12.670.000	12.660.000	58,581	7.416.355 —
12.670.000	12.690.000	12.680.000	58,600	7.430.480 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
12.690.000	12.710.000	12.700.000	58,619	7.444.613 —
12.710.000	12.730.000	12.720.000	58,630	7.458.881 —
12.730.000	12.750.000	12.740.000	58,659	7.473.157 —
12.750.000	12.770.000	12.760.000	58,678	7.487.313 —
12.770.000	12.790.000	12.780.000	58,697	7.501.477 —
12.790.000	12.810.000	12.800.000	58,716	7.515.648 —
12.810.000	12.830.000	12.820.000	58,736	7.529.955 —
12.830.000	12.850.000	12.840.000	58,755	7.544.142 —
12.850.000	12.870.000	12.860.000	58,774	7.558.336 —
12.870.000	12.890.000	12.880.000	58,793	7.572.538 —
12.890.000	12.910.000	12.900.000	58,812	7.586.748 —
12.910.000	12.930.000	12.920.000	58,831	7.600.965 —
12.930.000	12.950.000	12.940.000	58,850	7.615.190 —
12.950.000	12.970.000	12.960.000	58,869	7.629.422 —
12.970.000	12.990.000	12.980.000	58,888	7.643.662 —
12.990.000	13.010.000	13.000.000	58,907	7.657.910 —
13.010.000	13.030.000	13.020.000	58,926	7.672.165 —
13.030.000	13.050.000	13.040.000	58,945	7.686.428 —
13.050.000	13.070.000	13.060.000	58,964	7.700.698 —
13.070.000	13.090.000	13.080.000	58,983	7.714.976 —
13.090.000	13.110.000	13.100.000	59,002	7.729.262 —
13.110.000	13.130.000	13.120.000	59,021	7.743.555 —
13.130.000	13.150.000	13.140.000	59,040	7.757.856 —
13.150.000	13.170.000	13.160.000	59,059	7.772.164 —
13.170.000	13.190.000	13.180.000	59,077	7.786.349 —
13.190.000	13.210.000	13.200.000	59,095	7.800.540 —
13.210.000	13.230.000	13.220.000	59,114	7.814.871 —
13.230.000	13.250.000	13.240.000	59,133	7.829.200 —
13.250.000	13.270.000	13.260.000	59,152	7.843.555 —
13.270.000	13.290.000	13.280.000	59,170	7.857.776 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Im
oltre lire	fino a lire			
13.290.000	13.310.000	13.300.000	59,188	7.
13.310.000	13.330.000	13.320.000	59,207	7.
13.330.000	13.350.000	13.340.000	59,226	7.
13.350.000	13.370.000	13.360.000	59,244	7.
13.370.000	13.390.000	13.380.000	59,262	7.
13.390.000	13.410.000	13.400.000	59,280	7.
13.410.000	13.430.000	13.420.000	59,299	7.
13.430.000	13.450.000	13.440.000	59,317	7.
13.450.000	13.470.000	13.460.000	59,335	7.
13.470.000	13.490.000	13.480.000	59,353	8.
13.490.000	13.510.000	13.500.000	59,371	8.
13.510.000	13.530.000	13.520.000	59,390	8.
13.530.000	13.550.000	13.540.000	59,408	8.
13.550.000	13.570.000	13.560.000	59,426	8.
13.570.000	13.590.000	13.580.000	59,444	8.
13.590.000	13.610.000	13.600.000	59,462	8.
13.610.000	13.630.000	13.620.000	59,480	8.
13.630.000	13.650.000	13.640.000	59,498	8.
13.650.000	13.670.000	13.660.000	59,516	8.
13.670.000	13.690.000	13.680.000	59,534	8.
13.690.000	13.710.000	13.700.000	59,551	9.
13.710.000	13.730.000	13.720.000	59,569	9.
13.730.000	13.750.000	13.740.000	59,587	9.
13.750.000	13.770.000	13.760.000	59,605	9.
13.770.000	13.790.000	13.780.000	59,623	9.
13.790.000	13.810.000	13.800.000	59,640	9.
13.810.000	13.830.000	13.820.000	59,658	9.
13.830.000	13.850.000	13.840.000	59,676	9.
13.850.000	13.870.000	13.860.000	59,694	9.
13.870.000	13.890.000	13.880.000	59,712	9.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
13.290.000	13.310.000	13.300.000	59,188	7.872.004 —
13.310.000	13.330.000	13.320.000	59,207	7.886.372 —
13.330.000	13.350.000	13.340.000	59,226	7.900.748 —
13.350.000	13.370.000	13.360.000	59,244	7.914.998 —
13.370.000	13.390.000	13.380.000	59,262	7.929.256 —
13.390.000	13.410.000	13.400.000	59,280	7.943.520 —
13.410.000	13.430.000	13.420.000	59,299	7.957.926 —
13.430.000	13.450.000	13.440.000	59,317	7.972.205 —
13.450.000	13.470.000	13.460.000	59,335	7.986.491 —
13.470.000	13.490.000	13.480.000	59,353	8.000.784 —
13.490.000	13.510.000	13.500.000	59,371	8.015.085 —
13.510.000	13.530.000	13.520.000	59,390	8.029.528 —
13.530.000	13.550.000	13.540.000	59,408	8.043.843 —
13.550.000	13.570.000	13.560.000	59,426	8.058.166 —
13.570.000	13.590.000	13.580.000	59,444	8.072.495 —
13.590.000	13.610.000	13.600.000	59,462	8.086.832 —
13.610.000	13.630.000	13.620.000	59,480	8.101.176 —
13.630.000	13.650.000	13.640.000	59,498	8.115.527 —
13.650.000	13.670.000	13.660.000	59,516	8.129.886 —
13.670.000	13.690.000	13.680.000	59,534	8.144.251 —
13.690.000	13.710.000	13.700.000	59,551	8.158.487 —
13.710.000	13.730.000	13.720.000	59,569	8.172.867 —
13.730.000	13.750.000	13.740.000	59,587	8.187.254 —
13.750.000	13.770.000	13.760.000	59,605	8.201.648 —
13.770.000	13.790.000	13.780.000	59,623	8.216.049 —
13.790.000	13.810.000	13.800.000	59,640	8.230.320 —
13.810.000	13.830.000	13.820.000	59,658	8.244.736 —
13.830.000	13.850.000	13.840.000	59,676	8.259.158 —
13.850.000	13.870.000	13.860.000	59,694	8.273.588 —
13.870.000	13.890.000	13.880.000	59,712	8.288.026 —

Aliquota percentuale	Imposta
58,619	7.444.613 —
58,639	7.458.881 —
58,659	7.473.157 —
58,678	7.487.313 —
58,697	7.501.477 —
58,716	7.515.648 —
58,736	7.529.955 —
58,755	7.544.142 —
58,774	7.558.330 —
58,793	7.572.538 —
58,812	7.586.748 —
58,831	7.600.965 —
58,850	7.615.190 —
58,869	7.629.422 —
58,888	7.643.662 —
58,907	7.657.910 —
58,926	7.672.165 —
58,945	7.686.428 —
58,964	7.700.698 —
58,983	7.714.976 —
59,002	7.729.262 —
59,021	7.743.555 —
59,040	7.757.856 —
59,059	7.772.164 —
59,077	7.786.349 —
59,095	7.800.540 —
59,114	7.814.871 —
59,133	7.829.209 —
59,152	7.843.555 —
59,170	7.857.776 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
13.890.000	13.910.000	13.900.000	59,729	8.302.331 —
13.910.000	13.930.000	13.920.000	59,747	8.310.782 —
13.930.000	13.950.000	13.940.000	59,765	8.331.241 —
13.950.000	13.970.000	13.960.000	59,782	8.345.567 —
13.970.000	13.990.000	13.980.000	59,799	8.359.900 —
13.990.000	14.010.000	14.000.000	59,816	8.374.240 —
14.010.000	14.030.000	14.020.000	59,834	8.388.727 —
14.030.000	14.050.000	14.040.000	59,852	8.403.221 —
14.050.000	14.070.000	14.060.000	59,869	8.417.681 —
14.070.000	14.090.000	14.080.000	59,886	8.431.949 —
14.090.000	14.110.000	14.100.000	59,903	8.446.323 —
14.110.000	14.130.000	14.120.000	59,921	8.460.845 —
14.130.000	14.150.000	14.140.000	59,938	8.475.233 —
14.150.000	14.170.000	14.160.000	59,955	8.489.628 —
14.170.000	14.190.000	14.180.000	59,972	8.501.030 —
14.190.000	14.210.000	14.200.000	59,989	8.518.438 —
14.210.000	14.230.000	14.220.000	60,006	8.532.853 —
14.230.000	14.250.000	14.240.000	60,023	8.547.275 —
14.250.000	14.270.000	14.260.000	60,040	8.561.704 —
14.270.000	14.290.000	14.280.000	60,057	8.576.140 —
14.290.000	14.310.000	14.300.000	60,074	8.590.582 —
14.310.000	14.330.000	14.320.000	60,091	8.605.031 —
14.330.000	14.350.000	14.340.000	60,108	8.619.487 —
14.350.000	14.370.000	14.360.000	60,125	8.633.950 —
14.370.000	14.390.000	14.380.000	60,142	8.648.420 —
14.390.000	14.410.000	14.400.000	60,159	8.662.896 —
14.410.000	14.430.000	14.420.000	60,176	8.677.379 —
14.430.000	14.450.000	14.440.000	60,193	8.691.869 —
14.450.000	14.470.000	14.460.000	60,210	8.706.366 —
14.470.000	14.490.000	14.480.000	60,227	8.720.870 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Impo
oltre lire	fino a lire			
14.490.000	14.510.000	14.500.000	60,243	8.73
14.510.000	14.530.000	14.520.000	60,260	8.74
14.530.000	14.550.000	14.540.000	60,277	8.76
14.550.000	14.570.000	14.560.000	60,294	8.77
14.570.000	14.590.000	14.580.000	60,310	8.79
14.590.000	14.610.000	14.600.000	60,326	8.80
14.610.000	14.630.000	14.620.000	60,343	8.82
14.630.000	14.650.000	14.640.000	60,360	8.83
14.650.000	14.670.000	14.660.000	60,376	8.85
14.670.000	14.690.000	14.680.000	60,392	8.86
14.690.000	14.710.000	14.700.000	60,408	8.88
14.710.000	14.730.000	14.720.000	60,425	8.89
14.730.000	14.750.000	14.740.000	60,442	8.91
14.750.000	14.770.000	14.760.000	60,458	8.92
14.770.000	14.790.000	14.780.000	60,474	8.94
14.790.000	14.810.000	14.800.000	60,490	8.95
14.810.000	14.830.000	14.820.000	60,507	8.97
14.830.000	14.850.000	14.840.000	60,524	8.98
14.850.000	14.870.000	14.860.000	60,540	9.00
14.870.000	14.890.000	14.880.000	60,556	9.01
14.890.000	14.910.000	14.900.000	60,572	9.03
14.910.000	14.930.000	14.920.000	60,588	9.04
14.930.000	14.950.000	14.940.000	60,604	9.06
14.950.000	14.970.000	14.960.000	60,620	9.07
14.970.000	14.990.000	14.980.000	60,636	9.09
14.990.000	15.010.000	15.000.000	60,652	9.10
15.010.000	15.030.000	15.020.000	60,668	9.12
15.030.000	15.050.000	15.040.000	60,686	9.13
15.050.000	15.070.000	15.060.000	60,700	9.15
15.070.000	15.090.000	15.080.000	60,716	9.16

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...tito ...ndato	Aliquota percentuale	Imposta	Reddito imponibile: oltre lire	Reddito imponibile: fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
...000	59,729	8.302.331 —	14.490.000	14.510.000	14.500.000	60,243	8.735.235 —
...000	59,747	8.316.782 —	14.510.000	14.530.000	14.520.000	60,260	8.749.752 —
...000	59,765	8.331.241 —	14.530.000	14.550.000	14.540.000	60,277	8.764.276 —
...000	59,782	8.345.567 —	14.550.000	14.570.000	14.560.000	60,294	8.778.806 —
...000	59,799	8.359.900 —	14.570.000	14.590.000	14.580.000	60,310	8.793.198 —
...000	59,816	8.374.240 —	14.590.000	14.610.000	14.600.000	60,326	8.807.596 —
...000	59,834	8.388.727 —	14.610.000	14.630.000	14.620.000	60,343	8.822.147 —
...000	59,852	8.403.221 —	14.630.000	14.650.000	14.640.000	60,360	8.836.704 —
...000	59,869	8.417.581 —	14.650.000	14.670.000	14.660.000	60,376	8.851.122 —
...000	59,886	8.431.949 —	14.670.000	14.690.000	14.680.000	60,392	8.865.546 —
...000	59,903	8.446.323 —	14.690.000	14.710.000	14.700.000	60,408	8.879.976 —
...000	59,921	8.460.845 —	14.710.000	14.730.000	14.720.000	60,425	8.894.560 —
...000	59,938	8.475.233 —	14.730.000	14.750.000	14.740.000	60,442	8.909.151 —
...000	59,955	8.489.628 —	14.750.000	14.770.000	14.760.000	60,458	8.923.601 —
...000	59,972	8.504.030 —	14.770.000	14.790.000	14.780.000	60,474	8.938.057 —
...000	59,989	8.518.438 —	14.790.000	14.810.000	14.800.000	60,490	8.952.520 —
...000	60,006	8.532.853 —	14.810.000	14.830.000	14.820.000	60,507	8.967.137 —
...000	60,023	8.547.275 —	14.830.000	14.850.000	14.840.000	60,524	8.981.762 —
...000	60,040	8.561.704 —	14.850.000	14.870.000	14.860.000	60,540	8.996.244 —
...000	60,057	8.576.140 —	14.870.000	14.890.000	14.880.000	60,556	9.010.733 —
...000	60,074	8.590.582 —	14.890.000	14.910.000	14.900.000	60,572	9.025.228 —
...000	60,091	8.605.031 —	14.910.000	14.930.000	14.920.000	60,588	9.039.730 —
...000	60,108	8.619.487 —	14.930.000	14.950.000	14.940.000	60,604	9.054.238 —
...000	60,125	8.633.950 —	14.950.000	14.970.000	14.960.000	60,620	9.068.752 —
...000	60,142	8.648.420 —	14.970.000	14.990.000	14.980.000	60,636	9.083.273 —
...000	60,159	8.662.896 —	14.990.000	15.010.000	15.000.000	60,652	9.097.800 —
...000	60,176	8.677.379 —	15.010.000	15.030.000	15.020.000	60,668	9.112.334 —
...000	60,193	8.691.869 —	15.030.000	15.050.000	15.040.000	60,684	9.127.174 —
...000	60,210	8.706.366 —	15.050.000	15.070.000	15.060.000	60,700	9.141.420 —
...000	60,227	8.720.870 —	15.070.000	15.090.000	15.080.000	60,716	9.155.973 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
15.090.000	15.110.000	15.100.000	60,732	9.170.532 —
15.110.000	15.130.000	15.120.000	60,748	9.185.098 —
15.130.000	15.150.000	15.140.000	60,764	9.199.670 —
15.150.000	15.170.000	15.160.000	60,780	9.214.248 —
15.170.000	15.190.000	15.180.000	60,796	9.228.833 —
15.190.000	15.210.000	15.200.000	60,811	9.243.272 —
15.210.000	15.230.000	15.220.000	60,827	9.257.809 —
15.230.000	15.250.000	15.240.000	60,843	9.272.473 —
15.250.000	15.270.000	15.260.000	60,859	9.287.083 —
15.270.000	15.290.000	15.280.000	60,875	9.301.700 —
15.290.000	15.310.000	15.300.000	60,890	9.316.170 —
15.310.000	15.330.000	15.320.000	60,906	9.330.799 —
15.330.000	15.350.000	15.340.000	60,922	9.345.435 —
15.350.000	15.370.000	15.360.000	60,938	9.360.077 —
15.370.000	15.390.000	15.380.000	60,953	9.374.571 —
15.390.000	15.410.000	15.400.000	60,968	9.389.072 —
15.410.000	15.430.000	15.420.000	60,984	9.403.733 —
15.430.000	15.450.000	15.440.000	61,000	9.418.400 —
15.450.000	15.470.000	15.460.000	61,016	9.433.074 —
15.470.000	15.490.000	15.480.000	61,031	9.447.599 —
15.490.000	15.510.000	15.500.000	61,046	9.462.130 —
15.510.000	15.530.000	15.520.000	61,062	9.476.822 —
15.530.000	15.550.000	15.540.000	61,078	9.491.521 —
15.550.000	15.570.000	15.560.000	61,093	9.506.071 —
15.570.000	15.590.000	15.580.000	61,108	9.520.626 —
15.590.000	15.610.000	15.600.000	61,123	9.535.188 —
15.610.000	15.630.000	15.620.000	61,139	9.549.912 —
15.630.000	15.650.000	15.640.000	61,154	9.564.486 —
15.650.000	15.670.000	15.660.000	61,169	9.579.065 —
15.670.000	15.690.000	15.680.000	61,184	9.593.651 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Impo
oltre lire	fino a lire			
15.690.000	15.710.000	15.700.000	61,199	9.60
15.710.000	15.730.000	15.720.000	61,215	9.62
15.730.000	15.750.000	15.740.000	61,230	9.63
15.750.000	15.770.000	15.760.000	61,245	9.65
15.770.000	15.790.000	15.780.000	61,260	9.66
15.790.000	15.810.000	15.800.000	61,275	9.6
15.810.000	15.830.000	15.820.000	61,290	9.6
15.830.000	15.850.000	15.840.000	61,305	9.7
15.850.000	15.870.000	15.860.000	61,320	9.7
15.870.000	15.890.000	15.880.000	61,335	9.7
15.890.000	15.910.000	15.900.000	61,350	9.7
15.910.000	15.930.000	15.920.000	61,365	9.7
15.930.000	15.950.000	15.940.000	61,380	9.7
15.950.000	15.970.000	15.960.000	61,395	9.7
15.970.000	15.990.000	15.980.000	61,410	9.8
15.990.000	16.010.000	16.000.000	61,425	9.8
16.010.000	16.030.000	16.020.000	61,440	9.8
16.030.000	16.050.000	16.040.000	61,455	9.8
16.050.000	16.070.000	16.060.000	61,470	9.8
16.070.000	16.090.000	16.080.000	61,485	9.8
16.090.000	16.110.000	16.100.000	61,499	9.8
16.110.000	16.130.000	16.120.000	61,514	9.8
16.130.000	16.150.000	16.140.000	61,529	9.8
16.150.000	16.170.000	16.160.000	61,544	9.8
16.170.000	16.190.000	16.180.000	61,559	9.8
16.190.000	16.210.000	16.200.000	61,573	9.8
16.210.000	16.230.000	16.220.000	61,588	9.8
16.230.000	16.250.000	16.240.000	61,603	9.8
16.250.000	16.270.000	16.260.000	61,618	9.8
16.270.000	16.290.000	16.280.000	61,632	9.8

1691

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ito dato	Aliquota percentuale	Imposta
.000	60,732	9.170.532 —
.000	60,748	9.185.098 —
.000	60,764	9.199.670 —
.000	60,780	9.214.248 —
.000	60,796	9.228.833 —
.000	60,811	9.243.272 —
.000	60,827	9.257.869 —
.000	60,843	9.272.473 —
.000	60,859	9.287.083 —
.000	60,875	9.301.700 —
.000	60,890	9.316.170 —
.000	60,906	9.330.799 —
.000	60,922	9.345.435 —
.000	60,938	9.360.077 —
.000	60,953	9.374.671 —
.000	60,968	9.389.072 —
.000	60,984	9.403.733 —
.000	61,000	9.418.400 —
.000	61,016	9.433.074 —
.000	61,031	9.447.599 —
.000	61,046	9.462.130 —
.000	61,062	9.476.822 —
.000	61,078	9.491.521 —
.000	61,093	9.506.071 —
.000	61,108	9.520.626 —
.000	61,123	9.535.188 —
.000	61,139	9.549.912 —
.000	61,154	9.564.486 —
.000	61,169	9.579.065 —
.000	61,184	9.593.651 —

Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
15.690.000	15.710.000	15.700.000	61,199	9.608.243 —
15.710.000	15.730.000	15.720.000	61,215	9.622.998 —
15.730.000	15.750.000	15.740.000	61,230	9.637.602 —
15.750.000	15.770.000	15.760.000	61,245	9.652.212 —
15.770.000	15.790.000	15.780.000	61,260	9.666.828 —
15.790.000	15.810.000	15.800.000	61,275	9.681.450 —
15.810.000	15.830.000	15.820.000	61,290	9.696.078 —
15.830.000	15.850.000	15.840.000	61,305	9.710.712 —
15.850.000	15.870.000	15.860.000	61,320	9.725.352 —
15.870.000	15.890.000	15.880.000	61,335	9.739.998 —
15.890.000	15.910.000	15.900.000	61,350	9.754.650 —
15.910.000	15.930.000	15.920.000	61,365	9.769.308 —
15.930.000	15.950.000	15.940.000	61,380	9.783.972 —
15.950.000	15.970.000	15.960.000	61,395	9.798.642 —
15.970.000	15.990.000	15.980.000	61,410	9.813.318 —
15.990.000	16.010.000	16.000.000	61,425	9.828.000 —
16.010.000	16.030.000	16.020.000	61,440	9.842.688 —
16.030.000	16.050.000	16.040.000	61,455	9.857.382 —
16.050.000	16.070.000	16.060.000	61,470	9.872.082 —
16.070.000	16.090.000	16.080.000	61,485	9.886.788 —
16.090.000	16.110.000	16.100.000	61,499	9.901.339 —
16.110.000	16.130.000	16.120.000	61,514	9.916.057 —
16.130.000	16.150.000	16.140.000	61,529	9.930.781 —
16.150.000	16.170.000	16.160.000	61,544	9.945.510 —
16.170.000	16.190.000	16.180.000	61,559	9.960.246 —
16.190.000	16.210.000	16.200.000	61,573	9.974.826 —
16.210.000	16.230.000	16.220.000	61,588	9.989.574 —
16.230.000	16.250.000	16.240.000	61,603	10.004.327 —
16.250.000	16.270.000	16.260.000	61,618	10.019.087 —
16.270.000	16.290.000	16.280.000	61,632	10.033.690 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
16.290.000	16.310.000	16.300.000	61,646	10.048.298 —
16.310.000	16.330.000	16.320.000	61,661	10.063.075 —
16.330.000	16.350.000	16.340.000	61,676	10.077.858 —
16.350.000	16.370.000	16.360.000	61,690	10.092.484 —
16.370.000	16.390.000	16.380.000	61,704	10.107.115 —
16.390.000	16.410.000	16.400.000	61,718	10.121.752 —
16.410.000	16.430.000	16.420.000	61,733	10.136.559 —
16.430.000	16.450.000	16.440.000	61,748	10.151.371 —
16.450.000	16.470.000	16.460.000	61,762	10.166.025 —
16.470.000	16.490.000	16.480.000	61,776	10.180.685 —
16.490.000	16.510.000	16.500.000	61,790	10.195.350 —
16.510.000	16.530.000	16.520.000	61,805	10.210.186 —
16.530.000	16.550.000	16.540.000	61,820	10.225.028 —
16.550.000	16.570.000	16.560.000	61,834	10.239.710 —
16.570.000	16.590.000	16.580.000	61,848	10.254.398 —
16.590.000	16.610.000	16.600.000	61,862	10.269.092 —
16.610.000	16.630.000	16.620.000	61,877	10.283.957 —
16.630.000	16.650.000	16.640.000	61,891	10.298.662 —
16.650.000	16.670.000	16.660.000	61,905	10.313.373 —
16.670.000	16.690.000	16.680.000	61,919	10.328.089 —
16.690.000	16.710.000	16.700.000	61,933	10.342.811 —
16.710.000	16.730.000	16.720.000	61,947	10.357.538 —
16.730.000	16.750.000	16.740.000	61,961	10.372.271 —
16.750.000	16.770.000	16.760.000	61,975	10.387.010 —
16.770.000	16.790.000	16.780.000	61,989	10.401.754 —
16.790.000	16.810.000	16.800.000	62,003	10.416.504 —
16.810.000	16.830.000	16.820.000	62,017	10.431.259 —
16.830.000	16.850.000	16.840.000	62,031	10.446.020 —
16.850.000	16.870.000	16.860.000	62,045	10.460.787 —
16.870.000	16.890.000	16.880.000	62,059	10.475.559 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Impo
oltre lire	fino a lire			
16.890.000	16.910.000	16.900.000	62,073	10.49
16.910.000	16.930.000	16.920.000	62,087	10.50
16.930.000	16.950.000	16.940.000	62,101	10.51
16.950.000	16.970.000	16.960.000	62,115	10.52
16.970.000	16.990.000	16.980.000	62,129	10.54
16.990.000	17.010.000	17.000.000	62,143	10.55
17.010.000	17.030.000	17.020.000	62,157	10.57
17.030.000	17.050.000	17.040.000	62,171	10.58
17.050.000	17.070.000	17.060.000	62,185	10.60
17.070.000	17.090.000	17.080.000	62,199	10.6
17.090.000	17.110.000	17.100.000	62,212	10.6
17.110.000	17.130.000	17.120.000	62,226	10.6
17.130.000	17.150.000	17.140.000	62,240	10.6
17.150.000	17.170.000	17.160.000	62,254	10.6
17.170.000	17.190.000	17.180.000	62,267	10.6
17.190.000	17.210.000	17.200.000	62,280	10.7
17.210.000	17.230.000	17.220.000	62,294	10.7
17.230.000	17.250.000	17.240.000	62,308	10.7
17.250.000	17.270.000	17.260.000	62,322	10.7
17.270.000	17.290.000	17.280.000	62,335	10.7
17.290.000	17.310.000	17.300.000	62,348	10.7
17.310.000	17.330.000	17.320.000	62,362	10.8
17.330.000	17.350.000	17.340.000	62,376	10.8
17.350.000	17.370.000	17.360.000	62,390	10.8
17.370.000	17.390.000	17.380.000	62,403	10.8
17.390.000	17.410.000	17.400.000	62,416	10.8
17.410.000	17.430.000	17.420.000	62,430	10.8
17.430.000	17.450.000	17.440.000	62,444	10.8
17.450.000	17.470.000	17.460.000	62,457	10.9
17.470.000	17.490.000	17.480.000	62,470	10.9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
16.890.000	16.910.000	16.900.000	62,073	10.490.337 —
16.910.000	16.930.000	16.920.000	62,087	10.505.120 —
16.930.000	16.950.000	16.940.000	62,101	10.519.909 —
16.950.000	16.970.000	16.960.000	62,115	10.534.704 —
16.970.000	16.990.000	16.980.000	62,129	10.549.504 —
16.990.000	17.010.000	17.000.000	62,143	10.564.310 —
17.010.000	17.030.000	17.020.000	62,157	10.579.121 —
17.030.000	17.050.000	17.040.000	62,171	10.593.938 —
17.050.000	17.070.000	17.060.000	62,185	10.608.761 —
17.070.000	17.090.000	17.080.000	62,199	10.623.589 —
17.090.000	17.110.000	17.100.000	62,212	10.638.252 —
17.110.000	17.130.000	17.120.000	62,226	10.653.091 —
17.130.000	17.150.000	17.140.000	62,240	10.667.936 —
17.150.000	17.170.000	17.160.000	62,254	10.682.786 —
17.170.000	17.190.000	17.180.000	62,267	10.697.471 —
17.190.000	17.210.000	17.200.000	62,280	10.712.160 —
17.210.000	17.230.000	17.220.000	62,294	10.727.027 —
17.230.000	17.250.000	17.240.000	62,308	10.741.899 —
17.250.000	17.270.000	17.260.000	62,322	10.756.777 —
17.270.000	17.290.000	17.280.000	62,335	10.771.488 —
17.290.000	17.310.000	17.300.000	62,348	10.786.204 —
17.310.000	17.330.000	17.320.000	62,362	10.801.098 —
17.330.000	17.350.000	17.340.000	62,376	10.815.998 —
17.350.000	17.370.000	17.360.000	62,390	10.830.904 —
17.370.000	17.390.000	17.380.000	62,403	10.845.641 —
17.390.000	17.410.000	17.400.000	62,416	10.860.384 —
17.410.000	17.430.000	17.420.000	62,430	10.875.306 —
17.430.000	17.450.000	17.440.000	62,444	10.890.234 —
17.450.000	17.470.000	17.460.000	62,457	10.904.992 —
17.470.000	17.490.000	17.480.000	62,470	10.919.756 —

16321

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
17.490.000	17.510.000	17.500.000	62,483	10.934.525 —
17.510.000	17.530.000	17.520.000	62,497	10.949.474 —
17.530.000	17.550.000	17.540.000	62,511	10.964.429 —
17.550.000	17.570.000	17.560.000	62,524	10.979.214 —
17.570.000	17.590.000	17.580.000	62,537	10.994.005 —
17.590.000	17.610.000	17.600.000	62,550	11.008.800 —
17.610.000	17.630.000	17.620.000	62,564	11.023.777 —
17.630.000	17.650.000	17.640.000	62,577	11.038.583 —
17.650.000	17.670.000	17.660.000	62,590	11.053.394 —
17.670.000	17.690.000	17.680.000	62,603	11.068.210 —
17.690.000	17.710.000	17.700.000	62,616	11.083.032 —
17.710.000	17.730.000	17.720.000	62,630	11.098.036 —
17.730.000	17.750.000	17.740.000	62,643	11.112.868 —
17.750.000	17.770.000	17.760.000	62,656	11.127.706 —
17.770.000	17.790.000	17.780.000	62,669	11.142.548 —
17.790.000	17.810.000	17.800.000	62,682	11.157.396 —
17.810.000	17.830.000	17.820.000	62,695	11.172.249 —
17.830.000	17.850.000	17.840.000	62,708	11.187.107 —
17.850.000	17.870.000	17.860.000	62,721	11.201.971 —
17.870.000	17.890.000	17.880.000	62,734	11.216.839 —
17.890.000	17.910.000	17.900.000	62,747	11.231.713 —
17.910.000	17.930.000	17.920.000	62,760	11.246.592 —
17.930.000	17.950.000	17.940.000	62,773	11.261.476 —
17.950.000	17.970.000	17.960.000	62,786	11.276.366 —
17.970.000	17.990.000	17.980.000	62,799	11.291.260 —
17.990.000	18.010.000	18.000.000	62,812	11.306.160 —
18.010.000	18.030.000	18.020.000	62,825	11.321.065 —
18.030.000	18.050.000	18.040.000	62,838	11.335.976 —
18.050.000	18.070.000	18.060.000	62,851	11.350.891 —
18.070.000	18.090.000	18.080.000	62,864	11.365.811 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale
oltre lire	fino a lire		
18.090.000	18.110.000	18.100.000	62,877
18.110.000	18.130.000	18.120.000	62,890
18.130.000	18.150.000	18.140.000	62,903
18.150.000	18.170.000	18.160.000	62,916
18.170.000	18.190.000	18.180.000	62,929
18.190.000	18.210.000	18.200.000	62,941
18.210.000	18.230.000	18.220.000	62,954
18.230.000	18.250.000	18.240.000	62,967
18.250.000	18.270.000	18.260.000	62,980
18.270.000	18.290.000	18.280.000	62,993
18.290.000	18.310.000	18.300.000	63,005
18.310.000	18.330.000	18.320.000	63,018
18.330.000	18.350.000	18.340.000	63,031
18.350.000	18.370.000	18.360.000	63,044
18.370.000	18.390.000	18.380.000	63,056
18.390.000	18.410.000	18.400.000	63,068
18.410.000	18.430.000	18.420.000	63,081
18.430.000	18.450.000	18.440.000	63,094
18.450.000	18.470.000	18.460.000	63,107
18.470.000	18.490.000	18.480.000	63,119
18.490.000	18.510.000	18.500.000	63,131
18.510.000	18.530.000	18.520.000	63,144
18.530.000	18.550.000	18.540.000	63,157
18.550.000	18.570.000	18.560.000	63,169
18.570.000	18.590.000	18.580.000	63,181
18.590.000	18.610.000	18.600.000	63,193
18.610.000	18.630.000	18.620.000	63,206
18.630.000	18.650.000	18.640.000	63,219
18.650.000	18.670.000	18.660.000	63,231
18.670.000	18.690.000	18.680.000	63,243

1933

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
18.000.000	18.110.000	18.100.000	62,877	11.380.737 —
18.110.000	18.130.000	18.120.000	62,890	11.395.668 —
18.130.000	18.150.000	18.140.000	62,903	11.410.604 —
18.150.000	18.170.000	18.160.000	62,916	11.425.546 —
18.170.000	18.190.000	18.180.000	62,929	11.440.492 —
18.190.000	18.210.000	18.200.000	62,941	11.455.262 —
18.210.000	18.230.000	18.220.000	62,954	11.470.219 —
18.230.000	18.250.000	18.240.000	62,967	11.485.181 —
18.250.000	18.270.000	18.260.000	62,980	11.500.148 —
18.270.000	18.290.000	18.280.000	62,993	11.515.120 —
18.290.000	18.310.000	18.300.000	63,005	11.529.915 —
18.310.000	18.330.000	18.320.000	63,018	11.544.898 —
18.330.000	18.350.000	18.340.000	63,031	11.559.885 —
18.350.000	18.370.000	18.360.000	63,044	11.574.878 —
18.370.000	18.390.000	18.380.000	63,056	11.589.693 —
18.390.000	18.410.000	18.400.000	63,068	11.604.512 —
18.410.000	18.430.000	18.420.000	63,081	11.619.520 —
18.430.000	18.450.000	18.440.000	63,094	11.634.534 —
18.450.000	18.470.000	18.460.000	63,107	11.649.552 —
18.470.000	18.490.000	18.480.000	63,119	11.664.391 —
18.490.000	18.510.000	14.500.000	63,131	11.679.235 —
18.510.000	18.530.000	18.520.000	63,144	11.694.269 —
18.530.000	18.550.000	18.540.000	63,157	11.709.308 —
18.550.000	18.570.000	18.560.000	63,169	11.724.166 —
18.570.000	18.590.000	18.580.000	63,181	11.739.030 —
18.590.000	18.610.000	18.600.000	63,193	11.753.898 —
18.610.000	18.630.000	18.620.000	63,206	11.768.957 —
18.630.000	18.650.000	18.640.000	63,219	11.784.022 —
18.650.000	18.670.000	18.660.000	63,231	11.798.905 —
18.670.000	18.690.000	18.680.000	63,243	11.813.792 —

Aliquota percentuale	Imposta
62,483	10.934.525 —
62,497	10.949.474 —
62,511	10.964.429 —
62,524	10.979.214 —
62,537	10.994.005 —
62,550	11.008.800 —
62,564	11.023.777 —
62,577	11.038.585 —
62,590	11.053.394 —
62,603	11.068.210 —
62,616	11.083.032 —
62,630	11.098.036 —
62,643	11.112.868 —
62,656	11.127.706 —
62,669	11.142.548 —
62,682	11.157.396 —
62,695	11.172.249 —
62,708	11.187.107 —
62,721	11.201.971 —
62,734	11.216.839 —
62,747	11.231.713 —
62,760	11.246.592 —
62,773	11.261.476 —
62,786	11.276.366 —
62,799	11.291.260 —
62,812	11.306.160 —
62,825	11.321.065 —
62,838	11.335.975 —
62,851	11.350.891 —
62,864	11.365.811 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Stampa - Gazz. Uff. - n. 98

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
18.690.000	18.710.000	18.700.000	63,255	11.828.685 —
18.710.000	18.730.000	18.720.000	63,268	11.843.770 —
18.730.000	18.750.000	18.740.000	63,281	11.858.859 —
18.750.000	18.770.000	18.760.000	63,293	11.873.767 —
18.770.000	18.790.000	18.780.000	63,305	11.888.679 —
18.790.000	18.810.000	18.800.000	63,317	11.903.596 —
18.810.000	18.830.000	18.820.000	63,330	11.918.706 —
18.830.000	18.850.000	18.840.000	63,342	11.933.633 —
18.850.000	18.870.000	18.860.000	63,354	11.948.564 —
18.870.000	18.890.000	18.880.000	63,366	11.963.501 —
18.890.000	18.910.000	18.900.000	63,378	11.978.442 —
18.910.000	18.930.000	18.920.000	63,391	11.993.577 —
18.930.000	18.950.000	18.940.000	63,403	12.008.628 —
18.950.000	18.970.000	18.960.000	63,415	12.023.484 —
18.970.000	18.990.000	18.980.000	63,427	12.038.445 —
18.990.000	19.010.000	19.000.000	63,439	12.053.410 —
19.010.000	19.030.000	19.020.000	63,452	12.068.570 —
19.030.000	19.050.000	19.040.000	63,464	12.083.546 —
19.050.000	19.070.000	19.060.000	63,476	12.098.526 —
19.070.000	19.090.000	19.080.000	63,488	12.113.510 —
19.090.000	19.110.000	19.100.000	63,500	12.128.500 —
19.110.000	19.130.000	19.120.000	63,512	12.143.494 —
19.130.000	19.150.000	19.140.000	63,524	12.158.494 —
19.150.000	19.170.000	19.160.000	63,536	12.173.498 —
19.170.000	19.190.000	19.180.000	63,548	12.188.506 —
19.190.000	19.210.000	19.200.000	63,560	12.203.520 —
19.210.000	19.230.000	19.220.000	63,572	12.218.538 —
19.230.000	19.250.000	19.240.000	63,584	12.233.562 —
19.250.000	19.270.000	19.260.000	63,596	12.248.590 —
19.270.000	19.290.000	19.280.000	63,608	12.263.622 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	I
oltre lire	fino a lire			
19.290.000	19.310.000	19.300.000	63,619	1
19.310.000	19.330.000	19.320.000	63,631	1
19.330.000	19.350.000	19.340.000	63,643	1
19.350.000	19.370.000	19.360.000	63,655	1
19.370.000	19.390.000	19.380.000	63,667	1
19.390.000	19.410.000	19.400.000	63,678	
19.410.000	19.430.000	19.420.000	63,690	
19.430.000	19.450.000	19.440.000	63,702	
19.450.000	19.470.000	19.460.000	63,714	
19.470.000	19.490.000	19.480.000	63,726	
19.490.000	19.510.000	19.500.000	63,737	
19.510.000	19.530.000	19.520.000	63,749	
19.530.000	19.550.000	19.540.000	63,761	
19.550.000	19.570.000	19.560.000	63,773	
19.570.000	19.590.000	19.580.000	63,785	
19.590.000	19.610.000	19.600.000	63,796	
19.610.000	19.630.000	19.620.000	63,808	
19.630.000	19.650.000	19.640.000	63,820	
19.650.000	19.670.000	19.660.000	63,832	
19.670.000	19.690.000	19.680.000	63,844	
19.690.000	19.710.000	19.700.000	63,855	
19.710.000	19.730.000	19.720.000	63,867	
19.730.000	19.750.000	19.740.000	63,879	
19.750.000	19.770.000	19.760.000	63,891	
19.770.000	19.790.000	19.780.000	63,902	
19.790.000	19.810.000	19.800.000	63,913	
19.810.000	19.830.000	19.820.000	63,925	
19.830.000	19.850.000	19.840.000	63,937	
19.850.000	19.870.000	19.860.000	63,948	
19.870.000	19.890.000	19.880.000	63,959	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta	Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
0.000	63,255	11.828.685 —	19.290.000	19.310.000	19.300.000	63,619	12.278.467 —
0.000	63,268	11.843.770 —	19.310.000	19.330.000	19.320.000	63,631	12.293.500 —
0.000	63,281	11.858.859 —	19.330.000	19.350.000	19.340.000	63,643	12.308.556 —
0.000	63,293	11.873.767 —	19.350.000	19.370.000	19.360.000	63,655	12.323.608 —
0.000	63,305	11.888.679 —	19.370.000	19.390.000	19.380.000	63,667	12.338.665 —
0.000	63,317	11.903.596 —	19.390.000	19.410.000	19.400.000	63,678	12.353.532 —
0.000	63,330	11.918.706 —	19.410.000	19.430.000	19.420.000	63,690	12.368.598 —
0.000	63,342	11.933.633 —	19.430.000	19.450.000	19.440.000	63,702	12.383.669 —
0.000	63,354	11.948.564 —	19.450.000	19.470.000	19.460.000	63,714	12.398.744 —
0.000	63,366	11.963.501 —	19.470.000	19.490.000	19.480.000	63,726	12.413.825 —
0.000	63,378	11.978.442 —	19.490.000	19.510.000	19.500.000	63,737	12.428.715 —
0.000	63,391	11.993.577 —	19.510.000	19.530.000	19.520.000	63,749	12.443.805 —
0.000	63,403	12.008.528 —	19.530.000	19.550.000	19.540.000	63,761	12.458.899 —
0.000	63,415	12.023.484 —	19.550.000	19.570.000	19.560.000	63,773	12.473.999 —
0.000	63,427	12.038.445 —	19.570.000	19.590.000	19.580.000	63,785	12.489.103 —
0.000	63,439	12.053.410 —	19.590.000	19.610.000	19.600.000	63,796	12.504.016 —
0.000	63,452	12.068.570 —	19.610.000	19.630.000	19.620.000	63,808	12.519.130 —
0.000	63,464	12.083.546 —	19.630.000	19.650.000	19.640.000	63,820	12.534.248 —
0.000	63,476	12.098.526 —	19.650.000	19.670.000	19.660.000	63,832	12.549.371 —
0.000	63,488	12.113.510 —	19.670.000	19.690.000	19.680.000	63,844	12.564.499 —
0.000	63,500	12.128.500 —	19.690.000	19.710.000	19.700.000	63,855	12.579.435 —
0.000	63,512	12.143.494 —	19.710.000	19.730.000	19.720.000	63,867	12.594.572 —
0.000	63,524	12.158.494 —	19.730.000	19.750.000	19.740.000	63,879	12.609.715 —
0.000	63,536	12.173.498 —	19.750.000	19.770.000	19.760.000	63,891	12.624.862 —
0.000	63,548	12.188.506 —	19.770.000	19.790.000	19.780.000	63,902	12.639.816 —
0.000	63,560	12.203.520 —	19.790.000	19.810.000	19.800.000	63,913	12.654.774 —
0.000	63,572	12.218.538 —	19.810.000	19.830.000	19.820.000	63,925	12.669.935 —
0.000	63,584	12.233.562 —	19.830.000	19.850.000	19.840.000	63,937	12.685.101 —
0.000	63,596	12.248.590 —	19.850.000	19.870.000	19.860.000	63,948	12.700.073 —
0.000	63,608	12.263.622 —	19.870.000	19.890.000	19.880.000	63,959	12.715.049 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
19.890.000	19.910.000	19.900.000	63,970	12.730.030 —
19.910.000	19.930.000	19.920.000	63,982	12.745.214 —
19.930.000	19.950.000	19.940.000	63,994	12.760.404 —
19.950.000	19.970.000	19.960.000	64,005	12.775.398 —
19.970.000	19.990.000	19.980.000	64,016	12.790.397 —
19.990.000	20.015.000	20.000.000	64,027	12.805.400 —
20.015.000	20.045.000	20.030.000	64,045	12.828.214 —
20.045.000	20.075.000	20.060.000	64,062	12.850.837 —
20.075.000	20.105.000	20.090.000	64,079	12.873.471 —
20.105.000	20.135.000	20.120.000	64,096	12.896.115 —
20.135.000	20.165.000	20.150.000	64,113	12.918.770 —
20.165.000	20.195.000	20.180.000	64,130	12.941.434 —
20.195.000	20.225.000	20.210.000	64,147	12.964.109 —
20.225.000	20.255.000	20.240.000	64,164	12.986.794 —
20.255.000	20.285.000	20.270.000	64,181	13.009.489 —
20.285.000	20.315.000	20.300.000	64,197	13.031.991 —
20.315.000	20.345.000	20.330.000	64,214	13.054.706 —
20.345.000	20.375.000	20.360.000	64,231	13.077.432 —
20.375.000	20.405.000	20.390.000	64,248	13.100.167 —
20.405.000	20.435.000	20.420.000	64,265	13.122.913 —
20.435.000	20.465.000	20.450.000	64,281	13.145.466 —
20.465.000	20.495.000	20.480.000	64,298	13.168.230 —
20.495.000	20.525.000	20.510.000	64,315	13.191.007 —
20.525.000	20.555.000	20.540.000	64,332	13.213.793 —
20.555.000	20.585.000	20.570.000	64,348	13.236.384 —
20.585.000	20.615.000	20.600.000	64,364	13.258.984 —
20.615.000	20.645.000	20.630.000	64,381	13.281.809 —
20.645.000	20.675.000	20.660.000	64,398	13.304.627 —
20.675.000	20.705.000	20.690.000	64,414	13.327.257 —
20.705.000	20.735.000	20.720.000	64,430	13.349.896 —
20.735.000	20.765.000	20.750.000	64,446	13.372.546 —
20.765.000	20.795.000	20.780.000	64,463	13.395.309 —
20.795.000	20.825.000	20.810.000	64,480	13.418.084 —
20.825.000	20.855.000	20.840.000	64,496	13.440.672 —
20.855.000	20.885.000	20.870.000	64,512	13.463.272 —
20.885.000	20.915.000	20.900.000	64,529	13.486.035 —
20.915.000	20.945.000	20.930.000	64,546	13.508.810 —
20.945.000	20.975.000	20.960.000	64,563	13.531.597 —
20.975.000	21.005.000	20.990.000	64,577	13.553.199 —
21.005.000	21.035.000	21.020.000	64,593	13.575.810 —
21.035.000	21.065.000	21.050.000	64,610	13.598.633 —
21.065.000	21.095.000	21.080.000	64,626	13.621.268 —
21.095.000	21.125.000	21.110.000	64,643	13.644.115 —
21.125.000	21.155.000	21.140.000	64,659	13.666.774 —
21.155.000	21.185.000	21.170.000	64,676	13.689.645 —
21.185.000	21.215.000	21.200.000	64,692	13.712.328 —
21.215.000	21.245.000	21.230.000	64,709	13.735.223 —
21.245.000	21.275.000	21.260.000	64,725	13.757.930 —
21.275.000	21.305.000	21.290.000	64,742	13.780.849 —
21.305.000	21.335.000	21.320.000	64,758	13.803.580 —
21.335.000	21.365.000	21.350.000	64,775	13.826.523 —
21.365.000	21.395.000	21.380.000	64,791	13.849.278 —
21.395.000	21.425.000	21.410.000	64,808	13.872.245 —
21.425.000	21.455.000	21.440.000	64,824	13.895.024 —
21.455.000	21.485.000	21.470.000	64,841	13.918.015 —
21.485.000	21.515.000	21.500.000	64,857	13.940.818 —
21.515.000	21.545.000	21.530.000	64,874	13.963.833 —
21.545.000	21.575.000	21.560.000	64,890	13.986.660 —
21.575.000	21.605.000	21.590.000	64,907	14.009.699 —
21.605.000	21.635.000	21.620.000	64,923	14.032.550 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
20.735.000	20.765.000	20.750.000	64,446	13.372.545 —
20.765.000	20.795.000	20.780.000	64,463	13.395.411 —
20.795.000	20.825.000	20.810.000	64,480	13.418.288 —
20.825.000	20.855.000	20.840.000	64,496	13.440.966 —
20.855.000	20.885.000	20.870.000	64,512	13.463.654 —
20.885.000	20.915.000	20.900.000	64,528	13.486.352 —
20.915.000	20.945.000	20.930.000	64,545	13.509.260 —
20.945.000	20.975.000	20.960.000	64,561	13.531.986 —
20.975.000	21.005.000	20.990.000	64,577	13.554.712 —
21.005.000	21.035.000	21.020.000	64,593	13.577.449 —
21.035.000	21.065.000	21.050.000	64,609	13.600.195 —
21.065.000	21.095.000	21.080.000	64,625	13.622.950 —
21.095.000	21.125.000	21.110.000	64,641	13.645.715 —
21.125.000	21.155.000	21.140.000	64,657	13.668.490 —
21.155.000	21.185.000	21.170.000	64,673	13.691.274 —
21.185.000	21.215.000	21.200.000	64,689	13.714.068 —
21.215.000	21.245.000	21.230.000	64,705	13.736.872 —
21.245.000	21.275.000	21.260.000	64,721	13.759.685 —
21.275.000	21.305.000	21.290.000	64,737	13.782.507 —
21.305.000	21.335.000	21.320.000	64,753	13.805.340 —
21.335.000	21.365.000	21.350.000	64,769	13.828.182 —
21.365.000	21.395.000	21.380.000	64,785	13.851.033 —
21.395.000	21.425.000	21.410.000	64,801	13.873.894 —
21.425.000	21.455.000	21.440.000	64,817	13.896.765 —
21.455.000	21.485.000	21.470.000	64,833	13.919.645 —
21.485.000	21.515.000	21.500.000	64,848	13.942.320 —
21.515.000	21.545.000	21.530.000	64,864	13.965.219 —
21.545.000	21.575.000	21.560.000	64,880	13.988.128 —
21.575.000	21.605.000	21.590.000	64,896	14.011.046 —
21.605.000	21.635.000	21.620.000	64,911	14.033.768 —

Reddito imponibile	Aliquota percentuale	Imposta
20.900.000	63,970	12.730.030 —
20.920.000	63,982	12.745.214 —
20.940.000	63,994	12.760.404 —
20.960.000	64,005	12.775.398 —
20.980.000	64,016	12.790.397 —
21.000.000	64,027	12.805.400 —
21.020.000	64,043	12.825.214 —
21.040.000	64,062	12.850.837 —
21.060.000	64,079	12.873.471 —
21.080.000	64,096	12.896.115 —
21.100.000	64,113	12.918.770 —
21.120.000	64,130	12.941.434 —
21.140.000	64,147	12.964.109 —
21.160.000	64,164	12.986.794 —
21.180.000	64,181	13.009.489 —
21.200.000	64,197	13.031.991 —
21.220.000	64,214	13.054.706 —
21.240.000	64,231	13.077.432 —
21.260.000	64,248	13.100.167 —
21.280.000	64,265	13.122.913 —
21.300.000	64,281	13.145.465 —
21.320.000	64,298	13.168.280 —
21.340.000	64,315	13.191.007 —
21.360.000	64,332	13.213.793 —
21.380.000	64,348	13.236.384 —
21.400.000	64,364	13.258.984 —
21.420.000	64,381	13.281.800 —
21.440.000	64,398	13.304.627 —
21.460.000	64,414	13.327.467 —
21.480.000	64,430	13.349.896 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
21.635.000	21.665.000	21.650.000	64,926	14.056.479 —
21.665.000	21.695.000	21.680.000	64,942	14.079.426 —
21.695.000	21.725.000	21.710.000	64,958	14.102.382 —
21.725.000	21.755.000	21.740.000	64,973	14.125.130 —
21.755.000	21.785.000	21.770.000	64,988	14.147.888 —
21.785.000	21.815.000	21.800.000	65,003	14.170.654 —
21.815.000	21.845.000	21.830.000	65,019	14.193.648 —
21.845.000	21.875.000	21.860.000	65,035	14.216.651 —
21.875.000	21.905.000	21.890.000	65,050	14.239.445 —
21.905.000	21.935.000	21.920.000	65,065	14.262.248 —
21.935.000	21.965.000	21.950.000	65,080	14.285.060 —
21.965.000	21.995.000	21.980.000	65,096	14.308.101 —
21.995.000	22.025.000	22.010.000	65,111	14.330.931 —
22.025.000	22.055.000	22.040.000	65,126	14.353.770 —
22.055.000	22.085.000	22.070.000	65,141	14.376.619 —
22.085.000	22.115.000	22.100.000	65,156	14.399.476 —
22.115.000	22.145.000	22.130.000	65,172	14.422.564 —
22.145.000	22.175.000	22.160.000	65,187	14.445.439 —
22.175.000	22.205.000	22.190.000	65,202	14.468.324 —
22.205.000	22.235.000	22.220.000	65,217	14.491.217 —
22.235.000	22.265.000	22.250.000	65,232	14.514.120 —
22.265.000	22.295.000	22.280.000	65,247	14.537.032 —
22.295.000	22.325.000	22.310.000	65,262	14.559.952 —
22.325.000	22.355.000	22.340.000	65,277	14.582.882 —
22.355.000	22.385.000	22.370.000	65,292	14.605.820 —
22.385.000	22.415.000	22.400.000	65,307	14.628.768 —
22.415.000	22.445.000	22.430.000	65,322	14.651.725 —
22.445.000	22.475.000	22.460.000	65,337	14.674.690 —
22.475.000	22.505.000	22.490.000	65,352	14.697.665 —
22.505.000	22.535.000	22.520.000	65,367	14.720.648 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	
oltre lire	fino a lire			
22.535.000	22.565.000	22.550.000	65,382	
22.565.000	22.595.000	22.580.000	65,397	
22.595.000	22.625.000	22.610.000	65,412	
22.625.000	22.655.000	22.640.000	65,427	
22.655.000	22.685.000	22.670.000	65,442	
22.685.000	22.715.000	22.700.000	65,456	
22.715.000	22.745.000	22.730.000	65,471	
22.745.000	22.775.000	22.760.000	65,486	
22.775.000	22.805.000	22.790.000	65,501	
22.805.000	22.835.000	22.820.000	65,515	
22.835.000	22.865.000	22.850.000	65,529	
22.865.000	22.895.000	22.880.000	65,544	
22.895.000	22.925.000	22.910.000	65,559	
22.925.000	22.955.000	22.940.000	65,574	
22.955.000	22.985.000	22.970.000	65,588	
22.985.000	23.015.000	23.000.000	65,602	
23.015.000	23.045.000	23.030.000	65,617	
23.045.000	23.075.000	23.060.000	65,632	
23.075.000	23.105.000	23.090.000	65,646	
23.105.000	23.135.000	23.120.000	65,660	
23.135.000	23.165.000	23.150.000	65,674	
23.165.000	23.195.000	23.180.000	65,689	
23.195.000	23.225.000	23.210.000	65,703	
23.225.000	23.255.000	23.240.000	65,717	
23.255.000	23.285.000	23.270.000	65,731	
23.285.000	23.315.000	23.300.000	65,745	
23.315.000	23.345.000	23.330.000	65,760	
23.345.000	23.375.000	23.360.000	65,774	
23.375.000	23.405.000	23.390.000	65,788	
23.405.000	23.435.000	23.420.000	65,802	

1659

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
22.535.000	22.565.000	22.550.000	65,382	14.743.041 —
22.565.000	22.595.000	22.580.000	65,397	14.766.643 —
22.595.000	22.625.000	22.610.000	65,412	14.789.653 —
22.625.000	22.655.000	22.640.000	65,427	14.812.073 —
22.655.000	22.685.000	22.670.000	65,442	14.835.701 —
22.685.000	22.715.000	22.700.000	65,456	14.858.512 —
22.715.000	22.745.000	22.730.000	65,471	14.881.558 —
22.745.000	22.775.000	22.760.000	65,486	14.904.614 —
22.775.000	22.805.000	22.790.000	65,501	14.927.678 —
22.805.000	22.835.000	22.820.000	65,515	14.950.523 —
22.835.000	22.865.000	22.850.000	65,529	14.973.377 —
22.865.000	22.895.000	22.880.000	65,544	14.996.467 —
22.895.000	22.925.000	22.910.000	65,559	15.019.567 —
22.925.000	22.955.000	22.940.000	65,574	15.042.676 —
22.955.000	22.985.000	22.970.000	65,588	15.065.564 —
22.985.000	23.015.000	23.000.000	65,602	15.088.460 —
23.015.000	23.045.000	23.030.000	65,617	15.111.595 —
23.045.000	23.075.000	23.060.000	65,632	15.134.739 —
23.075.000	23.105.000	23.090.000	65,646	15.157.061 —
23.105.000	23.135.000	23.120.000	65,660	15.180.592 —
23.135.000	23.165.000	23.150.000	65,674	15.203.531 —
23.165.000	23.195.000	23.180.000	65,689	15.226.710 —
23.195.000	23.225.000	23.210.000	65,703	15.249.666 —
23.225.000	23.255.000	23.240.000	65,717	15.272.631 —
23.255.000	23.285.000	23.270.000	65,731	15.295.604 —
23.285.000	23.315.000	23.300.000	65,745	15.318.585 —
23.315.000	23.345.000	23.330.000	65,760	15.341.808 —
23.345.000	23.375.000	23.360.000	65,774	15.364.806 —
23.375.000	23.405.000	23.390.000	65,788	15.387.813 —
23.405.000	23.435.000	23.420.000	65,802	15.410.828 —

640

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
23.435.000	23.465.000	23.450.000	65,816	15.433.852 —
23.465.000	23.495.000	23.480.000	65,831	15.457.119 —
23.495.000	23.525.000	23.510.000	65,845	15.480.160 —
23.525.000	23.555.000	23.540.000	65,859	15.503.200 —
23.555.000	23.585.000	23.570.000	65,873	15.526.266 —
23.585.000	23.615.000	23.600.000	65,887	15.549.332 —
23.615.000	23.645.000	23.630.000	65,901	15.572.406 —
23.645.000	23.675.000	23.660.000	65,915	15.595.480 —
23.675.000	23.705.000	23.690.000	65,929	15.618.580 —
23.705.000	23.735.000	23.720.000	65,943	15.641.680 —
23.735.000	23.765.000	23.750.000	65,957	15.664.788 —
23.765.000	23.795.000	23.780.000	65,971	15.687.904 —
23.795.000	23.825.000	23.810.000	65,985	15.711.020 —
23.825.000	23.855.000	23.840.000	65,999	15.734.162 —
23.855.000	23.885.000	23.870.000	66,013	15.757.303 —
23.885.000	23.915.000	23.900.000	66,026	15.780.214 —
23.915.000	23.945.000	23.930.000	66,040	15.803.372 —
23.945.000	23.975.000	23.960.000	66,054	15.826.538 —
23.975.000	24.005.000	23.990.000	66,068	15.849.713 —
24.005.000	24.035.000	24.020.000	66,032	15.872.896 —
24.035.000	24.065.000	24.050.000	66,095	15.895.848 —
24.065.000	24.095.000	24.080.000	66,109	15.919.047 —
24.095.000	24.125.000	24.110.000	66,123	15.942.255 —
24.125.000	24.155.000	24.140.000	66,137	15.965.472 —
24.155.000	24.185.000	24.170.000	66,151	15.988.697 —
24.185.000	24.215.000	24.200.000	66,164	16.011.688 —
24.215.000	24.245.000	24.230.000	66,178	16.034.929 —
24.245.000	24.275.000	24.260.000	66,192	16.058.179 —
24.275.000	24.305.000	24.290.000	66,206	16.081.437 —
24.305.000	24.335.000	24.320.000	66,219	16.104.461 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Ir
oltre lire	fino a lire			
24.335.000	24.365.000	24.350.000	66,232	16
24.365.000	24.395.000	24.380.000	66,246	16
24.395.000	24.425.000	24.410.000	66,260	16
24.425.000	24.455.000	24.440.000	66,273	16
24.455.000	24.485.000	24.470.000	66,286	16
24.485.000	24.515.000	24.500.000	66,299	16
24.515.000	24.545.000	24.530.000	66,313	16
24.545.000	24.575.000	24.560.000	66,327	16
24.575.000	24.605.000	24.590.000	66,340	16
24.605.000	24.635.000	24.620.000	66,353	16
24.635.000	24.665.000	24.650.000	66,366	16
24.665.000	24.695.000	24.680.000	66,380	16
24.695.000	24.725.000	24.710.000	66,393	16
24.725.000	24.755.000	24.740.000	66,406	16
24.755.000	24.785.000	24.770.000	66,419	16
24.785.000	24.815.000	24.800.000	66,432	16
24.815.000	24.845.000	24.830.000	66,446	16
24.845.000	24.875.000	24.860.000	66,459	16
24.875.000	24.905.000	24.890.000	66,472	16
24.905.000	24.935.000	24.920.000	66,485	16
24.935.000	24.965.000	24.950.000	66,498	16
24.965.000	24.995.000	24.980.000	66,512	16
24.995.000	25.025.000	25.010.000	66,525	16
25.025.000	25.055.000	25.040.000	66,538	16
25.055.000	25.085.000	25.070.000	66,551	16
25.085.000	25.115.000	25.100.000	66,564	16
25.115.000	25.145.000	25.130.000	66,577	16
25.145.000	25.175.000	25.160.000	66,590	16
25.175.000	25.205.000	25.190.000	66,603	16
25.205.000	25.235.000	25.220.000	66,616	16

1641

Unclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
24.335.000	24.365.000	24.350.000	66,232	16.127.402 —
24.365.000	24.395.000	24.380.000	66,246	16.150.775 —
24.395.000	24.425.000	24.410.000	66,260	16.174.066 —
24.425.000	24.455.000	24.440.000	66,273	16.197.121 —
24.455.000	24.485.000	24.470.000	66,286	16.220.184 —
24.485.000	24.515.000	24.500.000	66,299	16.243.255 —
24.515.000	24.545.000	24.530.000	66,313	16.266.579 —
24.545.000	24.575.000	24.560.000	66,327	16.289.911 —
24.575.000	24.605.000	24.590.000	66,340	16.313.006 —
24.605.000	24.635.000	24.620.000	66,353	16.336.109 —
24.635.000	24.665.000	24.650.000	66,366	16.359.219 —
24.665.000	24.695.000	24.680.000	66,380	16.382.584 —
24.695.000	24.725.000	24.710.000	66,393	16.405.710 —
24.725.000	24.755.000	24.740.000	66,406	16.428.844 —
24.755.000	24.785.000	24.770.000	66,419	16.451.986 —
24.785.000	24.815.000	24.800.000	66,432	16.475.136 —
24.815.000	24.845.000	24.830.000	66,446	16.498.542 —
24.845.000	24.875.000	24.860.000	66,459	16.521.707 —
24.875.000	24.905.000	24.890.000	66,472	16.544.881 —
24.905.000	24.935.000	24.920.000	66,485	16.568.062 —
24.935.000	24.965.000	24.950.000	66,498	16.591.251 —
24.965.000	24.995.000	24.980.000	66,512	16.614.698 —
24.995.000	25.025.000	25.010.000	66,525	16.637.903 —
25.025.000	25.055.000	25.040.000	66,538	16.661.116 —
25.055.000	25.085.000	25.070.000	66,551	16.684.336 —
25.085.000	22.115.000	25.100.000	66,564	16.707.564 —
25.115.000	25.145.000	25.130.000	66,577	16.730.800 —
25.145.000	25.175.000	25.160.000	66,590	16.754.044 —
25.175.000	25.205.000	25.190.000	66,603	16.777.296 —
25.205.000	25.235.000	25.220.000	66,616	16.800.555 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
25.235.000	25.265.000	25.250.000	66,629	16.823.823 —
25.265.000	25.295.000	25.280.000	66,642	16.847.038 —
25.295.000	25.325.000	25.310.000	66,655	16.870.381 —
25.325.000	25.355.000	25.340.000	66,668	16.893.671 —
25.355.000	25.385.000	25.370.000	66,681	16.916.970 —
25.385.000	25.415.000	25.400.000	66,693	16.940.022 —
25.415.000	25.445.000	25.430.000	66,706	16.963.336 —
25.445.000	25.475.000	25.460.000	66,719	16.986.657 —
25.475.000	25.505.000	25.490.000	66,732	17.009.987 —
25.505.000	25.535.000	25.520.000	66,745	17.033.324 —
25.535.000	25.565.000	25.550.000	66,757	17.056.414 —
25.565.000	25.595.000	25.580.000	66,770	17.079.766 —
25.595.000	25.625.000	25.610.000	66,783	17.103.126 —
25.625.000	25.655.000	25.640.000	66,796	17.126.494 —
25.655.000	25.685.000	25.670.000	66,809	17.149.870 —
25.685.000	25.715.000	25.700.000	66,821	17.172.997 —
25.715.000	25.745.000	25.730.000	66,834	17.196.388 —
25.745.000	25.775.000	25.760.000	66,847	17.219.787 —
25.775.000	25.805.000	25.790.000	66,860	17.243.194 —
25.805.000	25.835.000	25.820.000	66,872	17.266.350 —
25.835.000	25.865.000	25.850.000	66,884	17.289.514 —
25.865.000	25.895.000	25.880.000	66,897	17.312.944 —
25.895.000	25.925.000	25.910.000	66,910	17.336.381 —
25.925.000	25.955.000	25.940.000	66,923	17.359.826 —
25.955.000	25.985.000	25.970.000	66,935	17.383.020 —
25.985.000	26.015.000	26.000.000	66,947	17.406.220 —
26.015.000	26.045.000	26.030.000	66,960	17.429.688 —
26.045.000	26.075.000	26.060.000	66,973	17.453.164 —
26.075.000	26.105.000	26.090.000	66,985	17.476.387 —
26.105.000	26.135.000	26.120.000	66,997	17.499.616 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale
oltre lire	fino a lire		
26.135.000	26.165.000	26.150.000	67,009
26.165.000	26.195.000	26.180.000	67,022
26.195.000	26.225.000	26.210.000	67,035
26.225.000	26.255.000	26.240.000	67,047
26.255.000	26.285.000	26.270.000	67,059
26.285.000	26.315.000	26.300.000	67,071
26.315.000	26.345.000	26.330.000	67,084
26.345.000	26.375.000	26.360.000	67,097
26.375.000	26.405.000	26.390.000	67,109
26.405.000	26.435.000	26.420.000	67,121
26.435.000	26.465.000	26.450.000	67,133
26.465.000	26.495.000	26.480.000	67,146
26.495.000	26.525.000	26.510.000	67,158
26.525.000	26.555.000	26.540.000	67,170
26.555.000	26.585.000	26.570.000	67,182
26.585.000	26.615.000	26.600.000	67,194
26.615.000	26.645.000	26.630.000	67,207
26.645.000	26.675.000	26.660.000	67,219
26.675.000	26.705.000	26.690.000	67,231
26.705.000	26.735.000	26.720.000	67,243
26.735.000	26.765.000	26.750.000	67,255
26.765.000	26.795.000	26.780.000	67,267
26.795.000	26.825.000	26.810.000	67,279
26.825.000	26.855.000	26.840.000	67,291
26.855.000	26.885.000	26.870.000	67,303
26.885.000	26.915.000	26.900.000	67,315
26.915.000	26.945.000	26.930.000	67,327
26.945.000	26.975.000	26.960.000	67,339
26.975.000	27.005.000	26.990.000	67,351
27.005.000	27.035.000	27.020.000	67,363

1643

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta	Reddito imponibile: oltre lire	Reddito imponibile: fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
25.250.000	66,629	16.823.823 —	26.135.000	26.165.000	26.150.000	67,009	17.522.854 —
25.280.000	66,642	16.847.038 —	26.165.000	26.195.000	26.180.000	67,022	17.546.360 —
25.310.000	66,655	16.870.381 —	26.195.000	26.225.000	26.210.000	67,035	17.569.874 —
25.340.000	66,668	16.893.671 —	26.225.000	26.255.000	26.240.000	67,047	17.593.133 —
25.370.000	66,681	16.916.970 —	26.255.000	26.285.000	26.270.000	67,059	17.616.309 —
25.400.000	66,693	16.940.022 —	26.285.000	26.315.000	26.300.000	67,071	17.639.673 —
25.430.000	66,706	16.963.336 —	26.315.000	26.345.000	26.330.000	67,084	17.663.217 —
25.460.000	66,719	16.986.657 —	26.345.000	26.375.000	26.360.000	67,097	17.686.769 —
25.490.000	66,732	17.009.987 —	26.375.000	26.405.000	26.390.000	67,109	17.710.065 —
25.520.000	66,745	17.033.324 —	26.405.000	26.435.000	26.420.000	67,121	17.733.368 —
25.550.000	66,757	17.056.414 —	26.435.000	26.465.000	26.450.000	67,133	17.756.670 —
25.580.000	66,770	17.079.766 —	26.465.000	26.495.000	26.480.000	67,146	17.780.261 —
25.610.000	66,783	17.103.126 —	26.495.000	26.525.000	26.510.000	67,158	17.803.586 —
25.640.000	66,796	17.126.494 —	26.525.000	26.555.000	26.540.000	67,170	17.826.918 —
25.670.000	66,809	17.149.870 —	26.555.000	26.585.000	26.570.000	67,182	17.850.257 —
25.700.000	66,821	17.172.997 —	26.585.000	26.615.000	26.600.000	67,194	17.873.604 —
25.730.000	66,834	17.196.388 —	26.615.000	26.645.000	26.630.000	67,207	17.897.224 —
25.760.000	66,847	17.219.787 —	26.645.000	26.675.000	26.660.000	67,219	17.920.585 —
25.790.000	66,860	17.243.194 —	26.675.000	26.705.000	26.690.000	67,231	17.943.964 —
25.820.000	66,872	17.266.350 —	26.705.000	26.735.000	26.720.000	67,243	17.967.330 —
25.850.000	66,884	17.289.514 —	26.735.000	26.765.000	26.750.000	67,255	17.990.713 —
25.880.000	66,897	17.312.944 —	26.765.000	26.795.000	26.780.000	67,267	18.014.103 —
25.910.000	66,910	17.336.381 —	26.795.000	26.825.000	26.810.000	67,279	18.037.500 —
25.940.000	66,923	17.359.826 —	26.825.000	26.855.000	26.840.000	67,291	18.060.904 —
25.970.000	66,935	17.383.020 —	26.855.000	26.885.000	26.870.000	67,303	18.084.316 —
26.000.000	66,947	17.406.220 —	26.885.000	26.915.000	26.900.000	67,315	18.107.735 —
26.030.000	66,960	17.429.688 —	26.915.000	26.945.000	26.930.000	67,327	18.131.161 —
26.060.000	66,973	17.453.164 —	26.945.000	26.975.000	26.960.000	67,339	18.154.594 —
26.090.000	66,985	17.476.387 —	26.975.000	27.005.000	26.990.000	67,351	18.178.035 —
26.120.000	66,997	17.499.616 —	27.005.000	27.035.000	27.020.000	67,363	18.201.483 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
27.035.000	27.065.000	27.050.000	67,375	18.221.939 —
27.065.000	27.095.000	27.080.000	67,387	18.248.400 —
27.095.000	27.125.000	27.110.000	67,399	18.274.860 —
27.125.000	27.155.000	27.140.000	67,411	18.295.345 —
27.155.000	27.185.000	27.170.000	67,423	18.318.820 —
27.185.000	27.215.000	27.200.000	67,434	18.342.048 —
27.215.000	27.245.000	27.230.000	67,446	18.365.546 —
27.245.000	27.275.000	27.260.000	67,458	18.389.051 —
27.275.000	27.305.000	27.290.000	67,470	18.412.563 —
27.305.000	27.335.000	27.320.000	67,482	18.436.082 —
27.335.000	27.365.000	27.350.000	67,493	18.459.336 —
27.365.000	27.395.000	27.380.000	67,505	18.482.869 —
27.395.000	27.425.000	27.410.000	67,517	18.506.410 —
27.425.000	27.455.000	27.440.000	67,529	18.529.958 —
27.455.000	27.485.000	27.470.000	67,541	18.553.513 —
27.485.000	27.515.000	27.500.000	67,552	18.576.800 —
27.515.000	27.545.000	27.530.000	67,564	18.600.369 —
27.545.000	27.575.000	27.560.000	67,576	18.623.946 —
27.575.000	27.605.000	27.590.000	67,588	18.647.529 —
27.605.000	27.635.000	27.620.000	67,599	18.670.844 —
27.635.000	27.665.000	27.650.000	67,610	18.694.165 —
27.665.000	27.695.000	27.680.000	67,622	18.717.770 —
27.695.000	27.725.000	27.710.000	67,634	18.741.381 —
27.725.000	27.755.000	27.740.000	67,646	18.765.000 —
27.755.000	27.785.000	27.770.000	67,657	18.788.349 —
27.785.000	27.815.000	27.800.000	67,668	18.811.701 —
27.815.000	27.845.000	27.830.000	67,680	18.835.344 —
27.845.000	27.875.000	27.860.000	67,692	18.858.991 —
27.875.000	27.905.000	27.890.000	67,703	18.882.367 —
27.905.000	27.935.000	27.920.000	67,714	18.905.749 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Im
oltre lire	fino a lire			
27.935.000	27.965.000	27.950.000	67,725	18.
27.965.000	27.995.000	27.980.000	67,737	18.
27.995.000	28.025.000	28.010.000	67,749	18.
28.025.000	28.055.000	28.040.000	67,760	18.
28.055.000	28.085.000	28.070.000	67,771	19.
28.085.000	28.115.000	28.100.000	67,782	19
28.115.000	28.145.000	28.130.000	67,794	19
28.145.000	28.175.000	28.160.000	67,806	19
28.175.000	28.205.000	28.190.000	67,817	19
28.205.000	28.235.000	28.220.000	67,828	19
28.235.000	28.265.000	28.250.000	67,839	19
28.265.000	28.295.000	28.280.000	67,851	19
28.295.000	28.325.000	28.310.000	67,862	19
28.325.000	28.355.000	28.340.000	67,873	19
28.355.000	28.385.000	28.370.000	67,884	19
28.385.000	28.415.000	28.400.000	67,895	19
28.415.000	28.445.000	28.430.000	67,907	19
28.445.000	28.475.000	28.460.000	67,918	19
28.475.000	28.505.000	28.490.000	67,929	19
28.505.000	28.535.000	28.520.000	67,940	19
28.535.000	28.565.000	28.550.000	67,951	19
28.565.000	28.595.000	28.580.000	67,963	19
28.595.000	28.625.000	28.610.000	67,974	19
28.625.000	28.655.000	28.640.000	67,985	19
28.655.000	28.685.000	28.670.000	67,996	19
28.685.000	28.715.000	28.700.000	68,007	19
28.715.000	28.745.000	28.730.000	68,018	19
28.745.000	28.775.000	28.760.000	68,029	19
28.775.000	28.805.000	28.790.000	68,040	19
28.805.000	28.835.000	28.820.000	68,051	19

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Aliquota percentuale	Imposta	Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
67,375	18.224.938 —	27.935.000	27.965.000	27.950.000	67,725	18.920.138 —
67,387	18.248.400 —	27.965.000	27.995.000	27.980.000	67,737	18.952.813 —
67,399	18.271.869 —	27.995.000	28.025.000	28.010.000	67,749	18.976.495 —
67,411	18.295.345 —	28.025.000	28.055.000	28.040.000	67,760	18.999.904 —
67,423	18.318.829 —	28.055.000	28.085.000	28.070.000	67,771	19.023.320 —
67,434	18.342.048 —	28.085.000	28.115.000	28.100.000	67,782	19.046.742 —
67,446	18.365.546 —	28.115.000	28.145.000	28.130.000	67,794	19.070.452 —
67,458	18.389.051 —	28.145.000	28.175.000	28.160.000	67,805	19.094.170 —
67,470	18.412.563 —	28.175.000	28.205.000	28.190.000	67,817	19.117.612 —
67,482	18.436.082 —	28.205.000	28.235.000	28.220.000	67,828	19.141.062 —
67,493	18.459.330 —	28.235.000	28.265.000	28.250.000	67,839	19.164.518 —
67,505	18.482.869 —	28.265.000	28.295.000	28.280.000	67,851	19.188.263 —
67,517	18.506.410 —	28.295.000	28.325.000	28.310.000	67,862	19.211.732 —
67,529	18.529.958 —	28.325.000	28.355.000	28.340.000	67,873	19.235.208 —
67,541	18.553.513 —	28.355.000	28.385.000	28.370.000	67,884	19.258.691 —
67,552	18.576.800 —	28.385.000	28.415.000	28.400.000	67,895	19.282.180 —
67,564	18.600.360 —	28.415.000	28.445.000	28.430.000	67,907	19.305.960 —
67,576	18.623.946 —	28.445.000	28.475.000	28.460.000	67,918	19.329.463 —
67,588	18.647.529 —	28.475.000	28.505.000	28.490.000	67,929	19.352.972 —
67,599	18.670.844 —	28.505.000	28.535.000	28.520.000	67,940	19.376.486 —
67,610	18.694.165 —	28.535.000	28.565.000	28.550.000	67,951	19.400.011 —
67,622	18.717.770 —	28.565.000	28.595.000	28.580.000	67,963	19.423.825 —
67,634	18.741.381 —	28.595.000	28.625.000	28.610.000	67,974	19.447.301 —
67,646	18.765.000 —	28.625.000	28.655.000	28.640.000	67,985	19.470.904 —
67,657	18.788.349 —	28.655.000	28.685.000	28.670.000	67,996	19.494.483 —
67,668	18.811.704 —	28.685.000	28.715.000	28.700.000	68,007	19.518.069 —
67,680	18.835.344 —	28.715.000	28.745.000	28.730.000	68,018	19.541.571 —
67,692	18.858.991 —	28.745.000	28.775.000	28.760.000	68,029	19.565.140 —
67,703	18.882.367 —	28.775.000	28.805.000	28.790.000	68,040	19.588.716 —
67,714	18.905.749 —	28.805.000	28.835.000	28.820.000	68,051	19.612.298 —

1545

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
28.635.000	28.665.000	28.650.000	68,062	19.635.887 —
28.665.000	28.695.000	28.680.000	68,073	19.669.482 —
28.695.000	28.725.000	28.710.000	68,084	19.703.084 —
28.725.000	28.755.000	28.740.000	68,095	19.736.693 —
28.755.000	28.785.000	28.770.000	68,106	19.770.308 —
28.785.000	28.815.000	28.800.000	68,117	19.803.930 —
28.815.000	28.845.000	28.830.000	68,128	19.837.558 —
28.845.000	28.875.000	28.860.000	68,139	19.871.193 —
28.875.000	28.905.000	28.890.000	68,150	19.904.835 —
28.905.000	28.935.000	28.920.000	68,161	19.938.483 —
28.935.000	28.965.000	28.950.000	68,172	19.972.138 —
28.965.000	28.995.000	28.980.000	68,183	20.005.799 —
28.995.000	29.025.000	29.010.000	68,194	20.039.467 —
29.025.000	29.055.000	29.040.000	68,205	20.073.142 —
29.055.000	29.085.000	29.070.000	68,216	20.106.823 —
29.085.000	29.115.000	29.100.000	68,227	20.140.511 —
29.115.000	29.145.000	29.130.000	68,238	20.174.205 —
29.145.000	29.175.000	29.160.000	68,249	20.207.906 —
29.175.000	29.205.000	29.190.000	68,260	20.241.614 —
29.205.000	29.235.000	29.220.000	68,271	20.275.329 —
29.235.000	29.265.000	29.250.000	68,281	20.308.755 —
29.265.000	29.295.000	29.280.000	68,292	20.342.482 —
29.295.000	29.325.000	29.310.000	68,303	20.376.215 —
29.325.000	29.355.000	29.340.000	68,314	20.409.956 —
29.355.000	29.385.000	29.370.000	68,325	20.443.703 —
29.385.000	29.415.000	29.400.000	68,335	20.477.460 —
29.415.000	29.445.000	29.430.000	68,346	20.511.223 —
29.445.000	29.475.000	29.460.000	68,357	20.544.992 —
29.475.000	29.505.000	29.490.000	68,368	20.578.768 —
29.505.000	29.535.000	29.520.000	68,378	20.612.550 —
29.535.000	29.565.000	29.550.000	68,389	20.646.339 —
29.565.000	29.595.000	29.580.000	68,400	20.680.134 —
29.595.000	29.625.000	29.610.000	68,411	20.713.936 —
29.625.000	29.655.000	29.640.000	68,422	20.747.744 —
29.655.000	29.685.000	29.670.000	68,432	20.781.559 —
29.685.000	29.715.000	29.700.000	68,443	20.815.380 —
29.715.000	29.745.000	29.730.000	68,454	20.849.208 —
29.745.000	29.775.000	29.760.000	68,465	20.883.042 —
29.775.000	29.805.000	29.790.000	68,476	20.916.883 —
29.805.000	29.835.000	29.820.000	68,487	20.950.730 —
29.835.000	29.865.000	29.850.000	68,497	20.984.584 —
29.865.000	29.895.000	29.880.000	68,508	21.018.444 —
29.895.000	29.925.000	29.910.000	68,519	21.052.311 —
29.925.000	29.955.000	29.940.000	68,530	21.086.185 —
29.955.000	29.985.000	29.970.000	68,541	21.120.065 —
29.985.000	30.015.000	30.000.000	68,552	21.153.952 —
30.015.000	30.045.000	30.030.000	68,563	21.187.845 —
30.045.000	30.075.000	30.060.000	68,574	21.221.745 —
30.075.000	30.105.000	30.090.000	68,584	21.255.652 —
30.105.000	30.135.000	30.120.000	68,595	21.289.565 —
30.135.000	30.165.000	30.150.000	68,606	21.323.485 —
30.165.000	30.195.000	30.180.000	68,617	21.357.412 —
30.195.000	30.225.000	30.210.000	68,628	21.391.345 —
30.225.000	30.255.000	30.240.000	68,639	21.425.285 —
30.255.000	30.285.000	30.270.000	68,650	21.459.232 —
30.285.000	30.315.000	30.300.000	68,661	21.493.185 —
30.315.000	30.345.000	30.330.000	68,672	21.527.145 —
30.345.000	30.375.000	30.360.000	68,683	21.561.112 —
30.375.000	30.405.000	30.390.000	68,694	21.595.085 —
30.405.000	30.435.000	30.420.000	68,705	21.629.065 —
30.435.000	30.465.000	30.450.000	68,716	21.663.052 —
30.465.000	30.495.000	30.480.000	68,727	21.697.045 —
30.495.000	30.525.000	30.510.000	68,738	21.731.045 —
30.525.000	30.555.000	30.540.000	68,749	21.765.052 —
30.555.000	30.585.000	30.570.000	68,760	21.799.065 —
30.585.000	30.615.000	30.600.000	68,771	21.833.085 —
30.615.000	30.645.000	30.630.000	68,782	21.867.112 —
30.645.000	30.675.000	30.660.000	68,793	21.901.145 —
30.675.000	30.705.000	30.690.000	68,804	21.935.185 —
30.705.000	30.735.000	30.720.000	68,815	21.969.232 —
30.735.000	30.765.000	30.750.000	68,388	21.973.000 —
30.765.000	30.795.000	30.780.000	68,399	22.007.000 —
30.795.000	30.825.000	30.810.000	68,410	22.041.000 —
30.825.000	30.855.000	30.840.000	68,421	22.075.000 —
30.855.000	30.885.000	30.870.000	68,431	22.109.000 —
30.885.000	30.915.000	30.900.000	68,441	22.143.000 —
30.915.000	30.945.000	30.930.000	68,453	22.177.000 —
30.945.000	30.975.000	30.960.000	68,465	22.211.000 —
30.975.000	31.005.000	31.000.000	68,476	22.245.000 —
31.005.000	31.035.000	31.020.000	68,490	22.279.000 —
31.035.000	31.065.000	31.050.000	68,504	22.313.000 —
31.065.000	31.095.000	31.080.000	68,518	22.347.000 —
31.095.000	31.125.000	31.110.000	68,532	22.381.000 —
31.125.000	31.155.000	31.140.000	68,546	22.415.000 —
31.155.000	31.185.000	31.170.000	68,560	22.449.000 —
31.185.000	31.215.000	31.200.000	68,574	22.483.000 —
31.215.000	31.245.000	31.230.000	68,588	22.517.000 —
31.245.000	31.275.000	31.260.000	68,602	22.551.000 —
31.275.000	31.305.000	31.290.000	68,615	22.585.000 —
31.305.000	31.335.000	31.320.000	68,629	22.619.000 —
31.335.000	31.365.000	31.350.000	68,643	22.653.000 —
31.365.000	31.395.000	31.380.000	68,657	22.687.000 —
31.395.000	31.425.000	31.410.000	68,671	22.721.000 —
31.425.000	31.455.000	31.440.000	68,684	22.755.000 —
31.455.000	31.485.000	31.470.000	68,698	22.789.000 —
31.485.000	31.515.000	31.500.000	68,712	22.823.000 —
31.515.000	31.545.000	31.530.000	68,726	22.857.000 —
31.545.000	31.575.000	31.560.000	68,739	22.891.000 —
31.575.000	31.605.000	31.590.000	68,752	22.925.000 —
31.605.000	31.635.000	31.620.000	68,766	22.959.000 —

1547

Unclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta	Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
28.850.000	68,062	19.635.887 —	29.735.000	29.765.000	29.750.000	68,388	20.345.430 —
28.880.000	68,073	19.659.482 —	29.765.000	29.795.000	29.780.000	68,399	20.369.222 —
28.910.000	68,084	19.683.084 —	29.795.000	29.825.000	29.810.000	68,410	20.393.021 —
28.940.000	68,095	19.706.693 —	29.825.000	29.855.000	29.840.000	68,421	20.416.826 —
28.970.000	68,106	19.730.308 —	29.855.000	29.885.000	29.870.000	68,431	20.440.340 —
29.000.000	68,117	19.753.930 —	29.885.000	29.915.000	29.900.000	68,441	20.463.860 —
29.030.000	68,128	19.777.558 —	29.915.000	29.945.000	29.930.000	68,453	20.487.983 —
29.060.000	68,139	19.801.193 —	29.945.000	29.980.000	29.960.000	68,465	20.512.114 —
29.090.000	68,150	19.824.835 —	29.980.000	30.020.000	30.000.000	68,476	20.542.360 —
29.120.000	68,161	19.848.483 —	30.020.000	30.060.000	30.040.000	68,490	20.574.396 —
29.150.000	68,172	19.872.138 —	30.060.000	30.100.000	30.080.000	68,504	20.605.003 —
29.180.000	68,183	19.895.799 —	30.100.000	30.140.000	30.120.000	68,518	20.637.622 —
29.210.000	68,194	19.919.467 —	30.140.000	30.180.000	30.160.000	68,532	20.668.251 —
29.240.000	68,205	19.943.142 —	30.180.000	30.220.000	30.200.000	68,546	20.700.892 —
29.270.000	68,216	19.966.823 —	30.220.000	30.260.000	30.240.000	68,560	20.732.544 —
29.300.000	68,227	19.990.511 —	30.260.000	30.300.000	30.280.000	68,574	20.764.207 —
29.330.000	68,238	20.014.205 —	30.300.000	30.340.000	30.320.000	68,588	20.795.882 —
29.360.000	68,249	20.037.906 —	30.340.000	30.380.000	30.360.000	68,602	20.827.567 —
29.390.000	68,260	20.061.614 —	30.380.000	30.420.000	30.400.000	68,615	20.858.260 —
29.420.000	68,271	20.085.328 —	30.420.000	30.460.000	30.440.000	68,629	20.890.068 —
29.450.000	68,281	20.108.755 —	30.460.000	30.500.000	30.480.000	68,643	20.922.386 —
29.480.000	68,292	20.132.482 —	30.500.000	30.540.000	30.520.000	68,657	20.954.116 —
29.510.000	68,303	20.156.215 —	30.540.000	30.580.000	30.560.000	68,671	20.985.858 —
29.540.000	68,314	20.179.950 —	30.580.000	30.620.000	30.600.000	68,684	21.017.304 —
29.570.000	68,325	20.203.703 —	30.620.000	30.660.000	30.640.000	68,698	21.049.067 —
29.600.000	68,335	20.227.160 —	30.660.000	30.700.000	30.680.000	68,712	21.080.842 —
29.630.000	68,346	20.250.920 —	30.700.000	30.740.000	30.720.000	68,726	21.112.627 —
29.660.000	68,357	20.274.686 —	30.740.000	30.780.000	30.760.000	68,739	21.144.116 —
29.690.000	68,368	20.298.459 —	30.780.000	30.820.000	30.800.000	68,752	21.175.616 —
29.720.000	68,378	20.321.942 —	30.820.000	30.860.000	30.840.000	68,766	21.207.434 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
30.860.000	30.900.000	30.880.000	68,780	21.239.264 —
30.900.000	30.940.000	30.920.000	68,794	21.271.105 —
30.940.000	30.980.000	30.960.000	68,807	21.302.647 —
30.980.000	31.020.000	31.000.000	68,820	21.334.200 —
31.020.000	31.060.000	31.040.000	68,834	21.366.074 —
31.060.000	31.100.000	31.080.000	68,848	21.397.953 —
31.100.000	31.140.000	31.120.000	68,861	21.429.543 —
31.140.000	31.180.000	31.160.000	68,874	21.461.138 —
31.180.000	31.220.000	31.200.000	68,887	21.492.744 —
31.220.000	31.260.000	31.240.000	68,901	21.524.672 —
31.260.000	31.300.000	31.280.000	68,915	21.556.612 —
31.300.000	31.340.000	31.320.000	68,928	21.588.250 —
31.340.000	31.380.000	31.360.000	68,941	21.619.898 —
31.380.000	31.420.000	31.400.000	68,954	21.651.556 —
31.420.000	31.460.000	31.440.000	68,968	21.683.539 —
31.460.000	31.500.000	31.480.000	68,981	21.715.219 —
31.500.000	31.540.000	31.520.000	68,994	21.746.909 —
31.540.000	31.580.000	31.560.000	69,007	21.778.609 —
31.580.000	31.620.000	31.600.000	69,020	21.810.320 —
31.620.000	31.660.000	31.640.000	69,034	21.842.358 —
31.660.000	31.700.000	31.680.000	69,047	21.874.090 —
31.700.000	31.740.000	31.720.000	69,060	21.905.832 —
31.740.000	31.780.000	31.760.000	69,073	21.937.585 —
31.780.000	31.820.000	31.800.000	69,086	21.969.348 —
31.820.000	31.860.000	31.840.000	69,099	22.001.122 —
31.860.000	31.900.000	31.880.000	69,112	22.032.000 —
31.900.000	31.940.000	31.920.000	69,125	22.064.700 —
31.940.000	31.980.000	31.960.000	69,138	22.096.505 —
31.980.000	32.020.000	32.000.000	69,151	22.128.320 —
32.020.000	32.060.000	32.040.000	69,164	22.160.146 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale
oltre lire	fino a lire		
32.060.000	32.100.000	32.080.000	69,177
32.100.000	32.140.000	32.120.000	69,190
32.140.000	32.180.000	32.160.000	69,203
32.180.000	32.220.000	32.200.000	69,216
32.220.000	32.260.000	32.240.000	69,229
32.260.000	32.300.000	32.280.000	69,242
32.300.000	32.340.000	32.320.000	69,255
32.340.000	32.380.000	32.360.000	69,268
32.380.000	32.420.000	32.400.000	69,280
32.420.000	32.460.000	32.440.000	69,293
32.460.000	32.500.000	32.480.000	69,306
32.500.000	32.540.000	32.520.000	69,319
32.540.000	32.580.000	32.560.000	69,332
32.580.000	32.620.000	32.600.000	69,344
32.620.000	32.660.000	32.640.000	69,357
32.660.000	32.700.000	32.680.000	69,370
32.700.000	32.740.000	32.720.000	69,383
32.740.000	32.780.000	32.760.000	69,395
32.780.000	32.820.000	32.800.000	69,407
32.820.000	32.860.000	32.840.000	69,420
32.860.000	32.900.000	32.880.000	69,433
32.900.000	32.940.000	32.920.000	69,446
32.940.000	32.980.000	32.960.000	69,458
32.980.000	33.020.000	33.000.000	69,470
33.020.000	33.060.000	33.040.000	69,483
33.060.000	33.100.000	33.080.000	69,496
33.100.000	33.140.000	33.120.000	69,508
33.140.000	33.180.000	33.160.000	69,520
33.180.000	33.220.000	33.200.000	69,532
33.220.000	33.260.000	33.240.000	69,545

1849

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

to	Aliquota percentuale	Imposta	Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
	68,780	21.239.264 —	32.060.000	32.100.000	32.080.000	69,177	22.191.982 —
	68,794	21.271.105 —	32.100.000	32.140.000	32.120.000	69,190	22.223.828 —
	68,807	21.302.647 —	32.140.000	32.180.000	32.160.000	69,203	22.255.695 —
	68,820	21.334.200 —	32.180.000	32.220.000	32.200.000	69,216	22.287.562 —
	68,834	21.366.074 —	32.220.000	32.260.000	32.240.000	69,229	22.319.430 —
	68,848	21.397.953 —	32.260.000	32.300.000	32.280.000	69,242	22.351.318 —
	68,861	21.429.543 —	32.300.000	32.340.000	32.320.000	69,255	22.383.216 —
	68,874	21.461.138 —	32.340.000	32.380.000	32.360.000	69,268	22.415.125 —
	68,887	21.492.744 —	32.380.000	32.420.000	32.400.000	69,280	22.446.720 —
	68,901	21.524.672 —	32.420.000	32.460.000	32.440.000	69,293	22.478.649 —
	68,915	21.556.612 —	32.460.000	32.500.000	32.480.000	69,306	22.510.580 —
	68,928	21.588.250 —	32.500.000	32.540.000	32.520.000	69,319	22.542.530 —
	68,941	21.619.898 —	32.540.000	32.580.000	32.560.000	69,332	22.574.499 —
	68,954	21.651.556 —	32.580.000	32.620.000	32.600.000	69,344	22.606.144 —
	68,968	21.683.539 —	32.620.000	32.660.000	32.640.000	69,357	22.638.125 —
	68,981	21.715.219 —	32.660.000	32.700.000	32.680.000	69,370	22.670.116 —
	68,994	21.746.909 —	32.700.000	32.740.000	32.720.000	69,383	22.702.118 —
	69,007	21.778.609 —	32.740.000	32.780.000	32.760.000	69,395	22.733.802 —
	69,020	21.810.320 —	32.780.000	32.820.000	32.800.000	69,407	22.765.496 —
	69,034	21.842.358 —	32.820.000	32.860.000	32.840.000	69,420	22.797.528 —
	69,047	21.874.090 —	32.860.000	32.900.000	32.880.000	69,433	22.829.570 —
	69,060	21.905.832 —	32.900.000	32.940.000	32.920.000	69,446	22.861.623 —
	69,073	21.937.585 —	32.940.000	32.980.000	32.960.000	69,458	22.893.357 —
	69,086	21.969.348 —	32.980.000	33.020.000	33.000.000	69,470	22.925.100 —
	69,099	22.001.122 —	33.020.000	33.060.000	33.040.000	69,483	22.957.183 —
	69,112	22.032.906 —	33.060.000	33.100.000	33.080.000	69,496	22.989.277 —
	69,125	22.064.700 —	33.100.000	33.140.000	33.120.000	69,508	23.021.050 —
	69,138	22.096.505 —	33.140.000	33.180.000	33.160.000	69,520	23.052.832 —
	69,151	22.128.320 —	33.180.000	33.220.000	33.200.000	69,532	23.084.624 —
	69,164	22.160.146 —	33.220.000	33.260.000	33.240.000	69,545	23.116.788 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
33.260.000	33.300.000	33.280.000	69,558	23.148.002 —
33.300.000	33.340.000	33.320.000	69,570	23.180.724 —
33.340.000	33.380.000	33.360.000	69,582	23.212.555 —
33.380.000	33.420.000	33.400.000	69,594	23.244.396 —
33.420.000	33.460.000	33.440.000	69,607	23.276.581 —
33.460.000	33.500.000	33.480.000	69,620	23.308.776 —
33.500.000	33.540.000	33.520.000	69,632	23.340.648 —
33.540.000	33.580.000	33.560.000	69,644	23.372.526 —
33.580.000	33.620.000	33.600.000	69,656	23.404.416 —
33.620.000	33.660.000	33.640.000	69,669	23.436.652 —
33.660.000	33.700.000	33.680.000	69,681	23.468.561 —
33.700.000	33.740.000	33.720.000	69,693	23.500.480 —
33.740.000	33.780.000	33.760.000	69,705	23.532.408 —
33.780.000	33.820.000	33.800.000	69,717	23.564.340 —
33.820.000	33.860.000	33.840.000	69,730	23.596.632 —
33.860.000	33.900.000	33.880.000	69,742	23.628.500 —
33.900.000	33.940.000	33.920.000	69,754	23.660.557 —
33.940.000	33.980.000	33.960.000	69,766	23.692.534 —
33.980.000	34.020.000	34.000.000	69,778	23.724.520 —
34.020.000	34.060.000	34.040.000	69,790	23.756.816 —
34.060.000	34.100.000	34.080.000	69,802	23.788.522 —
34.100.000	34.140.000	34.120.000	69,814	23.820.537 —
34.140.000	34.180.000	34.160.000	69,826	23.852.562 —
34.180.000	34.220.000	34.200.000	69,838	23.884.596 —
34.220.000	34.260.000	34.240.000	69,850	23.916.640 —
34.260.000	34.300.000	34.280.000	69,862	23.948.694 —
34.300.000	34.340.000	34.320.000	69,874	23.980.757 —
34.340.000	34.380.000	34.360.000	69,886	24.012.830 —
34.380.000	34.420.000	34.400.000	69,899	24.044.912 —
34.420.000	34.460.000	34.440.000	69,910	24.077.004 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale
oltre lire	fino a lire		
34.460.000	34.500.000	34.480.000	69,922
34.500.000	34.540.000	34.520.000	69,934
34.540.000	34.580.000	34.560.000	69,946
34.580.000	34.620.000	34.600.000	69,957
34.620.000	34.660.000	34.640.000	69,969
34.660.000	34.700.000	34.680.000	69,981
34.700.000	34.740.000	34.720.000	69,993
34.740.000	34.780.000	34.760.000	70,005
34.780.000	34.820.000	34.800.000	70,016
34.820.000	34.860.000	34.840.000	70,028
34.860.000	34.900.000	34.880.000	70,040
34.900.000	34.940.000	34.920.000	70,052
34.940.000	34.980.000	34.960.000	70,063
34.980.000	35.020.000	35.000.000	70,074
35.020.000	35.060.000	35.040.000	70,086
35.060.000	35.100.000	35.080.000	70,098
35.100.000	35.140.000	35.120.000	70,110
35.140.000	35.180.000	35.160.000	70,121
35.180.000	35.220.000	35.200.000	70,132
35.220.000	35.260.000	35.240.000	70,144
35.260.000	35.300.000	35.280.000	70,156
35.300.000	35.340.000	35.320.000	70,168
35.340.000	35.380.000	35.360.000	70,179
35.380.000	35.420.000	35.400.000	70,190
35.420.000	35.460.000	35.440.000	70,202
35.460.000	35.500.000	35.480.000	70,214
35.500.000	35.540.000	35.520.000	70,225
35.540.000	35.580.000	35.560.000	70,236
35.580.000	35.620.000	35.600.000	70,247
35.620.000	35.660.000	35.640.000	70,259

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta	Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
3.280.000	69,558	23.148.902 —	34.460.000	34.500.000	34.480.000	69,922	24.109.106 —
3.320.000	69,570	23.180.724 —	34.500.000	34.540.000	34.520.000	69,934	24.141.217 —
3.360.000	69,582	23.212.555 —	34.540.000	34.580.000	34.560.000	69,946	24.173.338 —
3.400.000	69,594	23.244.396 —	34.580.000	34.620.000	34.600.000	69,957	24.205.122 —
3.440.000	69,607	23.276.581 —	34.620.000	34.660.000	34.640.000	69,969	24.237.262 —
3.480.000	69,620	23.308.776 —	34.660.000	34.700.000	34.680.000	69,981	24.269.411 —
3.520.000	69,632	23.340.646 —	34.700.000	34.740.000	34.720.000	69,993	24.301.570 —
3.560.000	69,644	23.372.526 —	34.740.000	34.780.000	34.760.000	70,005	24.333.738 —
3.600.000	69,656	23.404.416 —	34.780.000	34.820.000	34.800.000	70,016	24.365.568 —
3.640.000	69,669	23.436.652 —	34.820.000	34.860.000	34.840.000	70,028	24.397.755 —
3.680.000	69,681	23.468.561 —	34.860.000	34.900.000	34.880.000	70,040	24.429.952 —
3.720.000	69,693	23.500.480 —	34.900.000	34.940.000	34.920.000	70,052	24.462.158 —
3.760.000	69,705	23.532.408 —	34.940.000	34.980.000	34.960.000	70,063	24.494.025 —
3.800.000	69,717	23.564.346 —	34.980.000	35.020.000	35.000.000	70,074	24.525.900 —
3.840.000	69,730	23.596.632 —	35.020.000	35.060.000	35.040.000	70,086	24.558.134 —
3.880.000	69,742	23.628.590 —	35.060.000	35.100.000	35.080.000	70,098	24.590.378 —
3.920.000	69,754	23.660.567 —	35.100.000	35.140.000	35.120.000	70,110	24.622.632 —
3.960.000	69,766	23.692.554 —	35.140.000	35.180.000	35.160.000	70,121	24.654.544 —
4.000.000	69,778	23.724.520 —	35.180.000	35.220.000	35.200.000	70,132	24.686.464 —
4.040.000	69,790	23.756.516 —	35.220.000	35.260.000	35.240.000	70,144	24.718.746 —
4.080.000	69,802	23.788.522 —	35.260.000	35.300.000	35.280.000	70,156	24.751.037 —
4.120.000	69,814	23.820.537 —	35.300.000	35.340.000	35.320.000	70,168	24.783.338 —
4.160.000	69,826	23.852.562 —	35.340.000	35.380.000	35.360.000	70,179	24.815.204 —
4.200.000	69,838	23.884.596 —	35.380.000	35.420.000	35.400.000	70,190	24.847.260 —
4.240.000	69,850	23.916.640 —	35.420.000	35.460.000	35.440.000	70,202	24.879.589 —
4.280.000	69,862	23.948.694 —	35.460.000	35.500.000	35.480.000	70,214	24.911.927 —
4.320.000	69,874	23.980.757 —	35.500.000	35.540.000	35.520.000	70,225	24.943.920 —
4.360.000	69,886	24.012.830 —	35.540.000	35.580.000	35.560.000	70,236	24.975.922 —
4.400.000	69,898	24.044.912 —	35.580.000	35.620.000	35.600.000	70,247	25.007.932 —
4.440.000	69,910	24.077.004 —	35.620.000	35.660.000	35.640.000	70,259	25.040.308 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
35.660.000	35.700.000	35.680.000	70,271	25.072.693 —
35.700.000	35.740.000	35.720.000	70,282	25.104.730 —
35.740.000	35.780.000	35.760.000	70,293	25.136.777 —
35.780.000	35.820.000	35.800.000	70,304	25.168.832 —
35.820.000	35.860.000	35.840.000	70,316	25.201.254 —
35.860.000	35.900.000	35.880.000	70,328	25.233.686 —
35.900.000	35.940.000	35.920.000	70,339	25.265.769 —
35.940.000	35.980.000	35.960.000	70,350	25.297.860 —
35.980.000	36.020.000	36.000.000	70,361	25.329.960 —
36.020.000	36.060.000	36.040.000	70,373	25.362.429 —
36.060.000	36.100.000	36.080.000	70,384	25.394.547 —
36.100.000	36.140.000	36.120.000	70,395	25.426.674 —
36.140.000	36.180.000	36.160.000	70,406	25.458.810 —
36.180.000	36.220.000	36.200.000	70,417	25.490.954 —
36.220.000	36.260.000	36.240.000	70,429	25.523.470 —
36.260.000	36.300.000	36.280.000	70,440	25.555.632 —
36.300.000	36.340.000	36.320.000	70,451	25.587.803 —
36.340.000	36.380.000	36.360.000	70,462	25.619.983 —
36.380.000	36.420.000	36.400.000	70,473	25.652.172 —
36.420.000	36.460.000	36.440.000	70,484	25.684.370 —
36.460.000	36.500.000	36.480.000	70,495	25.716.576 —
36.500.000	36.540.000	36.520.000	70,506	25.748.791 —
36.540.000	36.580.000	36.560.000	70,517	25.781.015 —
36.580.000	36.620.000	36.600.000	70,528	25.813.248 —
36.620.000	36.660.000	36.640.000	70,539	25.845.490 —
36.660.000	36.700.000	36.680.000	70,550	25.877.740 —
36.700.000	36.740.000	36.720.000	70,561	25.909.999 —
36.740.000	36.780.000	36.760.000	70,572	25.942.267 —
36.780.000	36.820.000	36.800.000	70,583	25.974.544 —
36.820.000	36.860.000	36.840.000	70,594	26.006.830 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale
oltre lire	fino a lire		
36.860.000	36.900.000	36.880.000	70,605
36.900.000	36.940.000	36.920.000	70,616
36.940.000	36.980.000	36.960.000	70,627
36.980.000	37.020.000	37.000.000	70,638
37.020.000	37.060.000	37.040.000	70,649
37.060.000	37.100.000	37.080.000	70,660
37.100.000	37.140.000	37.120.000	70,671
37.140.000	37.180.000	37.160.000	70,682
37.180.000	37.220.000	37.200.000	70,693
37.220.000	37.260.000	37.240.000	70,704
37.260.000	37.300.000	37.280.000	70,715
37.300.000	37.340.000	37.320.000	70,726
37.340.000	37.380.000	37.360.000	70,737
37.380.000	37.420.000	37.400.000	70,747
37.420.000	37.460.000	37.440.000	70,758
37.460.000	37.500.000	37.480.000	70,769
37.500.000	37.540.000	37.520.000	70,780
37.540.000	37.580.000	37.560.000	70,791
37.580.000	37.620.000	37.600.000	70,801
37.620.000	37.660.000	37.640.000	70,812
37.660.000	37.700.000	37.680.000	70,823
37.700.000	37.740.000	37.720.000	70,834
37.740.000	37.780.000	37.760.000	70,844
37.780.000	37.820.000	37.800.000	70,854
37.820.000	37.860.000	37.840.000	70,865
37.860.000	37.900.000	37.880.000	70,876
37.900.000	37.940.000	37.920.000	70,887
37.940.000	37.980.000	37.960.000	70,897
37.980.000	38.020.000	38.000.000	70,907
38.020.000	38.060.000	38.040.000	70,918

1853

Unclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta	Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
35.680.000	70,271	25.072.693 —	36.860.000	36.900.000	36.880.000	70,605	26.039.124 —
35.720.000	70,282	25.104.736 —	36.900.000	36.940.000	36.920.000	70,616	26.071.427 —
35.760.000	70,293	25.136.777 —	36.940.000	36.980.000	36.960.000	70,627	26.103.729 —
35.800.000	70,304	25.168.832 —	36.980.000	37.020.000	37.000.000	70,638	26.136.060 —
35.840.000	70,316	25.201.254 —	37.020.000	37.060.000	37.040.000	70,649	26.168.390 —
35.880.000	70,328	25.233.686 —	37.060.000	37.100.000	37.080.000	70,660	26.200.728 —
35.920.000	70,339	25.265.769 —	37.100.000	37.140.000	37.120.000	70,671	26.233.075 —
35.960.000	70,350	25.297.860 —	37.140.000	37.180.000	37.160.000	70,682	26.265.431 —
36.000.000	70,361	25.329.960 —	37.180.000	37.220.000	37.200.000	70,693	26.297.796 —
36.040.000	70,373	25.362.429 —	37.220.000	37.260.000	37.240.000	70,704	26.330.170 —
36.080.000	70,384	25.394.547 —	37.260.000	37.300.000	37.280.000	70,715	26.362.552 —
36.120.000	70,395	25.426.674 —	37.300.000	37.340.000	37.320.000	70,726	26.394.945 —
36.160.000	70,406	25.458.810 —	37.340.000	37.380.000	37.360.000	70,737	26.427.343 —
36.200.000	70,417	25.490.954 —	37.380.000	37.420.000	37.400.000	70,747	26.459.376 —
36.240.000	70,429	25.523.470 —	37.420.000	37.460.000	37.440.000	70,758	26.491.795 —
36.280.000	70,440	25.555.632 —	37.460.000	37.500.000	37.480.000	70,769	26.524.221 —
36.320.000	70,451	25.587.803 —	37.500.000	37.540.000	37.520.000	70,780	26.556.656 —
36.360.000	70,462	25.619.983 —	37.540.000	37.580.000	37.560.000	70,791	26.589.100 —
36.400.000	70,473	25.652.172 —	37.580.000	37.620.000	37.600.000	70,801	26.621.176 —
36.440.000	70,484	25.684.370 —	37.620.000	37.660.000	37.640.000	70,812	26.653.637 —
36.480.000	70,495	25.716.576 —	37.660.000	37.700.000	37.680.000	70,823	26.686.106 —
36.520.000	70,506	25.748.791 —	37.700.000	37.740.000	37.720.000	70,834	26.718.585 —
36.560.000	70,517	25.781.015 —	37.740.000	37.780.000	37.760.000	70,844	26.750.694 —
36.600.000	70,528	25.813.248 —	37.780.000	37.820.000	37.800.000	70,854	26.782.812 —
36.640.000	70,539	25.845.490 —	37.820.000	37.860.000	37.840.000	70,865	26.815.316 —
36.680.000	70,550	25.877.740 —	37.860.000	37.900.000	37.880.000	70,876	26.847.829 —
36.720.000	70,561	25.909.999 —	37.900.000	37.940.000	37.920.000	70,887	26.880.350 —
36.760.000	70,572	25.942.267 —	37.940.000	37.980.000	37.960.000	70,897	26.912.501 —
36.800.000	70,583	25.974.544 —	37.980.000	38.020.000	38.000.000	70,907	26.944.660 —
36.840.000	70,594	26.006.830 —	38.020.000	38.060.000	38.040.000	70,918	26.977.207 —

1654

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
38.060.000	38.100.000	38.080.000	70,929	27.009.763 —
38.100.000	38.140.000	38.120.000	70,939	27.041.947 —
38.140.000	38.180.000	38.160.000	70,949	27.074.138 —
38.180.000	38.220.000	38.200.000	70,959	27.106.338 —
38.220.000	38.260.000	38.240.000	70,970	27.138.928 —
38.260.000	38.300.000	38.280.000	70,981	27.171.527 —
38.300.000	38.340.000	38.320.000	70,992	27.204.134 —
38.340.000	38.380.000	38.360.000	71,002	27.236.307 —
38.380.000	38.420.000	38.400.000	71,012	27.268.608 —
38.420.000	38.460.000	38.440.000	71,023	27.301.241 —
38.460.000	38.500.000	38.480.000	71,034	27.333.883 —
38.500.000	38.540.000	38.520.000	71,044	27.366.149 —
38.540.000	38.580.000	38.560.000	71,054	27.398.422 —
38.580.000	38.620.000	38.600.000	71,064	27.430.704 —
38.620.000	38.660.000	38.640.000	71,075	27.463.380 —
38.660.000	38.700.000	38.680.000	71,086	27.496.065 —
38.700.000	38.740.000	38.720.000	71,096	27.528.371 —
38.740.000	38.780.000	38.760.000	71,106	27.560.680 —
38.780.000	38.820.000	38.800.000	71,116	27.593.008 —
38.820.000	38.860.000	38.840.000	71,127	27.625.727 —
38.860.000	38.900.000	38.880.000	71,137	27.658.066 —
38.900.000	38.940.000	38.920.000	71,147	27.690.412 —
38.940.000	38.980.000	38.960.000	71,157	27.722.767 —
38.980.000	39.020.000	39.000.000	71,167	27.755.130 —
39.020.000	39.060.000	39.040.000	71,178	27.787.891 —
39.060.000	39.100.000	39.080.000	71,188	27.820.270 —
39.100.000	39.140.000	39.120.000	71,198	27.852.658 —
39.140.000	39.180.000	39.160.000	71,208	27.885.053 —
39.180.000	39.220.000	39.200.000	71,218	27.917.456 —
39.220.000	39.260.000	39.240.000	71,229	27.950.260 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale
oltre lire	fino a lire		
39.260.000	39.300.000	39.280.000	71,230
39.300.000	39.340.000	39.320.000	71,249
39.340.000	39.380.000	39.360.000	71,269
39.380.000	39.420.000	39.400.000	71,289
39.420.000	39.460.000	39.440.000	71,279
39.460.000	39.500.000	39.480.000	71,289
39.500.000	39.540.000	39.520.000	71,299
39.540.000	39.580.000	39.560.000	71,309
39.580.000	39.620.000	39.600.000	71,319
39.620.000	39.660.000	39.640.000	71,329
39.660.000	39.700.000	39.680.000	71,339
39.700.000	39.740.000	39.720.000	71,349
39.740.000	39.780.000	39.760.000	71,358
39.780.000	39.820.000	39.800.000	71,369
39.820.000	39.860.000	39.840.000	71,379
39.860.000	39.900.000	39.880.000	71,389
39.900.000	39.940.000	39.920.000	71,399
39.940.000	39.980.000	39.960.000	71,409
39.980.000	40.025.000	40.000.000	71,419
40.025.000	40.075.000	40.050.000	71,432
40.075.000	40.125.000	40.100.000	71,445
40.125.000	40.175.000	40.150.000	71,457
40.175.000	40.225.000	40.200.000	71,469
40.225.000	40.275.000	40.250.000	71,481
40.275.000	40.325.000	40.300.000	71,494
40.325.000	40.375.000	40.350.000	71,506
40.375.000	40.425.000	40.400.000	71,518
40.425.000	40.475.000	40.450.000	71,530
40.475.000	40.525.000	40.500.000	71,542
40.525.000	40.575.000	40.550.000	71,555

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
39.200.000	39.300.000	39.280.000	71,239	27.982.679 —
39.300.000	39.340.000	39.320.000	71,249	28.015.107 —
39.340.000	39.380.000	39.360.000	71,259	28.047.542 —
39.380.000	39.420.000	39.400.000	71,269	28.079.986 —
39.420.000	39.460.000	39.440.000	71,279	28.112.438 —
39.460.000	39.500.000	39.480.000	71,289	28.144.897 —
39.500.000	39.540.000	39.520.000	71,299	28.177.365 —
39.540.000	39.580.000	39.560.000	71,309	28.209.840 —
39.580.000	39.620.000	39.600.000	71,319	28.242.324 —
39.620.000	39.660.000	39.640.000	71,329	28.274.816 —
39.660.000	39.700.000	39.680.000	71,339	28.307.315 —
39.700.000	39.740.000	39.720.000	71,349	28.339.823 —
39.740.000	39.780.000	39.760.000	71,359	28.372.338 —
39.780.000	39.820.000	39.800.000	71,369	28.404.862 —
39.820.000	39.860.000	39.840.000	71,379	28.437.394 —
39.860.000	39.900.000	39.880.000	71,389	28.469.933 —
39.900.000	39.940.000	39.920.000	71,399	28.502.481 —
39.940.000	39.980.000	39.960.000	71,409	28.535.036 —
39.980.000	40.025.000	40.000.000	71,419	28.567.600 —
40.025.000	40.075.000	40.050.000	71,432	28.608.516 —
40.075.000	40.125.000	40.100.000	71,445	28.649.445 —
40.125.000	40.175.000	40.150.000	71,457	28.689.986 —
40.175.000	40.225.000	40.200.000	71,469	28.730.538 —
40.225.000	40.275.000	40.250.000	71,481	28.771.103 —
40.275.000	40.325.000	40.300.000	71,494	28.812.682 —
40.325.000	40.375.000	40.350.000	71,506	28.852.671 —
40.375.000	40.425.000	40.400.000	71,518	28.893.272 —
40.425.000	40.475.000	40.450.000	71,530	28.933.885 —
40.475.000	40.525.000	40.500.000	71,542	28.974.510 —
40.525.000	40.575.000	40.550.000	71,555	29.015.553 —

1685

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
40.575.000	40.625.000	40.600.000	71,567	29.056.202 —
40.625.000	40.675.000	40.650.000	71,579	29.096.864 —
40.675.000	40.725.000	40.700.000	71,591	29.137.537 —
40.725.000	40.775.000	40.750.000	71,603	29.178.223 —
40.775.000	40.825.000	40.800.000	71,616	29.219.328 —
40.825.000	40.875.000	40.850.000	71,628	29.260.638 —
40.875.000	40.925.000	40.900.000	71,640	29.300.760 —
40.925.000	40.975.000	40.950.000	71,652	29.341.494 —
40.975.000	41.025.000	41.000.000	71,664	29.382.240 —
41.025.000	41.075.000	41.050.000	71,676	29.422.998 —
41.075.000	41.125.000	41.100.000	71,688	29.463.768 —
41.125.000	41.175.000	41.150.000	71,700	29.504.550 —
41.175.000	41.225.000	41.200.000	71,712	29.545.344 —
41.225.000	41.275.000	41.250.000	71,724	29.586.150 —
41.275.000	41.325.000	41.300.000	71,736	29.626.968 —
41.325.000	41.375.000	41.350.000	71,748	29.667.798 —
41.375.000	41.425.000	41.400.000	71,760	29.708.640 —
41.425.000	41.475.000	41.450.000	71,772	29.749.494 —
41.475.000	41.525.000	41.500.000	71,783	29.789.045 —
41.525.000	41.575.000	41.550.000	71,795	29.830.823 —
41.575.000	41.625.000	41.600.000	71,807	29.871.712 —
41.625.000	41.675.000	41.650.000	71,819	29.912.614 —
41.675.000	41.725.000	41.700.000	71,831	29.953.527 —
41.725.000	41.775.000	41.750.000	71,842	29.994.035 —
41.775.000	41.825.000	41.800.000	71,853	30.034.554 —
41.825.000	41.875.000	41.850.000	71,865	30.075.503 —
41.875.000	41.925.000	41.900.000	71,877	30.116.463 —
41.925.000	41.975.000	41.950.000	71,889	30.157.436 —
41.975.000	42.025.000	42.000.000	71,901	30.198.420 —
42.025.000	42.075.000	42.050.000	71,913	30.239.417 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imp
oltre lire	fino a lire			
42.075.000	42.125.000	42.100.000	71,925	30.2
42.125.000	42.175.000	42.150.000	71,937	30.3
42.175.000	42.225.000	42.200.000	71,948	30.3
42.225.000	42.275.000	42.250.000	71,959	30.3
42.275.000	42.325.000	42.300.000	71,971	30.4
42.325.000	42.375.000	42.350.000	71,983	30.4
42.375.000	42.425.000	42.400.000	71,995	30.4
42.425.000	42.475.000	42.450.000	72,006	30.4
42.475.000	42.525.000	42.500.000	72,017	30.5
42.525.000	42.575.000	42.550.000	72,028	30.5
42.575.000	42.625.000	42.600.000	72,039	30.5
42.625.000	42.675.000	42.650.000	72,051	30
42.675.000	42.725.000	42.700.000	72,063	30
42.725.000	42.775.000	42.750.000	72,075	30
42.775.000	42.825.000	42.800.000	72,037	30
42.825.000	42.875.000	42.850.000	72,098	30
42.875.000	42.925.000	42.900.000	72,109	30
42.925.000	42.975.000	42.950.000	72,120	30
42.975.000	43.025.000	43.000.000	72,132	31
43.025.000	43.075.000	43.050.000	72,144	31
43.075.000	43.125.000	43.100.000	72,155	31
43.125.000	43.175.000	43.150.000	72,166	31
43.175.000	43.225.000	43.200.000	72,177	31
43.225.000	43.275.000	43.250.000	72,189	31
43.275.000	43.325.000	43.300.000	72,200	31
43.325.000	43.375.000	43.350.000	72,211	31
43.375.000	43.425.000	43.400.000	72,222	31
43.425.000	43.475.000	43.450.000	72,233	31
43.475.000	43.525.000	43.500.000	72,244	31
43.525.000	43.575.000	43.550.000	72,256	31

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta	Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
.625.000	40.600.000	71,567	29.056.202 —	42.075.000	42.125.000	42.100.000	71,925	30.280.425 —
.675.000	40.650.000	71,579	29.096.864 —	42.125.000	42.175.000	42.150.000	71,937	30.321.446 —
.725.000	40.700.000	71,591	29.137.637 —	42.175.000	42.225.000	42.200.000	71,948	30.362.056 —
.775.000	40.750.000	71,603	29.178.223 —	42.225.000	42.275.000	42.250.000	71,959	30.402.678 —
.825.000	40.800.000	71,616	29.219.328 —	42.275.000	42.325.000	42.300.000	71,971	30.443.733 —
.875.000	40.850.000	71,628	29.260.038 —	42.325.000	42.375.000	42.350.000	71,983	30.484.801 —
.925.000	40.900.000	71,640	29.300.760 —	42.375.000	42.425.000	42.400.000	71,995	30.525.880 —
.975.000	40.950.000	71,652	29.341.494 —	42.425.000	42.475.000	42.450.000	72,006	30.566.647 —
.025.000	41.000.000	71,664	29.382.240 —	42.475.000	42.525.000	42.500.000	72,017	30.607.225 —
.075.000	41.050.000	71,676	29.422.998 —	42.525.000	42.575.000	42.550.000	72,023	30.647.914 —
.125.000	41.100.000	71,688	29.463.768 —	42.575.000	42.625.000	42.600.000	72,030	30.688.614 —
.175.000	41.150.000	71,700	29.504.550 —	42.625.000	42.675.000	42.650.000	72,051	30.729.752 —
.225.000	41.200.000	71,712	29.545.344 —	42.675.000	42.725.000	42.700.000	72,063	30.770.901 —
.275.000	41.250.000	71,724	29.586.150 —	42.725.000	42.775.000	42.750.000	72,075	30.812.063 —
.325.000	41.300.000	71,736	29.626.968 —	42.775.000	42.825.000	42.800.000	72,037	30.853.236 —
.375.000	41.350.000	71,748	29.667.798 —	42.825.000	42.875.000	42.850.000	72,038	30.893.993 —
.425.000	41.400.000	71,760	29.708.640 —	42.875.000	42.925.000	42.900.000	72,109	30.934.761 —
.475.000	41.450.000	71,772	29.749.494 —	42.925.000	42.975.000	42.950.000	72,120	30.975.540 —
.525.000	41.500.000	71,783	29.789.945 —	42.975.000	43.025.000	43.000.000	72,132	31.016.760 —
.575.000	41.550.000	71,795	29.830.823 —	43.025.000	43.075.000	43.050.000	72,144	31.057.992 —
.625.000	41.600.000	71,807	29.871.712 —	43.075.000	43.125.000	43.100.000	72,155	31.098.805 —
.675.000	41.650.000	71,819	29.912.614 —	43.125.000	43.175.000	43.150.000	72,166	31.139.629 —
.725.000	41.700.000	71,831	29.953.527 —	43.175.000	43.225.000	43.200.000	72,177	31.180.464 —
.775.000	41.750.000	71,842	29.994.035 —	43.225.000	43.275.000	43.250.000	72,188	31.221.310 —
.825.000	41.800.000	71,853	30.034.554 —	45.275.000	43.325.000	43.300.000	72,200	31.262.600 —
.875.000	41.850.000	71,865	30.075.503 —	43.325.000	43.375.000	43.350.000	72,211	31.303.460 —
.925.000	41.900.000	71,877	30.116.463 —	43.375.000	43.425.000	43.400.000	72,222	31.344.348 —
.975.000	41.950.000	71,889	30.157.436 —	43.425.000	43.475.000	43.450.000	72,233	31.385.230 —
.025.000	42.000.000	71,901	30.198.420 —	43.475.000	43.525.000	43.500.000	72,244	31.426.140 —
.075.000	42.050.000	71,913	30.239.417 —	43.525.000	43.575.000	43.550.000	72,256	31.467.488 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
43.575.000	43.625.000	43.600.000	72,267	31.508.412 —
43.625.000	43.675.000	43.650.000	72,278	31.549.347 —
43.675.000	43.725.000	43.700.000	72,289	31.590.293 —
43.725.000	43.775.000	43.750.000	72,300	31.631.250 —
43.775.000	43.825.000	43.800.000	72,312	31.672.656 —
43.825.000	43.875.000	43.850.000	72,323	31.713.636 —
43.875.000	43.925.000	43.900.000	72,334	31.754.626 —
43.925.000	43.975.000	43.950.000	72,345	31.795.628 —
43.975.000	44.025.000	44.000.000	72,356	31.836.640 —
44.025.000	44.075.000	44.050.000	72,367	31.877.664 —
44.075.000	44.125.000	44.100.000	72,378	31.918.698 —
44.125.000	44.175.000	44.150.000	72,389	31.959.744 —
44.175.000	44.225.000	44.200.000	72,400	32.000.800 —
44.225.000	44.275.000	44.250.000	72,411	32.041.868 —
44.275.000	44.325.000	44.300.000	72,421	32.082.503 —
44.325.000	44.375.000	44.350.000	72,432	32.123.592 —
44.375.000	44.425.000	44.400.000	72,443	32.164.692 —
44.425.000	44.475.000	44.450.000	72,454	32.205.803 —
44.475.000	44.525.000	44.500.000	72,465	32.246.925 —
44.525.000	44.575.000	44.550.000	72,476	32.288.058 —
44.575.000	44.625.000	44.600.000	72,487	32.329.202 —
44.625.000	44.675.000	44.650.000	72,498	32.370.357 —
44.675.000	44.725.000	44.700.000	72,509	32.411.523 —
44.725.000	44.775.000	44.750.000	72,519	32.452.253 —
44.775.000	44.825.000	44.800.000	72,530	32.493.440 —
44.825.000	44.875.000	44.850.000	72,541	32.534.639 —
44.875.000	44.925.000	44.900.000	72,552	32.575.848 —
44.925.000	44.975.000	44.950.000	72,563	32.617.069 —
44.975.000	45.025.000	45.000.000	72,573	32.657.850 —
45.025.000	45.075.000	45.050.000	72,583	32.698.642 —
45.075.000	45.125.000	45.100.000	72,594	
45.125.000	45.175.000	45.150.000	72,605	
45.175.000	45.225.000	45.200.000	72,616	
45.225.000	45.275.000	45.250.000	72,627	
45.275.000	45.325.000	45.300.000	72,638	
45.325.000	45.375.000	45.350.000	72,648	
45.375.000	45.425.000	45.400.000	72,658	
45.425.000	45.475.000	45.450.000	72,669	
45.475.000	45.525.000	45.500.000	72,680	
45.525.000	45.575.000	45.550.000	72,690	
45.575.000	45.625.000	45.600.000	72,701	
45.625.000	45.675.000	45.650.000	72,711	
45.675.000	45.725.000	45.700.000	72,722	
45.725.000	45.775.000	45.750.000	72,733	
45.775.000	45.825.000	45.800.000	72,744	
45.825.000	45.875.000	45.850.000	72,754	
45.875.000	45.925.000	45.900.000	72,764	
45.925.000	45.975.000	45.950.000	72,774	
45.975.000	46.025.000	46.000.000	72,785	
46.025.000	46.075.000	46.050.000	72,795	
46.075.000	46.125.000	46.100.000	72,805	
46.125.000	46.175.000	46.150.000	72,816	
46.175.000	46.225.000	46.200.000	72,826	
46.225.000	46.275.000	46.250.000	72,837	
46.275.000	46.325.000	46.300.000	72,848	
46.325.000	46.375.000	46.350.000	72,858	
46.375.000	46.425.000	46.400.000	72,868	
46.425.000	46.475.000	46.450.000	72,878	
46.475.000	46.525.000	46.500.000	72,888	
46.525.000	46.575.000	46.550.000	72,899	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta	Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
43.600.000	72,207	31.508.412 —	45.075.000	45.125.000	45.100.000	72,594	32.730.894 —
43.650.000	72,278	31.549.347 —	45.125.000	45.175.000	45.150.000	72,605	32.781.158 —
43.700.000	72,289	31.590.293 —	45.175.000	45.225.000	45.200.000	72,616	32.822.412 —
43.750.000	72,300	31.631.260 —	45.225.000	45.275.000	45.250.000	72,627	32.863.718 —
43.800.000	72,312	31.672.656 —	45.275.000	45.325.000	45.300.000	72,638	32.905.014 —
43.850.000	72,323	31.713.636 —	45.325.000	45.375.000	45.350.000	72,648	32.945.868 —
43.900.000	72,334	31.754.626 —	45.375.000	45.425.000	45.400.000	72,658	32.986.732 —
43.950.000	72,345	31.795.628 —	45.425.000	45.475.000	45.450.000	72,669	33.028.061 —
44.000.000	72,356	31.836.640 —	45.475.000	45.525.000	45.500.000	72,680	33.069.400 —
44.050.000	72,367	31.877.664 —	45.525.000	45.575.000	45.550.000	72,690	33.110.295 —
44.100.000	72,378	31.918.698 —	45.575.000	45.625.000	45.600.000	72,701	33.151.656 —
44.150.000	72,389	31.959.744 —	45.625.000	45.675.000	45.650.000	72,711	33.192.572 —
44.200.000	72,400	32.000.800 —	45.675.000	45.725.000	45.700.000	72,722	33.233.964 —
44.250.000	72,411	32.041.868 —	45.725.000	45.775.000	45.750.000	72,733	33.275.348 —
44.300.000	72,421	32.082.503 —	45.775.000	45.825.000	45.800.000	72,744	33.316.752 —
44.350.000	72,432	32.123.592 —	45.825.000	45.875.000	45.850.000	72,754	33.357.709 —
44.400.000	72,443	32.164.692 —	45.875.000	45.925.000	45.900.000	72,764	33.398.670 —
44.450.000	72,454	32.205.803 —	45.925.000	45.975.000	45.950.000	72,774	33.439.653 —
44.500.000	72,465	32.246.925 —	45.975.000	46.025.000	46.000.000	72,785	33.481.100 —
44.550.000	72,476	32.288.058 —	46.025.000	46.075.000	46.050.000	72,795	33.522.038 —
44.600.000	72,487	32.329.202 —	46.075.000	46.125.000	46.100.000	72,805	33.563.105 —
44.650.000	72,498	32.370.357 —	46.125.000	46.175.000	46.150.000	72,816	33.604.584 —
44.700.000	72,509	32.411.523 —	46.175.000	46.225.000	46.200.000	72,826	33.645.612 —
44.750.000	72,519	32.452.253 —	46.225.000	46.275.000	46.250.000	72,837	33.687.113 —
44.800.000	72,530	32.493.440 —	46.275.000	46.325.000	46.300.000	72,848	33.728.624 —
44.850.000	72,541	32.534.639 —	46.325.000	46.375.000	46.350.000	72,858	33.769.683 —
44.900.000	72,552	32.575.848 —	46.375.000	46.425.000	46.400.000	72,868	33.810.752 —
44.950.000	72,563	32.617.069 —	46.425.000	46.475.000	46.450.000	72,878	33.851.831 —
45.000.000	72,573	32.657.850 —	46.475.000	46.525.000	46.500.000	72,888	33.892.920 —
45.050.000	72,583	32.698.642 —	46.525.000	46.575.000	46.550.000	72,899	33.934.485 —

1680

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
46.575.000	46.625.000	46.600.000	72,909	33.975.594 —
46.625.000	46.675.000	46.650.000	72,919	34.016.714 —
46.675.000	46.725.000	46.700.000	72,929	34.057.843 —
46.725.000	46.775.000	46.750.000	72,940	34.099.450 —
46.775.000	46.825.000	46.800.000	72,950	34.140.600 —
46.825.000	46.875.000	46.850.000	72,960	34.181.700 —
46.875.000	46.925.000	46.900.000	72,970	34.222.930 —
46.925.000	46.975.000	46.950.000	72,980	34.264.110 —
46.975.000	47.025.000	47.000.000	72,990	34.305.300 —
47.025.000	47.075.000	47.050.000	73,001	34.346.971 —
47.075.000	47.125.000	47.100.000	73,011	34.388.181 —
47.125.000	47.175.000	47.150.000	73,021	34.429.402 —
47.175.000	47.225.000	47.200.000	73,031	34.470.632 —
47.225.000	47.275.000	47.250.000	73,041	34.511.873 —
47.275.000	47.325.000	47.300.000	73,051	34.553.123 —
47.325.000	47.375.000	47.350.000	73,061	34.594.384 —
47.375.000	47.425.000	47.400.000	73,071	34.635.654 —
47.425.000	47.475.000	47.450.000	73,081	34.676.935 —
47.475.000	47.525.000	47.500.000	73,091	34.718.225 —
47.525.000	47.575.000	47.550.000	73,101	34.759.526 —
47.575.000	47.625.000	47.600.000	73,111	34.800.836 —
47.625.000	47.675.000	47.650.000	73,121	34.842.157 —
47.675.000	47.725.000	47.700.000	73,131	34.883.487 —
47.725.000	47.775.000	47.750.000	73,141	34.924.828 —
47.775.000	47.825.000	47.800.000	73,150	34.965.700 —
47.825.000	47.875.000	47.850.000	73,160	35.007.060 —
47.875.000	47.925.000	47.900.000	73,170	35.048.430 —
47.925.000	47.975.000	47.950.000	73,180	35.089.810 —
47.975.000	48.025.000	48.000.000	73,190	35.131.200 —
48.025.000	48.075.000	48.050.000	73,200	35.172.600 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale
oltre lire	fino a lire		
48.075.000	48.125.000	48.100.000	73,210
48.125.000	48.175.000	48.150.000	73,220
48.175.000	48.225.000	48.200.000	73,230
48.225.000	48.275.000	48.250.000	73,239
48.275.000	48.325.000	48.300.000	73,249
48.325.000	48.375.000	48.350.000	73,258
48.375.000	48.425.000	48.400.000	73,268
48.425.000	48.475.000	48.450.000	73,278
48.475.000	48.525.000	48.500.000	73,288
48.525.000	48.575.000	48.550.000	73,298
48.575.000	48.625.000	48.600.500	73,308
48.625.000	48.675.000	48.650.000	73,318
48.675.000	48.725.000	48.700.000	73,327
48.725.000	48.775.000	48.750.000	73,336
48.775.000	48.825.000	48.800.000	73,346
48.825.000	48.875.000	48.850.000	73,355
48.875.000	48.925.000	48.900.000	73,365
48.925.000	48.975.000	48.950.000	73,375
48.975.000	49.025.000	49.000.000	72,385
49.025.000	49.075.000	49.050.000	73,394
49.075.000	49.125.000	49.100.000	73,403
49.125.000	49.175.000	49.150.000	73,413
49.175.000	49.225.000	49.200.000	73,422
49.225.000	49.275.000	49.250.000	73,432
49.275.000	49.325.000	49.300.000	73,441
49.325.000	49.375.000	49.350.000	73,450
49.375.000	49.425.000	49.400.000	73,460
49.425.000	49.475.000	49.450.000	73,470
49.475.000	49.525.000	49.500.000	73,479
49.525.000	49.575.000	49.550.000	73,488

Unclassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
46.600.000	72,909	33.975.594 —
46.650.000	72,919	34.016.714 —
46.700.000	72,929	34.057.843 —
46.750.000	72,940	34.099.450 —
46.800.000	72,950	34.140.600 —
46.850.000	72,960	34.181.760 —
46.900.000	72,970	34.222.930 —
46.950.000	72,980	34.264.110 —
47.000.000	72,990	34.305.300 —
47.050.000	73,001	34.346.971 —
47.100.000	73,011	34.388.181 —
47.150.000	73,021	34.429.402 —
47.200.000	73,031	34.470.632 —
47.250.000	73,041	34.511.873 —
47.300.000	73,051	34.553.123 —
47.350.000	73,061	34.594.381 —
47.400.000	73,071	34.635.654 —
47.450.000	73,081	34.676.935 —
47.500.000	73,091	34.718.225 —
47.550.000	73,101	34.759.526 —
47.600.000	73,111	34.800.836 —
47.650.000	73,121	34.842.157 —
47.700.000	73,131	34.883.487 —
47.750.000	73,141	34.924.828 —
47.800.000	73,150	34.965.700 —
47.850.000	73,160	35.007.060 —
47.900.000	73,170	35.048.430 —
47.950.000	73,180	35.089.810 —
48.000.000	73,190	35.131.200 —
48.050.000	73,200	35.172.600 —

Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
48.075.000	48.125.000	48.100.000	73,210	35.214.010 —
48.125.000	48.175.000	48.150.000	73,220	35.255.430 —
48.175.000	48.225.000	48.200.000	73,230	35.296.860 —
48.225.000	48.275.000	48.250.000	73,239	35.337.818 —
48.275.000	48.325.000	48.300.000	73,249	35.379.207 —
48.325.000	48.375.000	48.350.000	73,258	35.420.243 —
48.375.000	48.425.000	48.400.000	73,263	35.461.712 —
48.425.000	48.475.000	48.450.000	73,278	35.503.191 —
48.475.000	48.525.000	48.500.000	73,288	35.544.680 —
48.525.000	48.575.000	48.550.000	73,298	35.586.179 —
48.575.000	48.625.000	48.600.500	73,308	35.627.688 —
48.625.000	48.675.000	48.650.000	73,318	35.669.207 —
48.675.000	48.725.000	48.700.000	73,327	35.710.249 —
48.725.000	48.775.000	48.750.000	73,336	35.751.300 —
48.775.000	48.825.000	48.800.000	73,346	35.792.848 —
48.825.000	48.875.000	48.850.000	73,355	35.833.918 —
48.875.000	48.925.000	48.900.000	73,365	35.875.485 —
48.925.000	48.975.000	48.950.000	73,375	35.917.063 —
48.975.000	49.025.000	49.000.000	72,385	35.958.650 —
49.025.000	49.075.000	49.050.000	73,394	35.999.767 —
49.075.000	49.125.000	49.100.000	73,403	36.040.873 —
49.125.000	49.175.000	49.150.000	73,413	36.082.490 —
49.175.000	49.225.000	49.200.000	73,422	36.123.624 —
49.225.000	49.275.000	49.250.000	73,432	36.165.269 —
49.275.000	49.325.000	49.300.000	73,441	36.206.413 —
49.325.000	49.375.000	49.350.000	73,450	36.247.575 —
49.375.000	49.425.000	49.400.000	73,460	36.289.240 —
49.425.000	49.475.000	49.450.000	73,470	36.330.915 —
49.475.000	49.525.000	49.500.000	73,479	36.372.105 —
49.525.000	49.575.000	49.550.000	73,488	36.413.304 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
49.575.000	49.625.000	49.600.000	73,498	36.455.008 —
49.625.000	49.675.000	49.650.000	73,507	36.496.226 —
49.675.000	49.725.000	49.700.000	73,517	36.537.949 —
49.725.000	49.775.000	49.750.000	73,526	36.579.185 —
49.775.000	49.825.000	49.800.000	73,535	36.620.439 —
49.825.000	49.875.000	49.850.000	73,545	36.662.183 —
49.875.000	49.925.000	49.900.000	73,554	36.703.446 —
49.925.000	49.975.000	49.950.000	73,564	36.745.218 —
49.975.000	50.050.000	50.000.000	73,573	36.786.500 —
50.050.000	50.150.000	50.100.000	73,591	36.869.091 —
50.150.000	50.250.000	50.200.000	73,610	36.952.220 —
50.250.000	50.350.000	50.300.000	73,628	37.034.884 —
50.350.000	50.450.000	50.400.000	73,647	37.118.088 —
50.450.000	50.550.000	50.500.000	73,665	37.200.825 —
50.550.000	50.650.000	50.600.000	73,683	37.283.598 —
50.650.000	50.750.000	50.700.000	73,702	37.366.914 —
50.750.000	50.850.000	50.800.000	73,720	37.449.760 —
50.850.000	50.950.000	50.900.000	73,738	37.532.642 —
50.950.000	51.050.000	51.000.000	73,756	37.615.560 —
51.050.000	51.150.000	51.100.000	73,774	37.698.514 —
51.150.000	51.250.000	51.200.000	73,792	37.781.504 —
51.250.000	51.350.000	51.300.000	73,810	37.864.530 —
51.350.000	51.450.000	51.400.000	73,827	37.947.078 —
51.450.000	51.550.000	51.500.000	73,845	38.030.175 —
51.550.000	51.650.000	51.600.000	73,863	38.113.308 —
51.650.000	51.750.000	51.700.000	73,881	38.196.477 —
51.750.000	51.850.000	51.800.000	73,898	38.279.164 —
51.850.000	51.950.000	51.900.000	73,916	38.362.404 —
51.950.000	52.050.000	52.000.000	73,933	38.445.160 —
52.050.000	52.150.000	52.100.000	73,950	38.527.950 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Im
oltre lire	fino a lire			
52.150.000	52.250.000	52.200.000	73,968	38.
52.250.000	52.350.000	52.300.000	73,985	38.
52.350.000	52.450.000	52.400.000	74,002	38.
52.450.000	52.550.000	52.500.000	74,019	38.
52.550.000	52.650.000	52.600.000	74,036	38.
52.650.000	52.750.000	52.700.000	74,053	39.
52.750.000	52.850.000	52.800.000	74,070	39.
52.850.000	52.950.000	52.900.000	74,087	39.
52.950.000	53.050.000	53.000.000	74,104	39.
53.050.000	53.150.000	53.100.000	74,121	39.
53.150.000	53.250.000	53.200.000	74,138	39.
53.250.000	53.350.000	53.300.000	74,154	39.
53.350.000	53.450.000	53.400.000	74,171	39.
53.450.000	53.550.000	53.500.000	74,187	39.
53.550.000	53.650.000	53.600.000	74,204	39.
53.650.000	53.750.000	53.700.000	74,220	39.
53.750.000	53.850.000	53.800.000	74,236	39.
53.850.000	53.950.000	53.900.000	74,252	40.
53.950.000	54.050.000	54.000.000	74,269	40.
54.050.000	54.150.000	54.100.000	74,285	40.
54.150.000	54.250.000	54.200.000	74,301	40.
54.250.000	54.350.000	54.300.000	74,316	40.
54.350.000	54.450.000	54.400.000	74,332	40.
54.450.000	54.550.000	54.500.000	74,348	40.
54.550.000	54.650.000	54.600.000	74,364	40.
54.650.000	54.750.000	54.700.000	74,380	40.
54.750.000	54.850.000	54.800.000	74,395	40.
54.850.000	54.950.000	54.900.000	74,411	40.
54.950.000	55.050.000	55.000.000	74,426	40.
55.050.000	55.150.000	55.100.000	74,441	41.

1663

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta	Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
49.600.000	73,498	36.455.008 —	52.150.000	52.250.000	52.200.000	73,968	38.611.296 —
49.650.000	73,507	36.496.226 —	52.250.000	52.350.000	52.300.000	73,985	38.694.155 —
49.700.000	73,517	36.537.949 —	52.350.000	52.450.000	52.400.000	74,002	38.777.048 —
49.750.000	73,526	36.579.185 —	52.450.000	52.550.000	52.500.000	74,019	38.859.975 —
49.800.000	73,535	36.620.130 —	52.550.000	52.650.000	52.600.000	74,036	38.942.936 —
49.850.000	73,545	36.662.183 —	52.650.000	52.750.000	52.700.000	74,053	39.025.931 —
49.900.000	73,554	36.703.446 —	52.750.000	52.850.000	52.800.000	74,070	39.108.960 —
49.950.000	73,564	36.745.218 —	52.850.000	52.950.000	52.900.000	74,087	39.192.023 —
50.000.000	73,573	36.786.500 —	52.950.000	53.050.000	53.000.000	74,104	39.275.120 —
50.100.000	73,591	36.869.091 —	53.050.000	53.150.000	53.100.000	74,121	39.358.251 —
50.200.000	73,610	36.952.220 —	53.150.000	53.250.000	53.200.000	74,138	39.441.416 —
50.300.000	73,628	37.034.884 —	53.250.000	53.350.000	53.300.000	74,154	39.524.082 —
50.400.000	73,647	37.118.038 —	53.350.000	53.450.000	53.400.000	74,171	39.607.314 —
50.500.000	73,665	37.200.825 —	53.450.000	53.550.000	53.500.000	74,187	39.690.045 —
50.600.000	73,683	37.283.598 —	53.550.000	53.650.000	53.600.000	74,204	39.773.344 —
50.700.000	73,702	37.366.914 —	53.650.000	53.750.000	53.700.000	74,220	39.856.140 —
50.800.000	73,720	37.449.760 —	53.750.000	53.850.000	53.800.000	74,236	39.938.968 —
50.900.000	73,738	37.532.642 —	53.850.000	53.950.000	53.900.000	74,252	40.021.828 —
51.000.000	73,756	37.615.560 —	53.950.000	54.050.000	54.000.000	74,269	40.105.260 —
51.100.000	73,774	37.698.514 —	54.050.000	54.150.000	54.100.000	74,285	40.188.15 —
51.200.000	73,792	37.781.504 —	54.150.000	54.250.000	54.200.000	74,301	40.271.142 —
51.300.000	73,810	37.864.530 —	54.250.000	54.350.000	54.300.000	74,316	40.353.583 —
51.400.000	73,827	37.947.078 —	54.350.000	54.450.000	54.400.000	74,332	40.436.608 —
51.500.000	73,845	38.030.175 —	54.450.000	54.550.000	54.500.000	74,348	40.519.660 —
51.600.000	73,863	38.113.308 —	54.550.000	54.650.000	54.600.000	74,364	40.602.744 —
51.700.000	73,881	38.196.477 —	54.650.000	54.750.000	54.700.000	74,380	40.685.860 —
51.800.000	73,898	38.279.164 —	54.750.000	54.850.000	54.800.000	74,395	40.768.460 —
51.900.000	73,916	38.362.404 —	54.850.000	54.950.000	54.900.000	74,411	40.851.639 —
52.000.000	73,933	38.445.160 —	54.950.000	55.050.000	55.000.000	74,426	40.934.300 —
52.100.000	73,950	38.527.950 —	55.050.000	55.150.000	55.100.000	74,441	41.016.991 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
55.150.000	55.250.000	55.200.000	74,457	41.100.264 —
55.250.000	55.350.000	55.300.000	74,471	41.182.403 —
55.350.000	55.450.000	55.400.000	74,487	41.265.798 —
55.450.000	55.550.000	55.500.000	74,502	41.348.610 —
55.550.000	55.650.000	55.600.000	74,517	41.431.452 —
55.650.000	55.750.000	55.700.000	74,531	41.513.767 —
55.750.000	55.850.000	55.800.000	74,546	41.596.668 —
55.850.000	55.950.000	55.900.000	74,561	41.679.599 —
55.950.000	56.050.000	56.000.000	74,575	41.762.000 —
56.050.000	56.150.000	56.100.000	74,589	41.844.429 —
56.150.000	56.250.000	56.200.000	74,604	41.927.448 —
56.250.000	56.350.000	56.300.000	74,618	42.009.934 —
56.350.000	56.450.000	56.400.000	74,632	42.092.448 —
56.450.000	56.550.000	56.500.000	74,646	42.174.990 —
56.550.000	56.650.000	56.600.000	74,660	42.257.560 —
56.650.000	56.750.000	56.700.000	74,674	42.340.158 —
56.750.000	56.850.000	56.800.000	74,687	42.422.216 —
56.850.000	56.950.000	56.900.000	74,701	42.504.869 —
56.950.000	57.050.000	57.000.000	74,714	42.586.960 —
57.050.000	57.150.000	57.100.000	74,727	42.669.117 —
57.150.000	57.250.000	57.200.000	74,740	42.751.280 —
57.250.000	57.350.000	57.300.000	74,753	42.833.469 —
57.350.000	57.450.000	57.400.000	74,766	42.915.684 —
57.450.000	57.550.000	57.500.000	74,779	42.997.925 —
57.550.000	57.650.000	57.600.000	74,791	43.079.616 —
57.650.000	57.750.000	57.700.000	74,804	43.161.908 —
57.750.000	57.850.000	57.800.000	74,816	43.243.648 —
57.850.000	57.950.000	57.900.000	74,828	43.325.412 —
57.950.000	58.050.000	58.000.000	74,839	43.406.620 —
58.050.000	58.150.000	58.100.000	74,851	43.488.431 —

Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale
58.150.000	58.250.000	58.200.000	74,862
58.250.000	58.350.000	58.300.000	74,873
58.350.000	58.450.000	58.400.000	74,884
58.450.000	58.550.000	58.500.000	74,895
58.550.000	58.650.000	58.600.000	74,905
58.650.000	58.750.000	58.700.000	74,915
58.750.000	58.850.000	58.800.000	74,925
58.850.000	58.950.000	58.900.000	74,934
58.950.000	59.050.000	59.000.000	74,943
59.050.000	59.150.000	59.100.000	74,952
59.150.000	59.250.000	59.200.000	74,960
59.250.000	59.350.000	59.300.000	74,968
59.350.000	59.450.000	59.400.000	74,975
59.450.000	59.550.000	59.500.000	74,982
59.550.000	59.650.000	59.600.000	74,987
59.650.000	59.750.000	59.700.000	74,992
59.750.000	59.850.000	59.800.000	74,996
59.850.000	59.950.000	59.900.000	74,999
59.950.000	60.000.000	60.000.000	75,000

Visto, d'ordine di Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale

Il Ministro per le finanze

SIGLIENTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE

PREZZO L. 30 —

(1103837) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ito dato	Aliquota percentuale	Imposta	Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
000	74,457	41.100.264 —	58.150.000	58.250.000	58.200.000	74,862	43.569.684 —
000	74,471	41.182.463 —	58.250.000	58.350.000	58.300.000	74,873	43.650.950 —
000	74,487	41.265.798 —	58.350.000	58.450.000	58.400.000	74,884	43.732.256 —
000	74,502	41.348.610 —	58.450.000	58.550.000	58.500.000	74,895	43.813.575 —
000	74,517	41.431.452 —	58.550.000	58.650.000	58.600.000	74,905	43.894.350 —
000	74,531	41.513.767 —	58.650.000	58.750.000	58.700.000	74,915	43.975.105 —
000	74,546	41.596.668 —	58.750.000	58.850.000	58.800.000	74,925	44.055.900 —
000	74,561	41.679.599 —	58.850.000	58.950.000	58.900.000	74,934	44.136.126 —
000	74,575	41.762.000 —	58.950.000	59.050.000	59.000.000	74,943	44.216.370 —
000	74,589	41.844.429 —	59.050.000	59.150.000	59.100.000	74,952	44.296.632 —
000	74,604	41.927.448 —	59.150.000	59.250.000	59.200.000	74,960	44.376.320 —
000	74,618	42.009.934 —	59.250.000	59.350.000	59.300.000	74,968	44.456.024 —
000	74,632	42.092.448 —	59.350.000	59.450.000	59.400.000	74,975	44.535.150 —
000	74,646	42.174.990 —	59.450.000	59.550.000	59.500.000	74,982	44.614.200 —
000	74,660	42.257.560 —	59.550.000	59.650.000	59.600.000	74,987	44.692.282 —
000	74,674	42.340.158 —	59.650.000	59.750.000	59.700.000	74,992	44.770.224 —
000	74,687	42.422.216 —	59.750.000	59.850.000	59.800.000	74,996	44.847.608 —
000	74,701	42.504.869 —	59.850.000	59.950.000	59.900.000	74,999	44.924.401 —
000	74,714	42.586.980 —	59.950.000	60.000.000	60.000.000	75,000	45.000.000 —
000	74,727	42.669.117 —					
000	74,740	42.751.280 —					
000	74,753	42.833.469 —					
000	74,766	42.915.684 —					
000	74,779	42.997.925 —					
000	74,791	43.079.616 —					
000	74,804	43.161.908 —					
000	74,816	43.243.648 —					
000	74,828	43.325.412 —					
000	74,839	43.406.620 —					
000	74,851	43.488.431 —					

Visto, d'ordine di Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze

SIGLIENTI

(1103837) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

SANTI RAFFAELE, *gerente*

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 28 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-5[illegible]

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze: Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 387.
Ricostituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del tesoro . . . . . Pag. 701

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 388.
Riammissione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali . . . . . Pag. 702

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1944.
Scioglimento degli organi deliberativi del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e nomina del commissario straordinario. Pag. 703

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 704

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Conferimento di poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa «Gerolamo Benzoni», con sede in Roma. Pag. 704

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Roma . . . . . Pag. 704

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 704

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 387.
Ricostituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 28 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400
	» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . L. 100 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 120	All'Estero	Abb. annuo . . L. 240
	» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 387.
Ricostituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del tesoro . . . . . Pag. 701

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 388.
Riammissione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali . . . . . Pag. 702

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944, n. 389.
Autorizzazione al comune di Istonio in provincia di Chieti a riprendere l'antica denominazione di «Vasto». Pag. 702

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 390.
Istituzione temporanea nel comune di Vasto di una sede di Tribunale . . . . . Pag. 702

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di Bari e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 703

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1944.
Scioglimento degli organi deliberativi del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e nomina del commissario straordinario. Pag. 703

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 704

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Conferimento di poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa «Gerolamo Benzoni», con sede in Roma. Pag. 704

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Roma . . . . . Pag. 704

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 704

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 387.
Ricostituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, che ricostituisce il Ministero del tesoro;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Articolo unico.

E' ricostituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del tesoro.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 85. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 388.

Riammissione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già colpiti da leggi razziali;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, e il relativo regolamento 4 agosto 1913, n. 1068, concernenti l'ordinamento delle Borse;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'industria, commercio e lavoro e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli agenti di cambio presso le Borse valori del Regno già dichiarati dimissionari in dipendenza dei provvedimenti razziali, emanati dal 1937 in poi, possono essere riammessi, a loro domanda, nella carica, entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

Agli effetti del limite dei posti di agenti di cambio nei ruoli delle borse valori, la riassunzione degli agenti di cambio di cui al precedente articolo avverrà, occorrendo, in soprannumero al limite dei posti stabiliti per ciascuna borsa valori, salvo riassorbimento sulle vacanze che successivamente si verificheranno nei posti medesimi.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944, n. 389.

Autorizzazione al comune di Istonio in provincia di Chieti a riprendere l'antica denominazione di « Vasto ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 31 marzo 1938, n. 517, col quale il comune di Vasto, in provincia di Chieti, veniva autorizzato a modificare la propria denominazione in « Istonio »;
Veduta la domanda con la quale il sindaco del comune di Istonio, in esecuzione della propria deliberazione n. 100 del 10 ottobre 1944, chiede l'autorizzazione a ripristinare l'antica denominazione del Comune;
Veduto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Chieti, in adunanza 28 ottobre 1944 con la deliberazione n. 203;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 31 marzo 1938, n. 517, è abrogato ed il comune di Istonio, in provincia di Chieti, è autorizzato a riprendere l'antica denominazione di « Vasto ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 87. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 390.

Istituzione temporanea nel comune di Vasto di una sede di Tribunale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 388.

Riammissione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già colpiti da leggi razziali;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, e il relativo regolamento 4 agosto 1913, n. 1068, concernenti l'ordinamento delle Borse;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'industria, commercio e lavoro e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli agenti di cambio presso le Borse valori del Regno già dichiarati dimissionari in dipendenza dei provvedimenti razziali, emanati dal 1937 in poi, possono essere riammessi, a loro domanda, nella carica, entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

Agli effetti del limite dei posti di agenti di cambio nei ruoli delle borse valori, la riassunzione degli agenti di cambio di cui al precedente articolo avverrà, occorrendo, in soprannumero al limite dei posti stabiliti per ciascuna borsa valori, salvo riassorbimento sulle vacanze che successivamente si verificheranno nei posti medesimi.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 86. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944, n. 389.

Ripristino dell'antica denominazione del comune di Istonio, in provincia di Chieti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 31 marzo 1938, n. 517, che dispone la denominazione del comune di Istonio, in provincia di Chieti, in « Vasto »;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'industria, commercio e lavoro e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli agenti di cambio presso le Borse valori del Regno già dichiarati dimissionari in dipendenza dei provvedimenti razziali, emanati dal 1937 in poi, possono essere riammessi, a loro domanda, nella carica, entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

Agli effetti del limite dei posti di agenti di cambio nei ruoli delle borse valori, la riassunzione degli agenti di cambio di cui al precedente articolo avverrà, occorrendo, in soprannumero al limite dei posti stabiliti per ciascuna borsa valori, salvo riassorbimento sulle vacanze che successivamente si verificheranno nei posti medesimi.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 86. — PETIA

mune di Istonio, in esecuzione della propria deliberazione n. 100 del 10 ottobre 1944, chiede l'autorizzazione a ripristinare l'antica denominazione del Comune;
Veduto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Chieti, in adunanza 28 ottobre 1944 con la deliberazione n. 203;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 31 marzo 1938, n. 517, è abrogato ed il comune di Istonio, in provincia di Chieti, è autorizzato a riprendere l'antica denominazione di « Vasto ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 87. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 390.

Istituzione temporanea nel comune di Vasto di una sede di Tribunale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 è istituita temporaneamente nel comune di Vasto una sede di Tribunale per la trattazione degli affari provenienti dalla circo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778046

scrizione territoriale delle preture di Casalbordino, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Gissi e Vasto.

Art. 2.

Per il funzionamento degli uffici del Tribunale di Vasto, istituito ai sensi del precedente articolo, sono destinati un presidente, tre giudici ed un sostituto procuratore del Re, nonchè funzionari di cancelleria e di segreteria e subalterni nel numero strettamente necessario.

Il servizio dell'ufficiale giudiziario può essere disimpegnato anche dall'ufficiale giudiziario addetto alla pretura di Vasto.

Art. 3.

Gli affari civili e penali pendenti davanti al Tribunale di Lanciano alla data nella quale ha inizio l'attività del Tribunale di Vasto, fatta eccezione per le cause civili già assegnate a decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se riflettono la circoscrizione territoriale dei mandamenti di Casalbordino, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Gissi e Vasto, sono — di ufficio — devoluti alla cognizione del Tribunale di Vasto.

Art. 4.

Il Primo presidente della Corte di appello di Aquila, d'intesa col Procuratore generale presso la stessa Corte, darà tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Con successivo decreto — di concerto col Ministro pel tesoro — sarà stabilita la data in cui il Tribunale di Vasto cesserà di funzionare.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 88. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di Bari e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 2070, con il quale venne istituita la Stazione sperimentale di Bari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Stazione predetta e di delegarne i poteri ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di Bari è sciolto.

L'amministrazione strordinaria della Stazione è affidata ad un commissario nella persona del prof. Aldo Amaduzzi della Regia università di Bari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1944.

Scioglimento degli organi deliberativi del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 30 gennaio 1910, n. 69;

Ritenuta la urgente necessità di provvedere alla gestione straordinaria di detto Consorzio per l'attuale impossibilità di funzionamento del suo Consiglio di amministrazione e del Comitato i cui membri, per la maggior parte o sono decaduti o sono residenti nell'Italia occupata, dove trovasi altresì la sede di parecchi tra gli Istituti consorziati;

Considerato che, a termini del citato statuto, il presidente del Consiglio d'amministrazione del Consorzio è presieduto dal presidente dell'Istituto italiano di credito fondiario;

Visto il proprio decreto 5 ottobre 1944, con cui il cav. di gr. cr. dott. Angelo Di Nola è stato nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto italiano di credito fondiario con i poteri, fra gli altri, del presidente del Consiglio di amministrazione, e ritenuto, pertanto, che allo stesso dott. Di Nola è da conferire la carica di commissario del suindicato Consorzio con i poteri oltre che del presidente del Consiglio di amministrazione anche di quelli del Consiglio stesso e del Comitato;

Visti il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi deliberativi del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

Il servizio dell'ufficiale giudiziario può essere disimpegnato anche dall'ufficiale giudiziario addetto alla pretura di Vasto.

Art. 3.

Gli affari civili e penali pendenti davanti al Tribunale di Lanciano alla data nella quale ha inizio l'attività del Tribunale di Vasto, fatta eccezione per le cause civili già assegnate a decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se riflettono la circoscrizione territoriale dei mandamenti di Casalbordino, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Gissi e Vasto, sono — di ufficio — devoluti alla cognizione del Tribunale di Vasto.

Art. 4.

Il Primo presidente della Corte di appello di Aquila, d'intesa col Procuratore generale presso la stessa Corte, darà tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Con successivo decreto — di concerto col Ministro pel tesoro — sarà stabilita la data in cui il Tribunale di Vasto cesserà di funzionare.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 88. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di Bari e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 2070, con il quale venne istituita la Stazione sperimentale di Bari;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito con la legge 5 giugno 1930, n. 951, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ama.luzzi della Regia università di Bari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1944.

Scioglimento degli organi deliberativi del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 30 gennaio 1910, n. 69;

Ritenuta la urgente necessità di provvedere alla gestione straordinaria di detto Consorzio per l'attuale impossibilità di funzionamento del suo Consiglio di amministrazione e del Comitato i cui membri, per la maggior parte o sono decaduti o sono residenti nell'Italia occupata, dove trovasi altresì la sede di parecchi tra gli Istituti consorziati;

Considerato che, a termini del citato statuto, il presidente del Consiglio d'amministrazione del Consorzio è presieduto dal presidente dell'Istituto italiano di credito fondiario;

Visto il proprio decreto 5 ottobre 1944, con cui il cav. di gr. cr. dott. Angelo Di Nola è stato nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto italiano di credito fondiario con i poteri, fra gli altri, del presidente del Consiglio di amministrazione, e ritenuto, pertanto, che allo stesso dott. Di Nola è da conferire la carica di commissario del suindicato Consorzio con i poteri oltre che del presidente del Consiglio di amministrazione anche di quelli del Consiglio stesso e del Comitato;

Visti il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi deliberativi del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, sono sciolti.

Art. 2.

Il cav. di gr. cr. dott. Angelo Di Nola è nominato commissario straordinario del Consorzio anzidetto con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778016

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione al nuovo Consiglio di amministrazione del Consorzio che sarà nominato allorchè saranno liberate le varie località ove hanno sede i singoli Istituti consorziati.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1944, n. 41, all'art. 26, terzo comma, ultima linea, ove è detto: « .... indicate nel *primo* comma », devesi leggere: « ... indicate nel *secondo* comma ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Conferimento di poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in data 5 dicembre 1944, si conferiscono al cav. rag. Ettore Silvestri, liquidatore della Società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni » di Roma le facoltà dell'assemblea dei soci per approvare il bilancio sociale 1943 e per nominare i sindaci.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in data 18 dicembre 1944, si ratificano i provvedimenti adottati dal Prefetto di Roma in data rispettivamente del 23 agosto 1944 e 9 settembre 1944, relativi alla nomina del sig. Magnani Tommaso a commissario della Società cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Roma, confermandolo nell'incarico fino al 31 gennaio 1945.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C.B.E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 89 del 2 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 14 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 AGOSTO 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto mobiliare italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » e nomina del commissario straordinario.

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C.B.E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 90 del 5 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 15 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 26 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 385.
Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni . . Pag. 697

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 386.
Disposizioni concernenti le missioni continuative dei dipendenti statali . . . . . Pag. 698

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1944.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:
Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili . . . . . Pag. 700
Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Cassa nazionale del notariato . . . . Pag. 700

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 385.

Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, sulla disciplina delle requisizioni;

Visto il R. decreto 21 giugno 1941, n. 688, che approva il regolamento per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1670, convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 1942, n. 1819, recante disposizioni circa la competenza delle controversie in materia di requisizioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA
Roma - martedì, 26 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400		
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		
	Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8		

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 100 —
Un fascicolo . Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero	Abb. annuo L. 240		
	» semestrale » 60		» semestrale » 120		
	» trimestrale » 30		» trimestrale » 60		
	Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8		

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddopp

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale", alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb. annuale**	**L.**	**300,70**
	„ semestrale	**„**	**150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb. annuale**	**L.**	**200,70**
	„ semestrale	**„**	**100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 385.
Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni . . Pag. 697

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 386.
Disposizioni concernenti le missioni continuative dei dipendenti statali . . . . . Pag. 698

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1944.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite . . . . . Pag. 699

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.
Abrogazione del decreto 9 novembre 1942, relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte destinati al trasporto ed alla conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti . . . . . Pag. 699

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:
Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili . . . . . Pag. 700
Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Cassa nazionale del notariato . . . . Pag. 700

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 385.
Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, sulla disciplina delle requisizioni;
Visto il R. decreto 21 giugno 1941, n. 688, che approva il regolamento per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizione;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1670, convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 1942, n. 1819, recante disposizioni circa la competenza delle controversie in materia di requisizioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per [illegible], di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Comitati giurisdizionali, previsti dall'art. 77 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, saranno istituiti nei capoluoghi di provincia da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nello stesso decreto sarà indicata la circoscrizione territoriale di ciascuno di essi.

Art. 2.

I Comitati giurisdizionali territoriali di cui all'art. 1 sono costituiti con decreto del Prefetto della provincia ove hanno sede e sono composti:

di cinque magistrati dell'Ordine giudiziario, di cui uno presidente e uno vice presidente, di grado non inferiore al 6°, e tre di grado non inferiore al 7°, tutti designati dal Primo presidente della Corte di appello;

di un membro designato dal Prefetto tra i funzionari dell'Amministrazione dell'interno;

di un membro designato dall'Intendenza di finanza tra i propri funzionari, e di un membro designato dall'Ufficio tecnico erariale tra gli ingegneri dell'Ufficio stesso;

di due membri designati dal Comando militare regionale;

di un membro designato dalla Regia soprintendenza ai monumenti;

di un membro designato dall'Ispettorato agrario provinciale;

di un membro designato dall'Ufficio provinciale del genio civile tra gli ingegneri dell'Ufficio stesso;

di un membro designato dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

di un membro designato dal circolo del Real corpo delle miniere;

di un membro designato dalla Camera di commercio, dell'industria e dell'agricoltura;

di quattro membri di cui due designati dall'autorità militare marittima e due dall'autorità militare aeronautica.

Le designazioni di cui al comma precedente sono effettuate dalle autorità che risiedono nei capoluoghi di provincia dove hanno sede i Comitati e, in mancanza, dalle autorità che hanno su detti capoluoghi competenza territoriale.

I membri designati per la loro qualità di ufficiali delle Forze armate o di funzionari dello Stato devono essere di grado non inferiore all'8°.

Il segretario, che costituisce il Comitato,

I ricorsi di competenza dei Comitati territoriali a norma dell'art. 79 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, che siano stati presentati alla segreteria del Comitato centrale prima della data suddetta, saranno decisi dal Comitato medesimo.

Art. 4.

Per tutto ciò che non sia diversamente regolato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 84. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 386.

Disposizioni concernenti le missioni continuative dei dipendenti statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14-B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

I Comitati giurisdizionali territoriali di cui all'art. 1 sono costituiti con decreto del Prefetto della provincia ove hanno sede e sono composti:

di cinque magistrati dell'Ordine giudiziario, di cui uno presidente e uno vice presidente, di grado non inferiore al 6°, e tre di grado non inferiore al 7°, tutti designati dal Primo presidente della Corte di appello;

di un membro designato dal Prefetto tra i funzionari dell'Amministrazione dell'interno;

di un membro designato dall'Intendenza di finanza tra i propri funzionari, e di un membro designato dall'Ufficio tecnico erariale tra gli ingegneri dell'Ufficio stesso;

di due membri designati dal Comando militare regionale;

di un membro designato dalla Regia soprintendenza ai monumenti;

di un membro designato dall'Ispettorato agrario provinciale;

di un membro designato dall'Ufficio provinciale del genio civile tra gli ingegneri dell'Ufficio stesso;

di un membro designato dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

di un membro designato dal circolo del Real corpo delle miniere;

di un membro designato dalla Camera di commercio, dell'industria e dell'agricoltura;

di quattro membri di cui due designati dall'autorità militare marittima e due dall'autorità militare aeronautica.

Le designazioni di cui al comma precedente sono effettuate dalle autorità che risiedono nei capoluoghi di provincia dove hanno sede i Comitati e, in mancanza, dalle autorità che hanno su detti capoluoghi competenza territoriale.

I membri designati per la loro qualità di ufficiali delle Forze armate o di funzionari dello Stato devono essere di grado non inferiore all'8°.

Col decreto prefettizio che costituisce il Comitato, si provvede anche alla costituzione dell'ufficio di segreteria.

Art. 3.

Per il funzionamento dei Comitati giurisdizionali territoriali si applicano le disposizioni degli articoli 1 a 14 del regolamento approvato con R. decreto 21 giugno 1941, n. 688.

La data di inizio del funzionamento dei Comitati giurisdizionali territoriali sarà stabilita nei decreti prefettizi istitutivi dei Comitati medesimi.

cessivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 84. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 386.

Disposizioni concernenti le missioni continuative dei dipendenti statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14-B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 9 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, è sostituito dal seguente:

« Non compete alcuna indennità di soggiorno per il periodo di missione in una stessa località il quale ecceda i primi 180 giorni.

Declassified E.O. 12356 Sect. 3.3/NND No. 785016

La missione nella stessa località che per motivi di servizio venga interrotta una o più volte si considera continuativa agli effetti della graduale riduzione della indennità qualora l'interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siano di durata inferiore a 60 giorni.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se nella stessa località di missione vengano esplicati incarichi diversi ».

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa la efficacia di tutte le autorizzazioni adottate d'intesa col Ministro pel tesoro, a norma del primo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, per la continuazione della corresponsione della indennità di soggiorno oltre i primi 180 giorni in una medesima località di missione.

Art. 3.

L'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14-B, è sostituito dal seguente:

« Le indennità di soggiorno, per le missioni nell'interno del Regno possono, su autorizzazione da concedersi caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro pel tesoro, essere conservate nella misura intera anche oltre il primo mese ma per un periodo di permanenza nella stessa località che non ecceda complessivamente i 180 giorni ».

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre disposizioni generali e particolari non in contrasto con quanto stabilito nel presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 82. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1944.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi onerarie, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Pontone a biga *Nunzio*, di stazza lorda tonn. 69,28, iscritto al n. 940 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore zero del 25 luglio 1944.

Motoveliero *S. Anna* D., di stazza lorda tonn. 30,18, iscritto al n. 440 delle matricole del Compartimento marittimo di Porto Empedocle: dalle ore otto del 13 agosto 1944.

Pontone a biga *Franco*, di stazza lorda tonn. 148,50, iscritto al n. 890 delle matricole del registro galleggianti di Torre del Greco: dalle ore zero del 30 maggio 1944.

Motoveliero *La Capitale*, di stazza lorda tonn. 18,74, iscritto al n. 961 delle matricole del registro galleggianti del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore otto del 31 luglio 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1944
Registro Marina n. 1, foglio n. 354. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.

Abrogazione del decreto 9 novembre 1942, relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte destinati al trasporto ed alla conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto 9 novembre 1942, n. 40, del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte per il trasporto e la conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti;

Visto il R. decreto 6 febbraio 1943, n. 24, che eleva il Sottosegretariato suddetto a Ministero per la produzione bellica;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, concernente l'abolizione del Ministero per la produzione bellica e la ripartizione delle attribuzioni già ad esso spettanti agli altri Ministeri;

Ritenuta l'opportunità di rendere libera l'utilizzazione degli imballaggi sopracennati;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nella stessa località di missione vengano esplicati incarichi diversi ».

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa la efficacia di tutte le autorizzazioni adottate d'intesa col Ministro pel tesoro, a norma del primo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, per la continuazione della corresponsione della indennità di soggiorno oltre i primi 180 giorni in una medesima località di missione

Art. 3.

L'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14-B, è sostituito dal seguente:

« Le indennità di soggiorno, per le missioni nell'interno del Regno possono, su autorizzazione da concedersi caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro pel tesoro, essere conservate nella misura intera anche oltre il primo mese ma per un periodo di permanenza nella stessa località che non ecceda complessivamente i 180 giorni ».

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre disposizioni generali e particolari non in contrasto con quanto stabilito nel presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 82. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1944.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1930, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

legoria navi onerarie, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Pontone a biga *Nunzio*, di stazza lorda tonn. 69,28, iscritto al n. 940 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore zero del 25 luglio 1944.

Motoveliero *S. Anna* D., di stazza lorda tonn. 30,18, iscritto al n. 440 delle matricole del Compartimento marittimo di Porto Empedocle: dalle ore otto del 13 agosto 1944.

Pontone a biga *Franco*, di stazza lorda tonn. 148,50, iscritto al n. 890 delle matricole del registro galleggianti di Torre del Greco: dalle ore zero del 30 maggio 1944.

Motoveliero *La Capitale*, di stazza lorda tonn. 18,74, iscritto al n. 961 delle matricole del registro galleggianti del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore otto del 31 luglio 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1944
Registro Marina n. 1, *foglio n.* 254. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.

Abrogazione del decreto 9 novembre 1942, relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte destinati al trasporto ed alla conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto 9 novembre 1942, n. 40, del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte per il trasporto e la conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti;

Visto il R. decreto 6 febbraio 1943, n. 24, che eleva il Sottosegretariato suddetto a Ministero per la produzione bellica;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, concernente l'abolizione del Ministero per la produzione bellica e la ripartizione delle attribuzioni già ad esso spettanti agli altri Ministeri;

Ritenuta l'opportunità di rendere libera l'utilizzazione degli imballaggi sopracennati;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 9 novembre 1942, n. 40, del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte destinati al trasporto ed alla conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti è abrogato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1944

Il Ministro: GRONCHI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili

Con decreti del Ministro Guardasigilli del 22 dicembre 1944:

Il dott. Cinque Aurelio, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Castelfidardo, del distretto notarile di Ancona, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Nettunia (Anzio) dei distretti riuniti di Roma, Littoria e Velletri, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Castelfidardo, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Cinque Aurelio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Santini Giorgio di Alfredo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Senigallia, del distretto notarile di Ancona, è autorizzato ad esercitare temporaneamente, in soprannumero, il suo ufficio nel comune di Roma ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione chi adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Senigallia, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Santini Giorgio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Tosti-Croce Giovanni di Lelio, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Montecarotto, del distretto notarile di Ancona, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Sezze, dei distretti notarili riuniti di Roma, Littoria e Velletri, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Montecarotto, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Tosti-Croce Giovanni dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Arcuri Ignazio fu Angelo, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, nella sede di Sant'Arcangelo di Romagna, del distretto notarile di Forlì, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2 secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Sant'Arcangelo di Romagna.

Il dott. Misurale Alberto fu Achille, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943 nella sede di Spoleto, dei distretti notarili riuniti di Terni e Spoleto, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Spoleto.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Cassa nazionale del notariato

Con decreti del Ministro Guardasigilli in data 26 luglio e 16 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto e il 28 settembre 1944, i notai dott. Micheli Giuseppe e dott. Russo Aiello Antonio, sono stati nominati rispettivamente commissario e vice commissario straordinari della Cassa nazionale del notariato.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1680